



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2320**

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

03/08/2016 - 07:44

# Indice

1. DDL S. 2320 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2320 . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	10
1.3.1. Sedute . . . . .	11
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	13
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	14
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) del 10/05/2016. . . . .	15
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 264 (ant.) dell'08/06/2016 . . . . .	18
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) dell'08/06/2016 . . . . .	19
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 188 (pom.) del 22/06/2016. . . . .	27
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 189 (pom.) del 28/06/2016. . . . .	31
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 190 (pom.) del 29/06/2016. . . . .	64
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 05/07/2016. . . . .	70
1.3.2.1.8. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 194 (pom.) del 13/07/2016. . . . .	87
1.3.2.1.9. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196 (pom.) del 20/07/2016. . . . .	97
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	102
1.4.1. Sedute . . . . .	103
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	104
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	105
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620 (ant.) del 02/08/2016. . . . .	106
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	115
1.5.1. Sedute . . . . .	116
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	117
1.5.2.1. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016. . . . .	118

1.5.2.2. Seduta n. 673 (ant.) del 02/08/2016 . . . . .	275
--	-----

## **1. DDL S. 2320 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2320  
XVII Legislatura

---

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare  
**Titolo breve:** *Sprechi alimentari*

---

Iter  
**2 agosto 2016:** assorbito  
**Successione delle letture parlamentari**  
**S.2320**                      **assorbito da [S. 2290](#)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Laura Puppato](#) ( PD )

**Cofirmatari**

[Donatella Albano](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Bruno Astorre](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Laura Bignami](#) ( [Misto](#), [Movimento X](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Francesco Campanella](#) ( [Misto](#), [Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Monica Cirinna'](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Franco Conte](#) ( [AP \(NCD-UDC\)](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Vincenzo Cuomo](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Erica D'Adda](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Paola De Pin](#) ( [GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Ulisse Di Giacomo](#) ( [AP \(NCD-UDC\)](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Stefano Esposito](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Nicoletta Favero](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Vittorio Fravezzi](#) ( [Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Josefa Idem](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Bachisio Silvio Lai](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Albert Laniece](#) ( [Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Pietro Liuzzi](#) ( [CoR](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Mario Morgoni](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Luis Alberto Orellana](#) ( [Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Giorgio Pagliari](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Franco Panizza](#) ( [Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Stefania Pezzopane](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

[Lucrezia Ricchiuti](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)  
[Maurizio Romani](#) ( [Misto, Italia dei valori](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)  
[Roberto Rota](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)  
[Giorgio Santini](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)  
[Pasquale Sollo](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)  
[Dario Stefano](#) ( [Misto, Movimento la Puglia in Più](#) ) (aggiunge firma in data 11 aprile 2016)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 aprile 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 605 del 7 aprile 2016.

Classificazione TESEO

CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE , PRODOTTI ALIMENTARI , DONAZIONI E LIBERALITA'

**Articoli**

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.1), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Art.2), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.4), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.4, 7), MAGAZZINI E DEPOSITI (Art.6), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.8), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.9), CREDITO DI IMPOSTE (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maria Teresa Bertuzzi](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 10 maggio 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Maria Teresa Bertuzzi](#) ([PD](#)) nominato nella seduta pom. n. 196 del 20 luglio 2016 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 3 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 619 del 3 maggio 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea),

Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2320

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2320**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PUPPATO , ALBANO , RUTA , SANTINI , CIRINNÀ , ORELLANA , IDEM , RICCHIUTI , SOLLO , LANIECE , PANIZZA , Stefano ESPOSITO , DE PIN , BIGNAMI , CUOMO , DI GIACOMO , FRAVEZZI , PEZZOPANE , LAI , D'ADDA , ASTORRE , CUCCA , CAMPANELLA , MORGONI , FAVERO , STEFANO , Maurizio ROMANI , PAGLIARI , LIUZZI e CONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2016

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

Onorevoli Senatori. -- Lo spreco alimentare è divenuta una questione impellente nel dibattito nazionale, europeo e mondiale, per la lotta all'inquinamento ambientale e alle diseguaglianze tra diverse aree del pianeta così come, all'interno delle nazioni stesse, tra componenti di diverse fasce di popolazione. Le dimensioni di questo fenomeno sono diventate enormi e non è più possibile non provare a fornire soluzioni concrete per combatterlo. La FAO calcola infatti che, annualmente, lo spreco alimentare ammonta a 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, ampiamente sufficienti a sfamare l'intera popolazione mondiale. Come sottolineano anche i dati della fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, viene gettato più cibo di quanto ne sarebbe sufficiente al fabbisogno dell'intero pianeta.

Anche in Italia i dati sono allarmanti. Ogni anno infatti lo spreco ammonta a circa 146 kg a persona, un dato che, se moltiplicato per la popolazione residente nel nostro Paese, dà l'idea dell'enormità delle dimensioni di ciò che finisce nella spazzatura. Oltre ad una questione etica e ambientale, vi è una perdita netta economica che vale, secondo i dati del rapporto Waste Watcher 2015, 8,4 miliardi di euro annui.

Perdite e sprechi di cibo si verificano ad ogni stadio della filiera alimentare, a partire dalla produzione per arrivare alle tavole domestiche. Il 13 per cento della perdita si ha nella grande distribuzione, dove solo l'8 per cento delle eccedenze vengono donate. Ciò nonostante, i marchi più importanti della grande distribuzione stanno provvedendo via via a limitare tali perdite, al fine di abbassare i costi dello smaltimento, soprattutto implementando l'efficienza logistica e gli strumenti di analisi degli acquisti. Come si può evincere facilmente, però, i margini di miglioramento sono ancora molto ampi.

I dati fino a qui citati non rendono però appieno le dimensioni negative dello spreco alimentare. Innanzitutto va sottolineato come ogni grammo di cibo sprecato diventa un grammo di rifiuto da smaltire. Il costo ambientale, quindi, si acuisce notevolmente. Va considerato infatti che se è possibile, attraverso le elaborazioni dell'Università di Bologna, stimare in circa 4 milioni le tonnellate di perdite annue di cibo prima che esso sia ceduto al consumatore finale (*food losses e food waste*), è necessario altresì calcolare come perdita netta anche l'energia e l'acqua utilizzate nella produzione e trasformazione, i costi di trasporto, economici e ambientali, i costi di imballaggio o stoccaggio, i costi per la produzione di certificazione, fatturazione, eccetera. Sarebbe forse troppo arduo quantificare il danno ambientale ed economico che viene causato, quando ancora il cibo non è neppure entrato in contatto col cliente finale. A tutto questo va aggiunto lo spreco domestico e quindi la necessità di trasportare il rifiuto e di smaltirlo. In conclusione di questa premessa, certamente non esaustiva di tutti

i risvolti del tema di cui tratta il disegno di legge, due dati che non si possono definire altrimenti che agghiaccianti evidenziano l'urgenza di un intervento. La filiera produttiva spreca, ogni anno, 520 milioni di metri cubi d'acqua (dati 2012) per la produzione di cibo che andrà perduto, pari al fabbisogno annuo di più di 8 milioni di italiani. Allo stesso modo, vengono prodotti 24,5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio, per il 20 per cento legato al trasporto, sempre per cibi che verranno poi gettati.

Appare chiaro che il presente disegno di legge va a toccare solamente un fattore di un quadro che dovrà essere affrontato anche nella sua interezza, specie per quanto riguarda l'educazione ad un consumo più consapevole tra le mura domestiche, dove si stima si celi il 42 per cento dello spreco. In ogni caso, intervenire sulla grande distribuzione, oltre che agire in un settore dove gli stessi agenti commerciali sono alla ricerca di un sistema di efficientamento e di limitazione delle perdite, comporta la possibilità di ridurre fino a 300.000 tonnellate gli sprechi, con notevoli conseguenze positive sull'ambiente e una redistribuzione equa tra le fasce meno abbienti.

Sia le istituzioni che gli enti internazionali e nazionali, stanno promuovendo ormai da anni il concetto di economia circolare, ovvero un'economia che sia efficiente in tutti i suoi passaggi, così da limitare le perdite, dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Ciò è diventato ormai un'emergenza vera e propria, per garantire anche in futuro la possibilità di gestire i rifiuti, che la nostra società produce ormai in quantità enormi. Su questo si basa infatti la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, recepita in Italia con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha tra l'altro apportato alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso la creazione e l'attivazione del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS). Molti Paesi si sono in ogni caso interrogati su come affrontare questa questione, e non vanno dimenticate le lodevoli iniziative di privati e enti locali che, nell'attesa di una legge nazionale, si sono attivati per promuovere iniziative locali attraverso accordi e convenzioni con i singoli gestori. È necessario che queste iniziative a livello locale vengano estese a tutto il territorio nazionale, per poterne vedere crescere esponenzialmente gli effetti benefici. Nel contesto europeo, va sottolineata l'approvazione, in Francia, primo Stato al mondo, di una legge che obbliga i gestori a donare le eccedenze. In Italia il tema dello spreco alimentare ha goduto di una vetrina importantissima con l'EXPO di Milano che ha voluto fare proprio del cibo il proprio *frame*. Anche grazie al successo di tale iniziativa e alla firma della Carta di Milano, possiamo oggi girare pagina in questo settore e impegnarci in normative più stringenti, anche al fine di garantire una via concreta ad una sensibilità sempre più forte nel nostro Paese.

Appare chiaro, infine, che è necessaria una gradualità della donazione. Non tutto l'eccedente è, infatti, ancora consumabile, ma potrebbe essere utilizzato invece per l'alimentazione animale, per la coltivazione dei campi o la produzione energetica. Nel ciclo naturale, niente si crea dal nulla e niente va distrutto, ma tutto si trasforma. È necessario improntare la nostra economia a questo principio di riutilizzo e trasformazione infiniti.

Un ultimo capitolo va dedicato alla formazione e all'educazione, in senso lato. Serve una presa di coscienza nelle scuole, in famiglia, nelle aziende produttrici e in quelle che commerciano generi alimentari, al fine di rendere efficace l'applicazione della normativa.

Il disegno di legge stabilisce, all'articolo 1, le finalità della normativa: contrasto allo spreco e valorizzazione delle eccedenze in ordine al riutilizzo, alla destinazione all'alimentazione animale, *compost* agricolo, produzione energetica e biogas. L'articolo 2 è dedicato alla formazione nelle scuole e nelle aziende produttrici e distributrici. All'articolo 3 si prevede l'obbligo per i distributori di donare i prodotti ancora conformi al consumo umano e di valorizzare quelli non più conformi, sulla base dell'ordine di priorità indicato all'articolo 1.

La donazione è regolata all'articolo 4: ogni distributore stipula una convenzione con una o più associazioni senza scopi di lucro. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per chi non si conforma a quanto previsto. La valorizzazione, all'articolo 5, è prevista per le eccedenze non idonee al consumo umano e può avvenire anche con la stipula di contratti a titolo oneroso. L'articolo 6 descrive

le procedure necessarie per la donazione, attraverso immagazzinamento e tutela della conformità del prodotto, mantenendone i costi a carico del distributore. Le aziende devono dotarsi di un piano di autocontrollo interno.

Il produttore o distributore che rende dolosamente inadatti al consumo dei prodotti, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'articolo 7.

All'articolo 8 sono previste agevolazioni fiscali per produttori e distributori, basate sul valore dei beni alimentari donati.

All'articolo 9, infine, sono previsti crediti di imposta per venditori al dettaglio che acquistino sistemi di vendita senza imballaggio, al fine di diminuire la produzione degli stessi e quindi la loro successiva trasformazione in rifiuti.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, la presente legge stabilisce principi volti alla prevenzione e alla riduzione dello spreco alimentare.

2. Le azioni di contrasto allo spreco alimentare devono essere attuate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) prevenzione dello spreco alimentare;
- b) riutilizzo dell'invenduto ancora atto al consumo umano, in forma di donazione o trasformazione;
- c) valorizzazione dell'invenduto, destinandolo all'alimentazione animale;
- d) valorizzazione dell'invenduto, utilizzandolo per il *compost* agricolo;
- e) valorizzazione dell'invenduto tramite la trasformazione energetica per la produzione di biogas.

3. È nullo ogni accordo o contratto con il quale si ostacoli o si faccia divieto alla donazione di prodotti alimentari invenduti.

### Art. 2.

#### *(Educazione e formazione)*

1. Il contrasto allo spreco alimentare è inserito nei programmi formativi delle scuole dell'obbligo.

2. Produttori e distributori di prodotti alimentari adottano iniziative adeguate alla sensibilizzazione e formazione del personale riguardo la prevenzione dello spreco alimentare.

3. Produttori e distributori di prodotti alimentari invenduti individuano e formano fra il proprio personale soggetti incaricati della selezione dei prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano.

### Art. 3.

#### *(Azioni contro lo spreco alimentare)*

1. Senza pregiudizio per le normative in materia sanitaria, i distributori di prodotti alimentari assicurano la loro commercializzazione o la loro valorizzazione conformemente alle priorità previste dall'articolo 1.

2. I prodotti alimentari invenduti conformi al consumo umano secondo i requisiti igienico-sanitari sono donati ad associazioni senza fini di lucro.

3. I prodotti non più atti al consumo umano devono essere destinati alla valorizzazione in forma di alimentazione animale, *compost* agricolo o trasformazione energetica.

### Art. 4.

#### *(Donazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distributori di prodotti alimentari stipulano con associazioni senza fini di lucro convenzioni per la donazione dei prodotti alimentari

invenduti e adeguati per il consumo umano.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 10.000 per i casi di recidiva.

Art. 5.

*(Valorizzazione)*

1. I prodotti alimentari non più idonei al consumo umano sono valorizzati ai sensi e secondo le priorità delineate all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

2. Ove non sia possibile la donazione dei prodotti alimentari non idonei al consumo umano, la loro cessione ai fini di valorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, può aver luogo a titolo oneroso.

Art. 6.

*(Procedure per la donazione)*

1. Al fine di procedere alla donazione di prodotti alimentari invenduti, il personale adeguatamente formato di ciascun esercizio commerciale procede alla selezione dei prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano, identificandoli e separandoli dai prodotti non più atti al consumo umano.

2. I prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano devono essere adeguatamente immagazzinati al fine di evitare eventuali contaminazioni prima della consegna alle associazioni senza fini di lucro.

3. I prodotti alimentari invenduti non più idonei al consumo umano devono essere separati ed identificati mediante adeguata dicitura ed altri elementi cromatici.

4. I costi di selezione e stoccaggio restano a carico degli esercizi commerciali.

5. I responsabili degli esercizi commerciali adottano ogni misura appropriata al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione o scambio fra i prodotti idonei e non idonei al consumo umano.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali adottano adeguati piani di autocontrollo indicanti le procedure di selezione, identificazione, stoccaggio e conservazione dei prodotti alimentari invenduti.

Art. 7.

*(Sanzioni)*

1. Il produttore o distributore di prodotti alimentari che renda dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 70.000 con pubblicazione della decisione.

Art. 8.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. A decorrere dall'anno 2017, ai produttori e ai distributori di prodotti alimentari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del valore dei beni alimentari donati al fine di consumo umano.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 10.

Art. 9.

*(Riduzione degli imballaggi)*

1. Al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, a decorrere dall'anno 2017 ai venditori al dettaglio è riconosciuto un credito d'imposta pari al 140 per cento del costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio. Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascun esercizio commerciale.

2. A decorrere dall'anno 2017, ai venditori al dettaglio che si siano dotati di sistemi di vendita senza imballaggio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 5 per cento del valore dei beni venduti con suddetti sistemi.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 10.

Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2320  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare  
**Titolo breve:** *Sprechi alimentari*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N\\_180 \(pom.\)](#)

10 maggio 2016

Congiunzione di

[S\\_2290](#)

[N\\_264 \(ant.\)](#)

8 giugno 2016

Audizione

informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N\\_186 \(pom.\)](#)

8 giugno 2016

Adottato testo

base S.2290.

Fissato termine

per la

presentazione

degli

emendamenti: 23

giugno 2016 alle

ore 10:00

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N\\_186 \(pom.\)](#)

8 giugno 2016

Discusso

congiuntamente:

[S\\_2290](#)

Sulla

pubblicazione di

documenti

acquisiti nel corso

delle audizioni

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N\\_188 \(pom.\)](#)  
22 giugno 2016

Discusso  
congiuntamente:  
[S.2290](#)

[N\\_189 \(pom.\)](#)  
28 giugno 2016

Testo di  
emendamenti e  
ordini del giorno  
allegato al  
resoconto

[N\\_190 \(pom.\)](#)  
29 giugno 2016

[N\\_191 \(pom.\)](#)  
5 luglio 2016

(Testo degli  
emendamenti  
allegato al  
resoconto)

[N\\_194 \(pom.\)](#)  
13 luglio 2016

Testo di ordini del  
giorno allegato al  
resoconto di  
seduta

[N\\_196 \(pom.\)](#)  
20 luglio 2016

Esito: **concluso**  
**l'esame** : proposto  
assorbimento del  
ddl S.2320 da  
parte del ddl  
S.2290

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) del 10/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016  
180ª Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*  
[PIGNEDOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2290\)](#) **Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

[\(2320\)](#) **PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare**  
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2290, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2320 e rinvio)

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che il tema della lotta agli sprechi di prodotti alimentari appare in tutta evidenza di grande rilievo e unanimemente avvertito, e come tale è già oggetto di attenzione della Commissione, che in materia ha avviato l'esame del disegno di legge n. 2290.

In primo luogo ricorda che l'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco sono assunti come premessa essenziale a qualsiasi prospettiva di sviluppo, che non può prescindere anche dai costi che alla collettività derivano dai consumi di risorse naturali, idriche, energetiche e dalle

emissioni di anidride.

L'analisi e le conseguenti riflessioni sulla situazione attuale e in prospettiva inducono a riconsiderare i consumi indirizzandoli verso un modello che metta al centro la sostenibilità del sistema, basandosi sul riconoscimento del diritto al cibo, già affermato dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e recentemente richiamato nella «Carta di Milano» in occasione di EXPO Milano 2015.

Nell'ottica delineata, rileva che il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo di estendere e incentivare molte buone pratiche da tempo attuate nel territorio nazionale, anche con riferimento a lodevoli iniziative in ambito locale già attivate da privati e enti territoriali, nell'attesa di una legge nazionale, ponendo una particolare attenzione sia nei confronti della riduzione dello spreco alimentare con attività di prevenzione ed estensione del ciclo di vita dei prodotti, sia mediante l'impulso a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze ? in particolare alimentari ? ai fini di solidarietà sociale.

Segnala che l'articolato del provvedimento è suddiviso dieci articoli.

L'articolo 1 delinea le finalità del provvedimento, fissandone l'ordine di priorità e sancendo la nullità di ogni accordo e contratto che ostacoli la donazione di prodotti alimentari invenduti.

Mentre l'articolo 2 dispone riguardo all'educazione nelle scuole e alla formazione del personale di produttori e distributori, l'articolo 3 delinea le azioni contro lo spreco alimentare riferite alla donazione e alla valorizzazione dei prodotti alimentari.

L'articolo 4 detta l'obbligo per i distributori di stipulare convenzioni con associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti.

Mentre l'articolo 5 stabilisce in tema di valorizzazione di prodotti alimentari non più idonei al consumo umano, l'articolo 6 definisce le singole fasi relative alle procedure per la donazione.

L'articolo 7 detta sanzioni per il produttore o distributore che dolosamente renda inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti.

Gli articoli 8 e 9 prevedono la concessione di crediti d'imposta, rispettivamente a produttori e distributori (articolo 8) e ai venditori al dettaglio (articolo 9), quest'ultimo correlato alla riduzione degli imballaggi.

L'articolo 10 contiene la copertura finanziaria del provvedimento.

La presidente [PIGNEDOLI](#), stante la stretta attinenza di materia con il disegno di legge n. 2290, propone la congiunzione dell'esame del provvedimento testé illustrato con il seguito dell'esame del disegno di legge citato.

Ricorda infine che, in relazione al disegno di legge n. 2290, la Commissione sta procedendo ad approfondimenti attraverso delle audizioni informali che pertanto si intendono riferiti ad ambedue i disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [PIGNEDOLI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti della Kentucky Fried Chicken Italia sul disegno di legge n. 2290 (sprechi alimentari), è stata consegnata la documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

# 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 264 (ant.) dell'08/06/2016

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 264**  
**MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016**

*Presidenza del Presidente*  
**[FORMIGONI](#)**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2290 E 2320 (SPRECHI ALIMENTARI)*

## 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) dell'08/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 8 GIUGNO 2016  
186ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra uno schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra uno schema di relazione alternativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [RUTA](#) (PD) osserva che nella relazione che la Commissione è chiamata a rendere dovrebbe essere specificato il presupposto che le tutele per le produzioni agroalimentari italiane aumentino i livelli di protezione del consumatore.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) si associa ai rilievi del senatore Ruta.

Il senatore [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) specifica a sua volta che la protezione del consumatore in Italia dovrebbe ulteriormente costituire principio ispiratore di maggiori livelli di tutela informativa sui prodotti agroalimentari in tutta l'Unione europea.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) fa presente che quella del livello massimo di tutela del consumatore dei prodotti agroalimentari costituisce una problematica di rilievo fondamentale e auspica che possa essere formulata una sollecitazione esplicita in tal senso.

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) osserva che nell'articolo 5, comma 3, lettera a) del disegno di legge si dispone la previsione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento in riferimento alle produzioni nazionali di alimenti. Fa presente tuttavia che a suo avviso il luogo di origine dei prodotti dovrebbe essere sempre e comunque indicato.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (Misto-SI-SEL) condivide la posizione del senatore Amidei.

Il relatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in considerazione dei rilievi emersi nel corso del dibattito, illustra un nuovo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di relazione testé illustrato dal relatore, così come riformulato.

Rispetto alle osservazioni svolte nel corso del dibattito, nonché sul contenuto dello schema di relazione a firma della senatrice Donno, rileva che la finalità di tutelare adeguatamente mediante un'etichettatura trasparente le peculiarità delle produzioni agroalimentari italiane è tra le priorità del Governo. Anche i recenti interventi prefigurati in relazione al settore lattiero-caseario muovono nella medesima direzione. Condivide altresì l'auspicio che le posizioni italiane possano trovare seguito nelle sedi europee quanto alla piena protezione dei consumatori.

Le osservazioni contenute nello schema di relazione alternativo a quello del relatore toccano profili di indubbio interesse i quali, tuttavia, sarebbero meritevoli di un ulteriore approfondimento e, ove fossero trasfusi in un atto di indirizzo per il Governo, potrebbero essere attentamente valutati.

Rispetto alla indicazione del luogo di produzione degli alimenti, fa presente che il risultato raggiunto con l'articolo 5 del disegno di legge costituisce di per sé un'importante novità.

Quanto alla nozione di *made in Italy* agroalimentare, ricorda che vi sono prodotti che sono frutto di incisive attività di trasformazione, precipue della tradizione italiana. Occorre pertanto a suo avviso distinguere tra quelle tipologie in cui occorre valutare il luogo di svolgimento dell'intera filiera produttiva da quelle in cui si verifica un differente livello di equilibrio tra produzione e trasformazione.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) ribadisce che sarebbe stato necessario inserire nello schema di relazione del relatore un preciso riferimento ad una maggiore specificità della tracciabilità dei prodotti agroalimentari e sull'impiego della denominazione *made in Italy*. Nel riservarsi la predisposizione di ulteriori iniziative per richiamare l'attenzione del Governo su tali tematiche nel prosieguo dell'esame del disegno di legge da parte del Senato, ritira la proposta di relazione a sua firma.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa alla votazione dello schema di relazione presentato

dal relatore Panizza, così come da ultimo riformulato.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione la proposta di relazione come da ultimo modificata dal relatore.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(2290\)](#) *Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

**[\(2320\)](#) *Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare***  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo. Avverte che è aperta la discussione generale, che si svolgerà nelle prossime sedute.

Propone di individuare sin d'ora quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 23 giugno, alle ore 10.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) osserva che il disegno di legge n. 2320 di cui è prima firmataria reca una serie articolata di interventi sulla materia dello spreco alimentare, interessando aspetti ulteriori rispetto al disegno di legge n. 2290, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Sarebbe pertanto a suo avviso opportuno individuare una modalità per valorizzare anche tali aspetti.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che la proposta di assumere quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 tiene conto dell'approfondito *iter* che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento, che ha condotto a un testo ampiamente condiviso dalle categorie interessate. Nel corso dell'esame in seconda lettura sono stati auditi solo i soggetti che non avevano avuto occasione di interlocuzione presso la Camera dei deputati, proprio per completare la fase conoscitiva contenendo anche la tempistica di esame del provvedimento. Ricorda altresì che la Commissione ambiente ha reso parere sul disegno di legge n. 2290 (estensore la senatrice Puppato) lo scorso 25 maggio, formulando osservazioni che sono all'attenzione della relatrice e della

Commissione. Gli spunti rinvenuti dal disegno di legge congiunto a quello già approvato in prima lettura e dai pareri di tutte le Commissioni consultate potranno essere trasposti in emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base, modalità questa che presenta una maggiore celerità rispetto alla definizione di un testo unificato.

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) dà conto dell'ampio contenuto del disegno di legge n. 2320, che reca spunti di sicuro interesse, in particolar modo sulle modalità di finanziamento del recupero degli sprechi e sui profili sanzionatori. Ritiene, tuttavia, preferibile procedere con l'individuazione, quale testo base cui riferire l'attività emendativa, del disegno di legge n. 2290, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e sul quale si è registrata un'ampia convergenza di opinioni tra le forze politiche e le categorie interessate, riservandosi una attenta valutazione degli emendamenti e degli ordini del giorno stessi.

La Commissione conviene quindi di assumere quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 23 giugno, alle ore 10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, in relazione all'audizione informale del 17 maggio scorso sul tema dell'istruzione tecnica negli Istituti agrari, anche con riferimento all'alternanza scuola-lavoro, è stata trasmessa da Re.N.Is.A. (Rete nazionale istituti agrari) della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione. Informa altresì che, nel corso delle odierne audizioni informali, di rappresentanti di Farindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria preventiva sui disegni di legge nn. 2290 e 2320 (sprechi alimentari), nonché di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sull'atto comunitario n. COM (2016) 157 definitivo (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in titolo contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015;  
le competenze della Commissione sono presenti in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare;

l'articolo 5 delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimentari consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;  
la norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3;  
in particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;  
la lettera b) interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti;  
l'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*;  
la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione;  
nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitaria per i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi;  
la direttiva in recepimento, in particolare, fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri con riferimento all'ispezione, all'identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da paesi terzi;  
in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto;

apprezzati pertanto i profili di competenza del provvedimento, con particolare riferimento alle informazioni supplementari che sono introdotte sull'etichettatura degli alimenti, razionalizzando altresì il procedimento di verifica e controllo,

esprime relazione favorevole.

### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in titolo contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015;  
le competenze della Commissione sono presenti in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare;

l'articolo 5 delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimentari ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

la norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3;

in particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;

la lettera b) interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MiPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti;

l'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*;

la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione;

nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitaria per i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi;

la direttiva in recepimento, in particolare, fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri con riferimento all'ispezione, all'identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non

indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da paesi terzi;  
in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto;

apprezzati pertanto i profili di competenza del provvedimento, con particolare riferimento alle informazioni supplementari che sono introdotte sull'etichettatura degli alimenti, razionalizzando altresì il procedimento di verifica e controllo;  
nel presupposto che le tutele per le produzioni agroalimentari italiane aumentino i livelli di protezione del consumatore,

esprime relazione favorevole.

### **SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premesse che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011 e alla direttiva 2011/91/UE;

in particolare, la lettera a) del comma 3 dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane deve costituire una assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;  
a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano;

esprime relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) appare auspicabile:

a) procedere ad una modifica della disposizione al fine di prevedere l'istituzione di una piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale siano registrate e rese consultabili a ciascun consumatore (anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo

prodotto) le informazioni circa le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti, il percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;

b) inserire una ulteriore disposizione volta a prevedere il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente finalizzati a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;

in generale, appare necessario:

a) che siano poste in essere, presso le competenti sedi, azioni concrete al fine di pervenire alle opportune modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo, per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;

b) che sia posta in essere una specifica normativa volta a stabilire che l'impiego della denominazione « *Made in Italy* » possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

## 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 188 (pom.) del 22/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2016  
188ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2217\)](#) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

**[\(2119\)](#) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2217 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Dà quindi la parola alla senatrice Parente, estensore del parere reso dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, su tale disegno di legge.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) dà conto del parere della 11ª Commissione, evidenziando anzitutto che detta posizione è stata trasfusa negli emendamenti a sua firma 1.11, 6.34 e 6.81.

Sottolinea che nel parere la Commissione si è soffermata soprattutto sugli articoli 1 e 6 del provvedimento, ovverosia su profili sanzionatori e dell'assetto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Si è rappresentata l'esigenza di punire le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo e di favorire

una maggiore adesione alla Rete stessa.

Con riferimento specificamente all'articolo 1, si è sollecitata un'attenta valutazione degli effetti della confisca obbligatoria nell'ambito degli appalti e dell'edilizia. Relativamente all'articolo 6, sulle politiche attive del lavoro agricolo, si è auspicato il rafforzamento dei servizi di intermediazione nel lavoro, per far fronte alle varie tipologie di richiesta della manodopera anche stagionale e per brevi periodi.

Si è infine auspicata una misura di obbligatorietà dell'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inclusione nella relativa cabina di regia dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), oltre a un approfondimento del tema del costo del lavoro e delle cosiddette "paghe di piazza". Ricorda infine che il parere della Commissione lavoro è stato espresso in esito a un'ampia mediazione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Il presidente [FORMIGONI](#), nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli ordini del giorno e avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice [GATTI](#) (PD) illustra congiuntamente tutte le proposte emendative a sua firma.

Fa preliminarmente presente che gli emendamenti sono il frutto dell'ampio confronto che si è svolto in Commissione tra le forze politiche e i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.

I propri emendamenti 01.1, 1.6, 1.13, 1.16, 2.1, 6.12 (testo corretto) - pubblicato in allegato - 6.69 e 6.85 riguardano: la fattispecie incriminatrice dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale (intervenendo ad ampliarne la portata per renderla maggiormente aderente alle condotte da reprimere e ridefinendone le circostanze); la confisca dei beni; il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle condizioni di sfruttamento. Inoltre, gli emendamenti riguardano la Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendone l'articolazione in sezioni territoriali, e l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo.

Auspica che dette proposte possano costituire un utile contributo al prosieguo dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) dà per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(2290\)](#) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

**[\(2320\)](#) Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente [FORMIGONI](#) ricorda che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è già fissato per domani giovedì 23 giugno, alle ore 10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ([n. 306](#))**

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) si riserva di predisporre uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso delle odierne audizioni informali di rappresentanti del settore ittico sulle problematiche della pesca in Liguria, e di rappresentanti dell'ENEA sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2217](#)

Art. 6

**6.12 (testo corretto)**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*"b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente;"*

*a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:*

*"c-bis) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma;*

*c-ter) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».*

# 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 189 (pom.) del 28/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016  
189ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

**(2320) Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2290 (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibili per estraneità di materia l'ordine del giorno G/2290/7/9, nonché gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) dà per illustrati tutti gli ordini del giorno

e gli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

**(2119) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente **FORMIGONI** informa che la relatrice Gatti ha presentato un nuovo emendamento 6.100, interamente sostitutivo dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2217 (pubblicato in allegato).

La relatrice **GATTI** (PD) illustra l'emendamento 6.100, facendo presente che esso risponde a esigenze di maggiore chiarezza e intelligibilità della proposta di modifica, nonché di tenere conto di taluni spunti contenuti in altri emendamenti relativi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, a firma di rappresentanti di maggioranza e di opposizione. Esso include pertanto gli emendamenti a propria firma 6.12 (testo corretto), 6.64 e 6.85 e introduce ulteriori riformulazioni. Sottopone tale nuovo emendamento all'attenzione dei commissari e del rappresentante del Governo.

Il presidente **FORMIGONI** propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento della relatrice 6.100 per giovedì 30 giugno, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**

(Esame e rinvio)

La relatrice **SAGGESE** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che esso ha ad oggetto disposizioni destinate ai servizi di ristorazione collettiva, ed è ispirato dalla necessità di realizzare una buona politica di ristorazione che, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, sia in grado di coniugare nel modo migliore le logiche economiche di mercato con quelle prioritarie della salute.

Specifica che l'iniziativa si inserisce in un quadro di riferimento generale in cui la ristorazione collettiva ha assunto, nello stile di vita quotidiano della società, una dimensione di tutta evidenza e rilevanza, che coinvolge un numero sempre crescente di individui, in ambito singolo e familiare, sotto diversi aspetti, tra i quali quelli legati al lavoro e all'attività scolastica.

In tale contesto, rileva come la ristorazione collettiva, proprio in considerazione della dimensione dei pasti prodotta, possa rivelarsi uno straordinario strumento in grado di influenzare positivamente le scelte e le tendenze alimentari dei cittadini.

Il rilievo della funzione nutrizionale della ristorazione nell'ottica di una sana alimentazione risulta confermato dalle linee di indirizzo nazionale del Ministero della salute per la ristorazione scolastica, le cui indicazioni, volte a facilitare sin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute, non sempre trovano applicazione reale a causa delle persistenti forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, nonché singole amministrazioni.

Nel quadro delineato, evidenzia come la ristorazione collettiva sia parte integrante della filiera agroalimentare, e che, come tale, possa sia contribuire a una valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, sia costituire uno sbocco importante per il mondo produttivo attraverso una adeguata offerta di produzioni locali.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge. L'articolo 1, nel delineare le finalità, stabilisce il rispetto della normativa dell'Unione europea vigente, nonché delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio.

L'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l'educazione alimentare definendo principi e messaggi uniformi volti a favorire una corretta alimentazione, nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale, prevedendo altresì la creazione di piattaforme interregionali di distribuzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali, in ordine ai quali vengono previste norme riguardanti le procedure di gara per l'assegnazione, con particolare rilievo per l'obbligo di selezione in base criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori disposizioni disciplinano le fasi procedurali, con particolare riferimento sia ai criteri e ai parametri di qualità che debbono essere garantiti, elencati alle singole lettere del comma 5, tra i quali riveste rilevanza anche l'attività di monitoraggio sui servizi offerti, sia ai sub-parametri previsti per le procedure di selezione concernenti gli appalti superiori alla soglia comunitaria.

L'articolo 6 dispone l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate all'affidamento dei servizi di ristorazione in questione, di ricorrere ad un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è devoluta all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), per accedere al quale è condizione la sussistenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica.

Infine, rileva che l'articolo 7 prevede la facoltà per le parti di pattuire, nei contratti stipulati tra fornitori di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, comunque non superiori a due mesi dal termine definito alla stipula del contratto.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire tale importante

materia, incontrando anzitutto i Comandi Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e Politiche Agricole e Alimentari e la Guardia di finanza.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Utilitalia e Federmetano sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2290](#)

**G/2290/1/9**

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,  
premessò che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame concerne la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, rendendo possibile agli operatori del settore alimentare la cessione per il consumo umano, per il sostegno vitale degli animali o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;

la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, richiede azioni di contrasto allo spreco alimentare secondo un ordine di priorità che privilegi la prevenzione dello spreco, e, a seguire, il riutilizzo dell'invenduto per il consumo umano, la valorizzazione dell'invenduto per l'alimentazione animale, per l'utilizzo per il *compost* agricolo e infine per la trasformazione energetica per la produzione di biogas;

si riterrebbe opportuno prevedere, per gli operatori del settore alimentare, un obbligo di stipulare convenzioni con le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e idonei al consumo umano, stabilendo altresì sanzioni per le violazioni, nonché sanzioni per l'operatore che manipoli con dolo prodotti invenduti idonei al consumo;

premessò altresì che:

l'articolo 17 del disegno di legge prevede la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti attraverso un coefficiente di riduzione della tariffa, che può essere applicato dai comuni, proporzionale alla quantità certificata della donazione;

al fine di evitare che tali riduzioni gravino sui bilanci delle amministrazioni comunali, sarebbe opportuno invece introdurre un sistema di agevolazioni fiscali mediante il riconoscimento di un credito di imposta a favore di produttori e distributori di prodotti alimentari sui beni donati per il consumo umano;

considerato che:

andrebbe infine previsto, al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, il riconoscimento ai venditori al dettaglio di un credito d'imposta sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio, anche alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nella Unione europea (2011/2175(INI)), che al Considerando V, numero 4, inserisce anche gli imballaggi deteriorati o difettosi tra le cause dello spreco alimentare,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di Tavolo permanente di coordinamento ? le cui funzioni sono integrate all'articolo 8 del disegno di legge, misure atte a rendere obbligatorie le forme di donazione e di valorizzazione secondo un ordine che rispetti la priorità del consumo umano, l'alimentazione animale, l'utilizzazione per il *compost* agricolo, valorizzazione energetica per la produzione di biogas, nonché, al fine di favorirne la diffusione, misure incentivanti, anche attraverso incentivi fiscali tramite credito di imposta, e misure sanzionatorie per le violazioni;

ad elaborare ed implementare sistemi di riduzione della produzione e dell'utilizzo di imballaggi, anche riconoscendo ai venditori al dettaglio, che si dotino di strumenti per la vendita senza imballaggio, un credito di imposta o altri incentivi fiscali pari nel minimo al valore dell'acquisto e dell'installazione degli impianti necessari.

**G/2290/2/9**

[GRANAIOLA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame detta criteri per l'integrazione delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento, costituito al fine di incentivare attività di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

il Tavolo di coordinamento, nella nuova composizione, appare piuttosto pletorico, con le difficoltà che ciò può determinare, in particolare per le convocazioni e le assunzioni di decisioni rapide e condivise; eppure, risultano assenti dal Tavolo rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, che sono forse gli attori principali delle azioni promosse dal Tavolo, così come risultano assenti rappresentanti dei farmacisti, che potrebbero svolgere un ruolo importante viste le nuove previsioni del disegno di legge stesso, che introduce modalità di donazione e distribuzione anche di farmaci;

non è stato inoltre introdotto tra i compiti del Tavolo, quello relativo al monitoraggio e alla verifica e vigilanza affinché la cessione/distribuzione avvengano effettivamente nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge stesso;

in merito all'articolo 15 del disegno di legge, si nota inoltre che la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali viene subordinata alla presentazione della prescrizione medica, ove necessaria, e alla condizione che si disponga di personale sanitario ai sensi della normativa vigente;

sarebbe necessario tuttavia chiarire meglio tali disposizioni e le condizioni cui la distribuzione può avvenire: in particolare, a quali categorie di personale ci si riferisca, se volontario o meno, e in caso di personale volontario a quali soggetti sia attribuibile la responsabilità della distribuzione; si pone inoltre il problema reale che non molte ONLUS dispongono, ad oggi, di personale medico che

possa sovrintendere a tale compito,

impegna il Governo:

a voler integrare la composizione del Tavolo di coordinamento con rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, nonché di rappresentanti dei farmacisti, anche al fine di prevedere per il Tavolo compiti di monitoraggio e verifica e vigilanza sulla cessione/distribuzione di medicinali nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge;

a chiarire la portata delle previsioni dell'articolo 15, in merito alle condizioni cui può avvenire la distribuzione gratuita e diretta di medicinali, in particolare relativamente alle categorie di personale medico coinvolto e alla attribuzione delle relative responsabilità.

**G/2290/3/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;

l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo in quanto Ministero chiaramente competente su queste tematiche.

**G/2290/4/9**

[FORMIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione dei medicinali per garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

ricordato che:

in data 8 giugno 2016 la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti di Farmindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva;

in tale occasione si è richiamata l'esigenza di distinguere il trattamento degli sprechi alimentari

da quello delle donazioni umanitarie di farmaci, tutelandone le specificità, poiché le proprietà curative o di prevenzione delle malattie umane ha condotto a una articolata normativa, anche di derivazione europea, che disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti della vita del medicinale, dall'autorizzazione all'immissione in commercio, alla produzione, alla farmacovigilanza, all'informazione scientifica e alla distribuzione;

si è sottolineata in tale sede l'importanza di adottare tutte le cautele possibili per garantire la salute dei pazienti e la responsabilità del produttore del medicinale oggetto di donazione, in relazione agli obblighi in materia di tracciatura, dispensazione e corretta conservazione dei medicinali;

è altresì emersa la necessità di valorizzare ogni iniziativa volta a sostenere e favorire la donazione degli alimenti di origine animale invenduti attraverso: la formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza igienico-sanitaria degli operatori delle associazioni beneficiarie che li acquisiscono e li ridistribuiscono; il supporto informativo e tecnico ai fini dell'interpretazione delle norme in materia di sicurezza alimentare, per l'acquisizione di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e la redistribuzione gratuita dai soggetti beneficiari equiparati all'ambito domestico; la diffusione e condivisione di buone pratiche già in essere,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 15 del disegno di legge, a considerare distintamente la disciplina della donazione dei farmaci da quella dei prodotti alimentari, considerate le specificità dei farmaci, al fine di evitare possibili rischi sulla salute dei pazienti derivanti dall'assunzione;

a eliminare ogni dubbio interpretativo in merito ai medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e ai medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che per le loro caratteristiche non possono essere oggetto di donazione;

ad adottare tutte le iniziative volte ad assicurare una adeguata formazione degli operatori degli enti assistenziali, per assicurare la salubrità degli alimenti donati alle persone bisognose;

in tal senso, a considerare l'importanza delle figure dei medici veterinari con riferimento agli alimenti di origine animale e dei medici deputati ai servizi di igiene e prevenzione delle malattie, quanto alla diffusione della conoscenza delle corrette prassi igienico-sanitarie per la donazione e il recupero del cibo, anche mediante campagne informative e divulgative rivolte ai consumatori;

a considerare anche le ulteriori possibili destinazioni delle eccedenze alimentari diverse dal consumo umano, quali la destinazione alla produzione di mangimi e di alimenti per gli animali e la produzione di bioenergie;

a collaborare con le competenti istituzioni europee per l'adozione e l'attuazione di iniziative comuni contro lo spreco alimentare e la diffusione e condivisione di buone prassi di utilizzo e trattamento dei cibi.

**G/2290/5/9**

**[FORMIGONI](#)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

premessi che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

a riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS in oggetto dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione di detti medicinali ai soli fini di garantirne la qualità, sicurezza ed

efficacia;

all'articolo 16 sono previste norme inerenti il regime fiscale applicabile a dette donazioni che parimenti dovranno essere integrate da provvedimenti del Governo e dell'Agenzia delle entrate, anche alla luce della Delega al Governo per la riforma del Terzo settore approvata in via definitiva il 25 maggio 2016 dalla Camera dei deputati ed in corso di pubblicazione (disegno di legge n. 2617-B);

rilevato che:

detti provvedimenti dovranno in una certa misura recuperare il concetto di filiera farmaceutica controllata anche in ambito non lucrativo e caritatevole, favorendo lo sviluppo di questa attività e non disincentivandola;

che i provvedimenti fiscali previsti sono volti a incrementare chiarezza ed efficacia del regime di favore cui queste attività devono godere;

che appare opportuno, stante la complessa normativa specifica del settore farmaceutico, distinguere tra norme volte alla tutela della salute pubblica e quelle volte al corretto svolgimento dell'attività commerciale del settore, non applicabile nella presente fattispecie in quanto esplicitamente esclusa, tra l'altro, dall'ultimo paragrafo del citato articolo 15;

che in particolare riguardo alla normativa concernente la distribuzione dei farmaci prevista nel decreto legislativo n. 219 del 2006 appaiono del tutto avulse dal contesto e dalle finalità *non profit* le norme concernenti la detenzione di un assortimento completo dei medicinali autorizzati al commercio e quelle concernenti il servizio pubblico riguardo alla continuità e capillarità di dette forniture;

che, riguardo al corretto equilibrio tra contenimento dei costi di struttura delle ONLUS in oggetto, volto a non distrarre inutilmente risorse dal perseguimento dello scopo statutario caritatevole, e una corretta conservazione dei medicinali ricevuti e distribuiti in quantità non modiche, appare coerente la possibilità di detenere detti medicinali anche presso depositi di terze parti debitamente autorizzate allo stoccaggio e movimentazione dei medicinali;

impegna il Governo, in sede di emanazione dei richiamati decreti, a:

1) individuare modalità che facilitino la donazione di medicinali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano per scopo l'assistenza sanitaria o sociosanitaria;

2) individuare modalità di detenzione e tracciatura dei farmaci destinati all'assistenza di persone in svantaggio sociale da parte di dette organizzazioni coerenti con le finalità non commerciali di tali enti e che comunque siano rapportate alla realtà di tali organizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'eventuale previsione di specifiche autorizzazioni semplificate alla detenzione e distribuzione di farmaci a scopo caritatevole;

3) dare coerenza e consistenza al regime fiscale di favore per le donazioni di farmaci, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 9 della citata Delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

**G/2290/6/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma «*ad hoc*» che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

**G/2290/7/9**

[DONNO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

il provvedimento all'esame contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione in materia di riduzione degli sprechi;

in particolare dispone che siano promossi percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, anche nell'ottica di ridurre squilibri ambientali;

è ormai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale di scarsa qualità che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale, quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane sono utilizzate per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alle bio diversità e problemi alle popolazioni locali;

oltre ad essere insostenibile a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, che portano tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, aumento del colesterolo, sovrappeso e così via e che sono presenti in tantissimi prodotti, soprattutto nei prodotti dolciari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, cracker;

l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini soprattutto, abusano di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite: la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;

appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese sulle etichette dei prodotti alimentari che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;

già in altri paesi europei si è intervenuti in tal senso, ad esempio in Francia su alcuni prodotti vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia resa obbligatoria l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo e la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva.

**G/2290/8/9**

[MORONESE](#), [SERRA](#), [DONNO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

il disegno di legge in esame intende perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna

delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, tra l'altro attraverso la realizzazione di attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

considerato che:

come risulta da una recente indagine qualitativa sugli sprechi nella ristorazione scolastica realizzata dal Centro studi dell'Osservatorio della Ristorazione collettiva e Nutrizione (ORICON), nel 2014 le aziende della ristorazione collettiva aderenti a Oricon (CAMST, CIR food, Compass Group Italia, Elior, Gruppo Pellegrini, Sodexo) hanno acquistato materie prime alimentari destinate alla ristorazione scolastica per un valore di 213 milioni di euro, pari al 37 per cento dei costi complessivi sostenuti. Dai risultati emersi dall'indagine qualitativa, emerge che gli sprechi alimentari hanno un peso economico di circa 27 milioni di euro (0,18 centesimi di euro per ogni pasto servito, il cui prezzo medio unitario nel 2014 si è assestato su 4,6 euro), pari al 12,6 per cento delle materie prime alimentari impiegate,

impegna il Governo:

ad avviare apposite iniziative volte ad introdurre incentivi e meccanismi premianti per le istituzioni scolastiche che nell'ambito della ristorazione riescono a raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari.

#### Art. 1

##### 1.1

##### [CANDIANI](#)

*Al comma 1, linea, sopprimere la parola: «farmaceutici».*

*Consequentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere la lettera b);*

*all'articolo 13, capoverso «Art. 1», sopprimere le parole: «di prodotti farmaceutici»;*

*alla rubrica, sopprimere la parola: «farmaceutici»;*

*sopprimere l'articolo 15;*

*all'articolo 16, comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1);*

*al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «i prodotti farmaceutici nonché»;*

*alla rubrica, sopprimere le parole: «dei prodotti farmaceutici»;*

*al titolo del Capo III, sopprimere le parole: «farmaceutici»;*

*al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: «e farmaceutici».*

##### 1.2

##### [PUPPATO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano» con le seguenti: «destinandole, in ordine di priorità, al consumo umano, all'alimentazione animale, all'utilizzazione per il compost agricolo, alla valorizzazione energetica per la produzione di biogas».*

##### 1.3

##### [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nonché alla cessazione dello smaltimento dei rifiuti biodegradabili in discarica».*

##### 1.4

##### [DONNO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, con particolare attenzione ad ottenere una sostanziale riduzione dei consumi di alimenti di origine animale considerati gli effetti negativi su salute e ambiente ad essi associati».*

#### Art. 2

##### 2.1

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli alimenti» con le seguenti: «dei prodotti alimentari, agroalimentari e agricoli».*

### **2.2**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli alimenti», con le seguenti: «dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca».*

### **2.3**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, alla medesima, lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### **2.4**

## [MANDELLI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) "eccedenze alimentari": i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errore nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione; prodotti alimentari ai fini medico speciali invenduti a causa delle fluttuazioni di mercato».*

### **2.5**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «; essa è indicata con giorno, mese ed anno ed include le condizioni di conservazione in base alle quali è stata determinata».*

## Art. 3

### **3.1**

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».*

### **3.2**

[STEFANO](#), [CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».*

*Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:*

*1) nella rubrica, dopo la parola: «Riduzione», aggiungere le seguenti: «o incremento»;*

*2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa agli operatori della grande distribuzione organizzata che non hanno provveduto alla stipula degli accordi o convenzioni con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-bis.».*

### **3.3**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».*

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».*

### **3.4**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti:*

*«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».*

### **3.5**

[MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» con la seguente: «cedono».*

### **3.6**

[PUPPATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» con le seguenti: «devono cedere».*

### **3.7**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

*dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».*

### **3.8**

[STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».*

### **3.9**

[DONNO](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La cessione avviene nel rispetto di idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e a chilometro zero».*

### **3.10**

[PUPPATO](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del settore alimentare stipulano con associazioni senza fini di lucro convenzioni per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano.

1-ter. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 10.000».

### **3.11**

[PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i punti vendita della grande distribuzione organizzata, con superficie dedicata alla vendita superiore a 250 metri quadrati, sono tenuti ad organizzare il conferimento gratuito ai soggetti donatori di cui al comma 1 dei prodotti alimentari edibili a qualunque titolo ritirati dalla vendita, purché perfettamente idonei all'alimentazione umana e animale e nel rispetto del tempo utile di consumo di cui al comma 5-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, garantendo in ogni caso, prima del conferimento, il processo speciale di congelamento per gli alimenti a maggiore deperibilità».

### **3.12**

[PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «o, nel caso i soggetti donatori siano associazioni di giovani o di anziani, collettivi studenteschi, centri civici e sociali che ne facciano richiesta, queste hanno l'obbligo di distribuirli attraverso le proprie mense o in occasione di cene popolari».*

### **3.13**

[GRANAIOLA](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza alimentare, possono essere cedute dagli operatori di cui al comma 1, per il sostegno vitale di animali, con particolare riguardo a quelli ricoverati nei canili e nei gattili. In seconda istanza le eccedenze alimentari di cui al presente comma possono essere destinate all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico».

### **3.14**

[DONNO](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «al consumo umano» con le seguenti: «all'alimentazione umana degli indigenti».*

### **3.15**

[DONNO](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per il sostegno vitale di animali» inserire le seguenti: «, purché non comportino pericoli per la salute di questi ultimi,».*

### **3.16**

[PUPPATO](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «o alla trasformazione energetica per la produzione di biogas».*

### **3.17**

[DONNO](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».*

### **3.18**

#### **MANDELLI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti alimentari ai fini specialistici derivanti dalla gestione di pazienti in nutrizione artificiale domiciliare. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare».

### **3.19**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

### **3.20**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo, e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

### **3.21**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

### **3.22**

#### **DONNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16

euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato, in quota parte al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi. Le maggiori entrate previste dal presente comma, fatta salva la quota destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11, sono destinate all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza».

### **3.23**

#### **[DONNO](#)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.24**

#### **[DONNO](#)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.25**

#### **[DONNO](#)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.26**

#### **[DONNO](#)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. I Comuni, anche in forma associata, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152, al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, possono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari destinati alla cessione gratuita. Per tali finalità il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni

per ciascun anno del triennio 2016-2018. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.27

[MORONESE, DONNO](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Il processo di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, nel rispetto del principio della rotazione, è reso tracciabile in conformità all'articolo 18 del regolamento 178/2002/CE, trasparente e pubblico. A tal fine con il decreto di cui all'articolo 11 della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata, denominata "economia circolare", ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari come definiti all'articolo 2 della presente legge. I soggetti cessionari predispongono sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali. La mancata pubblicazione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge».

### 3.28

[MORONESE, DONNO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dolosamente lascino perire le eccedenze alimentari idonee al consumo umano, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro».

Art. 4

### 4.1

[CANDIANI](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole* «e, i prodotti trasformati devono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita».

Art. 5

### 5.1

[DONNO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente provvede a predisporre i manuali nazionali di corretta prassi operativa, in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni. Tali manuali, validati dal Ministero della salute, hanno l'obiettivo di rendere più agevole, per le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, il mantenimento di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza».

Art. 6

### 6.1

[MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ne dispone la» aggiungere la seguente: «tempestantiva».*

### 6.2

## [DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### **6.0.1**

## [MORONESE, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Tariffa agevolata della tassa sui rifiuti)*

1. Al fine di sostenere i progetti e le iniziative di cui alla presente legge i comuni possono stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti».

Art. 7

### **7.1**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

Art. 8

### **8.1**

## [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi» con le seguenti: «distribuzione delle eccedenze alimentari».*

### **8.2**

## [CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«7) formulazione di schemi di convenzione-tipo finalizzati a regolamentare, nelle diverse fasi della filiera, i rapporti fra gli operatori del settore alimentare e i soggetti donatari, per le attività di cessione gratuita e riutilizzo delle eccedenze alimentari».

### **8.3**

## [PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:*

«7) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari, anche sperimentando in ambito comunale l'obbligatorietà per tutti gli esercizi di distribuzione di alimenti di collocare a fine esercizio all'interno di un sacchetto stagno *ad hoc*, tutte le rimanenze alimentari della giornata, a disposizione di associazioni e gruppi di cittadini che si impegnino a riutilizzarle».

### **8.4**

## [STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«7) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari».

#### 8.5

##### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) attività di monitoraggio e vigilanza affinché le cessioni di cui all'articolo 3 e la distribuzione dei relativi alimenti rispettino le effettive finalità della presente legge».

#### 8.6

##### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il Tavolo è composto da:*

- 1) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale è attribuito il compito di presiedere i lavori;
- 2) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) un rappresentante del Ministero della salute;
- 5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
- 6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- 7) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome;
- 8) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- 9) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 10) due rappresentanti degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;
- 11) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;
- 12) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
- 13) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;
- 14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative del settore agricolo;
- 15) un rappresentante della cooperazione agricola;
- 16) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

#### 8.7

##### [DONNO](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).*

#### 8.8

##### [BIANCONI](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 15) aggiungere i seguenti:*

- «16) un rappresentante designato dalla Federazione Ordine farmacisti italiani (FOFI);
- 17) un rappresentante designato dal terzo settore».

#### 8.9

##### [GRANAIOLA](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Tavolo, una volta costituito, si riunisce entro trenta giorni per nominare una cabina di regia composta da non più di 5 partecipanti al tavolo medesimo, che ha il compito di coordinare le

attività decise in sede di riunione plenaria».

#### 8.0.1

[DONNO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

(Vendita di prodotti alimentari tramite distributore automatico)

1. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti in esso contenuti nonché, per ciascun prodotto, l'elenco degli ingredienti».

#### Art. 9

#### 9.1

[DONNO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

#### 9.2

[MORONESE](#), [DONNO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

#### 9.3

[DONNO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie"».

#### 9.4

[DONNO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari contenenti olio di palma, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "questo prodotto contiene olio di palma, l'assunzione eccessiva può essere dannosa per la salute"».

#### 9.5

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «per fini di beneficenza» con le seguenti: «per fini di solidarietà sociale o di beneficenza».*

#### 9.6

[DONNO](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso la diffusione dell'utilizzo di prodotti agroalimentari ecologici, a base preferibilmente vegetale, provenienti da filiera corta e a chilometro utile».*

#### 9.7

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «per dotare gli operatori della ristorazione» inserire le seguenti: «, comprese le mense scolastiche e aziendali.».*

### 9.8

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di perseguire più efficacemente a livello locale gli obiettivi di cui all'articolo 1, i comuni possono dotarsi di un programma di azione rivolto alla sostenibilità degli approvvigionamenti alimentari, finalizzato a individuare e promuovere interventi nelle diverse fasi della filiera, anche prevedendo l'istituzione di organismi permanenti di consultazione delle rappresentanze degli operatori del settore alimentare, dei consumatori, dell'università e della ricerca».

### 9.9

[PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della grande distribuzione, le regioni stipulano accordi o protocolli d'intesa con le aziende del settore per consentire la vendita di prodotti prossimi alla scadenza con sconti pari ad una percentuale almeno del 50 per cento».

### 9.10

[CANDIANI](#)

*Al comma 5 sostituire le parole:* «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali» *con le seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

### 9.11

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 5, dopo la parola:* «promuove», *inserire le seguenti:* «, a decorrere dall'anno 2017,»;

*dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è istituito, a decorrere dall'anno 2017, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alimentato con i maggiori introiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter.

5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" sono soppresse.».

*al comma 6, sostituire le parole:* «commi 2, 3 e 5», *con le seguenti:* «commi 2 e 3».

### 9.12

[MORONESE](#), [DONNO](#)

*Al comma 5 dopo le parole:* «produzione alimentare ecosostenibile,» *inserire le seguenti:* «anche al fine di ridurre la somministrazione di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.».

### 9.13

[MORONESE](#), [DONNO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di promuovere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative

istituzionali e delle campagne informative realizzate, anche in attuazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della salute predispongono sui propri siti istituzionali una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2, 3, 5 e 5-bis».*

#### **9.14**

##### **PUPPATO**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare adottano iniziative adeguate alla sensibilizzazione e formazione del personale relativamente alla prevenzione dello spreco alimentare.».

#### **9.15**

##### **CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di favorire la diffusione di comportamenti alimentari consapevoli rivolti alla tutela della salute e alla riduzione dello spreco alimentare, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;

*b)* destinare l'introito fiscale aggiuntivo, derivante dall'incremento dell'imposizione di cui alla lettera *a)*, al finanziamento di campagne informative orientate a promuovere la riduzione dello spreco alimentare e l'adozione di comportamenti responsabili dei consumatori.

*6-ter.* Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

Art. 10

#### **10.1**

##### **CANDIANI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero della salute» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute».*

#### **10.2**

##### **PUPPATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, a decorrere dall'anno 2017 ai venditori al dettaglio è riconosciuto un credito d'imposta pari al 140 per cento del costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio. Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascun esercizio commerciale.

*1-ter.* A decorrere dall'anno 2017, ai venditori al dettaglio che siano dotati di vendita senza imballaggio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 5 per cento del valore dei beni venduti cosiddetti sistemi.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 10.3

[PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di destinare una maggiore quantità di eccedenze alimentari a favore delle mense per le persone indigenti e le fasce deboli della società, lo sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche avviene unicamente su richiesta degli alunni previo assenso dei genitori, delle famiglie degli stessi o dei docenti.».

### 10.4

[DONNO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "oli vegetali" sono aggiunte le seguenti: "di palma e grassi vegetali idrogenati,".».

Art. 11

### 11.1

[DONNO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» *con le seguenti:* «3 milioni di euro per il 2016 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

*alla rubrica, sopprimere le parole:* «Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e».

### 11.2

[MORONESE](#), [DONNO](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole da:* «1 milione di euro», *fino a:* «e 2018,» *con le seguenti:* «1 milione di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

*dopo le parole:* «o facilmente riciclabili,», *inserire le seguenti:* «all'utilizzo, da parte degli operatori di settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei all'asporto di avanzi di cibo».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti variazioni:*

*sostituire le parole:* «1 milione» *con le seguenti:* «5 milioni»;

*dopo le parole:* «per gli anni 2017 e 2018,» *inserire le seguenti:* «quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,».

### 11.3

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole:* «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole:* «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» *con le seguenti:* «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» *e sostituire le parole da:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 11.4

##### [CANDIANI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».*

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» e sostituire le parole da: «e per gli anni 2017 e 2018» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

#### 11.5

##### [CANDIANI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».*

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro».*

#### 11.6

##### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire le parole: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelflife dei prodotti alimentari» con le seguenti: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del periodo di vita dei prodotti alimentari sullo scaffale»;*

*dopo le parole: «al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale» inserire le seguenti: «nel campo della lotta allo spreco alimentare».*

#### 11.7

##### [DONNO](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «indigenti», inserire le seguenti: «nonché, in tema di educazione alimentare, a promuovere le diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine vegetale, in considerazione dei forti impatti sulle risorse naturali connessi al consumo di carne,».*

#### 11.8

##### [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «facilmente riciclabili» inserire le seguenti: «e la promozione di comportamenti innovativi che consentano ai cittadini, attraverso l'utilizzo delle App e delle tecnologie digitali, di mettere a disposizione e scambiarsi il cibo in scadenza, attraverso la messa in rete delle eccedenze alimentari,».*

#### 11.9

##### [DONNO](#)

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «del fondo» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'evidenza pubblica».*

#### 11.10

##### [MORONESE](#), [DONNO](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare, con il decreto di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari*

e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni. Le informazioni sono rese pubbliche attraverso l'istituzione di una banca dati».

#### Art. 13

##### 13.1

###### [DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «Gli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

##### 13.2

###### [MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «Gli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

##### 13.3

###### [GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire le parole: «compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza,» con il seguente: «compresi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e tutela dei diritti civili,».*

##### 13.0.1

###### [PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

(Destinazione di eccedenze alimentari alle mense sociali)

1. In occasione di eventi in luogo pubblico e pubbliche manifestazioni le eccedenze dei prodotti alimentari sono destinate alle mense sociali del territorio o comunque alle associazioni del terzo settore per destinarle alle persone indigenti, a coloro che ne hanno bisogno e/o all'alimentazione animale».

#### Art. 14

##### 14.1

###### [MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «privati» inserire le seguenti: «o da enti pubblici senza scopo di lucro».*

#### Art. 15

##### 15.1

###### [CANDIANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 15.2

###### [DIRINDIN, GRANAIOLA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 15.3

###### [D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **15.4**

**D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO**

*Sostituire l'articolo 15 con i seguenti:*

«Art. 15. ? (Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS) ? 1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

"Art. 157. ? (Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). ?1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre, 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione".

Art. 15-bis. ? 1. Alle ONLUS di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio

prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui al presente articolo.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS».

## 15.5

### BIANCONI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 15. ? (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali) ? 1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

«Art. 157. ? (Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). ? 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, nonché privi del bollino ottico, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione.

*Art. 15-bis. ? (Modalità di utilizzo dei medicinali da parte delle ONLUS) ? 1.* Alle ONLUS di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato e/o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e collaborazione all'attività della ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.».

## 15.7

### MANDELLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene istituito un sito sul quale il soggetto donatore, previa registrazione, mette a disposizione l'elenco dei prodotti farmaceutici ? farmaci e dispositivi medici ? non utilizzati, da donare, con relativi numeri di lotto e data di scadenza. A tale sito, previa registrazione, possono accedere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di individuare tra i prodotti farmaceutici disponibili quelli utilizzabili. Vengono individuate, inoltre, tutte le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata

qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

**15.8**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [TARQUINIO](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «di utilità sociale (ONLUS)» inserire le seguenti: «che prevedano espressamente nel proprio statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,».*

**15.9**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», inserire le seguenti: «prevedendo anche il coinvolgimento delle farmacie convenzionate con il SSN nelle attività di raccolta,».*

**15.10**

[MANDELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo, sopprimere le parole da: «con esclusione dei medicinali» fino a: «strutture ospedaliere».*

**15.11**

[MANDELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al terzo periodo, sostituire la parola: «sanitario», con le seguenti: «farmacista, anche volontario».*

**15.12**

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» terzo periodo, sostituire le parole: «ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente» con le seguenti: «nei casi previsti dalla normativa vigente».*

**15.13**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [TARQUINIO](#)

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «In ogni caso, anche nell'ambito del volontariato l'attività di dispensazione e distribuzione dei medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa».*

**15.14**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».*

Art. 16

**16.1**

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «non sia superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «non sia superiore a 10.000 euro».*

**16.2**

[DONNO](#)

*Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le*

*seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### 16.3

[MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».*

*Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### 16.4

[DONNO](#)

*Al comma 5, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti» inserire le seguenti: «e ad indicarne la quantità.».*

### 16.5

[DIRINDIN, GRANAIOLA](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e i prodotti farmaceutici»;*

*nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di prodotti farmaceutici».*

### 16.6

[DONNO](#)

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «Ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### 16.7

[MORONESE, DONNO](#)

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «agli enti privati» aggiungere le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

## Art. 17

### 17.1

[PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «il comune può applicare un» inserire la seguente: «piccolo» e dopo la parola: «donazione» aggiungere il seguente periodo: «Alle utenze domestiche che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari, vestiari o farmaceutici ai soggetti donatori di cui all'articolo 3 comma 1, o ad altri cittadini attraverso le App e le tecnologie digitali il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione».*

### 17.2

[AMIDEI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«I-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze domestiche che cedono, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4, beni alimentari a soggetti donatori».*

### 17.0.1

[PUPPATO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.  
(Sanzioni)**

1. Gli operatori del settore alimentare che rendano dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 70.000 con pubblicazione della decisione».

Art. 18

**18.0.1**

[MORONESE, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

**18.0.2**

[MORONESE, SERRA, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

(Servizi mensa nelle scuole)

1. Nelle gare d'appalto riferite alla fornitura di servizi di mensa per istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le amministrazioni interessate prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

**18.0.3**

[MORONESE, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2217](#)

Art. 6

**6.100**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**"Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente»;

3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";

d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si renderanno

disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

*c-ter)* promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

*e)* dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*.

4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter*), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-*quater*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis*) del medesimo comma.»;

*f)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;

*g)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, che avverrà con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituirà il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate».



## 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 190 (pom.) del 29/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016**  
**190ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ([n. 306](#))**

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato).

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra uno schema di osservazioni contrarie a firma delle senatrici Fattori, Donno e Blundo (pubblicato in allegato).

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) osserva che la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice non può essere condivisa. Al di là, infatti, dell'esigenza di contenimento dei costi, ritiene che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri non potrà che ripercuotersi negativamente sul livello di tutela del territorio, dalla flora e della fauna. Del resto, il Corpo forestale dello Stato ha svolto sino ad oggi un ruolo prezioso, che rischia di essere vanificato da una scelta di fondo del Governo che ne disperderà le competenze.

Preannuncia pertanto, sin d'ora, il voto contrario sulla proposta della relatrice.

Il senatore [RUTA](#) (PD) prende atto positivamente della proposta di osservazioni della relatrice. Se non può essere sottaciuta un'iniziale intenzione da parte della Commissione di mantenere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato ritiene, tuttavia, che l'operazione posta in essere di assorbimento dello stesso nell'ambito nell'Arma dei Carabinieri garantisca comunque il mantenimento dell'unitarietà delle funzioni di polizia agro-ambientale, con una conseguente conservazione del livello di tutela del territorio.

Rileva, inoltre, come la creazione in seno all'Arma dei Carabinieri di una ulteriore articolazione specificamente dedicata assicuri una funzionalità propria, alla luce del transito nella stessa della quasi totalità del personale del Corpo forestale dello Stato.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (Misto-SI-SEL) giudica negativamente lo schema di osservazioni della relatrice. Infatti, fa notare che l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ne comporterà una incisiva compromissione dei diritti sindacali e non appare inoltre idonea, nel tempo, a produrre effettivamente il risparmio di spesa prefigurato dal Governo. Reputa il passaggio in esame il primo anello di un percorso che condurrà inevitabilmente a un indebolimento delle funzioni di polizia agroambientale, poiché risulteranno via via preponderanti le attività proprie e tradizionalmente svolte dall'Arma dei Carabinieri.

Il senatore [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) giudica positivamente lo schema di osservazioni della relatrice, che si pone in linea di continuità con la legge delega già approvata dal Parlamento. L'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri consentirà a suo avviso, in concreto, una efficace repressione delle violazioni in materia agricola e ambientale.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) esprime apprezzamento per l'impostazione costruttiva di tutti gli interventi svolti nel corso del dibattito.

Nel confermare la propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, dà conto della complessità del passaggio di compiti in via di definizione tra Corpo forestale dello Stato e Arma dei Carabinieri, passaggio che si attuerà con forme di flessibilità e secondo una tempistica che ne assicuri la funzionalità.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente lo schema di osservazioni proposto della relatrice. Specifica che lo schema di decreto legislativo in esame si fonda sul mantenimento dell'unitarietà delle funzioni attualmente svolte dal Corpo forestale dello Stato, e assicura l'impegno dell'Esecutivo affinché il livello di tutela del territorio, delle aree protette, del patrimonio di biodiversità nazionale dalle violazioni in materia agro-ambientale non sia compromesso. Quanto alla virtuosità del provvedimento in termini di spesa pubblica, osserva che se ne potranno valutare gli effetti nella fase attuativa.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa alla votazione dello schema di osservazioni della relatrice.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [BERTUZZI](#) (PD). Fa presente che il provvedimento si inserisce in un processo di riordino di tutte le amministrazioni pubbliche, e che le misure che riguardano la vigilanza sulla materia agro-ambientale sono il frutto di un costruttivo confronto tra Governo e Parlamento, che ha consentito di individuare soluzioni condivise.

Prima verifica del numero legale per deliberare il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni contrarie presentato dalle senatrici Fattori, Donno e Blundo.

IN SEDE REFERENTE

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

**(2320) Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che la senatrice Bianconi ha ritirato gli emendamenti 8.8 e 15.5, e ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 15.8 e 15.13, di cui è primo sottoscrittore il senatore D'Ambrosio Lettieri.

Informa inoltre che la senatrice Montevicchi ha aggiunto la firma all'ordine del giorno G/2290/8/9 e all'emendamento 18.0.2.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

## SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti locali del settore agricolo sulle problematiche del comparto nella Sicilia orientale, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, condiviso l'impianto generale dell'intervento, che muove nel senso della razionalizzazione e del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia sul territorio, del riordino dei compiti di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza dei controlli nel settore agroalimentare;

premesso che la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale e la salvaguardia delle professionalità esistenti del Corpo forestale è stata sempre ritenuta da parte della Commissione una priorità essenziale nella riorganizzazione del Corpo medesimo, individuando come punto fermo la centralità e l'unitarietà delle relative competenze, anche a tutela del patrimonio di biodiversità dell'agricoltura italiana;

richiamato il rispetto da parte dello schema dei criteri di delega, che assicurano unitarietà e contestualità dell'intervento, oltre alla realizzazione di risparmi di spesa;

soffermandosi in particolare sui capi III e IV del provvedimento, sull'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e in altre forze di polizia e sull'inquadramento del relativo personale;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato, che si è orientato complessivamente in senso favorevole;

considerato che la scelta di disporre l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri - con l'eccezione delle competenze in materia di incendi boschivi (trasferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco), della vigilanza sulle aree naturali (assegnata alla Guardia di finanza) e del contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze (attribuita alla Polizia di Stato) - tiene conto delle competenze in campo ambientale e agroalimentare già maturate dall'Arma e della diffusione del presidio sul territorio;

valutata positivamente la riorganizzazione dell'Arma in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale, con l'aggiunta di una sesta articolazione specificamente dedicata, secondo modelli di

dipendenza funzionale già consolidati;  
condivisa anche la modalità di transito del personale nelle dotazioni organiche delle amministrazioni destinatarie (in massima parte l'Arma dei Carabinieri, anche per quanto riguarda il personale tecnico);  
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere unitariamente le attività di contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, in quanto connesse agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES), in capo all'Arma dei Carabinieri, destinataria delle competenze operative già svolte dal Corpo forestale dello Stato, conservando peraltro i compiti sul versante amministrativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

valutino altresì le Commissioni la possibilità di mantenere l'attuale assegnazione di personale con compiti di polizia agro-ambientale presso le sezioni di Polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, in quanto coinvolto nelle attività di indagine nei settori della repressione dei reati in detta materia.

#### **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLE SENATRICI FATTORI, DONNO E BLUNDO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

lo schema di decreto legislativo in premessa costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

le disposizioni di cui ai capi II, III, e IV (articoli da 7 a 17) disciplinano l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare;

nel settore della sicurezza agroalimentare il Corpo forestale dello Stato costituisce presso il competente ispettorato generale un'importante struttura investigativa nell'ambito dell'attività di controllo nel settore agro-alimentare che supporta e coordina i nuclei dislocati presso le strutture territoriali e svolge indagini volte al contrasto alle frodi alimentari, alle contraffazioni di cibi ed alle sofisticazioni di bevande e cibi;

con decreto ministeriale 14 aprile 2015 il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato è stato individuato quale struttura competente per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 volta al contrasto del commercio illegale;

per quanto riguarda la salvaguardia ambientale, l'attività del Corpo forestale dello Stato si estrinseca prevalentemente nelle iniziative finalizzate alla tutela e conservazione della biodiversità che, attraverso i propri uffici territoriali per la biodiversità, gestisce 130 riserve naturali di straordinario valore scientifico e naturalistico;

rilevante è l'azione di contrasto alle discariche abusive di rifiuti, agli smaltimenti di fluidi o sostanze tossiche, agli interrimenti degli stessi che costituiscono la più grave forma di degrado ambientale e

una seria minaccia per la salute dei cittadini. Proprio per prevenire e reprimere queste condotte criminose il Corpo forestale dello Stato ha inteso rafforzare l'attività di contrasto a tali reati costituendo una Unità per le attività di indagine e repertazione scientifica comprendente personale altamente qualificato in materia;

numerosi sono i successi conseguiti per la repressione dei reati ambientali come il sequestro di numerose discariche interrato dove sono stati rinvenuti circa duecentomila metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi come: fusti tossici contenenti vernici e solventi, amianto, scorie di bauxite;

di particolare importanza sono le attività investigative svolte nella "terra dei fuochi" aventi lo scopo di identificare e quantificare gli eventuali inquinanti e porre in essere i relativi protocolli di bonifica per il recupero di terre inquinate;

considerato inoltre che:

secondo l'ultimo rapporto del Comitato Eurojust, "Strategic Project on Environmental Crime" del 21 novembre 2014, emerge chiaramente la necessità che gli stati membri si dotino di un proprio corpo specializzato per il controllo ambientale che possa coordinarsi anche a livello europeo per il contrasto alla criminalità ambientale transfrontaliera;

il 4 novembre 2014 durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il sostituto procuratore Roberto Pennisi hanno espresso la loro contrarietà ad un accorpamento del Corpo forestale dello Stato ad altre forze di polizia. Il procuratore Roberti ha dichiarato, in particolare, che la soppressione del Corpo forestale dello Stato toglierebbe all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale e agroalimentare che dispone delle conoscenze, delle esperienze, del know-how e anche dei mezzi per poter reprimere i crimini ambientali;

considerato, infine, che:

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo; infatti, la materia ambientale richiede una specializzazione tecnica e necessita di una stretta collaborazione tra organismi pubblici tecnici di carattere sia nazionale che regionale quali Ispra, Arpa, Asl e forze dell'ordine quali il Corpo forestale, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'Ispettorato centrale qualità e repressione frodi che rischiano di essere completamente compromesse;

l'eventuale accorpamento del Corpo forestale ad altre forze di polizia, così come previsto dalla legge n. 124 del 2015 e disegnato dallo schema decreto legislativo in esame, comporta una perdita di specificità dello stesso con conseguente dispersione di competenze, di efficacia dell'azione dello Stato contro i crimini ambientali e agroalimentari, lasciando invariata la duplicazione principale di funzioni fra i due corpi omologhi di Carabinieri e Polizia di Stato;

la relazione del Consiglio di Stato allegata allo schema di decreto in esame pone peraltro dei dubbi circa il reale risparmio di spesa che tale razionalizzazione e accorpamento determinerebbe per lo Stato, formula, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.

## 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 05/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016  
191ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

### **Interrogazione**

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all'interrogazione n. 3-02878 del senatore Cardiello sulle nomine degli addetti al contratto disciplinare delle corse al trotto.

Evidenzia che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta ponendo in essere tutte le attività necessarie a definire il procedimento per l'adozione del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e successive modificazioni, istituito con decreto ministeriale n. 11930 del 23 febbraio 2015.

Conformemente a quanto previsto dal citato decreto ministeriale, per tutelare al meglio gli iscritti nei preesistenti elenchi degli addetti al controllo e alla vigilanza delle corse, è stata richiesta a tutti, la presentazione della domanda per l'iscrizione al Registro.

Ricorda che con il decreto si prevedono, tra l'altro, espressamente, oltre al completamento di corsi precedentemente avviati, una serie di procedure di formazione di figure polyvalenti, il cui superamento costituisce titolo per l'iscrizione. Nelle more dell'adozione del Registro, la disciplina transitoria

prevede che gli incarichi vengano conferiti ai soggetti iscritti nell'elenco di cui alla suddetta deliberazione.

Segnala che con apposito decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, in coerenza con il nuovo Registro, il Ministero ha modificato la composizione delle Direzioni corse, al fine di garantire la regolarità delle competizioni, così migliorando le attività di disciplina e vigilanza.

Fa presente che i soggetti iscritti nell'elenco adottato sono coloro che hanno deciso di non prendere parte alle procedure di formazione a loro riservate dal Ministero. Infatti, il Dicastero ha provveduto a nominare i soggetti iscritti nel predetto elenco UNIRE che, avendo superato i previsti percorsi di formazione di figure polivalenti, possono esercitare più qualifiche ricomprese negli elenchi UNIRE degli addetti al controllo e disciplina delle corse, conformemente alle nuove disposizioni che regolamentano la composizione delle Direzioni corse.

Tali interventi hanno consentito di ridurre l'entità complessiva delle indennità erogate per giornata di corse e delle relative spese di trasferta, in quanto proprio il ricorso a figure polivalenti consente all'Amministrazione di utilizzare maggiormente gli addetti presenti *in loco*, e di distribuire nei vari ippodromi, in modo più omogeneo rispetto al passato, le figure previste dai Regolamenti delle corse.

Il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario Castiglione, poiché segnala la permanenza da più mesi di una condizione discriminatoria nei confronti di circa dieci lavoratori con mansioni di *starter* delle corse ippiche, in precedenza qualificati funzionari di gara. Reputa indispensabile chiarire in proposito quali siano le motivazioni dell'esclusione dalle nomine degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto di tali soggetti, che non percepiscono alcuna indennità e che si sono rivolti all'autorità giudiziaria per segnalare tale circostanza.

Il presidente [FORMIGONI](#) dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2217\)](#) *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*

[\(2119\)](#) *STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 6.100 della relatrice Gatti (pubblicati in allegato) e li dà per illustrati.

Informa inoltre che la relatrice Gatti ha presentato le riformulazioni di emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2), 2.1 (testo 2); la relatrice ha altresì ritirato l'emendamento 1.16 e ha presentato il nuovo emendamento aggiuntivo 1.0.100 (anch'essi pubblicati in allegato).

Tali riformulazioni e il nuovo emendamento fanno seguito al parere reso sul testo ed emendamenti

dalla Commissione giustizia.

Nessuno chiedendo la fissazione di un termine per i subemendamenti, il presidente [FORMIGONI](#) avverte che tali proposte saranno immediatamente inviate alle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

**(2320) Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni di emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 3.7 (testo 2) (pubblicati in allegato) e li dà per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2217](#)

Art. 1

### **01.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 603-bis. - (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di

sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

*Consequentemente:*

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

? *al capoverso* «Art. 603-bis.1» *sostituire le parole:* «Per il delitto previsto» *con le seguenti:* «Per i delitti previsti»;

? *al capoverso* «Art. 603-bis.2» *sostituire le parole:* «per il delitto previsto» *con le seguenti:* «per i delitti previsti».

## **1.6 (testo 2)**

LA RELATRICE

*All'articolo 1, capoverso* «Art. 603-bis.1» *sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.».

## **1.13 (testo 2)**

LA RELATRICE

*All'articolo 1, capoverso*, «Art. 603-bis.2» *dopo le parole:* «sempre obbligatoria» *inserire le seguenti:*

«, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno,» *e dopo le parole:*

«di cui il reo ha la disponibilità» *inserire le seguenti* «, anche indirettamente o per interposta persona,».

## **1.0.100**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo*, *inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Controllo giudiziario dell'azienda*

*e rimozione delle condizioni di sfruttamento)*

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».

Art. 2

**2.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «d.1)», con il seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-*bis*, secondo comma del codice penale;».*

Art. 6

**6.100/1**

[CANDIANI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

**6.100/2**

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni :*

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a), sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali»*

**6.100/3**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «a)» sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».*

**6.100/4**

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «a)» , sopprimere le seguenti*

*parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».*

**6.100/5**

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «b)», sostituire le parole: «violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse» con le seguenti: «violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.».*

**6.100/6**

[CANDIANI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso «c-bis» con il seguente:*

*«c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

**6.100/7**

[BERTUZZI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole: «non essere controllate o collegate», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».*

**6.100/8**

[PANIZZA](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole: «non essere controllate o collegate», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».*

**6.100/9**

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter)», inserire il seguente:*

*«c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis.»;*

*b) alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis.», inserire i seguenti:*

*«1-ter. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: a) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera a), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; b) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera b), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; c) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera c); d) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera e); e) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere c-bis) e c-quater). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino*

a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

*1-quater.* La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c)*, *c-bis)* e *c-quater)* del comma 1»;

*c) dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"*3-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

*3-ter.* La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

*d) dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: «orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e»;

*e-ter)* al comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis)* Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma *3-bis)* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo *10-bis)* della legge 7 agosto 1990, n. 241."»

## **6.100/10**

### **PUGLIA, DONNO**

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter), aggiungere il seguente:*

«*c-quater)* non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato».

## **6.100/11**

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

**6.100/12**

[CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

b) dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:»*

**6.100/13**

[CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), nel capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».*

**6.100/14**

[CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».*

**6.100/15**

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:*

«1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».*

**6.100/16**

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del

lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola.";

3) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;"».

**6.100/17**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo le parole "tre rappresentanti dei lavoratori" sono sostituite dalle parole "quattro rappresentanti dei lavoratori" e, dopo le parole "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura", sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

**6.100/18**

[DONNO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonchè un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura ? Legalità ? Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

**6.100/19**

[DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera c-bis) del comma 1."

c-ter) al comma 4, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera c-bis) del comma 1;"»;

b) alla lettera e), capoverso «4-bis.», sostituire le parole da: «, lettere c-bis) e c-ter)», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter e con il supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».

**6.100/20**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» dopo le parole: «e ai dati che si renderanno disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».*

**6.100/21**

[CANDIANI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».*

**6.100/22**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».*

**6.100/23**

[PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».*

**6.100/24**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS](#)

*All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modifiche:*

1) al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

2) sopprimere il comma 2.

**6.100/25**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».*

**6.100/26**

[BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».*

**6.100/27**

[PANIZZA, BERGER](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».*

**6.100/28**

[CANDIANI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».*

**6.100/29**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».*

**6.100/30**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale,».*

**6.100/31**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria,».*

**6.100/32**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».*

**6.100/33**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», premettere il seguente: «4.1.*

L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

**6.100/34**

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis.», sopprimere le parole: «al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio».*

**6.100/35**

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprono cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato».*

**6.100/36**

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «4-bis.», inserire il seguente: «4-bis .1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».*

**6.100/37**

[DONNO](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «4-ter.», con i seguenti: «4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.*

*4-ter.1. Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo».*

**6.100/38**

[CATALEO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), capoverso «4-ter», al primo periodo sostituire le parole: «a cui possono aderire i soggetti», con le seguenti: «a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti».*

**6.100/39**

[CANDIANI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione"».*

**6.100/40**

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: "La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile"».*

**6.100/41**

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"».

**6.100/42**

[DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:*

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**6.100/43**

[DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

**6.100/44**

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

**6.100/45**

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#)

*All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

**6.100/46**

[CANDIANI](#)

*All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

**6.100/47**

[CANDIANI](#)

*All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**6.100/48**

[PANIZZA](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017» con le seguenti: «gennaio 2018».*

**6.100/49**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017», con le seguenti: «gennaio 2018».*

**6.100/50**

[AMIDEI](#)

*All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.», con le seguenti: «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».*

## **6.100/51**

### **PANIZZA**

*All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.» con le eseguenti: «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».*

## **6.100/52**

### **DONNO, CATALEO, PUGLIA, PAGLINI**

*All'emendamento 6.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».*

## **6.100**

### **LA RELATRICE**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **"Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

*«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale »;*

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente»;*

3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

*«c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma ».*

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;*

c) al comma 2:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività»;
- 2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";
- d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:  
«*c-bis*) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si renderanno disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
- c-ter*) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;
- e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:  
«*4-bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*.
- 4-ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter*), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.
- 4-quater*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis*) del medesimo comma.»;
- f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
«*7-bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;
- g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, che avverrà con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituirà il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate».

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2290](#)

Art. 3

### 3.1 (testo 2)

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti:*  
«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».

### 3.2 (testo 2)

[STEFANO](#), [CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti:*  
«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

*Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:*

1) *nella rubrica, dopo la parola: «Riduzione», aggiungere le seguenti: «o incremento»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa alle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i cui esercenti non hanno provveduto alla stipula degli accordi con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-bis.».

### **3.3 (testo 2)**

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».*

*dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».*

### **3.7 (testo 2)**

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

*dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».*

## 1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 194 (pom.) del 13/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 13 LUGLIO 2016  
194ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

**(2320) Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare** (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2290, già dati per illustrati nella seduta del 28 giugno scorso.

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.

La senatrice [ALBANO](#) (PD) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2290/1/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2290/1/9.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) riformula tale ordine del giorno nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2290/1/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2290/2/9.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro di tale ordine del giorno avvertendo che, altrimenti, il parere è contrario.

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) ritira l'ordine del giorno G/2290/2/9.

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) e la senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2290/3/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2290/3/9.

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) riformula tale ordine del giorno nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2290/3/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).

I senatori [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) e [RUVOLO](#) (AL-A) aggiungono la propria firma agli ordini del giorno G/2290/4/9 e G/2290/5/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie gli ordini del giorno G/2290/4/9 e G/2290/5/9.

Le senatrici [DONNO](#) (M5S) e [PUPPATO](#) (PD) e il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) aggiungono la firma all'ordine del giorno G/2290/6/9.

Il vice ministro OLIVERO invita poi a riformulare tale ordine del giorno.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) riformula tale ordine del giorno nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2290/6/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).  
Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2290/8/9.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) riformula tale ordine del giorno nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2290/8/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna di esperti sull'affare assegnato n. 591 (Nuove tecnologie in agricoltura), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

### ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2290](#)

#### **G/2290/1/9 (testo 2)**

[PUPPATO](#), [ALBANO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,  
premessò che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame concerne la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, rendendo possibile agli operatori del settore alimentare la cessione per il consumo umano, per il sostegno vitale degli animali o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;

la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, richiede azioni di contrasto allo spreco alimentare secondo un ordine di priorità che privilegia la prevenzione dello spreco, e, a seguire, il riutilizzo dell'invenduto per il consumo umano, la valorizzazione dell'invenduto per l'alimentazione animale, per l'utilizzo per il *compost* agricolo e infine per la trasformazione energetica per la produzione di biogas;

si riterrebbe opportuno prevedere, per gli operatori del settore alimentare, un obbligo di stipulare convenzioni con le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e idonei al consumo umano, stabilendo altresì sanzioni per le violazioni, nonché sanzioni per l'operatore che manipoli con dolo prodotti invenduti idonei al consumo;

premessò altresì che:

l'articolo 17 del disegno di legge prevede la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti attraverso un coefficiente di riduzione della tariffa, che può essere applicato dai comuni, proporzionale alla quantità certificata della donazione;

al fine di evitare che tali riduzioni gravino sui bilanci delle amministrazioni comunali, sarebbe

opportuno invece introdurre un sistema di agevolazioni fiscali mediante il riconoscimento di un credito di imposta a favore di produttori e distributori di prodotti alimentari sui beni donati per il consumo umano;

considerato che:

andrebbe infine previsto, al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, il riconoscimento ai venditori al dettaglio di un credito d'imposta sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio, anche alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nella Unione europea (2011/2175(INI)), che al Considerando V, numero 4, inserisce anche gli imballaggi deteriorati o difettosi tra le cause dello spreco alimentare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di elaborare ed implementare sistemi di riduzione della produzione e dell'utilizzo di imballaggi, anche riconoscendo ai venditori al dettaglio, che si dotino di strumenti per la vendita senza imballaggio, un credito di imposta o altri incentivi fiscali pari nel minimo al valore dell'acquisto e dell'installazione degli impianti necessari.

**G/2290/1/9**

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi», premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame concerne la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, rendendo possibile agli operatori del settore alimentare la cessione per il consumo umano, per il sostegno vitale degli animali o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;

la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, richiede azioni di contrasto allo spreco alimentare secondo un ordine di priorità che privilegi la prevenzione dello spreco, e, a seguire, il riutilizzo dell'invenduto per il consumo umano, la valorizzazione dell'invenduto per l'alimentazione animale, per l'utilizzo per il *compost* agricolo e infine per la trasformazione energetica per la produzione di biogas;

si riterrebbe opportuno prevedere, per gli operatori del settore alimentare, un obbligo di stipulare convenzioni con le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e idonei al consumo umano, stabilendo altresì sanzioni per le violazioni, nonché sanzioni per l'operatore che manipoli con dolo prodotti invenduti idonei al consumo;

premessi altresì che:

l'articolo 17 del disegno di legge prevede la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti attraverso un coefficiente di riduzione della tariffa, che può essere applicato dai comuni, proporzionale alla quantità certificata della donazione;

al fine di evitare che tali riduzioni gravino sui bilanci delle amministrazioni comunali, sarebbe opportuno invece introdurre un sistema di agevolazioni fiscali mediante il riconoscimento di un credito di imposta a favore di produttori e distributori di prodotti alimentari sui beni donati per il consumo umano;

considerato che:

andrebbe infine previsto, al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, il riconoscimento ai venditori al dettaglio di un credito d'imposta sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio, anche alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nella Unione europea (2011/2175(INI)), che al Considerando V, numero 4, inserisce anche gli imballaggi deteriorati o difettosi tra le cause dello spreco alimentare,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di Tavolo permanente di coordinamento ? le cui funzioni sono integrate all'articolo 8 del disegno di legge, misure atte a rendere obbligatorie le forme di donazione e di valorizzazione secondo un ordine che rispetti la priorità del consumo umano, l'alimentazione animale, l'utilizzazione per il *compost* agricolo, valorizzazione energetica per la produzione di biogas, nonché, al fine di favorirne la diffusione, misure incentivanti, anche attraverso incentivi fiscali tramite credito di imposta, e misure sanzionatorie per le violazioni;

ad elaborare ed implementare sistemi di riduzione della produzione e dell'utilizzo di imballaggi, anche riconoscendo ai venditori al dettaglio, che si dotino di strumenti per la vendita senza imballaggio, un credito di imposta o altri incentivi fiscali pari nel minimo al valore dell'acquisto e dell'installazione degli impianti necessari.

**G/2290/2/9**

[GRANAIOLA](#), [PIGNEDOLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame detta criteri per l'integrazione delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento, costituito al fine di incentivare attività di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

il Tavolo di coordinamento, nella nuova composizione, appare piuttosto pletorico, con le difficoltà che ciò può determinare, in particolare per le convocazioni e le assunzioni di decisioni rapide e condivise; eppure, risultano assenti dal Tavolo rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, che sono forse gli attori principali delle azioni promosse dal Tavolo, così come risultano assenti rappresentanti dei farmacisti, che potrebbero svolgere un ruolo importante viste le nuove previsioni del disegno di legge stesso, che introduce modalità di donazione e distribuzione anche di farmaci;

non è stato inoltre introdotto tra i compiti del Tavolo, quello relativo al monitoraggio e alla verifica e vigilanza affinché la cessione/distribuzione avvengano effettivamente nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge stesso;

in merito all'articolo 15 del disegno di legge, si nota inoltre che la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali viene subordinata alla presentazione della prescrizione medica, ove necessaria, e alla condizione che si disponga di personale sanitario ai sensi della normativa vigente;

sarebbe necessario tuttavia chiarire meglio tali disposizioni e le condizioni cui la distribuzione può avvenire: in particolare, a quali categorie di personale ci si riferisca, se volontario o meno, e in caso di personale volontario a quali soggetti sia attribuibile la responsabilità della distribuzione; si pone inoltre il problema reale che non molte ONLUS dispongono, ad oggi, di personale medico che possa sovrintendere a tale compito,

impegna il Governo:

a voler integrare la composizione del Tavolo di coordinamento con rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, nonché di rappresentanti dei farmacisti, anche al fine di prevedere per il Tavolo compiti di monitoraggio e verifica e vigilanza sulla cessione/distribuzione di medicinali nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge;

a chiarire la portata delle previsioni dell'articolo 15, in merito alle condizioni cui può avvenire la distribuzione gratuita e diretta di medicinali, in particolare relativamente alle categorie di personale medico coinvolto e alla attribuzione delle relative responsabilità.

**G/2290/3/9 (testo 2)**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [DONNO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;

l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a rafforzare il ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella predisposizione di percorsi mirati, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di educazione alimentare contro lo spreco.

**G/2290/3/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;

l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo in quanto Ministero chiaramente competente su queste tematiche.

**G/2290/4/9**

[FORMIGONI](#), [DALLA TOR](#), [RUVOLO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure

di cui le ONLUS dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione dei medicinali per garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

ricordato che:

in data 8 giugno 2016 la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti di Farindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva;

in tale occasione si è richiamata l'esigenza di distinguere il trattamento degli sprechi alimentari da quello delle donazioni umanitarie di farmaci, tutelandone le specificità, poiché le proprietà curative o di prevenzione delle malattie umane ha condotto a una articolata normativa, anche di derivazione europea, che disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti della vita del medicinale, dall'autorizzazione all'immissione in commercio, alla produzione, alla farmacovigilanza, all'informazione scientifica e alla distribuzione;

si è sottolineata in tale sede l'importanza di adottare tutte le cautele possibili per garantire la salute dei pazienti e la responsabilità del produttore del medicinale oggetto di donazione, in relazione agli obblighi in materia di tracciatura, dispensazione e corretta conservazione dei medicinali;

è altresì emersa la necessità di valorizzare ogni iniziativa volta a sostenere e favorire la donazione degli alimenti di origine animale invenduti attraverso: la formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza igienico-sanitaria degli operatori delle associazioni beneficiarie che li acquisiscono e li ridistribuiscono; il supporto informativo e tecnico ai fini dell'interpretazione delle norme in materia di sicurezza alimentare, per l'acquisizione di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e la redistribuzione gratuita dai soggetti beneficiari equiparati all'ambito domestico; la diffusione e condivisione di buone pratiche già in essere,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 15 del disegno di legge, a considerare distintamente la disciplina della donazione dei farmaci da quella dei prodotti alimentari, considerate le specificità dei farmaci, al fine di evitare possibili rischi sulla salute dei pazienti derivanti dall'assunzione;

a eliminare ogni dubbio interpretativo in merito ai medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e ai medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che per le loro caratteristiche non possono essere oggetto di donazione;

ad adottare tutte le iniziative volte ad assicurare una adeguata formazione degli operatori degli enti assistenziali, per assicurare la salubrità degli alimenti donati alle persone bisognose;

in tal senso, a considerare l'importanza delle figure dei medici veterinari con riferimento agli alimenti di origine animale e dei medici deputati ai servizi di igiene e prevenzione delle malattie, quanto alla diffusione della conoscenza delle corrette prassi igienico-sanitarie per la donazione e il recupero del cibo, anche mediante campagne informative e divulgative rivolte ai consumatori;

a considerare anche le ulteriori possibili destinazioni delle eccedenze alimentari diverse dal consumo umano, quali la destinazione alla produzione di mangimi e di alimenti per gli animali e la produzione di bioenergie;

a collaborare con le competenti istituzioni europee per l'adozione e l'attuazione di iniziative comuni contro lo spreco alimentare e la diffusione e condivisione di buone prassi di utilizzo e trattamento dei cibi.

**G/2290/5/9**

[FORMIGONI](#), [DALLA TOR](#), [RUVOLO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

premessi che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

a riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS in oggetto dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione di detti medicinali ai soli fini di garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

all'articolo 16 sono previste norme inerenti il regime fiscale applicabile a dette donazioni che parimenti dovranno essere integrate da provvedimenti del Governo e dell'Agenzia delle entrate, anche alla luce della Delega al Governo per la riforma del Terzo settore approvata in via definitiva il 25 maggio 2016 dalla Camera dei deputati ed in corso di pubblicazione (disegno di legge n. 2617-B);

rilevato che:

detti provvedimenti dovranno in una certa misura recuperare il concetto di filiera farmaceutica controllata anche in ambito non lucrativo e caritatevole, favorendo lo sviluppo di questa attività e non disincentivandola;

che i provvedimenti fiscali previsti sono volti a incrementare chiarezza ed efficacia del regime di favore cui queste attività devono godere;

che appare opportuno, stante la complessa normativa specifica del settore farmaceutico, distinguere tra norme volte alla tutela della salute pubblica e quelle volte al corretto svolgimento dell'attività commerciale del settore, non applicabile nella presente fattispecie in quanto esplicitamente esclusa, tra l'altro, dall'ultimo paragrafo del citato articolo 15;

che in particolare riguardo alla normativa concernente la distribuzione dei farmaci prevista nel decreto legislativo n. 219 del 2006 appaiono del tutto avulse dal contesto e dalle finalità *non profit* le norme concernenti la detenzione di un assortimento completo dei medicinali autorizzati al commercio e quelle concernenti il servizio pubblico riguardo alla continuità e capillarità di dette forniture;

che, riguardo al corretto equilibrio tra contenimento dei costi di struttura delle ONLUS in oggetto, volto a non distrarre inutilmente risorse dal perseguimento dello scopo statutario caritatevole, e una corretta conservazione dei medicinali ricevuti e distribuiti in quantità non modiche, appare coerente la possibilità di detenere detti medicinali anche presso depositi di terze parti debitamente autorizzate allo stoccaggio e movimentazione dei medicinali;

impegna il Governo, in sede di emanazione dei richiamati decreti, a:

1) individuare modalità che facilitino la donazione di medicinali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano per scopo l'assistenza sanitaria o sociosanitaria;

2) individuare modalità di detenzione e tracciatura dei farmaci destinati all'assistenza di persone in svantaggio sociale da parte di dette organizzazioni coerenti con le finalità non commerciali di tali enti e che comunque siano rapportate alla realtà di tali organizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'eventuale previsione di specifiche autorizzazioni semplificate alla detenzione e distribuzione di farmaci a scopo caritatevole;

3) dare coerenza e consistenza al regime fiscale di favore per le donazioni di farmaci, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 9 della citata Delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

**G/2290/6/9 (testo 2)**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [DONNO](#), [PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non

scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma «*ad hoc*» che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

**G/2290/6/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma «*ad hoc*» che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

**G/2290/8/9 (testo 2)**

[MORONESE](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premessi che:

il disegno di legge in esame intende perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, tra l'altro attraverso la realizzazione di attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

considerato che:

come risulta da una recente indagine qualitativa sugli sprechi nella ristorazione scolastica realizzata dal Centro studi dell'Osservatorio della Ristorazione collettiva e Nutrizione (ORICON), nel 2014 le aziende della ristorazione collettiva aderenti a Oricon (CAMST, CIR food, Compass Group Italia, Elior, Gruppo Pellegrini, Sodexo) hanno acquistato materie prime alimentari destinate alla ristorazione scolastica per un valore di 213 milioni di euro, pari al 37 per cento dei costi complessivi sostenuti. Dai risultati emersi dall'indagine qualitativa, emerge che gli sprechi alimentari hanno un peso economico di circa 27 milioni di euro (0,18 centesimi di euro per ogni pasto servito, il cui prezzo medio unitario nel 2014 si è assestato su 4,6 euro), pari al 12,6 per cento delle materie prime alimentari impiegate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, apposite iniziative volte ad introdurre incentivi e meccanismi premianti per le istituzioni scolastiche che nell'ambito della ristorazione riescono a raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari.

**G/2290/8/9**

[MORONESE](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

il disegno di legge in esame intende perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, tra l'altro attraverso la realizzazione di attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

considerato che:

come risulta da una recente indagine qualitativa sugli sprechi nella ristorazione scolastica realizzata dal Centro studi dell'Osservatorio della Ristorazione collettiva e Nutrizione (ORICON), nel 2014 le aziende della ristorazione collettiva aderenti a Oricon (CAMST, CIR food, Compass Group Italia, Elior, Gruppo Pellegrini, Sodexo) hanno acquistato materie prime alimentari destinate alla ristorazione scolastica per un valore di 213 milioni di euro, pari al 37 per cento dei costi complessivi sostenuti. Dai risultati emersi dall'indagine qualitativa, emerge che gli sprechi alimentari hanno un peso economico di circa 27 milioni di euro (0,18 centesimi di euro per ogni pasto servito, il cui prezzo medio unitario nel 2014 si è assestato su 4,6 euro), pari al 12,6 per cento delle materie prime alimentari impiegate,

impegna il Governo:

ad avviare apposite iniziative volte ad introdurre incentivi e meccanismi premianti per le istituzioni scolastiche che nell'ambito della ristorazione riescono a raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari.

# 1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196 (pom.) del 20/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 20 LUGLIO 2016  
196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

**(2320) Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare** (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) ricorda che gli ordini del giorno sono stati esaminati nella seduta del 13 luglio scorso e che gli emendamenti sono già stati dati per illustrati.

Informa che i senatori Campanella e Stefano hanno ritirato i testi due degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.7 mantenendo ferma l'originaria formulazione degli stessi (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 28 giugno 2016).

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) chiede ragguagli circa l'urgenza di provvedere sui disegni di legge in esame in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il presidente [FORMIGONI](#) fa presente che i disegni di legge sono già inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana prossima. La Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge e sugli emendamenti, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Propone di concludere comunque l'esame nella seduta odierna, con il conferimento del mandato alla relatrice, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito del parere della suddetta Commissione.

La Commissione conviene.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) fa presente che il provvedimento in esame reca misure importanti e fortemente attese dagli operatori sociali, considerando soddisfacente il testo proveniente dalla prima lettura parlamentare. Per tale ragione invita al ritiro di tutte le proposte emendative esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice, preannunciando sin d'ora la disponibilità a valutare eventuali ordini del giorno che dovessero essere presentati per l'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (*PD*) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 1.2, 3.6, 3.10, 3.13, 3.16, 8.5, 8.6, 8.9, 9.5, 9.7, 9.14, 10.2, 11.6, 13.3, 15.2, 15.12, 16.1, 16.5 e 17.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Presente il numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (sottoscritto anche dal senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*)) e 2.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18 (sottoscritto anche dal senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*)), 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento a sua firma 3.27. Fa presente che il provvedimento è da considerarsi suscettibile di perfezionamenti e, alla luce dei pareri espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, preannuncia sin d'ora la presentazione di ulteriori ordini del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 3.27 è respinto.

Con separata votazione, è altresì respinto l'emendamento 3.28.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 4.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 4.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 7.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.15.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.3 e 10.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13 nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.0.1.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.3 (cui aggiunge la firma la senatrice [DONNO](#) (M5S)) e 15.4 (cui aggiunge la firma la senatrice [DONNO](#) (M5S)).

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la firma e sollecita l'approvazione dell'emendamento 15.7.

Il vice ministro OLIVERO ribadisce il proprio parere contrario, motivato non solo dall'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, senza modificazioni, ma anche da rilievi critici sulla formulazione della proposta in esame. Si dichiara comunque disponibile a valutare un atto di indirizzo sulla materia del riutilizzo dei prodotti farmaceutici per l'esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 15.7 è respinto.

Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 15.8 (cui aggiunge la firma la senatrice [DONNO](#) (M5S)), 15.9 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII)), 15.10 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII)), 15.11 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII)), 15.13 (cui aggiunge la firma il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut)) e 15.14 (cui aggiunge la firma il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut)).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.6 e 16.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 18.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 18.0.1.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritira l'emendamento 18.0.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut), posto ai voti è infine respinto l'emendamento 18.0.3.

Il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Bertuzzi a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2290, nel testo approvato

dalla Camera dei deputati, con la proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 2320, e di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti dell'Associazione Italiana dei Gastroenterologi e Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO), sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA ODIERNA*

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi, alle ore 19, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2320  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare  
**Titolo breve:** *Sprechi alimentari*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 620 \(ant.\)](#)

2 agosto 2016

Attività

Esito: Non  
ostativo

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 2290](#)

Parere destinato  
all'Assemblea  
Pervenuta  
relazione tecnica

Esito: parte  
Contrario **parte**  
**Non ostativo con**  
**condizioni su**  
**emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: Non  
ostativo **su**  
**emendamenti**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620 (ant.) del 02/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016**  
**620ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che, nonostante i numerosi solleciti la relazione tecnica non è ancora stata integrata da parte dell'amministrazione competente nel merito al fine di dimostrare che la gestione dei beni alimentari confiscati oggetto dell'articolo 6 del provvedimento, non comporti un onere per la pubblica amministrazione. Chiede pertanto di poter disporre di maggior tempo per consentire agli uffici di valutare l'eventuale integrazione che dovesse pervenire dal Ministero per le politiche agricole e forestali, osservando che, se tale relazione fosse stata prodotta durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, la procedura sarebbe risultata molto più snella.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo se esistano dei casi in cui la gestione di beni confiscati, anche non alimentari, sia risultata non onerosa per lo Stato.

Il vice ministro MORANDO precisa che proprio tale aspetto dovrebbe essere chiarito nell'integrazione della relazione tecnica richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'esame è quindi sospeso.

***(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

L'esame è quindi sospeso.

***(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una relazione tecnica che attesta il carattere ordinamentale dell'emendamento 6.0.100. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13. Concorda infine con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/3, 6.0.100/4 e 6.0.100/5.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12, 6.0.100/13 e 6.0.100/5.

Il parere è non ostativo sulla proposta 6.0.100 e sui restanti subemendamenti alla proposta medesima."

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 307](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio del bilancio.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) si impegna a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale ([n. 308](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio del bilancio.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) si impegna a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Olivero ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, atteso che le condizioni poste dalla V Commissione della Camera sono state pienamente recepite.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare la proposta 4.1 in relazione alla compatibilità del carattere obbligatorio dei controlli previsti con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 10 del provvedimento. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sul fatto che non ci siano osservazioni da avanzare sul testo, atteso che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati per recepire le condizioni poste dalla V Commissione risolvono i problemi di natura finanziaria esistenti in origine.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene priva di effetti onerosi la proposta 4.1 in quanto le attività ulteriori da essa previste possono essere svolte dagli organismi già esistenti a legislazione vigente. Concorde, inoltre, con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, mentre segnala, in aggiunta alle osservazioni formulate dal relatore, che l'emendamento 2.1 appare in contrasto con la normativa europea e quindi suscettibile di produrre oneri in relazione al rischio di apertura di procedure di infrazione.

Il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 7.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

**(1375) PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti )

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, si osserva la necessità di aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e delle relative coperture, di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 1. Peraltro l'eventuale approvazione degli emendamenti della relatrice 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) verrebbe incontro a tale esigenza. Rimane, in ogni caso, necessario acquisire conferma da parte del Governo circa la possibilità di realizzare una copertura sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) quale quella proposta nel corso dell'anno 2016 e a regime per gli anni successivi.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 2.1 (in quanto realizza la medesima copertura) e le riformulazioni 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) le quali, una volta appurata la praticabilità della copertura sul Fondo già citato, andrebbero approvati entrambi per coordinare onere e copertura.

Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice, in particolare sull'esigenza di condizionare il parere non ostativo sul testo, all'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), al fine di superarne i problemi di ordine finanziario. Esprime, pertanto, per quanto riguarda gli emendamenti, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.0.1, pur non ascrivendo alla proposta effetti finanziari diretti.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

**(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto**

(Parere alla 4ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sui nuovi emendamenti 2.0.100 (analogo all'emendamento 2.0.1 sul quale la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 1.100 e 01.1 (testo 2) (sul cui testo originario la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 2.0.100, confermando così il parere già reso alla Commissione di merito su analogo emendamento. Mette quindi a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.100, su cui esprime pertanto parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 01.1, riferisce che la relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente nel merito non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in quanto non appare in grado di escludere che si possono determinare contenziosi futuri e quindi conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100 e 01.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.100."

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) sollecita l'esame dell'Atto di Governo n. 313, in materia di riordino della disciplina processuale della Corte dei conti, che ritiene particolarmente rilevante.

Il PRESIDENTE conferma l'interesse della Commissione ad esaminare lo schema di decreto prima della pausa estiva.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 12,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale )

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, illustrandone in particolare la parte riguardante l'articolo 6 in cui si conferma che la devoluzione dei prodotti alimentari confiscati non è suscettibile di determinare significative perdite di gettito per l'erario poiché la natura e la deperibilità dei beni in questione non consentono una facile commercializzazione né l'individuazione di possibili acquirenti nei tempi e nei modi necessari a un idoneo o proficuo utilizzo dei beni stessi. Di conseguenza, i ricavi derivanti dalla vendita di tali beni sono stati sino ad ora di modesta entità. La relazione tecnica è stata pertanto positivamente verificata.

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 6.0.1, 9.200 e 17.1.

Segnala che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6 e 16.7. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 3.5, 3.203, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 5.1, 10.0.200, 11.4, 11.5 e 15.7.

Fa altresì presente che occorre valutare, ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, le proposte 3.202, 3.204, 8.5, nonché l'emendamento 9.15 per un eventuale previsione di un parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito ai provvedimenti onerosi e alle richieste di relazioni tecniche, precisando tuttavia che secondo gli uffici nessuna relazione tecnica sarebbe in grado di determinare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute negli emendamenti 16.6 e 16.7.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte 3.5 e 3.203. Evidenzia che gli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26 fanno ricorso al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), che tuttavia contiene le risorse non sufficienti a far fronte agli emendamenti stessi.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) chiede chiarimenti in merito all'emendamento 3.5.

Il vice ministro MORANDO precisa che la proposta 3.5 sostituisce alla facoltà di donazione, un obbligo, da cui derivano degli oneri per i soggetti coinvolti, i quali, poi, potrebbero chiederne ristoro allo Stato.

Quanto alle proposte 11.4 e 11.5, chiarisce che individuano le coperture attraverso "tagli lineari" che a questo punto dell'anno sono di difficile attuazione. Esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti 3.13, 5.1 e 10.0.200, mentre il parere è contrario sull'emendamento 15.7.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in merito all'emendamento 15.7, precisando che l'onere sarebbe a carico dei soggetti donatori.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la disposizione appare in ogni caso onerosa anche in relazione all'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale. Ritiene perlomeno necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca gli elementi più problematici della proposta.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.202, 3.204 e 8.5, fa presente che il parere non ostativo dovrebbe essere condizionato alla previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime infine parere non ostativo sull'emendamento 9.15.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [BROGLIA](#) (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dai chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 9.200, 17.1, 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 3.5, 3.203, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 11.4, 11.5 e 15.7. Il parere non ostativo sulle proposte 3.202, 3.204 e 8.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il relatore [LAI](#) (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica, illustra una proposta di parere non ostativo.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla mancata determinazione nella relazione tecnica della proiezione decennale degli oneri connessi all'assunzione di mille unità di personale, prevista dalla legge di contabilità per le spese pluriennali afferenti al personale.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica determina l'onere relativo all'anno 2017 precisando che si tratta della previsione di un onere a regime, oltre a specificare che dalle procedure di assunzione e di ricorso alla mobilità sono attesi dei risparmi ancorché non quantificati.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede di integrare il parere esplicitando che dalle procedure di assunzione ci si attendono dei risparmi.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2320  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare  
**Titolo breve:** *Sprechi alimentari*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 669 \(pom.\)](#)

27 luglio 2016

Attività (esito)

#### **Dibattito connesso**

Discusso congiuntamente: [S.2290](#), [S.2320](#)

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 29 luglio 2016  
alle ore 13:00

[N. 673 \(ant.\)](#)

2 agosto 2016

#### **Discussione generale**

*Repliche del relatore e del Governo*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. 1 a 18; *accolti odg.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente** (assorbito da [S.2290](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 181, contrari 2,  
astenuiti 16, votanti 199, presenti 201.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 669a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi del vice presidente GASPARRI  
e della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,05).

Si dà lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 16,08*).

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha rimodulato il calendario corrente e ha approvato il nuovo calendario fino al 22 settembre 2016.

Al fine di assicurare la conclusione entro giovedì della prossima settimana dell'esame dei decreti-legge in scadenza e degli altri argomenti ritenuti prioritari, il calendario prevede sedute uniche con potestà della Presidenza di stabilire gli orari di sospensione e di chiusura in relazione all'andamento dei lavori. L'auspicio è di terminare tra stasera e domani la legge di delegazione europea e la modifica alla legge di contabilità. Seguiranno gli altri argomenti - con priorità ai decreti-legge - secondo quanto indicato nel calendario allegato, a partire dal disegno di legge sul caporalato.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16, il Ministro dell'interno risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; sistema nazionale di accoglienza dei migranti.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Durante la pausa estiva le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.

L'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 13 settembre per il seguito del disegno di legge sul processo penale. La relazione sarà svolta in Aula la prossima settimana.

Proseguirà poi la discussione degli altri argomenti presenti nel calendario, cui si aggiunge il disegno di legge sui parchi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 15, si terrà una seduta di sindacato ispettivo di ampia durata al fine di dare risposta ai documenti di maggiore urgenza segnalati dai Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016:

- Disegno di legge n. 119 e connessi - Nuove disposizioni in materia di aree protette

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 22 settembre 2016:

Mercoledì	27	luglio	pom.	h. 16	- Seguito disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2451 e connesso - Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )

Giovedì	28	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro dell'interno su: - misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; - sistema nazionale di accoglienza dei migranti
---------	----	--------	------	----------	--

Gli orari di sospensione e chiusura delle sedute saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Lunedì	1°	agosto	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2495 - Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 23 agosto</i> )
Martedì	2	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2500 - Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 29 agosto</i> )
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto al "caporalato"
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> ) - Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) <b>(Relazione)</b> - Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo ( <i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) <b>(Relazione)</b> - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> ) - Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo ( <i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) - Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici - Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> ) - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) - Disegno di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2495 (Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 28 luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2290 e connesso (Sprechi alimentari) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 29 luglio.

I termini per la presentazione degli emendamenti agli altri disegni di legge in calendario saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	13	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	14	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	15	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	15	settembre	pom.	h. 15	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	20	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	22	settembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2067 e connessi (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 settembre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 2345  
(Legge di delegazione europea)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'

LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 2495  
(Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 2500  
(Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
dei disegni di legge n. 2287 e connessi  
(Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenziati		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 2085  
(Legge annuale mercato e concorrenza)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenziati		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
dei disegni di legge n. 2233 e connesso  
(Lavoro autonomo)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'

FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per avere un chiarimento.

La mancata previsione dell'orario di fine seduta è riferita anche alla seduta antimeridiana di domani che, nel caso, può arrivare fino alle ore 16?

PRESIDENTE. Certamente, senatore Calderoli.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, come lei ben sa, il calendario è stato approvato a maggioranza.

Nella lettura che lei ne ha dato, c'è un riferimento a un elenco di provvedimenti che forse meriterebbe di essere illustrato all'Assemblea in maniera dettagliata, dal momento che è diverso da quello della settimana precedente e ha un ordine differente.

In quell'elenco dei provvedimenti compare il disegno di legge sul cinema solamente per quanto riguarda il suo incardinamento. La nostra richiesta è che questo provvedimento possa trovare esauriente discussione e completamento nel corso della settimana entrante, naturalmente nell'ambito dei tempi assegnati all'Assemblea dalla Conferenza dei Capigruppo per le sedute.

Infine, non ho colto, ma forse ero distratto, il termine ultimo di chiusura dei lavori della settimana prossima. Le chiedo, pertanto, se lo può cortesemente indicare.

PRESIDENTE. La seduta di giovedì 4 agosto non ha orario di chiusura, senatore D'Alì.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*). Signor Presidente, affido alla sua sensibilità e, come previsto dall'articolo 157 del Regolamento, alla sua autonomia decisionale, la possibilità di inserire in calendario le mozioni dichiarate urgenti.

In particolare, per quanto mi riguarda, chiedo l'inserimento della mozione 1-00555, presentata con ben 81 firme il 6 aprile 2016.

PRESIDENTE. Può ricordare alla Presidenza il tema della mozione?

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*). Signor Presidente, si tratta della necessità di impegnare il Governo ad assumere iniziative urgenti per quanto attiene la politica assistenziale dei giovani pazienti diabetici nelle scuole.

È un argomento che ha rivestito un ruolo centrale nel dibattito su analoghi argomenti attinenti il tema, anche quando abbiamo, negli scorsi anni, affrontato una mozione su una nuova *governance* nell'ambito del sistema di prevenzione, informazione e cura dei pazienti diabetici. Abbiamo affrontato gli interessi ancora non riscontrati da apposita normativa e impegni richiesti, attinenti proprio le politiche assistenziali dei giovani bambini che frequentano le scuole medie, superiori e inferiori. In tal senso, con ben 81 firme di appartenenti a tutti gli schieramenti politici, abbiamo avanzato, ai sensi dell'articolo 157, una apposita mozione, in data 6 aprile 2016.

Invero, signor Presidente, chi le parla ha presentato negli ultimi anni almeno sette o otto interrogazioni urgenti. Ora, inopinatamente si disattende quanto espressamente previsto dall'articolo 157. In tal senso, affido alla sua sensibilità il mio desiderio che almeno questa mozione venga calendarizzata nei tempi più brevi e, naturalmente, compatibilmente con il calendario già definito.

PRESIDENTE. La sua proposta sarà messa ai voti, senatore D'Ambrosio Lettieri.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, le ripropongo una delle questioni che ho già sollevato nel corso della riunione dei Capigruppo e che fa seguito alla discussione animata svolta la scorsa settimana a proposito del disegno di legge sulla tortura, la cui trattazione, nella proposta di calendario viene spostata molto in là, al contrario di quanto dichiarato dallo stesso presidente Zanda.

Proponiamo, pertanto, che il 13 settembre, alla riapertura, di ripartire con una sorta di sessione di giustizia con il provvedimento sulla prescrizione e, a seguire, il disegno di legge sulla tortura.

PRESIDENTE. È questa una proposta di modifica del calendario da votare?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Certo, Presidente.

[GRANAIOLA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri relativamente alla mozione di cui anche io e molti miei colleghi siamo firmatari.

Oltre al fatto regolamentare ricordato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, una questione etica riguarda le famiglie con bambini affetti da diabete di tipo 1, che hanno trascorso l'anno scolastico 2016 in grande e profonda difficoltà. Non si capisce perché un lavoro avviato così egregiamente dai Ministeri della salute e della pubblica istruzione non possa giungere a compimento. E nella mozione in questione si richiedeva proprio questo.

Pertanto le rivolgo anche io la richiesta accorata di inserire in calendario la discussione di questa mozione il prima possibile.

[LUCIDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, confermo la richiesta già fatta durante la conferenza dei Capigruppo.

Il Movimento 5 Stelle ritiene inaccettabile che in questo momento - e purtroppo probabilmente sarà possibile - un senatore della Repubblica, sul cui capo pende una richiesta di arresto, possa continuare a circolare liberamente per le Aule del Senato. Stante la decisione della Giunta di votare il documento riguardante il senatore Caridi martedì sera, che abbiamo appena appreso, chiedo una rimodulazione del calendario per permettere all'Aula di votare sulla richiesta di arresto fatta dalla procura già da mercoledì mattina.

Chiedo anche l'introduzione nel calendario della mozione n. 613 del Movimento 5 Stelle riguardante gli impegni del Governo in materia di politica estera e sicurezza interna del nostro Paese. Denuncio in questa Aula il fatto che sembra sparito dal calendario dei lavori un provvedimento che avevamo accantonato per un periodo brevissimo. Mi riferisco al famoso disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura che, a questo punto, rivedremo forse nel 2017 e non sicuramente nel 2016. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Manca ancora all'appello l'unica misura economica che servirebbe al nostro Paese. Chiedo nuovamente l'inserimento nel calendario della discussione del nostro disegno di legge sull'introduzione di un reddito di cittadinanza per gli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CENTINAIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, la richiesta che avanziamo, visto e considerato che stiamo approvando un calendario che va anche oltre l'estate, è che venga calendarizzata la nostra proposta di introduzione del trattamento farmacologico a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale,

anche alla luce di quanto sta accadendo nel nostro Paese in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore D'Alì, volta ad inserire l'esame completo del disegno di legge sul cinema, rispetto al calendario che ne prevede soltanto l'incardinamento.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Granaiola, volta a calendarizzare la mozione sull'assistenza ai pazienti diabetici nelle scuole.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Lucidi, volta ad anticipare a settembre, dopo l'esame del disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, il disegno di legge sulla tortura.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta ad anticipare a mercoledì mattina il provvedimento definito dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari riguardante il senatore Caridi.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare la mozione sulla sicurezza e sull'attività internazionale del Governo.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Colleghi, siccome c'è forse una certa timidezza ad alzare le mani, non riesco bene a distinguere le mani alzate da quelle alzate a metà, per cui dispongo la controprova anche per questo motivo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Centinaio, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul trattamento farmacologico per coloro che si rendono responsabili di delitti di violenza sessuale.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, vorrei ringraziarla per la cortesia che ha avuto per quanto attiene la proposta che ho prima avanzato. Ovviamente le valutazioni di ordine politico non appartengono a questa occasione di intervento, ma affido alla sua sensibilità - e in tale senso le rinnovo la richiesta - di porre in essere le sue prerogative, così come stabilite dal comma 3 dell'articolo 157 del Regolamento.

Le ho precisato che la mia è una mozione sottoscritta da più di un quinto dei presenti in Assemblea e, quindi, il Presidente può stabilire, ai sensi del comma 6 dell'articolo 55 del Regolamento, la data della sua fissazione nel calendario.

Signor Presidente, faccio rilevare che non ho pressato perché essa venga inserita nel calendario domani o dopodomani. Poiché il Regolamento prevede trenta giorni, alla ripresa dei lavori, con il buonsenso che le riconosco, avrà la cortesia e il garbo di tenerla in considerazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Ambrosio Lettieri, la ringrazio.

Siccome eravamo nell'ambito del calendario e siccome nel corso della Conferenza dei Capigruppo, considerata la priorità di tante disposizioni di legge, abbiamo deciso di non dare adito alla presentazione di mozioni, ho voluto avere il conforto dell'Aula su questa decisione già presa dalla Capigruppo.

In ogni caso, terremo presente per il futuro, alla ripresa dei lavori, la sua richiesta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

[\(2345\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,30)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli articoli da 1 a 5 e degli emendamenti e ordini del giorno ad essi presentati e che è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.4.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 16,30\)](#)

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100?

LIUZZI (*CoR*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore D'Alì.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Senatore Santangelo, la vedo in piedi. Deve forse avanzare una richiesta?

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Sì, Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Sant'Angelo, le raccomando di seguire i lavori.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente io le chiederò sempre il voto elettronico, in automatico, e lei lo sa.

PRESIDENTE. Lo so, ma lei deve anche cogliere l'attimo e il voto elettronico lo deve chiedere.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, se ne facciamo una gara tra lei e me, ci sono quei quindici anni di differenza che contano.

[PRESIDENTE](#). No, non è una gara, e infatti l'ho allertata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.10,

presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.11.

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, non prima di averle chiesto l'estrazione di tutte le tessere inserite dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Pensavo l'estrazione del lotto.

SANTANGELO *(M5S)*. In qualsiasi altro posto di lavoro queste cose sono ben sanzionate.

PRESIDENTE. L'estrazione delle tessere può essere fatta. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Va bene, adesso verifichiamo.

SANTANGELO *(M5S)*. Questo è l'unico posto in Italia in cui si può inserire la tessera pur essendo assenti. È una vergogna.

PRESIDENTE. Ha fatto la sua richiesta. Prego i senatori Segretari di procedere all'estrazione delle tessere.

SANTANGELO *(M5S)*. La prego di porre la giusta attenzione alla questione.

[PRESIDENTE](#). Prego anche i colleghi di facilitare il lavoro dei senatori Segretari con la dovuta autoregolamentazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori, fino alle parole «livello nazionale».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LIUZZI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

La mia tessera è disabilitata, essendo io presente al banco della Presidenza. Tuttavia, pregherei i colleghi di estrarla per evitare effetti ottici distorti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.

Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.5, che è stato accolto. Senatore Ruta, insiste per la votazione?

RUTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.5, presentato dal senatore Ruta.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Candiani, mantiene il suo emendamento 5.4 o intende sottoscrivere l'ordine del giorno G5.5?  
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ritiro l'emendamento e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G5.5.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, accetta la firma del senatore Candiani?

RUTA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è quindi ritirato.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, mi sembra che il senatore Ruta insistesse per la votazione anche dell'altro ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Senatore Calderoli, il testo dell'ordine del giorno pervenuto alla Presidenza comprendeva il contenuto degli emendamenti 5.3 (identico all'emendamento 5.4) e 5.5. Ero io che non avevo confrontato i testi, ma gli Uffici hanno garantito che il testo votato comprende tutti gli emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO (CoR). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, fino alle parole «si riferiscono».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.9.

Passiamo all'emendamento 5.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO (CoR). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12/1.

**D'ALI** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'ALI** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in occasione dell'esame degli emendamenti a firma del senatore Tarquinio, di questo che stiamo esaminando e dei successivi, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione assolutamente fondamentale per la nostra agricoltura, cioè sul fatto che nella etichettatura dei prodotti si indichi in maniera precisa il luogo di produzione, come in questo caso suggerisce il senatore Amidei, e l'origine degli ingredienti principali dell'alimento, come suggerirà un altro emendamento del senatore Candiani.

Noi voteremo sicuramente a favore di questa serie di emendamenti, perché uno dei problemi che attanaglia la nostra agricoltura è proprio la contraffazione delle nostre originalità e l'utilizzo di prodotti non di origine italiana in confezioni che possono essere confuse con la produzione nazionale.

Tutti i Paesi del mondo custodiscono molto gelosamente i loro prodotti e, in maniera altrettanto invasiva, cercano di utilizzare le originalità degli altri (molti forniscono anche prodotti provenienti non dal nostro Paese per le nostre produzioni nazionali). Occorre evitare questa prassi che condanna i nostri prodotti a una riduzione del loro valore sul mercato nazionale e internazionale e, a tal fine, riteniamo che la legislazione europea sia carente o quanto meno che il recepimento della legislazione europea nel nostro ordinamento non sia sufficiente a tutelare i nostri prodotti.

Più volte abbiamo cercato di attirare l'attenzione del Governo sull'argomento e in questi giorni, signor Presidente, proviene da tutte le associazioni di categoria un disperato allarme per le quotazioni di molti prodotti. Il prezzo di alcuni prodotti, anche se non confezionati (penso a quelli cerealicoli), che in Italia hanno un loro valore, sta crollando per via di importazioni di prodotti molto spesso non certificati e non controllati provenienti da Paesi extra UE.

Credo che abbiamo il dovere di non sorvolare a volo d'uccello sui pareri e votare senza considerare cosa stiamo bocciando. Dobbiamo assolutamente approvare gli emendamenti che prevedono una forma di protezione per i nostri prodotti. Si tratta non di un protezionismo all'antica (penso ai dazi e a tutto ciò che una volta creava distorsioni del mercato), ma di un protezionismo della qualità: mi riferisco a un protezionismo sano e autentico sulla qualità dei prodotti che poi porta anche a una valorizzazione degli stessi sul libero mercato. Perché, allora, rifiutare questi elementi importanti? Sull'etichetta deve essere indicato il luogo di produzione dei prodotti. Si tratta, in questo caso, della nostra produzione nazionale. Non possiamo consentire che, sotto etichette che portano anche il nome Italia, si possano nascondere merci che non sono state prodotte sul nostro territorio.

Nel ringraziare il senatore Amidei e gli altri colleghi della Commissione agricoltura, intervenuti anche nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, e tutti coloro che stanno proponendo questi emendamenti, prego i colleghi di non considerarli come emendamenti di parte politica avversa alla maggioranza, bensì come emendamenti presentati nell'esclusivo interesse degli agricoltori italiani, travolti, negli ultimi giorni e settimane, nell'assoluto silenzio del Governo. Non abbiamo ascoltato questo fantomatico e inesistente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intervenire sul crollo del prezzo dei prodotti cerealicoli nella nostra Italia a seguito delle importazioni di prodotti da Paesi terzi. Ciò è assolutamente inammissibile.

Ci aspettiamo - è qui presente il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - che il Governo batta un colpo su tale questione, visto che Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori e tutte le organizzazioni di categoria stanno implorando il Governo di intervenire sul crollo, assolutamente non ammissibile, del prodotto cerealicolo nazionale a causa della larga importazione di prodotti dai Paesi terzi. O si vara una norma che stabilisce in maniera chiara la qualità del prodotto italiano, oppure saremo costretti a chiudere migliaia e migliaia di aziende agricole.

L'agricoltura non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo Governo e di questa maggioranza, in

quanto è considerata un comparto di secondo piano rispetto ad altri comparti che continuano a godere di immissioni continue ed esorbitanti risorse sia in termini di denaro che di assistenza per i loro meriti, oltre che per le loro esigenze.

Chiediamo dunque che anche il Senato batta un colpo per dare attenzione all'agricoltura italiana, che sta tracollando sotto l'assoluto silenzio del Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

**MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, invito il Governo a stare molto attento agli emendamenti in esame e, soprattutto, alle argomentazioni sollevate in Assemblea e dall'ultimo intervento del senatore D'Alì. Al di là dei toni, che talvolta possono non essere condivisi, le questioni poste sono assolutamente fondate, perché è di tutta evidenza che, al di là dello *spot* dell'Expo, si ha la netta sensazione di una politica a volte disattenta nei confronti di ampi settori dell'agricoltura italiana, con particolare riferimento all'agricoltura mediterranea.

Signor vice ministro Olivero, si ha l'impressione di un'azione stanca e distratta, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, perché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità è ben lontano dalle *performance* che abbiamo conosciuto negli anni passati, quando si chiamava Ispettorato centrale per la repressione frodi ed era guidato dal dottor Giovanni Lo Piparo: lo voglio ricordare, perché bisogna ricordare le eccellenze della burocrazia italiana. Siamo dunque ben lontani da quel grado di attenzione. Oggi ci sono metodiche che consentono di superare qualsiasi elusione in materia di contraffazione. Sappiamo anche di programmi innovativi, elaborati dal Poligrafico dello Stato, che potrebbero essere messi in opera agevolmente ed essere fonte di introiti e non, al contrario, di spesa: mi dispiace a tal proposito il parere della Commissione bilancio.

Su queste argomentazione credo che il vice ministro Olivero e, in particolare, il sottosegretario Gozi debbano dare assicurazione ampia a tutto il Parlamento, al Paese e alla maggioranza che sostiene il Governo. A volte abbiamo l'impressione che alcuni settori della maggioranza e del Governo abbiano un atteggiamento più interessato alle esigenze della grande distribuzione organizzata e alle ragioni di alcune ben definite e potentissime *lobby*, di livello nazionale e internazionale, e siano invece distratti nei confronti delle tematiche sin qui audite.

Oggi la situazione è grave e incresciosa, come ha ricordato il senatore D'Alì: stiamo assistendo al crollo di una delle eccellenze italiane, il crollo del valore del grano, con particolare riferimento al grano duro italiano, che oggi ha un prezzo assolutamente infimo: si parla di 10 o 11 centesimi al chilo e quindi di 10 o 11 euro al quintale. Si hanno cifre così basse, perché probabilmente arrivano delle importazioni, che devono essere verificate e controllate. Se andiamo a comparare le azioni di verifica svolte nell'arco di circa un decennio e le sanzioni conseguenti, notiamo che negli ultimi quindici anni c'è stata una diminuzione, se non addirittura un crollo di tali attività. Quindi, l'occasione di un dibattito di questo genere in Assemblea diventa pregnante e costituisce il momento opportuno per confrontarci su questi temi. Poiché sono convinto che la maggioranza, su tali temi, non possa essere seconda a nessuno e che non lo sia sicuramente, gli interventi dei senatori D'Alì e Tarquinio non possono restare senza risposta.

Quindi, vi prego di alzarvi e dare, nel merito, le risposte che il Parlamento e, soprattutto, gli agricoltori italiani e in particolare quelli meridionale, meritano. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Amidei*).

**TARQUINIO** (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TARQUINIO** (*CoR*). Signor Presidente, la questione relativa all'etichettatura e alla certezza della provenienza del prodotto *made in Italy*, che sto portando avanti da circa tre anni, come sa il vice ministro Olivero, è alquanto pesante e per alcuni aspetti drammatica.

Non si riesce a capire perché la risposta è sempre no. Non si capisce perché non si vuole fare l'etichettatura di sicurezza: il consumatore deve sapere cosa sta mangiando, da dove viene il prodotto e

se è un prodotto italiano. Il problema non è solo la contraffazione dei nostri prodotti agricoli all'estero, ma anche le truffe che consumano gli imprenditori italiani.

Non si capiscono le resistenze del Governo, del Ministro, dei vari Sottosegretari e, se mi consentite, della struttura del Ministero dell'agricoltura. La questione è talmente incredibile che meriterebbe altro tipo di accertamento.

Come ha detto il collega Marinello, non c'è alcun costo aggiuntivo: costerebbe ben poco all'impresa; dovrebbe pagare solo qualche centesimo e avremmo la certezza che se l'impresa ha comprato un milione di quintali di pomodori non può produrre 10 milioni di quintali di passata di pomodoro. Dobbiamo capire da dove viene un prodotto e come è fatto. La questione riguarda l'Italia e l'estero. Ebbene, non c'è risposta da tre anni. La situazione è grave e al tempo stesso delicata. Stiamo parlando di un istituto al 100 per cento statale. Perché no? Non c'è costo; anzi, si crea occupazione.

Questa storia ha dell'incredibile. Non riesco a capire le ragioni; non ci può essere ragione politica o tecnica. C'è un'altra ragione ed è inquietante. Non è possibile: sempre e solo no. Perché no? Si vuole tutelare il consumatore, si vogliono tutelare i produttori onesti, la produzione e la qualità del prodotto italiano? Bene, la risposta c'è. Sono tre anni che dite sempre di no. Non c'è niente da fare: un silenzio tombale.

Sinceramente, come ho detto altre volte, alla fine bisognerebbe rivolgersi all'esterno, a qualche altra autorità, per capire cosa si annidi all'interno del Ministero dell'agricoltura. Questo è il dato reale. Vi invito pertanto a riflettere: riflettete seriamente perché il prossimo passaggio non sarà certamente in quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Mauro Giovanni).*

**CANDIANI** (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, è evidente che, se la discussione sta prendendo una piega tanto accesa, è perché l'argomento merita attenzione.

Vorrei riportare all'attenzione dei presentatori dell'emendamento 5.12/1 una considerazione: qui viene chiamata in causa, come soggetto garante della sicurezza dei prodotti o dell'etichettatura, la Zecca dello Stato.

Alla luce della trasmissione «Report», che ieri sera ci ha fatto conoscere i livelli di tutela e garanzia forniti dalla Zecca dello Stato in merito alla produzione dell'oro coniato 995, quando in effetti viene immesso sul mercato con un titolo 999 - quello comprato da Banca Etruria - avrei qualche perplessità ad affidare questo tipo di servizio all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, - bontà di Dio - come dice il suo direttore, non si fa parlare dietro da nessuno, quindi dopo restituisce anche il cinque per cento che manca nel titolo del metallo o quello che viene chiamato il calo (che poi, qualcuno dovrebbe spiegarci come è possibile che fondendo l'oro puro ci sia un calo del due per cento!).

Visto che stiamo parlando di legge europea, Presidente, questa benedetta IVA si paga o no sull'oro da investimento (sempre quello che viene da Banca Etruria)? Questo è un altro tema, lo vedremo.

Siete così sicuri di volere affidare questo servizio alla Zecca dello Stato, quello stesso istituto, magari, che stampa questa roba avariata che si chiama euro? Ne siete davvero sicuri? *(Applausi del senatore Calderoli).*

**RUVOLO** (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (AL-A). Signor Presidente, chiedo anzitutto di sottoscrivere l'emendamento che è stato oggetto di tanti dibattiti in quest'Assemblea.

Ritengo che ancora una volta il Governo debba fare un'azione semplice: anziché genuflettersi ai tavoli di Bruxelles, per una volta alzi la testa per difendere il *made in Italy*.

Quante volte abbiamo ascoltato maggioranza e Governo sostenere il *made in Italy*: fatelo con un'azione concreta e non portandoci sempre sulla strada sbagliata. Oggi più che mai è necessario sostenere il *made in Italy*. L'etichettatura è lo strumento unico ed essenziale per far sì che davvero

emergano i nostri prodotti italiani.

Concludo, sperando che il Governo dia parere favorevole a questo emendamento. Ovviamente, lo sottoscrivo a nome del Gruppo AL-A.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

**OLIVERO**, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo soltanto per una brevissima osservazione rispetto alle indicazioni date dai colleghi.

Innanzitutto, vorrei dire al senatore Ruvolo che noi non ci genuflettiamo ai tavoli di Bruxelles. Siamo ben coscienti di qual è il nostro modello di agroalimentare e siamo anche ben consapevoli di come dobbiamo difenderlo. Ma nel farlo, sappiamo altrettanto bene di far parte di un mercato unico, nel quale è necessario trovare dei punti di sintesi con gli altri Paesi. È su questa base che si deve lavorare nell'interesse comune.

Il fatto che il nostro Governo stia facendo bene la sua parte in questa direzione lo dicono i passaggi ultimi, che hanno una rilevanza particolarmente visibile, come nel caso della scelta di avere una piena tracciabilità sui prodotti lattiero caseari, scelta fatta in autonomia dal nostro Paese e che ci pone in una condizione obiettivamente innovativa all'interno dell'Unione europea, insieme soltanto alla Francia.

Quanto alla scelta compiuta negli ultimi giorni al tavolo cerealicolo, vorrei dire con chiarezza che, non solo il Governo non è stato insensibile rispetto alle situazioni di crisi, ma ha posto risorse ingenti nei mesi passati, sia per quanto riguarda il settore latte sia ora, nell'immediato (anche con un decreto che sarà in discussione nei prossimi giorni in quest'Aula), sul settore cerealicolo, con un piano che è stato immediatamente condiviso, nel suo complesso, con tutte le rappresentanze del mondo agricolo.

Lo dico perché sappiamo quali sono i problemi e anche qual è la dimensione delle questioni globali. Ma noi non stiamo con le mani in mano, bensì cerchiamo di incidere. Dobbiamo farlo però nell'ottica dell'Unione europea, sapendo che abbiamo la possibilità di tutelare fino in fondo i nostri prodotti. Dobbiamo garantire la tracciabilità dei medesimi e questa è la strada che abbiamo perseguito e rispetto alla quale abbiamo ottenuto risultati importanti in questi anni.

La frutta e la verdura sono oggi garantite rispetto alla nazionalità, cosa che pochi anni fa non era prevista. Anche la carne oggi è garantita, mentre non lo era fino a pochi anni fa. A brevissimo, esisterà la garanzia per il latte e per i latticini. Sono passaggi epocali, rispetto ai quali noi possiamo essere davvero soddisfatti della nostra azione in Europa.

Ma noi agiamo, come è stato ricordato, non nella logica del protezionismo, ma nell'ottica di far comprendere quanto la tracciabilità sia l'unico modo per garantire sicurezza alimentare, da un lato, e tutela della qualità, dall'altro. Questa è la logica nella quale ci stiamo muovendo.

Pertanto, noi non riteniamo necessaria l'indicazione prevista in questo emendamento, perché è in questa logica che noi ci muoviamo, e non contro l'Unione europea, andando in contrapposizione aprioristica.

La logica è quella di accompagnare tutte le nostre azioni con il chiaro intento di far sì che gli altri Paesi accolgano le nostre argomentazioni, così da evitare quelle sanzioni, che certamente non fanno piacere all'agricoltura e che hanno spesso portato, negli anni passati, i nostri agricoltori a pagare pesi rilevanti oggi non più sostenibili.

È possibile vincere la battaglia. La storia di questi anni ce lo insegna. È possibile garantire tracciabilità e tutela della nostra qualità, ma bisogna farlo con una logica progressiva, stando uniti e avendo chiarissimo l'obiettivo. Il nostro Paese agisce in questa maniera e posso assicurare che il Governo e, *in primis*, il ministro Martina lavorano e ottengono risultati in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**TARQUINIO** (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TARQUINIO** (*CoR*). Signor Presidente, sinceramente non capisco che risposta è stata data. È una non risposta, come al solito. Il problema è fornire garanzie. Se non c'è l'indicatore di sicurezza, quel che

dice il Vice Ministro non serve a nulla. Significa eludere il problema, non entrare nel merito e qui nasce il dubbio. Il dato reale è questo. Si continua a non rispondere. Perché? Quali sono le resistenze? Di che natura sono le resistenze? Ripeto, il dato è questo. Non è possibile che qualcuno acquisti 100 e venda come se avesse acquistato 1.000. Questo è il dato reale. Non lo volete affrontare? Non volete rispondere? Tocca a tutti noi perché quel che mangiamo o beviamo riguarda tutti noi e i nostri figli. Riguarda anche i nostri produttori disonesti. Dobbiamo tutelare gli onesti. È incredibile che da tre anni non vi sia alcuna risposta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Votiamo sperando che ci sia la piena consapevolezza, al di là di tutto, che non è una battaglia politica, ma per i nostri cittadini e connazionali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**AMIDEI** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**AMIDEI** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'emendamento che ho presentato.

Rivolgo un appello a tutta l'Assemblea: attenzione, se non si vota questo emendamento, si apre la strada al disconoscimento della qualità e della provenienza dei nostri prodotti! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Mettiamo fine al vero *made in Italy*. Attenzione, rifletteteci! Signor Vice Ministro, non riconoscere il luogo di produzione del prodotto significa non riconoscere la qualità del nostro prodotto. Attenzione, rifletteteci! Non possiamo accettare proni l'indicazione dell'Unione europea perché noi produciamo prodotti di eccellenza. Noi realizziamo prodotti di qualità e non consentire il riconoscimento di questo significa buttare fuori mercato le aziende agricole perché non saranno più competitive. Chiunque potrà scrivere che è stato confezionato o prodotto in Italia quando il luogo di produzione non viene ben precisato e identificato. Già abbiamo commesso un errore quando abbiamo eliminato il periodo di conservazione entro i diciotto mesi per l'olio d'oliva. Stiamo aprendo la strada a prodotti non di qualità.

Signor Vice Ministro, vorrei aggiungere una cosa, che prima ho detto anche in Commissione. È stato fatto cenno al problema del settore cerealicolo. Dobbiamo dire a tutti che l'intervento del ministro Martina - che non si degna mai di venire in Aula a parlare di agricoltura - di 3 milioni di euro nel 2016 è un obolo. La produzione di grano è di 4 milioni di tonnellate e 3 milioni divisi per quintale significano dieci centesimi al quintale. Neanche l'elemosina in chiesa si fa con dieci centesimi. C'è da vergognarsi. Non è questo il modo di aiutare l'agricoltura italiana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Presidente, ho capito che ormai ha preso piedi la prassi per cui la maggioranza non partecipa neanche più al dibattito perché non c'è la volontà di andare a toccare un emendamento in quanto le ferie incombono. Quindi potremmo trovarci, con questo inghippo, a dover ritornare su questa legge.

Ma se la nostra partecipazione all'Unione europea ha un senso non può essere quello di demolire le nostre produzioni nazionali caratteristiche; questo è un danno enorme che si fa al Paese, lo diciamo tutte le volte. Quando si tratta di collegato sull'agricoltura, quando si tratta di legge europea, quando si tratta di legge di delegazione europea, quando si tratta di legge sulla competitività, in ogni circostanza il problema arriva sempre su questo punto.

E allora chiedo al Governo, in particolare al sottosegretario Gozi: volete prendere sul serio, una volta per tutte, la difesa del prodotto *made in Italy*? La produzione è cosa differente rispetto al commercio. Quando andate a fare proclami, dicendo che è aumentato il consumo e che quindi l'economia sta riprendendo, tacete il fatto che sullo scaffale si trova il 60-65 per cento di prodotto importato. Quel prodotto non farà crescere il fatturato dell'industria italiana, dell'agricoltore italiano, dell'artigiano italiano, ma farà crescere il fatturato di un produttore straniero.

Noi vogliamo che il nostro consumatore sia in grado di poter scegliere la merce che trova sullo scaffale. Voi conoscete i numeri che mi sto accingendo ad elencare e sapete, com'è stato ben rilevato

dal Ministero, che nove italiani su dieci ritengono importante conoscere l'origine dei prodotti in vendita, che ben il 90 per cento lo ritiene quando si tratta di prodotti della filiera lattiero-casearia e addirittura il 95 per cento quando si tratta di acquistare il latte fresco, la verdura fresca tagliata o il riso (l'81 per cento dei nostri concittadini). Voi a questa gente volete negare il diritto di conoscere, come richiesto nell'emendamento, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento e il luogo di produzione. Volete fare questo sforzo di onestà nei confronti dei cittadini? Altro che riforma costituzionale, questa è una riforma seria, questa è una modifica seria, questa è una difesa seria della tutela dei cittadini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Malan)*. Avete voglia altrimenti a dire che gli inglesi hanno fatto male ad uscire dall'Unione europea. Almeno difendono il loro Paese; voi nemmeno quello state facendo e venite poi a dirci che volete fare i Padri costituenti. Ma andate al diavolo!

**URAS** (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**URAS** (*Misto*). Signor Presidente, bisognerebbe mettere uno specchio che consenta ai colleghi che presiedono i lavori dell'Assemblea di vedere anche questa parte dell'emiciclo, per capire che qualche volta chiediamo la parola anche noi.

PRESIDENTE. C'è stato addirittura un clamore popolare per richiamare l'attenzione, senatore Uras.

**URAS** (*Misto*). Intervengo sull'emendamento in discussione anzitutto per dichiarare il voto favorevole, per due ragioni. La prima è di ordine politico generale: penso che il Parlamento non abbia solo il diritto, ma abbia il dovere di far sentire all'Unione europea che, sul fronte della tutela della qualità della produzione agricola nazionale, non c'è alcuna discussione. Non è possibile che ci chiedano di adeguarci a forme di tutela più basse, che consentono di speculare sulla qualità dei prodotti e sulla salute delle persone.

La seconda ragione di ordine più diretto, riguarda lo sviluppo economico di questo Paese, che ha bisogno di pensare al proprio futuro valorizzando la qualità produttiva che è in grado di esprimere e le vocazioni produttive dei nostri luoghi e delle nostre Regioni. Lo facciamo soprattutto con un certo tipo di produzione agricola che ha base mediterranea e ha base particolare in Italia: lo facciamo con l'olio, con il vino. Noi non vogliamo più il vino al metanolo (*Commenti dal Gruppo PD*), non vogliamo più gli oli adulterati in modo industriale. Vogliamo che i cittadini tutti, non solo quelli delle nostre Regioni, ma anche quelli che vengono a visitare l'Italia, sappiano e possano trovare la qualità di cui l'Italia è capace e che è nota anche al di fuori dei nostri confini. Se non facciamo questo - lo dico al Governo -, il nostro è un Paese che non si recupera, che non resuscita.

Inoltre, si colpisce in modo particolare l'economia del Mezzogiorno, quell'economia che sta puntando il proprio riscatto su questo tipo di produzioni. Non può essere che il Governo proponga testi di legge di questa natura che ancora una volta aggravano la pesante condizione di arretratezza sul piano economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle isole. Noi su questo fondiamo il nostro riscatto. Chi si assume la responsabilità di fare un'operazione di questo genere, sappia che sul piano politico generale e sul piano del consenso pagherà davvero tantissimo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

**FLORIS** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Floris, è già intervenuto il senatore Amidei, quindi, pur considerando la delicatezza del tema, la prego di essere rapido.

Ne ha facoltà.

**FLORIS** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, una volta tanto voglio spezzare una lancia a favore del Governo. Ho sentito dati riguardo l'agricoltura e il grano che non corrispondono a quelli reali, perché il ministro Martina ha previsto per fronteggiare la crisi sul grano 10 milioni più 8 milioni: in totale 18 milioni di euro a favore degli agricoltori.

Ma mentre spezzo una lancia a favore del ministro Martina, altrettanto non faccio per le nostre posizioni nell'ambito della politica europea, perché i 18 milioni per il grano, e per tante altre risorse stanziare per sanare le difficoltà di tutto il comparto dall'agricoltura e dell'allevamento, li stiamo togliendo ad altre risorse e, tra l'altro, il Governo li sta sottraendo anche agli italiani, perché quelle

risorse si ottengono aumentando le tasse ai nostri cittadini.

Voglio aggiungere un'altra considerazione. In alcune zone dell'Italia, e la Sardegna non fa eccezione, esiste una grande crisi del comparto industriale e l'agricoltura rappresenta una risorsa alternativa. Se questo Governo non dovesse ottenere il riconoscimento del *made in Italy*, che tutti i componenti della Commissione politiche europee chiedono, saremo sempre costretti a sovvenzionare l'agricoltura (perché in Italia arrivano i prodotti dall'estero), e sovvenzionando l'agricoltura non basteranno le risorse, pagheremo più imposte e continueremo, senza il riconoscimento del *made in Italy*, ad importare da altre Nazioni, impoverendo le nostre produzioni.

**BERTUZZI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERTUZZI (PD)**. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Partito Democratico non concorda con questa rappresentazione del settore dell'agricoltura. Non ci stiamo! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare ha dimostrato di essere trainante per l'economia di questo Paese nel corso di questi anni. Il *made in Italy* è diventato il *brand* più riconosciuto del mondo. Questa è la vera garanzia dei nostri prodotti che sta nella qualità che ci viene riconosciuta all'estero. (*Commenti del senatore Santangelo*).

È vero, noi siamo stati il Paese del vino al metanolo, ma oggi siamo i primi esportatori di vino nel mondo. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Noi stiamo affrontando la sfida della tracciabilità del latte. Nessuno l'aveva mai fatto prima. I nostri produttori stanno ancora pagando multe per errori di altri. Basta portare il nostro Paese in infrazione. Per queste motivazioni il nostro voto su questo emendamento sarà contrario. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12/1, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

**RIZZOTTI (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RIZZOTTI (FI-PdL XVII)**. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 5.12 e chiedo al senatore Candiani di poterlo sottoscrivere.

Vorrei ricordare a tutti gli agricoltori italiani che in questo momento ci stanno guardando che questo è il Governo che li sta ammazzando e per il quale il presidente di Confagricoltura ha detto: «votiamo sì al referendum costituzionale». (*Proteste dal Gruppo PD*). Gli agricoltori italiani se lo ricorderanno al momento del voto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL)**. Signor Presidente, vorrei ricordare alla senatrice Bertuzzi che bisogna capire bene di cosa stiamo parlando. Infatti, in tutti questi anni, anche quando magari altri stavano in altri luoghi, la battaglia su cui l'Italia si è contraddistinta è stata appunto, quella relativa all'origine dell'etichettatura. Quindi nessuno qui sta denigrando il nostro lavoro, anzi, perché è stata questa battaglia, in tutti questi anni, insieme agli agricoltori e ai consumatori, per l'etichettatura e il riconoscimento dell'origine che ha permesso di qualificare al meglio le nostre produzioni.

Per quanto riguarda la questione dell'olio (peraltro l'etichettatura compare grazie ad un mio emendamento presentato molte legislature fa) lei sa meglio di me quale sia il problema. I nostri marchi sono stati quasi tutti comprati da stranieri e lei lo sa perfettamente. Quindi il lavoro che si sta tentando di fare con gli emendamenti è quello di rafforzare gli elementi di conoscenza dei consumatori e di

identificazione dell'origine. Non può bastare che ci sia scritto solo lo stabilimento o il luogo di confezionamento. Abbiamo sempre saputo quale fosse il giochetto fatto con l'olio, cioè quello di farlo arrivare da vari posti, anche con i marchi che il consumatore pensa siano italiani ma che non lo sono più, che transitano per la Spagna e arrivano qui. E noi ce la caviamo, secondo voi, facendo comparire il luogo dove si trova lo stabilimento e il luogo di confezionamento? No! Su questa battaglia dovremmo essere tutti uniti, come è stato in passato, quando questi emendamenti si approvavano con maggioranza e opposizione. Non è una questione di battaglia contro l'Europa; dobbiamo tutelare le nostre produzioni e imporre normative che siano più favorevoli. Non è una questione di protezionismo, perché farebbe bene a tutti i prodotti europei.

Pensate a quello che potrebbe accadere rispetto al TTIP; non ne vogliamo discutere? Se tutti i produttori agricoli europei - a partire anche dalla battaglia italiana - con forza e fino in fondo, imponessero normative con l'obiettivo di specificare l'origine dei prodotti, forse avremmo la possibilità di tutelare il nostro Paese, i consumatori e gli agricoltori.

La battaglia per l'origine - forse è bene ricordarlo - non consiste nel denigrare, ma anzi nel valorizzare ancora di più le produzioni. Il vino italiano è stato reso grande dalla battaglia della qualità. (*Applausi del senatore Consiglio*). Dalla battaglia per il riconoscimento dell'identità del nostro territorio.

Conosciamo tutti la questione del formaggio; va bene la tracciabilità del latte, ma abbiamo passato anni - e continuiamo a passarli - a non sapere da dove vengono i semilavorati utilizzati per fare la mozzarella. (*Commenti della senatrice Donno*). Oppure il latte rigenerato. Questo riguarda anche i salumi, i prosciutti, la composizione dei prodotti trasformati.

Su questa battaglia dovremmo essere tutti quanti uniti in quest'Aula, perché non possiamo accettare le normative europee più restrittive, mentre addirittura accettiamo il fatto che cancelliamo le norme nazionali, che sono diverse e divergenti rispetto a quelle europee. Questa è la questione.

Sappiamo benissimo quali sono i problemi, ma bisogna avere il coraggio di fare questa battaglia - mi rivolgo anche al Vice Ministro e agli esponenti della maggioranza - perché non accade nulla. Anzi, bisogna farla tutti insieme. In questo caso, infatti, stiamo difendendo gli agricoltori italiani, i consumatori italiani e il prestigio dei nostri prodotti. È questo ciò che noi pensiamo occorra fare per innescare un processo di sviluppo vero.

Non facciamo operazioni demagogiche e spieghiamo a chi ci sta a sentire di cosa effettivamente stiamo parlando. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni*).

**PUGLIA (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUGLIA (M5S).** Signor Presidente, ho ascoltato bene cosa diceva il Governo; in particolare, faceva riferimento al fatto che sa benissimo che bisogna proteggere il prodotto italiano. Poi inseriva un «tuttavia»: tuttavia facciamo parte di un mercato, che se ci dice di buttarci giù, noi che siamo il Governo italiano del Partito Democratico ci buttiamo giù.

Poi c'era la collega che faceva riferimento alle nostre eccellenze, al vino: sono completamente d'accordo con lei, che non ha fatto altro che confermare tutto ciò che è stato detto, cioè che noi dobbiamo proteggere il nostro prodotto. Anche perché - e questo lo dico anche come notizia forse un po' da bar - quando parliamo con le persone ce la tiriamo un po' e diciamo che abbiamo degli ottimi prodotti alimentari. Ma li abbiamo perché siamo riusciti, negli anni, a proteggere il nostro prodotto, che viene ricercato.

C'è da dire un'altra cosa. Come si fa a ricercare il nostro prodotto? C'è bisogno, appunto, dell'inserimento del luogo di produzione; e lo avete bocciato. C'è, allora, un'altra possibilità: dobbiamo inserire, quantomeno, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento; almeno questo, se non volete inserire - perché l'avete bocciato - l'origine del luogo di produzione.

A questo punto, mettiamoci d'accordo: non possiamo solo dire, cara collega del Partito Democratico, che l'Italia ha il miglior prodotto; chi dice che non ce l'ha, questo miglior prodotto? Siamo tutti

d'accordo che l'Italia ha il miglior prodotto, ma lo vogliamo difendere sì o no? (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti*).

Allora, per difenderlo bisogna prendere delle posizioni e non è che magari, siccome siete al Governo, dite - come faceva il rappresentante dell'Esecutivo - che abbiamo da rispettare le normative del mercato unico. Il Regno Unito ha fatto una cosa molto razionale e ha detto: siccome in questo mercato ci sono cose che ci stanno danneggiando, signori miei, chiedo ai cittadini se vogliono rimanere o meno in questo mercato che ci sta danneggiando e i cittadini hanno risposto di non volerci stare. Per non arrivare a quel punto, facciamo in modo che almeno alcune normative (è questa la normativa) che proteggono il nostro prodotto siano tutelate.

Signor Presidente, mi rivolgo al Governo e chiedo se sia opportuno o meno esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame, che vorrei sottoscrivere se me lo consente il collega; altrimenti è inutile cominciare un discorso e dire che sappiamo benissimo che dobbiamo proteggere i nostri prodotti, perché questa premessa decade se l'emendamento 5.12/1 non viene approvato. C'è poco da fare: lo vogliamo difendere sì o no? Noi lo vogliamo difendere, quindi io voterò a favore dell'emendamento 5.12/1.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, basterebbe il buon senso ma evidentemente c'è un ostruzionismo politico di maggioranza.

Chi sta parlando di metanolo? Chi sta parlando di materiale avariato? Chi sta parlando di agricoltura che non sta facendo il proprio mestiere? Stiamo dicendo l'esatto contrario, cioè che dal provvedimento in esame ci aspettiamo che il Governo attraverso l'inserimento di alcune disposizioni nella normativa nazionale pieghi l'Unione europea a portare rispetto al nostro prodotto *made in Italy*, alle nostre eccellenze, e faccia in modo che sullo scaffale il consumatore possa trovare un prodotto riconoscibile nella sua reale genuinità *made in Italy*.

Si sta chiedendo questo e lo ricordo a chi in maggioranza magari ha la memoria corta, ma lo dico anche con l'orgoglio di un'opposizione che si è opposta e ha vinto quella battaglia un mese e mezzo fa in questa stessa Aula. Quando avete portato all'esame dell'Assemblea il disegno di legge europea, se non ci fosse stata la nostra opposizione in Parlamento, il Governo vi avrebbe fatto approvare una normativa che impediva ai cittadini italiani e ai consumatori di riconoscere un prodotto trasformato in Italia da uno realmente prodotto in Italia. Questo lo abbiamo impedito noi. Avete fatto retromarcia, ci avete pensato due volte dopo che ve lo abbiamo indicato, perché se andava aveva le gambe, ma ve lo abbiamo impedito.

È troppo facile per il ministro Martina andare a fare le sue belle comparsate da Confagricoltura o da Coldiretti, magari andare al Brennero con la Coldiretti ad aprire i camion con le cosce di suino provenienti dalla Germania, quando poi invece in queste Aule portate modifiche normative che quelle cosce verrebbero proprio renderle lecite nella loro falsa marchiatura di *made in Italy*. Questo è ciò che vi abbiamo impedito di fare, mentre il disegno di legge prevede proprio il contrario, cioè quello voi ancora oggi volete fare. Noi vi chiediamo per l'ultima volta, dopo di che sarà la gente a tirare le proprie somme nel mese di ottobre, di non portare avanti queste politiche, di difendere il *made in Italy*.

Chiedo inoltre, e, signor Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alla senatrice Fedeli, per quali ragioni avete presentato un disegno di legge per un nuovo marchio *italian quality* quando esiste già il *made in Italy*? Forse non vi fidate del *made in Italy* o forse ritenete che non sia più sufficientemente tutelante perché vi siete troppo lasciati andare su questi temi?

Questo è quello che vi diciamo di non fare. Fermatevi. E se l'Unione europea significa svendere le nostre eccellenze nella produzione della filiera enogastronomica, fermatevi e, come hanno fatto gli inglesi, diciamo basta. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[PIGNEDOLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, credo che dobbiamo eliminare questi toni di chi è amico e chi è nemico del sistema agroalimentare italiano ed essere molto concreti.

Qui si sta lavorando perché le produzioni alimentari crescano, in quanto c'è un piccolo particolare da considerare: noi non siamo autosufficienti in alcun comparto, non abbiamo un settore in cui siamo autosufficienti.

Vorrei ricordare il lavoro che l'attuale Ministro sta facendo e mi dispiace per la collega che prima ha lanciato giudizi catastrofici su questo Governo. Credo sia la prima volta che un Esecutivo investe così tanto per incentivare le produzioni, mettere in rete i produttori e far sì che le aziende agricole diventino competitive nel mondo. È il primo Governo che assume davvero delle iniziative per avere dei sistemi di controllo di tutta la filiera.

Noi siamo anche un produttore trasformatore di prodotti. Abbiamo anche questa parte e il Paese non si deve vergognare. Noi abbiamo delle eccellenze. Vengo da una Regione dove ci sono la maggior parte di produzioni DOC e di certificazioni di qualità, ma anche grandissime trasformazioni e di questo non ci dobbiamo vergognare. Dobbiamo lavorare gradualmente perché i produttori riescano sempre più a immettere sul mercato i propri prodotti con il racconto e la spiegazione di quello che c'è dentro.

Parallelamente, però non dobbiamo neppure andare contro le grandi aziende di trasformazione e di altissima qualità. Questo è il *made in Italy* e non credo che dobbiamo affrontarlo con questi toni, che ritengo assolutamente demagogici. (Applausi dal Gruppo PD).

L'Italia, da sola, non può andare in Europa e sbattere il pugno sul tavolo, perché così farebbe solo del cinema, come si suol dire. (Applausi dal Gruppo PD). In Europa bisogna trovare le alleanze e il Ministro, ogni volta che va a Bruxelles, ha questo compito e fa questo lavoro. In Europa siamo il Paese che lavora di più sul tema dell'etichettatura.

Chiedo pertanto all'Assemblea di non avere questo tono di contrapposizione, perché non credo che nessuno di noi sia contro il *made in Italy* agroalimentare. Ogni giorno lavoriamo affinché più giovani diventino produttori, perché oggi noi non siamo autosufficienti. Di questo ci dobbiamo preoccupare: avere dei giovani che entrino in agricoltura, delle aziende che facciano reddito e siano competitive senza dipendere solo da una parola su un prodotto e che ci siano produttori imprenditori. Su questo vi abbiamo sfidato più volte e più volte avete votato contro provvedimenti che cercavano di ricostruire il sistema agroalimentare. (Applausi dal Gruppo PD).

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, vorrei dire alla senatrice Pignedoli che - semplicemente - sarebbe opportuno che quando si compra del parmigiano si sappia se, ad esempio, è prodotto in Ungheria, magari anche con la collaborazione di qualcuno che dovrebbe tutelare, attraverso il consorzio, i propri produttori che in Italia mantengono con fatica la loro produzione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni).

Vorrei dire che nella Regione della senatrice Pignedoli ci sono delle piccole realtà che stanno investendo moltissimo anche sulla selezione degli animali tipici locali e che si impegnano sulla filiera completa. Capisco benissimo che ci sono, per esempio, grandi produttori di prosciutto che comprano legittimamente delle cosce di maiale altrove per poi lavorarlo e portarlo a invecchiare a Langhirano. Ciò è verissimo ed è legittimo. È però giusto che il consumatore sia informato di tutto ciò in modo trasparente, proprio perché, senatrice Pignedoli, è giusto che chi fa una scelta diversa - penso alle piccole aziende con una certa cultura, che magari si riconoscono con minore fatica in produzioni in grande scala - abbia la possibilità di dire dove il prodotto è stato fatto in tutte le sue fasi. Credo che questo diritto vada riconosciuto. (Applausi dei senatori Candiani e Simeoni).

FUCKSIA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (Misto). Signor Presidente, se l'emendamento 5.12 crea discussione magari per le sue specifiche, propongo, eventualmente, di trasformarlo in un buon ordine del giorno, dettagliato e chiaro,

da includere poi in un decreto attuativo della legge di delegazione europea: secondo me in tal modo ci si muoverebbe in una buona direzione. In Commissione industria, commercio, turismo siamo andati oltre, perché è già assegnato alla Commissione il disegno di legge che tutela il *made in Italy* e istituisce il marchio "100 per cento Italia" che supera tale *gap*, perché sappiamo benissimo che il marchio *made in Italy* può essere apposto anche nel caso del solo confezionamento in Italia. Dunque, è evidentemente necessario qualcos'altro.

Anche nell'ottica del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), come è stato detto in precedenza, trovare un'armonia e cercare di impartire le nostre linee in senso migliorativo, potrebbe essere non un limite, ma una grande opportunità per il nostro Paese. Per quanto riguarda la disoccupazione e gli squilibri, più tuteliamo e alziamo le garanzie contro chi fa una concorrenza sleale e meglio distribuiamo la ricchezza e favoriamo l'economia. È bruttissimo dire che non siamo autosufficienti in nulla, neanche per ciò che riguarda i nostri prodotti: ultimamente non siamo autosufficienti e quasi importiamo persone per lavorare. Questo è un fatto drammatico. Che cosa esportiamo, invece? Ci sono sempre due piatti sulla bilancia, che si equilibrano. Occorre quindi intervenire, a mio avviso, in Commissione industria, commercio e turismo, con il disegno di legge sul *made in Italy* al 100 per cento. Ciò renderebbe tanti discorsi, che potrebbero essere demagogici, un modo per realizzare fatti concreti.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.14.

**GAETTI (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GAETTI (M5S).** Signor Presidente, evidentemente molti, anche tra di noi, non guardano la televisione. Se il Consorzio del prosciutto di Parma fa una pubblicità in cui si dice che il prosciutto di Parma non è crudo, ma è di Parma, evidentemente vuole lanciare un messaggio, nel senso che quando si parla di prosciutto crudo di Parma, si specifica che si tratta di un prosciutto del Consorzio di Parma, con un disciplinare di Parma, mentre il prosciutto crudo è un prosciutto cosiddetto smarchiato, per cui arrivano probabilmente delle cosce polacche, da animali nutriti con farina di pesce e quindi con un prezzo molto più basso. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni).* Il cittadino pensa che il prosciutto crudo è sempre prosciutto crudo e che lo paga anche di meno, ma quando lo assaggia non ha quelle caratteristiche sensoriali che hanno i nostri prosciutti. Questo è il risultato di una etichettatura malsana, tanto è vero che il Consorzio sta facendo questo tipo di pubblicità. Questo non serve ai produttori, se è vero che in Italia abbiamo perso circa 400.000 scrofe e quindi abbiamo un mercato suinicolo in così grave difficoltà che nel decreto-legge enti locali c'è chi spaccia persino la proposta di dargli un contributo: poi vedremo nei prossimi giorni la discussione in questa Assemblea. Ciò serve solo al sistema confindustriale e a tutti coloro che gestiscono le trasformazioni e i macelli e ovviamente non riguarda solo il mercato del prosciutto e degli affettati. Ad esempio, quando mangiate un salame e vedete scritto «salame italiano», dovete sapere che in realtà è sufficiente che il principale prodotto sia italiano e che abbia il 40 per cento di carne italiana. Anche se il restante 30 per cento è carne austriaca e l'altro 30 carne tedesca, comunque il salame sarà italiano perché il principale componente è italiano, anche se la somma dei prodotti (ossia il 60 per cento) è invece estera.

Si potrebbe fare una lunga lista. Si parla dei formaggi: è vero, quelli DOP sono gli unici che hanno latte italiano, anche se sono anni che chiedo in questa Assemblea - in maniera paranoica, oserei dire - di sapere quante sono le vacche in Italia che producono latte. Vorrei infatti fare un conto ben preciso e sapere quante sono le vacche che producono latte nella mia zona che diventa grana padano e quante quelle che producono latte che diventa parmigiano reggiano, contando le forme che sono marchiate: evidentemente ci deve essere una dicotomia. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e*

*Simeoni*). È la stessa dicotomia che evidenzia il giudice Giulia Proto quando dice che la produzione di latte europea si fa con la somma dei modelli L1; però quando si moltiplica il numero delle vacche per la quantità di latte, non si arriva alla stessa quantità. Quindi, è evidente che ci si ruba, come è altrettanto evidente che il sistema italiano di controllo di AGEA non ha funzionato. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni*). Ci hanno dato 70 milioni di multa e non ho ancora capito chi li deve pagare, se le Regioni che non hanno fatto i controlli.

Ma torneremo sull'argomento quando parleremo del prossimo provvedimento sugli enti locali, in cui si dicono esattamente le cose che ho detto qui un anno fa; le stesse cose che i tribunali di Brescia e di Parma hanno sconfessato, dicendo che non si può far pagare 100 milioni di multa quando la multa è di 30 milioni. Lo dico da anni e nessuno mi dà ragione, se non i TAR e le autorità giudiziarie, dimostrando che quanto dico in quest'Aula è perfettamente vero.

Voglio vedere se fra una settimana, qualche Ministro o Sottosegretario mi dirà che quello che ho detto lo scorso anno era vero, quando vi ho detto che a cambiare le regole del gioco sono solo i mafiosi, e voi mi avete risposto che si muore di mafia: a uno che ha lavorato ventinove anni in un obitorio, che ha eseguito 2.500 autopsie! (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto*). Se volete parlare di agricoltura, questi sono gli elementi che state affossando.

È vero, siamo sotto di 5 miliardi, perché tra *import* ed *export* il sistema italiano importa 5 miliardi, ma è altrettanto vero che potremmo esportare di più e meglio se veramente fossimo sinceri, se dicessimo la verità, perché se importiamo il cacao o il caffè dall'estero, ben venga se io so cos'è, se bevo il caffè del Costa Rica piuttosto che di qualche altro Paese. Non dobbiamo vergognarci di dire la verità.

Quante sono le cosce di prosciutto che poi tornano all'estero come *made in Italy*? Quante sono le carni per cui è sufficiente che un animale sia allevato gli ultimi quattro mesi in Italia (su un anno di vita) per dire che sono carni italiane? Siamo sinceri. Questo potrebbe essere fatto in maniera diretta, perché l'Europa non vieta che le nostre industrie scrivano un'etichetta completa, e invece non lo fanno perché così guadagnano di più, a discapito di quegli allevatori che stanno chiudendo le stalle, che sono affamati, perché con 0,29 centesimi per un litro di latte non si sopravvive. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto*).

Andate a raccontarlo agli agricoltori mantovani e bresciani della mia zona, che tutti i giorni mi telefonano. Questa è la verità dell'etichettatura. Quando si mangia un formaggio molle che non è DOP, non è latte italiano. Siamo al 70 di una produzione che in realtà è molto più bassa perché molti certificati L1 non corrispondono al latte italiano. Allora, andiamo a disciplinare la materia; andiamo a fare chiarezza per sapere quanto latte italiano - visto che parlate di tracciabilità - si lavora in quelle industrie che poi risultano italiane. E questo solo per «ingrassare» Confindustria: questa è la verità della nostra agricoltura. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto e della senatrice Casaletto. Molte congratulazioni*).

**D'ALI** (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'ALI** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la senatrice Pignedoli ci ha dato uno spaccato di imprenditoria positiva italiana, ma questo non significa che ciò sia merito del Governo o che il Governo metta nelle condizioni di crescere ulteriormente i nostri coraggiosi agricoltori che hanno riconvertito i vigneti, che hanno riconvertito la lavorazione del vino, che si sono imposti sui mercati internazionali. Il suo è stato più un intervento di propaganda degli agricoltori che non di illustrazione dei meriti del Governo.

Alla senatrice Pignedoli vorrei dire che, quando il Governo italiano non è nelle condizioni di bloccare l'importazione di 45.000 tonnellate di olio di oliva tunisino nel nostro mercato per due anni consecutivi o non è nelle condizioni di bloccare alcune importazioni, non per fini protezionistici, ma per carattere di protezione della qualità, questi sono i provvedimenti che il Parlamento e il Governo devono prendere.

Da un lato, l'Unione europea ci impone l'importazione di prodotti extracomunitari, e noi siamo

costretti a subirli; dall'altro, però, noi mettiamo un paletto sulla difesa della qualità dei nostri prodotti. Pertanto, nelle etichette il prodotto italiano deve essere certificato come tale, non solo dal punto di vista del luogo di lavorazione, ma anche dal punto di vista del luogo di produzione.

Mi sembra una forma di autotutela assolutamente compatibile, sia con la normativa europea sia con gli interessi, che ci premono, dell'agricoltura nazionale. Dobbiamo subire e non siamo in grado di bloccare quei fenomeni perché la normativa europea consente questo tipo di attività e di immissione sui mercati? Benissimo, anche se io direi malissimo. Purtroppo, però, è così. Facciamo allora un'azione di contemperamento e di bilanciamento attraverso la difesa del nostro prodotto sull'etichetta. Che il consumatore sappia, quando va al supermercato, dall'etichetta sulla bottiglia, qual è l'olio prodotto e lavorato in Italia e qual è l'olio prodotto in Tunisia, o in altro Paese, e imbottigliato in Italia. Perché tutto questo scandalo dinanzi a questa richiesta, che mi sembra assolutamente legittima, di difesa del nostro prodotto? Lo stesso discorso può valere per i grani importati per la molitura e per il confezionamento delle paste. Perché non indicare sull'etichetta che una pasta è fatta con grano italiano e un'altra, invece, è fatta con grano canadese o con grano comunque extracomunitario o non italiano?

Davvero non è comprensibile il motivo per cui ci si rifiuta di dare questo contrappeso a quello che, invece, è lo svilimento del prodotto nazionale derivante dalle importazioni di prodotti extracomunitari e non italiani. Dovrebbe essere iniziativa del Governo dire: abbiamo dovuto accettare questa immissione di prodotti ma la bilanciamo con la chiarezza, nella etichettatura, su come questo prodotto venga utilizzato e su come, invece, sia utilizzato il prodotto nazionale.

Con termini di assoluta pacatezza, a me sembra che questo sia il dovere dei governanti. Non vuole farlo il Governo? Io spero che lo faccia il Parlamento.

[URAS](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto*). Signor Presidente, il tema che si pone è molto collegato. Lo dico perché oggi abbiamo sentito il sottosegretario Gozi nelle Commissioni riunite 3a e 14a sulla vicenda Brexit.

Se l'Unione europea è resa invisibile ai cittadini europei, agli operatori economici europei, a parti importanti dell'Unione europea, opzioni quali la Brexit saranno l'unica possibilità di risoluzione dei problemi di vita di quei sistemi economici e territoriali.

La scomposizione dell'Unione europea finirà per essere l'unica soluzione che abbiamo di fronte e i movimenti populistici che vanno verso quella direzione avranno ragioni su cui fondare le loro proposte di disgregazione. Il tema è molto semplice: si parla di avere un'etichettatura seria che garantisca al consumatore la possibilità di acquistare quello che ritiene essere più giusto per la propria salute e il proprio gusto. Questo aiuta la capacità produttiva, la possibilità di riscatto economico e il superamento della crisi nella quale versano le nostre Regioni più povere che si affacciano verso la sponda Sud del Mediterraneo e il Mezzogiorno. Non è possibile che, ogni volta che si pone una questione anche minima come questa, quello che prevale è l'interesse di alcuni potentati economici multinazionali. (*Applausi della senatrice De Petris*). Perché poi si finisce per mettere le basi per la distruzione di ciò che abbiamo creato di positivo tutti insieme guardando verso l'Europa. L'unità non vuol dire la soppressione delle identità; vuol dire la valorizzazione delle identità, consapevoli che siamo anche diversi, che produciamo in modo diverso e che abbiamo anche una cultura del gusto diversa.

Credo che, qualche volta, riconoscere gli errori e riconoscere di essersi spostati troppo in una direzione che non tutela gli interessi della nostra gente serva a salvare il consenso per la cultura democratica e progressista per uno schieramento del futuro. Non serve arroccarsi. È sbagliato arroccarsi. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Zuffada, il suo Gruppo ha esaurito i tempi a disposizione. Ne ha facoltà per due minuti.

[ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*). Intervengo molto brevemente.

Per la mia attività di veterinario ho seguito in modo particolare l'industria e l'allevamento dei bovini da

latte e la produzione suinicola. Ha ragione il collega Gaetti nel dire che questi comparti attraversano notevoli difficoltà. È stato commesso un errore negli anni passati con una responsabilità da parte di tutti. Le industrie della trasformazione e della grande distribuzione sono state cedute per larga parte a delle multinazionali i cui interessi non coincidono, volenti o nolenti, con la produzione locale. I nostri allevatori sia di latte che di carne hanno fatto grandi sacrifici. Ha ragione la collega del PD quando dice che hanno avuto miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Purtroppo questi prodotti di alta qualità stanno diventando di nicchia. Si tratta di difendere gli interessi degli uni e degli altri e di scegliere. Se vogliamo difendere gli interessi dei nostri ultimi produttori di bovini da latte e di produzione suinicola, bisogna approfittare del provvedimento che è ora al nostro esame. Riconosco al ministro Martina, che conosco personalmente per la mia esperienza in Consiglio regionale, di aver cercato di migliorare, per quanto possibile, la difesa dei nostri prodotti, però su questo punto si deve scegliere: si sta dalla parte dei produttori oppure dalla parte degli interessi dei trasformatori e della grande distribuzione. Questo è il nocciolo del problema. La politica deve scegliere, altrimenti sono gran belle parole e ci ritroviamo l'anno prossimo con il prezzo del latte che, anziché essere di 29 centesimi, sarà sceso a 25 centesimi e con il prezzo del prodotto suinicolo sempre più basso. Di conseguenza i nostri allevatori chiuderanno le stalle e chiuderanno gli allevamenti di suini. Dovremo importare sempre di più - perché non siamo autosufficienti - le cosce dalla Germania e i prodotti dall'Est europeo, che non hanno le nostre caratteristiche, ma per difenderci dobbiamo usare le armi legali. Questa è una di quelle; mi auguro che il Parlamento la usi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e CoR).*

[DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, sono un po' esterrefatto. In Italia siamo autosufficienti su tre prodotti: il vino, il pomodoro e il riso. Importiamo, mediamente, il 40 per cento di tutti i grani, l'80 per cento di nocciole e noci (e abbiamo la Ferrero) e potrei continuare con la lista.

Parliamo di prosciutti. In Italia produciamo 11 milioni di maiali; due cosce per maiale, fanno 22 milioni di prosciutti. Non siamo in grado di soddisfare la nostra domanda di produzione e di lavorazione di prosciutto. E potremmo andare avanti a iosa. Dobbiamo mettere i piedi per terra. Il nostro Paese ha "x" chilometri quadrati e più di tanto grano non è in grado di produrre; ha "x" chilometri quadrati e più di tanto vino non è in grado di produrre. Ci stiamo prendendo in giro. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

Siamo il Paese che ha più DOP e più IGP d'Europa e tutti ci vogliono copiare. Perché ci copiano? Perché siamo bravi. Quelle DOP e quei disciplinari che ci sono all'interno delle DOP reggono il nostro *made in Italy* agroalimentare; e sono disciplinari - ve lo assicuro - tutti ferrei e che rispettano tutti i crismi. E allora, perché non ci impegniamo a far sì che quei disciplinari e quei consorzi crescano di più?

Guardate, non è vero che il latte viene pagato 0,29 o 0,30 centesimi. Mi spiego. Il 50 per cento del latte, che è dentro la filiera del Grana padano (vi posso fare la lista delle latterie), viene pagato 0,46 o 0,50 centesimi, perché è dentro la filiera. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e del senatore Formigoni).* Noi dobbiamo far sì che i nostri agricoltori e che il nostro mondo agricolo diventino filiera per poter reggere. Non prendiamoci in giro; questa è la verità.

Quindi noi dobbiamo far crescere il mondo dell'agricoltura e dobbiamo fare in modo che riesca a fare squadra. Anche sull'olio d'oliva, al di là delle annate, noi produciamo 250.000-300.000 tonnellate; ne consumiamo e vendiamo 700.000. Ma di cosa parliamo? Delle 40.000 tonnellate che non abbiamo importato dalla Tunisia, perché è andato in Spagna? Quindi non diciamo cose che non ci sono.

Per quanto riguarda le etichette, se uno oggi va al supermercato, vede l'olio di oliva extravergine DOP italiano, come vede quello EU. Quindi il cittadino, il consumatore oggi può scegliere. Dobbiamo fare chiaramente più lavoro ed impegnarci di più; ma non prendiamoci in giro, perché fare demagogia non serve al nostro sistema. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e dei senatori Buemi e Formigoni).*

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Senatore Candiani, le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi; le concedo quindi di fare solo un breve intervento. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Signor Presidente, noi voteremo a favore di tutti gli emendamenti che proteggono realmente il *made in Italy*. Scegliete voi se votare contro questi emendamenti; noi voteremo sempre a favore.

Ricordo al senatore Dalla Tor che il concetto è un altro ed è molto differente. Non è che bisogna consentire che si importino in Italia più cosce di suino, perché ne vengano vendute di più come *made in Italy* quando non sono prodotte in Italia. Bisogna sostenere l'agricoltura, perché in Italia siano prodotti più suini, fatti dagli agricoltori italiani. Il problema che c'è oggi in Italia è che l'agricoltura non è più in grado di produrre a sufficienza, perché costa troppo produrre in Italia.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.14, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «per i prodotti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G5.102 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.102, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.103 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.103.

[DONNO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G5.103, da me presentato, impegna il Governo - leggo testualmente - «a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura "*made in Italy*" posta in etichetta possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità».

Vorrei porre l'attenzione su quest'ultima parte del mio ordine del giorno. Prima sentivo parlare le senatrici Bertuzzi e Pignedoli, che fanno parte della Commissione agricoltura e che con foga hanno detto che loro sono per il *made in Italy* e per la sua tutela, ed anche il Governo dice che è a favore della tutela del *made in Italy*, della tracciabilità degli alimenti e degli stabilimenti di produzione. Ma allora mi spiegate perché, quando poi si presentano questi ordini del giorno, voi li rifiutate? Datemi una motivazione valida, perché io non la capisco, ma non forse vi capite nemmeno voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.103, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.104 è stato espresso parere favorevole se viene accolta la proposta di riformulazione che le era stata prospettata.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, potrei riascoltare la proposta di riformulazione?

PRESIDENTE. Il relatore vuole precisare alla senatrice Donno su quale punto chiede la riformulazione?

[ROMANO](#), *relatore*. Signor Presidente, nell'ambito dei *considerata* si chiede di elidere le parole «e

della pesca».

**PRESIDENTE**. Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione?

DONNO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

**AMIDEI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà. Le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi, pertanto la invito a essere breve.

**AMIDEI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, oggi ho assistito ad una serie di considerazioni che credo abbiano reso palese agli italiani, a tutto il Paese, che questo Governo non è all'altezza di poter risolvere i problemi dell'agricoltura. Nel momento in cui non si accetta di specificare in etichetta dove avviene la produzione, non ci si può riempire la bocca parlando di orgoglio del *made in Italy*, dato che non ne garantiamo la qualità attraverso una specificazione in etichetta del luogo dove è avvenuta la produzione. È veramente un danno all'agricoltura italiana. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Il senatore Amidei mostra una bottiglia di olio d'oliva e la poggia sui banchi del Governo. Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

**PRESIDENTE**. Senatore Amidei, la richiamo all'ordine e prego gli assistenti di intervenire.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,13)**

**ROMANO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.2 a 7.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.19, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.28, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.29, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.31, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.33, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.34, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.36, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.37, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi, sostanzialmente identico all'emendamento 7.39, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**ROMANO**, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8 e parere favorevole sull'ordine del giorno G8.100.

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

**SANTANGELO (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**CONSIGLIO (LN-Aut)**. Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 esprimo parere favorevole, riformulando quest'ultimo inserendo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità di».

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, chiediamo una maggiore trasparenza anche perché si sta parlando del Comitato per le politiche macroprudenziali e di evitare i rischi sistemici.

Abbiamo visto ciò che è accaduto negli ultimi anni. Stiamo rincorrendo in qualche modo il sistema bancario e non abbiamo ancora compreso di chi siano le colpe, visto che tutti scappano. Chiediamo, pertanto, che tale autorità sia veramente indipendente e che ci siano regole precise su come si devono fare le scelte e le valutazioni. Chiedo, pertanto, che l'Assemblea si pronunci a favore dell'emendamento 10.3.

[TREMONTI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signora Presidente, signori senatori, credo che, nell'interesse del nostro Paese, sia opportuno non votare questo articolo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Si tratta della replica dell'incidente che già è stato evidente in quest'Assemblea ai tempi del *bail in*. Non è la stessa cosa, ma si è nell'ambito della stessa logica e filosofia. Credo davvero sia molto prudente e opportuno non votare questa norma e rinviare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dai senatori Bottici e Castaldi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.

**BOTTICI** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BOTTICI** (M5S). Signora Presidente, come ha appena affermato il senatore Tremonti, noi stiamo dando in mano a un comitato indipendente delle scelte di politica macroprudenziale.

Non so in quanti di voi hanno realmente letto la disposizione in esame, che fa anche riferimento alla raccomandazione CERS/2011/3, che, peraltro, doveva essere recepita entro il 30 giugno 2013 e, quindi, siamo in ritardo tre anni. Segnalo ciò per dirvi che qualcosa non funziona.

Il Comitato in oggetto avrà il potere di mandare le raccomandazioni agli Stati membri - ossia a noi - su come agire nelle situazioni in cui ci troveremo. Come è stato ricordato, quando l'anno scorso si è parlato in questa sede di *bail in*, il tema è stato preso sotto gamba, quasi a dire che tanto, poi, in qualche modo ce la saremmo sbrigata. Oggi come oggi, non si può sostenere che, prima o poi, cercheremo di evitare le scadenze che l'Europa ci chiede. Invito veramente a non votare questo articolo e a stralciarlo, perché è pericolosissimo.

Abbiamo un'Europa che, oggi come oggi, rischia di implodere, perché quello della Brexit è solo il primo caso di uno Stato che non vuole farne parte. Entro i prossimi mesi ci saranno altri Stati membri che andranno ad elezioni. Rischiamo di fare delle cose con l'Europa e, il prossimo anno, di non avere più l'Europa e non sapere più dove mettere le mani; non solo per quanto avete continuato a fare in questi ultimi tre anni, perché è dal 1992 che si è deciso di fare questa Europa. Il discorso è che il prossimo anno rischiamo veramente di non avere più un'Unione europea, ma una marea di trattati, di condizioni e di comitati, che metteranno comunque bocca nei nostri affari. Siccome nessuno ha chiesto ai cittadini di entrare in Europa e, oggi come oggi, molti cittadini europei si stanno rifiutando di stare in questo sistema europeo, vi prego di ragionare, perché c'è un punto di non ritorno, che è quello dell'implosione dell'Europa. Poi mi auguro che non accada ciò che accade nel resto del mondo, con le guerre. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.11 è improcedibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

**CANDIANI** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per comprendere se ho capito bene la riformulazione dell'ordine del giorno G10.102 (testo 2), della Commissione. Il relatore lo ha riformulato, inserendo nell'impegno al Governo la formula «a valutare l'opportunità di». È corretto?

PRESIDENTE. È corretto.

**CANDIANI** (LN-Aut). Non so che valutazione si possa fare, ma vorrei richiamare l'attenzione del relatore in merito a ciò che il Governo si impegnava a fare. Secondo la formulazione originaria, l'ordine del giorno impegnava il Governo a prevedere che «il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi». Nel testo segue poi l'elenco dei principi e dei criteri direttivi. Ma diamine, con quello che sta succedendo e che stiamo vivendo, con le incertezze, le preoccupazioni e le angosce sulle banche che stiamo vivendo, vogliamo dare qualche certezza ai nostri concittadini? Se nell'ordine del giorno riformulato dite che si

impegna il Governo «a valutare l'opportunità di», mi dite cosa state facendo e quali certezze date ai cittadini? Già è un ordine del giorno, poi sminuite anche l'impegno e inserite la formula «a valutare l'opportunità di» con riferimento alla compilazione di un elenco per vedere se gli istituti di credito sono solidi o meno. Stiamo scherzando? Presidente, rappresentante del Governo, relatore, fate una riflessione! Lo ripeto: stiamo scherzando? *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione)*.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Anullo la procedura di votazione. Senatore Candiani, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione: ha comunque facoltà di intervenire per una breve dichiarazione di voto sull'articolo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo perché già una volta qui dentro avete fatto un disastro con l'approvazione del *bail in* e non saremo vostri complici in questa circostanza. Fate in tempo a essere prudenti; si chiama comitato macroprudenziale.

Sono state fatte proposte emendative e le avete respinte; abbiamo chiesto di modificare l'ordine del giorno ma non ci avete ascoltato. A questo punto, non ci resta che mettervi di fronte alle vostre responsabilità. Il nostro sarà un voto convintamente contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROMANO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

URAS *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «apportare modifiche».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.5 a 11.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «il potere».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**ROMANO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G12.100.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

**SANTANGELO (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.3 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco, fino alle parole «comma 9».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.5.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**ROMANO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

**SANTANGELO (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**ROMANO**, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 14.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G14.100 e G14.101. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G14.102 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

**SANTANGELO (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «al prodotto».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.100 e G14.101 non verranno posti ai voti.

Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.102.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non l'accogliamo, perché le iniziative non vanno valutate, ma attuate.

Ripeto il discorso che ho fatto prima: si prendono impegni seri e si attuano, altrimenti votate contro e dite di no. Insistiamo, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo un attimo di attenzione.

**PRESIDENTE**. Come atto di cortesia, senatore Caliendo, ha facoltà di intervenire per un minuto perché il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. L'emendamento cerca di salvare i *trust* familiari per i minori e i disabili. La lettera *d*), al numero 3), riguarda esclusivamente i *trustee* di *trust* espressi. Il successivo numero 5) fa riferimento ai prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati.

La direttiva, all'articolo 3, comma 7, definisce espressamente il prestatore di servizi relativi a società o *trust* il soggetto che fornisce a titolo professionale, mentre nella legge delega questo non c'è. Signor Vice Ministro, la difficoltà d'interpretazione porta alla necessità di un intervento, perché altrimenti un *trustee* di tipo familiare non sarà possibile.

L'emendamento 15.6 è a questo collegato. Chiedo che nella delega se ne faccia espressa utilizzazione.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**ROMANO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Nell'elaborazione del decreto attuativo terremo conto delle preoccupazioni sollevate dal senatore Caliendo. L'emendamento 15.6 sarebbe potuto diventare oggetto di un ordine del giorno, cui avremmo dato parere favorevole.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 15.4 e 15.6 e li trasformo in ordini del giorno.

**PRESIDENTE**. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G15.4 e G15.6.

**ROMANO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

**CUOMO (PD)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.4 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**CALIENDO (FI-PdL XVII)**. Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.6 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**ROMANO**, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**ROMANO**, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**ROMANO**, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.2, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alle parole «delle navi».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.9, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alla parola «intervenendo».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.10.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**ROMANO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 19 e sull'ordine del giorno G19.100.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori, fino alle parole «di condanna».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dai senatori Candiani e Stefani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.9, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.10, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G19.100 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI (*LN-Aut*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Signora Presidente, con l'articolo 20 arriviamo alla pernicioso questione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e della concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

A nostro avviso, il nocciolo della questione è che, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva europea n. 26 del 2014, che questo provvedimento intende recepire, nel testo al nostro esame di fatto si continua a mantenere e concedere un monopolio alla SIAE (la Società italiana per gli autori e gli editori) di cui gode da ben settantacinque anni.

Allora, chi ha seguito un po' le vicende della SIAE sa che si tratta di un organismo che, nel corso degli anni, ha avuto numerosi problemi di bilancio, di commissariamento e di scarsa trasparenza nella gestione. È vero che recentemente c'è stato un cambio ai vertici e che l'attuale presidente della SIAE è venuto anche in Commissione cultura a illustrare quello che dovrebbe essere un nuovo corso di gestione più virtuosa dell'organismo. Ciononostante, noi pensiamo che si debba superare questo stato di fatto. (*Brusio*).

AIROLA (*M5S*). Scusi, Presidente, ma c'è un tale macello che non si sente niente!

MONTEVECCHI (*M5S*). Pensiamo inoltre, che, conformemente a quanto è scritto nella direttiva europea, si debba procedere sulla via della liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Tra l'altro, in 7a Commissione al Senato è stato esaminato anche una affare assegnato in merito e sono state date delle linee di indirizzo.

Ora, constatato che in Europa rimangono solo l'Italia e la Repubblica Ceca ad avere un monopolio ancora in essere per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e considerato che nella direttiva, invece, si invitano i Paesi membri ad abbandonare questa strada e a percorrere quella della liberalizzazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti per ricordare al Governo quanto è scritto nella direttiva stessa e per richiamarlo a riflettere sull'attuale testo della legge. Di certo, esso non va - a nostro avviso - nella direzione delle indicazioni e degli indirizzi contenuti in tale direttiva, che sono liberalizzazione e anche una maggiore trasparenza. Mi riferisco - poiché l'ho sottoscritto anch'io - a un emendamento del senatore Crimi, il 20.30, che chiede proprio una maggiore trasparenza degli organismi di gestione, o all'emendamento 20.24, sempre a prima firma del senatore Crimi e da me sempre convintamente sottoscritto, che chiede di garantire che i proventi degli organismi di gestione debbano essere impiegati nuovamente per la distribuzione dei diritti d'autore e non debbano prendere altre vie, come purtroppo è successo in un passato poco e meno recente.

Ora, io mi auguro che il Governo tenga seriamente conto di queste proposte, perché non tenere conto delle modifiche da noi proposte significa travisare lo spirito di ciò che è scritto nella direttiva europea, e non conformarsi ad essa.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**ROMANO, relatore.** Signora presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 20, ad esclusione dei seguenti ordini del giorno: G20.100, identico all'ordine del giorno accolto in 14a Commissione a prima firma Montevercchi, e l'ordine del giorno G20.101, identico all'ordine del giorno, presentato dal senatore Ichino ed altri senatori, che è stato approvato in 14a Commissione.

**GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Signora presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei approfittare dell'occasione per motivare la posizione del Governo sul punto sollevato dalla senatrice Montevercchi ed esprimermi sull'ordine del giorno che il senatore Ichino e altri hanno presentato in Commissione.

Vorrei ricordare innanzitutto il quadro giuridico nel quale ci muoviamo, gli impegni che il Governo assume con i due ordini del giorno su cui dà parere favorevole e il percorso che, in cooperazione e con il buon lavoro che abbiamo svolto proprio al Senato con i vari senatori, possiamo seguire.

Si tratta, senatrice Montevercchi, di una direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. È una direttiva legata al mercato interno. Le basi giuridiche - lei non le ha citate, ma che credo che, per aiutare il dibattito, debbano essere ricordate - del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cioè

gli articoli 50, 53 e 62, sono infatti connesse al mercato interno.

Gli obiettivi della direttiva e gli obblighi che si assumono gli Stati membri sono eliminare le barriere, tutte le barriere, i divieti e le limitazioni, nonché limitare le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o di residenza del titolare o dell'organismo di gestione dei diritti. Questi sono i primi obiettivi che noi, recependo la direttiva, raggiungiamo. Questi rappresentano l'obbligo della direttiva.

Obbligo derivante dalla direttiva è altresì aumentare la trasparenza e l'efficienza degli organismi che, liberamente, ogni Stato membro indica come gestori dei diritti collettivi. Anche da questo punto di vista, grazie non solo alla direttiva, ma anche ai due ordini del giorno, quello di vostra iniziativa e quello presentato in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori, andiamo esattamente in tale direzione. Vorrei, in particolare, ringraziare il senatore Ichino e tutti i firmatari, perché l'ordine del giorno ci permette di lavorare in due fasi. La prima è il recepimento della direttiva, che non obbliga alla liberalizzazione interna.

La liberalizzazione interna è un obiettivo legittimo, ma, senatrice, la direttiva non ci obbliga in tal senso e, quindi, in sede di recepimento il Governo non assume l'obbligo da lei indicato, perché non previsto dalla direttiva legata al mercato interno. Tuttavia, è certamente possibile porsi un tale obiettivo ed è proprio perseguendolo che abbiamo assunto, già in sede di redazione del decreto di attuazione, gli impegni relativi a inserire meccanismi e procedure che consentano ai titolari di diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato delle osservazioni volte a migliorare il modo di recepire la direttiva.

Abbiamo inoltre assunto l'impegno a svolgere un ulteriore approfondimento, oltre a quanto già previsto da questo provvedimento, per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini di trasparenza e di efficienza. Si tratta di un obiettivo che sia lei che il Governo intendono perseguire attraverso l'adozione di questa legge.

Il Governo si impegna, poi, a valutare se, in una seconda fase, andare verso una maggiore apertura, come auspicato dai presentatori dell'ordine del giorno, alla luce di vari aspetti. Il primo è il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che è stato alla base del lavoro parlamentare. Ma non solo: il gruppo di esperti, previsto dalla direttiva all'articolo 41, è incaricato proprio di effettuare la valutazione alla fine della prima fase di recepimento della direttiva, per vedere se e come procedere verso la direzione auspicata. Infine, ricordo le buone prassi degli altri Stati membri.

Questi sono gli impegni che abbiamo assunto nel momento in cui si elaborerà il decreto attuativo - è il primo impegno dell'ordine del giorno G20.101, identico a quello proposto in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori - e nel momento in cui, nella seconda fase, si procederà alla valutazione del sistema, per verificare quanto è stato migliorato in termini di trasparenza ed efficienza, tenendo pienamente conto del lavoro del gruppo di esperti della Commissione e anche alla luce del parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, abbassate il tono della voce, perché non è possibile discutere un provvedimento in tale contesto.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Grazie, Presidente.

Nello stesso spirito accogliamo l'altro ordine del giorno, identico a quello presentato in Commissione dai senatori Montevicchi e Crimi, proprio per valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in merito anche alle licenze di tipo *creative commons*.

Apriamo, quindi, una fase che mi sembra molto costruttiva, frutto di un lavoro molto produttivo svolto in Commissione, che spero venga confermato in Assemblea, il quale prevede una cooperazione piena, e non solo nella fase di elaborazione del decreto attuativo, ma anche nella valutazione dell'apertura di una seconda fase che è assolutamente possibile, alla luce delle valutazioni dell'Autorità garante, del gruppo di esperti e delle migliori prassi degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva.

[COTTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signora Presidente, vorrei far notare che ci troviamo di fronte a una situazione che non ho mai visto in Senato: intendo dire che il relatore e il Governo hanno espresso parere negativo su tutti gli emendamenti e parere favorevole su un ordine del giorno che fondamentalmente afferma le stesse cose degli emendamenti. Se, come chiedono il relatore e il rappresentante del Governo, verranno bocciati tutti gli emendamenti, ci troveremo ad approvare un testo che - ad esempio - non prevede la liberalizzazione e un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario.

Siccome quello in esame è già un disegno di legge delega, e quindi anche gli emendamenti sono una sorta di ordini del giorno rafforzati, in questo caso il Governo e il relatore, formulando quei pareri, ci stanno prendendo in giro, perché noi approviamo un testo e poi un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario. Quindi, non si sa cosa uscirà fuori da quest'Aula.

Invito pertanto il relatore e il Governo a esprimere parere favorevole sugli emendamenti o a dare parere contrario sugli ordini del giorno G20.100 e soprattutto G20.101 che prevedono in maniera chiara indicazioni opposte a quelle che risulterebbero dal testo dell'articolo senza emendamenti approvati. Quindi, ripeto che ci state prendendo in giro.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

Invito ad estrarre le tessere dei non presenti.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.7.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà a favore

dell'emendamento in esame e colgo l'occasione per interloquire ancora con il sottosegretario Gozi su questo punto.

È vero che la direttiva dell'Unione europea n. 26 del 2014 afferma che i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti, o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva del titolare dei diritti. Tuttavia è anche vero che si delega il legislatore a liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, a favorire quindi la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva, sostenendo la possibilità dei titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, sulla base delle norme per la libera concorrenza.

È vero quindi che non è scritto, che non c'è un dovere, ma è implicito che la direttiva indirizzi il Governo a liberalizzare la gestione di questi diritti in base alle norme di libera concorrenza.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «loro interesse».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 20.9 a 20.11.

Passiamo all'emendamento 20.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.8, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.12, presentato dal senatore Candiani, fino alla parola «accertare».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.13.

Passiamo all'emendamento 20.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.16, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.17, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.18, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.20, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.21, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.22, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.24, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.25, presentato dal

senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.26, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.27, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.28, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.30, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.29, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.31, presentato dalla senatrice Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.32, presentato dalla senatrice Montevecchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.33, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.34, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.35, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.38 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.39, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.40, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.41, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.42, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.43, identico all'emendamento 20.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.43, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.44, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.45, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.46, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.47, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.48, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.49, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.51, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto ai voti.

[ICHINO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, essendo stato in Commissione il primo firmatario dell'ordine del giorno, che adesso è identificato come G20.101, data la sua importanza, che è stata anche sottolineata dal rappresentante del Governo, oltre che dal relatore, chiedo che esso venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Essendo un ordine del giorno presentato dalla Commissione, chiedo al relatore se intende chiederne la votazione.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, ne chiedo la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.101, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.102?

LIUZZI (CoR). Non insisto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.103?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.103, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.104?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.104, presentato dal senatore Candiani.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**LIUZZI** (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*CoR*). Signora Presidente, il dibattito è stato abbastanza lungo, connotato forse anche da toni polemici.

Il disegno di legge di delegazione europea è un provvedimento di armonizzazione tra l'ordinamento nazionale e le direttive europee. In buona sostanza, il provvedimento di delegazione 2016 recepisce ben 12 direttive europee, una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, una decisione quadro, 13 regolamenti europei e due direttive in via di regolamentazione. Comprendiamo, quindi, la complessità della materia, ma comprendiamo innanzi tutto il lavoro che pure il Governo ha svolto e deve svolgere nelle sedi centrali, ovvero a Bruxelles.

Ritengo che questo disegno di legge avrebbe potuto meritare un voto più coeso e coinvolgente laddove ci fossero state maggiori aperture da parte del Governo. Abbiamo assistito, almeno per quanto riguarda le proposte presentate dai Conservatori e Riformisti, ad una chiusura abbastanza netta. È stato accettato un nostro ordine del giorno, ma sul resto, invece, il giudizio del Governo è stato prevalentemente di chiusura, quasi una saracinesca, così come il voto e il giudizio della maggioranza.

Ritorniamo sulle argomentazioni che hanno visto l'Assemblea vivacizzarsi, ovvero la difesa del *made in Italy*, che noi volevamo tutelare attraverso l'introduzione di metodiche di natura informatica, telematica, per poter avere l'attestazione certa della bontà dei nostri prodotti, sia nel settore agroalimentare che nel settore delle confezioni.

Abbiamo ascoltato dai banchi della maggioranza un peana nei confronti del *made in Italy* per cui tutto va bene. Il nostro *made in Italy* è sicuramente un marchio molto apprezzato all'estero, ma non riteniamo sia sufficiente, altrimenti la nostra agricoltura avrebbe prodotto ben altri redditi e più importanti soddisfazioni per gli operatori. E questo la dice lunga sulla qualità del lavoro fatto in ambito nazionale e nei consessi europei.

Dichiariamo, quindi, un voto di astensione che sicuramente tiene conto di alcuni obblighi che l'Europa ci impone. Ovviamente, sono obblighi a cui dobbiamo sottostare, ma - ripeto - per quanto ci riguarda, una maggiore apertura, specialmente nel settore della valorizzazione e della tutela delle nostre produzioni, ci avrebbe consentito forse di votare a favore. (*Applausi del senatore Bruni*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, alla fine siamo giunti a questa nuova puntata della legge di delegazione europea. E la cosa che ci stupisce è la straordinaria indifferenza rispetto a quanto sta accadendo fuori da quest'Aula.

Noi oggi abbiamo approvato - anzi, avete approvato, perché voi avete votato a favore di cose che noi non condividiamo - il recepimento di normative europee che vanno dal commercio di materiali edili al tipo di benzine, piuttosto che a come devono essere etichettati i prodotti alimentari e a normative riguardanti la corruzione, piuttosto, ancora, che a normative riguardanti cittadini italiani nei rapporti con altri Paesi o a materia bancaria.

Ecco, non ci sarebbe dispiaciuta da parte del Governo una seria riflessione su quello che ha significato e sta significando l'appartenenza all'Unione europea per quanto riguarda la materia bancaria.

Signora Presidente, forse a qualche collega sarà sfuggito, durante queste votazioni, che negli ultimi giorni e ore all'esterno si stanno facendo degli *stress test*, delle verifiche, dalle quali risulta uno scenario tutt'altro che omogeneo e facile riguardo al credito e alla finanza; uno scenario che descrive un'Europa che ha perso il contatto con quella Europa dei popoli che aveva, nello spirito dei Padri costituenti del dopoguerra, la volontà di creare una grande opportunità di pace, libertà e commercio. Oggi l'Europa è una grande opportunità di speculazione, di finanza ed usurpazione del diritto democratico dei popoli.

Signora Presidente, la Gran Bretagna è stata tanto aspramente criticata negli ultimi giorni, da qualche Solone e da numerosi sedicenti tuttologi che frequentano gli studi televisivi del Governo, per un *referendum*; una parola che ormai appare a noi frequente: *referendum*, di cui si sente parlare e se ne parlerà in autunno.

Ma qual è il *referendum* che hanno tenuto i cittadini della Gran Bretagna? È un *referendum* per decidere sul loro destino, che ha un parallelo con lo stesso metodo con il quale la Gran Bretagna ha deciso di partecipare all'Unione europea quarantadue anni fa. I cittadini della Gran Bretagna, infatti, decisero di entrare nell'Unione europea attraverso un *referendum* popolare. E attraverso un *referendum* popolare hanno scelto di uscire dall'Unione europea, e non già dall'Europa.

Come infatti qualche commentatore molto accorto ha notato, siamo sicuri che sia la Gran Bretagna a essere uscita dall'Europa? O forse è stata l'Unione europea a essere uscita dall'Europa intesa come entità storica e culturale, nella quale la Gran Bretagna invece è rimasta? Questa è una domanda e un punto che vanno ben oltre il semplice recepimento di normative, di direttive e di burocrazia, come anche oggi avete fatto.

Se in questo Paese c'è bisogno di riforme, esse devono tendere a dare ai nostri cittadini meno burocrazia, meno Europa soffocante. Questo è quanto avremmo voluto dalla legge sull'Unione europea e di delega al Governo per recepire le direttive europee. E invece abbiamo, ancora una volta, un mero recepimento burocratico che si astraie da quanto sta succedendo all'esterno.

L'Europa perde la Gran Bretagna. Per le istituzioni europee nessuno di noi ha votato: nessun cittadino ha votato per avere Juncker a dirigere la Commissione europea; nessun cittadino ha votato per avere organi direttivi che fanno leggi o definiscono le politiche europee come il Consiglio europeo; nessun cittadino italiano può e potrebbe votare in un *referendum* sulla partecipazione dell'Italia o, meno, all'Unione europea. Questa è la differenza di democrazia fondamentale che distingue, purtroppo in negativo, l'Italia dalla Gran Bretagna.

All'esterno cosa sta accadendo? La Gran Bretagna esce e la Turchia - Paese per il quale questo stesso Governo, quando aveva la Presidenza di turno, ha impegnato una sessione del Parlamento europeo per la discussione della sua entrata in Europa - oggi sta schiacciando l'opposizione politica interna, nel silenzio assordante dello stesso nostro Governo e delle altre istituzioni europee.

Allora mi domando e vi domando: che senso ha partecipare a questo modo di essere Europa e assorbire semplicemente delle definizioni burocratiche che definiscono le modalità con le quali si deve

etichettare un prodotto? Il Governo perde di vista - e forse lo fa scientemente? la difesa del nostro stesso *made in Italy* e si piega a delle definizioni burocratiche che avvantaggiano il commercio, e non la produzione, in un'Europa che vuole sempre meno la distinzione della qualità dei prodotti *made in Italy* rispetto a quelli scadenti di altri Paesi europei, semplicemente per rendere più facili le loro predisposizioni commerciali. Questa Europa non ci piace. La cosa che meno ci fa piacere è il silenzio-assenso del Governo rispetto alle critiche mosse puntualmente con gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Signor sottosegretario Gozi, noi avevamo auspicato una riflessione sull'articolo 10, che riguarda, ancora una volta, il sistema bancario e finanziario europeo, che già in precedenza, con le risoluzioni in Commissione, avevamo indicato come punto debole. Avevamo auspicato una riflessione su un metodo sbagliato come il *bail in*, perché applicato in un Paese che non aveva e non ha una struttura bancaria per sostenere quel tipo di rischio. A fronte di tutto questo avete tirato dritto. Lo avete fatto con il *bail in* a suo tempo e oggi con la votazione dell'articolo 10, che definisce le modalità assurde di definizione del rischio degli istituti di credito. E avete respinto un nostro ordine del giorno che semplicemente chiedeva al Governo di produrre, almeno una volta all'anno, un elenco preciso e chiaro nel quale fossero individuati i limiti di rischio degli istituti bancari. Lo avete respinto. Perché lo avete fatto? Qual è la ragione che vi spinge a essere dalla parte dei banchieri e non dei cittadini? Date una risposta a questo quesito: perché siete ancora con i banchieri? Perché siete con un'Europa che vuole togliere il diritto di voto ai cittadini?

PRESIDENTE. Senatore Candiani, concluda.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, concludo. Non se ne abbia a male se sto facendo delle domande scomode a un Governo che lei sostiene.

PRESIDENTE. Non ne ho a male. Applico solo le regole e il tempo a sua disposizione sta per terminare. Credo abbia avuto modo di esprimere la sua opinione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Anche se mi interrompe, continuerò a porre la stessa domanda: perché il Governo sta dalla parte della finanza e dei banchieri che schiacciano i cittadini? Perché il Governo vuole una modifica della Costituzione che impedisce ai cittadini di votare sull'Unione europea? Perché il Governo vuole un Senato che non possa più essere eletto dai cittadini? Queste sono le domande cui dovete dare risposta.

C'è una simmetria tra la vostra politica europea e la volontà, che state portando avanti con la modifica della Costituzione, di togliere la possibilità ai cittadini di scegliere sul loro futuro. E noi a questo vostro modo di fare diciamo no. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge comunitaria, per l'importanza che assume nella vita quotidiana dei nostri cittadini, non meriterebbe un dibattito così povero e un atteggiamento così scostante e anche un po' provocatorio da parte del Governo, che semplicemente non dà le risposte che, con le nostre domande, sollecitiamo su punti assolutamente nodali.

Oggi abbiamo visto un Governo, nella persona del Vice Ministro dell'agricoltura, non saper dire nulla e non poter dare nessuno segno delle decisioni assunte rispetto a temi che sono assolutamente fondamentali, che sono carne viva nel nostro Paese, che sono preoccupazione quotidiana. Come può sfuggirvi che in questi giorni e da diversi mesi le nostre piazze sono affollate da manifestazioni di agricoltori di vari settori, del settore cerealicolo, dell'ortofrutta, dell'ortovivaismo? Come non rendervi conto che le posizioni che assumiamo in quest'Assemblea, ad esempio la difesa della qualità italiana e della salute dei consumatori, non sono un atteggiamento strumentale di chi vuole contrapporsi al Governo e fare opposizione? Noi vogliamo portare in questa sede, vogliamo far diventare legge, capacità di prospettiva e di futuro le attuali preoccupazioni del nostro mondo agricolo. Come fate a

non comprendere minimamente? La senatrice Bertuzzi del PD oggi si è addirittura sperticata con dichiarazioni comiziali che hanno provocato quasi una *standing ovation*. Come fate a rispondere con *slogan* a problemi che sono preoccupazione quotidiana, sono angustia, sono prospettiva di chiusura per un settore essenziale del nostro Paese?

Vedete, questo davvero comincia a preoccuparci. Agli inizi il sottosegretario Gozi si richiamava a quanto avevano fatto i precedenti Governi e a quello che il suo Governo aveva trovato in eredità. Ora siamo al terzo anno di Governi a guida PD e non credo che si possano più invocare responsabilità altrui. È un arco di tempo nel quale bisogna dire cosa si è messo in campo per superare le condizioni di crisi.

Oggi - debbo dirlo e lo dico con assoluta onestà intellettuale - siamo qui a discutere e a proporre all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese una situazione, per quanto riguarda i nostri rapporti e le nostre politiche comunitarie, di assoluto degrado e peggioramento. Nel momento in cui sto parlando, le categorie del mondo agricolo sono allarmate e in uno stato di agitazione, con le loro rappresentanze, da Confagricoltura a Coldiretti, tutti in maniera trasversale, perché il problema c'è ed è vivo, non è visto da un'ottica di parte. Penso poi al mondo della pesca e al mondo dell'industria. Avete posto la questione di fiducia sull'ILVA. In un Paese che ha dovuto dismettere la chimica, che ha dovuto dismettere la metallurgia, che vede trasferire all'estero la propria meccanica, cosa immaginate che debbano mangiare gli italiani nel futuro? Quale lavoro, quale professione dovranno esercitare gli italiani in questo Paese, se oggi ancora una volta non date una mano e non assumete posizioni e atteggiamenti decisi, di assoluto sostegno alla nostra agricoltura? Ma di cosa pensate che dovremmo vivere? (*Applausi del senatore Candiani*).

O dobbiamo pur credere che, dietro al Governo Renzi, c'è quel sistema di poteri, quel sistema europeo e forse anche mondiale che immagina l'Italia come un grande mercato di consumo, un mercato di 60 milioni di abitanti che devono consumare e fare i lavori meno nobili nella costruzione del popolo europeo? Perché mai assumete questo atteggiamento assolutamente supino? Come mai il verbo del vostro agire non diventano le esigenze dei cittadini? Ma ci accorgiamo soltanto noi che si passa dal campo delle attività produttive a quello dei servizi? Ci accorgiamo solo noi delle file dei correntisti o dei piccoli risparmiatori che stanno dietro le banche? E voi, le vostre politiche?

E ancora, ce ne accorgiamo soltanto noi, oppure lo fate venir fuori soltanto quando ci sono fatti eclatanti, che anche questa mattina altri 1.200 immigrati sono arrivati sulle nostre coste? Con questo caldo estivo non riusciamo a far fronte nemmeno alle esigenze di tipo igienico, non riusciamo neanche a dare risposta al nostro senso di civiltà e di umanità, che pure vorremmo poter sostenere con mezzi adeguati per aiutare le povere persone che arrivano in queste condizioni sulle nostre coste.

Avete fallito. Oggi, ci vuole onestà intellettuale, signor Sottosegretario, anziché arrampicarsi con le risposte. Capisco che il ministro Martina quando va in giro per l'Italia è più impegnato a occuparsi della corrente interna al suo partito che a sviluppare le azioni del suo Ministero. L'ho visto arrivare in Sicilia in un momento in cui c'erano pescatori, allevatori e produttori in grandissima agitazione, eppure ha avuto solo il tempo per andare a fare una riunione di quattro ore e fondare la corrente interna al Partito Democratico.

Ormai siete diventati uomini di Palazzo ed avete perso completamente il rapporto con la gente. Se non fosse che ciò in questo momento storico ammazza le prospettive del nostro Paese, ne potremmo anche godere, ma questa vostra irresponsabilità assoluta rispetto alle necessità davvero ci sconvolge e ci mette nella posizione di non potervi accordare, neanche in tema di politiche europee, quella benevolenza che usiamo nella politica estera. Infatti, per quanto riguarda le politiche comunitarie non riuscite a stare a schiena dritta, non riuscite a portare le battaglie fino in fondo.

Poc'anzi, il Sottosegretario ha detto che non c'è colpa da parte dell'Italia: bisogna trovare i punti di mediazione all'interno del mercato comune. Certo, ora dopo la Brexit non potete neanche più dire: stiamo costruendo l'Europa dei popoli, stiamo costruendo la prospettiva, la partecipazione democratica. No, perché la scelta che avete fatto ora è di tornare all'Europa dei Governi. Sarà la Commissione che accentrerà su di sé tutti i poteri e questo popolo europeo vedrà l'Europa sempre più

come una nemica, non si sentirà partecipe di nessuna decisione, bensì l'oggetto indifeso di qualunque iniziativa che assumerà l'Europa.

A fronte di un processo europeo che va in questa direzione, voi che fate? Dite che c'è il mercato comune. Ma in questo mercato comune l'Italia ha qualcosa da dire, ha la possibilità di dire e di proporre qualcosa? Il sottosegretario Gozi, un anno e mezzo fa, ci promise che avrebbe attivato le procedure per rivedere i Trattati. Ma non l'ha detto nelle premesse e neanche nelle risposte.

Questi, quando vanno in Europa, fanno ben altro, a questo punto; debbo pensare che vanno a sistemare le vicende che riguardano le assicurazioni o le banche. Vanno a sistemare le vicende che riguardano le piccole manovre che possono fare alla vigilia della campagna elettorale? Certamente, non hanno una visione del Paese, e soprattutto non hanno memoria o non hanno parola, perché - e mi accingo a concludere, signor Presidente - non è possibile non intrattenere con il Parlamento un rapporto di continuità tra quanto si dice prima, e quanto si dice durante e dopo. Soprattutto, non è possibile non dare peso alle parole affinché si trasformino in fatti concreti, con un Parlamento in cui la mia area ha sempre dato sostegno, ha sempre incoraggiato il Governo ad agire, perché in quell'agire avrebbe trovato anche la nostra determinazione.

Per questo, pur essendo presenti nel mio Gruppo elementi di varia sensibilità, per quanto mi riguarda esprimo voto contrario, ma anticipo che nel Gruppo ci saranno altre posizioni. *(Applausi della senatrice De Pin)*.

**GAMBARO** (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GAMBARO** (AL-A). Signora Presidente, questo provvedimento riveste un'importanza fondamentale. Sappiamo che, nonostante i miglioramenti nei tempi di recepimento, sono tante ancora le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia. I dati parlano infatti di ben 82 procedure, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento delle direttive. Le procedure di infrazione rappresentano il rischio di un costo ingente per il nostro Paese, anche per i meccanismi di maggiorazione delle sanzioni che, rapportate ai ritardi, diventano sempre più pesanti.

Le disposizioni del testo sono ovviamente molto eterogenee, come assai eterogenea è la produzione normativa dell'Unione europea. Si va dal recepimento della direttiva Barnier sul monopolio SIAE, alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica; dalla qualità della benzina e dei combustibili diesel, alla decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; dal regolamento volto a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Su quest'ultimo punto, com'è stato anche ampiamente dibattuto in Assemblea, vorrei sottolineare come venga previsto, in riferimento alle sole produzioni nazionali, l'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Credo che questa dizione abbia necessità di una maggiore comprensione, anche al fine di tutelare le produzioni legate specificamente ad un territorio di produzione poiché una cosa è il luogo di produzione, un'altra cosa quello del confezionamento.

Tuttavia pensiamo anche che questo sia il tempo della responsabilità. In un momento in cui le istituzioni comunitarie mostrano le loro fragilità, in un momento in cui la vicenda Brexit ha contribuito a siglare uno dei momenti più delicati della storia dell'Unione, la persistente minaccia terroristica, la costruzione di muri fisici e mentali rappresentano seri ostacoli al progredire del processo di integrazione europea. Ma proprio perché siamo di fronte a questo quadro internazionale, abbiamo necessità di ancorarci a principi e valori che rafforzino le tutele per i cittadini europei.

Per far questo, strategico diventa un raccordo più stretto ed efficace tra Parlamento ed Esecutivo nazionale, come pure è necessario che il Governo partecipi con maggiore forza ed autorevolezza alla fase negoziale delle decisioni che si assumono nelle sedi europee. Ed è proprio in questa fase ascendente del processo che possono insorgere scontri, scontri che non riguardano solamente i singoli negoziati. Non dobbiamo dimenticare, però, che ci muoviamo in un terreno che vede sullo sfondo

l'ampia crisi che sta attraversando l'Europa. Dappertutto vediamo squilibri sociali profondi, sacche di povertà sempre più vistose, difficoltà economiche del tessuto produttivo, fallimenti di imprese, disagio sociale di ogni tipo. Questo significa che per riconciliarsi con l'ideale europeo, o con il sogno europeo dei precursori, occorre percorrere strade diverse e in grado di ridare senso al concetto di cittadinanza europea.

Gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni sono chiari: sarà necessario rilanciare complessivamente l'occupazione, definire una strategia di sicurezza comune e fronteggiare con risolutezza il tema del fenomeno migratorio. Tutto questo influisce sulla crisi delle istituzioni comunitarie che si nutre della crisi politica esplosa nel cuore dell'Europa.

Possiamo ritenere che votando questo provvedimento, diamo un segnale di credibilità nella misura in cui dimostriamo di essere capaci di adempiere agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Europa, ma non ad occhi chiusi, non supinamente, nella consapevolezza che la legge di delegazione annuale non è e non deve essere un passaggio semplicistico o un mero adempimento burocratico.

Ci troviamo, al contrario, di fronte ad un vero strumento politico per trasformare in misure concrete per i cittadini ciò che viene elaborato in Europa. Dobbiamo quindi abbandonare lo sguardo di ineluttabilità, a cui forse ci siamo abituati negli ultimi anni, e assumere un ruolo più attivo, costruttivamente più critico ogniqualvolta sia necessario, ma sempre a favore dei cittadini italiani e del miglioramento della loro qualità della vita.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta, insieme alla legge europea, uno degli strumenti legislativi più importanti per assicurare il regolare adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea.

Come già illustrato nel dettaglio dal collega Romano, il provvedimento si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto il recepimento di 15 direttive europee, una raccomandazione CERS e una decisione quadro. Inoltre, reca norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei, nonché disposizioni di autorizzazione al Governo al recepimento, in via regolamentare, di due direttive.

Non è passato molto tempo da quando quest'Assemblea ha discusso la legge europea; ebbene, oggi come allora mi fa piacere ricordare e ringraziare il Governo - in particolare il sottosegretario Gozi - per l'attenzione che giustamente si deve a questo strumento legislativo. Non di meno, la volontà espressa e intrapresa si inserisce in un percorso responsabile e laborioso portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti.

Giungere ad una rapida approvazione delle leggi di delegazione europea ha consentito di garantire, ad oggi, l'attuazione in via legislativa di oltre 100 direttive; ad esse andranno aggiunte le 15 direttive che formano l'oggetto del provvedimento oggi in votazione. Siamo di fronte, quindi, ad un vero e proprio cambio di orientamento rispetto al passato. La rapida approvazione delle leggi europee, infatti, non solo ha ridato credibilità al nostro Paese a livello comunitario, ma ha anche permesso la chiusura di decine di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Anche se l'*iter* in Commissione politiche europee è stato veloce, le materie trattate sono particolarmente interessanti proprio perché eterogenee per materia, i cui settori sono in continua evoluzione. Basti pensare alla materia ambientale, a quella fiscale ma anche al settore giustizia. Considerata - appunto - la diversificazione delle materie contenute faccio un breve richiamo alle parti di competenza della 13a Commissione permanente, di cui faccio parte, che ho avuto modo di seguire con più attenzione.

L'articolo 3, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento europeo n. 1143 del 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive; l'articolo 16, invece, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 1513 del 2015, relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*, e la direttiva comunitaria n. 28 del 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infine, l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce il riferimento alla direttiva n. 2193 del 2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. L'articolo, infatti, prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

Come dicevo prima, gli argomenti ivi contenuti, sono delicati e meritevoli di attenzione poiché coinvolgono più aspetti: sociali, economici e legislativi. Ne ho avuto contezza, in sede referente, quando ho presentato in Commissione un ordine del giorno - successivamente accolto - sullo sviluppo dei pagamenti digitali in Italia. Difatti, per educare e sostenere consumatori ed esercenti a utilizzare i pagamenti digitali, non basta un'ottima base infrastrutturale per l'accettazione di pagamenti digitali e di una buona diffusione di carte di pagamento tra la popolazione italiana, bensì occorre promuovere un'azione di incentivo da parte del soggetto pubblico.

Ricordo che rendere tracciabili i pagamenti usando strumenti digitali aiuta a contrastare l'evasione fiscale. Nel resto della società europea, nonostante sia più diffuso il pagamento digitale rispetto a quella italiana, il tessuto economico e sociale è diverso, con esigenze e specificità proprie. Di questo non possiamo non tenerne conto, perciò i provvedimenti e gli adeguamenti alle disposizioni europee devono essere valutati e adattati a singole realtà nazionali.

Concludendo, signora Presidente, rinnovo il mio compiacimento per il provvedimento all'ordine del giorno. Come già rimarcato in altre occasioni, l'adeguamento alle disposizioni europee non deve essere visto solamente come una azione calata dall'alto, anzi, gli si deve dare ampio riconoscimento e merito di intervenire su aspetti delicati, innovativi e sociali che trovano la loro fonte e il loro inquadramento nella cornice europea.

È anche questo il valore aggiunto dell'Unione europea che tanto spesso invece criticiamo. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Autonomie-PSI-MAIE di cui faccio parte. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

**URAS (Misto)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**URAS (Misto)**. Signora Presidente, la legge di delegazione europea del 2015 è approvata - guarda caso - non dico alla fine, ma oltre la metà del 2016 e la prima riflessione che dobbiamo fare è la seguente: perché si fa la legge di delegazione europea? Si fa per delegare il Governo ad assumere con urgenza gli atti di recepimento della normativa comunitaria, al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione e noi, la legge di delegazione europea 2015 - è scritto così in un bellissimo *dossier* blu predisposto dal Senato - la approviamo alle soglie dell'agosto del 2016. Capite bene che se quella aveva una funzione, quella è già stata tradita.

In secondo luogo, badate che facciamo molta retorica attorno all'Unione europea, ma se noi leggessimo nel merito i contenuti della normativa che dobbiamo recepire scopriremmo che cosa è esattamente, fuori dalla retorica, l'Unione. Prendo l'articolo 5, quello che ci ha visti più impegnati in questa serata, che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

L'Unione europea (badate che quello che sto per dire vale per il provvedimento in esame e per quelli che abbiamo già adottato in altri tempi negli anni precedenti) è un insieme affastellato di disposizioni penetranti nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, che regolano la vita dei cittadini fino al punto di stabilire cosa devono mangiare, come devono coricarsi in un albergo, come devono pagare il loro conto corrente in banca, come devono respirare l'aria del loro Paese, magari inquinata da un

sistema di utilizzo di carburanti che non appare essere il migliore per la salute dei cittadini. Penetra in ogni angolo della nostra esistenza, ma lo fa solo attraverso le questioni di interesse commerciale o meglio, soprattutto, prevalentemente in ragione degli interessi commerciali. Poi ci lamentiamo e ci poniamo il problema se in questa Europa martoriata dalla crisi esplose un processo populista di negazione di quel progetto di unità europea, ma non ci dobbiamo stupire.

Lo dico al Governo, perché nei miei interventi all'articolo 5, proprio questa sera, ho tentato di spiegare che per salvare l'Europa, cioè per salvare il progetto e anche i legittimi interessi economici, noi dobbiamo cambiare passo, dobbiamo avere una tensione diversa, dobbiamo rendere prioritari, anche verso il sostegno e lo sviluppo dell'Unione europea, i diritti dei cittadini, la loro vita, la loro esistenza, le loro aspirazioni, i loro bisogni. Se non facciamo questo, non ci sono prepotenza, arroganza parlamentare o di Governo che possano resistere. Lo tsunami arriva: la natura non si può provocare fino all'infinito, perché a questo mondo c'è un finito in ogni luogo e per ogni cosa. Quindi, arriva: arriva con il suo conto così negativo che anche tutto ciò che abbiamo e potremo ancora costruire di buono è pregiudicato.

È noto a tutti che non ho un'antipatia pregiudiziale per l'area democratica e progressista di questo Paese: mi riferisco a quell'area vasta e ampia di buoni sentimenti che ha fatto parte ed è il riferimento principale della mia storia politica e anche del mio impegno attuale. Qualche volta qualcuno di noi tenta di dire: fermati un attimo, ragiona insieme a noi sul merito delle questioni che poniamo, come, per esempio, la difesa di un'economia come quella meridionale, che rimane prevalentemente legata allo sviluppo locale e non ha grandi imprese. Tuttavia, quand'anche ce le avesse, invito tutti a fare una riflessione per capire in quale stato sono. Non voglio parlare dell'alluminio del Sulcis e dell'ILVA. Noi approviamo norme che contengono una sorta di licenza a uccidere, un'impunità per il futuro in ragione della condizione in cui i nostri impianti industriali operano e per i danni e gli impatti sulla condizione di salute dei cittadini e dell'ambiente.

Abbiamo bisogno di cambiare modalità di sviluppo, di sostenere lo sviluppo locale, di tornare alle vocazioni produttive dei luoghi e di garantire una modalità ecosostenibile. Ma ciò non vale solo per noi, vale per il mondo. Se non salviamo il pianeta, non salviamo l'umanità. Se c'è qualcuno che, avendo una certa età, sta considerando che, se anche il danno arrivasse, non cambierebbe molto le cose, fa un ragionamento egoista, che non è concepibile in chi esercita funzioni di governo e di responsabilità complessiva per un Paese, per un Continente, per il mondo.

Mi rivolgo al Sottosegretario presente e a tutto il Governo: proviamo a ragionare con la testa che sta maturando dentro la nostra popolazione. Badate, questi non sono temi che non si capiscono. I nostri cittadini e le nostre comunità hanno ben presenti questi temi ed è su questi che si gioca la prospettiva di un Governo democratico in questo Paese. In questa prospettiva si vince, per un Governo democratico in questo Paese, o si perde e chi non lo capisce ne è responsabile per oggi e anche per domani. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

**MANCUSO** *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MANCUSO** *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, non posso non iniziare il mio intervento senza reiterare un giudizio positivo sull'azione del Governo per quanto riguarda l'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che finalmente va a rodaggio e comincia a funzionare.

Un segno di questo funzionamento credo sia anche il fatto che ci troviamo a discutere tempestivamente la legge di delegazione europea, dopo aver approvato la legge europea per il 2015. Credo che di questa azione vada dato merito al Governo e anche al sottosegretario Gozi. Questo è un segnale del fatto che il Governo italiano comincia a capire che la politica europea è un elemento importante e fondamentale della politica nazionale, non è qualcosa di secondario, ma è assolutamente decisiva.

Credo che occorra dire che il Governo, anche attraverso le continue sollecitazioni ricevute da questa Assemblea, comincia ad avere una politica europea che non è la politica remissiva di chi va a prendere

ordini, né la politica di chi pensa di battere i pugni sul tavolo.

Il provvedimento in esame si inserisce pienamente nel percorso convinto e puntuale che il Governo e il Parlamento stanno praticando, per dare piena attuazione alle opportunità connesse all'appartenenza e alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Esprimiamo dunque apprezzamento per l'impegno del Governo di investire con costanza energie e risorse nel percorso di avvicinamento della normativa nazionale a quella comunitaria. È una scelta che riteniamo strategica e qualificante.

Questa impronta forte ci ha consentito, nel corso di questa legislatura, di portare in Assemblea tre leggi di delegazione e tre leggi europee e di chiudere numerose procedure di infrazione. Anche il fatto di aver scelto di utilizzare pienamente le novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012 rappresenta una decisione certamente faticosa, ma che giudichiamo profondamente positiva. Il fatto di predisporre sia la legge europea, sia la legge di delegazione, dividendo così il momento del recepimento delle direttive da quello più stringente, relativo al superamento del contenzioso europeo, e il fatto di procedere presentando simultaneamente due provvedimenti alla Camera dei deputati e al Senato, costituiscono, a nostro giudizio, scelte intelligenti, che consentono di velocizzare il percorso legislativo, evitando passaggi a vuoto e garantendo al contempo l'approfondimento e l'analisi necessaria.

Anche in riferimento al provvedimento oggi in esame si è generato un confronto proficuo tra il Parlamento e l'Esecutivo, che ci consente oggi di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea un testo migliorato rispetto alla proposta iniziale del Governo, ampliato nei contenuti e più efficace nell'azione. L'Italia, sia in riferimento al contenzioso europeo, sia in riferimento alla velocità di recepimento degli atti normativi comunitari, si avvicina finalmente al normale livello fisiologico degli altri grandi Stati europei. Se dunque è importante adeguare velocemente la normativa nazionale a quella europea, ancor più strategico, dal punto di vista politico, è poter partecipare con autorevolezza e credibilità alla fase negoziale di queste stesse decisioni. Con questo provvedimento dimostriamo all'Europa di essere in grado di mantenere gli impegni e contribuiamo ad accrescere l'importanza del ruolo che l'Italia potrà esercitare nella composizione delle grandi sfide, che oggi si pongono al centro dell'agenda politica europea.

Quindi, con la legge di delegazione 2015 mettiamo i cittadini e le imprese italiane nella condizione di poter beneficiare, al pari degli altri cittadini europei, dei maggiori diritti e delle migliori garanzie che le normative comunitarie prevedono, in virtù della capacità dell'Europa di poter rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative delle persone: in primo luogo, per l'importanza strategica che rivestono le tematiche qui contenute; in materia ambientale, con l'impegno ad adottare misure per una riduzione sostenuta, ad esempio, dell'utilizzo delle borse di plastica, con gli interventi relativi alla qualità di benzina e carburanti *diesel*, con quelli volti alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il recepimento della direttiva che limita le emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti. Ma anche con il recepimento di atti che incidono direttamente sulla qualità della vita di cittadini e sulle opportunità per le nostre imprese.

Ha ragione il collega Uras, che mi ha preceduto, nel dire che molto spesso l'Europa condiziona il nostro modo di vivere e anche l'aria che respiriamo nella nostra terra. Però, probabilmente, è grazie anche all'Europa che l'aria che respiriamo sarà migliore di quella che avremmo in caso contrario.

Anche sul versante di interesse delle imprese si introducono principi normativi utili, affinché il nostro sistema produttivo possa sfruttare al meglio le opportunità del mercato unico europeo, investendo così su innovazione e crescita.

Sono molti altri, signora Presidente, gli ambiti di intervento di questo provvedimento, che delega il Governo su questioni molto rilevanti in materia finanziaria, nel settore della giustizia e nel comparto culturale, come l'intervento sui diritti d'autore e il ruolo di SIAE: un intervento frutto di un percorso di mediazione, che ha aperto una discussione importante e un confronto utile che riteniamo debba proseguire.

Abbiamo ben chiari gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni: accelerare sugli investimenti strategici, rafforzare l'unione economica e monetaria e completare l'unione finanziaria, sostenere con convinzione la ripresa dell'economia reale e il rilancio dell'occupazione; sarà necessario

definire con celerità una politica di sicurezza e difesa comune e promuovere con determinazione un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto. Il tutto dovrà essere una risposta alla crisi profonda che l'Unione sta attraversando. Di fronte a squilibri sociali ampi e a difficoltà economiche diffuse, per riavvicinarci all'Europa dobbiamo percorrere certamente una strada nuova, dobbiamo scegliere un approccio nuovo in grado di rifondare il senso di cittadinanza europea. I Governi nazionali e le forze politiche troppo spesso parlano solo al proprio pubblico, senza pensare ad un futuro in comune.

Maggiore visione europea, quindi, minore egoismo nazionale, più provvedimenti, come questo che stiamo per approvare, che permettano di ampliare un'unica visione comune europea. Pertanto dichiaro il voto favorevole di Area popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, oggi il presidente Mattarella, insieme al presidente del Consiglio Renzi, in virtù degli atti di terrorismo che stanno accadendo in queste ore in Europa, ci lanciano un messaggio: «L'Italia non entri nell'età dell'ansia». Troppo facile dirlo, Presidente, quando si va in giro tranquillo, con 20 auto di scorta. Diciamolo a tutti quei cittadini italiani in giro per il mondo, a quei cittadini italiani che hanno subito anche un lutto a causa del terrorismo islamico che sta colpendo il nostro Continente.

Signora Presidente, mi piacerebbe che lei, in qualità di Presidente di turno, portasse il mio appello unitamente alla richiesta di informazioni - che farò anche per iscritto - al Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, al ministro Boschi, alla presidente Boldrini, all'onorevole Kyenge, al presidente della Regione Lazio Sassoli, che qualche settimana fa, in un impeto...

PRESIDENTE. Veramente, il presidente della Regione Lazio è Zingaretti.

CENTINAIO (LN-Aut). Comunque a Sassoli. A questo punto, Sassoli non so chi sia.

PRESIDENTE. È un parlamentare europeo.

CENTINAIO (LN-Aut). Peggio ancora, Presidente, allora anche al parlamentare europeo mi piacerebbe arrivasse una richiesta che proviene da un territorio, il mio. Noi li abbiamo visti ai funerali del povero migrante ucciso qualche settimana fa.

Però, signora Presidente, io venerdì ero a Voghera, una città della provincia di Pavia, dove vivevano due miei concittadini, due persone che hanno avuto la sfortuna di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si trovavano a Nizza qualche giorno prima. Queste due persone sono state uccise dalla furia islamica di chi ha deciso di interrompere la vita di due cittadini italiani. E come loro ce ne sono tanti altri. Il problema, signora Presidente, è che venerdì non c'era nessuno a rappresentare lo Stato italiano. Non c'era nessuno ai funerali di questi due cittadini italiani. I banchi erano vuoti e la gente se ne è accorta e lo ha commentato.

La gente si chiede perché due cittadini italiani morti in quel modo così violento vengano totalmente dimenticati dai soloni della sinistra, che diventano fenomeni quando bisogna andare a farsi vedere, ma poi sono totalmente assenti quando due italiani vengono a mancare per mano di terroristi internazionali.

Io questa domanda me la pongo, e la pongo all'Assemblea. E mi piacerebbe, in futuro, avere una

risposta da parte di quei fenomeni che erano presenti invece a Fermo. La domanda la farò anche al Presidente della Repubblica, per chiedergli di spiegarci come facciamo e come fanno queste persone, soprattutto i cittadini di Voghera e i parenti di queste due persone, a non vivere nell'ansia. Forse bisogna mettere loro la scorta. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

[FERRARA Elena](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, con questo intervento di fine seduta continuo oggi, al Senato, la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Questi sono il settimo e l'ottavo femminicidio da quando, lo scorso 30 giugno, abbiamo iniziato la "staffetta": a Novara, lo scorso venerdì 22 luglio, Gisella Purpura, quarant'anni, per il cui omicidio è in stato di arresto il marito Bilel Hilahi, ventotto anni. A Genova, ieri, martedì 26 luglio, Giuseppina Minatel, settantasei anni, è stata uccisa dal proprio marito Giacomo Sfragaro, settantasette anni.

In entrambi i casi gli organi d'informazione riportano che ciò sarebbe avvenuto dopo continui litigi, per gelosia.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita.

Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'"onore" tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare. Il suo è stato un gesto estremo (un *raptus*). Una spiegazione, insomma, che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomo e donna.

Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. E nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Rispetto all'anziana coppia genovese sappiamo che l'uomo, nel 2012, era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Questo dopo la tragica perdita di un figlio, ma le liti si erano fatte sempre più violente. Poche ore prima dell'omicidio la donna aveva chiamato i Carabinieri perché il marito la picchiava. I militari lo avevano calmato e avevano lasciato l'abitazione.

Anche la novarese Gisella Purpura aveva denunciato le violenze subite dal marito e quest'ultimo nel 2015 aveva patteggiato un anno e otto mesi con la condizionale per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Il giudice gli aveva imposto l'allontanamento dalla casa coniugale per maltrattamenti, ma a marzo il provvedimento era stato revocato, proprio su richiesta della stessa vittima. Non solo il marito era stato arrestato una settimana prima perché danneggiava alcune auto in sosta non lontano da casa in seguito ad una lite proprio con la moglie, ma era stato immediatamente rilasciato dopo la convalida. Le tragiche storie di Gisella e Giuseppina ci raccontano di violenze accertate, di due drammi annunciati che, ancora una volta, ci confermano che non esiste nessun livello di violenza accettabile. Questo vale per le donne e per chi tutela la loro sicurezza.

Sono 71 le donne vittime di femminicidio dall'inizio del 2016. Per non lasciare queste terribili morti inascoltate, rivolgiamo un appello alla Ministro per le pari opportunità e a tutto il Governo: si monitorino le applicazioni, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Rivolgo un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Faccio un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle sue parole.

[BELLOT](#) (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BELLOT](#) (*Misto-Fare!*). Signora Presidente, in data 18 settembre 2015 ho presentato un'interrogazione sollecitando il Governo ad intervenire al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori e assicurare un futuro produttivo allo stabilimento del gruppo Ferroli di Alano di Piave, nel Bellunese.

A quasi un anno di silenzio e non risposte, ho presentato un'interrogazione con la quale porto all'attenzione del Governo - spero lei mi farà da tramite - la crisi occupazionale e di produzione, giunta all'epilogo qualche giorno fa con la presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato della Ferroli.

Un piano di riorganizzazione complessiva che vede sostanzialmente l'azienda restringere la propria azione in Italia ai soli stabilimenti di San Bonifacio, nel veronese, e di Casole d'Elsa, nel senese, chiudendo però fonderie e logistica. Un piano quindi che punterà - cito le parole dell'azienda stessa - «alla creazione di un modello di *business* sempre più internazionale, snello e agile che mette al centro la qualità dei prodotti». Si dimentica però l'azienda di porre al centro donne e uomini già in cassa integrazione a zero ore da un anno; padri e madri di famiglia che non riescono a pagare l'affitto e le bollette o a fare la spesa, che non riescono a dare ai loro figli un futuro.

Si tratta di circa 600 esuberanti, compresi i 130 di Alano di Piave, per i quali avevo già chiesto al Governo di attivarsi lo scorso anno e per i quali i consiglieri regionali del gruppo tosiano hanno incalzato anche il Governatore del Veneto, perché passi dalle parole ai fatti, avendo fatto nel 2015, in piena campagna elettorale, promesse di un nuovo futuro alle famiglie coinvolte. Invece a tutt'oggi i fatti concreti sono ancora non visibili e non rilevabili; la situazione è peggiorata di anno in anno e vede queste famiglie in grande difficoltà.

Gli stessi fatti concreti ora, con il mio Gruppo, io chiedo al Governo. Chiedo di intervenire, chiedo che il Governo, dopo un anno, abbia la volontà di dare la parola a queste famiglie. Basta sfruttare la cassa integrazione, che deve essere un mezzo non per rilanciare le aziende, ma per salvare i lavoratori. Deve essere poi l'azienda stessa a rispondere di questo utilizzo dei fondi, e non solo attraverso il sacrificio di questi licenziamenti. Ricordo che si tratta di 536 lavoratori, che devono pagare il prezzo più alto. Non è giusto che siano loro a pagare questo prezzo; deve essere anche l'azienda a fare uno sforzo per dare risposte.

Chiedo quindi al Governo di intervenire con urgenza e di avviare un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori, con le istituzioni del territorio, della Giunta regionale e del Governo nazionale. Ciò al fine di scongiurare l'ipotesi di esuberanti e licenziamenti di quasi 600 lavoratori (un numero veramente elevato per una realtà come la nostra, nel Veneto), attraverso la ridefinizione consensuale di un piano industriale meno penalizzante sia per le forze del lavoro che per l'azienda, trovando un punto di confronto e un punto consensuale, restituendo speranza e lavoro a queste famiglie in un momento di crisi. È un futuro per queste famiglie, è un futuro per i lavoratori, è un futuro per i loro figli.

[ICHINO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ICHINO](#) (*PD*). Signora Presidente, intervengo anche a nome del senatore Andrea Marcucci, per ricordare in quest'Aula Pia Pera, deceduta a Lucca ieri. Figlia di uno dei padri del nostro diritto del

lavoro, Giuseppe Pera, grande conoscitrice e traduttrice della letteratura russa, di cui è stata anche docente per un breve periodo all'Università di Trento, autrice di successo sia in campo narrativo, sia in campo saggistico, collaboratrice di numerose testate giornalistiche nazionali, Pia Pera è stata soprattutto una straordinaria cultrice, nel senso più pieno e più alto, della sua terra e dell'unione profonda che la lega a tutte le creature, animali e vegetali, che la animano. Di molti suoi libri sono protagoniste le piante, i frutti, i fiori e l'amore che ad essi la legava.

Ma nel suo ultimo libro «Al giardino ancora non l'ho detto» protagonista è la malattia che la ha crudelmente aggredita, progressivamente limitando le sue funzioni vitali e ponendola di fronte alla certezza di una fine molto prematura. Qui, nel racconto di Pia, struggente nella sua laica e intensissima spiritualità, il giardino diventa poeticamente il luogo eletto di una vita che, nonostante tutto, merita di essere vissuta fino all'ultimo palpito; ma anche la metafora della nostra appartenenza a un tutto che non deperisce e non finisce per il solo deperire e finire di una sua parte, di una sua creatura.

In una recentissima intervista al quotidiano «La Nazione», Pia racconta così il suo essere tutt'uno con il suo giardino, dunque con il mondo intero: «L'uomo come la pianta subisce danni dalle intemperie. Posso dunque seccare e appassire come se io fossi immersa nella vita del mio giardino. Diventare tutt'uno col proprio giardino può significare trovare uno stato di grazia anche nella malattia». E - aggiungiamo noi - nella morte. Grazie, Pia, di questa tua indimenticabile lezione.

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Signora Presidente, l'impianto Italcementi di Monselice, a sud di Padova, è in via di dismissione. Nel 2010 risultavano 155 lavoratori, attualmente sono 50, e dal 1° febbraio 2017 potrebbe non esserci più nessuno. A questi si aggiunge un centinaio di lavoratori dell'indotto. Chi si fa carico della situazione? Nessuno, sono abbandonati. L'edilizia è abbandonata a se stessa e la nuova Holding Italcementi Heidelberg dismette.

Dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberanti presso la cementeria di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della conseguente demolitiva ristrutturazione. Nel mese di aprile 2016 è stato chiuso lo stabilimento Cementizillo di Este con la fuoriuscita di altri 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberanti.

Ora noi ci chiediamo se i lavoratori di Monselice siano cittadini di serie B, perché non possano godere del cosiddetto piano sociale di cui altri lavoratori della stessa azienda hanno potuto beneficiare. La crisi di tutto il comparto collegato ha portato a sud di Padova una disoccupazione media del 17 per cento contro una media provinciale del 7 per cento: è un impatto devastante; un intero territorio si è impoverito.

Penso ad anni di sproloqui sulla flessibilità nel mercato del lavoro, che ci hanno nascosto che in tutti i Paesi d'Europa accanto alla flessibilità viene garantita la sicurezza dei redditi. Nei Paesi civili si parla di *flexsecurity*. L'articolo 38 della Costituzione peraltro tutela il reddito dei lavoratori disoccupati involontari, ma l'Italia è pressoché l'unico Paese privo di un reddito di cittadinanza.

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato da anni una proposta che garantisce che nessuno scenda sotto la soglia di povertà, che libera i cittadini dai ricatti occupazionali, dalle raccomandazioni politiche, dal voto di scambio per mendicare un reddito, e sviluppa un sistema di formazione e ricollocamento che favorisce anche le imprese, perché riduce le tensioni sindacali.

Chi ha rifiutato finora le nostre proposte, finanziate in modo valido, come hanno riconosciuto i funzionari della Commissione bilancio; chi ha respinto le nostre proposte per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la formazione e la riqualificazione dei lavoratori; chi ha rifiutato le proposte per il rilancio dell'economia a partire dalla riqualificazione energetica degli edifici, che tanto bene farebbe proprio al settore edile; insomma, chi vivacchia di interventi *spot*, tra un milleproroghe e un millemanca, deve ora dare risposte a questa situazione, perché in Provincia di Padova abbiamo le vittime della loro ignavia.

Sollecito pertanto, signora Presidente, una tempestiva risposta all'interrogazione che su questo fatto ho

presentato oggi al ministro Calenda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[GIROTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signora Presidente, abbiamo il problema dello smaltimento dei rifiuti nucleari che non si vuole affrontare. In particolare, abbiamo una situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti che derivano da attività militari.

Ho presentato l'interrogazione [4-03527](#) nel febbraio 2015, ma non ho ricevuto risposta. Sollecito il Governo a rispondere.

In questo caso si tratta di un reattore sperimentale in provincia di Pisa e dei relativi rifiuti nucleari. C'è una strategia di disattivazione prevista in quattro fasi, ma non si conoscono le ultime tre. Non si sa dove verranno stoccati i rifiuti radioattivi. È ben noto che dobbiamo costituire, tramite la Sogin, un deposito unico nazionale, però non è ancora stato chiarito da nessuno se i rifiuti radioattivi verranno smaltiti anche per quanto riguarda le attività militari.

Quindi, sollecito una risposta al grave problema che il Governo sta mettendo sotto il tappeto da più di un anno sospendendo la nomina del direttore generale di ISIN, vieppiù dopo la rielezione del consiglio d'amministrazione di Sogin, nel quale sono presenti due persone in conflitto di interesse. Il primo presenta un conflitto di interessi piuttosto palese e politico perché è il sindaco di una delle città in cui è posta una centrale nucleare. L'altra persona è una giornalista che si è più volte espressa a favore del nucleare. La sua presenza nel consiglio d'amministrazione di una società che dovrebbe fare lo smantellamento delle centrali nucleari è sospetta.

Sollecito la risposta a questa interrogazione che tratta un problema enorme che ci perseguiterà per circa duecentomila anni. Questo è il periodo di tempo per il quale i rifiuti rimangono radioattivi e per i quali il Governo ha fatto finora orecchie da mercante.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 luglio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,41).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 ([2345](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

Art. 1.

## **Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

### **Allegato A**

*(Articolo 1, comma 1)*

- 1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;
- 2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

### **Allegato B**

*(Articolo 1, comma 1)*

- 1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);
- 2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);
- 3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);
- 4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);
- 5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);
- 6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);

7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);

8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);

9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*termine di recepimento: 31 dicembre 2016*).

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

#### 1.4

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

#### G1.100

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

#### Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», premesso che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

#### G1.101

[D'ALI](#)

#### Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015,

premessi che:

- il disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 decisione quadro e l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei;

- nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto in 5<sup>a</sup> Commissione in sede consultiva, il Governo ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative evidenziando che - come anche sottolineato dalla Ragioneria Generale dello Stato -, la loro approvazione comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati, allungando i tempi di approvazione definitiva del provvedimento che potrebbero mettere a rischio il Paese nel rispetto dei tempi di emanazione dei decreti cosicché da esporsi al rischio di apertura di procedure di infrazione;

- giova ricordare che l'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», stabilisce chiare tempistiche in riferimento alle deleghe legislative conferite con legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti legislativi nei tempi utili per evitare procedure d'infrazione e rispettare le procedure parlamentari in ordine all'espressione dei pareri;

a valutare la necessità, quando si presentano disegni di legge delega di recepimento delle normative comunitarie, di trasmetterli al Parlamento in tempi congrui per l'esame e la valutazione da parte delle Commissioni, al fine di evitare eccessive compressioni dei tempi di discussione, che per le complessità degli argomenti trattati necessiterebbero di maggiore approfondimento.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità

nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 3.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,», inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

### 3.2

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

### 3.3

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» inserire le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

### 3.4

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

### 3.5

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

### 3.6

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

### 3.7

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

### 3.8

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» inserire le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

### 3.9

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### **Respinto**

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» inserire le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

### 3.10

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### **Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

### 3.11

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### **Precluso**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

### 3.12

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

*d-bis*) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

*d-ter*) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure di controllo ed eradicazione».

### **G3.100**

La Commissione

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (VE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di

emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (VE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie - *vettori prioritari* - in ragione della quantità delle specie che entrano nelle nell'Unione attraverso tali vettori o dell'identità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat* e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

### **Approvato**

*(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)*

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more

dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

#### 4.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

##### **Respinto**

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) *sopprimere le parole:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

#### 4.2

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

##### **Le parole da: «Al comma» a: «nazionale» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

#### 4.3

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

#### 4.4

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

##### **Respinto**

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

#### 4.5

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

##### **Respinto**

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

#### 4.6

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

##### **Respinto**

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«(d) La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere e) e f);».

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le lettere e) e f),».*

#### 4.7

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;
  - b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 5.1

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

### 5.2

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

### 5.3

[RUTA](#)

**Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.5 nell'odg G5.5**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

### 5.4

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Ritirato**

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

### 5.5

[RUTA](#)

**Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.3 nell'odg G5.5**

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

**G5.5 (già emm. 5.3 e 5.5)**

[RUTA](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015";  
premessi che:

l'articolo 5, del disegno di legge all'esame, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea;

per tutelare il *Made in Italy* dei nostri prodotti agroalimentari e valorizzare le nostre produzioni alimentari di qualità è necessario apprestare efficaci sistemi di tracciabilità che assicurino

l'individuazione dell'origine dei prodotti;

nella seduta pomeridiana del Senato, del 10 maggio 2016, in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», il Governo accogliendo l'ordine del giorno G5.100 del relatore, si è impegnato nelle competenti sedi europee a salvaguardare i prodotti agroalimentari italiani anche sostenendo una definizione di origine del prodotto che richiami l'effettiva provenienza al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale e a sostenere la posizione della Francia, che ha recentemente notificato alla Commissione europea un decreto riguardante l'etichettatura di origine delle materie prime negli alimenti trasformati;

l'ordinamento giuridico italiano, anche in fase di adeguamento alla normativa europea, deve garantire un elevato *standard* di qualità, trasparenza e sicurezza dei prodotti agroalimentari immessi in commercio in tutto il territorio italiano e tutelare adeguatamente i consumatori e i produttori,

impegna il Governo a prevedere, nei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea soltanto nel caso in cui essa sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori.

---

(\*) I senatori Candiani e Giovanni Mauro aggiungono la firma in corso di seduta

**5.6**

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», aggiungere in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

**5.7**

[TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «che si riferiscono» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

**5.9**

[TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

**Precluso**

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agro alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

#### 5.8

[TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

#### 5.10

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: «alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

#### 5.11

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

#### 5.12/1

[AMIDEI](#), [Giovanni MAURO](#) (\*)

#### Respinto

All'emendamento 5.12, aggiungere in fine le seguenti parole:«*, del luogo di produzione,*».

---

(\*) Il senatore Ruvolo e i restanti componenti del Gruppo AL-A aggiungono la firma in corso di seduta

#### 5.12

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#), [RIZZOTTI](#) (\*), [PUGLIA](#) (\*)

#### Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 5.14

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» **a:** «**prodotti**» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

**5.16**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Precluso**

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

**5.17**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

**5.15**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» in fine, aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

**5.19**

[DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

**5.21**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011;».

**5.22**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

**5.26**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

**5.28**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» inserire le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

**5.29**

[DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

**G5.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;  
premessi che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione

pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G5.101**

La Commissione

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2015 »;

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani,

impegna, quindi, il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G5.102**

[CANDIANI](#)

**Respinto**

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera b) prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio,

potrebbe pregiudicare il principio di terzi età e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzi età garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

#### **G5.103**

[DONNO](#)

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345);  
premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale, impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura «*Made in Italy*» posta in etichetta, possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

#### **G5.104**

[DONNO](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali

europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

#### **G5.104 (testo 2)**

[DONNO](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

#### **Approvato**

*(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottate

dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

7.2

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

7.3

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

7.4

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

7.5

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

7.6

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

7.7

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

7.8

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

*Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto

legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

**7.9**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

**7.10**

[COTTI](#), [MONTEVECCHI](#)

**Id. em. 7.9**

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

**7.11**

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

**7.12**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

**7.13**

[COTTI](#), [MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

**7.15**

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

**7.18**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

**7.19**

[COTTI](#), [MONTEVECCHI](#)

**Id. em. 7.18**

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

**7.21**

[COTTI](#), [MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

**7.23**

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

**7.25**

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

**7.26**

[LIUZZI, BONERISCO, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

**7.28**

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

**7.29**

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

**7.31**

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

**7.32**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

**7.33**

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

**7.34**

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le seguenti: «penali e amministrative».

**7.35**

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

**7.36**

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

**Id. em. 7.35**

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

**7.37**

[CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».

**7.38**

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

**7.39**

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

**Sost. id. em. 7.38**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a

regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 8.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

#### Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

#### 8.10

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

#### 8.2

[CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

#### Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

#### 8.3

[CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» inserire le seguenti: «e complemento».

#### 8.4

[CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

#### Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

## 8.5

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

### Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

## 8.6

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

### Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

## 8.7

[LIUZZI, BONERISCO](#)

### Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

## 8.8

[LIUZZI, BONERISCO](#)

### Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

## 8.9

[LIUZZI, BONERISCO](#)

### Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

## G8.100

La Commissione

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita

dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del

regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

*h)* previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

*i)* abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

*l)* salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

#### 9.1

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,».

#### 9.2

[DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

##### **Respinto**

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

#### 9.3

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

##### **Respinto**

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

#### 9.4

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

**9.5**

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «possano essere» con la seguente: «siano».*

**9.6**

[DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

**9.7**

[LIUZZI, BONERISCO](#)

**Respinto**

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

**Approvato**

*(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

- d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
- e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
- f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
- g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
- h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
- l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
- m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

#### 10.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

#### 10.2

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DIMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

##### **Respinto**

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«Oa) prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione

della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

### 10.3

[BOTTICI](#), [CASTALDI](#)

#### Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole:* «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;

3) *alla lettera e), dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

### 10.4

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

### 10.5

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

### 10.6

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» aggiungere le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma».

### 10.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [ORELLANA](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

### 10.8

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo».

### 10.9

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera m), aggiungere, infine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

### 10.11

[LIUZZI](#)

#### Improcedibile

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole:«le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

#### **G10.100**

La Commissione

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei default o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben

più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al Comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **G10.101**

La Commissione

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici «eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **G10.102**

La Commissione

## **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,  
premessi che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a*) alla lettera *m*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

### **G10.102 (testo 2)**

La Commissione

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,  
premessi che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a*) alla lettera

m)) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale

applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

*b)* ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

*c)* stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera *b)* in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

*d)* prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

#### 11.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

#### 11.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

##### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento».

#### 11.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

##### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

#### 11.4

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «apportare modifiche» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

#### 11.5

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

*a)* un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

*b)* un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

#### 11.6

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

**Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

#### 11.7

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

#### 11.8

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

#### 11.9

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

#### 11.10

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

#### 11.11

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*d-ter*) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

#### 11.12

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

#### Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

#### 11.13

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

#### Le parole da: «*Al comma*» a: «*il potere*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (VE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

#### 11.14

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

#### Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

#### 11.15

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

#### Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

## **Approvato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;
- b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
- c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
- d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;
- e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
- f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
- g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;
- h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
  - 1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;
  - 2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;

m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;

n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;

o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 12.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

### 12.3

[MOLINARI, VACCIANO, DE.PETRIS, BENCINI, ORELLANA](#)

#### **Improcedibile**

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«*n-bis*) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati

degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

*n-ter)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento.

*Consequentemente sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)* andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

#### 12.4

[LIUZZI, BONERISCO](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «comma 9,» respinte; seconda parte preclusa**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

#### 12.5

[LIUZZI, BONERISCO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)*, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

*a)* per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

*b)* a decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

#### G12.100

La Commissione

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia

impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premesso altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile; corre tuttavia specificare che illimitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici,

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

**13.1**

[LIUZZI, BONERISCO](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

**Approvato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
- c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;
- d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;
- e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:
  - 1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;
  - 2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
- f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
- g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;
- h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:
  - 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  - 2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;
  - 3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
- i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:
  - 1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società

- Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;
- 2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;
- 4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;
- 5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;
- 6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
- l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
- m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

##### 14.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

##### 14.2

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

##### 14.3

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

##### 14.4

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la

conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

**14.5**

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**14.6**

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 20 14/92/UE».

**14.7**

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [DE.PETRIS](#), [BENCINI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

**14.8**

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» inserire le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

**14.9**

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «prodotto;".» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

*Conseguentemente, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

**14.10**

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

*Conseguentemente, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

**14.11**

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

**14.12**

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono».

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «il caso di trasferimento del conto, oppure».*

**14.13**

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

**14.14**

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

*«l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».*

**14.15**

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

**Respinto**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**G14.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera g), all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti internet di confronto;

la lettera l) dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti internet per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le

decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G14.101**

La Commissione

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera 1), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

---

(\*) Accolto dal Governo

**G14.102**

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

**Respinto**

Il Senato,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della

direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;

3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitigino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;

4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti

dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:

1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;

1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;

1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e);

1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;

2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;

2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;

2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:

3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

- 3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
- 4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
- 5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:
- 5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
- 5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
- d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
- 1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
- 2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:
- 2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- 2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
- 2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
- 2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
- 3) prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
- 3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
- 3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano,

- se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;
- 3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;
- 4) prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
- 5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;
- 6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;
- e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;
- f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:
- 1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei principi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;
- 2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione

e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3) individuare le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emanare indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definire modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

h) al fine di garantire il rispetto dei principi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate,

quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

9) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali

informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849

nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;

o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## 15.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

### Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le seguenti:

«interessi legittimi».

#### 15.4

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

#### Ritirato e trasformato nell'odg G15.4

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

#### G15.4 (già em. 15.4)

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

#### Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.4.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### 15.2

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

a) *prima della parola*: «dichiarare» *premettere le seguenti*: «in relazione agli obblighi di trasparenza»;

b) *dopo le parole*: «direttiva (UE) 2015/849» *aggiungere le seguenti*: «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».

#### 15.3

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust,».

#### 15.5

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

a) *dopo le parole*: «prevedere che, per i trust, », *inserire le seguenti*: «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai trust, »;

b) *dopo le parole*: «in un'apposita sezione», *inserire le seguenti*: «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

- 1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- 2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
- 3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

#### 15.6

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

#### Ritirato e trasformato nell'odg G15.6

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o *trust*» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

- a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;
- b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
- c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;
- d) ricoprire la posizione di «*trustee*» in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
- e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a *standard* internazionali equivalenti;».

#### **G15.6 (già em. 15.6)**

[CALIENDO](#), [AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.6.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **15.7**

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFI», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015,».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

#### **Approvato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
- b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva

98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

EMENDAMENTI

### 16.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

### 16.2

[FATTORI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti», inserire le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

#### Approvato

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
- b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;
- c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i venti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;
- d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;
- e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## EMENDAMENTI

### 17.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

### 17.2

[FATTORI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sufficiente», con le seguenti: «di sei mesi».

## ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 18.

#### Approvato

*(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)*

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

## EMENDAMENTI

### 18.1

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

#### Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

### 18.2

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

#### Le parole da: «*Al comma*» a: «*delle navi*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

### 18.3

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

#### Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

### 18.7

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

#### Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

### 18.8

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

#### Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per definire dettagliate norme di efficienza e di

prova per l'equipaggiamento marittimo».

### 18.9

[CROSIO, CANDIANI](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» a: «*intervenendo*» respinte; **seconda parte preclusa**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

### 18.10

[CROSIO, CANDIANI](#)

**Precluso**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

*b)* prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

*c)* prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere *b)* e *c)*;

*e)* prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 19.1

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

#### Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

#### 19.2

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### Le parole da: «*Al comma*» a: «condanna,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

#### 19.3

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

#### 19.4

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti: «tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

#### 19.5

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

#### 19.6

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

#### 19.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

#### 19.8

[CANDIANI](#), [STEFANI](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta quote».

#### 19.9

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

#### 19.10

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

#### Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

**G19.100**

**CANDIANI, STEFANI**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

---

(\*) Non accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

**Approvato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
- b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
- c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;
- e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
- f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su

- base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
- g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
- h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
- i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
- l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remunererà in forma compensativa i titolari dei diritti;
- m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 20.1

[LIUZZI, BONERISCO](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

### 20.2

[CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

*Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».*

### 20.6

[CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI](#)

## **Respinto**

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati *standard* di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 20 14/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

0a-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

0a-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

0a-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

0a-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

0a-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

0a-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

0a-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

*0a-duodecies*) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

*0a-terdecies*) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

*0a-quaterdecies*) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

*0a-quinquiesdecies*) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

*Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».*

## 20.7

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «interesse;» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

*«0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*0a-bis)* abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

*0a-ter)* favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

*0a-quater)* sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

*Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».*

## 20.9

[MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

*«0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

*Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative *commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

#### 20.10

[MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

#### 20.11

[CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

#### 20.8

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

#### 20.12

[CANDIANI](#)

##### **Le parole da: «Al comma» a: «accertare,» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

#### 20.13

[CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

#### 20.16

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

c-ter) prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

c-quater) prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

c-quinquies) garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un

organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

*c-sexies*) stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

*c-septies*) assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 2014/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

*c-octies*) prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

*c-nonies*) sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

**20.17**

[LIUZZI, BONERISCO](#)

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» inserire le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

**20.18**

[CANDIANI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

**20.19**

[CANDIANI](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

**20.20**

[LIUZZI, BONERISCO](#)

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» inserire le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

**20.21**

[CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

**20.22**

[CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

*«f-bis*) stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione

collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;  
*f-ter*) per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

*a*) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

*b*) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

*f-quater*) sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

*a*) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

*b*) il nome del titolare dei diritti;

*c*) il nome dell'editore o produttore pertinente;

*d*) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

*f-quinquies*) stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

#### **20.24**

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

*Consequentemente, all'articolo 71-octies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3-bis.*

#### **20.25**

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [LIUZZI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

#### **20.26**

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

#### **Id. em. 20.25**

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle

licenze;».

**20.27**

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [LIUZZI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

**20.28**

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

**Sost. id. em. 20.27**

Sopprimere la lettera h).

**20.30**

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

**20.29**

[CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

**20.31**

[MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

**20.32**

[MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l*) prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

**20.33**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l*) prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

**20.34**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole:* «di esenzione» *inserire le seguenti:* «parziale,»;
- b) *dopo le parole:* «spettacoli dal vivo» *inserire le seguenti:* «, sotto la loro responsabilità,»;
- c) sopprimere le parole da: «, nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.

**20.35**

[CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

**20.38**

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

**Improcedibile**

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«*0n*) al fine di rendere affettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

**20.39**

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

**Respinto**

Sostituire la lettera, n), con la seguente:

«*n*) determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

**20.40**

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [LIUZZI](#)

**Respinto**

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola:* «ridefinire» *con la seguente:* «determinare»;
- b) *prima delle parole:* «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», *inserire le seguenti:* «ridefinendo anche quelli».

**20.41**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 20 14/26/UE» inserire le seguenti: «, in particolare con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

**20.42**

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», inserire le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

**20.43**

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [LIUZZI](#)

**Respinto**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

**20.44**

[CROSIO, CANDIANI](#)

**Id. em. 20.43**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

**20.45**

[AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTLISGRO', LIUZZI](#)

**Respinto**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negozi azioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

**20.46**

[CROSIO, CANDIANI](#)

**Sost. id. em. 20.45**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

- 1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;
- 2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;
- 3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto,

tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera *o*) si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

**20.47**

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [LIUZZI](#)

**Respinto**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

**20.48**

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

**Id. em. 20.47**

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

**20.49**

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

**20.51**

[LIUZZI](#), [BONERISCO](#)

**Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**G20.100**

La Commissione

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

---

(\*) Accolto dal Governo

**G20.101**

La Commissione

**Approvato**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014/ 26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti nell'ottica del buon funzionamento del mercato interno;

la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea, facendo salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i principi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20 riprendono le indicazioni della direttiva e sono quindi orientati nella direzione di promuovere un elevato livello di trasparenza ed efficienza nell'attività della SIAE;

potrebbe risultare tuttavia utile incrementare maggiormente il livello di tutela, in particolare qualora dovesse emergere che l'applicazione dei criteri elencati nell'articolo 20 ed esplicitati nell'emanando decreto delegato non abbia dato risultati sufficienti a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva;

a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva;

a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1° giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal Gruppo di Esperti istituito dall'articolo 41 della Direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

**G20.102**

**LIUZZI, BONERISCO**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on fine di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali on fine forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi - alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

- il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);
- al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;
- nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

- a) in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui

all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b) in relazione alla lettera n) del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c) a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

---

(\*) Non accolto dal Governo

**G20.103**

[CANDIANI](#)

**Respinto**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrizzazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale dipendente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

**G20.104**

CANDIANI

**Respinto**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

**Approvato**

*(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)*

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio .

*Allegato B*

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2345:

sugli emendamenti 3.5 e 10.9, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 5, le senatrici Bellot e Munerato avrebbero voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 10.9, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Fedeli (*dalle ore 17.45*), Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Schifani, Sciascia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Venittelli Laura, Mognato Michele, Rostellato Gessica

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (2497)

(presentato in data 27/7/2016);

*C.3651 approvato da 11° Lavoro*

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (2498)

(presentato in data 27/7/2016);

*C.3260 approvato dalla Camera dei Deputati*

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2499)

(presentato in data 27/7/2016);

*C.2710 approvato dalla Camera dei Deputati*

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

(presentato in data 27/7/2016).

*C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati.*

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati*

(assegnato in data 27/07/2016).

#### **Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2015 (COM (2016) 439 definitivo) (Atto comunitario n. 195), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti "Relazione annuale per il 2015 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE" (COM (2016) 446 definitivo) (Atto comunitario n. 196), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza" (JOIN (2016) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 197), alle Commissioni riunite 1ª e 3ª e, per il parere, alle Commissioni 4ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza" (COM (2016) 410 definitivo) (Atto comunitario n. 198), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

proposta di decisione del Consiglio recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia (COM (2016) 456 definitivo) (Atto comunitario n. 199), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (COM (2016) 449 definitivo) (Atto comunitario n. 200), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM (2016) 445 definitivo) (Atto comunitario n. 201), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi" (COM (2016) 377 definitivo) (Atto comunitario n. 202), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN (2016) 29 definitivo) (Atto comunitario n. 203), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 7ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali" (COM (2016) 476 definitivo) (Atto comunitario n. 204), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

#### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di prima fascia al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 luglio 2016, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. LIII*, n. 4).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Molise, in merito alla mozione concernente la presenza sul territorio regionale dei collaboratori di giustizia e/o di condannati agli arresti domiciliari per reati gravi provenienti da altri territori. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 93);

dalla regione Emilia-Romagna, in merito alla risoluzione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni avente ad oggetto "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 94).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 20 luglio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM (2016) 461 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 ottobre 2016.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 29 settembre 2016.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00358 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02870 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [GIROTTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) -  
*Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreti del direttore generale n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 sono stati banditi alcuni concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, secondo quanto previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "la Buona Scuola";

ai sensi del comma 110, sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione

all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono esclusi, pertanto, dal concorso i docenti di terza fascia non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per accedere all'insegnamento o che stiano già insegnando da molti anni, che rischiano di non continuare a far parte delle cosiddette graduatorie d'istituto;

considerato che:

dai dati relativi agli esiti delle prove scritte, emergono altissime percentuali di candidati non ammessi alla prova orale, cifre alle quali si è cercato di dare alcune spiegazioni che, a parere degli interroganti, appaiono deboli e inverosimili, in particolare quelle relative l'incapacità delle commissioni, il fallimento dei percorsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali) o l'impreparazione dei candidati;

sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni che addebiterebbero l'abnorme numero di bocciature al numero effettivo di cattedre vacanti, che sarebbe nettamente inferiore rispetto ai 63.712 posti messi a bando;

a giudizio degli interroganti il concorso sta assumendo i contorni della farsa anche in considerazione del fatto che molti dei partecipanti non saranno neppure immessi in ruolo entro il triennio, come invece previsto nei bandi, in quanto molti insegnanti, già immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, rischiano di essere in sovrannumero a causa della "legge Fornero" (legge n. 92 del 2012) che allungando l'età lavorativa ai fini pensionistici blocca di fatto il naturale *turnover*;

risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo con ordinanza ministeriale n. 571 del 14 luglio 2016 ha modificato l'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 che disciplinava la formazione delle commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi, stabilendo che "in caso di mancanza di aspiranti candidati, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 4 comma 7 lettere a) e b) e/o addirittura ricorrere, qualora persista la difficoltà di reperimento, con un proprio decreto motivato, alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nel settore";

a parere degli interroganti la criticità consiste proprio nel derogare i requisiti necessari inizialmente fissati dal relativo decreto e atti a garantire una congrua ed equa valutazione delle competenze richieste ai candidati nelle differenti aree disciplinari e geografiche;

considerato inoltre che:

con decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014/2017, escludeva ancora dalle graduatorie gli abilitati TFA e PAS, quelli laureati in Scienze della formazione primaria e quanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Infatti, risulta agli interroganti che molti docenti in possesso di titoli abilitanti nazionali, come TFA o PAS, non sono stati inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE), a differenza di quanto accadeva fino al 2007. Attualmente l'inserimento nelle GAE non è previsto se non per coloro che hanno ottenuto apposite pronunce dal Tribunale del lavoro e dal Consiglio di Stato;

a giudizio degli interroganti tale discriminazione non trova alcuna giustificazione ed appare iniqua ed anticostituzionale. Ciò ha generato un precedente fortemente lesivo nei confronti di personale docente professionalmente qualificato, tuttora fonte di innumerevoli contenziosi e di perdita di immagine per lo stesso Ministero. Inoltre, colmando questo *gap* si creerebbe, entro i prossimi 3 anni e in funzione del reale fabbisogno nazionale, un bacino dal quale attingere il personale docente qualificato da avviare a contratti a tempo indeterminato, con effettivo risparmio della spesa pubblica, evitando così che quest'ultimo possa incorrere nel licenziamento previsto dopo i 36 mesi di servizio dalla legge n. 107

del 2015 (comma 131 dell'art. 1);

considerato altresì che:

il 20 luglio 2016, la Corte costituzionale con sentenza n. 187 del 2016 ha definitivamente confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui la stessa, come riportato dal sito "lavoroeimpresa" in data 25 luglio 2016, "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustificano". Più precisamente la Consulta da una parte sentenza che «lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'U.E.», ma dall'altra stabilisce anche che «il conseguente illecito è stato "cancellato" con la previsione di adeguati ristori al personale interessato»;

a giudizio degli interroganti, in buona sostanza, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 novembre 2014, la Corte costituzionale ha sì riconosciuto che lo Stato italiano ha violato il diritto comunitario ma, con un intervento legislativo di tipo "riparatorio" (la legge n. 107 del 2015) ha sostanzialmente posto rimedio all'illecito;

secondo la sentenza n. 187 del 2016, risultano fondamentali i seguenti interventi: la previsione del tetto massimo di 36 mesi per la durata dei contratti a tempo determinato, con la previsione di un fondo per il pagamento degli eventuali risarcimenti dovuti nella misura massima da 2,5 a 12 mensilità; la cadenza triennale dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale; l'avvio del piano straordinario di assunzioni; la conferma dell'accesso ai ruoli anche mediante scorrimento delle GAE;

considerato infine che risulterebbe pertanto esclusa dal lavoro nella scuola proprio la maggioranza degli abilitati che al termine dei 36 mesi imposti dalla legge n. 107 del 2015, pur essendo in possesso di un titolo di abilitazione e di un percorso lavorativo già svolto nel contesto scolastico quantomeno triennale, se risultati non idonei nell'ultimo concorso bandito verrebbero allontanati dal contesto scolastico dove hanno operato professionalmente fino a quel momento. A parere degli interroganti per non incorrere nelle sanzioni europee lo Stato licenzia i lavoratori fino a quel momento ritenuti qualificati, assumendo una decisione con evidenti profili di incostituzionalità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la modifica dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 con cui si regolamenta la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi in corso di svolgimento sia irrispettosa dei principi di trasparenza, equità e meritocrazia e se non consideri altresì che tale decisione possa mettere a rischio il regolare svolgimento delle procedure concorsuali;

se, alla luce della sentenza della Consulta, intenda favorire un regime transitorio in cui gli attuali abilitati, in particolar modo TFA e PAS, possano confluire all'interno delle GAE, dalle quali fino ad oggi sono stati esclusi, a giudizio degli interroganti univocamente ed immotivatamente.

(3-03059)

[ENDRIZZI](#), [CATALFO](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 19 luglio 2016 si è tenuto un incontro, tra Italcementi-Heidelberg, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le rappresentanze territoriali dei lavoratori, che risulta essere il primo svoltosi dopo il *closing* del 1° luglio 2016, quando il gruppo tedesco Heidelberg ha perfezionato l'acquisizione del 45 per cento del colosso cementiero italiano. Attualmente è in corso l'offerta pubblica di acquisto che presumibilmente si chiuderà entro il 1° settembre 2016, mentre il completamento dell'operazione dovrebbe avvenire tra ottobre e novembre 2016 e, conseguentemente, entro fine anno, Italcementi passerà, al 100 per cento, sotto il controllo del gruppo Heidelberg Cement;

un aspetto importante su cui le organizzazioni sindacali hanno insistito durante l'incontro è quello relativo all'estensione a tutti gli stabilimenti del gruppo dell'accordo del "piano sociale", firmato tra organizzazioni sindacali e azienda il 20 maggio 2016 per i lavoratori di Bergamo, che, in virtù dei 350 esuberanti dichiarati, sono attualmente i più colpiti dall'acquisizione, nonché di Brindisi e di Roma;

il piano sociale, oltre all'incentivo all'esodo concordato, prevede delle "doti" importanti inerenti alla formazione, alla ricollocazione dei lavoratori e all'*outplacement* in generale e, quindi, garantisce effettiva tutela per l'occupazione. Tuttavia l'azienda ha rigettato tale richiesta sindacale, adducendo il fatto che il piano sociale ha senso, in particolar modo, a Bergamo, perché l'entità degli esuberanti è notevole per impatto sociale e le figure professionali della sede centrale rappresentano profili più complessi e con retribuzioni più elevate;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

il rifiuto dell'azienda di estendere il piano sociale ai lavoratori di tutti gli stabilimenti è un atto che appare non ricevibile, in quanto tenderebbe a distinguere, se non addirittura a discriminare, i lavoratori all'interno dello stesso gruppo;

inoltre, non è comprensibile la circostanza per cui Italcementi-Heidelberg applicherebbe una distinzione a seconda dell'eventuale impatto sociale, soprattutto considerando il dramma sociale che la bassa padovana sta vivendo, a causa della generalizzata crisi del cemento;

considerato altresì che:

il sito dell'azienda Italcementi di Monselice (Padova), nel 2010, riferiva la presenza di 155 dipendenti, attualmente ne risultano 50, e dal 1° febbraio 2017, probabilmente, non ne comparirà nessuno. In circa 6 anni la diminuzione degli addetti corrisponde a 155, a cui vanno aggiunti circa un centinaio di lavoratori che prestavano servizio nell'indotto;

dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberanti presso la cemeniera di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della ponderosa conseguente ristrutturazione;

inoltre, nel mese di aprile 2016, è stato chiuso lo storico stabilimento produttivo di Este di Cementizillo, che ha causato la conseguente fuoriuscita di circa 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberanti;

nell'arco di circa 6 anni, pertanto, la bassa padovana ha perso quasi 400 lavoratori soltanto nel settore cemento; situazione che si aggiunge al calo del numero di imprese del settore delle costruzioni che, contro una media provinciale negativa pari al 9,8 per cento in meno, ha visto nel periodo 2009-2015: un calo del 13,7 per cento per il monselicense; un calo del 13,5 per cento per l'estense; una diminuzione del 16,5 per cento per il montagnanese. A questi si aggiungono i dati relativi al complesso degli insediamenti produttivi, che, fra il 2009 e il 2015, diminuiscono nel comprensorio di Este del 4,8 per cento, in quello di Monselice del 2,9 per cento e in quello di Montagnana del 6,8 per cento, rispetto ad una media provinciale per lo stesso periodo che ha visto un aumento dello 0,3 per cento;

considerato che le criticità evidenziate hanno generato nella bassa padovana un indice di disoccupazione di circa il 17 per cento, mentre la media della provincia di Padova si attesta a poco meno del 7 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare azioni di competenza, volte ad estendere il citato "piano sociale" ai lavoratori del gruppo Italcementi-Heidelberg attualmente esclusi;

quali interventi urgenti di politica industriale intendano adottare, al fine di fornire una risposta efficace al fenomeno di crisi industriale e di desertificazione produttiva che caratterizza in modo particolare la bassa padovana.

(3-03060)

**RICCHIUTI** - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:

il direttore generale dell'Agenzia tutela salute (ATS) di Pavia, con decreto n. 137/DGi del 12 luglio 2016, "a tutela dell'interesse pubblico" ha agito in autotutela, annullando gli atti endoprocedimentali relativi alla procedura per l'assunzione di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS, con conseguente rinnovo della fase valutativa per tutti i candidati già risultati presenti alle convocazioni stabilite;

le prove di idoneità si erano svolte nelle date del 16, 17 e 18 maggio 2016;

la motivazione, a giudizio dell'interrogante sorprendente, con la quale è stato disposto l'annullamento

della procedura è rappresentata dal grave rischio che "le domande formulate dalla Commissione esaminatrice, nell'esercizio dell'attività valutativa di competenza della stessa" possano essere state viziate da "eccessiva complessità", "con conseguente violazione della lex specialis che il bando medesimo costituisce";

considerato che:

la decisione assunta risulta di particolare gravità, in quanto appare in palese contrasto con l'"interesse pubblico" di tutelare, al contempo, coloro che competono onestamente e meritano, dunque, di vedere garantito il loro legittimo interesse al risultato conseguito;

non risulta che la Regione Lombardia si sia immediatamente attivata per accertare i fatti accaduti, che rischiano di compromettere gravemente la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione regionale;

in particolare, in materia sanitaria le competenze espressamente assegnate alle Regioni sono, infatti, molteplici, visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in merito al riordino del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

la Regione Lombardia, con delibera n. X/3992/2015, ha approvato il piano di gestione delle risorse umane (PGRU) 2015, nell'ambito del quale è prevista, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS di Pavia; la Regione Lombardia ha il compito di adempiere in tempi rapidi alle proprie funzioni per garantire il rispetto della normativa esistente e il regolare funzionamento della procedura valutativa dell'ATS di Pavia,

si chiede di sapere se i fatti descritti corrispondano al vero e quali siano le valutazioni a riguardo dei Ministri in indirizzo.

(3-03061)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**CALEO, PAGLIARI** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in previsione dell'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "tavolo istituzionale sulla logistica" con il compito di selezionare le opere infrastrutturali da finanziare, insieme ad altri parlamentari del Partito democratico gli interroganti chiesero mediante lettera inviata nel mese di aprile 2016 al viceministro Nencini un incontro con i rappresentanti delle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, per discutere del completamento del primo sublotto Parma-Vicofertile e per l'intervento di raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia "Pontremolese";

in tale incontro, tenutosi il 20 aprile presso il Ministero, tra il viceministro Riccardo Nencini, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore regionale per le infrastrutture, mobilità, urbanistica, Vincenzo Ceccarelli, l'assessore per i trasporti, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, l'assessore della Liguria per le infrastrutture e ambiente, Giacomo Raul Giampedrone, e i vertici di Rfi, si stabiliva l'impegno da parte di Rfi: a verificare il progetto esistente in merito ai costi ed alla fattibilità, e a presentare in tempi ragionevoli uno studio sui trasporti inerente alla piattaforma socio-economica sulla quale la Pontremolese insiste; a valutare la conferma dell'investimento in corso sulla stazione ferroviaria di Parma; a ponderare in tempi brevi l'ipotesi di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria tirrenica. In ultimo si conveniva che le tre Regioni interessate avrebbero predisposto un "protocollo d'intesa e d'intenti" che, dopo essere stato approvato dai relativi Consigli, sarebbe stato inoltrato al Ministero per la sottoscrizione;

considerato che ad oggi risulta che le Regioni non abbiano ancora predisposto una bozza di protocollo da sottoporre all'approvazione dei propri Consigli;

considerata altresì la strategicità di questa infrastruttura di collegamento, distribuzione delle merci e di mobilità delle persone che attraversa territori ed aree ad alto sviluppo economico, importante non solo

per i nostri territori ma per tutto il Paese,  
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria ad inviare in tempi brevi la proposta di protocollo d'intesa per una sua rapida sottoscrizione.

(4-06193)

[MARINELLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreto ministeriale 22 luglio 2016, n. 591, il Ministro in indirizzo ha nominato il dottor Gandolfo Librizzi nuovo presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo;

la nomina, a detta dell'interrogante, è apparsa inaspettata, in particolare perché riguardante una figura che non ha mai vissuto per la politica, ma di politica. Librizzi, 52 anni, laureato in Lettere con una tesi su "La dimensione ludica dell'agire sociale", ha lavorato per l'ente parco delle Madonie, è stato già dirigente regionale e vicecapo di gabinetto dell'assessore regionale per l'economia Alessandro Baccei, nonché collaboratore stretto del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

quest'ultimo incarico triennale è solo l'ultimo di una lunga serie di posizioni gravitanti intorno ai ruoli politici della Regione Siciliana;

dall'11 novembre 2010 al 31 maggio 2011, Librizzi è stato dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di collaborazione dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana presso la segreteria particolare;

dal 1° giugno 2011 al 12 luglio 2012, ha ricoperto il ruolo di dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di diretta collaborazione dello stesso assessore presso la segreteria tecnica;

dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1998 presso l'Assessorato regionale territorio e ambiente, ha svolto mansioni di assistente tecnico geometra, comandato in servizio presso l'ente parco delle Madonie dal 27 aprile 1991;

dal 1° luglio 1998, presso l'ente parco delle Madonie ha ricoperto svariate posizioni tra cui: mansioni superiori di dirigente amministrativo, come responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni (dal 31 maggio 1995 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico etnoantropologo, come responsabile del gruppo fruizione sociale (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico, come responsabile del gruppo valorizzazione economica (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); coordinatore dell'ufficio di gabinetto del direttore dell'ente parco dal 29 marzo 2007; referente dello *staff* di supporto del costituendo distretto turistico delle Madonie; responsabile della struttura di supporto all'attività commerciale dell'ente; responsabile della struttura dei programmi interregionali cofinanziati (PIC); responsabile del servizio vigilanza; redattore, in qualità di responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni, del volume "Vademecum delle attività esercitabili nel Parco delle Madonie";

durante la carriera professionale, presso l'ente parco delle Madonie, oltre alle incombenze dei diversi compiti di responsabilità attinenti alla classificazione nominale dei vari gruppi, uffici, servizi, *staff* e strutture, ha elaborato, redatto, proposto e realizzato, nell'ambito della responsabilità dell'ufficio di gabinetto del direttore, il progetto denominato "Il Parco solidale", vertente sulle interconnessioni esistenti tra ambiente, sviluppo, povertà, sfide climatiche e cooperazione e solidarietà internazionale, che ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla classe IV elementare alle scuole superiori, di tutte le scuole ed istituti dei 15 Comuni del parco delle Madonie; ha partecipato, quale componente, al gruppo di lavoro nazionale sulla cooperazione internazionale, costituito in seno alla Federazione nazionale dei parchi e delle riserve. Nell'ambito della responsabilità della struttura di supporto all'attività commerciale, ha garantito l'organizzazione e l'avvio dell'attività commerciale nei punti vendita dell'ente parco (Petralia Sottana, Cefalù, Polizzi Generosa) e nell'ambito della partecipazione alle diverse fiere di promozione turistica;

come si evince da alcune delle posizioni ricoperte nell'ambito della sua carriera lavorativa, il dottor

Librizzi ha certamente sviluppato, a detta dell'interrogante, delle competenze, ma sicuramente non sufficienti né tantomeno specifiche per poter guidare brillantemente il conservatorio di Palermo; il conservatorio è uno degli istituti musicali e coreutici più antichi tra quelli esistenti in Italia. Venne istituito per volontà del viceré conte De Castro tra il 1617 e il 1618, presso la trecentesca chiesa della Santissima Annunziata; a partire dal 1721 vi si intraprese anche l'insegnamento della musica, che divenne l'insegnamento esclusivo dell'istituto a partire dal 1747. Nel corso del Settecento il conservatorio acquisì sempre maggiore importanza e prestigio, avvalendosi di insegnanti di rilievo e diventando un importante centro di produzione musicale che lo portò a raggiungere un grande prestigio alla fine del secolo;

a detta dell'interrogante, la nomina del dottor Librizzi non sembra essere conforme ai requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell'esperienza maturata previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,

si chiede di sapere:

quali siano le peculiari capacità che hanno portato alla scelta del dottor Gandolfo Librizzi, la cui nomina a presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo risulta all'interrogante totalmente inadeguata;

se il Ministro in indirizzo ritenga che fosse opportuno nominare una figura di maggior profilo e di adeguata caratura accademica, anche in considerazione della tradizione e della storia del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo, tanto più che si dovrebbe garantire un'internazionalizzazione ed una valorizzazione dell'istituto musicale, nell'ottica di un'esaltazione delle eccellenze territoriali che dovrebbe animare l'azione politica degli esponenti siciliani e, in particolar modo, degli esponenti governativi, tra cui il sottosegretario Faraone.

(4-06194)

[MUNERATO](#), [MANCONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

Mauro Guerra, 32 anni, è morto il 29 luglio 2015 a seguito di un colpo di pistola, sparato da un appartenente dell'Arma dei Carabinieri;

la ricostruzione dei fatti, che si ricava dalla lettura delle notizie a mezzo stampa, è la seguente. Mauro Guerra sarebbe stato convocato verbalmente da 2 Carabinieri nella caserma del paese di Carmignano di Sant'Urbano (Pavia), distante circa 100 metri dalla sua abitazione. Dopo circa mezz'ora, Guerra sarebbe tornato correndo verso la sua abitazione, nella quale si trovavano il padre e il fratello minore, e sarebbe entrato. Sarebbe stato seguito da alcuni Carabinieri, i quali, arrivando ad essere circa una decina, avrebbero tentato di far salire Guerra su un'ambulanza giunta davanti al cancello dell'abitazione, per eseguire un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo 3 ore, Guerra, fingendo di aver accettato il trattamento, avrebbe fatto per dirigersi verso l'ambulanza, ma sarebbe riuscito a fuggire correndo verso i campi poco distanti da casa sua. Sarebbe stato inseguito dai Carabinieri e raggiunto, ammanettato a un braccio e, in questo frangente, avrebbe ferito uno dei 2 militari. A questo punto il collega del Carabiniere colpito avrebbe sparato con la pistola di ordinanza, colpendo Guerra a morte;

a quanto risulta, il Comune di Carmignano di Sant'Urbano, quel giorno, non avrebbe emesso un'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di Mauro Guerra;

la Procura di Rovigo avrebbe aperto un fascicolo; il pubblico ministero avrebbe chiesto una proroga delle indagini e nel frattempo avrebbe deciso di non notificare l'avviso di deposito degli accertamenti tecnici, tra cui l'esame autoptico, l'esame balistico, la perizia sui telefoni cellulari dei Carabinieri coinvolti,

considerato peraltro che:

la mancata notifica del deposito degli atti, che consentirebbe alle parti coinvolte di avere accesso all'elaborato tecnico prima che le indagini si siano concluse, desta notevoli perplessità;

altresì, la durata delle indagini potrebbe non risultare congrua rispetto alla complessità del caso;

sarebbe forse opportuno lo svolgimento di ulteriori accertamenti, allo scopo di chiarire le circostanze

che hanno portato alla morte di Mauro Guerra, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esercitare sulla vicenda descritta i poteri istruttori e ispettivi conferitigli dall'ordinamento.

(4-06195)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

è attualissima questione di importanza che i piccoli azionisti di alcuni istituti di credito veneti abbiano visto la pesante svalutazione del capitale da loro investito senza la possibilità di pieno e sollecito risarcimento;

senza entrare nel merito delle indagini ancora in corso sul comportamento quantomeno omissivo nella chiarezza delle informazioni dovute al momento della stipula delle varie sottoscrizioni da parte dei piccoli investitori, sarebbe il caso di porre l'attenzione alla disciplina del mercato obbligazionario che appare quantomeno lacunosa;

dalle informazioni surrettiziamente oscure od incomplete alle sottoscrizioni quali contropartite per ottenere i finanziamenti commerciali, dalla persuasione ad acquistare in base a valutazioni patrimoniali non corrispondenti ai dati concreti, all'inappropriata e non veritiera classificazione del profilo di rischio di questi piccoli azionisti, fino alla non adeguata assistenza *post* vendita, si è verificata una significativa sopravvalutazione delle azioni e, di conseguenza, un grave danno per gli azionisti;

tali vicende minano la fiducia dei cittadini non solo nel sistema creditizio, ma anche nelle autorità di vigilanza e nelle istituzioni e necessitano, oltre alle riforme già approvate, di azioni per scongiurare il ripetersi di analoghe vicende assicurando effettivi strumenti di tutela dei risparmiatori;

infatti, valutazioni manipolate, funzionali a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo dell'investitore, e una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini che altrimenti risulterebbero inadeguati, sono un rischio significativo e concreto;

la situazione apre scenari di crisi che avranno ripercussioni certe e diffuse su un rilevante numero di risparmiatori ed imprese, per la maggior parte vittime di scelte gestionali e meccanismi fraudolenti, con situazioni di crisi di liquidità per le aziende e gravi danni al tessuto produttivo locale, ai lavoratori ed alle loro famiglie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione affinché, oltre alla dovuta definitiva chiarezza su quanto accaduto, siano adottate tutte le iniziative necessarie per la tutela dei cittadini investitori e delle imprese esposte per salvaguardare la continuità del tessuto produttivo e non solo, anche attraverso i meccanismi di garanzia creditizia, e se non ritenga opportuno valutare la possibilità di estendere in futuro l'operatività del fondo di solidarietà agli investitori vittime di meccanismi fraudolenti, in modo particolare per la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca.

(4-06196)

[FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [FAVERO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [CANTINI](#), [BIGNAMI](#), [PANIZZA](#), [GAMBARO](#), [MASTRANGELI](#), [DALLA TOR](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Toscana, Sicilia e in altre regioni d'Italia, la presenza abnorme di popolazioni di cinghiali selvatici ha assunto caratteri di vera e propria emergenza per la sicurezza e l'incolumità pubbliche e per gli ingenti danni economici, arrecati alla produzione agricola;

si tratta di un'invasione causata dal moltiplicarsi incontrollato di cinghiali e animali predatori che si sono rapidamente impadroniti delle campagne e dei boschi, tanto da rendere impossibile l'attività agricola e di allevamento;

*l'escalation* di danni, incidenti e aggressioni, che hanno causato purtroppo anche vittime, è la grave conseguenza di tale indiscriminata proliferazione, che ha visto il numero dei cinghiali presenti in Italia superare il milione di unità, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città;

la sicurezza nelle aree rurali e periurbane, secondo una denuncia di Coldiretti, è in pericolo per il

proliferare di animali selvatici, come i cinghiali, che stanno invadendo campi coltivati, centri abitati e strade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone;  
gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato in circa 100 milioni di euro nell'ultimo anno, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime;  
considerato che non si tratta, quindi, più soltanto di una questione di risarcimenti, ma è diventato un concreto elemento di pericolo e di minaccia alla sicurezza delle persone e della vita nelle campagne e nelle aree urbane,  
si chiede di sapere:  
quali misure e atti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di ripristinare un corretto equilibrio faunistico ed ambientale, riportando la popolazione di cinghiali selvatici, presenti su tutto il territorio nazionale, ad una consistenza compatibile con le risorse naturali disponibili e con la necessità di garantire la sicurezza per le attività umane;  
quali risorse economiche siano attualmente disponibili per risarcire i cittadini danneggiati da azioni dirette (distruzione di raccolti e aggressioni) e indirette (causa di incidenti stradali) dei cinghiali e se tali risorse siano ritenute sufficienti, ovvero si ravvisi la necessità di incrementarle in ragione dell'aumento dei fatti dannosi contro cose e persone;  
infine, se intendano valutare l'estensione delle procedure e dei tempi per i risarcimenti previsti per i proprietari dei campi danneggiati, che ricadono nelle aree protette (risarciti in 4-6 mesi), anche a quei coltivatori o proprietari di terreni, siti in aree non protette, ai quali i risarcimenti, seppur minimi, arrivano anche dopo anni.

(4-06197)

**LUMIA** - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da numerose notizie di stampa a Sesto Fiorentino (Firenze) il 29 giugno 2016 ci sono stati gravissimi episodi di illegalità durante un controllo della Asl in un'azienda cinese. La situazione è degenerata a tal punto che si è parlato di una vera e propria rivolta e scontri con le forze dell'ordine. Durante i tafferugli i Carabinieri hanno eseguito diversi arresti di persone di origine cinese accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Più esattamente sono stati arrestati il titolare dell'impresa che era stata sottoposta al controllo, che avrebbe tentato di impedire l'ispezione, e un altro connazionale che, dopo i primi disordini nel capannone, avrebbe cercato di fermare l'uscita di mezzi e ambulanze bloccando il cancello e aprendo il portellone di una delle ambulanze. Gli accertamenti da parte della Polizia, con la Digos, sono proseguiti per ricostruire la dinamica dei disordini e le eventuali responsabilità dei singoli manifestanti;

in Toscana, ed in particolare a Firenze e Prato, vi è storicamente una forte presenza della criminalità organizzata cinese con la nota famiglia mafiosa Hsiang, primo caso di applicazione dell'art. 416-bis del codice penale in Italia ad una mafia straniera nel decennio scorso;

l'episodio purtroppo non è isolato. In data 10 giugno c'è stata una brillante operazione della Polizia di Prato che ha portato ad 11 arresti. All'interno del contesto criminale il *leader* cinese colpito dalla misura cautelare aveva un ruolo associativo importante e risultava inserito nella comunità cinese di Prato. Il 5 maggio la DIA, attraverso un comunicato stampa, metteva a conoscenza l'opinione pubblica di un'importante operazione di confisca di beni per un valore di oltre 500.000 euro ad un cittadino di origine cinese, indagato per contraffazione ed evasione fiscale. Ed ancora il 24 febbraio la DIA comunicava il sequestro di beni per un valore di beni di oltre 400.000 euro ad un cittadino di origine cinese;

in data 25 luglio, la fondazione "Caponnetto" ha presentato un *report* sulla criminalità cinese a Firenze, Prato e dintorni, che indicava come possibile in un quadro mutante il rafforzamento della criminalità cinese anche di tipo mafioso. In Toscana, la criminalità mafiosa cinese ha sempre cercato di agire in modo sommerso. Esistono tre tipologie criminali nel territorio: le triadi (strutture orizzontali in contatto tra loro che controllano in modo capillare le attività economiche delle comunità cinesi, lo

sfruttamento dei clandestini e della manodopera, il gioco d'azzardo, la prostituzione, il narcotraffico ed il *racket*), le *gang* (bande organizzate di giovani, utilizzate spesso dalle triadi per effettuare un vero e proprio controllo del territorio, attraverso estorsioni, rapine, regolamenti di conti), la mafia borghese cinese (una vera e propria organizzazione intenta ad aggirare la normativa italiana, abile nel campo della contraffazione e del riciclaggio),

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, di tipo sia preventivo che repressivo e punitivo, per intervenire a contrasto del fenomeno in costante evoluzione della criminalità cinese a Firenze e Prato.

(4-06198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1a Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03061, della senatrice Ricchiuti, su una procedura concorsuale presso la ATS di Pavia;

*7a Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02845, del senatore Bocchino ed altri, su alcune dichiarazioni sull'etica nella ricerca del presidente del CNR;

3-03059, della senatrice Blundo ed altri, sui concorsi per l'assunzione di personale docente;

*10a Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-03060, del senatore Endrizzi ed altri, sulla crisi industriale nella bassa padovana.

## 1.5.2.2. Seduta n. 673 (ant.) del 02/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 673a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,  
indi del presidente GRASSO,  
della vice presidente FEDELI,  
del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente GASPARRI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 luglio.

Sul processo verbale

**TOSATO (LN-Aut).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TOSATO (LN-Aut).** Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,38)**

**Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2495, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**BONERISCO (CoR).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BONFRISCO (CoR).** Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, cari colleghi, siamo quasi in chiusura di una attività legislativa prima della pausa estiva e vorrei esprimere fin da subito il mio personale ringraziamento per i lavori della Commissione, unito al convinto voto contrario del Gruppo dei Conservatori Riformisti a questo provvedimento, che non può essere definito con un solo aggettivo, trattandosi di un cattivo decreto-legge e di un pessimo lavoro proposto dal Governo. Pessimo nel merito e nel metodo ma che, comunque, ha visto l'attività della Camera dei deputati e del Senato impegnata nel miglioramento del testo.

Secondo noi, però, questo provvedimento costituisce un po' la *summa* dell'idea di Governo, di un Esecutivo la cui attività sembra ormai piegata solo all'opportunismo del momento e alla contingenza dei fatti e degli eventi. Anche nel metodo non fa ormai più notizia il ricorso alla fiducia, posta anche questa volta. Ma dovrebbero invece far notizia e indignare, soprattutto molti colleghi, un paio di questioni tutt'altro che di secondo piano e non sono solo di questi giorni: l'assoluto disprezzo per le

regole che presidiano l'attività legislativa. Cosa dice l'attuale maggioranza di questo provvedimento? Va tutto bene così? Esattamente come avviene ogni volta l'attività parlamentare è oramai sopraffatta dall'attività legislativa del Governo.

A quella maggioranza che un tempo faceva grande sfoggio di parole e richiami altisonanti al rispetto delle regole chiedo: non valgono più quelle regole? Cosa dice il Governo di questo decreto-legge che esprime la propria palese incostituzionalità in multiformi normative, racchiuse sotto la foglia di fico di una denominazione ecumenica come quella degli enti territoriali?

In realtà, si tratta di un decreto *omnibus* come tanti che continuano a deteriorare l'attività legislativa del Governo e - ahimè - anche del Parlamento. Infatti, il pareggio di bilancio delle Regioni, il dissesto finanziario delle Province, le calamità naturali o quelle indotte dall'uomo, le fondazioni lirico-sinfoniche e le concessioni balneari cosa hanno a che vedere con una visione organica degli enti territoriali ai quali nel titolo questo decreto-legge si rivolgeva? Forse questa eterogeneità è comprensibile alla luce di un altro aspetto inquietante del *modus operandi* di questo Governo, cioè l'assoluta estemporaneità, l'improvvisazione che diventa regola, che diventa legge, ahimè. Il provvedimento in discussione è l'ultimo in ordine di tempo delle ormai innumerevoli prove di quale sia la parola d'ordine dell'azione governativa nel fronteggiare i purtroppo molti e complessi problemi del Paese. La parola d'ordine è una sola: uno *spot* o al massimo un *tweet*. Ecco, quello in esame è un decreto-legge di *tweet*.

Questa modalità sta a testimoniare l'inadeguatezza di un Esecutivo che non ha una visione complessiva dei problemi del Paese, quindi non è in grado di creare un tessuto normativo omogeneo e stabile nel tempo attraverso il quale intervenire per risolvere i problemi. Nel suo armamentario ci sono solo l'emergenza, il rappezzo, il rinvio: mai una risposta puntuale o il più possibile puntuale alle tante emergenze del Paese che ormai non sono più tali, ma fanno parte della quotidianità della vita delle nostre istituzioni.

Cosa rappresentano, infatti, se non un rappezzo, le norme sulle concessioni balneari introdotte nel corso dell'esame alla Camera? Con esse, a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Governo Renzi tenta maldestramente di fare qualcosa per un'annosa vicenda che coinvolge buona parte delle economie territoriali del nostro Paese, ma l'unico vero risultato che ottiene è violare ancora la normativa europea, esponendo probabilmente l'Italia a una nuova procedura d'infrazione che peserà sulle tasche dei nostri concittadini, ovviamente senza risolvere il problema. Invece, alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, margini di trattativa con la Commissione si sono intravisti; tuttavia, per fare questo occorre avere la conoscenza, la competenza e la capacità d'intervenire nel quadro dell'armonizzazione delle normative europee derivate dalla direttiva Bolkestein in modo preciso, capace e funzionale agli interessi della nostra industria balneare, un'industria importantissima, che ha una storia legata allo sviluppo dei nostri territori marittimi.

Tuttavia, mi chiedo se non sarebbe il caso di pervenire a un vero e omogeneo riordino, in materia di enti territoriali, oggetto invece di continui interventi disorganici e improvvisati che hanno portato a definire una normativa ormai quasi inestricabile. Noi, invece di agevolare la vita delle istituzioni locali, la stiamo complicando ulteriormente.

Penso quindi che la meraviglia di fronte alla cosiddetta opinione pubblica che esprime al riguardo un silenzio, che evidentemente va letto come assenso, non deve più stupirci. Forse però dimentico che sono ormai lontani i tempi delle polemiche e dei girotondi; oggi viviamo un'emergenza rappresentata non tanto e non solo dai problemi dei nostri enti territoriali, quanto invece da un Governo che, non potendo affrontare le questioni nel merito, si limita a interventi *spot* e pubblicitari di questo genere, che non aiuteranno alcun ente territoriale ad affrontare la stagione difficilissima che sta davanti a noi, dopo aver indebolito il tessuto delle istituzioni locali.

Infatti, si è voluto fare questo proprio nell'ottica di una riforma costituzionale che torna a centralizzare molte competenze, a far prevalere la vita, le esigenze e le dinamiche dello Stato centrale contro quelle degli enti territoriali, che invece rappresentano una parte fondamentale della storia e della vita pubblica

del nostro Paese. Per questo, non solo quello in esame è un decreto-legge che non risolve nulla, ma è una briciola lanciata agli enti territoriali, ai quali verrà tolta non solo competenza, ma anche la natura e il ruolo stesso di presidio più vicino ai cittadini, di realtà istituzionale legata al controllo e alla capacità dei cittadini di poter misurare come, attraverso le loro tasse, vengono erogati i servizi. Nella riforma Boschi tutto torna a uno Stato grandissimo, con una pancia enorme ma una testa piccolissima che non saprà più dialogare con i propri cittadini. Anche da ciò deriva il nostro voto contrario al decreto-legge in esame, che non solo non risolve, ma non affronta alcuna delle grandi questioni oggi vissute dagli enti locali.

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, è già stato detto tanto sulla questione del metodo nell'affrontare questo provvedimento, ma una cosa che forse sfugge è la ragione per la quale fare questo provvedimento. La mia preoccupazione - comune a diversi colleghi, da quanto ho sentito - è che mentre il titolo reca «misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» (quindi finalmente si può dire che c'è un provvedimento che va a risolvere i tanti problemi dei Comuni), andando ad esaminare nel dettaglio il testo si scopre tutto un sistema che personalmente definisco allucinante. Della serie: «Aspetta, c'era questo problema, gli metto questa toppa. C'è quest'altro e risolvo in questo modo. Aspetta, ci sono questi scontenti e faccio quest'altra cosa». A questo provvedimento manca una visione coerente. L'unica coerenza può essere ricondotta al fatto che a novembre abbiamo il *referendum*, per cui l'obiettivo è di non creare troppo scontento, di accontentare più persone possibile. Del resto, questo è il metodo utilizzato da Renzi. Davvero non capisco cosa possa c'entrare, in questo provvedimento, il gravissimo dramma dello scontro ferroviario di Andria, sconvolgente per tutti noi, con il risarcimento di 100.000 euro a vittima. Forse è solo un modo, brutto, bruttissimo, per fare degli *spot*: è una cosa allucinante, a mio modo di vedere.

Ma esaminiamo il metodo con cui si utilizzano queste fiducie; ci sono fiducie al Senato e fiducie alla Camera, provvedimenti a iosa, che molte volte vengono approvati e dopo nemmeno due mesi vengono modificati. L'importante è fare: movimentiamo, facciamo fumo, scompigliamo la vita dei cittadini, rendiamo incomprensibile tutto. Un cittadino normale non può essere autonomo nel conoscere le leggi, ma ha bisogno di un consulente e di un avvocato. Abbiamo, infatti, troppe norme introdotte in modo confusionario, alcune in alcuni provvedimenti e altre in altri. Anche in questo mi chiedo cosa c'entrino le fondazioni lirico-sinfoniche o le misure di sostegno a favore dei produttori del latte. È incomprensibile. Ma, anche in questo caso, forse la ragione sta nel mostrare la forza di un Ministro, che deve avere inserita la sua piccola norma per mettersi in mostra nei vari convegni.

Andiamo poi a vedere la questione dei terremoti, che finalmente - dico finalmente - sono stati considerati. Tuttavia sono agli atti i numerosi emendamenti che il Gruppo Lega Nord aveva presentato e che non erano mai stati considerati. Guarda caso, prima erano cose non degne di attenzione: «chi se ne frega dell'alluvione del Veneto; chi se ne frega del terremoto avvenuto in Lombardia e Veneto». Quando abbiamo chiesto che lo Stato ponesse rimedio a questo dramma, ci è stato risposto no, ma ora è il momento giusto, perché - ripeto - a novembre arriverà il *referendum*. E poi c'è anche il sistema delle Province. Vediamo, all'interno del provvedimento, norme per il dissesto delle amministrazioni provinciali, rideterminazione delle sanzioni, finanziamento delle funzioni fondamentali delle Province. Però, attenzione, chi ha creato il problema alle Province? Chi ha creato questa situazione alle amministrazioni provinciali? Questo Governo. Quindi non venitemi ora a dire che avete risolto il grave problema delle amministrazioni provinciali, quando l'avete creato voi. Quante volte abbiamo sottolineato, in Commissione e in Assemblea, che si stava creando un serio problema? Ma no, noi stavamo dicendo cose non vere, cose che vedevamo solo noi; ora però è dimostrato che quanto dicevamo era vero e che il problema era serio.

C'è poi la questione dei Comuni: rideterminazione delle sanzioni per chi ha sfiorato il Patto di stabilità e per chi versa in una situazione di dissesto. Il Governo fa le leggi e sostiene che bisogna rispettare il Patto di stabilità e che a tal fine occorre tagliare i fondi ai Comuni, perché c'è una grave crisi

economica. Accade però che vi siano dei bravi amministratori, che rispettano le norme, che sono coscienti, che sanno cosa vuol dire spendere il denaro pubblico e quindi sono parsimoniosi, e vi siano invece amministratori che se ne fregano, che spendono tutto perché sanno che sicuramente dopo arriverà la sanatoria e non si applicheranno le sanzioni. Chi se ne frega, questo è il concetto. Questo Governo non si è mai preoccupato dei Comuni virtuosi, dei Comuni seri, dei Comuni che amministrano in modo veramente oculato le risorse pubbliche. Chi amministra bene secondo noi va premiato, mentre chi amministra male va mandato a casa. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È inutile cercare di porre rimedio dopo e dire che non si applicano le sanzioni; vanno fatte delle azioni contro questi cattivi amministratori.

Un'altra questione. Abbiamo appena approvato il provvedimento sulla contabilità degli enti locali; quella era la sede opportuna per apportare delle modifiche. Invece, guarda caso, troviamo in questo provvedimento le modifiche al testo unico sugli enti locali ai fini dell'armonizzazione e della semplificazione delle regole. Ma come? Quindici giorni fa abbiamo approvato quel provvedimento, solo quindici giorni fa. No, bisognava inserirlo in questo decreto-legge.

Non comprendo, signora Presidente, questo modo di agire. Secondo noi bisogna avere un progetto serio ed organico e non avere, come dicono dalle mie parti, la fregola di farsi vedere. Io sto notando questo e mi dispiace, perché chi ne paga le conseguenze sono i cittadini; il problema ricade su di loro.

Stiamo attenti anche alla norma sui minori stranieri non accompagnati, che è un problema serio, serissimo, che molte volte ricade sui Comuni. Però è sottile questo aspetto, perché adesso viene introdotta questa norma, con cui viene dimostrato che i Comuni non riescono a far fronte all'accoglimento di questi minori non accompagnati. E il Governo cosa fa? Dà massima autorità al prefetto (quindi alla lunga mano dello Stato) di disporre le strutture. Ma come, i Comuni dicono che non riescono a gestire il problema? Chi se ne frega. Il prefetto ha l'autorità di fregarsene di quello che vuole il Comune. Ma chi se ne frega, tanto questo è il sistema utilizzato da questo Governo. Per tutte queste ragioni, noi voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, care colleghe e colleghi, ero stato colto da un fremito di speranzosa attesa quando ho visto che era stato assegnato ai lavori della nostra Assemblea un decreto che recava nel titolo il sostegno all'azione degli enti locali. Ho fatto l'amministratore per diverso tempo e dunque mi era sembrato davvero un fatto importante, dato che i nostri enti locali stanno vivendo non solo una situazione di *stress* per mancanza di fondi, ma sono diventati l'unico riferimento dei cittadini, il più diretto, il più immediato rispetto alle Regioni e ad uno Stato che si avverte sempre più lontano quando non addirittura patigno.

Ma forse lo spirito vacanziero ha fatto sì che il Governo proponesse oggi il testo al nostro esame, tra l'altro con l'aggravante dell'aver posto la questione di fiducia che? come si sa? taglia ogni possibilità di discussione e di miglioria sul testo. Sembra l'atteggiamento di chi viene in Aula con le pinne, il fucile e gli occhiali, come dice la nota canzone, anziché con qualcosa di serio e di concreto. Infatti, purtroppo, per gli enti locali nel decreto-legge al nostro esame non c'è nulla o quasi. Si tratta di un decreto *omnibus* in cui è stato inserito di tutto. Forse per la fretta delle vacanze che si avvicinano sono state inserite norme sul settore lattiero-caseario, norme per i Vigili del fuoco e qualcosa per gli enti locali, ma non certo disposizioni risolutive o che possano aiutare, bensì qualcosa di molto farraginoso.

Ciò che emerge, complessivamente, non è soltanto la confusione dell'intervento, la mancanza di organicità e quindi l'incostituzionalità di un decreto-legge che, essendo eccessivamente generico e riguardando settori troppo diversi, non può trovare compatibilità con la nostra Carta costituzionale, ma ancora una volta - e come se ce ne fosse stato il bisogno oggi il Governo interviene con determinazione sul concetto - si conferma che questo è il Governo di Robin Hood al contrario, questo è il Governo che toglie ai poveri per dare ai ricchi, questo è il Governo che si diverte a farsi bello con

le banche, le assicurazioni, le *lobby* più forti che si aggirano non solo nel nostro Paese ma anche nel nostro continente, fregandosene di tutto, annullando del tutto la capacità di rappresentare i bisogni delle nostre categorie e dei nostri cittadini.

All'articolo 11 si consuma un altro elemento che dà prova dell'assoluto dispregio delle esigenze non solo immediate ma anche di sopravvivenza di alcuni organismi. L'articolo 11, infatti, contempla la presa d'atto dell'accordo istituzionale, che loro avrebbero chiamato di finanza pubblica, tra lo Stato e la Regione siciliana. Sapete cosa è accaduto nella Regione siciliana? È stato mandato direttamente da Firenze un tale professor Baccei con l'incarico di svolgere il ruolo di assessore regionale alle finanze. Fecero lo stesso i romani, poco più di 2000 anni fa, mandando Verre in Sicilia su proposta del Senato. Ebbene, è arrivato il professor Baccei e ha utilizzato gli stessi metodi di Verre. Infatti io potrei molto semplicemente dirvi che Baccei non è brava persona ma si salva il resto, come si sarebbe potuto dire di Verre che non era persona proba, in quanto piuttosto rapace, ma si poteva salvare comunque il Senato romano che lo aveva mandato. No! Sono uomini - oggi Baccei come Verre a suo tempo - che utilizzano la forza, la determinazione e il potere che viene loro dallo Stato centrale per assumere atteggiamenti davvero sconcertanti e di assoluta mancanza di rispetto non solo nei confronti dei siciliani, ma delle prerogative costituzionali dello Statuto siciliano. Hanno fatto un accordo in base al quale, per avere il riconoscimento della stabilità di bilancio per l'anno 2013, si ingabbia del tutto la possibilità di fare manovre negli anni successivi. E si fa anche di più; ed è qui che il tallone dello Stato centrale si fa sentire non solo sull'istituzione Regione siciliana, ma sulla faccia delle siciliane e dei siciliani che oggi vivono un travagliato momento di crisi economica e occupazionale. Il tallone si sostanzia in questo: erano stati avviati diversi contenziosi costituzionali, dal momento che la Regione siciliana doveva ottenere circa 5 miliardi di euro dalle casse dello Stato centrale. Alcuni di questi ricorsi erano già stati vinti. Ebbene, si fa una transazione per cui, in cambio di 500 milioni di euro, la Sicilia deve ritirare anche il contenzioso avviato. Se questo non avviene, non si ha il riconoscimento del bilancio 2013 e deve essere dichiarato il *default* della Regione. Tutto questo avviene alla vigilia di una mozione di sfiducia, presentata al mai troppo vituperato presidente Crocetta, senza un passaggio all'Assemblea regionale. Viene apposta una firma che ha il sapore amaro del ricatto, del non sentirsi alla pari degli interlocutori.

Lo Stato presenta ancora una volta questa faccia matrigna; il Governo ci propone un provvedimento che parla di Comuni e non della tragedia che i Comuni vivono in questo momento - vi ha fatto cenno la senatrice Comaroli - rispetto, ad esempio, al fenomeno dell'immigrazione. Non dite mezza parola! Era stato presentato un emendamento che voleva aiutare il Comune di Pozzallo a superare lo stato di *default* e di dissesto. Il Comune di Pozzallo è l'avamposto del nostro Paese nel Mediterraneo, quello che sta compiendo i maggiori sforzi rispetto all'immigrazione. E come ci occupiamo degli enti locali? Con «le pinne, il fucile e gli occhiali»? Ci occupiamo degli enti locali non entrando mai nel vivo delle problematiche?

Passato agosto, avremo settembre: i nostri ragazzi torneranno nelle scuole superiori ancora gestite dalle Province. Cosa direte alle Province? Cosa direte in questo decreto-legge che possa dare tranquillità alle famiglie e ai genitori che mandano i figli a scuola? Saranno state mantenute e ripulite prima dell'avvio della nuova stagione? Cosa direte alle scuole che non avranno avuto la possibilità di avere il riscaldamento nella scorsa stagione scolastica? Qual è questo Governo, che di tale nome possa fregiarsi, che può del tutto disinteressarsi delle problematiche della quotidianità del popolo che, voglio ricordarvi, è sempre sovrano? A questa maggioranza, che sostiene il Governo, che anche oggi si accinge a votare una fiducia cieca senza possibilità di interlocuzione, dico che pagherete un prezzo politico caro.

Ai colleghi siciliani voglio dire che non vale fare gli ascari attraversando lo Stretto di Messina e dimenticando l'appartenenza al proprio territorio. Ai colleghi delle altre forze politiche che sostengono il Governo voglio dire che la moralità della politica sta proprio nel fatto di non rinnegare mai ciò per cui si ritiene di aver combattuto.

Oggi voi convertire un decreto-legge che è la negazione del programma elettorale che avete proposto

al popolo italiano. Io voto assolutamente no alla fiducia a questo Governo e alla conversione del decreto-legge, ma nel Gruppo Grandi Autonomie e Libertà vi sono rappresentanti che invece accorderanno la fiducia. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e del senatore Liuzzi*).

**LANGELLA (AL-A)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LANGELLA (AL-A)**. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la riforma degli enti locali che abbiamo esitato lo scorso anno non poteva che rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. Questa è la ragione per la quale sono forse sembrati eccessivi i toni trionfalistici che l'hanno accompagnata, dal momento che prima di esprimere giudizi definitivi è necessario verificare bene l'applicazione pratica.

Allo stesso modo, però, non bisogna giudicare negativamente provvedimenti come quello che stiamo esaminando oggi, poiché essi rappresentano dei tasselli che vanno man mano aggiungendosi all'ossatura centrale della riforma, al fine di portarla a regime. Questi passi sono importanti soprattutto in materia finanziaria, anche e soprattutto alla luce delle complicazioni riguardanti la nuova architettura degli enti locali e le loro diverse articolazioni.

Ecco perché, al di là delle critiche che il provvedimento in esame ha suscitato in quest'Assemblea, mi chiedo come si possano biasimare disposizioni che, di fatto, tendono a far respirare i Comuni, incidendo sul Fondo di solidarietà comunale per quegli enti che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI e per i quali vengono accantonati 80 milioni di euro. Penso altresì alle disposizioni previste per i Comuni emiliani colpiti dal sisma del 2012, o - ancora - alla previsione del differimento di alcuni termini a favore di Comuni che rischiano il dissesto per sostenere spese per condanne di risarcimento relative ad eventi calamitosi e, ancora, le norme per facilitare il risanamento degli enti che abbiano già dichiarato il dissesto.

Allo stesso modo, mi chiedo come non apprezzare le disposizioni con riguardo ai vincoli di bilancio, che prevedono l'attenuazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015.

È altresì degna di nota l'istituzione del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

Si è parlato di provvedimento *omnibus* e *spot*, ma non dimentichiamo che tante norme sono il frutto dell'accoglimento di talune istanze delle Regioni e dei sindaci. Cito, per esempio, l'articolo 10, con il quale vengono recepite le numerose proposte normative presentate dalle Regioni concernenti la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome.

Qualcuno ha invocato la necessità di leggi più organiche. Sono d'accordo, ma quando queste si possono fare. Non dimentichiamo che, specie negli ultimi anni, in fatto di misure finanziarie per gli enti locali bisogna purtroppo fare i conti con delle contingenze emergenziali. Guai se ce lo scordassimo, perché sottovaluteremmo il fatto, ad esempio, che i Comuni sono soggetti alle loro scadenze e che devono osservare le loro regole, per esempio in materia di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione di opere in compartecipazione a valere su fondi comunitari. Potrei dilungarmi ancora su questo argomento.

Dico questo per segnalare che è giusto che, quando se ne ravvisi la necessità, il Governo faccia fronte alle esigenze dei territori con provvedimenti che a taluni possono sembrare deprecabili o utili solo per operazioni mediatiche. Personalmente, non ne sono convinto. La pianificazione e la programmazione devono essere la bussola per ogni amministratore, ma è altrettanto indice di buon governo e buona amministrazione avere la giusta dose di flessibilità per fronteggiare situazioni sempre nuove o che richiedono risposte nuove.

Certo, convertire decreti-legge a pochi giorni dalla sospensione estiva non è cosa auspicabile, dal momento che, motivato dalla necessità di scongiurare ulteriori passaggi navetta tra Camera dei

deputati e Senato, il Governo ha ritenuto di dover ricorrere al meccanismo della fiducia per non paralizzare il percorso. Questo reca con sé, inevitabilmente, un *vulnus* per le facoltà emendative dei parlamentari, che sono impossibilitati a far inserire correttivi ed emendamenti migliorativi del testo. Ma va da sé che quando non c'è altra alternativa, se non il rischio di spiaggiamento del provvedimento per l'incombere delle ferie estive, bisogna aderire senz'altro alla teoria del cosiddetto male minore.

Poiché sono persuaso della bontà di alcune disposizioni contenute del provvedimento e so che alcune di esse sono ampiamente attese dai Comuni, Province e Regioni, sono convinto che talune avranno certamente un impatto positivo nei territori. Ritengo che, nel caso specifico, il ricorso alla fiducia sia stato necessario. Pertanto, alla luce di queste brevi considerazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie.

**FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, il testo sul quale il Governo ha posto la fiducia è certamente corposo e contiene un insieme di misure destinate agli enti territoriali che apparentemente possono sembrare disorganiche, ma che vanno invece lette in un contesto più ampio, ossia insieme a quei provvedimenti sui quali abbiamo lavorato in questi ultimi tempi quali, solo per citarne alcuni, quello sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e la legge di stabilità per il 2016.

Nel provvedimento è stato individuato, a nostro avviso, un punto di equilibrio ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, e dunque in ordine al Patto di stabilità interno, al pareggio di bilancio, al Fondo di solidarietà e definizione del contributo degli enti locali. La questione di fiducia posta dal Governo non è stata quindi motivata esclusivamente da ragioni di urgenza, seppure esistenti, ma dall'esigenza di impedire un complessivo stravolgimento del provvedimento, così come approvato in prima lettura alla Camera.

Sotto il profilo strutturale, quelle del provvedimento costituiscono misure urgenti ai fini del risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità e la previsione di poter ricorrere ad una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali ove siano presenti squilibri di bilancio così rilevanti da poter provocare un dissesto finanziario.

Si concorre in tal modo, anche con la riforma del bilancio, ad un percorso virtuoso degli enti locali, sulla base di indirizzi che certamente devono essere flessibili in ordine alla diversità delle situazioni esistenti. Ma nel contempo si introducono parametri uniformi, di sistema, sul piano nazionale e si determina, sempre entro un quadro di compatibilità, di restituire agli enti locali, in primo luogo ai Comuni medi e piccoli, alcune capacità gestionali, ad esempio con margini di manovra, in parte anche al di fuori dei tetti di spesa, per quel che riguarda la assunzione del personale, con particolare attenzione al *welfare* ed al lavoro flessibile.

In merito all'attenuazione delle sanzioni previste a carico dei Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità riteniamo che i casi andrebbero valutati con attenzione al fine di evitare che vengano premiate amministrazioni che palesemente hanno disatteso più volte i vincoli imposti da una corretta gestione.

Nel corso dell'*iter* in prima lettura il provvedimento è stato integrato e migliorato, anche se alcune questioni rimangono ancora aperte. Riconosciamo, ad esempio, che è stata prevista anche una parziale compensazione della perdita di gettito delle accise dal 2011 al 2014, nei confronti ad esempio della Regione Val D'Aosta. Mentre, come autonomie speciali, in particolar modo come Province autonome di Trento e di Bolzano, abbiamo posto l'esigenza di ribadire, in fase di attuazione, ciò che è stato definito sulla base delle intese raggiunte fra Governo, Regioni e Province autonome, in relazione al concorso al riequilibrio finanziario e per ciò che attiene agli obiettivi posti dalla legge costituzionale sul pareggio di bilancio.

Il confronto con il Governo ha avuto quale esito l'individuazione della legge di bilancio triennale 2017-2019 quale sede, come affermato dal ministro Padoan, «nella quale il Governo si impegna ad affrontare anche le soluzioni proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano per l'utilizzo - secondo le procedure e con i limiti derivanti dagli obiettivi generali di finanza pubblica - degli avanzi presenti nei loro bilanci».

Il Governo ha condiviso l'impostazione e le ragioni di merito che abbiamo posto sotto un profilo sostanziale, sulla base della considerazione che «con la riforma della legge n. 243 del 2012, già approvata dal Senato ed attualmente in discussione alla Camera, si è stabilito che dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa entri nel saldo delle autonomie locali».

La medesima legge, come ha sempre precisato il Governo, prevede che la prossima legge di bilancio per il triennio 2017-2019, che sarà presentata alle Camere entro il 20 ottobre, regoli la transizione nei tre anni che ci separano dal 2020, stabilendo qualità e quantità della progressiva introduzione nel saldo del Fondo, in modo che risulti compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica. Voglio sottolineare proprio questo aspetto specifico, perché si tratta di un elemento che riteniamo essenziale, soprattutto per la ripartenza degli investimenti nei nostri territori. Confidiamo pertanto nelle parole del Ministro e nella rapida soluzione della questione sollevata dalle due Province autonome.

Per tutte queste ragioni, ma anche per l'importanza di molte misure previste nel testo in esame, il Gruppo per le Autonomie - PSI-MAIE esprimerà il voto a favore della fiducia. (*Applausi del senatore Berger*).

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 10,17\)](#)

[URAS \(Misto\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, voteremo contro il provvedimento in esame per due ragioni fondamentali. La prima sta nel suo contenuto, abbastanza confuso, come abbiamo avuto modo di dire nel corso dell'illustrazione della questione pregiudiziale. Si tratta infatti di un provvedimento che è entrato alla Camera dei deputati con una complessità già elevata, con oltre 25 articoli, ed è uscito con 48 articoli, aggiungendo dunque complessità a complessità. Esso tratta materie importanti, anche sotto il profilo dei diritti umani. A nessuno può sfuggire, infatti, l'importanza del tema relativo ai minori non accompagnati e alle misure straordinarie di accoglienza. Si parla ancora di misure straordinarie di accoglienza, di fronte ad un fenomeno che non è straordinario, ma ha una dimensione ormai ordinaria ed è destinato, in ragione delle vicende che riguardano le zone colpite da eventi bellici nella sponda Sud del Mediterraneo e nel Medio Oriente, a crescere ulteriormente e ad essere ancora più costante nel tempo.

Non si può pensare che, attraverso un provvedimento di questa natura, si intervenga a regolare le modalità di accoglienza di persone particolarmente fragili, vittime di pesanti violenze, psicologiche e materiali. Si deve fare di più e si deve fare meglio: si deve approvare cioè un provvedimento che riguardi tali vicende, che abbia un carattere strutturale, la cui efficacia sia monitorata sistematicamente e che abbia in sé le modalità più celeri di aggiornamento, per consentire a questo Occidente così civilizzato da avere la pretesa di esportare i propri costumi politici e le modalità di governo della società, e a questa Europa antica e così colta, di fare il proprio dovere nei confronti dell'umanità. Mi riferisco in particolare a quella umanità sofferente, di cui i minori non accompagnati, che approdano sulle sponde e nei territori del nostro e di altri Paesi europei, rappresentano l'apice della difficoltà e del disagio. La seconda ragione risiede nella modalità di approvazione di questo provvedimento. Ancora una volta (io non le più ho contate), si pone il voto di fiducia dopo l'esame alla Camera, spesso mortificando quest'Aula e quest'Assemblea, le sue Commissioni e gli stessi senatori, parlamentari a pieno titolo costituenti quest'Assemblea. Lo si fa ammazzando la discussione all'inizio, cioè non passando neppure attraverso quell'esame, che spesso ha animato la discussione in Parlamento, sugli emendamenti per capire se sia possibile, in ogni caso, migliorare il provvedimento, almeno in parte, e giungere al voto di fiducia solo in presenza di una contrapposizione di natura politica tale da cadere in ostruzionismi inaccettabili.

Invece qui la straordinarietà delle procedure viene ripetuta in modo ordinario, manifestando in modo ormai inequivocabile una crisi profondissima del nostro sistema politico parlamentare, una crisi di comportamenti istituzionali inaccettabili, anche attraverso l'esame, che è d'obbligo e che deve essere fatto dal Parlamento e anche da questa Camera, sulla costituzionalità delle procedure e dei provvedimenti, sul rispetto dei capisaldi di finanza pubblica richiamati nella Costituzione, in particolare all'articolo 81.

Qui si viola più o meno tutto. Si viola sul piano delle procedure, si viola sul piano delle relazioni politico istituzionali tra maggioranza e minoranze, si viola anche sotto il profilo finanziario, quello che avrebbe dovuto essere il terreno sul quale maggiore controllo viene effettuato. E lo si fa - badate bene - all'indomani dell'approvazione delle nuove norme di bilancio e di contabilità pubblica. E questo lo si fa - lo dico perché bisogna esserne assolutamente consapevoli - non perché qui ci sono un Parlamento e minoranze che si pongono in netto e sistematico contrasto con le proposte della maggioranza e del Governo. È di pochi giorni fa, infatti, l'approvazione a larghissima maggioranza delle norme di controllo in materia di contabilità pubblica e di predisposizione dei documenti di bilancio della nuova legge di bilancio.

Lo si fa all'indomani di una approvazione larga, comunque di astensione politicamente significativa, anche su altri provvedimenti. Lo si fa proprio nell'idea che il Parlamento debba subire questo tipo di violenza e la debba subire passivamente, senza poter contribuire con le intelligenze e le capacità che ha alla elaborazione di provvedimenti più adatti alle esigenze e alla crisi che questo Paese attraversa.

Ecco perché, signor Presidente, noi voteremo contro il voto di fiducia al Governo su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

Sul 36° anniversario della strage di Bologna

**PRESIDENTE.** *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Onorevoli colleghi, sono le ore 10,25. Ricorre oggi il trentaseiesimo anniversario della strage di Bologna, uno dei più drammatici attentati terroristici perpetrati in Italia dal dopoguerra.

L'ordigno esplose proprio a quest'ora, alle 10,25 del mattino, nella sala d'aspetto della stazione centrale. Si contarono 85 morti e oltre 200 feriti. Le immagini di ampia e violenta devastazione sono impresse nella nostra memoria per sempre. Ancora una volta, dopo la strage del treno Italicus del 4 agosto 1974, le istituzioni e i cittadini si trovarono uniti nello sforzo comune di preservare l'ordine costituzionale e la legalità, mentre vivevano momenti tra i più difficili della storia della Repubblica.

Anche grazie al tenace e decisivo contributo dell'associazione dei famigliari delle vittime, ebbe inizio, nel 1987, un lungo percorso giudiziario per accertare la verità sulla strage. La prima condanna definitiva per gli esecutori materiali e gli ufficiali accusati di depistaggio delle indagini si ebbe con la sentenza n. 21 della Corte di cassazione a sezioni unite del 23 novembre 1995. Questa battaglia, tuttavia, non può ancora dirsi definitivamente conclusa: molte domande su quel 2 agosto 1980 attendono ancora una risposta di verità e di giustizia sugli intrecci opachi e torbidi che hanno causato morti innocenti e ostacolato la ricostruzione definitiva della strage.

Come ha sottolineato il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage, Paolo Bolognesi, è sicuramente importante che proprio oggi entri in vigore la legge n. 133 del 2016, che introduce nel codice penale il reato di depistaggio, nonché una specifica circostanza aggravante per il caso in cui il depistaggio sia commesso in relazione a procedimenti penali relativi ai delitti contro la personalità dello Stato, delitti di strage e di terrorismo. Credo che quest'intervento legislativo, del quale la stessa associazione si è fatta tenace promotrice, possa essere considerato il risultato della piena collaborazione tra il Parlamento e tutti i cittadini che, come nel caso dei famigliari delle vittime e

dei testimoni che hanno aiutato la ricostruzione della verità, hanno costantemente offerto alle istituzioni, con coraggio e senso dello Stato, il proprio contributo per la ricerca della verità.

Desidero rinnovare la vicinanza del Senato e mia personale a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2495](#)  
e della questione di fiducia (ore 10,30)**

[GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame risulta essere molto complesso. Esso è il frutto di una lunga attività emendativa svolta alla Camera dei deputati, che sottolinea la necessità di come vada presa in seria considerazione e risolta la situazione degli enti locali. Credo che in questa legislatura su tale situazione siamo stati attenti e abbiamo legiferato diverse volte. La direzione di marcia dell'azione del Governo e del Parlamento era già stata ben delineata con la legge di stabilità 2016, la quale ha segnato la fine dell'epoca dei tagli e il superamento del vecchio Patto di stabilità interno con il pareggio di bilancio. Con le modifiche alla legge n. 243 del 2012, già approvate dal Senato la scorsa settimana, superiamo oltretutto un quadro di regole inapplicabili sul pareggio di bilancio degli enti locali che sarebbero entrate in vigore dal 2017, dando invece continuità alle regole della legge di stabilità 2016 e creando le condizioni per mettere mano al testo unico degli enti locali e in quella sede affrontare le questioni ordinamentali ancora aperte per andare nella direzione dell'autonomia, della responsabilità e della semplificazione. Con questo decreto-legge aiutiamo gli enti locali, miglioriamo la loro situazione contingente.

Il provvedimento si pone come un intervento manutentivo dell'ordinamento su alcune questioni che sono in divenire. Diversi sono i punti salienti. C'è una definizione precisa della transizione verso l'abolizione completa delle Province: abbiamo la necessità di garantire, in attesa della riforma costituzionale, alcune funzioni delle Province, che si stanno indebolendo dal punto di vista amministrativo.

Su questo provvedimento - ricordiamo - ci sono 100 milioni di euro del Fondo ANAS per la manutenzione straordinaria delle strade, che è una funzione importante delle Province. Sono fondi in conto capitale: è un particolare drammatico, se voi andate a vedere l'evoluzione della dinamica della spesa, la spesa in conto capitale di questi anni degli enti locali e della pubblica amministrazione in generale.

Per le Province si sono abolite le sanzioni per il Patto di stabilità 2015. La stessa cosa è stata fatta per le Città metropolitane, che sono realtà istituzionali nascenti e su cui c'era stato anche un forte impegno con l'ANCI: anche qui, sul sistema delle sanzioni, c'è l'esclusione delle Città metropolitane per lo sfioramento del Patto di stabilità relativo alle competenze 2015.

Per quanto riguarda le realtà comunali, anch'esse in una fase di transizione legislativa, voglio ricordare che i Comuni hanno subito la stretta più forte in questi otto anni di politiche di rigore di finanza pubblica; non a caso, sono stati sottoposti ad un Patto di stabilità che spesso è stato considerato irragionevole. Superato il Patto di stabilità previsto per il 2015, siamo nel 2016 in fase di pareggio di bilancio: è quindi anche questa una transizione; per gli enti locali abbiamo attenuato di molto le sanzioni, ad esempio, portandole al 30 per cento dello sfioramento ed escludendo dal sistema delle sanzioni le spese che competevano all'edilizia scolastica, che tutti abbiamo considerato una priorità.

Per i Comuni è prevista anche una deroga sulle assunzioni per il personale degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, ci sono dei contributi per la ritrattazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, sul pagamento delle penali e delle more.

Per tutti gli enti territoriali vi è un miglioramento delle norme sul dissesto e pre-dissesto. In materia di

personale, per il *turnover* si passa dal 25 al 75 per cento per i Comuni sotto i 10.000 abitanti virtuosi nel rapporto dipendenti-popolazione e si sblocca la mobilità nelle Regioni dove è stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province.

Sono stati apportati interventi manutentivi anche su quelle norme che avevano messo in piedi altri Governi, sulle situazioni legate al sisma dell'Emilia e dell'Aquila: ci sono ulteriori 16 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, e ulteriori risorse per i Comuni fuori cratere, che pure hanno subito danni e che forse, a volte, vengono messi un po' in ombra rispetto alla centralità aquilana. Comunque, anche qui norme che hanno risposto ad esigenze di quei territori che si erano fatti sentire.

Così come è stato inserito nell'ordinamento l'accordo importante, storico, con la Regione Sicilia, che porta alla Sicilia un vantaggio nel meccanismo tra riscosso ed accertato della compartecipazione IRPEF. Oggi la Regione Sicilia può vantare il contributo di 1,4 miliardi di euro ai suoi bilanci, che era l'impegno che avevamo preso in legge di stabilità.

Il decreto-legge definisce ulteriormente il *restyling* delle fondazioni lirico-sinfoniche, alcune delle quali rappresentavano un'emergenza, in quanto incagliate nei cosiddetti percorsi di risanamento; ora garantiamo una maggiore flessibilità. Voglio dire, Presidente, che sulle fondazioni lirico-sinfoniche forse la maggioranza e il Parlamento devono fare un'ulteriore riflessione, perché il sistema delle fondazioni non è sostenibile nell'assetto attuale, quindi è inutile che continuiamo a fare interventi tampone.

Durante l'esame parlamentare, sono stati introdotti argomenti nuovi, che credo siano patrimonio di tutto il Parlamento: l'ulteriore possibilità di rateizzazione del debito verso Equitalia, che va ad aiutare imprese e famiglie che si sono trovate in difficoltà e che non riescono a sostenere precedenti piani di rateizzazione; si è garantita, in tal modo, un'ulteriore *chance* a quei contribuenti che hanno difficoltà. Così come la soppressione delle tasse aeroportuali è importante per salvare molti aeroporti e per lasciare linee *low costo* che altrimenti andrebbero via. Inoltre, l'assunzione di ulteriori 400 vigili del fuoco è un ottimo segnale a tutela dei nostri patrimoni e per la sicurezza dei nostri cittadini.

Per la prima volta viene istituito un fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. Vi sono norme che aiutano ad affrontare l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che aiutano i Comuni colpiti dal sisma di Emilia, Lombardia e Veneto per il pagamento di tasse e contributi relativi a quel terremoto, per le vittime dell'alluvione di Sarno e per le famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato. Finalmente siamo riusciti a stanziare gli indennizzi in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, di cui da tempo stiamo discutendo e che ha visto l'impegno di tutti i Gruppi parlamentari.

Infine, in merito alla disciplina per gli stabilimenti balneari, abbiamo approvato una norma ponte che ci consente di andare a una legge quadro, su cui il Governo si è impegnato in Parlamento direttamente, che possa consentire di avere una proroga, un periodo transitorio, e andare a una evidenza pubblica che però sia connotata dal recepimento della qualità degli investimenti, del valore degli investimenti fatti dagli operatori balneari e anche della loro professionalità.

Insomma, nel provvedimento che oggi approviamo ci sono novità positive per gli enti territoriali, per le attività e le imprese di alcuni comparti produttivi, per il rafforzamento di alcuni servizi importanti della pubblica amministrazione, ma soprattutto per i cittadini. Per tutti questi motivi, signor Presidente, il mio Gruppo, Area Popolare, voterà a favore di questo provvedimento e darà la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

**MANGILI (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANGILI (M5S).** Signor Presidente, come al solito «Niente di nuovo sul fronte occidentale». Infatti, siamo in presenza dell'ennesimo decreto-legge da parte di questo Governo e dell'ennesima apposizione della questione di fiducia. Il decreto-legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 21 luglio, con una maggioranza sì schiacciante ma anche fin troppo calcolata e verrà nuovamente ratificato qui al Senato senza un confronto appropriato e serio.

Ormai sono note a tutti le disposizioni in esso contenute: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale, alle misure per i territori soggetti a calamità naturali e agli interventi per gli enti in crisi finanziaria, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché misure in materia sanitaria, ambientale e agricola. Tra le novità troviamo anche la riapertura della rateazione dei debiti fiscali: per i contribuenti che alla data del 1° luglio 2016 sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari è prevista la possibilità di essere riammessi ad una nuova dilazione, presentando apposita richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto-legge. Questo significa che la chiacchierata soppressione dell'ente di riscossione da parte del Governo non è reale, ma è un'ulteriore proroga dell'abolizione di Equitalia: l'ennesimo rinvio, una storia che dura da quattro anni.

E ancora: con questo provvedimento viene stabilito che gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio consolidato entro i termini di legge non potranno assumere personale, né stabilizzare i lavoratori che già collaborano con loro. Ma quali sono i motivi che inducono gli enti ad approvare tardivamente i menzionati documenti?

Negli ultimi anni è diventata una vera e propria tendenza quella della posticipazione dell'adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ordinariamente prevista entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente. Si tratta di una tendenza che si è ormai consolidata, laddove inizialmente i differimenti erano circoscritti al primo trimestre dell'esercizio finanziario; di recente, invece, essi hanno superato la prima metà dell'esercizio, così riducendo la fase della programmazione sempre più ad un mero adempimento formale. Se i motivi, quindi, risiedono nel fatto che manca la delibera, a questo punto vuol dire che manca la volontà politica; il che è preoccupante, perché così facendo si continua a tralasciare la fase della programmazione, essenziale per decidere su cosa investire, come investire e con quali soldi investire. L'assenza della programmazione vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di esiti gestionali negativi.

Quando parliamo di effetti del patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio sull'attività gestionale di ciascun ente, dobbiamo avere il coraggio di dire che essi sono il frutto del Patto di stabilità e del pareggio di bilancio. Sono proprio questi ad avere causato il disastro degli enti locali, in particolare dei Comuni.

Nonostante si dica che il Patto di stabilità è stato superato, resta il fatto che questo, unitamente all'equilibrio di bilancio, sta sempre più comprimendo la possibilità per i Comuni di erogare servizi ai cittadini. L'obbligo di pareggio nel bilancio di previsione garantisce ai cittadini che l'ente comunale non spenda più di quanto ha a sua disposizione e allo stesso modo obbliga il Comune a programmare interamente come intenda disporre delle risorse a favore dei cittadini. Ma quale può essere oggi la capacità di spesa di un Comune se si vede sempre più stringere la cinghia? Non è normale che un cittadino non possa più godere del servizio idrico o del trasporto pubblico in maniera efficiente solo perché il Comune dove risiede ha un buco di bilancio! Buco, tra l'altro, non sempre dovuto a cattivi amministratori.

Oggi i Comuni sono quelli che più di tutti stanno pagando il consolidamento dei conti dei Governi. I sindaci, ogni giorno, devono lottare contro il grave mostro costituito dall'elevato grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria, incertezza dovuta alla difficoltà per i cittadini di pagare la bolletta della spazzatura o l'IMU.

Quello che sappiamo è, però, che questo Governo strozza alcuni Comuni e ne salva altri, consentendo di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario. E, infatti, il decreto-legge, all'articolo 15, consente ai Comuni che sono sull'orlo del dissesto di presentare un piano di riequilibrio di bilancio, ma soprattutto di rimodularlo o riformularlo.

In effetti, in un decreto-legge onnicomprensivo, che include di tutto, non potevamo che aspettarci qualche sorpresa. Ad esempio la norma su Catania. La scure del fallimento dell'azienda Comune, sembra allontanarsi definitivamente visto che il decreto-legge prevede la proroga dal 30 giugno al 30 settembre del termine per presentare, appunto, il piano di rientro, nonché la possibilità di operare in regime di deroga rispetto al testo unico degli enti locali, laddove si parla di approvazione del

disavanzo e dei debiti fuori bilancio. Deroga per favorire qualcuno piuttosto che un altro. Solo che ogni volta che deroghi ad una regola, praticamente la cancelli.

Questo decreto-legge continua a non risolvere i tanti problemi aperti dalle scelte del Governo in tema di tagli agli enti locali, in particolare alle Province e alle Città metropolitane, e non salvaguarda certo la comunità dei cittadini. E qui mi tornano in mente le parole di Leonardo Sciascia: «La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini».

Oggi l'opposizione subirà l'ennesima questione di fiducia, ma la fiducia o è piena o non esiste! Per noi non esiste. Anticipo quindi il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**D'ALI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'ALI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ci troviamo innanzi alla cinquantatreesima fiducia posta da questo Governo al Parlamento nei suoi due rami su diversi disegni di legge, addirittura anche su disegni di legge di iniziativa parlamentare, a testimonianza del fatto che questo Governo non solo non si fida dei numeri della sua stessa maggioranza in Assemblea ma, quel che è più grave, non ha una sua strategia complessiva di dialogo con il Parlamento e, conseguentemente, neanche una sua strategia complessiva di dialogo con il Paese.

Il provvedimento doveva essere censurato *ab origine* per tutti i suoi difetti costituzionali che vanno dalla pluralità degli argomenti, alla palese violazione di alcune norme costituzionali. In sede di discussione sulle questioni pregiudiziali ho ampiamente illustrato i motivi dell'incostituzionalità dell'articolo 11, che riguarda l'intesa tra Governo nazionale e Governo della Regione siciliana, e quindi su questo non mi dilungherò, rimettendomi alle valutazioni svolte. Il decreto-legge, che come ho detto doveva essere cassato *ab origine* per difetti di costituzionalità, reca tutta una serie di provvedimenti che sono non solo frastagliati tra loro, ma anche nella destinazione sul territorio, che avviene secondo suggerimenti e esigenze, per carità, non dico di no, ma tutti parziali e limitati a singoli casi che vengono proposti al Parlamento sotto forma di regole generali che, in realtà, riguardano specifiche esigenze.

Ringrazio la relatrice, la senatrice Zanoni, che puntualmente svolge il compito importante di tentare di portare a sistema le norme sugli enti locali. Ciò è però vanificato sia dalla proposta iniziale del Governo, sia dagli inserimenti effettuati alla Camera, sia infine dal fatto che i suoi buoni propositi e la nostra assoluta disponibilità a intervenire assieme sull'argomento, alla fine, si sostanziano in ordini del giorno, perché il Senato non ha il diritto, la facoltà, la possibilità di poter apportare modifiche a quanto stabilito prima dal Governo e poi dalla Camera in sede di prima lettura. Questa è un'applicazione di una riforma di fatto del bicameralismo, una riforma maldestra nella sua applicazione adesso in via transitoria che ancora più maldestra sarà se dovesse mai andare a definizione il *referendum* costituzionale, una riforma del bicameralismo che è veramente la tomba della democrazia e, soprattutto, dell'istituzione parlamentare nel nostro Paese. Ormai non abbiamo più la possibilità di intervenire sui testi normativi, nonostante la buona volontà anche di parte della maggioranza e ci si deve limitare all'elaborazione di alcuni ordini del giorno, che lasciano il tempo che trovano e che, comunque, manifestano una grande insofferenza da parte di tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, sull'impossibilità di costruire un percorso logico, razionale e coeso per quanto riguarda la politica degli enti locali del nostro Paese. Ancora una volta non viene posto alcun argine al differimento delle date di approvazione dei bilanci di previsione: ormai, la prassi è che i nostri Comuni approvino i loro bilanci di previsione, bene che vada, nell'ultimo mese di vigenza dell'anno di riferimento. Alcuni addirittura approvano il bilancio di previsione a gennaio con riferimento all'anno precedente. Non si riesce ad ottenere dal Governo una discussione organica su queste materie e, quindi, non si riesce neanche a farlo in Parlamento.

La necessità del Governo di andare al voto di fiducia dipende quindi dal fatto che questo coacervo di norme deve essere per forza varato, perché alla fine c'è qualche singolo ente - per non dire qualche singola persona - che attende l'emanazione definitiva del decreto-legge per risolvere qualche problema

certamente di carattere collettivo, ma riferito a collettività esigue.

Tralasciamo la questione della varietà delle materie. È scandaloso il tema dell'inserimento, ancora una volta, in un decreto-legge sugli enti locali di modifiche alla normativa sulle Fondazioni lirico sinfoniche.

Con molta difficoltà avevamo erogato - e ribadiamo il nostro parere assolutamente contrario in proposito - ben 120 milioni di euro a otto Fondazioni lirico sinfoniche d'Italia indebitate per cattiva gestione dei loro consigli d'amministrazione, diretta emanazione dei Comuni e delle Province, secondo le compartecipazioni. La più indebitata, guarda caso, era quella del Maggio musicale fiorentino, per cui si è fatta anche la norma (è chiaro, infatti, che si doveva poi soddisfare le esigenze di tutti). In quell'occasione abbiamo, non dico ottenuto, ma comunque costruito un quadro di riferimento normativo che, insieme all'enorme erogazione di denaro che veniva disposta, stabiliva anche un percorso di risanamento. Puntualmente, questo percorso è stato disatteso e puntualmente, a spizzichi e bocconi, arrivano le norme che consentono, a chi lo ha disatteso e anche a chi aveva precedentemente causato il *default* di quelle istituzioni, di farla franca e di godere di nuove previsioni normative. Dico questo per fare un esempio.

Siamo veramente sconcertati da questo modo di procedere. Mi riferisco - ripeto - non solo all'apposizione della fiducia, ma anche al contenuto assolutamente inaccettabile non tanto di singole norme, ma dell'intero contesto che, come dicevo, non porta all'elaborazione di una progettualità definitiva per la gestione dei Comuni e mette in difficoltà gli amministratori e, ancor di più, i cittadini. Infatti, alla fine ai Comuni vengono imposte nuove limitazioni e nuovi sacrifici e poi piange il cittadino. Infatti si ha un bel dire nel sostenere che a volte la legge di stabilità prevede l'impossibilità per i Comuni di aumentare i tributi locali, ma ormai sappiamo che la maggior parte dei servizi sono erogati per tariffa e non per tributo e, quindi, se il tributo rimane inalterato, crescono enormemente le tariffe. Inoltre, molto spesso la crescita delle tariffe non corrisponde a un'esigenza del servizio, ma finisce per alimentare un bilancio, che diviene deficitario appunto perché i tributi locali non sono più sufficienti a sopperire ai continui tagli cui i Comuni sono sottoposti per effetto della cosiddetta finanza derivata.

Si tratta, quindi, di un quadro di disgregazione della politica degli enti locali, ai quali viene chiesto di fare salti mortali per far quadrare i bilanci e vengono imposti limiti nell'utilizzazione dei loro fondi con forti sanzioni, che poi l'anno successivo vengono tolte e modificate, a seconda di chi ne è il destinatario. Infatti, se si tratta di un importante Comune o Città metropolitana guidata dai partiti dell'attuale maggioranza, si interviene per evitare le sanzioni; mentre se la guida è di esponenti dell'opposizione questo tipo di intervento non si fa. Quindi, si utilizza anche lo strumento del decreto-legge e dell'intervento singolo o parziale, facendo una politica con la «p» minuscola anche sul territorio, discriminando tra un Comune e l'altro e tra un'istituzione e l'altra, a seconda del colore politico.

Si tratta di un quadro veramente desolante di una finanza locale che non trova soluzione, senza che ci sia neanche la volontà di composizione delle norme in un nuovo testo unico. Infatti, le varianti al testo unico degli enti locali sono ormai infinite, soprattutto dal punto di vista della contabilità. L'altro giorno abbiamo approvato una norma di carattere generale sul bilancio degli enti locali e, subito dopo, arrivano le prime deroghe e varianti. Si tratta, insomma, di tutto quello che un Governo non dovrebbe fare.

Avremmo invece veramente bisogno di un progetto e di un diverso modo di relazionarsi tra le istituzioni locali e l'ente governativo; senza trascendere assolutamente in polemiche sterili, avremmo bisogno di costruire una politica nuova e diversa per i nostri enti locali, cosa che questo Governo dimostra di non essere in grado di fare, continuamente e costantemente, e tale decreto è una riprova di questa assoluta incapacità.

È per questo e per tanti altri motivi che i colleghi Boccardi, Mandelli e Bernini hanno illustrato in discussione generale, che noi voteremo sicuramente no, anche perché all'inconsistenza del contenuto del decreto-legge si aggiunge anche l'assoluta sfiducia in questo Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-*

*PdL XVII).*

**SANTINI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTINI (PD).** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatori e senatrici, il decreto-legge in esame è stato ampiamente modificato nel dibattito alla Camera durante l'*iter* di conversione; al Senato, nonostante i tempi stretti, abbiamo fatto una discussione molto approfondita in Commissione bilancio, di cui troviamo una traccia importante nell'ordine del giorno approvato.

Molte misure di questo decreto-legge riguardano gli enti locali, per sostenerli nelle loro problematiche attuali, che non sono semplici. In particolare, vi si trovano disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale, si stanziavano risorse per i Comuni e le zone colpite da calamità naturali (tra cui i Comuni dell'Aquila e quelli dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti da vari sismi).

Per venire incontro alle esigenze dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane si attenuano le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno. Per le Province, in particolare, affinché possano far quadrare i bilanci, vengono stanziati 148 milioni nel 2016, di cui 100 finalizzati alla loro missione fondamentale, insieme alle scuole, ossia alla manutenzione straordinaria delle strade, e i restanti 48 milioni destinati ad altre funzioni.

Sono poi introdotte delle norme finalizzate a promuovere interventi di risanamento per gli enti locali in dissesto finanziario mediante la concessione di anticipazioni di liquidità da restituire in base a piani di ammortamento. A tal fine viene stanziato un contributo triennale di 150 milioni per i Comuni, le Province e le Città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto dal 2011 al 2015, e un contributo di pari importo per il biennio che va dal 2019 al 2020.

Viene allentato il blocco del *turnover* nei Comuni fino a 10.000 abitanti e, quanto al personale insegnante ed educativo di scuole dell'infanzia ed asili nido, è stata varata una disposizione che autorizza i Comuni a procedere a un piano straordinario di assunzioni, che vale anche per i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2015. Si istituisce per la prima volta un Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. I Comuni potranno inoltre contare, grazie alla disposizione introdotta dalla Camera dei deputati con l'articolo 9-ter, su 136 milioni nel triennio 2016-2018.

Come si vede, contrariamente a quanto ascoltato nel dibattito, non si tratta di interventi *spot*, ma di misure che rispondono a precise finalità e riguardano l'insieme dei Comuni. Lo stesso dicasi per gli interventi che riguardano le Regioni, con i quali si incrementa il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (come sappiamo, problema molto caldo e aperto) e si definiscono le modalità del loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Per le Regioni sono state affrontate anche le questioni della tempestività dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e della spesa farmaceutica, affinché le medesime possano effettivamente recuperare le risorse iscritte nei bilanci (e quindi possano redigere i bilanci).

Si dà poi attuazione all'accordo con la Regione Valle d'Aosta e si mantengono gli impegni con la Regione Siciliana con un patto che prevede impegni reciproci tesi a dare stabilità alle risorse per questa Regione.

Se vogliamo individuare una chiave di lettura di questo provvedimento, essa va quindi individuata nell'attenzione agli enti territoriali e alle varie problematiche che riguardano Comuni, Province, enti locali e Città metropolitane.

Il provvedimento contiene anche altri interventi: non li elenco tutti, ma ne cito solo tre, evidenziando anche, a quanti dell'opposizione hanno manifestato critiche molto feroci, che se non avessimo proposto tali interventi, di sicuro saremmo stati accusati per non averli fatti e per aver omesso di intervenire su questioni importanti. Cito, a tal proposito, il tema delle concessioni demaniali e marittime, in cui si prorogano tali concessioni rispetto ai recenti interventi in sede europea. Penso anche alla possibilità di dilazionare i pagamenti delle tasse per i cittadini e le imprese: un tema che mi pare molto importante. Penso infine alle importanti misure riguardanti i comparti cerealicolo e lattiero-caseario, settori in cui la

crisi ha reso urgenti gli interventi.

Voglio concludere però con una riflessione più generale sul provvedimento in esame. Si tratta di un provvedimento non casuale, che trova una sua precisa collocazione nel processo di riforma in atto del sistema degli enti territoriali. Voglio solo ricordare in questa sede due importanti provvedimenti, conclusi negli ultimi mesi: il superamento del Patto di stabilità per gli enti locali con la legge di stabilità dello scorso anno e, proprio qualche settimana fa, il disegno di legge di modifica della legge n. 243 del 2012, che stabilisce nuove regole in materia di bilancio degli enti locali e su come si raggiunge il pareggio di bilancio in alternativa al Patto di stabilità. Il filo conduttore che lega quindi i diversi interventi contenuti nel decreto-legge in esame è la soluzione delle problematiche che emergono nell'attuale situazione, in cui si deve trovare, in particolare per gli enti locali, le Province e le Città metropolitane, un difficile equilibrio tra le esigenze della riforma, che vengono ben messe in evidenza dai provvedimenti attuati, e i severi vincoli di finanza pubblica.

Non si tratta quindi di provvedimenti confusi, clientelari - come abbiamo sentito dire - o alla ricerca di consenso, quanto di esercizio faticoso ma necessario di responsabilità di governo, per far avanzare un processo di riforme reali e proprio per questo bisognoso di interventi progressivi, anche per sostenere momenti di difficoltà e problematiche e per correggere eventuali errori. Una parte importante di queste problematiche è stata affrontata nel provvedimento in esame; altri problemi rimangono aperti, soprattutto per dare certezza e sostenibilità ai bilanci dei nostri enti territoriali e in particolare alle Città metropolitane e alle Province, oltre che ai Comuni e alle Regioni. Su questi temi continueremo ad operare, perché resti molto alta l'attenzione del Governo. Come ho ricordato in precedenza, la Commissione bilancio ha approvato all'unanimità, quindi con il voto di tutti i Gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, un ordine del giorno molto puntuale, che mette questi temi, relativi ai provvedimenti ulteriori da realizzare in questo processo di riforma, al centro dell'iniziativa del Governo e del Parlamento, a partire dalla prossima legge di bilancio.

Per questi motivi, quindi, per l'importanza del decreto-legge in esame, per l'importanza di sostenere gli enti territoriali, per l'importanza di dare corso e continuità a un processo di riforma molto importante per l'insieme del Paese, il Partito Democratico voterà con convinzione la fiducia al Governo, al fine di approvare la conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori, avverto che la seduta dell'Assemblea, a conclusione della votazione sulla fiducia, sarà sospesa fino alle ore 15, al fine di consentire alle Commissioni di convocarsi e completare l'esame dei provvedimenti in calendario, anche in relazione alla richiesta di alcuni Gruppi di tenere le proprie riunioni.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2495](#)  
e della questione di fiducia (ore 11,05)**

**PRESIDENTE.** Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

**PRESIDENTE.** Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Pinotti e Romano.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

*(I predetti senatori rispondono all'appello).*

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Morra).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Morra.

*AMATI, segretario, fa l'appello.*

*Rispondono sì senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre, Auricchio

Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bondi, Borioli, Brogna, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Conti, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gambaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Gotor, Granaiola, Galdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Lucherini, Lumia

Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller

*Rispondono noi senatori:*

Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello

Barozzino, Bernini, Bertorotta, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Buccarella, Bulgarelli Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardello, Castaldi, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Cotti, Crosio

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Divina, Donno

Endrizzi  
Fasano, Fazzone, Ferrara Mario, Fucksia  
Gaetti, Gasparri, Giarrusso, Giovanardi, Giro, Girotto  
Lezzi, Liuzzi  
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter,  
Mineo, Minzolini, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini  
Nugnes  
Paglini, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Puglia  
Quagliariello  
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria  
Santangelo, Scibona, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Stefani, Stefano  
Tarquinio, Taverna, Tosato  
Vacciano, Volpi  
Zizza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	262
Senatori votanti	261
Maggioranza	131
Favorevoli	165
Contrari	96

**Il Senato approva.** *(Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 113.

Suspendo la seduta fino alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,49, è ripresa alle ore 15,01).*

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

### **Discussione dei disegni di legge:**

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lenzi ed altri; Gadda ed altri; Galati; Mongiello ed altri; Causin ed altri; Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Nicchi ed altri)*

**(2320) PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare**  
*(Relazione orale) (ore 15,01)*

### **Approvazione del disegno di legge n. 2290**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2290, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lenzi ed altri; Gadda ed altri; Galati; Mongiello ed altri; Causin ed altri; Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Nicchi ed altri, e 2320.

La relatrice, senatrice Bertuzzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**BERTUZZI**, *relatrice*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame pone nuovamente al centro del dibattito politico il tema del cibo, in linea con il contenuto ereditato da Expo 2015 «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita», come il simbolo del paradosso che meglio rappresenta le contraddizioni del nostro tempo. L'eccesso e la scarsità, il troppo e il niente, lo spreco e il risparmio, l'egoismo e il dono, la fame e l'inappetenza, la povertà e la ricchezza sono i paradossi di un modello economico ed etico che ha disegnato gli squilibri enormi di un mondo ove in alcune parti si acquistano beni, e in particolare cibo, ma non sempre lo si consuma e più spesso lo si trasforma in rifiuto, producendo danni all'ambiente e costi economici e sociali per le comunità. In altre parti, invece, non si consuma perché il cibo non c'è e spesso non si riesce a produrre nulla e in quelle aree l'impossibilità di alimentarsi domina i pensieri e le azioni dell'intera esistenza: sto parlando di un mondo in cui 800 milioni di persone soffrono la fame e altrettante di eccesso di nutrizione.

Nella storia recente della nostra civiltà lo sviluppo economico ha messo la fame al bando dalla nostra civiltà, dalle nostre città, dalle nostre campagne, dalla nostra vita, quasi come i vaccini hanno fatto sparire molte malattie. La fame, però, non è sparita nelle zone più degradate, marginali e povere: l'abbiamo semplicemente allontanata da noi. I modelli di produzione e consumo hanno progressivamente modificato finalità e funzioni del cibo come bene primario. La sua utilità non è più stata la variabile principale per quantificarne il valore, ma sono entrate in campo altre determinanti, prima tra tutte il prezzo, e ciò fino a quando la crisi non ci è piombata addosso e ha riattivato le categorie sociali della povertà e della mancanza di cibo, che sono tornate a essere di nuovo chiaramente visibili anche dove non c'erano più da decenni.

Questo brusco e per di più inaspettato cambiamento sta però modificando le scelte di acquisto e le modalità di consumo per molti; sta aprendo riflessioni e interesse che incidono sulle abitudini e sui comportamenti, portando in superficie quei paradossi con cui il nostro tempo e noi tutti cominciamo a fare i conti. E di numeri se ne stanno raccogliendo tanti. L'osservatorio Waste Watcher - ad esempio - ha stimato il fenomeno dello spreco alimentare nel nostro Paese e i risultati sono sconcertanti: più di 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono ogni anno nella spazzatura; si parla di una cifra attorno agli 8 miliardi di euro, pari a mezzo punto di PIL.

Le nostre 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari comprendono tutto quel cibo che viene realizzato, trasformato, distribuito e preparato per la somministrazione, ma che per diverse ragioni non viene venduto o consumato. Tali eccedenze si formano per il 50 per cento presso operatori economici lungo tutta la filiera, ma il resto è prodotto dal consumatore finale.

È dunque necessario, da una parte, agire sul fronte dell'educazione dei cittadini al valore del cibo e, dall'altra, facilitare la donazione da parte degli operatori economici. Noi abbiamo depositato qui in Senato un testo disegno di legge proprio per l'educazione al cibo e mi auguro che questo ramo del Parlamento possa al più presto farne partire il percorso parlamentare. Allo stesso modo, nella legge di stabilità 2015 è stata inserita una norma che rende più conveniente per le imprese donare che buttare.

Ci sono poi altri numeri che rappresentano la seconda faccia della medaglia e aumentano lo sconcerto. Sono i preoccupanti dati dell'ISTAT relativi all'aumento della povertà. Spreco alimentare e povertà sono un binomio inconciliabile, ma il metterli in relazione per ripristinare un equo riequilibrio non può avvenire secondo le regole del modello dell'economia di mercato che sono, di fatto, le stesse regole che hanno determinato tale squilibrio. Occorre un modello nuovo che, facendo leva anche su principi di eticità, consenta di rimettere in circolo ciò che non viene consumato, chiudendo il cerchio del ciclo di vita del prodotto secondo le regole dell'economia circolare, destinando le eccedenze a fini di solidarietà sociale.

Bisogna sostenere la filiera della solidarietà, dal recupero dello spreco dei cittadini e degli operatori economici a nuovi consumatori finali.

Nel Paese esistono già importanti risorse umane che, per vocazione e scelta personale, sono impegnate per la diffusione dei principi di giustizia sociale; si tratta del terzo settore e, restringendo il campo alla *mission* specifica, di associazioni che operano per il contrasto alla povertà e che hanno improntato il

loro agire quotidiano secondo la logica della donazione, del riequilibrio e dell'ottimizzazione delle eccedenze, e non solo di cibo, ma di tutti quei beni di prima necessità. Sono loro il primo esempio di questa cultura e compito della politica e delle istituzioni è agevolare e valorizzare il loro lavoro.

Questa è l'ambizione del provvedimento in esame, approvato alla Camera in un testo che porta la firma di 217 deputati, risultante dall'unificazione di 9 disegni di legge presentati dai partiti di maggioranza, dal Movimento 5 Stelle, da SEL e da Forza Italia. È un testo, quindi, largamente condiviso, che si è arricchito del contributo dato in audizione e con il confronto con tanti soggetti; condiviso al punto tale che molti di loro mi hanno pregato di preoccuparmi che questo testo non venisse modificato nel passaggio al Senato.

Il testo mantiene la linea della legge n. 155 del 2003, detta «del buon samaritano», che, negli ultimi anni, ha regolamentato le donazioni e armonizza il quadro normativo per rendere agevole la donazione, attraverso semplificazioni e incentivi.

Si riordina di fatto la materia delle cessioni ai fini di solidarietà sociale. Si affrontano i limiti più spigolosi di una burocrazia onerosa e di una normativa complessa, salvaguardando e garantendo la sicurezza degli alimenti e la tracciabilità dei prodotti.

Veniamo ai contenuti del provvedimento, dei quali delinearò solo gli aspetti principali, vista l'ampiezza del provvedimento stesso, che si articola in tre capi, per complessivi 18 articoli.

Il Capo I delinea, agli articoli 1 e 2, finalità e definizioni dei termini, indicando, tra le prime, la riduzione degli sprechi alimentari, farmaceutici e dei prodotti destinabili a fini di tipo sociale, per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze e contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi principali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori.

Il Capo II, comprendente gli articoli da 3 a 12, contiene la parte più consistente del provvedimento, prevedendo misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 3 detta, infatti, le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario. La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente a favore delle persone indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano e animale, le cui fasi di raccolta e ritiro saranno effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati.

L'articolo 4 dispone sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita, a determinate condizioni, anche oltre il termine minimo di conservazione, per le quali è possibile l'ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita. L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, stabilendo che l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

Le disposizioni dell'articolo 7 possono essere lette in combinato disposto con l'articolo 13. Mentre infatti l'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, l'articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati, con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a

qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza.

L'articolo 8 prevede l'integrazione delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento. L'articolo 9 contiene una serie di norme volte alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi. L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità. L'articolo 11 provvede a rifinanziare con 2 milioni di euro per il 2016 il sopracitato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituendo altresì un fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi.

L'articolo 12 include la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari tra le finalità del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti.

Dando per illustrato precedentemente l'articolo 13, continuo con l'articolo 14, che considera cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati.

L'articolo 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati, modificandone la disciplina sui sistemi di raccolta e sull'eventuale successivo impiego.

L'articolo 16 detta disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario, in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti.

L'articolo 17 conferisce al Comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Signora Presidente, colleghi, la Commissione ha approvato diversi ordini del giorno, che rafforzano l'azione successiva del Governo, in particolare per la parte relativa agli sprechi farmaceutici.

Mi avvio alla conclusione, ricordando che questa proposta di legge di iniziativa parlamentare raccoglie e riordina un percorso di norme degli ultimi vent'anni e crea una cornice omogenea: è ambiziosa perché si pone anche un obiettivo concreto che è quello di raddoppiare il recupero delle eccedenze. L'Italia vuol fare da traino per gli altri Paesi nella lotta agli sprechi alimentari, allargando sempre di più la platea dei donatori. Lo abbiamo reso possibile e continueremo a batterci per rendere sempre più semplici e naturali gli strumenti in grado di rendere la nostra società più giusta, più inclusiva e più equa. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni).*

Signora Presidente, in conclusione le chiedo di allegare il testo integrale della relazione al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Signora Presidente, l'unica parte della riforma costituzionale su cui sono d'accordo è quella relativa alla soppressione del CNEL. Temendo, quindi, che dopo l'estate non ci siano più occasioni per farlo, le chiedo, ai sensi dell'articolo 98, il relativo parere. Prima che sia effettuata la relativa votazione, inoltre, chiedo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE**. Senatore Calderoli, in base all'articolo 98 del Regolamento alla Presidenza la sua richiesta non sembra ammissibile. L'articolo 98 recita: «Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

La sua richiesta non è ammissibile, questa è la nostra opinione.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, basterebbe sentire la relazione che ha svolto molto diligentemente la relatrice per considerare l'impatto economico, e conseguentemente sociale, che ha il provvedimento. Il richiamo all'aspetto sociale è addirittura nel titolo del testo. Se lei comunque non ritiene ammissibile la mia richiesta, propongo una questione sospensiva per quarantotto ore.

Prima che si proceda alla votazione sulla questione sospensiva, chiedo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE**. Senatore Calderoli, le ho già risposto su questo, nel senso che non ritengo che il disegno di legge al nostro esame abbia questo tipo di impatto.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 15,42.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,22, è ripresa alle ore 15,43).*

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2290 e 2320 (ore 15,43)**

**PRESIDENTE**. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. Vi invito a prendere posto. Dobbiamo procedere alla votazione della questione sospensiva.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, la ritiro.

**PRESIDENTE**. La ringrazio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Campanella.

**CAMPANELLA** (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, colleghi, signori del Governo, inizio il mio intervento affermando che a mio avviso il disegno di legge andrebbe comunque votato, perché interviene mettendo ordine su un paio di aspetti che considererò meglio nel seguito. Ciò che però voglio segnalare è che siamo lontani dall'aspetto, che qualcuno invece ha ricordato, di somiglianza con la parabola del buon samaritano. Siamo molto più vicini a un'altra parabola del vangelo, quella di Lazzaro e del ricco Epulone. Ci troviamo, in pratica, a far parte di un sistema che spreca tanto perché è progettato male e nel quale esistono, nell'Italia del XXI secolo, persone che non hanno di che mangiare. Queste persone esistono eccome e lo sanno bene gli operatori del banco alimentare che si ritrovano sempre più richieste che disponibilità per accontentarli.

Mi sembra che siamo distantissimi dal dettato della Costituzione, da quel secondo comma dell'articolo 3 che reca in sé il progetto dello Stato del benessere e che si occupa della promozione dei singoli cittadini. Siamo molto più vicini alla carità cristiana, che è altra cosa, che toglie la fame, ma non restituisce l'orgoglio. Ciò induce ad una valutazione complessiva non di questo provvedimento, ma delle scelte compiute nelle ultime legislature e, in particolare, in questa, e della politica che il Partito Democratico e la maggioranza stanno ponendo in essere.

Come dicevo, ogni anno la metà del cibo commestibile viene buttato via. Si tratta di una situazione in contrasto stridente con la fame di cui parlavo prima e, con i 4 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà. Nell'Italia che fa parte dei grandi, è una doppia assurdità, i cui termini si amplificano invece di elidersi.

D'altro canto, l'intervento da porre in essere - cosa che con il provvedimento in esame in parte viene fatto - è articolato, coordinato e complessivo se è vero, come è vero, che gli sprechi non si verificano in una fase specifica, ma in tutto il processo che dalla produzione arriva alla trasformazione, alla distribuzione e al consumo in locali pubblici e privati (ivi compreso il consumo individuale). Il motivo sta nel fatto che nella nostra società il cibo è considerato poco: per chi ne ha, il cibo in pratica non ha valore, tanto che viene considerato oggetto di offerte commerciali particolari (penso al cosiddetto 3 per 2 e alle altre iniziative della grande distribuzione). E mentre il cibo viene sprecato nelle porzioni sovrabbondanti della ristorazione e vale così poco per chi ha la possibilità di acquisirlo e di disporne, c'è gente che non riesce ad averlo per vivere.

Passo al merito del disegno di legge.

Gli interventi positivi di cui parlavo facilitano la cessione gratuita alle ONLUS che si occupano di assistenza, con una serie di precisazioni sugli aspetti fiscali della cessione. Definisce i requisiti perché dei beni siano considerati eccedenze impiegabili, tali da poter essere quindi avviate al recupero; istituisce un tavolo di coordinamento dove si possono formulare proposte per le politiche di filiera e condividere le buone pratiche. Se è vero, come lo è, che lo Stato ha via via abbandonato, oramai da decenni, le politiche efficaci di assistenza, i privati cittadini, le famiglie e i singoli hanno continuato a mantenere questa attività, tanto che le buone pratiche sono soprattutto mutuabili dai privati.

Un punto importante di questa legge è il rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tornando al discorso iniziale, l'espressione «distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» a me sembra da testo ottocentesco. Vorrei che da questo punto di vista facessimo una riflessione importante. Siamo molto, molto distanti dallo Stato del benessere.

D'altro canto, e ritorniamo ai limiti della politica, nell'articolato licenziato dalla Camera, che non è stato possibile emendare, non sono previsti elementi di obbligatorietà per accordi rivolti alla donazione delle eccedenze, accordi che dovrebbero essere resi obbligatori nei confronti della grande distribuzione, che ha un effetto di risucchio della ricchezza sia nei confronti dei consumatori sia nei confronti dei produttori (e lo sanno bene i produttori agricoli).

Non è così dovunque. In Francia, per la mancata sottoscrizione di protocolli finalizzati alla distribuzione delle eccedenze si possono avere pene fino a 75.000 euro di multa o due anni di reclusione. Quindi, a nostro avviso, l'eccesso di attenzione per le ragioni dell'impresa, che ben sa farsi rappresentare in quest'Aula, limita la possibilità di incidere efficacemente nel senso che vogliamo, ossia nel senso della diffusione quanto meno di briciole di benessere.

Ad ogni modo, il disegno di legge ha ancora aspetti positivi, se pensiamo al finanziamento della promozione di campagne di educazione alimentare nelle scuole, rivolte a ridurre gli sprechi. Da questo punto di vista mi preme segnalare un emendamento di Sinistra Italiana che trova la copertura necessaria per queste campagne di educazione alimentare nella soppressione delle vigenti agevolazioni fiscali sull'olio di palma, su cui l'IVA è ancora al 4 per cento e su cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riconosciuto la dannosità per la salute.

Un'ultima cosa. Un altro aspetto che riteniamo debba essere tenuto in considerazione quando parliamo di donare farmaci è che la distribuzione e la somministrazione dei farmaci eccedenti dovrà avvenire attraverso l'impiego di personale dotato di adeguata formazione in campo sanitario; quindi il Governo deve provvedere a che questi aspetti sia attenzionati al massimo.

In conclusione, parliamo di un intervento utile, che rappresenta comunque un passo in avanti, ma che lascia a desiderare perché alcuni interessi, pensiamo a quelli della grande distribuzione, risultano ancora una volta intoccabili (quanto meno intoccati), e perché questo provvedimento appare come una pezza su una carenza di progettualità politica di ampio respiro, oppure su una politica di ampio respiro

che considera la disuguaglianza come un tratto ineliminabile e, al massimo, da curare. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

**DIRINDIN (PD)**. Signora Presidente, il disegno di legge che stiamo prendendo in considerazione persegue la finalità, sicuramente condivisibile, di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale, compresi i medicinali. Mi soffermerò in particolare sull'articolo 15 del disegno di legge in esame, che si occupa dell'utilizzo dei farmaci donati in favore delle organizzazioni senza fini di lucro e delle persone che si trovano in particolare condizione di bisogno, facendo prima una premessa e poi sottolineando alcuni aspetti, che meritano di essere posti all'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

Le disposizioni di cui ci stiamo occupando, riguardanti la raccolta e la donazione di farmaci, sono state inserite nel testo in occasione dell'esame da parte della Camera dei deputati, mentre presso la Commissione igiene e sanità del Senato era in discussione lo specifico disegno di legge n. 1092 e connesso contenente norme per la raccolta e la distribuzione di farmaci oggetto di donazione. In tale disegno di legge erano già indicati alcuni aspetti estremamente importanti, ma, soprattutto, la Commissione igiene e sanità del Senato aveva svolto una serie di audizioni, compresa quella di un rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ci avevano consentito di capire come meglio avrebbero potuto essere integrate le disposizioni presenti nel disegno di legge, in modo da garantire efficacia ai provvedimenti. Purtroppo il fatto che siano stati inseriti gli articoli, così come erano nel testo base, senza tener conto degli emendamenti sul quale avevamo svolto ampia discussione e su cui c'era un'ampia convergenza all'interno della suddetta Commissione, ci impedisce di vedere, in questo momento, nel provvedimento che stiamo discutendo, alcuni elementi molto puntuali, che però renderebbero l'articolo 15, recante norme sull'utilizzo dei farmaci donati, molto più utile, efficace e anche rispettoso dei fini solidaristici del provvedimento. In particolare avevamo studiato le modalità atte a favorire pratiche di donazioni appropriate per i beneficiari e i donatori e, conformemente alle linee guida per la donazione di farmaci dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sono state aggiornate recentemente, avevamo chiesto che fossero individuate delle modalità per proteggere i beneficiari da pratiche di donazione inadeguate. Ricordo che la letteratura scientifica riporta casi di donazione di farmaci contro l'obesità a Paesi del Centro Africa, che di norma hanno il problema opposto a quello dell'obesità. Quindi è importante che si mettano in atto procedure per proteggere i beneficiari da queste pratiche inadeguate, per cui magari i beneficiari si trovano ad avere farmaci di cui non hanno bisogno, ma che, soprattutto, devono decidere come smaltire e come sostenerne i relativi costi.

Sarebbe inoltre importante definire in modo più forte le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione tra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo, nonché prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme nazionali, anche attraverso il riferimento alla lista dei farmaci essenziali, che sono utili in condizioni di particolare bisogno, magari anche predisponendo delle linee guida nazionali per la donazione di farmaci.

È difficile che questi elementi possano essere inseriti in un provvedimento come quello che noi stiamo prendendo in considerazione oggi.

Siccome l'impegno del Governo è quello di definire un decreto per dare attuazione al provvedimento, è estremamente importante che questo venga preso in considerazione.

A tal fine, anticipo il ritiro dell'emendamento a mia prima firma 15.2, che viene sostituito da un ordine del giorno che, sostanzialmente, suggerisce questi aspetti che ritengo importanti e che spero il Governo possa accogliere, così come formulato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

**MANDELLI (FI-PdL XVII)**. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, credo

che sia difficile trovare qualcuno in questa Assemblea che non condivida quantomeno la *ratio* del disegno di legge che stiamo per votare.

Certamente è condivisibile la parte che riguarda gli alimenti, perché rimane impossibile concepire un mondo in cui ci sia chi spreca, mentre qualcun altro sta morendo di fame. Per renderci conto, diamo qualche numero della parte più povera del mondo: 795 milioni di persone che soffrono la fame, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo sprecato di cui 90 milioni solo in Europa: proprio nella nostra Europa, dove 16 milioni di persone si affidano alle organizzazioni caritatevoli per procurarsi cibo.

E in questo campo si sono sviluppate, anche in Italia, procedure ormai collaudate per la raccolta e la distribuzione di derrate alimentari scadute, ma ancora buone e utilizzabili, che danno risultati tangibili ogni giorno, per consentire a tantissime persone di mangiare del cibo ancora valido senza rischi per la salute.

Ma questo disegno di legge si occupa anche di un altro aspetto, altrettanto importante perché attiene all'uso dei medicinali. Per questo vorrei immediatamente evidenziare che il farmaco oggetto di donazione non ha le stesse caratteristiche del cibo. Le peculiarità del farmaco stanno nelle proprietà curative e profilattiche delle malattie dell'uomo. Per mezzo del farmaco si attua una terapia a difesa della salute. Devo quindi ricordare, ai fini del Resoconto, che l'immissione in commercio di medicinali prevede un *iter* assai puntuale che ne disciplina la produzione, l'autorizzazione, la messa in commercio, la distribuzione, l'informazione medico-scientifica e infine anche la farmacovigilanza, cioè il controllo dopo la vendita.

Alla base di ogni normativa che disciplina il farmaco in Italia abbiamo norme recepite integralmente dall'Europa ed è proprio questo che sta a garanzia di elevati *standard* qualitativi e di sicurezza del paziente. Quindi, ancor più e ancora meglio di qualsiasi approccio si possa tenere nei confronti dei generi alimentari, che è giusto recuperare finché non evidenzino i minimi segni di alterazioni, per i farmaci bisogna usare certamente maggiore cautela proprio per evitare possibili rischi sulla salute dell'uomo.

In questo senso, nel caso della donazione del medicinale, entra in gioco la necessità di garantire la sicurezza del paziente. E come si può garantire davvero questa sicurezza? La sicurezza del paziente la si garantisce tutelando chi è oggetto di una donazione, come la legge italiana tutela chiunque acquisti un farmaco. Nell'articolo 15, infatti, non si menziona il garante della dispensazione, cioè il farmacista, che è la garanzia che la norma italiana prevede per la sicurezza del paziente all'atto della dispensazione di un farmaco, sia esso da banco o sottoposto a prescrizione medica. Infatti, quando abbiamo di fronte una donazione abbiamo i due casi classici. Quello di un farmaco da banco, del quale farmacista è il garante della appropriatezza dell'assunzione del farmaco, ma anche la garanzia per il cittadino di avere tutte le informazioni necessarie per assumerli in sicurezza. Oppure, abbiamo farmaci con obbligo di presentazione medica e, quindi, ancora di più la necessità di qualcuno che possa filtrare la richiesta del cittadino e che possa quindi dare una risposta reale alla sua esigenza di malattia.

Quello che secondo me è sbagliato in questo articolo 15 oggi al nostro esame è che non può, e non deve, esserci differenza nell'accesso al farmaco di chi lo acquista potendosi avvalere della consulenza qualificata del farmacista e di chi, invece, non ha i soldi ma necessita dello stesso consiglio, per una scelta che ha ricadute ovvie sulla sua salute.

Non possiamo pensare che, siccome si tratta di un dono, il controllo sull'appropriatezza dell'utilizzo non sia importante. Dirò di più: senza l'introduzione di una figura professionalmente qualificata come il farmacista all'atto della dispensazione, chi potrà innanzitutto valutare se davvero il rimedio è giusto per la persona che ne ha bisogno? Ma di più, chi potrà consigliare la posologia, assicurarsi che sia quella giusta e sapere quando prendere questo farmaco, se prima o dopo il pasto, e quante volte al giorno? E come si potrà dare un consiglio sulla conservazione?

Questo è il grave *vulnus* dell'articolo 15: non è prevista una presenza, che è garanzia della sicurezza dell'assunzione di un farmaco. Per questo, secondo me, quello che manca nell'articolo 15 è proprio l'introduzione obbligatoria della presenza del professionista come imprescindibile strumento per garantire la sicurezza del paziente. Peraltro, vorrei sottolineare che nel disegno di legge n. 1092,

depositato qui in Senato, che ho sottoscritto, tale previsione è esplicitamente formalizzata per equiparare chi ha accesso alla salute pagando e chi invece ha egualmente diritto usufruendo di un dono di chi è generoso.

Concludendo, le donazioni di farmaci devono seguire una procedura che comporti una rigorosa verifica. Per questo ritengo fondamentale, per i motivi che ho illustrato, che la specifica disciplina delegata dall'articolo 15 al Ministro della salute e relativa alla raccolta di medicinali inutilizzati, alla donazione e all'impiego dei medesimi, debba farsi carico di alcune prescrizioni ulteriori rispetto agli altri beni oggetto di donazione. Dalla qualità del processo distributivo e sino alla dispensazione finale deve essere messa in primo piano la tutela della salute del cittadino. Pertanto, anche per i farmaci raccolti per queste finalità è necessario fornire tutte, ma proprio tutte, le medesime garanzie fornite attraverso la dispensazione del farmaco in farmacia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Sui lavori del Senato

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, in 1a Commissione è in corso l'esame del decreto-legge sul cosiddetto processo digitale, di cui abbiamo esaminato gli emendamenti.

L'articolo 40 del nostro Regolamento prevede che i pareri della 5a Commissione siano considerati obbligatori al punto che tutte le Commissioni sono tenute a inviare il testo base e i relativi emendamenti che ad esso sono attribuiti perché la 5a Commissione possa esprimere un parere che diventa addirittura ostativo rispetto alla sede redigente o deliberante e determina il trasferimento in Aula del provvedimento.

Noi abbiamo proceduto alla votazione degli emendamenti e in questo momento scopriamo che la Commissione bilancio non aveva espresso questi pareri. Io so che in passato in sede referente si è superato questo problema e comunque si è andati avanti nel prosieguo dei lavori. Tutto questo, però, è accaduto in pendenza di una scadenza del termine per la conversione del decreto-legge, cosa che non credo riguardi il decreto-legge in oggetto, perché abbiamo ancora la giornata di domani e di dopodomani per poterlo esaminare e credo che al massimo nella giornata odierna o in quella di domani la 5a Commissione avrebbe potuto e avuto modo di potersi esprimere. Ricordo che numerose volte ho trovato già in Commissione in sede referente il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e rispetto al fatto c'è la necessità che qualcuno insista nella votazione anche in Commissione.

Pertanto, pur ricordando che in passato vi sono stati episodi che hanno consentito questo passaggio, io le chiedo che venga ristabilita la regola per cui in Commissione si possa votare alla luce della valutazione della 5a Commissione e non prima. *(Applausi del senatore Candiani).*

[PRESIDENTE](#). Essendo il procedimento ancora in corso, la Presidenza si affida alla correttezza nonché alla prassi della 1a Commissione.

[FINOCCHIARO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, vorrei riferirmi a una serie ininterrotta di precedenti per i quali, a prescindere dalla natura del provvedimento (decreto-legge o disegno di legge), quando questo sia calendarizzato per l'Aula, la Commissione di merito può procedere anche in assenza del parere della Commissione bilancio, che verrà poi reso all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Peraltro, un passaggio del Regolamento afferma che si deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri in sede di relazione che verrà fatta. *(Commenti del senatore*

Calderoli).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2290 e 2320 (ore 16,08)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

**PUPPATO (PD).** Signora Presidente, lo spreco alimentare di cui parliamo oggi è divenuta questione impellente nel dibattito europeo e mondiale. È opportuno e necessario che, dopo la Francia, anche l'Italia si doti di un testo di legge con queste caratteristiche e questa natura anche per una lotta all'inquinamento ambientale e alle diseguaglianze tra le diverse aree del pianeta, così come all'interno delle stesse Nazioni tra componenti di diverse fasce della popolazione. Il fenomeno ha assunto dimensioni enormi e non è più possibile non provare a fornire soluzioni concrete per sconfiggerlo. Era uno degli impegni che ci eravamo assunti con il ministro Martina qui presente al Protocollo di Milano, che poi è diventato il nostro manifesto: 868 milioni di persone soffrono la fame nel mondo, un miliardo e mezzo però sono gli obesi; ogni anno muoiono 36 milioni di persone per fame mentre 29 milioni muoiono per eccesso di cibo.

L'umanità butta un terzo della sua produzione alimentare, quattro volte quello che basterebbe per sfamare quegli 868 milioni di persone che non ce la fanno. In più, un terzo dei raccolti è impiegato per biocarburanti e mangimi e la domanda sta salendo. Attualmente consumiamo una quantità di risorse che supera di una volta e mezzo quanto la Terra possa obiettivamente produrre in un anno; se continuiamo a procedere di questo passo avremo bisogno di tre pianeti che proprio non ci sono. Stando alle proiezioni del consumo futuro, quello intensivo soprattutto metterebbe in ginocchio gli ecosistemi esistenti, oltre a rendere i nostri prodotti, quelli che arrivano sulle nostre tavole, assolutamente privi del valore qualitativo di cui abbiamo bisogno.

La FAO calcola che, annualmente, lo spreco alimentare ammonta a 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, che, come abbiamo detto, sarebbero più che sufficienti a sfamare l'intera popolazione mondiale. Perdite e sprechi si verificano ad ogni stadio della filiera alimentare ed è stato opportuno per tale ragione mettere in campo una serie di azioni che si sono articolate nelle numerose potenzialità sviluppate attraverso il dibattito che vi è stato, soprattutto alla Camera. Infatti al Senato abbiamo scelto di lasciare da parte, ciascuno di noi, come diceva poc'anzi anche la collega Dirindin, le proprie volontà di inserimento di ulteriori elementi valutativi, al fine di permettere il passaggio finale di questo importante progetto, affinché l'Italia faccia la sua parte fin da subito.

Il 13 per cento della perdita si ha oggi nella grande distribuzione, dove solo l'8 per cento delle eccedenze vengono effettivamente donate. I dati non rendono però appieno le dimensioni negative dello spreco alimentare. Va sottolineato - e questo mi compete come componente della Commissione ambiente e come persona informata sui fatti - che ogni grammo di cibo sprecato diventa anche un grammo di rifiuto da smaltire. Il costo ambientale, quindi, si accresce e diventa più pesante.

Sarebbe forse arduo quantificare il danno ambientale ed economico che viene causato quando ancora il cibo non è entrato in contatto col cliente finale. La filiera produttiva utilizza, ogni anno, 520 milioni di metri cubi d'acqua (dati del 2012) per la produzione di cibo che andrà perduto, magari malamente smaltito, pari al fabbisogno annuo di più di 8 milioni di italiani. Allo stesso modo, vengono prodotti 24,5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio, un quantitativo inquinante pesante anche per l'aria delle nostre città, per il 20 per cento legato al trasporto sempre di cibi che non verranno consumati.

Appare chiaro che dobbiamo fare in fretta affinché questo disegno di legge venga approvato. Voglio dire un'ultima cosa velocemente, accentuando alcuni passaggi di questo disegno di legge. Non solo quello che prevede crediti d'imposta per i venditori al dettaglio che acquistino merci senza imballaggio o quello per cui si è scelto di accogliere gli ordini del giorno - tra cui uno a mia prima firma - che introducono un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di merci che distributori e produttori smaltiscono in maniera corretta, dandola direttamente alle associazioni che si occupano di indigenti o di aventi bisogno; ma anche quello che definisce come sia indispensabile - lo abbiamo

scritto nel testo - che si provveda fin d'ora a creare una cultura alimentare anche nelle scuole. La dico così: dopo i nativi digitali, noi vorremmo che i nostri figli, possibilmente già da ora, diventassero nativi ambientali, cioè si rendessero pienamente conto delle conseguenze di ogni gesto e di ogni scelta fatta, anche quando si acquista un cibo, e quando si sceglie di acquistarlo in un modo piuttosto che in un altro.

Credo che questo disegno di legge, pur nella sua completezza, non abbia raccolto ogni stimolo pervenuto; ma credo che, attraverso un lavoro efficace del Ministero in questa direzione, si possa individuare una nuova sensibilità, destinata a crescere fin da ora nel popolo italiano e nelle scuole italiane. *(Applausi dal Gruppo PD e dai senatori Battista e Bencini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

**LIUZZI (CoR).** Signora Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, lo spreco alimentare è un inaccettabile paradosso del nostro tempo: infatti, se da un lato vi è la necessità di incrementare nei prossimi anni la produzione alimentare del 60-70 per cento, per nutrire una popolazione sempre crescente, dall'altro si spreca nel mondo oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l'80 per cento sarebbe ancora consumabile, cioè utilizzabile ai fini della nutrizione.

Lo spreco alimentare è tanto più illogico quanto più aumentano la produzione di rifiuti e la crisi ambientale, nonché l'impoverimento e la denutrizione (oltre 1 miliardo di persone attualmente sono denutrite). Autorevoli fonti affermano che, se fosse possibile recuperare gli sprechi alimentari, si riuscirebbero a sfamare circa 2 miliardi di persone al mondo. Gli sprechi riguardano tutti i passaggi che portano gli alimenti dal campo alla tavola e colpiscono indistintamente tutti i Paesi. L'Unione europea, con 180 chilogrammi *pro capite*, e l'Italia, con 149 chilogrammi *pro capite*, risultano sopra la media dei Paesi sviluppati nella classifica dei Paesi spreconi.

Nel nostro Paese gli sprechi a livello domestico sono i più rilevanti, il 42 per cento del totale, e costano oltre 25 euro al mese a famiglia. Possiamo constatare che un cibo che non nutre nessuno non solo è inutile, ma è anche dannoso. Con il cibo buttato vengono infatti sprecati anche la terra, l'acqua e i fertilizzanti (senza contare le emissioni di gas serra) che sono stati necessari per la sua produzione; l'ambiente è stato quindi inquinato, sfruttato o alterato invano. Ed è stato sprecato anche il lavoro umano, che, in quei casi non rari in cui il lavoro è sfruttamento di manodopera, assume le sembianze della beffa agroalimentare, perché quel lavoro non è servito a sfamare.

Combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze ambientali è una delle missioni caratterizzanti il terzo millennio. In molti casi, sono sufficienti semplici azioni da parte di singoli cittadini (produttori, rivenditori, ristoratori, aziende della trasformazione) per contribuire a raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore sostenibilità ambientale.

L'articolo 1 spiega nello specifico le finalità del disegno di legge: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti (ad esempio l'abbigliamento) a fini di solidarietà sociale; ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riuso e il riciclo, contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della legge. Attualmente le imprese, i ristoratori e i supermercati della grande distribuzione organizzata che vogliono donare le eccedenze devono presentare una dichiarazione cinque giorni prima. Con la nuova legge basterà invece una dichiarazione di riepilogo a fine mese, che garantisca la tracciabilità di quello che si è dato. Dal documento di trasporto e dagli scontrini potrà essere scaricata l'IVA e la legge prevede un possibile sconto sulla tassa dei rifiuti, proporzionale alla quantità di cibo donato. Gli operatori del settore alimentare potranno cedere gratuitamente le eccedenze, se vorranno farlo, alle associazioni di volontariato, che le ritireranno direttamente e le destineranno «a favore di persone indigenti». L'articolo 16 del testo unificato allarga la platea degli operatori che potranno ritirare le eccedenze, prima riservata solo alle ONLUS, ora anche agli enti pubblici e privati.

La nuova proposta prevede anche lo stanziamento di fondi: quello legato al cosiddetto «Tavolo indigenti» (che lavora con le associazioni, le industrie della trasformazione, la grande distribuzione e le organizzazioni agricole per acquistare derrate alimentari) sarà incrementato con due milioni di euro per il 2016. Poi è prevista l'istituzione di due nuovi fondi, ciascuno da un milione di euro: il primo

dipenderà dal Ministero dell'agricoltura e servirà a finanziare ricerca e sviluppo nel campo delle confezioni, il secondo dipenderà invece dal Ministero dell'ambiente e promuoverà nei ristoranti l'uso di contenitori per portarsi a casa gli avanzi.

La legge dice anche che le Regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Stiamo parlando della *family bag*.

La legge interviene infine sui consumatori. Gli sprechi alimentari riguardano infatti non soltanto i produttori, i distributori, e tutti i dispensatori di cibo al pubblico, ma anche i consumatori che producono il 43 per cento degli sprechi stessi. Per questo la proposta chiede una vasta sensibilizzazione sul tema in modo da rendere più consapevoli del problema tutte le parti in causa. La RAI, con i suoi canali televisivi e radiofonici, generalisti e tematici, in quanto ente pubblico, dovrà assicurare un adeguato numero di ore dedicate all'argomento.

La proposta di legge punta dunque sugli incentivi, sulla semplificazione burocratica e sulla creazione di un sistema che oltre le singole iniziative risolva il problema, ma di fatto non prevede alcun obbligo. L'analoga legge francese prevede invece sanzioni.

Inoltre, il disegno di legge non interviene per nulla nella prevenzione, sul contrasto alla sovrapproduzione di cibo, sulla pressione che l'industria alimentare esercita sulle nostre scelte, attraverso una pubblicità incontrollata e non regolata, che crea veri e propri bisogni indotti, convincendoci che abbiamo bisogno di più cibo di quello che, in realtà, ci necessita, e convincendoci a comprare una quantità sempre maggiore di cibo e di sempre più scarsa qualità. Poi, se il cibo si consuma o si butta, in realtà, poco importa, l'importante è che si venda. Lo spreco alimentare, infatti, non è solo il cibo che scade sugli scaffali e che viene gettato dai supermercati. Per combattere lo spreco alimentare, è importante ridurre, appunto, questi 2,5 milioni di tonnellate annue di derrate che buttiamo nelle nostre case. Queste derrate alimentari sono arrivate nei nostri domicili perché, magari, siamo stati condizionati all'acquisto dalla pubblicità, dall'*advertising* sempre più spinto e dal *marketing* sempre più sofisticato, oltre che dalle accattivanti promozioni tipo il «tre per due» dei supermercati.

Essere impazienti e sempre di fretta può essere anche una patologia; potevamo migliorarne il testo, ma questa maggioranza evidentemente non ha voluto far proprio ciò che Plutarco ci ha insegnato, ovvero che la facilità e la velocità nel fare una cosa non danno al lavoro durevole solidità, né la precisione della bellezza.

C'è uno *slogan* che può essere fatto proprio dalla comunità nazionale nel Paese che vorrebbe perseguire l'ideale della bellezza: bello, buono e ben fatto caratterizzano infatti il *made in Italy*. Anche il vergognoso prezzo del grano coltivato nei nostri campi, esempio per tutti, può rientrare nella *plèiade* dei prodotti cui occorre prestare un'attenzione etica, morale, una dignità civica ed educativa nazionale.

Che il cibo si consumi o si butti in realtà non importa, che le persone si ammalino in realtà non importa, l'importante è che cresca il PIL, il prodotto interno lordo.

L'importante è che il disegno di legge non venga appesantito. L'importante è che il Governo possa fare uno dei soliti *tweet* dicendo: «Stop allo spreco alimentare. È la volta buona». Il nostro *tweet* ci piacerebbe che fosse questo: «E, ancora una volta, aspettiamo la volta buona». (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Signora Presidente, il tema è importante e interessante e ci dà la misura della sensibilità che definirei attuale, moderna e contemporanea. È un peccato che sia trattato in un momento preferiale e in cui si è un po' distratti rispetto all'importanza del tema stesso. Appare un peccato che tutto attorno e ciò che leggiamo sulle agenzie ci riportino di un mondo più attento a situazioni che definirei tra il drammatico, il drammatico andante e molto forte che non ad aspetti di crescita e di evoluzione civile. Poco fa leggevo delle agenzie che riguardano la Turchia, con Erdogan che vuole inserire la pena di morte e se la prende con l'Italia perché c'è un'indagine in corso nei

confronti del figlio per riciclaggio, mentre l'ambasciatore russo definisce illegittime le azioni di bombardamento degli Stati Uniti sulle postazioni dell'ISIS. Noi, invece, siamo qui a parlare dello spreco alimentare. Cosa è fuori posto? Noi o il mondo che sta fuori? Credo che, in questa circostanza, sia il mondo esterno ad essere fuori posto.

Non c'è mai un momento adatto, di tranquillità generale, per poter affrontare queste situazioni. Proviamo a farlo lo stesso, cercando di trovare il più ampio consenso attorno a un provvedimento che, per quanto la stagione politica, visto ciò che sta accadendo fuori da questo Parlamento, porti ad essere più distratti rispetto a queste circostanze, costituisce invece un momento di progresso civile.

Tutti noi abbiamo più o meno ereditato dalle nostre famiglie o dalle nostre tradizioni una certa considerazione nei confronti del cibo. Questa parola, in realtà, non ci appartiene in maniera stretta perché è più legata alla tradizione americana della parola *food*. Da noi il mangiare ha un nome e un cognome; ogni piatto ha una sua identità riconoscibile e ci sono anche tradizioni, spesso dimenticate, che, se solo riscoperte o riconsiderate, ci portano a valutare come l'esperienza e la saggezza di un tempo facevano sì che non si sprecasse nulla. Esistono oggi piatti in tutte le tradizioni regionali italiane che nascono dal riuso degli alimenti, che non è un uso secondario di cattiva qualità o di scarso valore, come potrebbe immaginare qualcuno oggi. Ci sono piatti, usi e consuetudini, soprattutto legati alla civiltà contadina, che ci tramandano una capacità di saper utilizzare fino all'ultimo il valore del cibo. Secondo una tradizione, diffusa soprattutto nel Nord Italia, del maiale, per esempio, non si butta via nulla. Il Ministro, che viene dall'area prealpina, sa benissimo di cosa parlo. Stiamo parlando però di un tempo che appare abbondantemente superato e, infatti, in un *fast food*, trascorsi cinque minuti, se le patate si raffreddano vengono gettate nella spazzatura. Queste sono due situazioni che stanno agli antipodi. La globalizzazione del McDonald's non ci fa più ricchi in questo senso. Dimenticare e perdere questa considerazione nei confronti dell'alimento è un impoverimento per tutti noi. Se oggi abbiamo qualche soldo e qualche ricchezza in più, che ci consente di far arrivare sulle nostre tavole cibo in abbondanza, dobbiamo ricordarci sempre del valore alimentare e della fatica che sta dietro la produzione.

Questo provvedimento di legge ha in se stesso un'importanza che definirei etica. Viene dopo provvedimenti che, nel nostro Paese, hanno già percorso la strada del combattere lo spreco di cibo. Penso alla cosiddetta legge del buon samaritano, che da più di vent'anni definisce criteri per rendere accessibile l'utilizzo del cibo in avanzo e in sovrappiù degli alimenti non consumati.

Il provvedimento in esame contiene delle importanti novità, soprattutto dal punto di vista fiscale. Ci sono però anche degli aspetti su cui chiediamo al Ministro maggiore attenzione e, soprattutto, di non cadere nella tentazione di essere universali nell'affrontare una questione. È infatti meglio essere precisi e puntuali, svolgendo bene un compito, piuttosto che inserire più argomenti e temi che rischiano poi di creare confusioni o difficoltà attuative, con effetti che non vorremmo fossero antitetici rispetto a quelli previsti.

Mi riferisco all'aver inserito nel provvedimento in esame la parte riguardante il farmaco. Gli sprechi alimentari sono cosa differente dallo spreco e riuso del farmaco nel momento in cui esso è prossimo all'uscita dal mercato o viene donato. Ci sono anche profili di salute e attenzione nei confronti dei cittadini che debbono essere tenuti in seria considerazione. Un pezzo di pane secco è cosa ben differente da un farmaco ancora integro, ma distribuito. Bisogna fare attenzione a non mescolare troppi argomenti, così rendendo un cattivo servizio ai nostri cittadini, che invece vorremmo aiutare.

Ci sono degli aspetti importanti - in questo caso mi rivolgo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - legati, ad esempio, alla considerazione fatta sui mercati dai consumatori e da chi compra gli alimenti. Signor Ministro, quanto avremmo da raccontare in merito al pesce azzurro, che viene pescato nei nostri mari e che non viene importato, ma di cui sappiamo che solamente una minima parte - non più di dieci o venti specie - viene realmente commercializzato. Le altre specie sono purtroppo scartate perché considerate pesce troppo povero e prodotto non sufficientemente ricco per essere presente sulle nostre tavole. Questo è un errore. Nella tradizione sappiamo che l'aguglia, la leccia, l'alice, la costardella, il lanzardo, il pesce sciabola, la sardina, il sugarello e lo sgombro

(potremmo elencarne altri) sono pescati nei nostri mari dai nostri pescatori, ma dispersi e non consumati perché non considerati dal mercato.

Occorre a tal proposito inserire un altro tema: l'educazione. Non si potrà arrivare seriamente a una limitazione degli sprechi alimentari se non si sviluppa, o - tornando a quanto dicevo prima - non si recupera una cultura del valore del cibo che abbiamo nel piatto: ciò che viene raccolto dall'agricoltore, ciò che viene pescato dal pescatore e ciò che viene allevato dall'allevatore. Se non si riprende a sviluppare una considerazione del valore del prodotto e dell'alimento avremo sempre una battaglia tra uno sgravio fiscale e un'attenzione contributiva, ma - ahimè - temo destinata alla frustrazione. Il rapporto fondamentale da recuperare è quindi quello tra famiglia, scuola e società ed è importante - indirizzo ancora un appello al Governo - sostenere e finanziare seriamente politiche di sviluppo della cultura e della considerazione a partire dai più giovani riguardo al recupero degli alimenti.

Signor Presidente, vogliamo vedere questo progetto attuarsi. Consideriamo favorevolmente l'accoglimento dei nostri ordini del giorno in sede di Commissione, così come uno specifico provvedimento, che proporremo all'Assemblea, recante la disciplina dell'utilizzo e del riutilizzo del farmaco, che - ripeto - è cosa differente dal tema del provvedimento in esame. Consideriamo favorevolmente il fatto che il Ministero delle politiche agricole sia attuatore di queste politiche. Attenzione, signor Ministro, lei è seduto ai banchi del Governo: questa non è un'iniziativa del Ministero dei beni culturali e o del Ministero dell'istruzione, ma è un'iniziativa che il Ministero delle politiche agricole deve portare avanti in maniera seria e determinata nelle scuole e tra i più giovani.

È l'eredità di Expo? Sì, ma è soprattutto un'eredità che ci viene dal passato; per chi è a conoscenza di quella che è stata la nostra miseria, essere oggi seri nel consumo alimentare significa portare rispetto a chi è venuto prima di noi e alle generazioni che hanno fatto fatica prima di noi. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e CoR. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pietro. Ne ha facoltà.

**DE PIETRO** (*Misto*). Signora Presidente, gentili colleghi, sono contenta che oggi siamo giunti a discutere una proposta legislativa che affronta la problematica degli sprechi, in particolare di quelli alimentari. Tra le molteplici e condivisibili finalità del provvedimento, accolgo con favore l'intento di contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Anche in questo settore, per dare impulso a un effettivo cambiamento sociale dobbiamo investire su quelli che saranno i veri protagonisti del futuro, cercando di costruire una nuova sensibilità per quanto concerne alimentazione e ambiente, ambiti strettamente correlati nella nostra società sempre più globale.

Da tempo ho a cuore questa delicata tematica dalle molteplici implicazioni: la lotta agli sprechi è stata infatti oggetto di due disegni di legge da me presentati. Penso che siamo tutti consapevoli del fatto che, in un contesto globale di pesanti diseguaglianze economiche e sociali, risulti inaccettabile il perdurare di situazioni endemiche di sprechi alimentari. Ricordo che a suo tempo mi colpì molto il paradosso che emerge dalla lettura dei dati della FAO: circa 805 milioni di persone nel mondo soffrono la fame ogni giorno, mentre 1,5 miliardi risultano obese. Il fenomeno dello spreco alimentare, a livello globale, risulta quindi degno della massima attenzione.

Cito brevemente qualche altro dato solo per dare un'idea di massima della serietà dello scenario che abbiamo di fronte. Il volume globale di spreco alimentare sia aggira attorno a 1,6 miliardi di tonnellate, e di questi la parte di spreco di cibo commestibile ammonterebbe a 1,3 miliardi di tonnellate. Per quanto concerne l'Europa, secondo studi eseguiti su incarico della Commissione europea, circa 100 milioni di tonnellate di cibo vanno sprecate all'interno dell'Unione e in assenza di misure, quindi di cambiamenti significativi, si potrebbe arrivare a 120 milioni di tonnellate nel 2020.

Occorre poi tenere presente un altro effetto della problematica in esame. Lo spreco alimentare, oltre a costituire una rilevante questione etica e a provocare danni a livello economico, rappresenta anche un serio pericolo in termini ambientali, visto che depaupera in maniera significativa il bacino delle limitate risorse del pianeta. Si pensi solo al fatto che il volume di acqua utilizzata annualmente per produrre cibo che poi va sprecato è equivalente al flusso annuale del Volga o a tre volte il volume del

lago di Ginevra. Le conseguenze economiche dirette derivanti dagli sprechi alimentari sono stimate intorno ai 750 miliardi di dollari all'anno.

Per quanto concerne l'Italia, secondo il rapporto 2014 Waste Watcher-knowledge for Expo, ogni anno 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono nella spazzatura. Si parla di una cifra attorno agli 8 miliardi di Europa, pari a mezzo punto di PIL.

Quanto descritto non può lasciare indifferenti. Alla luce di dati sempre più allarmanti, ricordo che già nel 2012 il Parlamento europeo, mediante la risoluzione 2011/2175 indirizzata alla Commissione europea, esortava all'adozione di misure concrete per porre fine, entro il 2025, allo spreco di cibo all'interno del territorio dell'Unione. Penso quindi che questo sia un obiettivo da perseguire con la massima serietà e in questo senso tutti i Parlamenti dell'Unione condividono una responsabilità.

Pertanto, la proposta legislativa che oggi ci accingiamo a votare rappresenta, a mio avviso, un primo passo avanti nella direzione di una sempre maggiore consapevolezza e volontà di arginare fenomeni negativi legati a sprechi di varia natura. Aggiungo solo che su alcuni aspetti avrei preferito un maggiore coraggio. In particolare, avrei optato per l'introduzione dell'obbligo di devolvere le eccedenze alimentari, quantomeno in relazione ad alcuni operatori del settore, che rivestono un ruolo chiave nella potenziale lotta agli sprechi alimentari: mi riferisco ai grandi ipermercati, gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati. Ritengo infatti necessario ragionare in termini di obbligo e non di mera facoltà, al fine di disegnare previsioni efficaci e foriere di ricadute degne di un qualche rilievo all'interno del territorio nazionale.

Spero quindi che riceveranno sostegno gli emendamenti che ho presentato sul tema e che prevedono, per l'appunto, tale obbligo. Mi auguro, dunque, che questo sia solo l'inizio di un percorso virtuoso, che veda il coinvolgimento sinergico di istituzioni e società. *(Applausi dal Gruppo Misto-Idv e del senatore Pepe).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

[DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signor Vice Ministro, il provvedimento che discutiamo oggi è tanto utile quanto poco costoso, non solo economicamente, ma anche dal punto di vista dell'introduzione di nuove regole o divieti. L'idea che sta alla base, infatti, è quella di recuperare e donare le eccedenze alimentari o di altri prodotti, affinché possano essere utili a persone che ne hanno bisogno. Facendo ciò contribuiremo, oltre che al rafforzamento del sentimento di solidarietà sociale, anche alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, che derivano dal ciclo di produzione dei beni.

Questo è ancora più vero perché il disegno di legge in esame introduce politiche volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo, anche incoraggiando le attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Gli articoli 3 e 4 del testo delineano il sistema grazie al quale prodotti alimentari e agricoli, ancora commestibili, ma scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche, o perché vicini alla scadenza, saranno destinati a persone indigenti. Il tramite sarà rappresentato da tutti quegli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Da parte loro, gli operatori del settore alimentare, che effettuano le cessioni a titolo rigorosamente gratuito, devono prevedere corrette prassi per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.

Vorrei brevemente ricordare alcuni ulteriori passaggi qualificanti del provvedimento.

L'articolo 9 incentiva la promozione sui *mass media* dei comportamenti virtuosi di riduzione degli sprechi, disponendo che la RAI, attraverso le proprie trasmissioni televisive e radiofoniche, diffonda messaggi di informazione e sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari ed energetici. Toccherà al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il compito di promuovere campagne nazionali di comunicazione, per diffondere modelli di consumo e di acquisto solidali e sostenibili, oltre a piani di recupero e redistribuzione per fini di beneficenza.

L'articolo 11 prevede il finanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, con 2 milioni di euro per il 2016. Inoltre, si istituisce un Fondo, con dotazione di 1 milione

di euro annuo fino al 2018, per finanziare progetti innovativi, che favoriscano la limitazione degli sprechi e la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Viene incrementata anche la capacità finanziaria del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, con ulteriori 2 milioni di euro. Come accennato all'inizio, però, il disegno di legge non trascura il riuso di beni e prodotti ulteriori rispetto alle derrate alimentari.

È importante ricordare, infatti, anche le disposizioni dell'articolo 14, dedicate alle cessioni a titolo gratuito di articoli ed accessori di abbigliamento effettuati direttamente dai privati.

Oltre ai beni alimentari e di abbigliamento, si interviene con l'articolo 15 anche sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati, semplificando le procedure burocratiche per l'elaborazione delle norme di settore e circoscrivendo l'ambito di azione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Per garantire la sicurezza per la salute di tali medicinali, viene introdotto il requisito delle confezioni integre e viene prevista l'esclusione di alcune categorie di farmaci, come ad esempio medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, o contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.

Vorrei ricordare, in conclusione, come la norma dell'articolo 17, in modo condivisibile e virtuoso consente ai comuni di ridurre la tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (la TARI) per quelle attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che ne donano una parte agli indigenti o per l'alimentazione degli animali.

Un provvedimento, quindi, di avanzata civiltà che consente l'uso efficiente di qualsiasi risorsa, sia essa alimentare o materiale, al fine di aiutare il prossimo più bisognoso. Un provvedimento, e lo sottolineo, che rafforza ancora di più la posizione dell'Italia in prima linea nell'ambito della tutela dei diritti essenziali delle persone.

Nell'auspicare l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento, anche oggi con questo voto significheremo una bella pagina per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

**GAETTI (M5S).** Signora Presidente, vorrei segnalare in premessa che l'andazzo del Governo di prendere provvedimenti in studio nelle varie Commissioni ed inserirli nei decreti è, ad oggi, anche appannaggio della Camera.

Infatti, in questo provvedimento se ne è ripreso un altro analizzato dalla Commissione sanità sulla distribuzione dei farmaci, l'Atto Senato 1092 e seguenti, sviscerato e già emendato, pronto per essere licenziato, che viene inserito in maniera incompleta e imparziale, delegando al Governo, con apposito decreto, la risoluzione di quelle criticità già risolte dalla Commissione. Ma la necessità di licenziare la legge ne ha impedito l'implementazione e, pertanto, sono state fatte integrazioni con alcuni ordini del giorno.

Il provvedimento che andiamo ad analizzare si concentra più sulla gestione degli sprechi, che sull'evitarne la formazione. La dimostrazione di questo enunciato sta nel comma 3 dell'articolo 4, dove vengono considerati eccedenza alimentare «i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti non essendo stati venduti o somministrati entro le 24 ore successive alla produzione». I nostri nonni facevano un pane che manteneva le caratteristiche di consistenza per una settimana. Noi lo consideriamo rifiuto dopo 24 ore.

È evidente che c'è un approccio produttivo sbagliato e su questo la legge non si esprime se non con vaghi enunciati privi di concretezza, come all'articolo 1, comma 1, che introduce «la finalità di ridurre gli sprechi della fasi di produzione», ma non dà alcuna indicazione.

Lo stesso vale per l'articolo 9, che rimanda ad un generico impegno del servizio pubblico radiofonico l'informazione volta a ridurre gli sprechi.

A mio avviso dovrebbe essere il Parlamento a vietare la produzione di quei beni che non abbiano una vita lunga, tale da non consentire di essere "eccedenza o spreco". Invece, si lascia al cittadino la scelta di optare per l'acquisto di quei prodotti, che hanno un costo economico lievemente superiore, ma sono

sostenibili e rispondono ai requisiti di eticità.

Questo provvedimento regola le varie fasi della raccolta e distribuzione delle eccedenze, individua anche fondi (modesti e su vari capitoli, forse troppi), dà agevolazioni IVA, riduce la tariffa relativa alla tassa dei rifiuti e nel contempo aiuta persone in difficoltà.

Vorrei segnalare altre criticità riscontrate solo come elemento di riflessione e di analisi. Ad esempio, la definizione di «soggetti cessionari» ovvero i soggetti che possono attuare la cessione gratuita agli indigenti. Il testo approvato, in luogo delle attuali ONLUS, amplia in maniera indefinita la platea, includendovi l'intero terzo settore e non escludendo, ad esempio, le imprese sociali, che tendenzialmente operano come operatori nel mercato e non dovrebbero praticare «attività di beneficenza». Un altro elemento è costituito dall'introduzione della tracciabilità delle cessioni, il rispetto del principio della rotazione, della trasparenza e dell'evidenza pubblica. Ciò al fine di evitare che tali cessioni avvengano esclusivamente a favore dei medesimi enti e sfavorire quindi possibili traffici o accordi illeciti o non trasparenti. In tal senso si può pensare d'introdurre la possibilità che sui siti istituzionali dei Comuni siano previste sezioni dedicate all'economia circolare.

Inoltre, al fine di rendere efficace l'obiettivo della legge, è importante che si realizzi anche un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare e che in tal senso siano definite a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti, con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni.

Un'altra criticità è connessa al fondo presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 11). La proposta in esame tratta in maniera congiunta il citato fondo che, diversamente dalle finalità del presente disegno di legge, non è mirato alla riduzione dello spreco alimentare, ma alla distribuzione di derrate agli indigenti. Sarebbe stato pertanto opportuno che il cosiddetto fondo AGEA fosse stato tenuto fuori dal disegno di legge in esame.

Vorrei infine segnalare, come ultimo elemento di riflessione, l'articolo 8, che costituisce il tavolo di coordinamento, essenziale ma a mio avviso particolarmente affollato.

Come ho detto, il disegno di legge in esame è un primo passo e dovrà essere implementato; si tratta, insomma, di un altro disegno di legge che poteva essere migliore, sul quale certamente in futuro dovremo mettere mano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

[SCOMA](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi senatori: «La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti». Con queste parole inizia il disegno di legge che stiamo esaminando, l'Atto Senato 2290, che reca il titolo «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi».

Con queste premesse, chi può essere contrario alle finalità ed allo spirito di questo disegno di legge? Vorrei anzi sottolineare come Forza Italia sia sempre stata a favore della lotta allo spreco, ricordando che nel 2003 il Governo Berlusconi varò la legge detta del buon samaritano che, tra le prime in Europa, consentì in Italia la donazione di alimenti per i più bisognosi.

Oggi, oltre alla possibilità di donare le derrate alimentari che risultano in eccedenza, si aggiungono sia la possibilità di donare farmaci non utilizzati (ovviamente con rigide regole per la tutela della salute), sia una sostanziale semplificazione per la donazione di abiti e di accessori di abbigliamento. Voi pensate quindi che tutto vada bene, ma non è proprio così.

Onorevoli colleghi, stiamo vivendo una crisi che ha avuto inizio nell'ormai lontano 2007 e che è esplosa a livello mondiale nel 2008: otto anni in cui la crisi è stata dura, durissima, e ha portato anche in Europa la recessione, l'aumento della disoccupazione, la povertà ed addirittura la fame, spettri che

credevamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle. L'ISTAT ci dice che nel 2015 ancora 1.582.000 famiglie italiane vivono in condizioni di povertà assoluta, pari a più di 4,5 milioni di persone e questo è il dato peggiore dal 2005. Chi sostiene che la crisi è passata deve fare i conti con questi numeri. Questo è il quadro reale della situazione ed è in questo contesto, tutt'ora irrisolto, che dobbiamo valutare l'efficacia di questo provvedimento. Mi viene quindi di dire che è troppo poco.

Mentre è apprezzabile, infatti, l'attenzione normativa, la voglia di aiutare chi si adoperi per il bene dei più sfortunati, in piena sintonia con il concetto di sussidiarietà e di equivalenza dell'iniziativa privata con quella pubblica, nel provvedimento in discussione non c'è traccia di quella rivoluzione culturale, di quel cambio di passo necessari perché si affronti alla radice lo scandalo dello spreco alimentare che, come dice la FAO, costa ogni anno al mondo 1.000 miliardi di euro. Avremmo dovuto fare di più, soprattutto con l'aumento delle coperture economiche, perché è nell'aiutare chi ha bisogno che si misura il grado di civiltà di un Paese.

Forza Italia ha proposto, sia alla Camera che al Senato, un aumento delle risorse a disposizione. Si potevano, per esempio, creare maggiori incentivi fiscali per le società che volessero donare, con detraibilità fiscali adeguate. Si sarebbero potute trovare soluzioni più efficaci della sola possibilità (lasciata alla buona volontà e all'attenzione dei Comuni) di applicare sconti sulla TARI per le società che donano alimenti o farmaci.

C'è un altro elemento di criticità che vorrei sottolineare. Tutto il disegno di legge è impostato sul concetto di donazione spontanea. Mi domando se non sarebbe stato meglio affrontare il tema dello spreco in materia più radicale, trovando la maniera di obbligare in qualche modo alcuni soggetti (penso per esempio alla grande distribuzione, alle catene di *fast food*) a donare le rimanenze, soprattutto quelle alimentari. Sarebbe stato un segnale forte e preciso, soprattutto in questi momenti di difficoltà, e avrebbe aiutato il Paese a raggiungere l'obiettivo «fame zero» entro il 2030, così come stabilito dalla Carta di Milano e dai nuovi obiettivi del Millennio dell'ONU.

Proprio per supportare questi obiettivi, avevamo proposto, con un nostro emendamento, di creare a Milano, sede dell'Expo 2015, l'osservatorio che dovrebbe contribuire a facilitare questo percorso. Avevamo sperato che, dopo il passaggio alla Camera, il Senato avrebbe potuto migliorare il provvedimento con emendamenti mirati, ma ancora una volta, come sta succedendo troppo spesso ultimamente, ci è stata vietata la possibilità di intervenire.

Ciò detto, si deve anche riconoscere che il provvedimento presenta aspetti positivi, come per esempio la possibilità di donare confezioni di cibo anche oltre il termine minimo di conservazione, o quella di donare i materiali alimentari confiscati dalle autorità agli operatori pubblici o privati che perseguono, senza fini di lucro, finalità civiche o solidaristiche.

È una buona cosa, inoltre, che si prevedano campagne di comunicazione di RAI, Ministero delle politiche agricole, Ministero dell'ambiente e, soprattutto, percorsi educativi nelle scuole a cura del Ministero dell'istruzione, perché se vogliamo sperare di debellare la fame anche attraverso l'eliminazione degli sprechi, cosa che è certamente alla nostra portata, dobbiamo modificare le nostre abitudini, comprendendo che è un dovere morale smettere di buttare cibo ancora commestibile quando tanti nostri compatrioti hanno difficoltà a mangiare due volte al giorno.

Credo, in conclusione, che questo sia uno dei casi in cui valga il concetto che è meglio poco che niente, perché il poco che è qui previsto sarà comunque un aiuto concreto ai milioni di persone che in Italia vivono in stato di indigenza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

**EASIOLO (PD).** Signora Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, cari colleghi, ho sentito emergere da tutti gli interventi una generale convergenza e una positività generalizzata, che non è cosa da poco. Infatti, questo disegno di legge persegue finalità, oggi più che mai necessarie, di riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari.

Educare al riutilizzo e alla donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale (è l'aspetto

che vorrei sottolineare come elemento assolutamente positivo del provvedimento) deve partire, a mio parere, dal mondo della formazione e della scuola, come peraltro qualcuno ha accennato. Andrebbe valorizzato in tal senso il ruolo degli istituti scolastici in generale e, in particolare, quello degli istituti tecnici agrari e professionali con annesse aziende, il mondo dell'istruzione e della formazione professionale (alberghieri, indirizzi di cuochi, camerieri). È assolutamente importante valorizzare questo elemento attraverso i vari indirizzi.

Il processo educativo dovrebbe coinvolgere tutto il mondo della scuola, incluse le mense scolastiche, come ho avuto modo di rilevare in 7a Commissione, che ha ampiamente discusso su questo provvedimento.

Contribuire ad azioni positive per limitare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il tempo di vita dei prodotti significa contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Ma significa anche di più. Il potenziale del riuso per i viventi implica una sfera etica, una serie di valori da cui non possiamo prescindere: quelli della solidarietà sociale, dell'attenzione alle fasce deboli, del rispetto dell'ambiente. Sappiamo che i beni ambientali non sono inesauribili, per cui la cultura del non spreco deve sostituirsi all'incultura, alla banalità dell'usa e getta, un usa e getta a cui la comunità educante ha guardato nel passato forse con troppa superficialità, senza linee educative forti di contrasto, a volte persino abdicando ad un ruolo fondamentale.

Ed è ai giovani che va trasmessa una formazione culturale diversa, una cultura della donazione e un'etica della responsabilità e della consapevolezza dell'impatto sull'ambiente di ogni nostro gesto. Ciascuna azione, ciascun bene consumato lascia un'impronta ecologica più o meno sostenibile. Sta in noi saper amministrare le nostre impronte, non consumare in eccesso o consumare senza errori eccessivi, attraverso un riutilizzo positivo che non intacchi in modo irreversibile le risorse da destinare alle future generazioni. Sono questi il senso, la *ratio* e la filosofia del disegno di legge.

La Carta di Milano, che in molti abbiamo sottoscritto e condiviso, è richiamata in questo disegno di legge, quando fa riferimento al diritto di tutti ad una quantità sufficiente di cibo, sano e nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali; quando richiama alla consapevolezza che una delle maggiori sfide dell'umanità sarà quella di nutrire una popolazione in costante crescita - come ha detto qualcuno poc'anzi - senza danneggiare l'ambiente; quando richiama gli impegni alla cura del cibo di cui ci nutriamo.

Il disegno di legge prevede un'attività di corretta informazione e sensibilizzazione dei consumatori, che deve coinvolgere i *media*, il servizio pubblico radiotelevisivo, le istituzioni, il mondo della formazione e della ricerca, per indurre comportamenti improntati a criteri di solidarietà e sostenibilità. Esso prevede inoltre, per chi attui la cessione gratuita degli alimenti al fine di solidarietà sociale, procedure semplificate che incoraggino produttori, distributori e trasformatori. Questo è previsto dal Capo II, dove il disegno di legge invita a dare priorità nelle donazioni agli indigenti, ferma restando la piena garanzia sull'integrità dell'imballaggio primario e delle idonee condizioni di conservazione.

Sottolineo quanto sia significativo che il disegno di legge introduca il criterio di premialità, dando ai Comuni la facoltà di applicare alle imprese, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono tali beni alimentari agli indigenti, un coefficiente di riduzione della tariffa di asporto rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. È davvero un'importante opportunità, che auspico i sindaci vogliano cogliere convintamente, poiché i benefici ricadono sulla collettività.

Cito l'articolo 7, che coinvolge il mondo degli enti pubblici, nonché gli enti privati *non profit* costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, in attuazione del principio di sussidiarietà, che potranno attuare gli scopi della presente legge.

Rilevo infine l'importanza della costituzione del previsto tavolo di coordinamento, con compiti di formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari, per lo sviluppo di iniziative di informazione, sensibilizzazione alla donazione e al recupero

di eccedenze, e per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nonché con funzioni di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari, di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze e di formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati.

Il tavolo è composto da rappresentanti di vari Ministeri, quali il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, quelli della salute, dell'ambiente del territorio e del mare, dello sviluppo economico e quant'altro, manca però il Ministero dell'istruzione. Voglio sperare che, considerate le implicazioni educative del provvedimento, si aggiunga un posto a tavola anche per una rappresentanza del MIUR e che, nella concreta attuazione dei regolamenti, se ne tenga conto, tanto più che la presenza al tavolo non comporta alcun onere aggiuntivo, neppure rimborsi spese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**BERTUZZI, relatrice.** Signora Presidente, innanzi tutto ringrazio i colleghi per il loro contributo a supporto del provvedimento al nostro esame. Credo che il filo conduttore che ha unito tutti gli interventi sia la conferma di una sostanziale condivisione della base del testo. Le parti più complesse sono quelle che ci inducono anche ad ammettere una serie di ordini del giorno importanti, rinviando alla scrittura del decreto legislativo la parte relativa al riuso dei prodotti farmaceutici.

È stato svolto un buon lavoro, veloce, e credo che anche se il testo che uscirà da questa Camera non dovesse subire cambiamenti, il lavoro che abbiamo svolto è importante perché porta all'approvazione del provvedimento in tempi rapidi, che sono quelli che si aspettano coloro che hanno collaborato alla sua stesura e che stanno lavorando per mettere in pratica gli strumenti che avalliamo con la sua approvazione.

Faccio notare solo un problema di *drafting*: c'è un refuso nel titolo dell'articolo 15 che non viene poi ripetuto all'interno del testo dell'articolo, ovvero la posizione delle parole: «o scaduti». Alla prima occasione utile il legislatore dovrà apportare questa correzione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARTINA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.** Signor Presidente, anch'io voglio ringraziare l'Assemblea per il lavoro svolto e per le riflessioni che sono state avanzate su questo importante provvedimento che, a mio avviso, com'è stato giustamente detto, è una delle più belle e più concrete eredità del nostro Paese dopo l'Esposizione universale di Milano 2015.

Abbiamo molto lavorato nei sei mesi di Expo e anche nei mesi successivi per finalizzare, concretizzare il passo che compiamo definitivamente oggi con questa legge. Si tratta della traduzione operativa di principi fondamentali che abbiamo richiamato nel nostro lavoro, nella Carta di Milano, nel campo di relazioni internazionali che abbiamo sviluppato grazie all'Esposizione universale su una frontiera fondamentale come quella della lotta agli sprechi. Sarà sempre di più una delle grandi questioni internazionali di sostenibilità e competitività dei modelli di sviluppo e vedrà in particolare l'Europa e l'Italia, nel cuore del Mediterraneo, segnare sperimentalmente, con questa legge, alcune vie nuove di cittadinanza e di promozione delle buone pratiche.

Questo è un grande tema che ci riguarda tutti. Ha un valore, com'è stato giustamente ricordato da tanti in quest'Aula, anche economico-finanziario tutt'altro che irrilevante, dato che parliamo di più di 10 miliardi di euro di spreco alimentare nel nostro Paese, una cifra inaccettabile. Le norme che consolidiamo con questa legge ci consentiranno, a mio parere, di raggiungere l'obiettivo del recupero di un milione di tonnellate di cibo e di convertire questo spreco in donazione, così come abbiamo dimostrato di saper fare in questi anni, praticando la via della partecipazione consapevole a queste scelte, in particolare investendo sul sistema del terzo settore, sulle reti associative e sul protagonismo diffuso di responsabilità e cittadinanza di tanti.

Sono molto contento che si possa rafforzare il lavoro del Tavolo permanente di coordinamento del

Fondo nazionale indigenti del Ministero, perché quella è una buona pratica che l'Italia può raccontare anche fuori confine e che segna un discrimine profondo tra il modello italiano di lotta allo spreco alimentare e altri modelli. Noi qui misuriamo uno scarto e una differenza tra la via italiana alla lotta allo spreco alimentare e quella che hanno preso altri Paesi. Quello che confermiamo con questa legge è un modello promozionale, partecipativo, premiale e non punitivo; un modello che investe sulla cittadinanza responsabile, sulla consapevolezza diffusa, tanto delle aziende, quanto dei cittadini e delle famiglie e penso che dobbiamo tutti essere orgogliosi di aver contribuito ad affermare questi elementi di novità.

Credo che con questa legge potremo consolidare quel laboratorio che si è sviluppato, in particolare, in questi ultimi anni, con la grande consapevolezza che, per combattere lo spreco alimentare e lavorare sempre più e meglio sul versante del sostegno agli indigenti, servono tutti questi strumenti. Dobbiamo mettere in campo, come stiamo facendo, una pluralità di iniziative e credo che la legge di oggi sia un fatto nuovo, molto importante per tutti noi. Toccherà a ciascuno esserne all'altezza anche nei prossimi mesi e quindi sviluppare più avanti, oltre l'approvazione di questa legge, un campo di responsabilità e di impegni che sia all'altezza della discussione che abbiamo sviluppato e promosso con Expo Milano 2015. Questa è un'eredità concreta di quell'appuntamento. A chi domandava cosa poteva cambiare, dal punto di vista strutturale, nelle innovazioni legislative e negli assetti profondi del Paese grazie all'Esposizione universale, oggi diamo una risposta tutt'altro che banale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**BERTUZZI**, *relatrice*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, che invito i presentatori a ritirare, ad eccezione dell'emendamento 1.4. *(Brusio)*.

**PRESIDENTE**. Per favore! Non si riesce nemmeno a sentire la relatrice.

**BERTUZZI**, *relatrice*. Si propone la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.4. Il parere sull'ordine giorno G1.200 è favorevole con una riformulazione del dispositivo, mentre è contrario sull'ordine del giorno G1.201.

**OLIVERO**, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Signora Presidente, siamo alla votazione del primo emendamento all'articolo 1. Lo dico per cortesia nei confronti di quest'Assemblea: mi sarei aspettato che il Ministro restasse almeno per l'esame dei primi emendamenti.

**PRESIDENTE**. Senatore Candiani, il rappresentante del Governo è presente in Aula. Siamo ora in fase di dichiarazione di voto.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Certo, signora Presidente.

La dichiarazione di voto non può che essere favorevole essendo io il presentatore dell'emendamento. Ribadisco, però, il rispetto nei confronti dell'Assemblea, perché la comparsata ci serve a poco.

Il nostro voto favorevole è motivato da una ragione molto semplice. Come già abbiamo argomentato precedentemente, chiediamo che tutto ciò che riguarda la materia farmaceutica sia espunto dal provvedimento, diventando oggetto di uno specifico provvedimento normativo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il tema degli sprechi alimentari è infatti cosa assai seria, che può essere affrontata con ampia maggioranza. L'inserimento della materia del farmaco all'interno del provvedimento in esame

aggiunge certamente complicazioni che rischiano di non consentire il completamento del processo legislativo. Il nostro voto sarà pertanto favorevole, come auspichiamo sia quello dell'Assemblea.  
*(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice Donno, accoglie la proposta di ritirare l'emendamento 1.4 e di trasformarlo in ordine del giorno?

DONNO (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.4 non verrà posto ai voti.

Senatrice Bertuzzi, la invito a specificare la riformulazione proposta con riferimento all'ordine del giorno G1.200.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. La proposta di riformulazione è la seguente: «impegna il Governo a promuovere, in raccordo con le istituzioni locali, l'istituzione a Milano (...)». Il seguito del dispositivo rimane invariato.

[PRESIDENTE](#). I presentatori accolgono la riformulazione proposta?

DE BIASI (PD). Sì, signora presidente e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200 (testo 2), presentato dai senatori Mirabelli e De Biasi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.201, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[MANDELLI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, con l'emendamento 2.4 cerchiamo di delimitare e far capire meglio qual è l'oggetto del provvedimento.

Anziché far confluire nell'espressione «eccedenze alimentari» tutto ciò che è contenuto nel disegno di legge, vorremmo andare a specificare meglio, anche per evitare situazioni di non chiarezza o di

difficile interpretazione, quali sono le possibilità che si potrebbero aprire per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. L'emendamento 2.4 è quindi chiarificatore dell'importante cambiamento che si intende introdurre nel nostro ordinamento.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**BERTUZZI, relatrice.** Signora Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 2 altrimenti il parere è contrario, ad eccezione degli emendamenti 2.3 e 2.4, per i quali si propone la trasformazione in ordine del giorno.

**OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.** Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Donno, fino alle parole «dei prodotti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.2.

Senatrice Donno, accetta di trasformare l'emendamento 2.3 in ordine del giorno?

**DONNO (M5S).** Sì, signora Presidente.

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.3 non verrà posto ai voti.

Senatore Mandelli, accetta di trasformare l'emendamento 2.4 in ordine del giorno?

**MANDELLI (FI-PdL XVII).** Sì, signora Presidente.

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.4 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Comunico che la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, per estraneità al contenuto del disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Signora Presidente, volevo semplicemente dire che gli emendamenti 3.200, 3.201, 3.202 e 3.4 riguardano tutti il tema, che noi poniamo, dell'obbligatorietà per quanto riguarda la Grande distribuzione organizzata (GDO). Ovviamente, siamo qui per discutere, quindi siamo anche disponibili al ritiro di questi emendamenti e alla loro trasformazione in un ordine del giorno che ponga la questione della costituzione di un tavolo con la GDO e le organizzazioni solidaristiche.

**DE PIETRO (Misto).** Signora Presidente, attraverso l'emendamento 3.203 si vuole introdurre, nei

confronti degli operatori del settore alimentare, un vero e proprio obbligo, al posto della mera facoltà di cessione gratuita delle eccedenze alimentari. Questo allo scopo di rendere degne di un qualche rilievo le ricadute positive del provvedimento all'interno del territorio nazionale.

**MANDELLI** (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, con l'emendamento 3.18 affrontiamo un tema abbastanza rilevante, perché nell'articolato non si contempla la possibilità della cessione a titolo gratuito delle eccedenze che hanno un utilizzo a fini specialistici, per pazienti in nutrizione domiciliare artificiale. Questi prodotti, che hanno un costo importante e un'utilità indubbia, vengono gettati e non hanno più la possibilità di essere utilizzati. Sfruttando invece la grande opportunità del disegno di legge al nostro esame, si potrebbe inserire nella previsione dell'articolo 3 tutti questi prodotti, importanti per tutte quelle persone che hanno delle sacche preparate *ad hoc*, per una nutrizione parenterale, per cui si potrebbe trovare un utilizzo evitando uno spreco. Sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, inserire all'interno del provvedimento anche questa fattispecie.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**BERTUZZI**, *relatrice*. Signora Presidente, invito a al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario, su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.200 della senatrice De Petris, in quanto concordo con la proposta della senatrice di trasformarlo in un ordine del giorno che racchiuda le richieste contenute negli emendamenti da lei elencati, che invito il Governo ad accogliere. Lo stesso vale per l'emendamento 3.13, della senatrice Granaiola e per l'emendamento 3.18, del senatore Mandelli che invito a trasformare in ordini del giorno che invito il rappresentante del Governo ad accogliere. Esprimo invece parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.200.

**OLIVERO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. La senatrice De Petris accetta di ritirare l'emendamento 3.200 e di trasformarlo contestualmente nell'ordine del giorno G3.201?

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Sì, signora Presidente, e ritiro anche gli emendamenti 3.201, 3.202 e 3.4.

**PRESIDENTE**. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.201 non verrà posti ai voti.

**MORONESE** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MORONESE** (*M5S*). Ritiro tutti gli emendamenti a mia prima firma presentati all'articolo 3.

**DONNO** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DONNO** (*M5S*). Accolgo l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, essendo comunque disponibile a trasformarli in ordine del giorno, ove mai ci fosse una proposta in tal senso.

**DE PIETRO** (*Misto*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE PIETRO** (*Misto*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.203, chiedendo, qualora la trasformassi in un ordine del giorno, se potrebbe essere accolto.

**PRESIDENTE**. Ricordo che l'emendamento è improcedibile ai sensi dell'articolo 81 e che la relatrice non ha dato disponibilità alla sua trasformazione in ordine del giorno.

**DE PIETRO** (*Misto*). Lo ritiro, signora Presidente.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 3.204, 3.8 e 3.205.

**PRESIDENTE**. Gli emendamenti da 3.5 a 3.205 sono stati ritirati.

Senatrice Granaiola, accetta di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.13?

GRANAIOLA (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.13 non verrà posto ai voti. Gli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.17 sono stati ritirati.

Senatore Mandelli, accetta la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.18?

MANDELLI (FI-PdL XVII). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.18 non verrà posto ai voti. Gli emendamenti da 3.19 a 3.22 sono improponibili.

Gli emendamenti da 3.23 a 3.28 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G3.200. Senatrice Moronese, insiste per la votazione?

MORONESE (M5S). Sì, signora Presidente.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.200, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERTUZZI](#), relatrice. Signora Presidente, formulo un invito al ritiro su entrambi gli emendamenti altrimenti il parere è contrario.

[OLIVERO](#), vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PIETRO (Misto). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

[DE PIETRO](#) (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (Misto). Signora Presidente, accetto l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.201 formulato dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori

ad illustrare.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, con l'emendamento 4.1 si chiede di inserire nel provvedimento una semplice precisazione, che però è essenziale dal nostro punto di vista, ovvero che i prodotti trasformati debbono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita.

Sembra una cosa da poco, ma siamo in un Paese che purtroppo ci ha abituato, anche nelle migliori circostanze, a fenomeni di degenerazione. Definiamo una specifica che, in maniera chiara ed evidente, determini la gratuità della cessione dei prodotti, affinché sia evitata in qualsiasi forma l'eventuale cessione a titolo oneroso o, addirittura, la reimmissione sul mercato del prodotto lavorato, quale potrebbe essere un pane trasformato che viene a diventare un prodotto differente ed è rimesso sul mercato. No, questo non può essere. Questa filiera deve definire in maniera ineccepibile e indubbia la gratuità del prodotto per gli utilizzatori finali.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 17,31)

[DE PIETRO](#) (*Misto*). Signor Presidente, al fine di evitare potenziali deformazioni della *ratio* alla base del disegno di legge in esame, nell'emendamento 4.200 si ritiene opportuno specificare che anche i prodotti trasformati, ai sensi di quanto prescritto dell'articolo 4, devono essere ceduti in forma gratuita sempre in un contesto di solidarietà sociale.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor presidente, invito al ritiro di entrambi gli emendamenti, altrimenti, il parere è contrario.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare un voto favorevole dell'Assemblea o, quantomeno, la comprensione del perché il parere sia contrario, perché l'emendamento è talmente banale e lapalissiano che non se ne capisce il motivo.

Sono anche disposto a una riformulazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi in merito.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Non è necessaria la riformulazione semplicemente perché il principio della gratuità è espresso nell'articolo 3 del disegno di legge in esame, pertanto nessuna cessione di tali prodotti può essere fatta se non a titolo gratuito. Questo è già stato stabilito, quindi si esprime parere contrario esclusivamente perché altrimenti significherebbe reiterare una dichiarazione.

Che poi nel nostro Paese esistano comportamenti truffaldini tutti lo sappiamo, ma una volta definito in norma non dobbiamo scriverlo all'infinito per ricordarcelo.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[MORONESE](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6.1 e 6.0.1.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.2.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 6.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERTUZZI](#), relatrice. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 7.1 anche perché il contenuto è assorbito dall'ordine del giorno già accolto G2.3.

Sull'ordine del giorno G7.200 esprimo parere favorevole.

[OLIVERO](#), vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Donno, intende ritirare l'emendamento 7.1?

DONNO (M5S). Sì, Presidente, lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Moronese, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.200?

MORONESE (M5S). Sì, Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G7.200.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.200, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERTUZZI](#), relatrice. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 8.4 della senatrice De Petris, che invito a trasformare in ordine del giorno.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G8.200, presentato dalla senatrice Granaiola. [OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti presentati all'articolo 8.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice De Petris, accetta la proposta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 8.4?

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Sì, signor Presidente, e insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 8.5 a 8.9 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.200 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, con l'emendamento 9.10 si chiede la seguente modifica. Aniché assegnare la titolarità della gestione dell'iniziativa educativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si chiede di attribuire questo ruolo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'emendamento, infatti, prevede che le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali» siano sostituite con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,». È ovvio ed è innegabile anche alla luce dell'eredità di Expo, che la titolarità, la funzione e la preminenza dell'attività del Ministero delle politiche agricole non possano che essere riconosciute in questo ambito, in questo campo e in questa funzione.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor Presidente, come premessa invito a ritirare, diversamente il parere sarà contrario, tutti gli emendamenti che non proporrò di trasformare in ordine del giorno.

Invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 9.200. Mi rivolgo al senatore Amidei: poiché abbiamo appena approvato un ordine del giorno a prima firma Mirabelli, che ha un contenuto molto simile a quello che diventerebbe il contenuto del suo ordine del giorno, qualora accettasse la proposta di trasformazione dell'emendamento 9.200, le propongo di poter apporre eventualmente la firma a quello del senatore Mirabelli, oppure di trasformare il suo emendamento in un ulteriore ordine del giorno di contenuto analogo.

Anche sull'emendamento 9.10 del senatore Candiani il parere è contrario. Chiedo che lo ritiri perché la forma più attenuata è quella che lui propone nell'ordine del giorno G9.200, del quale propongo una riformulazione.

In merito all'emendamento 9.13 potrei proporre una trasformazione in ordine del giorno, ma il suo contenuto è già presente nell'ordine del giorno G9.202, sul quale esprimo parere favorevole con una lieve ricalibratura.

PRESIDENTE. Quindi questi sono inviti al ritiro secchi.

BERTUZZI, *relatrice*. Il parere è infine favorevole sull'ordine del giorno G9.203, a prima firma del senatore Ruvolo, anche in questo caso con una riformulazione.

PRESIDENTE. Partiamo dagli ordini del giorno. Lei propone una riformulazione dell'ordine del giorno G9.200. Chiedo al senatore Candiani di porre attenzione rispetto alla riformulazione.

BERTUZZI, *relatrice*. Leggo la riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G9.200: «impegna il Governo a promuovere iniziative, in accordo con il MIUR, volte a rafforzare il ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella predisposizione di percorsi mirati, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di educazione alimentare contro lo spreco».

Sull'ordine del giorno G9.201 della senatrice Moronese il parere è contrario. Come detto, il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G9.202, con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la pubblicizzazione delle informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e di campagne informative in attuazione della presente legge, anche mediante una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari». (*La senatrice Moronese fa cenno di voler intervenire*).

**OLIVERO**, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Preveggo un'osservazione della senatrice Moronese, in quanto avevamo precedentemente valutato l'ordine del giorno G9.202, proponendo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a prevedere la pubblicizzazione di informazioni utili (...)», espungendo quindi la formula «a valutare l'opportunità di».

**PRESIDENTE**. La relatrice conviene con questa riformulazione del Governo?

BERTUZZI, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È d'accordo con la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G9.202, senatrice Moronese?

**MORONESE** (*M5S*). Sì, signor Presidente, accolgo la proposta di riformulazione e, proprio perché è stato accolto questo ordine del giorno, intendo ritirare gli emendamenti 9.12 e 9.13.

**AMIDEI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**AMIDEI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho ascoltato la proposta della relatrice, che però parlava di un ordine del giorno simile ma non uguale come contenuto a quello del mio emendamento. Io credo che debba essere preso in considerazione anche l'emendamento 9.200, che vorrei trasformare in ordine del giorno. A prescindere dal fatto che siano simili o che comunque presentino concetti entrambi interessanti, io credo che anche il mio emendamento possa essere trasformato in ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Senatrice Bertuzzi, come si esprime in merito?

BERTUZZI, *relatrice*. Come detto, sono favorevole alla trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.200 viene pertanto ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 9.1 a 9.4 sono improponibili.

L'emendamento 9.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 9.7 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Senatore Candiani, ritira l'emendamento 9.10?

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, io sono abbastanza stupito, non voglio eccedere dicendo sconcertato o altro. Signor Ministro, il provvedimento è stato incardinato in Commissione agricoltura, c'è qui a discuterlo il Vice Ministro delle politiche agricole, c'era poco fa il Ministro delle politiche agricole, si chiede di dare la titolarità del provvedimento al Ministero delle politiche agricole di concerto con quello dell'istruzione e poi portate avanti un provvedimento che prevede invece il Ministero dell'istruzione di concerto con quello delle politiche agricole. Dov'è la coerenza? Venisse in Aula il Ministro dell'istruzione a discutere il provvedimento e lo incardinassero in Commissione istruzione, altrimenti non ha logica! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Mussini e Quagliariello*).

È una questione di mera logica: chi è presente qui oggi, il Ministero dell'istruzione o quello delle politiche agricole? Dove si è discusso il provvedimento? Alla fine è anche una questione di dignità. In Commissione è stato portato avanti questo discorso? Sì, se ne è discusso, c'è stato un ordine del giorno. Adesso, se è per una questione politica, lo dite e basta ma la coerenza, almeno formale, garantitela. Mantengo pertanto l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 9.12 e 9.13 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Senatore Candiani, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.200 proposta dalla relatrice?

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, alla luce di quello che ho appena detto, la ringrazio per avere sollecitato la mia risposta ma ovviamente questa non può che essere contraria.

[BERTUZZI](#), relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERTUZZI](#), relatrice. Signor Presidente, volevo solo tranquillizzare il senatore Candiani rispetto alla sua osservazione. Io credo che la proposta di riformulazione abbia un senso anche nelle dimensioni che questo provvedimento ha rispetto alle competenze del Ministero. Se ragionassimo come propone il senatore Candiani dovremmo avere un attimo di sdoppiamento visto che questo provvedimento, alla Camera, è stato trattato dalla Commissione affari sociali.

[PRESIDENTE](#). Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno nel testo originario?

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.200, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.201, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Senatrice Moronese, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G9.202, nella formulazione accolta dal Governo?

[MORONESE](#) (M5S). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.202 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.203 (testo 2) e G9.2000 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERTUZZI](#), relatrice. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10 altrimenti il parere è contrario.

[OLIVERO](#), vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Candiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalle senatrici Donno e Montevicchi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, se si crede nel provvedimento, bisogna anche finanziarlo. Il provvedimento sta in piedi con un milione di euro. Sfido voi a ritenere che questa non sia una cifra simbolica. Quello che si propone è di aumentare lo stanziamento non di 100 milioni di euro, ma di portarlo almeno a 2 milioni di euro e di aumentare la cifra negli anni successivi. Se ci si crede, lo si finanzia.

Tornando al discorso di prima, il Ministero della pubblica istruzione deve fare la sua attività, il Ministero delle risorse agricole non la vuole fare. I fondi disponibili sono questi; lo spirito positivo non ci impedisce di essere comunque critici nei confronti del Ministero e del Presidente del Consiglio dei ministri. Forse è l'ennesima occasione per fare un *tweet* pre-estivo del tipo: «Abbiamo approvato la legge sugli sprechi alimentari». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Rizzotti e Quagliariello)*. Se si vuole fare qualcosa di serio, la si finanzia. Punto. Mettete i soldi in maniera significativa per poter fare dei provvedimenti nei confronti delle scuole e anche del mondo economico, che deve tener conto poi di ciò che stiamo approvando. È facile dire che si fanno le leggi se poi sul territorio qualcun altro paga i conti. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

[MUSSINI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSSINI](#) (*Misto*). Signor Presidente, volevo rassicurare il senatore Candiani che tutte le attività nelle scuole vengono sempre e comunque fatte a costo zero. Questa è la caratteristica. Anche questa sarà un'attività fatta, per l'ennesima volta, a costo zero e nei limiti delle risorse disponibili, il che vuol dire chiedere a tutti i soggetti interessati per l'ennesima volta di sacrificare il loro tempo gratuitamente.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare, diversamente il parere sarà contrario, tutti gli emendamenti proposti all'articolo 11, ad eccezione degli emendamenti 11.8 e 11.10, per cui

chiediamo la trasformazione in due distinti ordini del giorno. Se la prima firmataria dell'emendamento 11.10, senatrice Moronese, accetta, il nuovo ordine del giorno di fatto assorbirà gli ordini del giorno G11.200 e G11.201.

Presidente, le propongo pertanto di chiedere cosa ne pensa la senatrice Moronese della proposta di trasformazione dell'emendamento 11.10 in ordine del giorno. Se la sua risposta è positiva, le chiederò di ritirare i due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Rispetto all'emendamento 11.8 vale lo stesso discorso?

BERTUZZI, *relatrice*. No, per l'emendamento 11.8 c'è solo la proposta di trasformazione in ordine del giorno.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Moronese, c'è un invito a trasformare l'emendamento 11.10 in ordine del giorno, lo accetta?

[MORONESE \(M5S\)](#). Signor Presidente, chiedo un chiarimento. Capisco l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G11.200, ma mi era sembrato di capire che l'ordine del giorno G11.201 avesse parere favorevole indipendentemente dalla richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 11.10.

[PRESIDENTE](#). La relatrice non si è espressa in tal senso finora.

La relatrice vuole rivedere la sua posizione sull'ordine del giorno G11.201 o c'è sempre l'invito al ritiro?

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro e mantengo la proposta iniziale.

[MORONESE \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MORONESE \(M5S\)](#). Signor Presidente, accetto la trasformazione dell'emendamento 11.10 in ordine del giorno e ritiro gli ordini del giorno G11.200 e G11.201. Approfito anche per ritirare l'emendamento 11.2.

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, accoglie la proposta di ritirare l'emendamento 11.8 e di trasformarlo in un ordine del giorno?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Accolgo la proposta e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «2 milioni».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.4 e 11.5.

L'emendamento 11.6 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.7, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.9 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.10, presentato dalle senatrici Moronese e Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli ordini del giorno G11.200 e G11.201 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 13.1 e 13.2, altrimenti il parere sarà contrario.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 13.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORONESE *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dalle senatrici Moronese e Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 13.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 14.1, altrimenti il parere sarà contrario.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dalle senatrici Moronese e Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi sia consentita una nota preliminare. Appare abbastanza sgradevole che un provvedimento che sta trovando ampio consenso (nonostante gli emendamenti non vengano approvati), quindi con uno spirito di fondo che dovrebbe essere quantomeno riconosciuto e apprezzato dal Governo, non tenga conto anche della liceità da parte di questa Camera di apportare delle modifiche di carattere migliorativo. Francamente, ascoltare la relatrice dire che il provvedimento è stato chiuso e sigillato alla Camera dei deputati e quindi non si tocca più in prima lettura appare sconcertante! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bonfrisco e D'Ambrosio Lettieri).*

Noi stiamo approvando un provvedimento nel quale crediamo: l'abbiamo detto prima nella discussione

generale e lo ribadiremo poi in dichiarazione di voto. Ma un po' di senso di politica, non quella del *tweet*, ma quella vera, che tiene conto anche del *sentiment* e delle cose in cui si crede, almeno questo datelo.

In questo provvedimento e su questo articolo alla Camera sono stati approvati dei nostri emendamenti che almeno hanno consentito di fare in modo, per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci, che le associazioni che ne avranno disponibilità accompagnino l'uso dei farmaci con le debite professionalità. Non si usano i farmaci se non si ha la professionalità e la capacità di distinguere: non è un pezzo di pane secco che si può dare a una persona o un'altra. Almeno quella misura è stata approvata.

Ma insistere ancora con questo atteggiamento che cosa vi produrrà alla fine? Avrete approvato il provvedimento? Va bene, ma qual è lo spirito con cui lo avrete approvato? È quello di voler fare l'ennesima dimostrazione che avete i numeri per farlo? Francamente non è il caso e si perde anche un'opportunità per dare un segno distintivo di cosa sa fare la politica oltre gli schieramenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

**D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).** Signor Presidente, trovo mortificante quello che sta accadendo in Aula, per un motivo semplicissimo: si vuole dare, attraverso un finto dibattito e un finto confronto, la sensazione al Paese che il provvedimento viene approvato e consegnato per rappresentare la risposta ad un bisogno. Sarebbe tutto vero e tutto giusto se non ci fosse una semplice osservazione, ossia il fatto che paradossalmente un disegno di legge, uno dei pochissimi di iniziativa parlamentare, viene strozzato dentro un dibattito finto, nel quale, quando va bene, si approva un ordine del giorno e ci sono gli applausi (*Applausi del senatore Volpi*) e finanche forze di opposizione convergono esultanti nell'esprimere il loro consenso al provvedimento. Io personalmente anticipo quello che poi in modo più dettagliato esprimerò in dichiarazione di voto: questa è la mortificazione della democrazia parlamentare.

Seconda considerazione per quanto riguarda l'articolo 15 (così assorbo dentro questo intervento le mie considerazioni). Si perde un'opportunità, e lo ha ricordato molto giustamente, pacatamente e propositivamente il collega Candiani da ultimo con il suo intervento: l'atteggiamento delle opposizioni è finalizzato a portare un segno di miglioramento al testo del provvedimento, ma la risposta è assolutamente incoerente ed irresponsabile. Il problema è che c'è la prevalenza della cosiddetta disciplina di partito e quindi sostanzialmente si vota senza rendersi conto di cosa si sta votando; poi, *ex post*, si deve dare conto al Paese di provvedimenti assolutamente inadeguati. Si dice che il meglio è nemico del bene. Qui sorride la mia amica e collega Emilia De Biasi, con la quale abbiamo un dibattito politico vivace in 12a Commissione, ma poi - vivaddio - c'è una convergenza, perché c'è il senso di una maturità politica che ci porta a convergere su tanti provvedimenti. Vedo poi con qualche imbarazzo colleghe e colleghi del Partito Democratico in Commissione sanità che lanciano la pietra e nascondono la mano, e poi alla chetichella scompaiono tutte quelle granitiche affermazioni che si sciogliono come neve al sole perché la disciplina di partito dice che bisogna approvare il provvedimento così come è giunto dalla Camera. Ma questa non è democrazia parlamentare, caro Presidente.

L'articolo 15 per competenza di materia è stato sottoposto alla valutazione della 12a Commissione. Nel parere espresso dalla 12a Commissione, con i voti della maggioranza, che naturalmente ha trovato il mio dissenso netto e determinato, a un certo punto si legge: «(...) rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni (...)». E poco dopo ancora si legge: «(...) senza precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista (...)» - altro elemento nella narrativa del provvedimento - e si conclude poi con il parere favorevole.

Ma qui c'è un parere della Commissione di merito sul provvedimento, dove si dice che il testo dell'articolo 15 è lacunoso e che sarà inapplicabile; e noi che facciamo? Lo mettiamo ai voti ed esultanti, caro collega Candiani, diamo il nostro consenso. Noi non ci stiamo!

Io chiedo la votazione perché questo articolo 15 sia soppresso, in quanto è un atto di responsabilità.

Ovvero, chiedo che venga approvato il successivo mio emendamento esplicativo, che recupera il testo del disegno di legge a mia firma, che la collega della Camera ha pensato di asportare dalla competenza del Senato, che lo aveva già incardinato, lo aveva già votato e sull'argomento aveva anche audito il direttore generale dell'AIFA, con tutte le osservazioni e i suggerimenti correttivi che avevano formato oggetto di emendamenti. Ciò nonostante la collega della Camera fa in modo che esso venga assorbito, sottraendolo così alla competenza della Commissione del Senato proprio all'interno di questo disegno di legge, il quale, si badi, ha finalità lodevoli ma che può essere senz'altro migliore di come volete approvarlo. Questo è un modo sciatto, disordinato e anche arrogante di legiferare.

Questo è il motivo per il quale chiedo la soppressione dell'articolo 15 e, in via subordinata, chiedo l'approvazione dei correlati emendamenti che ne modificano il contenuto, per tentare di renderlo più coerente con la sua applicabilità, la sua spendibilità e il conseguimento degli obiettivi che lo stesso articolo 15 intende conseguire. *(Applausi dai Gruppi CoR e FI-PdL XVII e del senatore Volpi)*.

**MANDELLI** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questo articolo, secondo noi, è indice della impossibilità di aprire un dialogo su questo provvedimento.

Questi nostri emendamenti cercavano davvero di dare dignità a tutte le persone che hanno bisogno di un aiuto, in questo caso per quanto riguarda un farmaco.

Questa mattina, nel mio intervento in discussione generale, ho detto chiaramente di essere convinto che non sia possibile fare una differenza tra chi chiede l'intervento di un professionista, avendo diritto a una prestazione sanitaria, e una donazione che non dà nessuna possibilità di essere garantita da un professionista della salute, nell'atto e nel momento in cui c'è bisogno di questo aiuto.

Sostanzialmente prevediamo che non ci sia davvero una figura professionale qualificata, che possa aiutare chi ha bisogno a sapere se un tale farmaco è davvero necessario a quella persona e capire - ad esempio - se vada assunto prima o dopo il pranzo. Si lascia quindi a qualche volontario, non per forza qualificato, la dispensazione di un bene esistenziale e non di consumo, facile da comprendere.

Quindi, con gli emendamenti in esame vogliamo solamente cercare di fare del diritto alla salute una cosa vera e non un momento fasullo. Penso, in generale, che, quando abbiamo bisogno di un aiuto, sia sempre necessaria una persona qualificata, e a maggior ragione, se l'aiuto serve per una scelta che influisce sulla nostra salute, abbiamo bisogno di avere la certezza e l'obbligo della mediazione da parte di un professionista, come accade per chi paga una prestazione sanitaria.

Signor Presidente, voglio portare la mia esperienza personale e diretta. Come sanno tutti, sono Presidente dei farmacisti italiani, ma non ne sto facendo un problema corporativo. Quando qualche anno fa ci fu il terremoto a L'Aquila, molti italiani donarono farmaci. Di fronte però alla generosità degli italiani, c'era la difficoltà dei volontari di capire quale utilizzo potesse avere il farmaco donato e se - ad esempio - fosse un antibiotico o un antistaminico. Quindi, come farmacisti italiani, abbiamo voluto fortemente inserire nella colonna del pronto intervento anche una colonna di farmacisti, che sapesse distinguere, classificare e mettere a disposizione dei cittadini le donazioni così esuberanti degli italiani.

Dico questo per evidenziare che non si può capire che contenuto abbia un farmaco, a differenza di un pacco di pasta, e non possiamo conoscere la sua finalità. Dunque, senza un professionista che sappia indirizzare, l'utilizzo del farmaco può anche produrre qualche danno alla salute. Con il primo dei nostri emendamenti chiedevamo dunque di avere, sul sito Internet del Ministero un posto, un punto o una bacheca dove chi dona possa informare la comunità della sua generosa disponibilità, ma è stato chiaramente respinto. Abbiamo chiesto di parificare chi ha bisogno di un aiuto per la salute a chi compra un farmaco e, quindi, abbiamo chiesto di avere un professionista abilitato alla dispensazione del farmaco, per mettere al riparo il cittadino. E ripeto che non lo abbiamo fatto perché c'è volontà di fare corporazione, ma perché tutti i cittadini davanti alla salute - come dice la Costituzione - devono essere uguali e, quindi, i diritti di chi paga devono essere gli stessi di chi riceve un farmaco.

Nell'illustrazione spero davvero che possano essere recepiti i nostri emendamenti e che chi ha bisogno possa essere trattato come chi paga un servizio nel Servizio sanitario nazionale. *(Applausi dal Gruppo*

*FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**BERTUZZI**, *relatrice*. Invito al ritiro o esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 15.200, della senatrice De Petris, per il quale chiedo la trasformazione in un ordine del giorno.

Esprimo parere favorevole agli ordini del giorno G15.200 (testo 2), a prima firma del senatore Candiani, e G15.201 e G15.202, entrambi a prima firma del senatore Formigoni.

**OLIVERO**, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

**BERTUZZI**, *relatrice*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BERTUZZI**, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei anche presentare un ordine del giorno che raccolga le osservazioni svolte in questa Assemblea, *in primis* dalla senatrice Dirindin, circa la possibilità che le manchevolezze siano recuperate dal decreto legislativo che dovrà essere redatto dal Ministero della salute nei prossimi giorni. Posso dare lettura del testo dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Accantoniamo questo ordine del giorno, senatrice Bertuzzi, affinché il testo possa essere messo in distribuzione e ciascuno possa leggerlo.

La senatrice De Petris accoglie la proposta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 15.200 e insiste per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1, identico all'emendamento 15.3.

**SANTANGELO (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Candiani, identico all'emendamento 15.3, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio.

*(Segue la votazione). (La senatrice Bianconi fa segno di voler intervenire).*

**MARINELLO (AP (NCD-UDC))**. Deve intervenire la senatrice Bianconi!

**PRESIDENTE**. Anullo la votazione. Basta alzare la mano.

**MARINELLO (AP (NCD-UDC))**. Ha alzato la mano!

**BIANCONI (AP (NCD-UDC))**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

Quando si è in votazione capita che si confonda una richiesta di intervento con un'indicazione di voto. Non accetto questi atteggiamenti.

**BIANCONI (AP (NCD-UDC))**. Signor Presidente, lei ha assolutamente ragione, anzi mi scuso.

**PRESIDENTE**. Non è con lei che ce l'ho, senatrice.

**BIANCONI (AP (NCD-UDC))**. Mi corre l'obbligo di svolgere una brevissima dichiarazione di voto, perché in 12a Commissione abbiamo lungamente parlato di questo tema e, tra l'altro, l'estensore del parere molto duro cui faceva riferimento il senatore D'Ambrosio Lettieri sono io.

Noi capiamo benissimo. Non entro nella discussione della collaborazione tra Camera e Senato e dell'aspetto democratico, ma vorrei esprimere una parola di chiarezza per quanto riguarda la problematica sanitaria. E devo dire che in Commissione il Governo si è fatto parte diligente e quando scriverà il decreto attuativo ci ha dato ampia assicurazione che sulle sollecitazioni...

VOLPI (*LN-Aut*). Ma cosa ci stai raccontando?

PRESIDENTE. Senatore Volpi, lasci concludere la senatrice Bianconi.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Evidentemente, il senatore Volpi, che fa parte della 12a Commissione ma non partecipa mai ai suoi lavori, non vuole ascoltare quanto in quella sede si discute e si approva. (*Applausi dal Gruppo PD*). Il Governo ha dato ampia assicurazione...

VOLPI (*LN-Aut*). Vota l'emendamento! Vota l'emendamento!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, lasci svolgere l'intervento.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, io sono sempre estremamente gentile e cortese ed entro sempre in punta di forchetta. Questo è un tema estremamente delicato e vorrei terminare il mio ragionamento.

Sappiamo assolutamente molto bene che per legge il prescrittore di un farmaco è il medico e chi distribuisce il farmaco è normalmente, anzi per legge, il farmacista.

Ripeto che il Governo ci ha dato ampia assicurazione circa il fatto che, in sede di redazione del decreto attuativo, scriverà esattamente questo. Quello che ci ha sollecitato nell'estensione del parere è che l'espressione generica usata dalla Camera, secondo cui la distribuzione è fatta da personale sanitario, non è congrua, perché personale sanitario può indicare l'infermiere o tutte quelle figure che orbitano all'interno della sanità. Al contrario, per legge, chi prescrive il farmaco - quindi anche in questo caso - è il medico e chi lo distribuisce deve essere sempre un farmacista. Infatti, nel disegno di legge che noi avevamo incardinato - e che era alla fine del suo percorso legislativo, ed è per questo che i colleghi hanno ragione nel parlare della poca attenzione prestata dalla Camera - avevamo approfondito molto bene questo capitolo, stabilendo che in effetti le associazioni, le ONLUS, avrebbero collaborato con le associazioni territoriali dei farmacisti affinché fosse sempre un farmacista a distribuire il farmaco.

Questo è il nodo principale che abbiamo dibattuto e risolto, perché crediamo che il Governo sia serio e manterrà gli impegni presi in Commissione. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

[FALANGA](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, colleghi, non so se la senatrice che mi ha preceduto abbia consapevolezza di ciò che ha affermato. Ella ha asserito che il Governo, nell'emanare il decreto attuativo sull'articolo 15 in discussione, avrebbe dato ampie garanzie sul fatto che avrebbe precisato le figure addette alla distribuzione dei farmaci e quant'altro. Mi pare, però, che, quando si conferisce una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni di legge, vi siano delle regole che non possono essere superate. La delega deve indicare esattamente i limiti di tempo e di contenuto.

Noi leggiamo, nel parere della relazione tecnica, che il testo dell'articolo 15 - come ha ricordato il senatore D'Ambrosio Lettieri - appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune. Se si pensa di colmare le lacune affidandosi alle rassicurazioni del Governo, a me pare sbagliata come tecnica di normazione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Noi dobbiamo dire al Governo quello che deve scrivere nel decreto attuativo.

Per carità, tutta la fiducia al Governo la esprimiamo anche quando diamo il nostro voto di fiducia, ma attenzione: in questo caso stiamo parlando di qualcosa di estremamente delicato. Si parla di figure che devono distribuire farmaci «ove necessario», e quindi si danno i più ampi spazi per fare di questo provvedimento qualcosa che potrà essere gestito a uso e consumo non so di chi.

Per questi motivi credo abbia ragione il senatore D'Ambrosio Lettieri nell'esprimere le sue perplessità e la collega del Nuovo Centrodestra potrebbe fare più attenzione nel prestare garanzie fiduciarie a un Governo che non intende correggere il testo o precisarlo nella sede naturale, e cioè in quest'Aula, ma che pensa di riservarsi tali accorgimenti. Poi, quando verrà il decreto attuativo, i pareri delle singole Commissioni - come sapete bene - non saranno vincolanti. A quel punto, anche se nel parere che sarà dato il testo sarà sottoposto a condizioni o a osservazioni, il decreto sarà efficace del nostro Paese e il danno sarà divenuto irrecuperabile. Questa è la sede in cui ancora si può recuperare.

Invito allora il Governo a riflettere su tale punto e a consentire a quest'Assemblea l'esame del provvedimento, apportando quelle correzioni, in particolar modo all'articolo 15, che sono necessarie, affinché si agevoli anche il lavoro del Governo stesso quando sarà impegnato a emanare i decreti attuativi relativi. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

**DE BIASI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE BIASI (PD)**. Signor Presidente, rubo solo qualche minuto.

È chiaro che, quando un provvedimento arriva in Assemblea, non tutti l'hanno istruito - succede anche a noi per i provvedimenti delle altre Commissioni - e quindi è normale che non sia per tutti comprensibile il dibattito in corso in questo momento.

Ci siamo trovati, signor Presidente, di fronte a una situazione molto sgradevole, perché si è messa in discussione la leale collaborazione tra i due rami del Parlamento, dal momento che è vero che una parte dell'articolo 15 è estrapolata, di fatto, da un disegno di legge del quale si stavano esaminando gli emendamenti in Commissione sanità. E ciò è assolutamente vero, tant'è vero che abbiamo scelto deliberatamente di inserire questa valutazione nel parere: elemento di solito non rituale, ma a noi è parso che ci fosse un legame forte da evidenziare proprio su questo punto.

Dopodiché ci siamo anche posti un problema: ci siamo chiesti se procedere esattamente come aveva fatto la Camera - cioè in modo lacunoso, e mi prendo la responsabilità di quello che dico - o se demandare non necessariamente a un'indicazione al Governo, ma a un disegno di legge in grado di completare le lacune presenti - un disegno di legge ripreso esattamente dal relatore, senatore D'Ambrosio Lettieri, dalla senatrice Bianconi e dalla sottoscritta - in modo migliore, dal punto di vista della qualità normativa e dei contenuti, rispetto a quanto fatto dall'altro ramo del Parlamento.

Questo è il motivo per cui abbiamo scelto, certo a maggioranza - abbiamo convenuto tutti sui contenuti, ma non, com'è ovvio, sul voto, essendo valutazioni differenti - di esprimere un parere favorevole, in modo da mandare avanti comunque i contenuti relativi al farmaco e alla sua distribuzione secondo quanto scritto nell'articolo 15, riservandoci però una parte di approfondimento nel disegno di legge che rimane comunque in vigore.

Per concludere, questo è il motivo per cui invito a votare l'articolo così com'è, sapendo che comunque la Commissione sanità proseguirà nell'esame del disegno di legge che è già incardinato e che prevede di mettere a posto le cose sicuramente meglio di quanto abbia fatto la Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Candiani, identico all'emendamento 15.3, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 15.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 15.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**D'AMBROSIO LETTIERI (CoR)**. Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 15.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, con questo emendamento chiedevamo una cosa proprio banale, che dimostra la volontà di non venire incontro alle opposizioni. Chiedevamo che presso il Ministero della salute fosse attivato un sito nel quale poter far affluire le donazioni su una specie bacheca e, quindi, mettere in contatto chi donava con chi eventualmente su quel sito del Ministero della salute poteva trovare le informazioni.

Chiedo almeno di accogliere la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, perché credo sia un fatto assolutamente civile. Chi dona dà al Ministero la possibilità di pubblicare questa donazione in un sito o in un posto e, quindi, chi cerca sa dove andare a cercare quello che chiede.

Mi pare che possa votare benissimo, perché penso sia un fatto non così sconvolgente ma solo di civiltà. Io dono e so che il Ministero disciplina in un sito *ad hoc* la mia donazione ma, soprattutto, quello che mi interessa è che chi cerca qualcosa sa dove andare a cercarlo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G15.7.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Accolgo l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.7, presentato dal senatore Mandelli.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.8, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.9, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.10, presentato dal senatore Mandelli.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.250, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.11.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, anche in questo caso vorrei capire se davvero le indicazioni della presidente De Biasi saranno accolte.

Chiedo di trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno per impegnare il Governo affinché, anche quando c'è la donazione di un farmaco, sia garantita quella catena di sicurezza, prevista dal

sistema sanitario italiano, che possa dare la possibilità anche a chi non ha i soldi ma ha bisogno di un farmaco di avere le stesse garanzie di chi paga. Io auspicherei un voto favorevole, perché credo davvero sia un fatto di civiltà. Non vedo perché chi paga e chi dona non debbano avere lo stesso trattamento che noi prevediamo.

In subordine, visto che la presidente De Biasi ha voluto dare un cenno di assicurazione all'Aula, penso sia giusto trasformare l'emendamento 15.11 in un ordine del giorno per impegnare il Governo affinché la catena della sicurezza sia un punto ben chiaro al Ministro della salute.

**BARANI** (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI** (AL-A). Signor Presidente, vorrei ritornare su questo emendamento, ovviamente, e su quanto affermato dalla presidente De Biasi che - se non sbaglio - ha detto testualmente che siamo in grado di mettere a posto, di sistemare quello che la Camera dei deputati ha fatto, e quindi ha espresso un giudizio negativo.

Mi riferisco soprattutto, prendendo in prestito l'emendamento del senatore Mandelli, alla questione del personale sanitario, che è una figura ben definita dalla legge e non è solamente il medico o il farmacista. (*Commenti della senatrice Ricchiuti*). Il personale sanitario comprende una gamma ampia di figure e, quindi, anche altri lo possono fare.

E soprattutto sottolineo il fatto che dire che le società assistenziali sono equiparate al consumatore finale significa che il consumatore finale è il cittadino che mette il farmaco nel proprio armadietto di casa e può distribuirlo a chi vuole, può prestarlo al vicino di casa, a chiunque. Dove è scritto che è necessaria la prescrizione medica siamo d'accordo; ma dove non è necessaria, il farmaco viene distribuito a pioggia, creando un grande problema di sicurezza che la stessa Presidente ci ha detto che bisogna sistemare il più presto possibile.

Noi ci auguriamo che il problema venga risolto e che, ovviamente, quanto si sta discutendo in Commissione 12a sia portato in Aula e mandato alla Camera dei deputati velocemente, già nel mese di settembre, perché diventi legge.

In caso contrario, invito il Governo e la relatrice a prendere in considerazione l'emendamento 15.11, o la sua trasformazione in ordine del giorno che dice di sostituire la parola con «farmacista», affinché la definizione non sia generica e non consenta all'infermiere, al biologo, al tecnico di laboratorio o di radiologia di distribuire un farmaco al vicino di casa.

Il Gruppo sostiene fortemente l'ordine del giorno - mi sembra che così sia stato richiesto - in cui è stato trasformato l'emendamento 15.11.

**FALANGA** (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**FALANGA** (AL-A). Signor Presidente, se anche l'emendamento venisse trasformato in ordine del giorno e il Governo si impegnasse a seguire le linee contenute nell'emendamento...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, non c'è un ordine del giorno.

**FALANGA** (AL-A). Presidente, ho detto che, se anche il Governo desse parere favorevole a un ordine del giorno con i contenuti di cui all'emendamento 15.11, sulla base della disposizione della legge delega che noi approviamo, per qualsiasi decreto attuativo che specificherà la figura sanitaria, che non sia l'infermiere o altro, qualunque infermiere potrà fare ricorso avverso quel decreto e non ci sarà tribunale amministrativo che non gli darà ragione. L'eventuale decreto attuativo che vorrà specificare che la distribuzione debba essere fatta da medici o da farmacisti, e non già anche da altre figure professionali, contrasterà con il contenuto della delega. Io ritengo sin d'ora di poter affermare serenamente che qualsiasi tribunale amministrativo italiano accoglierà il ricorso, perché riterrà che il decreto attuativo ha limitato ciò che, invece, la legge delega aveva ampliato.

Per queste ragioni solleciterei l'approvazione dell'emendamento 15.11 e non già la sua eventuale trasformazione in ordine del giorno, come ha suggerito anche il capogruppo Barani. (*Applausi del*

*senatore Mandelli).*

**PRESIDENTE.** Non vedendo cenni da parte della relatrice e del Governo, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.11, presentato dal senatore Mandelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 15.12 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.13.

**D'AMBROSIO LETTIERI** *(CoR).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**D'AMBROSIO LETTIERI** *(CoR).* Signor Presidente, mi rendo conto che la curva di attenzione declina verso livelli molto bassi e il brusio prevale sulla necessità di approfondire alcuni passaggi esposti in punta di diritto dal collega Falanga. Io credo che si metta una pezza a colori, e lo dico ai colleghi del Partito Democratico e al presidente Zanda.

Resto veramente mortificato perché, se si fosse trattato di un provvedimento di rilevanza elevata per la Repubblica italiana, per il Paese, si sarebbe potuto ricorrere al voto di fiducia. Ieri abbiamo votato la 53a fiducia e oggi si poteva votare anche la 54a. Su un provvedimento di questo genere, però, non riesco a capire il motivo per cui non si possa approvare un emendamento. Non capisco perché sui 40 emendamenti, offerti come segno di volontà partecipativa a migliorare il testo del disegno di legge, debba esserci una risposta così mediocre; e mediocre in termini di qualità non soltanto della prosa legislativa, ma anche del dibattito e dei rapporti tra le forze politiche. *(Applausi della senatrice Fucksia).* Dice bene il senatore Falanga: consegnare la responsabilità a rimettere le carte in regola al decreto del Ministro pone la domanda del perché non possiamo fare oggi quello che, invece, si pensa di dover delegare al Governo.

Questa è una Repubblica parlamentare e siamo in seconda lettura. Se il provvedimento viene approvato alla Camera dei deputati il prossimo settembre o ottobre, non casca il mondo e approveremo così un provvedimento che ha una sua *ratio* e applicabilità. *(Applausi della senatrice Rizzotti).* Non basterà, infatti, il decreto a porre rimedio alla scrittura sciatta e disordinata del provvedimento. Infatti, il comma 1 dell'articolo 15 prevede espressamente che il decreto disciplini le modalità di donazione, l'utilizzazione e i requisiti. Mancano i riferimenti alla modalità di cessione all'utilizzatore finale e non si potrà fare, perché sarebbe uno sconfinamento della delega rispetto al palettamento che stiamo mettendo con il provvedimento in esame.

Per carità, non avrei neanche voluto fare questo intervento perché mi rendo conto che serve a nulla, ma mi sembra di stare più a posto con la mia coscienza evidenziando un tale aspetto.

Avrei desiderato che l'emendamento 15.13, che naturalmente ha registrato il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, fosse messo ai voti e bocciato, perché così l'Assemblea se ne sarebbe assunta la responsabilità e domani nelle piazze avremmo potuto specificare il motivo.

L'emendamento è, però, firmato anche dalla collega Bianconi, che apprezzo per la sensibilità e l'impegno. Trattandosi della formula di sintesi che abbiamo trovato insieme come emendamento correttivo all'originario testo di legge a mia prima firma, chiedo che la relatrice e il rappresentante del Governo valutino la possibilità della sua trasformazione in ordine del giorno, come segno di una respiscenza che interroghi la coscienza dei colleghi e consenta di evitare il ripetersi di questo teatrino che è grave e avvilente non solo per noi, ma per la democrazia del nostro Paese. *(Applausi del senatore Floris).*

**PRESIDENTE.** Senatrice Bertuzzi, qual è il suo parere in ordine alla proposta di ritirare l'emendamento 15.13 e di trasformarlo in un ordine del giorno?

**BERTUZZI**, *relatrice.* Signor Presidente, la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno salvaguarda il principio affermato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, che vorrei però rendere un po' più generalista, prevedendo che la distribuzione dei medicinali debba avvenire a cura di personale

accreditato.

PRESIDENTE. Accreditato?

BERTUZZI, *relatrice*. Sì, accreditato, ma possiamo anche usare il termine «abilitato».

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non ho capito il termine.

BERTUZZI, *relatrice*. Io avrei preferito il termine «accreditato». (*Commenti del senatore Mandelli*).

PRESIDENTE. Accredito a cosa? (*Brusio*).

Collegli, cortesemente abbassate il tono di voce, così posso sentire la relatrice.

BERTUZZI, *relatrice*. Accreditato alla distribuzione dei farmaci. Il titolo per l'accredito alla distribuzione è anche l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

PRESIDENTE. Rilevo qualche perplessità sul termine «accreditato».

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, io consiglierei un'espressione che è anche presente nei testi, ossia: «la distribuzione secondo la normativa vigente», che ha già in sé le figure professionali che possono distribuire. In ogni caso, non si dice «accreditare» nel linguaggio tecnico. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

[PRESIDENTE](#). L'accreditamento è quello al Servizio sanitario nazionale.

Relatrice, direi che la proposta avanzata dalla presidente De Biasi sia quella più centrata. Riformuliamo il testo in questo modo?

BERTUZZI, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Ambrosio Lettieri, è d'accordo con questa formulazione?

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Signor Presidente, io sono d'accordo, ma mi affido alla sua ben nota maestria in termini di puntuale conoscenza del Regolamento per approvare accanto a questa riformulazione, così come proposta, una trasformazione in ordine giorno del parere della 12a Commissione come atto di impegno del Governo. Il parere della 12a Commissione è puntuale nei termini, esaustivo nei contenuti e risolutivo della questione che stiamo valutando. Se oltre a essere un parere reso alla 9a Commissione, diventa anche un atto di impegno del Governo ad adeguarsi alle indicazioni della Commissione, che per competenza ha espresso il parere, credo che facciamo, anzi fate una figura meno compromessa di quanto potrebbe accadere se non lo si approvasse.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Ambrosio Lettieri, la riformulazione è quella che abbiamo realizzato con il contributo della relatrice e della Presidente della 12a Commissione. Oggi non c'è la possibilità che nasca *ex novo* un ordine del giorno che riproduca il parere da lei citato. Se lei accetta la riformulazione, mi deve dire se vuole che l'ordine del giorno G15.13 venga posto o meno in votazione.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Chiedo che venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.13, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.14.

[MANDELLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo che anche l'emendamento 15.14 possa trovare accoglimento usando la formulazione suggerita dalla presidente De Biasi, e quindi dando ancora di più un'indicazione precisa all'opera del Ministero della salute.

Chiedo, pertanto, la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 15.14 usando la stessa espressione che la presidente De Biasi ha proposto per l'ordine del giorno precedente.

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, dai cenni della relatrice, credo di capire che forse potrebbe aggiungere la firma all'ordine del giorno del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Abbiamo già votato l'ordine del giorno del senatore D'Ambrosio Lettieri e lei potrebbe sottoscriverlo, perché non vedo cenni favorevoli da parte della relatrice riguardo alla possibilità di trasformare l'emendamento 15.14 in ordine del giorno.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Non capisco la difficoltà. Se ne è passato uno, può passare anche l'altro, perché non vedo la differenza, ma non stiamo qui a fare il teatrino.

Ripeto che stiamo perdendo una bella occasione per aiutare chi ha bisogno e questo è ciò che deve rimanere.

PRESIDENTE. Quindi mantiene l'emendamento oppure no, senatore Mandelli?

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Sottoscrivo l'ordine del giorno del senatore D'Ambrosio Lettieri, anche se a dire il vero non vedo il problema, visto che sono due proposte che vanno nella stessa direzione.

PRESIDENTE. Posso fare un'ipotesi. Se un domani la legge dovesse prevedere che non è il farmacista, avremmo un vincolo che invece non c'è.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Esatto. Quindi penso che sarebbe opportuno votarlo.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.14, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G15.200 (testo 2) è stato accolto dal Governo. Senatore Candiani, insiste per la votazione?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.200 (testo 2), presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli ordini del giorno G15.201 e G15.202 sono stati accolti dal Governo. Senatore Formigoni, insiste per la votazione?

FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.201, presentato dal senatore Formigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.202, presentato dal senatore Formigoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Colleghi, avete preso visione del testo dell'ordine del giorno G15.300, della relatrice, che è stato distribuito?

CANDIANI (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, è una sua omissione o non è sceso a prenderlo? È in distribuzione da mezz'ora, quindi è una sua colpa.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Il Gruppo Forza Italia non può che essere contrario all'approvazione di questo articolo, perché è la dimostrazione del fatto che pur quando un provvedimento non ha nessuna connotazione ideologica, ma non c'è la volontà di ascoltare un contributo positivo per il suo miglioramento, si sbatte contro un muro anche con cose assolutamente logiche. Ne abbiamo avuto la dimostrazione anche adesso, perché si fa fatica a dire che c'è un professionista che è delegato a fare una cosa che tutti sanno che fa. Se tutti siamo d'accordo che questo era un provvedimento in cui si poteva fare qualcosa insieme, questa giornata segna davvero una sconfitta per la nostra Assemblea. Abbiamo cercato di dare un contributo reale per migliorare la situazione e andare incontro a chi ha bisogno di un farmaco. Non stiamo parlando di un problema ideologico o di un problema che possa essere visto in modo diverso a seconda che lo si guardi da una parte o dall'altra di uno schieramento. Occorre solamente cercare di aiutare i tanti italiani che rinunciano ad una cura perché non se lo possono permettere.

Questo era il senso con cui abbiamo affrontato l'articolo 15 e il senso che avremmo voluto vedere nel lavoro della Commissione. Invece, siccome bisogna fare presto, non c'è spazio e non c'è tempo per fare diversamente, andiamo a fare un bel discorso di facciata, ma non andiamo a risolvere alcun problema. Siamo di fronte alla sconfitta di chi ha bisogno, perché se hai bisogno di un farmaco, anche se non hai i soldi, devi avere gli stessi diritti di chi può pagarselo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia*). Questo è il messaggio che dovrebbe venire oggi dall'Assemblea e invece stiamo qua a discutere su formule che non sono chiare e su situazioni che non sono comprensibili. Oggi avevamo davvero la possibilità di fare sintesi per chi ha bisogno, ma l'abbiamo trasformata solo nella scelta tra una pallina rossa e una verde. Noi di Forza Italia non ci stiamo e, pur comprendendo le necessità sottese a questo provvedimento, affermiamo che siamo per le cose fatte bene e non per le cose fatte velocemente: pertanto voteremo contro.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non possiamo non tener conto dell'andamento negativo delle votazioni sugli emendamenti proposti da noi e da altri Gruppi di opposizione, ma su questo provvedimento veramente non vogliamo parlare di opposizione. Inoltre, non possiamo che pendere nella giusta considerazione il parere approvato dalla 12a Commissione sul disegno di legge, che, ricordo a me stesso, recita: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo; considerato che il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale; rilevato che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di inserire nel testo disposizioni "in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali" (così recita la rubrica dell'articolo 15), malgrado in proposito presso il Senato fossero in corso d'esame, dal 2 marzo 2014, disegni di legge specifici, giunti alla fase emendativa (disegni di legge n. 1092 e connesso)»; rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio; rilevato che, per ciò che attiene alla cruciale attività di dispensazione dei farmaci oggetto di riutilizzo, il testo pone la condizione, alquanto generica che le Onlus dispongano di "personale sanitario", senza precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

Signor Presidente, questo è il parere redatto dalla 12a Commissione e, a fronte di questo parere, sono stati proposti emendamenti che la maggioranza oggi qui, in Aula, ha respinto.

Io mi chiedo, vi chiedo, con quali responsabilità licenziate questo testo di legge. Abbiamo proposto una cosa molto semplice: si faccia una ottima legge sullo spreco alimentare, ma non si mescolino i farmaci con gli alimenti, perché chi si nutre di farmaci va al creatore. Fate quello che volete. Ne siete responsabili. Il nostro voto non potrà che essere contrario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**D'ALI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**D'ALI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in dissenso dal voto dichiarato dal senatore Mandelli, cosa che naturalmente mi costa non poco, dichiaro che non parteciperò al voto su questo articolo, per un motivo molto semplice.

In questa XVII legislatura, che passerà alla storia per il massacro della Costituzione, o sotto forma di riforma o sotto forma di interventi anomali da parte del Parlamento, mi era capitato di ascoltare di tutto in ordine al bicameralismo. Ma questo mi era sfuggito: bicameralismo imperfetto a tappe.

Noi oggi approviamo senza modifiche ciò che è stato approvato dalla Camera. Ci riserviamo di fare sullo stesso argomento un altro disegno di legge, ma non sappiamo se la Camera osserverà lo stesso rispetto nei confronti di quanto dice il Senato, votando pedissequamente il testo varato da questo ramo del Parlamento in aggiunta a ciò di cui stiamo parlando.

Io mi chiedo davvero per quale motivo il Parlamento deve essere sottoposto a questa mortificazione continua. Questa - ripeto - mi mancava. È vero che nella XVII legislatura può capitare di tutto, come sta capitando, ma questa era veramente una chicca che mancava alla Costituzione materiale in senso negativo che - ahimè - stiamo scrivendo.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**FUCKSIA** (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FUCKSIA** (*Misto*). Signor Presidente, nella confusione ho votato erroneamente a favore dell'articolo 15. Desidero fare una rettifica, perché il mio voto è contrario.

Avevo anche chiesto la parola per una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma alla Presidenza non era stato segnalato. Ne ha facoltà.

**FUCKSIA** (*Misto*). Signor Presidente, questa giornata è veramente imbarazzante. È imbarazzante che si siano confuse le pere con le mele; è imbarazzante questa fretta di legiferare così male, non tenendo conto della normativa già esistente e non armonizzando la norma alle leggi preesistenti.

Se questa è la legislatura delle riforme, la prossima legislatura sarà quella delle correzioni e delle eliminazioni. Veramente, infatti, c'è una serie di leggi inutili e di provvedimenti che stiamo realizzando senza che se ne capisca neanche più il verso. Addirittura, non si ha neanche il concetto di cosa sia l'accreditamento, che è normato dalla legislazione italiana ed europea in modo preciso. C'è questa *deregulation* per cui un farmaco diventa un prodotto alimentare, cosa che non può essere. Un farmaco non è neanche un oggetto o un prodotto commerciale, perché la cura ha un'altra filosofia alla base.

Quindi, il *vulnus* di questo provvedimento che stiamo approvando è proprio la confusione di mettere insieme due cose che insieme non potevano stare.

È un po' come mettere insieme il diavolo e l'acqua santa. Sono due cose che insieme non si armonizzano, perché sono concetti diversi. Siamo abituati talmente tanto... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, io le ho concesso qualche minuto, però le dichiarazioni di voto postume non esistono.

**FUCKSIA** (*Misto*). Concludo con una sola considerazione. Siamo talmente abituati ai decreti d'urgenza *mix*, che evidentemente non ci rendiamo più conto di cosa sia razionale e logico. È veramente disarmante e preoccupante tutto ciò e in questo momento l'accreditamento non lo ha il Parlamento, perché chi ci accredita a legiferare così male?

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[MORONESE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 16.3 e 16.7, in quanto il contenuto è ricompreso nell'ordine del giorno G7.200.

[DONNO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, accolgo l'invito formulato dalla relatrice e ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 16.1 a 16.7 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi, non so se voi abbiate letto bene l'articolo 16 e soprattutto se lo abbiano letto coloro che in quest'Aula svolgono le funzioni di vestali della legalità e di affermatore del sospetto. Avete letto che sono esonerate dalla comunicazione alla Guardia di finanza le cessioni gratuite non superiore a 15.000 euro? Io ben volentieri avrei sottoscritto l'emendamento ritirato dalla senatrice Granaiola; anzi avrei proposto di scendere ulteriormente a 5.000 euro e poi spiegherò il perché di questa somma. In pratica, noi stiamo dando la possibilità di effettuare una commercializzazione sotterranea di beni sotto i 15.000 euro, ancorché scaduti dal punto di vista delle etichette - a questo punto devo capire - anche in assoluta esenzione di bolletta di accompagnamento. Io già mi immagino le organizzazioni che si apprestano a contabilizzare 14.500 euro per ogni spedizione e che fanno 10, 15, 20 spedizioni mettendo in piedi *business* particolari soprattutto sui prodotti farmaceutici.

Colleghe, non si può stabilire un limite al di sotto o al di sopra del quale si devono fare tali comunicazioni. Queste comunicazioni devono essere fatte per ogni partita di merce che va a cedere gratuitamente.

Il limite dei 5.000 euro mi viene ispirato da quello che tutti noi abbiamo nel dichiarare i contributi per quanto riguarda gli aspetti della campagna elettorale. Siccome in campagna elettorale si sono già verificati parecchi abusi di distribuzione di beni alimentari da parte di candidati con la compiacente prestazione d'opera di banchi alimentari non proprio perfettamente in linea con la nobile filosofia di questo provvedimento, io davvero mi domando come possiamo accettare che la comunicazione possa essere fatta solamente per partite superiori ai 15.000 euro. Già immagino cosa accadrà in questo nostro Paese dove ancora purtroppo vige la regola per cui "fatta la legge, trovato l'inganno". Mi meraviglio inoltre che tutti coloro che in questa sede predicano legalità e attenzione alle possibili truffe non si siano minimamente degnati di rilevare che questa è una voragine che si apre nelle possibili truffe al commercio e anche all'evasione fiscale.

È una voragine che si apre. A mio avviso, quindi, l'articolo 16 doveva essere inserito - e mi riferisco al concetto che ho espresso poco fa - a pieno diritto, assieme all'articolo 15, nel disegno di legge da rifare in ordine a questa materia qui al Senato. Infatti, bisogna apportare le opportune modifiche in maniera tale che questa attività non si presti al benché minimo aspetto di truffa o di elusione fiscale o a qualsiasi tipo di malversazione, cosa che invece accadrà sicuramente.

Veramente non capisco come possiate stabilire un limite di 15.000 euro all'obbligo di comunicazione sul trasferimento a cessione gratuita di questi beni; è veramente incredibile che non vi siate accorti di questa cosa. Pertanto voterò sicuramente contro l'articolo 16.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERTUZZI](#), relatrice. Signor Presidente, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G17.200.

[OLIVERO](#), vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 17.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dal senatore Amidei.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Sull'ordine del giorno G17.200 la relatrice ha espresso parere contrario. Senatrice Moronese, insiste per la votazione?

[MORONESE](#) (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.200, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERTUZZI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G18.200 esprimo parere favorevole con la formula: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Sull'ordine del giorno G18.201 esprimo parere contrario.

Invito al ritiro degli emendamenti aggiuntivi altrimenti esprimo parere contrario.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Moronese, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G18.200?

[MORONESE](#) (M5S). Sì, signor Presidente, e insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G18.200 (testo 2).

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.201, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.0.1, presentato dalle senatrici Moronese e Donno, fino alle parole «d'appalto riferite».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.0.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.3, presentato dalle senatrici Moronese e Donno.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, il senatore Liuzzi, intervenendo in discussione generale, è stato esaustivo, puntuale e dettagliato nel descrivere i punti di forza di questo disegno di legge e nell'evidenziare la necessità che fossero un patrimonio legislativo che, ancorché tardivamente, giungesse a beneficio della nostra comunità. In particolare, egli ha puntualizzato come e quanto questo disegno di legge intercetti un bisogno diventato sempre più impellente, anche in coincidenza con la situazione gravissima della crisi

economico-finanziaria che attanaglia da tanti anni il nostro Paese. Quindi, sostanzialmente, ha spiegato come e quanto il concetto della povertà alimentare non sia purtroppo limitato soltanto ad alcune parti del mondo, ma sia un fenomeno esteso, che riguarda oggi 53 milioni di cittadini europei che fanno fatica a mangiare un pasto completo ogni giorno. In Italia, in cinque anni, sono più che raddoppiate le persone che non possono più permettersi una dieta equilibrata.

Questa è una materia nella quale si registrano dei veri e propri paradossi. Un paradosso è che, nel 2011, noi abbiamo avuto una notizia che è, al tempo stesso, una bella e una brutta notizia. La bella notizia è che il numero delle persone che muoiono di fame si è ridotto; la brutta notizia è che sono aumentate le persone che muoiono per iperalimentazione, ovvero per le patologie che derivano dagli eccessi alimentari. Quindi siamo contenti che diminuiscano i denutriti, ma siamo preoccupati per il fatto che aumentino le persone in sovrappeso e gli obesi.

Questo è il paradosso che si registra anche nel dibattito, nell'approfondimento, nelle ragioni che ruotano attorno a questo disegno di legge. Il problema degli sprechi alimentari infatti riguarda tutto il mondo. Secondo i dati della FAO, ben un terzo del cibo del mondo finisce sprecato; parliamo di oltre un miliardo e 300 tonnellate di spreco, che rappresentano sostanzialmente la quantità di cibo necessaria per sfamare un miliardo di persone, che oggi soffrono la fame perché non hanno accesso sufficiente alle risorse alimentari.

Solo nei Paesi industrializzati vengono buttate via oltre 220 milioni di tonnellate di cibo ogni anno. E ancora, ogni anno finiscono tra i rifiuti dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, per un valore stimato in oltre 30 miliardi. Quindi ci sono aspetti di natura etica, di natura economica, di natura culturale e anche problemi, soprattutto di natura sociale, dovendosi necessariamente rimettere in equilibrio quel forte sbilanciamento, che esiste e che diventa odioso per i livelli gravissimi di discriminazione, che sta nelle disuguaglianze ed anche nelle disuguaglianze alimentari.

Ma ci sono altri fattori che devono essere tenuti a mente e che il mio collega senatore Liuzzi ha ricordato. La riduzione degli sprechi alimentari coincide con un interesse dell'ambiente, perché diminuisce il volume dei rifiuti. E ancora, combattere lo spreco alimentare è importante anche perché contenere l'impatto sulla biodiversità della produzione massiva di alimenti diventa un vero e proprio problema, una sorta di emergenza. Gli effetti negativi dell'espansione agricola e delle coltivazioni estensive sulla frammentazione degli *habitat* e sulla perdita della biodiversità sono tali che appare veramente inconcepibile e inaccettabile che una parte rilevante di quanto prodotto venga poi gettato.

Si potrebbero ancora ricordare altri punti che rappresentano elementi di forza per condividere questo provvedimento. Invece la nostra posizione, purtroppo, è di grande perplessità e anche di rammarico. Infatti, nella democrazia parlamentare l'Aula svolge una funzione fondamentale. Nell'Aula si svolge il confronto tra le diverse posizioni, quando il confronto si affranca da speculazioni, da nodi ideologici che talvolta allontanano la politica dal bisogno della comunità e creano un corto circuito tra la piazza e il palazzo che determina situazioni assai gravi che avremmo potuto ben superare se solo ci fosse stato un atteggiamento diverso da parte della maggioranza e di questo Governo che la maggioranza sostiene.

Cicerone, nel «De natura deorum», quando parla dei pitagorici che si rivolgono al loro maestro, ricorda che viene utilizzato il detto *ipse dixit* per indicare la sacralità della parola del maestro. *Ipse dixit*, così è stato stabilito e così si deve fare. Una situazione grave quella che si è verificata ieri con il 53° voto di fiducia e oggi con un paradosso: uno dei pochissimi disegni di iniziativa parlamentare viene consegnato all'approvazione attraverso la strada stretta e tortuosa di un dibattito fine a se stesso, inutile e ozioso che ha aperto la porta, quando è andata bene, a qualche garbata e generosa concessione della maggioranza, del relatore e del Governo che hanno consentito di approvare qualche ordine del giorno. Gli emendamenti non avevano finalità ostruzionistiche né erano finalizzati a stravolgere il senso del testo che ci è giunto dalla Camera. Gli emendamenti erano pochi e tutti orientati a sostenere con coerenza, con forza e con ragionevolezza un testo sul quale si è registrata, tutto sommato, una discreta condivisione. Eppure l'*ipse dixit* ha elevato il livello di arroganza, di prepotenza, di supponenza del Governo e della maggioranza e non si è potuto fare quello che sarebbe stato necessario fare.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 19,20)

(Segue D'AMBROSIO LETTIERI). Ne è emblema il dibattito che si è sviluppato sull'articolo 15. Una Commissione parlamentare di merito ha espresso il parere su un punto, l'articolo 15, dicendo espressamente che «il testo - del suddetto articolo - appare connotato da criticità relazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alla disposizione e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio». E che si fa? Si delega al Governo il compito di porvi rimedio. Non si affida all'Assemblea, non si affida alla democrazia parlamentare, alla propositività dell'emendamento la correzione di un testo che è decretato come insufficiente, inadeguato e lacunoso, ma lo si vota con l'applauso, con il sorriso, con il compiacimento, con l'autocelebrazione, per dover correre domani in piazza a rappresentare una verità che non c'è, la verità che si porta un provvedimento che è risolutivo delle tragedie che milioni e milioni di cittadini italiani vivono.

Questo è il motivo del grande disappunto che porta il Gruppo dei Conservatori e Riformisti a sottolineare l'assoluta irresponsabilità del Governo e della maggioranza e necessariamente a esprimere un voto di astensione che - torno a dire - non è, come forse sarebbe stato necessario, un voto contrario al contenuto della legge. È, invece, un voto attraverso il quale si intende esprimere la censura rispetto al metodo con cui, in quest'Aula, la maggioranza e il Governo impongono la loro volontà e il loro *Diktat* ferendo la democrazia. (*Applausi del senatore Mandelli*).

MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, voteremo questo provvedimento perché colma un vuoto normativo e va a incidere positivamente su una situazione a due facce.

Da una parte, abbiamo un grande fenomeno in Italia, come in tutti gli altri Paesi dell'Occidente, di sprechi alimentari, vale a dire di prodotti che ai vari stadi della filiera vengono accantonati, non arrivano al consumatore finale e sono avviati in varie forme alla distruzione o, addirittura, al non raccolto. È un fenomeno che tocca la produzione e la distribuzione e molto anche il comportamento delle stesse famiglie. Tutto ciò ha una ricaduta economica negativa sull'intero funzionamento della filiera. Dall'altra parte, c'è una fascia della popolazione, purtroppo sempre più ampia, che versa in condizioni di povertà assoluta.

Le statistiche sono impietose: nella sola Unione europea si sprecano circa 90 milioni di tonnellate di cibo e il 55 per cento degli sprechi di alimenti sarebbe ancora idoneo per il consumo umano. In Italia lo spreco alimentare ammonta a circa 6 milioni di tonnellate, il cibo sprecato è di 108 chilogrammi *pro capite* e ogni anno una famiglia media getta via 450 euro. La parte invece di cibo recuperato e donato alle *food bank* o agli enti ONLUS rappresenta poco più del 6 per cento. Questo è un *gap* che va colmato e il provvedimento in esame contribuisce a colmarlo. In un anno si potranno recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate alimentari che rimangono ora sui campi, altri 2 milioni di tonnellate di cibo che provengono dall'industria agroalimentare e più di 300.000 tonnellate provenienti dalla distribuzione.

Un terzo del cibo prodotto annualmente nel mondo viene gettato tra i rifiuti e corrisponde a quattro volte la quantità necessaria per nutrire gli affamati del Pianeta, che sono 868 milioni di persone. Se è facile produrre cibo, è invece molto più difficile conservarlo e trasferirlo, anche se le nuove tecnologie permettono sempre più di migliorare la conservazione dei prodotti. Da un punto di vista quantitativo, non c'è una grossa differenza tra lo spreco nei Paesi industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo, se non nell'ultimo passaggio, che è quello dello spreco domestico. Nei Paesi in via di sviluppo la difficoltà di conservare il cibo implica una riduzione ai minimi termini della produzione di spreco, mentre nei Paesi industrializzati, per una questione di stile di vita, lo spreco domestico è altissimo, pari al 42 per cento dello spreco totale.

Bisogna, quindi, da un lato, offrire ai Paesi in via di sviluppo soluzioni a livello tecnico per una migliore conservazione del cibo - ed è proprio ciò che la FAO ha deciso di fare negli ultimi anni

investendo sul confezionamento - mentre, dall'altro, è necessario agire nei Paesi industrializzati sull'educazione e sull'informazione dei cittadini, che non a caso sono parti integranti di questo provvedimento. Una visione d'insieme della filiera consente di individuare in maniera incisiva i passaggi più critici in termini di perdite e d'impatto ambientale. In Italia alcune grandi imprese hanno aderito a un progetto per calcolare l'impatto ambientale del proprio prodotto lungo tutta la filiera. È il momento della produzione degli ingredienti, all'inizio quindi della filiera, quello che pesa di più sull'ambiente, mentre la distribuzione, passaggio finale, vi incide in maniera minima. Non è, quindi, solo un problema di distribuzione. Per non sprecare è importante essere consapevoli dell'impatto sull'ambiente di ciascun prodotto, così come è fondamentale la prevenzione nella produzione degli sprechi.

Per quanto riguarda il recupero delle eccedenze e della loro cessione, in Italia da un punto di vista fiscale, con il decreto legislativo n. 460 del 1997 e con la legge n. 444 del 2007, sono previste delle agevolazioni per chi cede gratuitamente le eccedenze a favore delle ONLUS. Restano però alcuni limiti facilmente superabili che possono rendere meno complessa la procedura. Anche in questa direzione, il provvedimento che stiamo per approvare compie un indubbio passo in avanti.

Sulla normativa ambientale è giusto intervenire con la politica di incentivi per rafforzare le azioni di recupero e di riutilizzo e ridurre quanto più possibile la produzione di rifiuti. Molti Comuni lo hanno già fatto, prevedendo - ad esempio - uno sconto sulla tassa dei rifiuti per le aziende impegnate nel recupero e nel riciclo. Di grande importanza è anche l'aspetto igienico-sanitario, perché è molto difficile recuperare e riutilizzare l'invenduto.

Era inoltre necessario intervenire per armonizzare la normativa igienico-sanitaria attraverso linee guida chiare e specifiche per le organizzazioni *non profit* impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari. Dunque, la semplificazione e l'armonizzazione di norme e procedure a livello nazionale permetteranno un maggiore ricorso alle pratiche virtuose di recupero.

Mi avvio a concludere. Il provvedimento in esame dà una sistemazione normativa organica a tutti gli aspetti del fenomeno. Vengono semplificate le procedure di donazione e distribuzione agli indigenti delle eccedenze alimentari. Chi donerà avrà incentivazioni fiscali e potrà ottenere uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale alla quantità di cibo donato. Si tratta di una misura da tempo invocata dagli operatori del settore. Viene estesa la platea delle associazioni *non profit* coinvolte e sono istituiti diversi fondi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti per incentivare la riduzione dei rifiuti.

Noi crediamo, a questo proposito, che puntare sugli incentivi sia stata una strada più convincente di quella percorsa in Francia, che impone unicamente regole e sanzioni alla grande distribuzione, non tenendo conto che le principali fonti di spreco alimentare sono i nuclei familiari. Quindi l'obiettivo, anche in futuro, dovrà essere mettere sempre più in sintonia, da un lato, l'attività delle organizzazioni caritative e, dall'altro, la disponibilità degli sprechi alimentari, soprattutto quelli che si determinano nello stadio della distribuzione.

Per questi motivi, il Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie voterà favorevolmente. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione e apertura da parte della maggioranza nella valutazione degli emendamenti al provvedimento in esame, che - come detto durante la discussione generale e l'esame dei singoli emendamenti - necessita di una sensibilità politica che lo porti ad avere ampia convergenza.

Ci siamo invece trovati di fronte un atteggiamento di chiusura su alcuni emendamenti che altro non facevano che ricalcare - e ripeto ricalcare - le discussioni svolte in Commissione, in particolare critiche, come testimoniato dal parere della Commissione igiene e sanità.

È inutile tornare sulle questioni già affrontate durante la discussione generale, e cioè sul valore del

provvedimento. Che l'avessimo ben chiaro e, soprattutto, che avessimo intenzione di sostenerlo è stato chiaro dall'approvazione degli articoli, nonostante la bocciatura degli emendamenti di buon senso proposti. Ciò che ci dà fastidio è, invece, l'atteggiamento di chiusura del Governo, a cui sappiamo che corrisponderà - è solo questione di capire a che ora arriverà, se prima o dopo le ore 20 - il *tweet* del Presidente del Consiglio dei ministri. Ma questo è essenzialmente l'obiettivo della fretta con cui il Governo sta concludendo l'esame del provvedimento, nonostante - lo ribadisco - il parere della Commissione igiene e sanità del Senato abbia indicato precisamente una cosa. Lo riporto ancora, perché resti agli atti: «rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio». Mescolare il tema dei farmaci con la necessaria attenzione a non sprecare gli alimenti significa veramente mescolare le mele con le pere, utilizzando un vecchio detto. Lo dico a qualche senatore che precedentemente aveva l'ambizione di rappresentare gli orientamenti di voto della Lega Nord. Noi siamo responsabili e consapevoli che la maggioranza forza la mano per portare a un voto, indipendentemente e indifferentemente dal nostro consenso o dissenso.

Sappiamo che ci sono associazioni nel Paese che attendono questa innovazione normativa e che si offriranno opportunità anche agli operatori di mercato che potranno accedere a benefici fiscali portando in detrazione l'IVA o andando a recuperare costi che altrimenti andrebbero dispersi assieme alle derrate alimentari che invece vengono destinate ancora alla filiera alimentare e non alla discarica. Quindi, su questi temi noi diamo un giudizio positivo.

Il giudizio è invece negativo riguardo alla scelta scellerata di inserire il recupero dei farmaci e la distribuzione degli stessi in una maniera che non esito a definire superficiale all'interno di questo provvedimento. Abbiamo avuto la soddisfazione, non in questo ramo del Parlamento ma nel precedente passaggio alla Camera, di vedere riconosciuta questa nostra obiezione con l'aggravazione di un emendamento che almeno porterà le associazioni che recupereranno i farmaci per la distribuzione gratuita a doversi avvalere di personale sanitario. Non è sufficiente, l'abbiamo ripetuto oggi: occorrono il farmacista e la prescrizione medica. È sbagliato concettualmente mescolare il recupero degli sprechi alimentari con il recupero dei medicinali, scaduti o in scadenza.

Analogamente, è un errore da parte del Governo affidare la gestione di questo provvedimento al Ministero dell'istruzione, rinunciando invece il Ministero delle politiche agricole a svolgere un proprio compito, assegnatogli dalla stessa legge, che gli ha attribuito un determinato ruolo, rinunciando così ad essere attore principale nell'educazione all'alimentazione.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 19,37\)](#)

(Segue CANDIANI). Questo nonostante la retorica del ministro Martina e del Presidente del Consiglio dei ministri ci abbia abituato, nei mesi passati, a sentirci raccontare che da Expo sarebbe nata una nuova pagina per l'agroalimentare italiano e, anche in questo caso, per la battaglia nei confronti dello spreco di cibo.

A quanto pare, avete fatto passerella tagliando i nastri, dimenticando che questo obiettivo deve essere attuato, e ne lasciate la semplice attuazione al Ministero dell'istruzione: cosa dignitosa, ma non si capisce perché a ciò non corrisponda la presenza, in Assemblea come in Commissione, del Ministro dell'istruzione, mentre il tutto è stato declinato in Commissione agricoltura: la logica difetta al Governo, è cosa nota.

Signor Presidente, noi, ragionevolmente, ci aspettavamo che il Governo considerasse i nostri rilievi. Abbiamo chiara la differenza esistente tra spreco alimentare dovuto a un cambio di cultura nelle generazioni e quello che invece è dovuto a modalità di mercato che normalmente vengono definite consumistiche. Occorre crescere, occorre investire perché ci sia un aumento di consapevolezza da parte dei cittadini a tutti i livelli. Anche a tale proposito, purtroppo, non ci soddisfa la misera dotazione prevista da questo provvedimento: inserire in un provvedimento così importante un milione di euro per sviluppare la politica del risparmio, della conservazione degli alimenti e per combattere gli sprechi alimentari su tutto il territorio nazionale in un anno, appare veramente cosa risibile.

Questo dà un'idea della necessità, da parte del Governo, di chiudere l'approvazione del provvedimento, di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri la soddisfazione del solito *tweet*, rinviando invece la concretezza e la solidità del provvedimento che, privo di finanziamenti, avrà ovviamente difficoltà a trovare attuazione.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 19,39\)](#)

(Segue CANDIANI). Per questi aspetti non siamo soddisfatti, ma siamo consapevoli che il provvedimento debba essere approvato, perché, nonostante tutto, la parte che riguarda gli sprechi alimentari è certamente degna di considerazione. Avrete voi la responsabilità di spiegare ai cittadini, quando nasceranno inconvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15 sul riutilizzo dei farmaci, la superficialità con cui avete approcciato il tema, nonostante la Commissione preposta vi avesse indicato le criticità e nonostante gli emendamenti presentati in Assemblea avessero individuato delle vie di uscita alternative. Sosteniamo la parte relativa alla necessaria politica contro gli sprechi alimentari e lasciamo a voi l'onere di avere sottovalutato gli aspetti relativi alla diffusione, temo poco controllata, dei farmaci recuperati e rimessi in distribuzione a chi non ha a disposizione un farmacista o un medico a cui potersi affidare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[PANIZZA \(Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, mi auguro che il disegno di legge che giunge dalla Camera dei deputati oggi venga approvato. Credo che le votazioni che lo hanno preceduto abbiano reso ampiamente il senso della condivisione da parte di questa Assemblea. Chi mi ha preceduto ha espresso bene anche il senso del provvedimento e mi limito a rimarcare alcuni concetti generali, che ritengo importanti e in particolare il fatto che faccia seguito all'Expo di Milano e alla Carta di Milano, che io stesso, come molti altri colleghi, ho firmato e condiviso e diventa pertanto una specie di eredità, in continuità con gli obiettivi che l'Expo si era posto.

Vorrei tradurre in maniera più semplice il provvedimento, rispetto al quale alcuni colleghi hanno rimarcato anche la difficoltà di applicazione nel distinguere tra il cibo e i medicinali, che sono una materia più complessa e delicata. Vorrei dire che il provvedimento traduce in una norma di legge, la legge del buon samaritano, vale a dire di chi cerca di aiutare gli altri e di evitare gli sprechi. Fortunatamente in Italia - e in particolare cito l'esperienza del mio territorio - queste buone pratiche sono adottate tutti i giorni. Cito infatti il caso di Trentino solidale, un'organizzazione nata quasi per caso e oggi molto strutturata, che raccoglie 2.000 tonnellate di alimenti all'anno, che altrimenti finirebbero nei cassonetti, e assiste ogni giorno centinaia di famiglie bisognose. Quindi, si tratta, di fatto, di una prassi che esiste già ed è bene averla in qualche maniera regolamentata e istituzionalizzata. Credo che la prima parola d'ordine che il disegno di legge deve avere è quella della semplicità e della accessibilità. Non si tratta di una legge nata per creare nuova burocrazia o sovrastrutture, né mi auguro per creare nuovi uffici, ma per rendere possibile una pratica che dovrebbe essere propria di ogni civiltà.

Mi piace anche rimarcare la logica adottata dal Parlamento, che è quella di sostenere chi fa una buona pratica, a differenza della normativa adottata in Francia che punisce chi non la fa. Ogni strada comunque è buona, pur di raggiungere l'obiettivo, che oggi è duplice. Siamo di fronte a dati preoccupanti, diffusi dalla FAO, dalla Commissione europea e da alcuni istituti di ricerca, che ci dicono che oggi aumentano gli sprechi alimentari ma aumenta anche la povertà. Quindi, di fatto è una contraddizione che abbiamo il dovere morale, oltre che civile, di sanare.

Quindi, oggi la lotta contro ogni tipo di spreco deve essere un obiettivo fondamentale e l'educazione civica per un uso consapevole delle risorse altrettanto. Spetta a questo Parlamento cercare di dare un aspetto normativo che renda più facile quanto dovrebbe avvenire nel comportamento di ogni giorno.

All'interno di questo provvedimento vi sono molti aspetti positivi: da quelli educativi che coinvolgono le scuole, a quelli informativi, tramite la Rai, la televisione e le campagne di stampa. C'è anche la

promozione di ricerche per favorire tecniche di riciclaggio e norme sui prodotti farmaceutici. Sappiamo infatti quanto sia elevato il livello di spreco, anche di prodotti costosi. Penso anche all'inserimento del recupero degli indumenti.

Mi piace anche la semplificazione normativa per i produttori e distributori, che cerca di rendere ufficiale il concetto di gratuità e che va contro ogni tipo di speculazione. Altrettanto positivi trovo gli incentivi fiscali, che vanno dalla detraibilità e deducibilità di alcuni oneri per i distributori, come la possibile riduzione delle tariffe sui rifiuti per chi porta avanti queste pratiche.

Certamente, la sfida molto più importante, che va oltre questa legge, è quella che ci impone di rivedere gli stili di vita e di riconsiderare i modelli di consumo. La sfida è favorire la chiusura delle filiere, così che queste siano ad alta recuperabilità.

Ho trovato positivo anche il richiamo alla ristorazione e il fatto che si possono asportare gli avanzi di cibo, come tutte le politiche per la riduzione degli imballaggi. Questo naturalmente investe anche la protezione ambientale e il fatto che, comunque, produrre rifiuti e non recuperarli porta ad aumentare il costo della raccolta dei rifiuti e i relativi problemi di inquinamento.

Altrettanto condivisibile è il fatto che quando gli alimenti non possono essere utilizzati per alimentazione umana siano recuperati per alimentazione animale o comunque per recupero energetico o, in ogni caso, per il riciclo. Devono poi essere coinvolti in queste politiche oltre alle scuole tutti gli enti locali. Il mondo del volontariato è assolutamente indispensabile.

Mi auguro che il Governo, che dovrà adottare diversi regolamenti di competenza di vari Ministeri, attui un coordinamento in questa iniziativa. Ho sentito oggi parlare di possibili conflitti fra il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole. Se l'obiettivo è unitario, dobbiamo trovare una convergenza per evitare il dramma che la burocrazia renda inefficace un provvedimento che, invece, vuole mettere in campo procedure efficienti e accessibili a tutti. Sicuramente vanno coinvolti gli operatori.

Concludendo, questo non è un provvedimento facile, né di facile applicazione, ma comunque dovrebbe divenire una prassi costante. Mi auguro che il Governo riesca a renderlo concreto attraverso decreti semplici da applicare.

Insieme alla Commissione agricoltura, con primo firmatario il presidente Formigoni, ho anche sottoscritto alcuni ordini del giorno contro lo spreco farmaceutico e il recupero dei farmaci, che sono stati accolti dal Governo e che possono rappresentare un contributo positivo affinché questa legge diventi davvero, come ho detto prima, una prassi per tutti e sia condivisa dall'intera comunità, a partire dalle mense e dai ristoranti, citati dallo stesso disegno di legge, che sono coloro che ogni giorno operano a contatto con questo tipo di problemi.

Voglio naturalmente ringraziare la relatrice e tutti i colleghi che hanno fornito un apporto di idee e di proposte. Anche gli emendamenti contenevano proposte molto interessanti ma, d'altra parte, dobbiamo chiudere con l'approvazione, perché è tempo che una prassi portata avanti dal volontariato e da noi come cittadini responsabili diventi regola disciplinata da un provvedimento. Con questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie.

**PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello di cui oggi abbiamo discusso è un provvedimento che parla dei limiti e delle contraddizioni della nostra società, del nostro modo di produrre e di consumare; è un disegno di legge che parla anche alle generazioni più giovani, molto attente alla salvaguardia del pianeta e quindi all'impatto ambientale di ogni nostra scelta, agli sprechi di risorse, alla coerenza tra parole ed azioni.

Il provvedimento parte da finalità condivisibili, ma tutto il testo vola molto alto e demanda di fatto ogni applicazione pratica al tavolo di coordinamento previsto all'articolo 8, che rischia di diventare un grande contenitore che produrrà qualche proposta ipermediata con tempi assai lenti, ma i ritardi accumulati in questi anni in realtà richiedono di intervenire in maniera rapida e determinata.

L'intero testo è per noi un compromesso al ribasso rispetto a quanto già da anni avviene all'estero e che gli stessi disegni di legge racchiusi in questo unico testo in realtà hanno rappresentato.

Il testo si pone l'obiettivo pratico di rendere possibile quanto oggi è di fatto vietato, ovvero regalare cibo e medicinali scaduti al fine di riutilizzarli e non farli andare perduti, ma è molto distante da quello che servirebbe in concreto: non prevede obblighi specifici, come ha invece scelto di fare la Francia, per la grande distribuzione o gli operatori del settore alimentare, ma introduce la possibilità, quindi con tutte le deroghe alla legislazione esistente prevedendo degli obblighi soltanto per i soggetti donatori, che devono destinare le eccedenze ricevute in forma gratuita e principalmente a persone indigenti.

Se crediamo davvero nell'importanza di combattere lo spreco, servono obblighi definiti per tutti gli operatori, da quelli della grande distribuzione a quelli al dettaglio, come avviene in molti altri Paesi europei, a partire dalla Danimarca, dove è fatto obbligo a tutti gli operatori - anche al dettaglio - del settore alimentare e a tutte le ristorazioni di conferire, al termine della giornata di lavoro, tutti gli avanzi in appositi sacchetti stagni, a prova di acqua e di altri agenti, fuori dai negozi. In questo modo sono le associazioni ed i singoli a farsi carico dei giri per ritirarle, quindi senza costi di distribuzione a carico degli operatori, ma dei singoli.

Su questo tema della obbligatorietà oggi abbiamo approvato un ordine del giorno e ci auguriamo che il Governo ne tenga conto nelle azioni future, altrimenti non avrebbe senso tutto il lavoro fin qui svolto.

Il provvedimento in esame secondo noi ha una filosofia per lo più caritatevole, che non ha molto a che vedere con quella che per noi invece dovrebbe essere necessaria, cioè un'impostazione ecologista, di utilizzo di tutte le risorse e contro lo spreco. Per noi, infatti, l'elemento chiave è che il cibo non vada sprecato, a prescindere dai destinatari, perché è il non-spreco che dovrebbe essere riconosciuto come un valore in sé.

Il disegno di legge interviene solo nella parte finale del ciclo del consumo per evitare di produrre rifiuti e sprecare, ma dice nulla o poco su come si deve o si può consumare diversamente; mi riferisco, in sostanza, all'educazione al consumo consapevole. È comunque positivo prevedere la distribuzione alle persone indigenti, soprattutto con il coinvolgimento non soltanto delle associazioni, attraverso le relative strutture e mense, ma anche dei singoli cittadini.

È sicuramente importante il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, perché la scuola è un elemento fondamentale (pensiamo alla distribuzione nelle mense) soprattutto per evitare lo spreco, ma sappiamo che non può funzionare se non si fa educazione alimentare ed educazione al consumo consapevole. Tutto questo può funzionare solo se si coinvolgono gli studenti e gli insegnanti, quindi se si cambia il modello di sviluppo e di consumo.

Sarà importante fare in modo, sulla base degli ordini del giorno approvati, che le Regioni possano stipulare accordi con i soggetti della grande distribuzione per lo sconto sui prodotti in scadenza, che è estremamente diffuso in Europa (penso alla Francia, alla Svizzera, alla Germania, al Regno Unito) e che è il passaggio meno costoso e più immediato per favorire l'utilizzo del cibo prima della scadenza.

Sarebbe stato opportuno prevedere il recupero di risorse importanti per garantire la promozione e l'attuazione di questo disegno di legge, come la tassazione delle bibite che contengono elevati livelli di zucchero, dannosi per gli adulti e soprattutto per i bambini.

L'approvazione di un ordine del giorno sull'utilizzo di un'*app* per la circolarità della distribuzione delle eccedenze apre ovviamente ad enormi potenzialità, che permettono anche ai cittadini di mettere a disposizione il cibo in scadenza con una distribuzione a rete, proprio come avviene in Danimarca.

Regalare, come avviene in moltissimi casi virtuosi, pane, pizza o paste a fine giornata da parte dei panifici o delle pasticcerie a singoli o organizzazioni sulla base di conoscenze o relazioni che le organizzazioni hanno instaurato da anni è una pratica che, proprio con la sperimentazione di una *app* gestita dal pubblico, potrebbe facilmente essere coordinata ed estesa e, dopo solo qualche mese di sperimentazione e di valutazione dei risultati, potrebbe essere resa obbligatoria. Non è affatto irrealizzabile.

Per noi di Sinistra italiana il ruolo del pubblico dovrebbe essere quello di favorire questo scambio e premiare i cittadini in vari modi, ad esempio con lo sconto sulla tassa dei rifiuti per chi partecipa in maniera costante ad iniziative di riutilizzo e di messa in rete del cibo in scadenza. È invece prevista nella legge solo la riduzione sulla tassa dei rifiuti per le attività non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e professionali. Dovremmo prevedere semmai un obbligo, senza alcuna diminuzione della tariffa, in quanto il meccanismo della tariffa, come concepito dal disegno di legge, rischia di far pagare ai cittadini la virtuosità dei grandi soggetti commerciali ed industriali.

In ogni caso, l'approvazione di questo testo contro lo spreco alimentare è anche per noi un importante passo in avanti rispetto alla situazione attuale, anche se avremmo preferito una discussione in grado di accogliere il lavoro emendativo svolto da tutto l'arco parlamentare.

Come Sinistra Italiana condividiamo l'importanza di colmare l'assenza ed ritardo che il nostro Paese aveva su questi temi e pertanto voteremo a favore del testo, anche se riteniamo che, in ogni caso, parliamo di un testo debole, proprio per l'assenza di obblighi specifici e direttamente verificabili e la non volontà di immaginare obiettivi più ambiziosi.

Per noi gli ordini del giorno approvati oggi sono un impegno serio; verificheremo nel corso del tempo che il Governo tenti di realizzarli per dare concreta attuazione alla legge. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

**FORMIGONI** (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FORMIGONI** (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, dichiaro subito il voto favorevole del mio Gruppo, Area Popolare, su questo provvedimento. Si tratta di un provvedimento di grande importanza a nostro avviso, che reca disposizioni di rilievo indiscutibile, sia sul versante della lotta agli sprechi, sia sull'altro versante, altrettanto importante, che comporta il riconoscimento del lavoro straordinario che il terzo settore svolge, con varie attività di tipo assistenziale rivolte alle fasce più bisognose della nostra popolazione, per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari e farmaceutici con finalità di solidarietà sociale.

Voglio anche dire, come Presidente della Commissione agricoltura, che il lavoro in Commissione è stato molto positivo ed utile. Il dibattito in Assemblea oggi non ha reso pienamente lo spirito con cui da parte di tutte le forze politiche vi è stato un concorso a definire un *iter* rapido del provvedimento e a completare, attraverso ordini del giorno che oggi sono stati accolti, il disegno che il Parlamento, il Senato, vuole dare a questo problema.

È un provvedimento importante, che definisce un quadro normativo certo, che fornisce a sua volta una base legislativa solida ad attività di grande rilievo sociale, tuttavia svolte finora soltanto in maniera spontanea, senza un quadro normativo chiaro.

Attenzione. Quando dico «spontanea» non intendo affatto qualcosa di negativo, al contrario: nella mia, nella nostra concezione c'è grandissima stima e apprezzamento per quei cittadini che, in maniera personale o associata, danno vita ad iniziative gratuite, con forte impegno delle loro capacità personali e del loro tempo per dare una mano alle persone - e sono tante in Italia - meno fortunate di loro. Però era importante dare un quadro normativo e questa legge finalmente lo dà. Definisce le modalità di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, garantisce sia il cedente che il cessionario, fissa i requisiti per la conservazione delle eccedenze alimentari, fissa le garanzie sullo stato di alimenti, farmaci e altri prodotti nelle forme della distribuzione gratuita. Viene anche istituito un tavolo di coordinamento, con il coinvolgimento di un ampio numero di rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. Viene rifinanziato il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e viene creato un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.

Questo provvedimento affronta anche la materia della distribuzione di articoli di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale e per organizzare la raccolta di medicinali usati o scaduti per la donazione o l'impiego. Assistono questi interventi norme di copertura e misure di favore a livello fiscale.

L'approvazione, della quale sono certo, di questo provvedimento nello stesso testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento consentirà l'immediata entrata in vigore del provvedimento e quindi consentirà di venire incontro tempestivamente alle pressanti istanze che vengono dal mondo associativo, dal terzo settore e, in ultima analisi, da un'ampia fascia della popolazione che beneficerà dei positivi effetti della normativa.

Detto questo, qualche minuto ancora per approfondire due aspetti e fare un'operazione di verità rispetto a qualche luogo comune che ha circolato in queste settimane sulla stampa, anche su quella che si presume sia molto informata. Il primo aspetto di questo provvedimento riguarda la lotta agli sprechi. È importante che l'Italia, con questa legge, si doti, per prima tra i Paesi moderni, di un provvedimento organico su questo versante. Si è detto spesso in queste settimane ed ho letto da diverse parti che l'Italia sarebbe posizionata all'ultimo posto, come quadro normativo, rispetto alla lotta allo spreco alimentare. Non è così. Gli studi del comitato economico e sociale europeo e della commissione *ad hoc* collocano l'Italia a metà classifica; è una posizione, quella di metà classifica nella lotta allo spreco, che con questo provvedimento noi vogliamo migliorare. I dati del Politecnico di Milano, presentati all'Expo di Milano nell'ottobre 2015, dicono che ci sono 5 milioni di tonnellate annue di eccedenze alimentari recuperabili, di cui il 55 per cento lungo la filiera agroalimentare e il 45 per cento dei consumatori. Bene, secondo gli studi fatti, grazie alla legge che ci accingiamo ad approvare, nei prossimi dieci anni sarà possibile dimezzare lo spreco alimentare in Italia, agendo sia sulla filiera agroalimentare per favorire la donazione di alimenti, sia sui consumatori con campagne di sensibilizzazione e di educazione che il provvedimento stesso prevede.

In secondo luogo, come già accennavo nella prima parte del mio intervento, questa legge costituisce anche una grande possibilità di sostegno alle decine di migliaia di associazioni che si rendono disponibili a dare assistenza agli oltre 4 milioni di concittadini indigenti assoluti del nostro Paese. Come avverrà questo?

Collegli, non è che prima di questa legge non ci fossero norme, ma nessuna era all'interno di una legge specifica contro lo spreco alimentare e questo causava difficoltà di utilizzo da parte dei donatori. Oggi invece, attraverso la chiarezza delle definizioni e anche dei termini di «operatori di settore alimentare», «soggetti cedenti» e «eccedenze alimentari», questa situazione di incertezza viene superata. Per i beni alimentari confiscati viene confermato che le autorità dispongono la cessione a soggetti *non profit*.

Questa legge rende stabile l'incentivo ai donatori, già previsto dall'ultima legge di stabilità e che diversamente ogni anno doveva essere riconfermato. Queste ed altre note ulteriori, ad esempio il riconoscimento e l'incentivo del valore prioritario del recupero di cibi ed alimenti attraverso le donazioni per fini umanitari, fa sì che io sia convinto che il Senato possa e debba votare con un ampio voto un provvedimento che ci colloca ai primi posti nel novero dei Paesi avanzati, per far fronte contemporaneamente a due battaglie: la lotta allo spreco e un'assistenza dignitosa e stabile ai nostri concittadini indigenti. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

**DONNO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DONNO (M5S).** Signora Presidente, in Italia più di quattro adulti su dieci sono in sovrappeso, un dato che riguarda tutte le fasce d'età, comprese quelle più tenere e che lievita, è proprio il caso di dirlo, ad una persona su due per chi si siede a tavola in Campania, Basilicata, Sicilia e Molise. Sono queste le recenti cifre diffuse dal sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di Sanità e qualcuno potrebbe chiedersi cosa c'entri tutto questo con gli sprechi alimentari.

In realtà, sprechi, obesità e denutrizione sono gli assurdi anelli di una stessa catena, quella del paradosso alimentare. In un contesto globale dove la capacità produttiva oltrepassa il fabbisogno, se da una parte del mondo c'è un morto per denutrizione, dall'altra ne muore uno per sovralimentazione. Ed è assurdo pensare che mentre in quest'Assemblea - quella di una nazione evidentemente sovralimentata - si decide delle modalità di cessione delle eccedenze, in altri 33 Paesi fuori di qui, di cui 26 in Africa, vige una perenne insicurezza alimentare per via di siccità, alluvioni, conflitti civili. Una lista variegata che comprende Siria e Yemen, ma anche Niger, Camerun, Ciad e Repubblica Democratica del Congo,

tanto per fare qualche esempio. Territori che ogni giorno accolgono rifugiati dai paesi limitrofi e che vivono la fase 3, che i tecnici definiscono fase di crisi nutritiva e che è destinata a crescere secondo la FAO.

Una raccapricciante geografia che investe anche i cambiamenti climatici, l'ambiente, la natura. Sì, perché è inconcepibile pensare che gli abusi perpetrati nell'agricoltura, nell'allevamento e nella pesca non abbiano conseguenze. Purtroppo le conseguenze esistono eccome e le paghiamo ogni giorno in catastrofi naturali. È importante prospettare una cultura alimentare alternativa, buona per la salute, amica dell'ecosistema. Partendo proprio dall'ambiente, esigiamo che nel contesto del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti si giunga non solo ad una semplice riduzione, bensì alla fine dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili.

Considerati gli effetti negativi su salute e ambiente, dunque, chiediamo di favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'*habitat* e sulle risorse naturali, con particolare attenzione alla diminuzione dei consumi di pasti di origine animale.

E allora è necessaria chiarezza delle etichette. Per questo ribadiamo la necessità che siano esattamente indicati la data di scadenza e le condizioni di conservazione dei prodotti che costituiscono eccedenze alimentari. Non solo. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti e dei singoli ingredienti. Su tutti gli articoli alimentari e bevande potenzialmente dannosi per la salute, specie quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e decifrabile, la dicitura «l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie».

È fondamentale rendere cogente per gli operatori del settore la cessione gratuita delle eccedenze destinate agli indigenti, in ossequio ad idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e del benessere animale. I cessionari delle eccedenze, inoltre, devono osservare non solo le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, ma anche quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Chiediamo inoltre che con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della salute, a decorrere dal 2016, i produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti debbano versare un contributo straordinario il cui ricavato andrà a beneficio dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito internet comunale per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticano l'autocompostaggio dei rifiuti organici, si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale, somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Esercizi, questi, che vanno premiati e incoraggiati con la destinazione di risorse aggiuntive.

I Comuni, inoltre, proprio per favorire la filiera locale del riuso e per agevolare le donazioni, devono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari che, in ogni caso, devono essere tracciati nel rispetto dei principi della rotazione, della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

Vanno poi previste delle sanzioni serie per chi dolosamente fa perire i prodotti alimentari eccedenti e ancora destinabili al consumo, con un'attenzione in più per il pane, accompagnatore indiscusso del companatico sulle nostre tavole.

Gli enti che ricevono le cessioni gratuite devono avere precise caratteristiche e, cioè, devono avere statuti in cui sia riportata espressamente l'attività di beneficenza e devono essere iscritti in apposita sezione dell'elenco tenuto dal Ministero del lavoro o in un equivalente elenco regionale. Questa attività, infatti, se non censita e correttamente monitorata, rischia di generare situazioni non trasparenti che possono poi contrastare con la finalità della legge, vale a dire quella di ridurre per davvero lo spreco alimentare. È necessario porre un espresso divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private, nazionali o locali, nelle fasce orarie di programmazione rivolte ai minori e nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande che contengono per noto un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, oltre che olio di palma, la cui assunzione eccessiva può essere molto dannosa per la salute.

Occorrono, poi, percorsi educativi e formativi nelle scuole, al fine di ridurre e demotivare la somministrazione di cibi grassi. Per questo è opportuno promuovere la divulgazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e campagne informative sull'argomento e sullo spreco alimentare in genere. Il Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze deve avere dei destinatari virtuosi, ovvero chi fa del riutilizzo la propria eccellenza, specie per l'asporto di avanzi di cibo, chi promuove diete alimentari con prevalenza di prodotti di origine vegetale, anche in considerazione degli impatti poco ecologici connessi al consumo di carne. Il tutto deve avvenire attraverso procedimenti ad evidenza pubblica, anche nell'ambito della dichiarazione dei soggetti beneficiari di utilizzo dei beni ceduti, e con l'ausilio di un costante monitoraggio dei dati relativi allo spreco nella filiera agroalimentare.

In tema di gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, è tempo che le pubbliche amministrazioni prevedano specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero e cessione gratuita delle eccedenze, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari più vicini al luogo di consumo e che dimostri di essere parte attiva nella riduzione a monte degli sprechi, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del *post* raccolto.

Ribadiamo poi il coinvolgimento, nell'ambito della cessione gratuita di altri prodotti a fini di utilità sociale, anche degli enti pubblici, purché non perseguano finalità aventi scopo di lucro. Tutto questo può e deve accadere. Occorre ripensare questo tema in un'ottica multidisciplinare perché il cibo non è solo vita, è anche ambiente, salute e tutela dei diritti umani.

Dichiaro, perciò, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle con degli imprescindibili moniti. I ricercatori di Last Minute Market, lo scorso settembre, hanno ribadito che un terzo del cibo prodotto annualmente viene gettato nella spazzatura. Parliamo di oltre un miliardo di tonnellate di cibo, quattro volte la quantità necessaria per nutrire gli affamati del pianeta, stimati in 868 milioni di persone. Questo vuol dire che le produzioni normative non bastano; occorre sensibilizzare in maniera capillare l'opinione pubblica, le imprese e le istituzioni sul problema degli sprechi e sulla necessità e l'urgenza di ridurli, fino ad eliminarli. La grande distribuzione, le multinazionali, i colossi del cibo-spazzatura non possono continuare a girare la testa dall'altra parte.

Concludo con una frase del padre della non violenza, vegetariano per scelta, guida spirituale per il suo Paese ed esempio per tantissime persone nel mondo. Quest'uomo, a ragione, affermava che l'arma più potente sulla terra è la forchetta. Mi riferisco a Gandhi. Ebbene, Gandhi sosteneva che la terra fornisce risorse sufficienti a soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo. Ecco, nostro dovere è quello di sopire l'avidità mostro delle disuguaglianze, a partire dal pane che mangiamo ogni giorno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**AMIDEI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AMIDEI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, normalmente la dichiarazione di voto si esprime alla fine dell'intervento, mentre io la esprimerò subito, dicendo che il Gruppo che rappresento voterà a favore del provvedimento.

La esprimo subito perché vi è sicuramente, in questa espressione, un fondo di disappunto, non tanto per i principi che animano il disegno di legge che diventerà legge, quanto per il fatto che non si sia voluto condividere un provvedimento che doveva essere supportato da tutti. Chi può dire di essere a favore dello spreco alimentare? Nessuno, ovviamente. Allora, se questi sono i principi che tutti condividiamo, perché non approvare alcuni emendamenti che erano sicuramente a fin di bene e su cui non ci sarebbe dovuto essere un atteggiamento di chiusura da parte del Governo, trattandosi di indicazioni chiare, che andavano nel senso giusto di disciplinare anche il riutilizzo di farmaci?

Alcuni colleghi senatori, come il senatore Mandelli e il senatore D'Ambrosio Lettieri, hanno detto una cosa giusta. Tutto il provvedimento statuisce in maniera chiara che gli aiuti devono andare alle persone meno abbienti e agli indigenti. Perché allora non prevedere, anche per il farmaco, una figura

qualificata quale quella del farmacista, deputato a stabilire in maniera corretta come debba essere distribuito il farmaco, addirittura prevedendo in un emendamento la figura del farmacista volontario? Stiamo cioè parlando di una figura non finalizzata, per qualche recondito motivo, a vantaggio di una categoria, bensì a vantaggio di quei consumatori che, giustamente, anche se meno abbienti, hanno il diritto di avere una figura qualificata, così che non si tratti di una prerogativa solo di chi paga il farmaco e, in quanto tale, fruisce già di questo servizio. Perché non prevederlo anche per le persone che veramente non hanno la possibilità di pagarsi i farmaci e che, attraverso questo provvedimento, un giorno ne potranno fruire? Reputo che non sia stato giusto, da parte del Governo, assumere un atteggiamento di chiusura. Non lo è stato, assolutamente, signor Vice Ministro.

Non mi soffermerò nello sgranare dati di milioni di persone che muoiono di fame e, per contro, di milioni di persone che abusano del cibo al punto tale da morirne. È stato detto ampiamente, i principi sono stati enunciati, elencati e articolati in modo corretto. Ora vedremo come verranno poi applicati, nel momento in cui questo provvedimento dovrà avere anche operatività, perché altrimenti vuol dire che avremo fallito.

Per non sovrappormi a quanto detto dai colleghi, ho voluto rimarcare questa nota polemica, ma voglio anche cogliere i fini del provvedimento in esame, che sono sicuramente positivi.

Signor Vice Ministro, mi corre l'obbligo di dire anche - ed esterno il mio sentimento a tutta l'Assemblea - che oggi ho avuto un momento in cui mi sono chiesto: dormo o son desto? Ho visto il ministro Martina in Aula e c'è stato un attimo in cui mi sono un po' scosso.

Poi mi è venuto in mente ciò che diceva Schopenhauer: «I sogni e la vita sono pagine di uno stesso libro». Al punto che sono arrivato alla conclusione che la veglia tante volte diventa quasi un sogno, perché poi, girandomi, non ho più visto il Ministro, dopo che ha fatto la sua dichiarazione, dicendo che bisogna perseguire questi risultati.

Avrei voluto dire al Ministro, e dico a lei, signor Vice Ministro, che invece è molto presente e gliene do atto, a proposito di sprechi alimentari, che ho visto molte aziende agricole che producono con tanta passione e tanti sacrifici e poi ho visto campi di carote e di pomodori venir arati e frutteti estirpati, perché non c'è più la convenienza a produrre. Non pensate che sia anche questo uno spreco alimentare? Non pensate che bisogna veramente mettere a punto una politica per far sì che questo non accada o perlomeno che questa produzione e questi prodotti possano essere utilizzati a fin di bene? Anche acquisire questi prodotti, in modo che non vengano gettati al macero, arati o distrutti, può essere un modo per aiutare le persone che veramente hanno bisogno.

Pertanto - e concludo il mio intervento finalizzato a una dichiarazione di voto - il nostro voto sarà favorevole. Però veramente avrei voluto dire al Ministro, ma immagino che ormai possa essere qualcosa di onirico quindi glielo riferisca lei, signor Vice Ministro, che l'agricoltura - e nei toni e nelle parole che ho usato trattengo l'enfasi che normalmente mi caratterizza quando parlo di problemi di agricoltura - merita di essere trattata in un altro modo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[VACCARI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VACCARI \(PD\)](#). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune considerazioni, perché probabilmente ad alcuni in quest'Aula è sfuggito il senso del voto che oggi siamo chiamati a dare. Aveva ragione il collega Candiani, quando sottolineava che siamo preda forse di una distrazione rispetto a ciò che accade fuori di qui. Aggiungo che in quest'Aula abbiamo ascoltato molto benaltrismo, che non manca mai nei nostri dibattiti, e sottolineature sul perfezionismo legislativo, spesso motivate dalla volontà, alla fine, di non fare nessuna legge.

Invece, nel dichiarare il voto favorevole e convinto del Partito Democratico, vorrei tornare su alcuni dei contenuti di questo disegno di legge, perché è un'iniziativa parlamentare promossa da 217 colleghi alla Camera, che ha unito dieci disegni di legge, e voglio ricordare quello della collega Chiara Gadda del Partito Democratico. È un'iniziativa su cui è stato possibile avviare un confronto importante con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e della salute, con le rispettive Commissioni e tra le diverse forze politiche, approfondimento che oggi credo ci consenta di approvare una buona legge dello Stato senza ulteriori modifiche.

Si tratta di un lavoro di cui voglio ringraziare innanzitutto la relatrice Bertuzzi, il presidente Formigoni, la vice presidente Pignedoli e tutti i componenti della Commissione agricoltura per aver scelto convintamente, non senza discussione e dibattito, di non apportare modifiche al testo Camera, raccogliendo le numerose esortazioni che i soggetti auditi avevano rivolto in tal senso e anche raccogliendo in ordini del giorno diversi contenuti (penso al disegno di legge della collega Laura Puppato).

È un lavoro che raccoglie anche quanto proposto dalla Commissione ambiente, all'unanimità, nel gennaio 2015, durante la discussione sul collegato ambiente, a proposito di semplificazione amministrativa per i soggetti donatori e di ampliamento della platea dei riceventi le donazioni.

Non voglio dilungarmi sui dati e ne cito soltanto pochissimi, che riguardano il nostro Paese. Secondo l'osservatorio Last minute market, dell'Università di Bologna, lo spreco alimentare vale oltre 8 miliardi di euro, circa mezzo punto di prodotto interno lordo, pari a 800 euro a testa per ogni italiano. Parallelamente, come ha ricordato la relatrice, senatrice Bertuzzi, la povertà in Italia è cresciuta, tanto che vivono in povertà assoluta oltre 6 milioni di persone. Ecco spiegato in questi pochissimi numeri il senso profondo di questa scelta: provare a ridurre questa diseguaglianza e ad impostare un sistema economico circolare, che sprechi il meno possibile, soprattutto tra i beni primari come il cibo. Abbiamo bisogno di farlo subito, senza attendere ulteriori condizionamenti, soprattutto delle corporazioni, che anche in questa Assemblea abbiamo ascoltato essere eccessivamente presenti. Le buone pratiche e i progetti innovativi in ambito di lotta allo spreco, come ha detto il senatore Formigoni, non collocano il nostro Paese all'anno zero: ci sono, non sono mancate, né mancano e sono tutte documentate.

Ci sono tante persone, enti locali, università, associazioni di impresa, ONLUS, soggetti del terzo settore e della cooperazione (di consumatori), che hanno promosso in questi anni progetti importanti, sulla base della normativa del buon samaritano, certo, ma anche sulla base di mozioni, di indirizzi, di volontà politiche europee e nazionali. Si tratta di progetti nati già alla fine degli anni Novanta e agli inizi degli anni Duemila. Penso a quelli della mia Provincia, promossi dalla Coop di consumatori o dalla cooperazione sociale, chiamati con nomi particolari come «City cibo» o «Brutti ma buoni», ancora operativi, poi acquisiti a livello nazionale con nomi altrettanto significativi, come «Buon fine». Penso al ruolo svolto dalla Fondazione banco alimentare e dalla Caritas diocesana. Penso alla risoluzione del gennaio 2012 sul tema, approvata dal Parlamento europeo e promossa dall'europarlamentare Salvatore Caronna, e alle iniziative avviate nel 2014, anno europeo contro gli sprechi alimentari. Penso allo *spin off* accademico della facoltà di agraria dell'università di Bologna promosso dal professor Segré, poi diventato laboratorio di riferimento nazionale ed europeo, con la nascita dell'Osservatorio nazionale sugli sprechi e con la definizione del primo Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari. Penso all'associazione dei Comuni italiani «Spreco zero», fondata dal sindaco del Comune di Sasso Marconi e da Last minute market, per mettere in rete e implementare le buone pratiche e diffondere la cultura della lotta allo spreco.

Accanto a tutto ciò, penso a ciò che ha significato l'Expo 2015 su questo tema e alle esperienze fatte in quei giorni nella mensa ambrosiana degli indigenti, per dimostrare, almeno in parte, che siamo quello che mangiamo. A proposito di Expo 2015 sono stati sottoscritti impegni solenni nella Carta di Milano, da tanti Paesi, tra cui anche il nostro, con il *premier* Renzi e il ministro Martina, a cui oggi diamo seguito in modo concreto e con un'iniziativa parlamentare.

Proprio grazie ad Expo 2015 è risultato ancora più evidente a tanti come l'incremento dei consumi globali e dello spreco mettano sotto pressione gli ecosistemi in cui viviamo e come i problemi cruciali del pianeta, quali energia, ambiente, cambiamento climatico, povertà e cibo, non possano essere affrontati separatamente, ma quanto siano problemi sistemici, interconnessi e interdipendenti. Una circolarità che oggi l'Unione europea riconosce come strategica per lo sviluppo industriale e sostenibile del Continente e che la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato ha

chiesto che includa anche una normativa unitaria contro lo spreco di cibo.

Nell'attesa di quella definitiva scelta europea, il nostro Paese oggi decide di fare la sua parte, in modo originale, migliorando e innovando le disposizioni già vigenti, superando l'incertezza e gli ostacoli, dando un quadro organico per agire contro lo spreco alimentare e non solo, con una logica partecipativa e premiante. Tra gli obiettivi del disegno di legge c'è stato anche quello di rendere effettivamente praticabile la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili e sottrarre tali prodotti allo spreco e alla distruzione, riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti. Sì, rifiuti, perché il loro smaltimento costa mediamente 70 euro a tonnellata e la riduzione dello spreco di centinaia di migliaia di tonnellate farebbe risparmiare alla collettività costi assai rilevanti, riducendo contemporaneamente gli effetti dannosi per l'ambiente delle diverse tecniche di smaltimento degli stessi. Rifiuti che, per giunta, essendo confezionati, non potrebbero nemmeno essere conferiti alla raccolta del rifiuto organico, dove praticata. Quindi la riduzione della produzione dei rifiuti come scelta politica di sviluppo sostenibile, che anche in questo provvedimento viene inclusa in modo importante e fattivo. Stiamo parlando, certo, dei prodotti alimentari, ma anche dei farmaci e dei vestiti, così come degli altri generi di prima necessità.

Tali finalità sono perseguite attraverso norme di semplificazione e incentivi delle vigenti disposizioni fiscali e dei tributi locali, mediante un'estensione degli enti beneficiari e delle categorie di prodotti essenziali ammessi alla donazione, con le misure legate alla riduzione del *packaging*, alle etichette e al *family bag* per la ristorazione, alla cessione dei prodotti agricoli in campo.

Sul tema della donazione dei farmaci abbiamo ascoltato oggi un dibattito interessante, troppo condizionato però da interessi corporativi. Sul tema, credo che gli impegni che il Governo si è assunto con ordini del giorno specifici, che anche i colleghi hanno richiamato, siano importanti e indichino il percorso cui ricondurre il lavoro dei prossimi mesi, a partire dalla discussione che la Commissione igiene e sanità ha saputo svolgere sul disegno di legge presentato da diversi colleghi, come sostenuto dalle senatrici De Biasi e Bianconi.

Per questo ci assumiamo oggi la nostra fetta di responsabilità, a testa alta e con orgoglio, e scegliamo un deciso cambio di passo per il nostro Paese, portando in approvazione una buona legge, che valorizza e sostiene chi già opera in questo campo. Sappiamo che da oggi in poi servirà qualcosa in più, sul piano della comunicazione e dell'educazione, come il disegno di legge prevede e sostiene, anche raccogliendo l'esortazione venuta dai promotori italiani della trentaseiesima Giornata mondiale della terra.

Penso al disegno di legge sull'educazione al cibo, a prima firma della collega Pignedoli. Penso a una capillare campagna europea di educazione alimentare e ambientale in ambito europeo. Penso alla proposta per un nuovo anno europeo contro lo spreco alimentare, da individuare entro il 2025, per monitorare gli obiettivi di riduzione dello spreco. Anche così potremo misurare l'efficacia della via italiana della lotta allo spreco che oggi fa diventare il nostro Paese più inclusivo, più responsabile e più giusto verso il presente, ma soprattutto verso il futuro dei propri cittadini.

Una scelta virtuosa e lungimirante, che i senatori del Partito Democratico voteranno, oggi più che mai, con convinzione e determinazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2290, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2320.

**Discussione del disegno di legge:**

**(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 20,32)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2500, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**RUSSO, relatore.** Signora Presidente, anche tenendo conto dell'ora, chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo della relazione.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Signora Presidente, come già avevo preannunciato oggi durante la discussione in 1a Commissione, noi abbiamo deciso ancora una volta di presentare la questione pregiudiziale QP1 anche su questo ennesimo decreto-legge non come un atto di rito, ma perché non possiamo rinunciare a sottolineare a quest'Assemblea il fatto di essere stati quasi totalmente - ripeto quasi l'intervento di ieri - privati dell'esercizio della nostra potestà legislativa da parte del Governo.

Nel caso specifico del provvedimento in discussione, vorremmo sottolineare molto rapidamente alcuni aspetti. Noi ci troviamo ancora una volta di fronte a un decreto-legge con cui si reitera per la quarta volta la proroga per l'entrata in vigore (doveva avvenire il 1° luglio 2016) del processo amministrativo telematico; un provvedimento che noi avevamo accolto con favore nell'impostazione iniziale, ritenendo assolutamente necessario che il processo amministrativo potesse entrare in funzione. Invece, per la quarta volta ci troviamo di fronte a una proroga, perché il termine viene spostato al 1° gennaio 2017, con un ulteriore prolungamento del periodo di sperimentazione.

Si tratta, quindi, di un classico intervento da proroga termini, che, tra l'altro, potevate inserire nel recente decreto-legge sugli enti territoriali, tanto erano disomogenei ed eterogenei gli argomenti che abbiamo visto e elencati in quel provvedimento. E invece si è voluto, ancora una volta, utilizzare il decreto-legge.

La distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Governo e Parlamento in forma di leale cooperazione dovrebbero richiedere il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, come è chiaramente previsto dall'articolo 77 della Costituzione, alla cui violazione, invece, ci troviamo ancora una volta di fronte. Non riteniamo, infatti, che nel decreto-legge in esame, proprio per la particolarità e la reiterazione stessa della proroga, possano esserci i presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Non vi voglio tediare citando le ormai arcinote sentenze della Corte costituzionale al riguardo, ma per l'ennesima volta ci troviamo di fronte all'utilizzo - possiamo dire - ormai assolutamente spregiudicato dei decreti-legge da parte del Governo.

Peraltro, vi è il sospetto che si sia voluto utilizzare un provvedimento a sé stante, piuttosto che inserire la proroga di termini magari in un altro decreto-legge, visto che il Governo ne fa tantissimi, per inserirvi un'altra norma, cioè quella, come sapete perfettamente, che fa sì che si possa procedere all'assunzione di 1.000 unità. Il che, di per sé, è una nota positiva, signora Presidente, perché sappiamo

che ormai da anni vi è una cronica assenza di qualsiasi assunzione di personale nei nostri tribunali e del Ministero della giustizia, e sappiamo perfettamente in quali condizioni di fatica si porta avanti il lavoro al loro interno. In realtà, il decreto-legge è stato utilizzato per questo motivo: proprio per evitare una discussione più approfondita.

Pertanto, ci troviamo di fronte a contraddizioni palesi e, a nostro avviso, anche in questo caso, a una serie di violazioni, perché nel decreto-legge stesso non si riesce a comprendere l'equilibrio tra l'utilizzo e lo scorrimento delle graduatorie e l'indizione di veri e propri concorsi.

Ci troviamo di fronte alla violazione dell'articolo 77 e alla violazione sistematica dell'articolo 70. Mi chiedo cosa farete, se mai dovesse passare la riforma costituzionale, con quel nuovo articolo 70, assolutamente bizzarro e prolisso, che avete approvato. Ci troviamo di fronte alla violazione anche dell'articolo 97 della nostra Costituzione, ossia alla violazione palese e ormai ripetuta di quello che la nostra Costituzione indica come il buon andamento della nostra amministrazione.

Per tutti questi motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo all'Assemblea di non procedere all'esame del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

**BERNINI (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, anche noi formuliamo la stessa richiesta a quest'Assemblea. E l'ho fatto pure ieri con riferimento al provvedimento sugli enti locali, nel quale, esattamente come in quello odierno, mancano totalmente i requisiti della necessità e dell'urgenza. In questo caso è molto semplice la dimostrazione dell'assenza di detti requisiti, che ricordiamo ancora una volta - e ce ne scusiamo, perché ormai è diventato un rito stanco, ma in realtà non dovremmo essere noi a scusarci, ma è l'Assemblea che si dovrebbe scusare con la Costituzione per la violazione sistematica di uno dei suoi disposti fondamentali - solo l'attribuzione dei giusti poteri ai giusti organi, secondo le giuste modalità. Il potere legislativo spetta al Parlamento e al Governo solo in casi straordinari di necessità e urgenza sulla base di criteri di omogeneità e riconoscibilità dei contenuti.

Ancora una volta il provvedimento in esame li disattende in maniera marchiana, come ha detto la collega De Petris. È la quarta proroga dei termini. Sappiamo che la Corte costituzionale, a partire dalla fine degli anni Novanta - anche in questo caso, perdonate la vocazione maledettamente didattica di ricordare la giurisdizione della Corte costituzionale - nega la reiterazione dei decreti-legge; considera la reiterazione di un provvedimento straordinario ed eccezionale in se stessa incostituzionale.

In questo caso c'è un'aggravante: l'elemento, signora Presidente, è di carattere non solo tecnico, ma anche politico. Sappiamo che questo Governo ha rivendicato il processo amministrativo telematico e la firma digitale come - cito *verbatim* un'espressione del nostro Presidente del Consiglio - un «fiore all'occhiello» della sua attività; un fiore all'occhiello che è partito due anni fa e - ahimè - all'occhiello si è ormai appassito, perché continua a non applicarsi veramente, continua a rimanere in quella onirica categoria che piace tanto al nostro Presidente del Consiglio dei valorosi proclami.

Ma mai come ora il problema esiste. Signora Presidente, colleghi, sappiamo tutti che la giustizia amministrativa ha un ruolo fondamentale nel nostro Paese, e non solo per la regolamentazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ma anche per gestire tutte le medie, grandi e anche piccole opere con criteri di celerità ed efficienza, che, se mal gestite, allontanano gli imprenditori, la crescita e il benessere economico. Tutti noi lo sappiamo perché abbiamo avuto esempi drammatici di imprese straniere che hanno tentato di radicare attività economiche nel nostro Paese e, dopo sequenze ininterrotte di ricorsi, tardivamente decisi o non decisi, hanno deciso loro di andarsene.

Mai come in questo caso, quindi, è assolutamente indispensabile che l'applicazione di una norma esista in natura e non sia solo un onirico proclama, soprattutto perché tutto il resto d'Europa che ci circonda applica il processo telematico, informatizza il processo - e non solo amministrativo, ma anche civile e penale - e vi applica la firma digitale. Quel fiore all'occhiello i nostri *partner* europei se lo sono messo veramente. E aggiungo *en passant* - ma è un dato non irrilevante - che noi ci saremmo anche

impegnati in Europa a fare lo stesso già molto tempo fa.

Quindi anche in questo caso dobbiamo sottolineare un'inadempienza. Questa scelta, colleghi, di fare una quarta proroga e addirittura di dedicare un provvedimento alla quarta proroga di termini per l'applicazione del processo amministrativo telematico, che due anni fa il nostro Presidente del Consiglio ha dato per fatto, è una gravosa conseguenza politica, è una scelta profonda, una scelta di inefficienza. Noi tutti sappiamo - non ho bisogno di raccontarvelo, voi me lo insegnate - che una giustizia tardiva, sia essa civile, penale o amministrativa, è una giustizia negata e quindi una non giustizia, inutile per tutti; addirittura il Governo lo ha detto. Potrei citare *verbatim* - l'ho fatto in Commissione - le parole del Governo nella relazione annuale sullo stato della giustizia, in cui si dichiara e si afferma che la non applicazione di criteri di informatizzazione che velocizzano il processo rappresenta una grande delusione per i cittadini e un allontanamento e un disamore della loro fiducia nella giustizia. Quindi, se il Governo lo sa, perché non lo fa? E questa è solo una parte.

La seconda parte - devo dire, colleghi, assai più insidiosa - riguarda la scelta di inserire in Commissione alla Camera, in maniera proditoria, un po' intempestiva e truffaldina, un provvedimento in realtà importantissimo, che riguarda l'arricchimento delle piante organiche del Ministero della giustizia. Inserire nuove assunzioni al servizio dell'amministrazione della giustizia per ruoli non dirigenziali è una cosa buona e giusta. Però, prima di tutto lo si dovrebbe fare non scippando al Parlamento la possibilità di discuterne; secondariamente, se lo si fa e si sbaglia, inserendolo come articolo di un decreto-legge in un ramo del Parlamento alla fine del dibattito, lo si deve fare quantomeno con criterio, ossia spiegando chi ha la legittima aspettativa di ricoprire quanti e quali posti, sulla base di quali criteri oggettivi, secondo quale ripartizione percentuale, magari identificando i soggetti che hanno un'aspettativa ad essere assunti.

In realtà questo decreto-legge, in maniera molto confusionaria e devo dire di un'opacità non perfettamente in buona fede (questa è l'impressione che ne abbiamo tratto in Commissione e ne abbiamo lungamente discusso), identifica un certo numero di posti potenzialmente liberi, che devono essere coperti per scorrimento, il che significa quell'enorme graduatoria nazionale, quell'immenso e purtroppo montante serbatoio della graduatoria nazionale degli idonei, che noi tutti conosciamo, oppure per concorso. Ma allora, colleghi, il Governo, in maniera assolutamente solitaria e senza averne discusso con il Parlamento, inserisce un provvedimento che meriterebbe un disegno di legge a sé stante, perché stiamo parlando di radicare posti di lavoro al Ministero della giustizia. E lo fa senza dedicarvi un provvedimento, senza interfacciarsi con il Parlamento, senza ascoltare quello che il Parlamento ha a dire e senza dirci come le quattro categorie identificabili, ossia gli idonei della graduatoria nazionale, soggetti menzionati in questo provvedimento, ma non collocati potenzialmente in queste assunzioni, i soggetti che rimarranno dall'eliminazione delle Province, ancora non avvenuta (abbiamo finanziato proprio ieri le Province), i soggetti potenzialmente assumibili *ex novo* e i famosi soggetti tirocinanti, che tutti noi sicuramente ricordiamo, perché sono persone che hanno prestato dal 2011, secondo la legge n. 98 del 2011, un'attività e un servizio meritevole - lo ha riconosciuto anche il Sottosegretario - all'amministrazione della giustizia presso i tribunali e che hanno, loro sì, maturato una legittima aspettativa, ecco, noi non sappiamo quanti di questi soggetti, come e sulla base di quali criteri oggettivi potranno accedere ai concorsi. Anzi, noi non sappiamo nemmeno se questi concorsi si celebreranno, perché, se questi posti saranno ricoperti per scorrimento (e sicuramente di soggetti idonei nell'enorme graduatoria nazionale che ne sono e tanti), non sapremo nemmeno se esisteranno assunzioni innovative al di fuori e al di là della graduatoria.

Tutto questo colleghi, consentitemelo, non è serio. Oltre ad avere difficoltà di copertura, come abbiamo chiesto e abbiamo evidenziato in Commissione, perché esisterebbe anche un articolo non irrilevante, l'articolo 81, che prevede che nuove disposizioni siano coperte da apposita posta di bilancio dello Stato. Ci è stato detto che esiste un fondo del Ministero della giustizia che potrà coprire queste assunzioni a tempo indeterminato - e sottolineo: indeterminato - per gli anni 2016 e 2017. Vedremo, non ne siamo molto convinti. E poi, che cosa succederà?

Colleghe, basta procedere per strappi. Lo dico molto serenamente ma con grande preoccupazione: è la

seconda volta che diciamo sostanzialmente le stesse cose e non perché abbiamo un approccio arteriosclerotico all'attività parlamentare, ma perché purtroppo ci confrontiamo con gli stessi problemi e dobbiamo riscontrare sempre gli stessi errori, le stesse inefficienze e la stessa inefficacia dell'attività di questo Governo. Quindi, per questo motivo, noi speriamo che questo provvedimento si fermi qui. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Signora Presidente, sarò brevissimo perché il più è stato detto.

È stato richiamato l'articolo 77, l'articolo 70, ma credo che la costituzionalità debba rispondere ad un requisito, quello della ragionevolezza e una cosa del genere non può essere considerata ragionevole. Stiamo parlando della quarta proroga di un provvedimento che è stato differito nella sua applicazione per quattro volte, un provvedimento che nasce da una disposizione di legge del 2010: siamo nel 2016 e lo proroghiamo di sei mesi, un emendamento della Camera richiede altri tre mesi di proroga, per cosa? Per la realizzazione del processo amministrativo telematico.

A me sembra evidente che il processo amministrativo e gli altri parenti del processo amministrativo siano esclusivamente il solito annuncio, che qualcuno ha voluto fare dicendo: d'ora in poi tutto viaggerà in formato elettronico. E questa è una presa in giro. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Lo dico testimoniando una mia esperienza. Ho presentato un quesito referendario per l'abrogazione della legge Fornero: avendo raccolto 600.000 firme per potere sostenere la richiesta, le ho depositate presso la Cassazione e la mia domanda ha superato con esito positivo l'esame della Cassazione, dopo di che la questione è stata trasmessa alla Corte costituzionale. Leggo un giorno, sulla *Gazzetta Ufficiale*, che è stata convocata la seduta dove si dovrà decidere se è ammissibile o meno il referendum. Non avendo mai ricevuto alcuna notifica da parte della Corte costituzionale, mi reco presso la Corte per chiedere motivo della mancata notifica e gli uffici, scusandosi, fanno una ricerca e la raccomandata giaceva, senza che nessuno sapesse nulla, in un ufficio postale di Milano, per cui non ero stato in grado di costituirmi, attraverso un avvocato, il giorno successivo. Ho ricordato di aver lasciato la mia PEC, il mio indirizzo elettronico, e ho chiesto perché avessero mandato una raccomandata. Mi hanno risposto che la Corte costituzionale non è dotata della PEC. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mi chiedo allora di cosa stiamo parlando: se la Corte costituzionale non è dotata della posta elettronica certificata, noi pretendiamo che il più lontano e minuscolo tribunale debba agire attraverso il formato elettronico? Ci stiamo prendendo in giro!

Ricordo quando un collega, credo fosse proprio il relatore di questo disegno di legge (poi mi correggerò se sbaglio), introdusse l'abolizione della trasmissione degli atti via fax. Ci siamo resi conto, dopo che abbiamo abolito l'utilizzo del fax, che molti uffici non ne erano dotati. E noi adesso, ancora una volta, stiamo chiedendo una proroga? A me sembra che ci troviamo di fronte ad una presa in giro.

Inoltre, mi sfugge il significato di questo decreto-legge perché, per infilare una proroga di sei mesi, si poteva presentare un emendamento a qualche provvedimento e buonanotte, tanto ne infiliamo di tutti i colori, poi c'è anche il decreto milleproroghe anche se questo non è sufficiente perché lo facciamo una volta all'anno mentre la proroga è semestrale e quindi ne abbiamo sempre fatte due all'anno. Si sfrutta quindi il passaggio alla Camera, e mi chiedo come la presidente Boldrini possa aver dichiarato ammissibile quell'emendamento e anche come il presidente del Senato non potesse valutare l'omogeneità rispetto al testo del provvedimento. Il titolo parla della conversione in legge del decreto-legge «recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico». L'emendamento introdotto alla Camera dei deputati consente l'assunzione di mille unità di personale per i processi civili, penali e amministrativi; ma noi stiamo parlando di processo amministrativo; quindi, le sedi penale e civile non c'entravano assolutamente niente con quello di cui stiamo parlando. *(Applausi del senatore Candiani)*. Quando uno va a guardare - mi sembra che l'ultimo concorso per la giustizia fosse del 1999 - si scopre che c'è, ancora una volta, il

trucco. Vi dico allora che, se anche fosse stato costituzionale, avrei votato una questione pregiudiziale rispetto alla costituzionalità perché si aggira il principio che si entra in un ruolo pubblico attraverso un concorso. Mille sono infatti i posti che andiamo ad assegnare - sembrerebbe una cosa bella - attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi già realizzati - ricordo che c'è il ruolo unico e, quindi, non riguarda solo il settore giustizia, ma tutta la pubblica amministrazione - e, quindi, prima si mettono a posto con lo scivolamento le attuali graduatorie e dopo si fa un concorso e si dice che si possono eventualmente considerare i titoli di coloro che hanno fatto il tirocinio presso le procure e i tribunali. Per sbaglio ho incontrato il ministro Madia, cui cortesemente ho chiesto se i vincitori dei concorsi nella pubblica amministrazione fossero decine di migliaia; lei sinceramente mi ha risposto che erano molti di più. Decine di migliaia sono quelli che hanno fatto il concorso su Roma. Ma allora, dov'è il concorso? Sappiamo già che il concorso non si farà mai, che nessun posto verrà riservato a quelli che per 400 euro al mese fanno il tirocinio da dieci o vent'anni. Sappiamo che i nomi di quelli che verranno assunti con questo concorso sono già scritti. Quindi, si è usato come cavallo di Troia questo decreto-legge per fare una stabilizzazione di persone note. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Io a queste cose non ci sto. Chiedo e continuerò a chiedere che venga indicata la provenienza perché mi risulterebbe strano vedere collocato a fare il cancelliere in un tribunale uno che magari ha fatto il concorso per fare il bidello, mentre quello che ha lavorato per vent'anni in quella cancelleria viene lasciato a casa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**D'ALI** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**D'ALI** *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il nostro Gruppo chiaramente voterà a favore della questione pregiudiziale sia per le ragioni ottimamente esposte dalla senatrice Bernini che per le ragioni esposte dagli altri proponenti, la senatrice De Petris e il senatore Calderoli. Convintamente esprimerò voto favorevole proprio perché, per estraneità di materia, la Camera è entrata a gamba tesa sulla vicenda delle assunzioni, che non c'entrava proprio nulla con questo decreto. Pertanto, voteremo a favore della questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

#### **Verifica del numero legale**

**CALDEROLI** *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2500**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP2) e dal senatore Calderoli.

**Non è approvata.**

**SANTANGELO** *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, intervengo per un chiarimento riguardante l'apertura della discussione generale.

La senatrice Stefani e il senatore Malan sono iscritti a parlare in discussione generale. Lei mi spieghi come si fa a svolgere la discussione generale, posto che i due colleghi devono contemporaneamente prendere parte alla riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. I colleghi rimangono infatti in Aula e partecipano alla discussione generale, come è stato definito.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). E la Giunta cosa fa?

PRESIDENTE. La Giunta aspetterà la fine della discussione generale.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Va bene, perfetto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

[GALIMBERTI \(FI-PdL XVII\)](#). Signora Presidente, non le nascondo che anche io sono stato colto di sorpresa, perché era previsto (perlomeno, così mi avevano informato) che la discussione generale si sarebbe aperta domani.

Colgo però l'occasione per riportare i punti salienti del provvedimento che ci apprestiamo a esaminare domani, se non direttamente stasera al termine della discussione generale.

Siamo alle solite: il Governo continua a insistere nell'imbavagliare il Parlamento, togliendogli prerogative, ossia la possibilità di svolgere un dibattito tra opposizione e maggioranza al fine di varare dei provvedimenti che siano il più possibile in linea con le aspettative dei cittadini e del Paese. La mancanza di dibattito e di quel confronto necessario tra maggioranza e opposizione porta di fatto al varo di provvedimenti, mi lasci dire, perlomeno incompleti e certamente non esaustivi. È il caso degli ultimi provvedimenti presentati dal Governo in quest'Assemblea negli ultimi sette giorni: su ben quattro è stata posta la questione di fiducia, mentre altri sono stati approvati a suon di maggioranza, serrando le fila tra i propri parlamentari affinché nessuna modifica fosse apportata.

Questo provvedimento era nato con l'intento di snellire i tempi e le procedure del processo amministrativo telematico, e invece si è trasformato in una sorta di ufficio di collocamento che il Governo utilizza per incrementare le fila del Ministero della giustizia mettendo così una toppa alla lacunosa legge Delrio.

Ebbene, signora Presidente, per questo e per altri motivi che sicuramente verranno meglio espressi nella dichiarazione di voto, noi diciamo convintamente che necessita un cambio drastico nello svolgimento delle attività del Senato. Ciò perché bisogna produrre dei provvedimenti che siano il più possibile in linea con una crescita economica che il Paese si aspetta, dando di conseguenza alle imprese anche la possibilità di avere una più giusta, più equa e più rapida giustizia, anche se amministrativa. Così non è, perché i tempi medi di un processo amministrativo sono di cinquecento giorni, che rappresentano un macigno per gli investitori, che di certo non possono ritenere il nostro un Paese in cui agevolmente si riescono a fare degli investimenti.

Anziché andare a ridurre questi cinquecento giorni, il Governo cosa fa? Posticipa i termini dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. Sicuramente non è la scelta più giusta che il Governo avrebbe potuto fare, ma in realtà è quella che noi siamo soliti vedere, ossia un Esecutivo che preferisce twittare l'ennesima notizia, cioè dire «mille posti di lavoro in più», anziché quella di dare al Paese intero una giustizia più veloce e più equa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[ROMANI Paolo \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il senatore Calderoli fa cenno di voler intervenire)*.

[ROMANI Paolo \(FI-PdL XVII\)](#). Signora Presidente, vorrei farle notare che, in assenza del Governo, mi sembra che non ci sia più la possibilità di continuare questa discussione. Penso che la discussione

generale su questo provvedimento, con tutta la nostra buona volontà, non possa proseguire in queste condizioni.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, voleva intervenire per la stessa cosa?

CALDEROLI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente.

**PRESIDENTE**. Collegli, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**ANGIONI** (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ANGIONI** (*PD*). Signora Presidente, non sarei intervenuto se non reputassi il fatto grave. A volte può capitare anche ad uno dei maggiori e più prestigiosi quotidiani nazionali la pubblicazione di un articolo che, pur trattando questioni particolarmente importanti, contenga affermazioni insulse e diffamanti per un'intera comunità e prive di ogni aderenza alla realtà. È quello che è capitato questa mattina al quotidiano «la Repubblica», con un articolo firmato da Corrado Zunino sui casi degli ultimi anni di violenze perpetrate in diverse forme contro bambini, in particolare in asili e scuole di diverse città italiane, tra l'altro compiute dai soggetti preposti alla loro vigilanza ed educazione, ossia dagli insegnanti.

L'articolo è ovviamente interessante e la ricostruzione che viene fatta dimostra un approfondito lavoro preliminare da parte del giornalista. Il punto però che mi sembra a dir poco deprecabile è quello di individuare dei territori del nostro Paese in cui quei maltrattamenti, quelle botte, quelle violenze sui bambini potrebbero anche essere insite in non meglio precisate usanze e radici culturali. Parlando di quei fatti terribili, il dottor Zunino scrive infatti: «Non sale dalla profonda Barbagia il racconto del maltrattamento dei piccoli alunni. Tocca Roma, Grosseto, Pisa, Bolzano». Non credo che si possa neppure evocare il rispetto della libertà di stampa, perché qui certamente nulla c'entra la libertà di espressione di un giornalista. Scritto così, quell'articolo è una perfetta fotografia razzista, fatta da un intellettuale - come è un giornalista - che propone nel nostro Paese discriminazioni tra gente che, per cultura, può fare cose orribili e gente che, per cultura, non dovrebbe farle. È un'offesa non solo agli abitanti della Barbagia, ma a tutta la Sardegna e ad ogni sardo. In Sardegna, ovviamente, da questa mattina l'articolo ha già generato molte polemiche e il direttore di Repubblica, il dottor Calabresi, si è già scusato da diverse ore con i lettori e lo stesso ha fatto l'autore dell'articolo.

Ebbene, bisogna prendere atto delle scuse di quest'ultimo e pensare ad un tragico scivolone, come lui stesso lo ha definito. Mi permetto però di dare qualche brevissima informazione al dottor Zunino. La Barbagia è una vasta Regione montuosa della Sardegna centrale, che copre un'area di quasi mille chilometri, con oltre centomila abitanti. I barbaricini discendono dalle popolazioni prenuragiche e nuragiche, che sono tra le prime civiltà del Mediterraneo. Né i cartaginesi prima, né i romani dopo riuscirono a piegare la fierezza di quelle popolazioni. I romani li chiamarono «barbari» e da qui il nome di «Barbagia», che deriva dal latino *Barbaria*, appunto, per contrapporlo alla *Romania* e cioè il resto del territorio che invece era sottomesso a Roma. Già da allora non si trattava di popolazioni selvagge o barbare, ma di popolazioni che fieramente non si fecero mai piegare completamente da Roma. Escludo che ci sia mai stata una cultura di violenza sui bambini.

Non conosco personalmente il dottor Zunino, ma mi permetto di suggerirgli di riscattare lo scivolone di oggi con un lavoro altrettanto approfondito - come quello di stamattina - sulla Barbagia, sulla sua storia, sulle sue tradizioni e sulla civiltà dei suoi abitanti. Certamente in futuro, almeno mi auguro, smetterà ed eviterà di scrivere sciocchezze come quelle che ha scritto questa mattina. (*Applausi dal*

*Gruppo PD).*

**PUGLIA** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PUGLIA** (M5S). Signora Presidente, noi siamo qui in Parlamento come portavoce dei cittadini, perché sappiamo benissimo che i cittadini normalmente subiscono, ma non hanno assolutamente la possibilità di avere voce. Pertanto, in questo momento mi faccio carico di questa anomalia.

Signora Presidente, Renzi - e purtroppo lo abbiamo visto anche ultimamente - non ha assolutamente idea del fatto che i personaggi che ha inserito all'interno della RAI - si tratta infatti di scelte fatte dal Presidente del Consiglio - non solo hanno superato di gran lunga i tetti stipendiali che sono stati fissati dalla legge ma che in realtà, se ci pensiamo bene, i loro stipendi vengono presi anche dal canone RAI. E con l'ultimo provvedimento voluto dal Partito Democratico, c'è stata proprio una coercizione forzata di questo canone RAI, con il pagamento del canone attraverso la bolletta elettrica.

Signora Presidente, parecchie persone hanno trovato, in bolletta a luglio, 70 euro. Ovviamente, immagino che se andassimo a chiedere al presidente Renzi come mai improvvisamente ci abbia tolto 70 euro, egli risponderebbe: «Cosa sono 70 euro? Il prezzo di uno zainetto!». No, non è così! Infatti, se ci facciamo caso, non è che c'è un'esenzione particolare dal canone RAI. Ad esempio, una persona che prende al di sotto di 8.000 euro, e magari non supera una fascia di età, quindi una persona che sta davvero male ed è al di sotto della soglia di povertà, dovrà pagare il canone tutto in una volta. Grazie a chi? A Renzi.

Signora Presidente, io mi faccio carico di questo. Sarebbe opportuno che il Governo varasse immediatamente un provvedimento che consenta a queste persone che non hanno potuto pagare il canone a luglio di poterlo dilazionare realmente in rate mensili il successivo anno. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**MORRA** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MORRA** (M5S). Signora Presidente, colleghi, oggi in particolar modo io voglio dar voce a tre associazioni ambientaliste lucane. Queste sono No scorie Trisaia, ScanZiamo le scorie, e la OLA (organizzazione lucana ambientalista), che sono state oggetto di interesse preventivo da parte del ministro dell'interno Alfano. Questi, nella relazione annuale al Parlamento, ha anticipato, replicando poi questa posizione anche a Potenza, che l'ambientalismo lucano è oggetto di monitoraggio continuo da parte di rappresentanti del Ministero dell'interno, perché prevenire è altrettanto importante che reprimere.

Tutto questo sembra essere un atteggiamento intenzionalmente finalizzato a screditare e criminalizzare. Invece in Basilicata, sempre per voce non più di Alfano, rappresentante delle istituzioni forse senza saperlo, ma di Roberti, procuratore nazionale antimafia, a Potenza, durante la conferenza stampa che ha fatto seguito agli arresti per il famoso problema di Tempa Rossa, che probabilmente qualcuno ricorderà, sono state pronunciate parole che pesano come macigni per l'intera Regione Basilicata. Le parole del procuratore Roberti sono state: «siamo di fronte a una organizzazione criminale di stampo mafioso, organizzata su base imprenditoriale».

Anche Gratteri - e non debbo ricordare chi sia Nicola Gratteri - ha indicato nella Basilicata una regione in cui le cosche della 'ndrangheta calabrese avevano effettuato, e stanno effettuando, massicci investimenti, probabilmente in operazioni che confliggono con il diritto ambientale e quindi con le battaglie poste in essere appunto dalle associazioni cui ho dato voce.

A fronte di questo quadro, cosa fa il titolare del Viminale? Piuttosto che monitorare con maggiore attenzione chi, come è stato dimostrato, delinque, chi oltraggia l'ambiente oltre che la salute delle persone, monitora appunto cittadini che, riunendosi in associazioni, cercano di combattere per l'integrità del loro ambiente e magari anche per la salvaguardia della loro salute.

Ricordo che un Presidente del Consiglio (mi sembra Matteo Renzi) sostenne che bisognava farla finita con comitati e comitatini. Al contrario, io auspico che associazioni di cittadini sempre più convinti

della necessità di battersi contro uno Stato che rivela molto spesso una vocazione autoritaria e non democratica siano sempre più forti nel loro convincimento e che magari a ottobre o a novembre (insomma, quando ce lo farete sapere) vi sommergeranno di no in occasione del *referendum*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 agosto 2016

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 agosto, alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 21,19).

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (2495)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (\*)

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-bis. -- (*Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali*). -- 1. Al comma 5-*quater* dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità

dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato";

b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo" e le parole: "dopo la conclusione dell'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa";

c) al terzo periodo, le parole: "secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo periodo".

Art. 1-ter. -- (*Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati*). -- 1.

All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. -- (*Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali*). -- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso, le parole: «afferenti agli esercizi precedenti al 2016» sono soppresse; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate *pro diviso* agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del *de cuius*";

b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La ricostruzione degli

edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3".

1-ter. All'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri".

1-*quater*. All'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi»; *al comma 2, le parole: «pari a 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere»;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti».

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis. -- (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). -- 1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".

2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

*All'articolo 4:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016»; *al comma 2, dopo le parole: «di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 463, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 462»;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione che evidenzia l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

«Art. 5-bis. -- (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria -- Corato). -- 1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria -- Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. 3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

- a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
- b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
- c) ai genitori;
- d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;
- e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
- f) al convivente *more uxorio*.

6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.

7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*All'articolo 6, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "del 20 e 29 maggio 2012" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per gli scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122"».

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. -- (*Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). -- 1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.

3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

«Art. 7. -- (Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015). -- 1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015. 2. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. 3. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica. 4. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione. 5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016"».

*Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:*

«Art. 7-bis. -- (Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province). -- 1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a 48 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016».

*All'articolo 8, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto».

*All'articolo 9:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

«712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015»;

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.

1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ", le relative variazioni" sono soppresse.

1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: ", le relative variazioni" sono soppresse.

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.

1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio.

1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere

dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato»;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita».*

*Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 9-bis. -- (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni). -- 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 174, comma 1:*

*1) le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono soppresse;*

*2) dopo le parole: "entro il 15 novembre di ogni anno" sono aggiunte le seguenti: "secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";*

*b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*"e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione";*

*c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*"e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta".*

*2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole:*

*"dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta" sono inserite le seguenti: ", nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa".*

*Art. 9-ter. -- (Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni). -- 1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.*

*2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.*

*3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.*

*4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine*

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

«Art. 10-bis. -- (*Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali*). -- 1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 13-bis. -- (*Dilazione del pagamento*). -- 1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-*quater* e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: "di importo superiore a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 60.000 euro"».

Art. 13-ter. -- (*Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016*). -- 1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e, per 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo la parola: «comuni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «, alle province e alle città metropolitane»;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-*bis*. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

1-*ter*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

*All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 714,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015" e, al».*

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

«Art. 15-*bis*. -- (Norme relative alla disciplina del dissesto). -- 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis*";

b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori," sono inserite le seguenti: "ivi compreso l'erario,"».

*All'articolo 16:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i

comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

*1-quater.* All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

*1-quinquies.* All'articolo 1, comma 450, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento" sono soppresse»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di personale».*

*All'articolo 17:*

*al capoverso comma 228-ter, al primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio scolastico 2016-2019» e, all'ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;*

*dopo il capoverso comma 228-ter sono aggiunti i seguenti:*

*«228-quater.* Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*228-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

*All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis.* Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni».

*All'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis.* Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 è attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti *on line*».

*All'articolo 21:*

*al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'istanza di rettifica è pubblicata nei siti internet istituzionali della regione interessata e dell'AIFA»;*

*al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «scadenza del termine di cui al comma 5,» sono inserite le seguenti: «dopo avere effettuato le opportune verifiche,»;*

*al comma 10, le parole: «legge 24 dicembre 2012, n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 1993, n. 537» e le parole: «agli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2013»;*

*al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: «non innovativi» sono inserite le seguenti: «coperti da brevetto»;*

*al comma 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AIFA rende pubblici i dati raccolti nei registri di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata»;

*dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:*

«23-bis. L'AIFA è altresì tenuta a concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le negoziazioni relative a contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015».

*Nel capo II, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 21-bis. -- (*Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica*). -- 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
- c) all'articolo 6:
  - 1) il comma 1 è abrogato;
  - 2) al comma 2, la lettera a) è abrogata;
  - 3) al comma 3, la lettera f) è abrogata;
  - 4) il comma 4 è abrogato.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla.

L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21-ter. -- (*Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide*). -- 1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*All'articolo 22:*

*al comma 1, le parole: «n. 2003/2007» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2003/2077»;*

*al comma 5, dopo le parole: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e alle Commissioni parlamentari competenti»;*

*al comma 6, le parole: «, annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1»;*

*dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

*«7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077";
- b) al secondo periodo:
- 1) dopo le parole: "dell'11 luglio 2012," sono inserite le seguenti: "e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2012,";
  - 2) le parole da: "destinate ad interventi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti";
- c) al terzo periodo, le parole: "della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e" sono sostituite dalle seguenti: ", delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonché";
- d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito *internet* istituzionale un'apposita sezione con il titolo "Discariche abusive", dove sono riportate le seguenti informazioni:

- a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;
- b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
- c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;
- d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
- e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.

7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti *internet* istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»;

*alla rubrica, le parole: «n. 2003/2007» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2003/2077».*

*All'articolo 23, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016".

6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.

6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.

4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.

4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.

4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti";

b) al comma 5, le parole: ", per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo," sono soppresse;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione"».

*Nel capo IV, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:*

«Art. 23-bis. -- (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari). -- 1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;

b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*All'articolo 24:*

*al comma 1, lettera d), le parole: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018»;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;

b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;

c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;

d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;

e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-

sinfoniche.

*3-ter.* Sugli schemi di regolamento di cui al comma *3-bis* è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma *3-bis* sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

*3-quater.* Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:

*a)* al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

*b)* le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;

*c)* il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto nella misura del 50 per cento;

*d)* all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

*"d-bis)* alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367".

*3-quinquies.* All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "non si applica" sono inserite le seguenti: "alle istituzioni culturali, nonché".

*3-sexies.* L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

*3-septies.* Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

*3-octies.* All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede" e le parole: "il rilascio" sono soppresse»; *alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».*

*Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:*

NB. Per le tabelle 1, 2 e 3 si rinvia all'Atto Senato 2495, pagg. 30-37.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

NORME IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 1.

*(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale)*

1. Al comma 380-*sexies* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.
3. Al comma 380-*quater*, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».

Articolo 1-*bis*.

*(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali)*

1. Al comma 5-*quater* dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato»;
  - b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «dopo la conclusione dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»;
  - c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Articolo 1-*ter*.

*(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura,

al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 2.

##### *(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti: «436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:

- a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
- b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
- c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
- d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».

#### Articolo 2-bis.

##### *(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

#### Articolo 3.

##### *(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)*

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità:

- a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato

quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che tali spese hanno sostenuto. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate *pro diviso* agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del *de cuius*»;

b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3».

1-ter. All'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri».

1-*quater*. All'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti.

#### Articolo 3-bis.

*(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)*

1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».

2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare

interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

#### Articolo 4.

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

#### Articolo 5.

*(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:

«458. Alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.

459. La Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;

b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:

«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento *pro quota* della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.

462. La Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.

463. Le transazioni di cui al comma 462 sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.

464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.

3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatesi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.

3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### Articolo 5-bis.

##### *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria - Corato)*

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria - Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

- d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;
  - e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
  - f) al convivente *more uxorio*.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 6.

*(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)*

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014)2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015)7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)9853 final e C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012,
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti,
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per

un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

#### Articolo 6-bis.

##### *(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite

dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.

3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### Articolo 7.

*(Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015)*

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

2. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.

3. La sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.

4. La sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.

5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), del presente articolo non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016».

#### Articolo 7-bis.

*(Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province)*

1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a 48 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016.

#### Articolo 8.

##### *(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane)*

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.».

1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.

#### Articolo 9.

##### *(Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita)*

1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti: «712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015».

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.

1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.

1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

*1-sexies.* La misura di cui al comma *1-quinquies* si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.

*1-septies.* Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma *1-quinquies* si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio.

*1-octies.* La prima applicazione dei commi da *1-quinquies* a *1-septies* è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

#### Articolo 9-bis.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;

2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;

*b)* all'articolo 175, comma *5-bis*, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;

*c)* all'articolo 175, comma *5-quater*, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti: «, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».

#### Articolo 9-ter.

*(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni)*

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui

e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema *web* del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

#### Articolo 10.

##### *(Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato -- Regioni dell'11 febbraio 2016)*

1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: « *710-bis*. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera *b*), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera *a*) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».

3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

« 688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».

6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis è abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».

#### Articolo 10-bis.

*(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali)*

1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

#### Articolo 11.

*(Regione Siciliana)*

1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare

sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima -- gestione ordinaria -- e aperta presso la tesoreria statale.

2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

#### Articolo 12.

##### *(Regione Valle d'Aosta)*

1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 70 milioni.

#### Articolo 13.

##### *(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)*

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2018»;

*b)* all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

*c)* all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;

*d)* all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

#### Articolo 13-bis.

##### *(Dilazione del pagamento)*

1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-*quater* e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «di importo superiore a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro».

#### Articolo 13-*ter*.

##### *(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016)*

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento

delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

#### Articolo 14.

##### *(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)*

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*bis*. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

1-*ter*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

#### Articolo 15.

##### *(Piano riequilibrio finanziario)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, al primo periodo, le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015» e, al secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il

30 settembre 2016».

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente: «714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».

Articolo 15-bis.

(Norme relative alla disciplina del dissesto)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis»;

b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso l'erario,».

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di personale)

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento» sono soppresse.

Articolo 17.

(Personale insegnante ed educativo)

Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:

«228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di

personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

*228-ter.* Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma *228-bis* e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma *228-bis*, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

*228-quater.* Nei tempi stabiliti dal comma *228-ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*228-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi *228-bis* e *228-ter* si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

Articolo 18.

*(Servizio riscossione enti locali)*

1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

1-*bis*. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

#### Articolo 19.

##### *(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

#### Capo II

#### NORME IN MATERIA DI SPESA SANITARIA

#### Articolo 20.

##### *(Tempestività nei pagamenti)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2017:

a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;

b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;

c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni *standard* il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:

1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via definitiva;

e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni *standard* non può comportare per la singola

regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente;

«5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».

2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga all'articolo 77-*quater*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

2-bis. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 è attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti *on line*.

#### Articolo 21.

*(Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco)*

1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.

2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito *Internet* l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di

autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.

3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:

a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in classe «A» ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e del destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. L'istanza di rettifica è pubblicata nei siti *internet* istituzionali della regione interessata e dell'AIFA. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.

6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, dopo avere effettuato le opportune verifiche, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il predetto documento è trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento

di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementalmente rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi *ex fabrica*, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.

9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento di detta variazione, con riferimento all'anno 2013 e nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015,

11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.

12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera *d*), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 novembre 2007, n. 222.

15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e 8, il direttore generale dell'AIFA determina, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresì, il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comma 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere *i*) e *i-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 è determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

16. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota di sfioramento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, è rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto;».

17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i *budget* aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.

18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i *budget* aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.

19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio

carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE 2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.

21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute. L'AIFA rende pubblici i dati raccolti nei registri di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata.

23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per *payback* 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, i predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.

23-bis. L'AIFA è altresì tenuta a concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le negoziazioni relative a contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015.

#### Articolo 21-bis.

*(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
- c) all'articolo 6:
  - 1) il comma 1 è abrogato;
  - 2) al comma 2, la lettera *a*) è abrogata;

- 3) al comma 3, la lettera *f*) è abrogata;
- 4) il comma 4 è abrogato.
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21-ter.

*(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)*

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro,

della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Capo III

#### NORME IN MATERIA AMBIENTALE

##### Articolo 22.

*(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane)*

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario -- sezione attuativa e sezione programmatica -- di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.

4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli

eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.

5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1.

6. Il commissario straordinario comunica semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.

7-*bis*. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «dell'11 luglio 2012,» sono inserite le seguenti: «e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2012,»;

2) le parole da: «destinate ad interventi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti»;

c) al terzo periodo, le parole: «della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonché»;

d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

7-*ter*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito *internet* istituzionale un'apposita sezione con il titolo: «Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:

a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;

b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;

c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;

d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;

e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.

7-*quater*. Le informazioni di cui al comma 7-*ter* sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti *internet* istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.

7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».

#### Capo IV

#### NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA

##### Articolo 23.

*(Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari)*

1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalità attuativi, compatibilmente con la normativa europea.
  3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017.
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016».
- 6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione,

trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.

*6-quater.* All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis.* In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, *4-ter* e *4-ter.1*, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.

*4-ter.* I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma *4-bis* e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*4-quater.* I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma *4-bis*, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma *4-bis*.

*4-quinquies.* I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma *4-bis*, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.

*4-sexies.* L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma *4-bis*, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi *4-ter* e *4-quater* e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma *4-quinquies*, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti»;

*b)* al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;

*c)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione».

7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAM) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma *10-bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma *6-bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

luglio 2015, n. 91.

Articolo 23-bis.

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari)*

1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;

b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 24.

*(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)*

1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in

ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

*c)* al comma 9, lettera *a)*, le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;

*d)* al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

3. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

3-*bis*. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

*a)* individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;

*b)* individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;

*c)* previsione, tra i requisiti di cui alla lettera *b)*, anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;

*d)* definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;

*e)* previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)*, l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti a legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.

3-*ter*. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-*bis* è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-*bis* sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse

incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

3-*quater*. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:

a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;

c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto nella misura del 50 per cento;

d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».

3-*quinquies*. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché».

3-*sexies*. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

3-*septies*. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

3-*octies*. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio» sono soppresse.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 25.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NB. Per le tabelle 1, 2 e 3 si rinvia all'Atto Senato 2495, pagg. 143-157.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

**1.1**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 1.

**1.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «massimo di 80 milioni di euro» con le seguenti: «massimo di 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n. 190 del 2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.3**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «massimo di 80» con le seguenti: «di 100».

**1.4**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «massimo di 80» con le seguenti: «di 90».

**1.5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 380-ter, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) del residuo fiscale, al fine di premiare i Comuni che presentano un valore di residuo fiscale più alto;"».

**1.6**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 3, dopo le parole: «correttivo statistico» aggiungere le seguenti parole: «che tenga conto anche del residuo fiscale più alto;».

**1.7**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 3, dopo le parole: «correttivo statistico» aggiungere le seguenti: «, che tenga anche conto dei fabbisogni e dei costi standard,».

**1.8**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di premiare i Comuni che presentano un residuo fiscale più alto;».

**G1.500**

La Commissione

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Atto Senato 2495),

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede positivamente un insieme di misure in favore di comuni, province e città metropolitane finalizzate a dare attuazione agli interventi previsti nella legge di stabilità 2016 e per risolvere talune problematiche di funzionamento dei medesimi enti;

in relazione ai comuni, fra le altre misure, sono state previste disposizioni in materia di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e di attenuazione delle sanzioni previste a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2015, nonché l'istituzione di un Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione di mutui e prestiti obbligazionari;

in relazione alle città e alle province metropolitane si segnala la completa rideterminazione delle sanzioni previste per i suddetti enti, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, a cui si aggiungono l'assegnazione di risorse alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e la ripartizione tra le province e le città metropolitane dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016;

tali misure vanno ad aggiungersi a quelle adottate dapprima nel decreto-legge sugli enti locali del 2015 e nella legge di stabilità per il 2010 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, commi 756 e 758) che hanno previsto per province e città metropolitane una serie di interventi di carattere straordinario fra cui: la possibilità di predisporre il bilancio di previsione 2016 solo annuale; la possibilità di applicare, in fase previsionale, e per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato; la possibilità di applicare anche l'avanzo vincolato, per l'equilibrio della situazione corrente 2016, derivante da trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuito dalle regioni a province e città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015;

si tratta di un insieme di interventi che è stato emanato in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56, e con i recenti provvedimenti in materia di equilibrio di bilancio riguardanti proprio gli enti territoriali, e che, come evidenziato da più parti, non si esaurisce con il provvedimento al nostro esame;

si tratta di un processo in divenire che necessita di ulteriori passaggi per definire le condizioni della sostenibilità finanziaria e del normale funzionamento dei suddetti enti, ed in particolare delle città metropolitane a cui sono affidate funzioni di particolare rilevanza istituzionale;

considerato che,

per quanta riguarda i comuni, restano aperte le questioni relative alla tassazione locale che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme che allo stato attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione che ora si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio;

per quanta riguarda le province e le città metropolitane si evidenzia la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa che ha caratterizzato questi ultimi anni;

numerose proposte emendative sono state depositate proprio allo scopo di risolvere nel provvedimento al nostro esame gran parte delle problematiche che ancora riguardano comuni, province e città metropolitane,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi

l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti e che sia caratterizzata da semplificazione e riconoscimento della loro autonomia finanziaria, anche attraverso un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

ad adottare, nei prossimi provvedimenti, tutte le misure necessarie a garantire, in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56, e con i recenti provvedimenti in materia di armonizzazione di bilancio, il pieno funzionamento dei suddetti enti locali, ed in particolare delle città metropolitane, e il ripristino di condizioni «normali» di programmazione della loro attività, in particolare con riferimento al rispetto della data di approvazione degli strumenti di bilancio.

#### **1.0.1**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Interventi sulle entrate comunali)*

1. Al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente"».

#### **1-bis.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

*(Semplificazioni comunicazioni contabili)*

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città Autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012».

#### **1-ter.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

#### **1-ter.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta dal Prefetto» con le seguenti: «può essere disposta dal Prefetto, solo successivamente all'esito positivo della consultazione referendaria dei cittadini dei comuni interessati a cui abbia partecipato la maggioranza dei residenti aventi diritto al voto.».

#### **1-ter.3**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «una capienza massima di 50 posti» con le seguenti: «una capienza massima di 5 posti complessivi».

**1-ter.4**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere disposta» aggiungere le seguenti: «nei comuni, nei quali a seguito di consultazione popolare della cittadinanza non si è raggiunto il parere favorevole della maggioranza dei residenti aventi diritto al voto,».

**1-ter.5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «di età inferiore agli anni quattordici» con le seguenti: «di età inferiore agli anni diciassette, nonché nei confronti di coloro che pur avendo un'età superiore agli anni diciassette ad anni 18 non abbiano presentato richiesta di protezione internazionale e non siano in possesso di idonea documentazione medica attestante l'assenza di patologie infettive in corso e l'accertamento della minore età».

**1-ter.6**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 1, dopo le parole: «nelle strutture di cui ai commi 2 e 3» aggiungere le seguenti. «e comunque non oltre 15 giorni».

**1-ter.7**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 1, dopo le parole: «a cura del gestore del centro» aggiungere le seguenti: «e della Prefettura, nonché del compimento della maggiore età, del trasferimento del minore nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 o dell'allontanamento dalle stesse strutture,».

**G1-ter.200**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Il Senato,

premessi che:

preso atto che il provvedimento all'articolo 1-ter introduce di fatto il potere per i Prefetti di disporre l'attivazione di strutture di accoglienza-temporanee esclusivamente per i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni, in pratica, secondo gli ultimi dati disponibili dal Ministero dell'interno, ben il 92,4 per cento dei minori non accompagnati giunti nel nostro paese;

rilevato che i minori stranieri non accompagnati al 15 luglio 2016 hanno raggiunto il numero di 11.520 e le principali nazionalità registrate sono quelle egiziana per il 21,5 per cento e gambiana per il 12,1 per cento;

rilevato altresì che l'attuale sistema di accoglienza, così come ridefinito dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ed in particolare quello dell'accoglienza in teoria temporanea, è ormai al collasso e fuori controllo, tanto che essendo le strutture destinate all'accoglienza ormai da tempo sature, gli stessi sindaci hanno chiesto ai rispettivi Prefetti di bloccare gli arrivi di ulteriori immigrati

da ospitare nei loro comuni per ragioni attinenti anche alla sicurezza e alla pacifica convivenza,  
impegna il Governo:

ad attivare strutture ricettive temporanee, esclusivamente dedicate ai minori accompagnati solo successivamente all'esito positivo della consultazione referendaria dei cittadini dei comuni interessati a cui abbia partecipato la maggioranza dei residenti aventi diritto al voto.

**G1-ter.201**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Il Senato,

premessi che:

preso atto che il provvedimento all'articolo 1-ter introduce di fatto il potere per i Prefetti di disporre l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente per i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni, in pratica, secondo gli ultimi dati disponibili dal Ministero dell'interno, ben il 92,4 per cento dei minori non accompagnati giunti nel nostro paese;

rilevato che i minori stranieri non accompagnati al 15 luglio 2016 hanno raggiunto il numero di 11.520 e le principali nazionalità registrate sono quelle egiziana per il 21,5 per cento e gambiana per il 12,1 per cento;

rilevato altresì che l'attuale sistema di accoglienza, così come ridefinito dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ed in particolare quello dell'accoglienza in teoria temporanea, è ormai al collasso e fuori controllo, tanto che, essendo le strutture destinate all'accoglienza ormai da tempo sature, gli stessi sindaci hanno chiesto ai rispettivi Prefetti di bloccare gli arrivi di ulteriori immigrati da ospitare nei loro comuni per ragioni attinenti anche alla sicurezza e, alla pacifica convivenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dall'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee i minori di età inferiore agli anni diciassette, nonché coloro che pur avendo un'età superiore agli anni diciassette ad inferiore agli anni 18, non abbiano presentato richiesta di protezione internazionale e non siano in possesso di idonea documentazione medica attestante l'assenza di patologie infettive in corso e l'accertamento della minore età.

**G1-ter.202**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Il Senato,

premessi che:

preso atto che il provvedimento all'articolo 1-ter introduce di fatto il potere per i Prefetti di disporre l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente per i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni, in pratica, secondo gli ultimi dati disponibili dal Ministero dell'interno, ben il 92,4 per cento dei minori non accompagnati giunti nel nostro paese;

rilevato che i minori stranieri non accompagnati al 15 luglio 2016 hanno raggiunto il numero di 11.520 e le principali nazionalità registrate sono quelle egiziana per il 21,5 per cento e gambiana per il 12,1 per cento;

rilevato altresì che l'attuale sistema di accoglienza, così come ridefinito dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ed in particolare quello dell'accoglienza in teoria temporanea, è ormai al collasso e fuori controllo, tanto che, essendo le strutture destinate all'accoglienza ormai da tempo sature, gli stessi sindaci hanno chiesto ai rispettivi Prefetti di bloccare gli arrivi di ulteriori immigrati da ospitare nei loro comuni per ragioni attinenti anche alla sicurezza e alla pacifica convivenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare

ulteriori iniziative normative volte a disporre l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee solo se con capienza non oltre i 5 posti e non oltre il termine di quindici giorni e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore.

## 2.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso 436-bis, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:*

«a) per l'anno 2017, in misura pari al 20 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

b) per l'anno 2018, in misura pari al 35 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

c) per l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

d) per l'anno 2020, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata»;

2) *sostituire il capoverso 436-ter con il seguente:*

«Per l'anno 2017 continua ad applicarsi la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, nell'anno 2018 la riduzione si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2019 in misura pari al 70 per cento, per l'anno 2020 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2021 in misura pari al 100 per cento.»

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n.190/2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

## 2.2

[GALIMBERTI](#)

### Precluso

Al comma 1, capoverso «436-bis», lettera a), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

## 2.3

[GALIMBERTI](#)

### Precluso

Al comma 1, capoverso «436-bis», lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

## 2.4

[GALIMBERTI](#)

### Precluso

Al comma 1, capoverso «436-bis», lettera c), sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

## 2.5

[GALIMBERTI](#)

### Precluso

Al comma 1, capoverso «436-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), sostituire le parole: «100 per cento» con le seguenti: «60 per cento»;*

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari all'80% dell'importo della riduzione applicata».

## 2.6

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «436-bis», lettera d), sostituire le parole: «100 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

**2.7**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo complessivo di 100 milioni di euro ripartito tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2015 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 settembre 2016, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune - tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2015 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

**2.0.1**

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

*(Disposizioni in materia di rinegoiazione dei mutui degli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono estese anche ai comuni e sono prorogate al 31 dicembre 2016. Le rinegoiazioni sono finalizzate alla riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza il prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente.

2. Gli eventuali oneri derivati dall'applicazione del comma 1 sono a carico delle risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti di 50 milioni».

**2.0.2**

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

*(Disposizioni in materia di rinegoiazione ed estinzione dei mutui degli enti locali)*

1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoiazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali modalità e i criteri generali di rinegoiazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e

territoriali da effettuare entro il 31 dicembre 2016. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;
- c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;
- d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;
- e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse a disposizione della società SGA, acquisita dal Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119, nei limiti di 250 milioni di euro».

### 2.0.3

[CERONI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Disciplina delle Elezioni Provinciali per l'anno 2016)*

All'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) limitatamente per l'anno 2016, nel mese di ottobre per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2016."».

### 2.0.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari)*

1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.

2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.

3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti

registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

*Consequentemente all'articolo 19, comma 1:*

- prima delle parole: «4 e 12» è inserita la parola: «1,»;
- alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 30 milioni di euro;
- alla lettera b) l'importo ivi indicato è aumentato di 30 milioni di euro per ciascun esercizio.

*Alla rubrica dell'articolo 19 le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta» sono abolite.*

*Consequentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### **2-bis.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Rateizzazione enti locali per recupero somme*

1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1° gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014."».

#### **2-bis.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Interventi sulle entrate comunali)*

1. Alla fine del comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente".

2. All'articolo 1, comma 20 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è abolito.

3. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è infine aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

"«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
- f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

### **2-bis.0.3**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Ristrutturazione del debito dei Comuni)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei prestiti obbligazionari emessi dai Comuni aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), contratti dai Comuni.
2. Per il riacquisto da parte dei Comuni dei titoli obbligazionari da essi emessi ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera A), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino ad un importo complessivo di 100 milioni di euro è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali derivanti ai comuni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso degli esercizi 2013 e 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015 presentino le seguenti caratteristiche: 1) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari comunali in circolazione pari o superiore a 10 milioni di euro.
6. I Comuni possono chiedere la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione II, con certificazione congiunta del Sindaco e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni

di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

7. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera A) avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli comuni.

8. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni comune si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 20 ottobre 2016, si provvede alla individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a riacquistare i buoni ordinari comunali emessi dai comuni individuati come idonei a norma del comma 4 attraverso l'emissione di un mutuo da rimborsare in venti/trenta rate annuali di importo costante, il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze; come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito

11. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 apri complessivamente a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

#### **2-bis.0.4**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Disposizioni in materia di entrate comunali)*

1. Al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente"».

#### **2-bis.0.5**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di iscrizione nel catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale e di assoggettamento delle stesse alle imposte locali sugli immobili)*

1. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionati allo specifico processo produttivo. Tale ultima esclusione non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale".

2. Alla lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale".

3. Ai fini del presente articolo le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto Cartografico della Marina, sono classificate nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificate nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

#### **2-bis.0.6**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Disposizioni in materia di entrate comunali)*

1. Al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni ai cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente"».

#### **2-bis.0.200**

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni comunali)*

Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti:

"9-ter. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9-*quater*. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile 2015 per la durata di anni 30.

*9-quinquies*. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011"».

### 3.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è necessario per assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del bilancio del Comune dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

### 3.2

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

### 3.3

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

### 3.4

[BLUNDO](#)

#### Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) esigenze connesse alla gestione del patrimonio artistico e architettonico e alla sua valorizzazione culturale».

### 3.5

[BLUNDO](#)

#### Precluso

Al comma 1-bis, lettera a), alinea, dopo il terzo periodo; aggiungere il seguente: «La demolizione dei fabbricati condominiali danneggiati dal sisma, ai fini della ricostruzione, non determina l'estinzione del condominio anche nei casi in cui il progetto di ricostruzione preveda la modifica dell'edificio condominiale o delle singole unità immobiliari. Alla chiusura dei lavori di ricostruzione l'amministratore condominiale provvede a consegnare a ciascun condominio l'unità immobiliare dell'edificio ricostruito di cui è proprietario esclusivo, corrispondente a quella dell'edificio demolito di cui godeva prima del sisma. La demolizione del fabbricato condominiale non ne comporta la cancellazione dal catasto urbano e sia le parti comuni che le unità immobiliari esclusive dell'edificio ricostruito conservano i dati catastali che li identificavano prima del sisma con l'unico obbligo per il condominio di procedere agli aggiornamenti della documentazione catastale conseguenti alle modifiche apportate con i lavori di ricostruzione».

### 3.6

[BLUNDO](#)

#### Precluso

Sostituire il comma 1-ter con i seguenti:

«1-ter. All'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal

segunte:

"Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento di appalto pubblico, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri".

1-ter. 1. All'articolo 11-bis della legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo al fronte di copia del bonifico bancario vidimato dall'istituto di credito con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL, ed anche l'ultimo SAL";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di inadempienza da parte delle imprese appaltatrici nel pagamento dei fornitori e dei subappaltatori, il presidente del consorzio, l'Amministratore del condominio, o il proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, dovranno procedere al pagamento diretto dei fornitori e dei subappaltatori per importo ad ognuno di essi dovuti".

### 3.7

[BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Al comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: «il comune» con le seguenti: «il Sindaco o persona da lui delegata,».

### 3.8

[BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata,» con le seguenti: «mediante gare ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente dettata dal codice degli appalti,».

### 3.9

[BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'istruttoria delle pratiche presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) deve essere espletata entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Decorso il predetto termine, ai medesimi fini è consentito il ricorso, con appositi contratti, a professionisti esterni qualificati».

### 3.10

[BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, provvedono a segnalare eventuali irregolarità registrate nello stato di avanzamento dei lavori, ovvero le difficoltà registrate nell'esecuzione degli stessi».

### 3.11

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 2-bis, aggiungere, il seguente:

«2-ter. Sino al 31 dicembre 2017, per i comuni ricadenti nel cratere sismico è concessa una deroga alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra più comuni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

### **3.12**

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 2-bis, aggiungere, il seguente:

«2-ter. Su richiesta del subappaltatore, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori per tutti i lavori di ricostruzione connessi al sisma del 6 aprile 2009, con le modalità previste per il pagamento dei stati avanzamento lavori (S.A.L.) ovvero attraverso l'inserimento all'interno dei singoli stati di avanzamento le fatture dei subappaltatori corrispondenti ai lavori effettuati fino alla concorrenza del pagamento previsto nel contratto di subappalto. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore (DURC) e alla vidimazione delle fatture dal direttore dei lavori alla stregua della procedura prevista per il pagamento delle fatture degli appaltatori».

### **G3.200**

[Giovanni MAURO](#), [Mario FERRARA](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

le problematiche relative al controllo del rischio sismico, soprattutto nei territori che negli anni sono stati maggiormente interessati al fenomeno, sono avvertite come sempre più di elevato interesse e impongono più efficaci strategie anche di lungo respiro;

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione alla inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili appare necessario rinvenire congrue risorse finanziarie per portare a buon fine detti interventi;

impegna il Governo:

a reperire risorse pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **3-bis.1**

[GAETTI](#)

#### **Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «e Reggio Emilia», con le seguenti: «, Reggio Emilia e Mantova».

### **3-bis.2**

[Giovanni MAURO](#), [Mario FERRARA](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alla inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili, al fine di assicurare la massima funzionalità, così come determinato all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le disponibilità di cui alla predetta legge sono integralmente ripristinate ed integrate per l'importo totale di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.

All'onere derivante per la relativa copertura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma "fondi

di riserva e speciali" della Missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali».

### **3-bis.0.1**

[STEFANI](#), [TOSATO](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere, il seguente:

«Art. 3-ter.

*(Disposizioni in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira colpiti dal tornado dell'8 luglio 2015)*

1. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in favore della Regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, come emergono dalla ricognizione effettuata da parte del Commissario delegato, in attuazione della lettera *d*) del comma 2, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### **3-bis.0.2**

[BONERISCO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere, il seguente:

«Art. 3-ter.

*(Disposizioni concernenti le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015)*

1. Per la determinazione del valore della produzione relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2016, sono interamente ammesse in deduzione le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute dalle imprese per il ripristino di beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

### **4.1**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al primo periodo, le parole: «relative a calamità o cedimenti» sono soppresse;*

*b) al secondo periodo, le parole: «conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali» sono soppresse;*

*c) al terzo periodo, le parole: «Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventi oggetto delle sentenze».*

*Conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1.1. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti».

*Consequentemente la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: «Articolo 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive».*

#### 4.3

[MANGILI, BULGARELLI, LEZZI](#)

##### **Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento apposita relazione sull'utilizzo e la ripartizione delle risorse di cui al comma 2».

#### **G4.200**

[CONTE, DALLA TOR](#)

##### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2495 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016-6, n. 113; recante misure finanziarie urgenti per gli enti-territoriali e il territorio»,  
premessi che:

l'articolo 4 prevede la creazione di un Fondo dotato di 20 milioni-per ciascuno degli anni 2016-2019 destinato alla copertura dei contenziosi giudiziari che vedono i comuni soccombenti e quindi obbligati ad un risarcimento;

tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio;

l'intervento è destinato ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificati si talvolta diversi anni prima;  
impegna il Governo:

in considerazione dell'ampia platea di enti locali interessati dalla norma in questione, a valutare l'opportunità di ampliare la dotazione del Fondo attraverso un apposito stanziamento nella prossima legge di stabilità.

#### **G4.201**

[CONTE, DALLA TOR](#)

##### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2495 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure-finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,  
premessi che:

l'articolo 4 prevede la creazione di un Fondo dotato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2016-2019 destinato alla copertura dei contenziosi giudiziari che vedono i comuni soccombenti e quindi obbligati ad un risarcimento;

tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-.,legge o ad accordi transattivi ad esse collegate; il cui onere

risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio;

l'intervento è destinato ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificati si talvolta diversi anni prima;

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348, è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale anche dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità), con la conseguenza, non senza notevoli e pesanti implicazioni in ordine alla quantificazione del quantum risarcitorio, che le indennità espropriative, anche per eventuali procedimenti in itinere, debbano essere commisurate al valore venale del bene al momento della sua acquisizione, con ciò determinando un inevitabile aumento dei costi previsti;

l'articolo 1 comma 2 lettera *d*) del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125, ha tenuto conto di queste situazioni, delle quali le amministrazioni locali non possono essere considerate responsabili, prevedendo l'attribuzione di spazi finanziari, necessari per realizzare la copertura di suddetti oneri di esproprio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame anche alle soccombenze relative a procedure di esproprio sia per gli espropri relativi ai soli piani per gli insediamenti produttivi sia per gli altri tipi di esproprio, ed ampliare, sempre in favore dei comuni soccombenti in materia di esproprio le possibilità offerte dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125, che prevede l'attribuzione di spazi finanziari, necessari per realizzare la copertura dei suddetti oneri di esproprio, prevedendo che tali spazi siano «residuali» rispetto alle altre finalità ed introducendo un regime di compensazione qualora una finalità abbia ancora disponibili i propri spazi e un'altra li abbia invece esauriti.

#### **G4.202**

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

l'8 luglio 2015 alcuni territori del Veneto sono stati investiti da gravi eventi atmosferici per i quali è stata dichiarata lo stato di calamità naturale;

molte imprese hanno subito danni rilevanti a seguito di tali eventi compromettendo la produzione e le prospettive economiche delle stesse imprese;

considerato che:

le stesse imprese rivestono un ruolo essenziale per il tessuto economico e sociale di quei territori;

i danni subiti comprometterebbero l'attività di tali aziende e di conseguenza le capacità di reddito di molte famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare immediate misure al fine di ammettere in deduzione dalla determinazione del valore della produzione relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2016, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute dalle imprese per il ripristino di beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

## 5.1

[GALIMBERTI](#)

### Precluso

Al comma 1, capoverso «459», sostituire le parole: «la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime» con le seguenti: «una somma non inferiore a euro 200.000 per ciascuna delle vittime e in favore di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime».

## 5.2

[DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#),  
[CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

### Precluso

Al comma 1, lettera b), nuovo comma «462», sostituire le parole: «acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» con le seguenti: «acquisito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

## 5-bis.1

[GALIMBERTI](#)

### Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità».

## 5-bis.2

[CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

### Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità».

## 5-bis.3

[CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

### Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e tenuto conto dello stato di effettiva necessità».

## 5-bis.0.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

*(Disposizione urgente a favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli incendi del luglio 2016)*

1. Al fine del superamento dell'emergenza incendi che ha colpito la Sardegna nel mese di luglio 2016, le spese relative agli interventi realizzati dai comuni nelle aree interessate dal fuoco sono escluse dal calcolo del saldo di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

## 6.1

[GALIMBERTI](#)

### Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «31 dicembre».

## 6.2

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «30 novembre».

**6.3**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2017 e fino al 31 dicembre 2020».

**6.4**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020» con le seguenti: «30 giugno 2018 e fino al 30 giugno 2021».

**6.5**

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La restituzione del debito per i finanziamenti contratti ai sensi delle disposizioni normative di cui al primo periodo è posta a carico dello Stato per le quote capitale e interessi, secondo i piani di ammortamento definiti nei contratti di finanziamento, da corrispondere ai soggetti finanziatori secondo le scadenze previste nel presente comma».

*Consequentemente,*

*al comma 3, sopprimere il secondo periodo;*

*al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, per la parte relativa alla quota interessi,»*

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4.1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, per la parte relativa alla quota capitale, valutati complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2016, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

**6.6**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 4-bis sostituire le parole: «nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia» con le seguenti: «in tutti i territori colpiti dal sisma».

**G6.200**

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sedi di esame del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

l'articolo 6 prevede il differimento del rimborso dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;

nell'ambito delle prime misure adottate per far fronte all'emergenza terremoto si è provveduto a

sospendere il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

successivamente sono stati disposti finanziamenti agevolati in favore delle imprese e lavoratori autonomi per il pagamento di tali tributi, contributi previdenziali e premi, prevedendo la stipula di mutui con gli istituti di credito definendo apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana;

la restituzione delle rate dei mutui è stata più volte prorogata coprendo la parte interessi con risorse statali;

la proroga prevista dall'articolo 6 prevede il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 al 31 ottobre 2016 e i pagamenti delle successive rate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020;

il terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di magnitudo 5,9, è stato devastante soprattutto per l'estensione del territorio colpito - che ha interessato la regione Emilia Romagna, per le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, la regione Lombardia, per la provincia di Mantova, la regione Veneto, per e la provincia di Rovigo - nonché per la durata della sequenza sismica e del ripetersi delle scosse che hanno tenuto in allarme gli abitanti della zona e le attività produttive per molti mesi;

le aziende hanno avuto problemi enormi per risollevarsi, anche perché il periodo della ricostruzione è coinciso con uno dei periodi di crisi economica più gravi della nostra storia, pertanto la restituzione delle somme dovute, anche se rateizzate, rischia di compromettere la ripresa economica dell'area danneggiata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di prevedere disposizioni volte a porre a carico dello Stato anche la parte capitale dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito da parte dei soggetti danneggiati dal terremoto del maggio 2012, per il pagamento dei tributi contributi e premi assicurativi differiti.

#### **6.0.1**

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

*Art. 6-bis.*

1. Per l'anno 2016, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 settembre 2015 alle imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara, anche in considerazione del fatto che nei suddetti territori è in vigore lo stato di emergenza a seguito dei terremoti del maggio 2012, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Le suddette imprese possono accedere ai benefici secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **6.0.2**

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

*Art. 6-bis.*

1. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara, colpite dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 5 settembre 2015, anche in considerazione del fatto che nei suddetti territori è in vigore lo stato di emergenza a seguito dei terremoti del maggio 2012, possono accedere ai benefici previsti dal comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93.

#### **6-bis.1**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

*2-bis.* Gli incarichi di medico del Servizio Sanitario, conferiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - ai sensi dell'articolo 34, decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, sono trasformati in incarichi ad esaurimento. Dall'applicazione delle disposizioni di cui presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6-bis.2**

[BLUNDO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per le motivazioni di cui al comma precedente e al fine di diminuire la carenza di organico esistente è autorizzata, in via eccezionale e in deroga alle normative vigenti, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di ulteriori 500 unità per l'anno 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titolo ed accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. A tale scopo il termine di validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008 è prorogato al 31 dicembre 2007. AI relativo onere, pari ad euro 20.413.340 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**6-bis.3**

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Per le motivazioni di cui al comma precedente e al fine di diminuire la carenza di organico esistente, è autorizzata, in via eccezionale e in deroga alle normative vigenti, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di ulteriori 500 unità per l'anno 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale; n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

A tale scopo il termine di validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008 è prorogato al 31 dicembre 2007. AI relativo onere, pari ad euro 20.413.340 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**6-bis.4**

[BLUNDO](#)

**Precluso**

Al comma 3, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».

*Conseguentemente, al comma 4, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».*

**6-bis.5**

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

**Precluso**

Al comma 3, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».

*Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 6-bis le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».*

**G6-bis.200**

[MORONESE](#)

**Precluso**

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

l'articolo 6-bis definisce Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato che:

ancora oggi si registrano discriminazioni di trattamento tra vigili del fuoco e le altre forze di polizia sia con riferimento all'inquadramento contrattuale retributivo sia con riferimento al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;

si impegna il Governo:

- a) ad assumere apposite iniziative anche di carattere normativo al fine di garantire;
- b) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco risorse strumentali adeguate alle funzioni svolte;
- c) l'equiparazione rispetto agli altri corpi ad ordinamento civile in termini di inquadramento contrattuale, retributivo e pensionistico;

d) pari coinvolgimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del corpo dei vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di programmazione economica finanziaria.

**G6-bis.201**

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, premessi che:

alla luce degli ultimi eventi che hanno sconvolto la comunità europea in seguito ai ripetuti attacchi terroristici che minano la sicurezza dei cittadini;

è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale per i corpi di polizia per rafforzare il livello della sicurezza pubblica;

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure finalizzate all'assunzione e al reclutamento nel periodo 2017-2020 di complessive 32000 unità di personale da impiegare nei ruoli della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

**6-bis.0.1**

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Potenziamento del comparto sicurezza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è autorizzata, per ciascuno degli anni del periodo 2017-2020, l'assunzione, nei rispettivi ruoli iniziali, di 4.000 unità nella Polizia di Stato e 4.000 unità nell'Arma dei Carabinieri attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori di precedenti concorsi. Per gli eventuali posti residui, 1<sup>a</sup> Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri sono autorizzate, rispettivamente, a bandire concorsi ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 250 milioni per l'anno 2017, 500 milioni per l'anno 2018, 750 milioni per l'anno 2019 e 1.000 milioni a decorrere dal 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per l'anno 2017, a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a 750 milioni per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

**6-bis.0.2**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario».

**6-bis.0.3**

[DLBIAGIO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Misure urgenti per la funzionalità della Polizia Locale)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa ed operativa della Polizia Locale operante sul territorio italiano, garantire adeguati *standard* operativi e livelli di efficienza ed efficacia rispondenti alle rinnovate esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche a seguito dell'allarme terrorismo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, e al nuovo inquadramento della polizia locale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) inquadramento come Forza di polizia ad ordinamento civile e conseguente inserimento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- b) superamento dei limiti spazio temporali della qualifica di polizia giudiziaria;
- c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro;
- d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato;
- e) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale con quelli delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza;
- f) riordino della dirigenza interna della polizia locale in base alla normativa in vigore per le Forze di polizia ad ordinamento civile e conseguente inapplicabilità delle disposizioni relative all'assunzione di dirigenti provenienti da altre amministrazioni a tempo determinato, ovvero a contratto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia locale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente ridimensionamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**6-bis.0.4**

[DLBIAGIO](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Misure urgenti per la funzionalità della Polizia Locale)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa ed operativa della Polizia Locale operante sul territorio italiano, garantire adeguati *standard* operativi e livelli di efficienza ed efficacia rispondenti alle rinnovate esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche a seguito dell'allarme terrorismo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, e al nuovo inquadramento della polizia locale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) inquadramento come Forza di polizia ad ordinamento civile e conseguente inserimento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

b) superamento dei limiti spazio temporali della qualifica di polizia giudiziaria;

c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro;

d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato;

e) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale con quelli delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza;

f) riordino della dirigenza interna della polizia locale in base alla normativa in vigore per le Forze di polizia ad ordinamento civile e conseguente inapplicabilità delle disposizioni relative all'assunzione di dirigenti provenienti da altre amministrazioni a tempo determinato, ovvero a contratto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia locale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischia, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale"«.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **6-bis.0.5**

[DLBIAGIO](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Misure urgenti per la funzionalità della Polizia Locale)*

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 7.1

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».

#### 7.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### Precluso

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a -statuto ordinario e delle Regioni-Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».

#### 7.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#)

#### Precluso

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «La sanzione di cui al comma 26, lettera a)» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le sanzioni di cui al comma 26, lettere da a) a d)» *e la parola:* «trova» *è sostituita da:* «trovano»;

b) *sono aggiunti, in fine, i seguente commi:*

«1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiunti ve destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

*Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole:* «sanzione economica» *con la seguente:* «sanzione».

#### 7.4

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «La sanzione di cui al comma 26, lettera a)» con le seguenti: "Le

sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d)" e la parola: "trova" con la seguente: "trovano"»;

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 10 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

*Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «sanzione economica» con la seguente: «sanzioni».*

#### 7.5

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «La sanzione di cui al comma 26, lettera a)» con le seguenti: "Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d)" e la parola: "trova" con la seguente: "trovano"».

*Conseguentemente, aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

*Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «sanzione economica» con la seguente: «sanzioni».*

#### 7.6

[LEZZI, MANGILI, BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Al comma 1 sostituire le parole: «La sanzione di cui al comma 26, lettera a)» con le seguenti: «Le sanzioni di cui al comma 26».

#### 7.7

[D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE](#)

#### **Precluso**

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «la sanzione» con le seguenti: «le sanzioni».*

b) *dopo le parole: «lettera a)», aggiungere le seguenti: «(b) e d)».*

#### 7.8

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "Per gli anni 2014 e 2015," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015 e 2016"».

#### 7.9

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

**7.10**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

**7.11**

[D'ANNA, MILO](#)

**Precluso**

Al comma 3, dopo le parole: «edilizia scolastica sostenute nell'anno 2015», aggiungere le seguenti: «e alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013».

**7.12**

[D'ANNA, MILO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011 n. 183, è soppressa la lettera d)

».

**7.13**

[MALAN](#)

**Precluso**

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015";

b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.". Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera".

c) Dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: "Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sfioramento sia stato determinato:

a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;

b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;

c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);

d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;

e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di

cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;

g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali".

5-ter. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 15 agosto 2016.

5-quater. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

#### 7.14

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per il 2016, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 sono corrisposti premi attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma 380-ter, lettera b), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto anche conto del residuo fiscale positivo, al fine di premiare i Comuni che presentano un residuo fiscale positivo.

7-ter. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precedente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n.190/2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 7.15

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per il 2016, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 sono corrisposti premi, tenuto conto dei costi e dei fabbisogni *standard*, attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma 380-ter, lettera b), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7-ter. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precedente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n. 190/2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 7.16

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per il 2016, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 sono corrisposti premi, in considerazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma 380-ter, lettera b), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto anche conto del residuo fiscale positivo, al fine di premiare i Comuni che presentano un residuo fiscale

positivo.

*7-ter.* Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precedente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n.190/2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.17**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni capo luogo, non rientranti nelle aree metropolitane, sottoposti a scioglimento ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 141, comma 1, lettera *b)* nn. 3 e 4, nonché lettera *c)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, nel limite del 10 per cento degli obiettivi».

**7.18**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* All'articolo 40, comma *3-quinquies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: "e del patto di stabilità" sono soppresse».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Eliminazione sanzioni per le città metropoli e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».

**7.19**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».

**G7.200**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,  
premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la

sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione atte stante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere iniziative legislative al fine di predisporre una disciplina premiale per le province, le città metropolitane e le regioni che hanno invece rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 o i patti relativi agli anni precedenti, anche attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma 380-ter, lettera b), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto anche conto del residuo fiscale previsto al fine di premiare altresì i comuni che presentano un residuo fiscale positivo.

#### **G7.201**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,  
premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino ai 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla

contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norme in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione standard del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2 per cento;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard*; a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario, considerato che:

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare casi le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici, considerato inoltre che:

la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema previsto nella legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, ma mai attuato Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è

quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;

è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

considerato infine che:

neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione di questi indicatori, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata n. 243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale, vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze territoriali in nome del rispetto, prima, del patto di bilancio e del raggiungimento; oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale,

impegna il Governo:

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione dell'articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione, come specificato in premessa, e al fine di tenere sempre in dovuto conto, nella predisposizione delle normative che riguardano il tema della fiscalità territoriale, delle disposizioni della legge 42 del 2009.

#### **G7.202**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non

hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2 per cento;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard*, a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario;

nel provvedimento, infine, è stato modificato l'articolo 8 al fine di ripartire tra le province e le città Metropolitane delle regioni a statuto ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, rispetto al taglio operato nel 2015 che rimane in vigore;

il taglio incrementale per il 2016 è quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015 e ripartito nella misura di cui 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria;

è stata inoltre inserita una modifica proposta dal Governo riguardante: la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel 2016 e del relativo versamento; l'ammontare del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana per il 2016 e l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di 60 milioni di euro previsto in stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario;

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo:

ad implementare, nei prossimi provvedimenti utili, l'utilizzo e l'applicazione sistemica dei fabbisogni *standard* e dei relativi costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni affinché questo criterio sia sempre preponderante rispetto a quello della spesa storica e, progressivamente, possa divenire il criterio esclusivo.

### **G7.203**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle-sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norma-in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene

sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard*, a cui aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario;

nel provvedimento, infine, è stato modificato l'articolo 8 al fine di ripartire tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, rispetto al taglio operato nel 2015 che rimane in vigore;

il taglio incrementale per il 2016 è quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, e ripartito nella misura di cui 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria;

è stata inoltre inserita una modifica proposta dal Governo riguardante: la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel 2016 e del relativo versamento; l'ammontare del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana per il 2016 e l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di 60 milioni di euro previsto in stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario;

considerato inoltre che:

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo

la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) ai fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro;

considerato infine che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame, che recepisce le proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, autorizza le sole Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare future iniziative legislative al [me di prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, soprattutto riguardo ai rapporti con il cittadino affinché quest'ultimo sia sottoposto al minor numero ottemperanze possibili, contestualmente ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo forme premiali di diversa natura di incentivazione all'efficienza a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti e che prevedono procedure più snelle nei rapporti con il cittadino.

#### **G7.204**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti-territoriali e il territorio»

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della-sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

con testualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità: fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario-è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard* a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e T ASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di Stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario e non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica del 2016 sopra citata, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una modifica alla disciplina riguardante la Nota metodologica di cui al comma 380-ter, lettera b), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenendo soprattutto conto del residuo fiscale positivo, al fine di premiare i comuni che presentano un valore di residuo fiscale più alto, ma che, al contempo, hanno operato una razionale gestione delle risorse pubbliche al fine di mantenere un adeguato livello di servizi.

#### **G7.205**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse-del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard* a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni- IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario e non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica del 2016 sopra citata, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici;

in aggiunta, l'articolo 2 prevede un'applicazione graduale, a partire dal 2017, del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta;

la disciplina riguarda territori martoriati da eventi calamitosi e sismici di importante proporzione, quali i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna), i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Abruzzo) e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento;

sarebbe certo opportuno, al contrario, continuare a sostenere la ripresa economica e la

ricostruzione di questi territori, non soltanto per ragioni di responsabilità politica e dovere etico di uno stato centrale, ma anche per ragioni di crescita economica, essendo questi parte, per diverse ragioni, dei territori produttivi del paese, dal comparto industriale a quello turistico, tenuto conto anche dell'importante patrimonio culturale ed artistico che rappresentano;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento la netta rimodulazione della riduzione del contributo del Fondo di solidarietà comunale attribuito a questi territori, operando una più lunga dilazione temporale accompagnata da una meno consistente diminuzione delle risorse, al fine di gradualizzare ancora di più i tagli agli importi del Fondo di solidarietà comunale spettanti ai comuni specificati in premessa, fino al momento del ripristino delle condizioni esistenti precedentemente all'evento calamitoso o tellurico.

#### 7.0.1

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Ristrutturazione del debito delle Province)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».

#### 7.0.2

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015)*

1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015;

b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera". Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera. ";

c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: "Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sfioramento sia stato determinato:

a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;

b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;

c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);

d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;

e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;

g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali".

2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.

3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali".

### 7.0.3

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

*(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015)*

1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: "Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sfioramento sia stato determinato dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche».

#### G7-bis.200

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

nel presente provvedimento l'articolo 7-*bis* riassegna 48 milioni di euro, dal Fondo per il federalismo amministrativo, alle province delle regioni a statua ordinario per svolgimento delle

funzioni fondamentali-prevista dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) e assegna alle medesime province, per il 2016, i fondi previsti nella stabilità 2016 per gli accordi ANAS, per destinarli ad attività di manutenzione straordinaria della rete viaria;

nel provvedimento è stato inoltre modificato l'articolo 8 al fine di ripartire tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, rispetto al taglio operato nel 2015 che rimane in vigore;

il taglio incrementale per il 2016 è quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015 e ripartito nella misura di cui 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria;

è stata infine inserita una modifica proposta dal Governo riguardante la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel 2016 e del relativo versamento; l'ammontare del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana per il 2016 e l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di 60 milioni di euro previsto in stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario;

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

considerato inoltre che:

la spesa pubblica del nostro Paese è cresciuta progressivamente negli ultimi anni, fino ad attestarsi al 50,5 per cento del PIL nel 2015, e che il Governo punta a diminuire fino al 46,7 per cento nel 2019, senza però mettere in atto una efficace riforma del sistema tributario e un complessivo intervento razionale di *spending review*: non saranno infatti sufficienti né i decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione né quelli della delega fiscale, se non accompagnati da un effettivo ridimensionamento dell'apparato statale centrale e periferico;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare future specifiche iniziative legislative allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, sopprimendo le Prefetture Uffici territoriali del Governo; prevedendo, contestualmente, l'attribuzione delle funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico ai questori territorialmente competenti.

#### **G7-bis.201**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

nel presente provvedimento l'articolo 7-*bis* riassegna 48 milioni di euro, dal Fondo per il federalismo amministrativo, alle province delle regioni a statuto ordinario per svolgimento delle funzioni fondamentali prevista dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) e assegna alle medesime province, per il 2016, i fondi previsti nella stabilità 2016 per gli accordi ANAS, per destinarli ad attività di manutenzione straordinaria della rete viaria;

nel provvedimento è stato inoltre-modificato l'articolo 8 al fine di ripartire tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa

corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, rispetto al taglio operato nel 2015 che rimane in vigore;

il taglio incrementale per il 2016 è quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015 e ripartito nella misura di cui 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria;

è stata infine inserita una modifica proposta dal Governo riguardante: la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel 2016 e del relativo versamento; l'ammontare del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana per il 2016 e l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di 60 milioni di euro previsto in stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario;

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

considerato inoltre che:

la spesa pubblica del nostro Paese è cresciuta progressivamente negli ultimi anni, fino ad attestarsi al 50,5 per cento del PIL nel 2015, e che il Governo punta a diminuire fino al 46,7 per cento nel 2019, senza però mettere in atto una efficace riforma del sistema tributario e un complessivo intervento razionale di *spending review*: non saranno infatti sufficienti né i decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione né quelli della delega fiscale, se mm accompagnati da un effettivo ridimensionamento dell'apparato statale centrale e periferico;

considerato infine che:

questo stesso provvedimento, pur se conversione di un decreto-legge, contiene, all'articolo 9-bis, una puntuale disciplina ordinamentale al Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto-2000, n. 267, al fine di una armonizzazione e semplificazione delle regole contabili per i comuni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare future specifiche iniziative legislative allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, operando una razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale allo scopo di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale, mediante relativa modifica all'articolo 97 del Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **7-bis.0.1**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(*Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190*)

1. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» nella lettera c), ed è soppressa la lettera d)».

#### **7-bis.0.2**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014; n. 190, le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d)».

**7-bis.0.3**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» nella lettera c), ed è soppressa la lettera d)».

**7-bis.0.4**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Ristrutturazione del debito delle Province)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

**7-bis.0.5**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015».

**7-bis.0.6**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione».

**7-bis.0.7**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle Regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015».

**7-bis.0.8**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle Regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione».

**7-bis.0.9**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Fondo rischi e contenzioso)*

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle Regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015».

**7-bis.0.10**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto-ordinario)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione».

### **7-bis.0.11**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione».

### **8.1**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore all'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 199. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi».

### **8.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

«1-quater.1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore all'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi».

### **8.3**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1 All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo:

"La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016"«.

#### 8.4

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

##### **Precluso**

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1.1. Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari».

#### 8.5

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

##### **Precluso**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 Al comma 764 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, secondo periodo, dopo le parole: "Conferenza Stato-città ed autonomie locali" aggiungere, in fine, le seguenti: "tenuto in debito conto, se ricorrenti, delle condizioni di riequilibrio pluriennale finanziario disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, nella Legge n. 213 del 2012, approvate dalle relative sezioni regionali" della Corte dei Conti antecedentemente alla data del 31 dicembre 2015».

#### G8.200

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

##### **Precluso**

Il Senato,

in relazione all'esame del atto Senato 2495 per la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

il Documento unico di programmazione è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel 2015, in quanto introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

entro il 31 luglio, le Giunte devono presentare ai Consigli il Documento unico di programmazione relativo al triennio 2017-2019;

Il Documento unico di programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti contabili;

ritenuto che:

anche a seguito delle elezioni per il rinnovo 1363 Consigli Comunali del 5 giugno scorso, per le neo costituite Giunte potrebbe essere difficile riuscire a programmare correttamente il prossimo triennio, specialmente se il quadro normativo è mobile ed in continua evoluzione, rispettando la scadenza del prossimo 31 luglio;

già nel 2015, con il decreto Ministeriale del Ministro dell'interno 3 luglio 2015, il termine per la presentazione del DUP veniva posticipato al 31 ottobre 2015 (GU Serie Generale n.157 del 9-7-2015);

che permangono difficoltà applicative, anche alla luce delle modifiche normative al patto di

stabilità interno per gli enti locali e per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, impegna il Governo:

a differire il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2017, al 31 ottobre 2016.

#### **G8.201**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CERVellini](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

le Città metropolitane istituite dal 1° gennaio 2015, sebbene dotate di compiti specifici per lo sviluppo economico e competitivo del territorio con obiettivi di promozione strategica integrata per lo sviluppo urbano sostenibile delle aree vaste, risentono di un'incompleta attuazione del percorso di riassetto istituzionale delineato dalla legge n. 56 del 2014;

l'intero comparto delle Città Metropolitane si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario, con la quasi totalità delle amministrazioni, compresa la CMRC, che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, per 367 milioni di euro, con un andamento delle entrate tributarie nell'ultimo quinquennio in calo del 22 per cento, quello degli investimenti del 42,4 per cento, la spesa corrente ridotta del 13,5 per cento e quella del personale nel corso del 2016 che si chiuderà con una riduzione del 50 per cento;

lo stesso decreto-legge n. 113 del 2016 «Enti Locali», pur prevedendo una riduzione delle sanzioni operate per gli enti che hanno violato il Patto di stabilità e la revisione del riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane, non prevede risposte adeguate finalizzate alla stabilità degli enti locali, ed in modo particolare della Città metropolitana di Roma Capitale;

in nuovo Ente stretto tra i tagli delle varie manovre finanziarie ed un processo di riforma previsto dalla legge n. 56 del 2014 non ancora compiuto anche per i ritardi accumulati dalla Regione Lazio nell'approvazione della legge di riordino, vive una situazione finanziaria e strutturale che pone in discussione il mantenimento dei servizi erogati ai cittadini;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le possibili iniziative per ridurre il prelievo delle risorse economiche da parte dello Stato nei confronti di Province e Città Metropolitane, dal momento che la riduzione delle sanzioni operate per gli enti che hanno violato il Patto di Stabilità e la revisione del riparto del contributo alla finanza pubblica, previste nel decreto n. 113 del 2016 non mette al riparo la Città Metropolitana di Roma Capitale dalla grave situazione di squilibrio finanziario e non garantisce la prosecuzione dei servizi erogati;

a porre in essere tutte le iniziative possibili per evitare il taglio del salario accessorio delle lavoratrici e dei lavoratori della Città metropolitana di Roma Capitale e per favorire lo sblocco del *turn-aver*, ora previsto per il settore educativo e scolastico, in tutti i settori dando risposte anche al precariato esistente.

#### **8.0.1**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Assegnazione fondi gestione strade)*

1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è così sostituito:

"6,6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'Interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE spa e validati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del ministero dell'Interno adottato di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma n. Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».

#### **8.0.2**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016)*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter. del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56 bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016».

#### **8.0.3**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Attuazione comma 9 quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo».

#### **8.0.4**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016)*

In deroga all'articolo 33, comma 8-ter dei decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 20-11. n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016».

#### **8.0.5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Canoni di locazione per immobili di enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione" sono inserite le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"».

**8.0.6**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016)*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli-anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016».

**8.0.7**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Attuazione comma 9-quinquies, articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo».

**8.0.8**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province)*

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni».

**9.1**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente comma:

"711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i Comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, riveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo"».

**9.2**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#)

**Precluso**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti della medesima legge 208 del 2015. Alla lettera *b*) del comma 756 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte le parole: ", anche ai fini del finanziamento delle spese correnti"».

**9.3**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1 Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte delle Province è prorogato al 30 novembre 2016».

**9.4**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono-computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti della medesima legge 208 del 2015. Alla lettera *b*) del comma 756 della citata legge n. 208 del 2015 sono aggiunte le parole: ", anche ai fini del finanziamento delle spese correnti"».

**9.5**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 1-quinquies.

**9.6**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Al comma 1-quinquies sostituire le parole: «a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con i processi di stabilizzazione in atto» con le seguenti: «, fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto».

**9.7**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Al comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte delle Province è prorogato al 30 novembre 2016».

**9.8**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 1-sexies.

**9.9**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE](#)

[CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 1-septies.

**9.10**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 1-octies.

**9.11**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-octies. 1. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015».

**9.12**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-nonies. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1, della medesima legge n. 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche ai fini del finanziamento delle spese correnti"».

**9.13**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-nonies. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo"».

**9.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei principi contabili sulle spese di investimento)*

1. All'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente comma:

"713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di

stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni".

b) dopo il comma 729 aggiungere il seguente comma:

"729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato riveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

c) dopo il comma 732, aggiungere il seguente comma:

"732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possano rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziaria acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* <http://pareggiobilancioentiterritoriali:tesoro.it> appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732.

d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:

- al secondo periodo, le parole: "entro il termine perentorio dello marzo" sono sostituite dalle seguenti "entro il 10 marzo ed il 15 settembre";

- al terzo periodo, il periodo "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016" è sostituito dal seguente "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016".

2. Il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo "In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.", aggiungere il seguente: "Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo",».

#### **9-bis.1**

[PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

*Consequentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «partecipazione popolare, nonché».*

#### **9-bis.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Modifica del saldo di competenza per i comuni fino a 1.000 abitanti)*

Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i Comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, riveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo."».

#### **9-bis.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti.)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

#### **9-bis.0.3**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci)*

1. Per i comuni fino a 5.000 "abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016."».

#### **9-bis.0.4**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole: ", gli enti locali" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."».

#### **9-bis.0.5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative)*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.

2. il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

#### **9-bis.0.6**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano

presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."»).

**9-bis.0.7**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Unioni di Comuni - Uniformazione del regime IVA)*

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni" sono aggiunte le seguenti. "le unioni di comuni,"».

**9-ter.1**

[LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

"429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni Caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione. 429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale."».

*Conseguentemente all'articolo 19: al comma 1 alinea, dopo la parola: «4» inserire le seguenti: «9-bis; lettera b) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «70 milioni; alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».*

**9-ter.2**

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

"429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 80 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

*Conseguentemente all'articolo 19: al comma 1 alinea, dopo la parola: «4», inserire le seguenti: «9-bis; lettera b) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «70 milioni;» alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».*

**9-ter.3**

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 9-ter.

*(Rimozione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, è aggiunto il seguente comma:

"429-bis. Non è previsto nessun indennizzo in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti"».

**9-ter.4**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1 sostituire le parole: «14 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «14 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

**9-ter.5**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1 sostituire le parole: «48 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «48 milioni» con le seguenti: «150 milioni».*

**9-ter.0.1**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei principi contabili sulle spese di investimento)*

1. All'articolo 1 della legge 28-dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:

"713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni";

b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:

"729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato

rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013; n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;"

c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:

"732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web <http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it> appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;

d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo, le parole: "entro il termine perentorio del 1° marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° marzo ed il 15 settembre";

2) al terzo periodo, il periodo "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016" è sostituito dal seguente: "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016";

e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo "In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo", aggiungere il seguente: "Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo"».

#### **9-ter.0.2**

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*quater*.

*(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei*

*principi contabili sulle spese di investimento)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:

"713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni".

1) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:

"729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato riveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

2) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:

"732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web <http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla

cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-*bis*, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732".

d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo, le parole: "entro il termine perentorio del 1° marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° marzo ed il 15 settembre";

2) al terzo periodo, il periodo: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016" è sostituito dal seguente "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016".

e) Il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo: "In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.", aggiungere il seguente: "Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo"».

### **9-ter.0.3**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*quater*.

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)*

1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

*a*) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

*b*) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui -di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.

7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli-obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammessa alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla con testuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sotto stante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti,

inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009"».

#### **9-ter.0.4**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art.9-*quater*.

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)*

1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate ai comma 5, lettera *a*), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

*a*) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

*b*) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.

7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera *a*]).

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti su titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato

di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma n. 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione n. II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009"».

#### **9-ter.0.5**

[MANELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*quater*.

*(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo)*

1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel case in cui il contributo a rendicontazione sia state erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente

beneficiarie, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sane apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 1, le parole: "entra il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unica di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione seconda le modalità previste dal regolamento di contabilità";

c) all'articolo 174, comma 1:

i) le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono eliminate;

ii) dopo le parole: "entra il 15 novembre di ogni anno" sono aggiunte le seguenti: "seconda quanto stabilito dal regolamento di contabilità";

d) all'articolo 175, comma 5-*quater*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):

"1) in case di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate seconda l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta";

e) all'articolo 175, comma 8, come modificate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: "entra il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno";

1) all'articolo 193, comma 2, le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno";

g) all'articolo 227:

i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "il rendiconto della gestione è adattata dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberata dall'organo consiliare entro il 31 maggio".;

ii) è aggiunta, in fine, il seguente periodo: "il conto economico e la state patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo".

3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";

b) alla lettera a), le parole: "del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 50 per cento per il 2017";

c) alla lettera b), le parole: "al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017" sono sostituite dalle parole: "al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018".

4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:

a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione "*post mortem*");

b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni

di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;

c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto";

b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"f) variazioni compensative tra macro aggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione";

c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;"».

#### **9-ter.0.6**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Armonizzazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

#### **9-ter.0.7**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

#### **9-ter.0.8**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*quater*.

*(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)*

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regalandi i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

*Conseguentemente all'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1 dopo la parola: «4» è aggiunta la seguente: «, 9-bis»;*

*alla lettera a), sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «95 milioni»;*

*dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*«b-bis) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».*

Alla rubrica dell'articolo 19, le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta», sono soppresse.

### **9-ter.0.9**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*quater*.

*(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)*

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 19, comma 1:*

dopo la parola: «4» è inserita la seguente: «, 9-bis»;

*alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;*

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

b) alla rubrica dell'articolo 19 le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta» sono abolite;

c) *ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.*

#### **9-ter.0.10**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)*

1. Per il triennio 2016-15, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

*Conseguentemente, all'articolo, comma 1, dopo la parola: «4» è inserita la parola: «, 9-bis»;*  
*alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;*

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».*

#### **9-ter.0.11**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

"429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegozzazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione; 429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale"».

*Conseguentemente, all'articolo, comma 1, dopo la parola: «4» è inserita la parola: «, 9-bis»; alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 50 milioni di euro; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*«c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».*

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono».*

#### **9-ter.0.12**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

*«Art. 9-quater.*

*(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

"429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegozzazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale».

*Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1:*

*- dopo la parola: «4» è aggiunta la seguente: «, 9-bis»;*

*- alla lettera a), sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «120 milioni»;*

*- dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*"b-bis) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59".*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta», sono soppresse.*

#### **9-ter.0.13**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Abolizione comunicazioni superflue)*

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
- b) l'articolo 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».

**9-ter.0.14**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole: ", gli enti locali" inserire le seguenti parole: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

**9-ter.0.15**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole: "gli enti locali" inserire le seguenti parole: "ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

**9-ter.0.16**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci)*

1. Per i comma fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a-partire dall'esercizio 2016».

**9-ter.0.17**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*quater*.

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci)*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016».

**9-ter.0.18**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*quater*.

*(Semplificazioni comunicazioni contabili)*

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012».

**9-ter.0.19**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*quater*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78)*

1. L'articolo 5, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 come convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza».

**10.1**

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-*bis*) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado;

e-*ter*) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolato o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientale e della mobilità;

e-*quater*) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e

intermodali"».

#### 10.2

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#)

##### Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e intermodali"».

#### 10.3

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#)

##### Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado"».

#### 10.4

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

##### Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che tale incremento non possa registrarsi esclusivamente a fronte dell'aumento delle tariffe applicate per il godimento del servizio di trasporto pubblico locale».

#### 10.5

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

##### Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis). l'adeguamento degli *standard* di sicurezza delle reti ferroviarie-locali e regionali a quelli applicati per la rete nazionale"».

#### 10.6

[LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

##### Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolata o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientale della mobilità;"».

#### 10.7

[LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

##### Precluso

Al comma 2, capoverso «710-bis», sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'ammontare delle risorse è attribuito alle regioni, che abbiano registrato tempi di pagamento ai fornitori con valori inferiori rispetto ai tempi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e ripartito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano».

#### 10.8

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### Precluso

Al comma 5, capoverso nuovo comma 9-bis sopprimere le parole: «pubblici».

#### 10.9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA"».

#### 10.10

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 142 del regio decreto 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera e) è soppressa;

b) *al comma 5, sono soppresse le seguenti parole:* «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato».

#### 10.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. È prorogata al 1° gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9; comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156».

#### 10.12

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica è aggiunto il seguente periodo:* «e dell'intesa del 21 aprile 2016»;

b) *è aggiunto il seguente comma:* «All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 al comma 528, le parole "piano di rientro" sono sostituite con "piano di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 529 le parole: "i piani di rientro" al primo e secondo periodo sono sostituite con "i piani di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 530 le parole: "dai piani di rientro" sono sostituite con: "dai piani di efficientamento e di riqualificazione"; le parole: "piani di rientro degli enti" sono sostituite con: "piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti"; le parole "piani di rientro degli enti" sono sostituite con "piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti"; al comma 531 laddove ricorrono le parole "piani di rientro" sono sostituite con "piani di efficientamento e di

riqualificazione"; al comma 533 primo periodo le parole "dai piani di rientro" sono sostituite con "dai piani di efficientamento e di riqualificazione" al terzo e quarto periodo le parole "nel piano di rientro" sono sostituite con "nei piani di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 534 le parole "piano di rientro" sono sostituite con "piano di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 536 primo periodo le parole "piano di rientro" sono sostituite con "piano di efficientamento e di riqualificazione"».

#### 10.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011)*

Alla fine del comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011 e smi è aggiunto il seguente periodo: "Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2, lettera *b*) possono essere effettuate anche tra le dotazioni di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli"».

#### 10.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011)*

Alla fine del comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011 è aggiunto il seguente periodo: "Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2 possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli"».

#### 10-bis.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*ter*

*(Misure per la razionalizzazione della spesa e la salvaguardia attività piattaforme elettroniche e-procurement)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza che già dispongono di un sistema telematico per lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori di dimostrata affidabilità, sicurezza informatica nonché dimensionato almeno su base regionale per volume di attività, adeguano tale strumento telematico alle disposizioni del presente codice entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso ai fini del conseguimento dell'incremento all'utilizzo delle procedure telematiche di cui al comma precedente e per le finalità di cui agli articoli 40 e 58 del presente codice.

1-*ter*. Nelle more dell'adeguamento tecnico - informatico di cui al precedente comma, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza possono utilizzare il sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di approvvigionamento - anche non interamente gestite da sistemi telematici secondo le funzionalità già attive e conformi al codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e alla disciplina previgente sugli acquisti di beni, servizi e lavori purché rispettose dei principi del presente codice, dell'articolo 52 «Regole applicabili alle comunicazioni» e

dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, di parità di accesso agli operatori e della concorrenza"».

#### **11.1**

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

#### **11.2**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

#### **11.3**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

#### **11.4**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

#### **11.5**

[Giovanni MAURO](#)

#### **Precluso**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *1.* Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi. dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la tesoreria statale.

*2.* Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

*3.* Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma».

#### **11.6**

[BERTOROTTA, SANTANGELO](#)

**Precluso**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Regione Siciliana*). - 1. Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnata alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la tesoreria statale.

2. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

3. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

4. Al fine di garantire l'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale, nonché di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, spetta alla Corte dei Conti, con proprio parere vincolante, valutare la correttezza delle procedure di determinazione della compartecipazione IRPEF spettante alla Regione Siciliana».

**11.7**

[CATALEO, BERTOROTTA, SANTANGELO](#)

**Precluso**

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: «5,61 decimi», con le seguenti: «10 decimi»;*

*dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66";

2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare";

3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6; comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento".

1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre;».

*Sopprimere il comma 4.*

## 11.8

[CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

### Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: «5,61 decimi», con le seguenti: «10 decimi»;*

*dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 6B".

2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare".

3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento".

1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015».

## 11.9

[CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

### Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: «5,61 decimi», con le seguenti: «7,61 decimi»;*

*dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare".

3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento",

1-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quelle in corso al 31 dicembre 2015».

#### 11.10

[CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

##### Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

*Conseguentemente,*

*dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati:

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'96 per cento del loro ammontare";

3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento".

1-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*Sopprimere il comma 4.*

#### 11.11

[CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

##### Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

#### 11.12

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

##### Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione» fino a: «20 giugno 2016» e dopo le parole: «compartecipazione», inserire le seguenti: «di 10,00 decimi».

**11.13**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «In attuazione» fino a: «20 giugno 2016».

**11.14**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Al comma 1, dopo le parole: «dello statuto della Regione Siciliana» aggiungere le seguenti: «da adottarsi comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**11.15**

[BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#)

**Precluso**

Al comma 1, dopo le parole: «dello statuto della Regione Siciliana» aggiungere le seguenti: «da adottarsi comunque entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

**11.16**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Al comma 1, dopo la parola: «compartecipazione» inserire le seguenti: «di 10,00 decimi».

**11.17**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

All'articolo 11, primo periodo, dopo le parole: «medesima regione per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e a condizione che siano rispettati dalla medesima i coefficienti di virtuosità e gli obiettivi di pareggio di bilancio per l'anno 2015».

**11.18**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 2.

**11.19**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 3.

**11.20**

[BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#)

**Precluso**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Regione Siciliana, a decorrere dall'anno 2016, può utilizzare le risorse provenienti dal gettito tributario regionale per fare fronte a qualunque esigenza indifferibile che dovesse verificarsi in ambito regionale».

**11.21**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Regione siciliana, per l'anno 2016 e tutti gli altri anni a venire, può utilizzare le risorse provenienti dal gettito tributario regionale per fare fronte a qualunque esigenza dovesse verificarsi in favore del popolo siciliano».

**11.22**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La regione può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1 per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio con il gettito riveniente dalle entrate devolute».

**11.23**

[CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

**Precluso**

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«previo parere vincolante della Corte dei conti».

**11.24**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

**11.25**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

**11.26**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 4.

**11.27**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 227.879.000» con le seguenti: «euro 1.000.000».

**12.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Regione Piemonte)*

L'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) è così sostituito:

"In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante a. at trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 215,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 218,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale"».

**13.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Abolizione comunicazioni superflue)*

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
- b) l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».

### 13.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica)*

1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione ai convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 13-bis.

#### 13-bis.1

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «72 rate» con le seguenti: «120 rate» ovunque ricorrano.

#### 13-bis.2

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro 120 giorni».

#### 13-bis.3

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole:«due rate» con le seguenti: «dodici rate».

#### 13-bis.4

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole:«due rate» con le seguenti: «sei rate».

#### 13-bis.5

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

#### 13-bis.6

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «60.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».

#### 13-bis.7

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «60.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

#### 13-bis.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal dl 66/2014)*

1. Al decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, sono apportate le-seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "per l'acquisto di beni e servizi" sono soppresse;
- b) l'articolo 14 è soppresso;
- c) l'articolo 15 è soppresso;
- d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso».

**13-bis.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Spese per l'acquisto di mobili e arredi)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato».

Art. 13-ter.

**13-ter.1**

[CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «1° settembre al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente:*

-al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «60 milioni euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

- sostituire le parole: «e per 35 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «per 35 milioni di euro per l'anno 2016 e per 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

- sopprimere i commi 5 e 6;

- sostituire la rubrica con la seguente: «Soppressione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco».

**13-ter.2**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 agosto 2017».

**13-ter.3**

[CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#)

**Precluso**

Sopprimere i commi 5 e 6.

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «Riduzione» con le seguenti: «Soppressione dell'incremento».*

**13-ter.4**

[GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 5.

**13-ter.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*quater*.  
(*Patti territoriali*)

All'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 729 aggiungere il seguente comma:

"729-*bis*. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato riveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31/12/2015 nonché quelle di investimento effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) al termine del comma 730 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2016 i termini del 15 settembre' e 30 settembre' sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre' e al 31 ottobre";

c) al secondo periodo del comma 731 sostituire le parole: "Agli enti locali" con: "Alle regioni e agli enti locali" e aggiungere il seguente terzo periodo: "Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità"».

### **13-ter.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*quater*.

*(Accesso banche dati automobilistiche)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono inserite le parole: ", e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale"».

#### **13-ter.0.3**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*quater*.

*(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)*

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere *a*) e *b*), le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. I commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati».

#### **13-ter.0.4**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*quater*.

1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

"509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante 'Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: 'e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.' sono aggiunte le seguenti: 'Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 15 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 35 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 35 per cento, nel 2017 è pari almeno al 50 per cento, nel 2018 è pari almeno al 60 per cento, nel 2019 è pari almeno al 70 per cento, nel 2020 è pari almeno all'85 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo'"».

#### **14.1**

[MILO](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1 del decreto-legge 24 Giugno 2016 n. 113 ,aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per i Comuni di cui al comma 1, l'Organo Straordinario di Liquidazione è autorizzato a proporre una transazione nella misura del 75 per cento del singolo debito ammesso al passivo, il cui creditore, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia aderito alla proposta ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*ter*. In attuazione del precedente comma, l'Organo Straordinario di Liquidazione potrà rateizzare il pagamento del debito transato fino ad un massimo di 36 mensilità a decorrere dalla data di accettazione, riconoscendo interessi al tasso legale corrente, per i pagamenti effettuati successivamente ai trenta giorni dalla data di accettazione.

1-*quater*. I Comuni adempiono direttamente al pagamento delle rate di cui al comma precedente, la cui scadenza sia successiva alla data del Decreto del Ministro dell'Interno con cui è dichiarata la chiusura del dissesto finanziario del Comune».

#### **14.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

*(Ristrutturazione del debito degli enti locali)*

1. L'articolo 45 del disegno di legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *(Ristrutturazione del debito delle regioni e degli enti locali)*. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), contratti dalle regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Per il riacquisto, da parte degli enti di cui al comma 1, dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, è autorizzato l'utilizzo della contabilità speciale prevista dall'articolo 1, comma 700, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti, agli enti di cui al comma 1, dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

*a*) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

*b*) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari con rimborso unico a scadenza in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al comma 1 ristrutturati a decorrere dal 10 luglio 2014.

7. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 maggio 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono, appositamente, mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli-intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2016, Si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante il tasso di interesse

applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato - sulla piattaforma di negoziazione MTS - il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui al comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento Unione europea n. 479 del 2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro - Direzione II.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, nonché l'eventuale contributo al riacquisto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento dell'Unione europea n. 479 del 2009».

#### 14.0.2

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78)*

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza».

#### 15.1

[CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

#### Precluso

Sopprimere l'articolo.

#### 15.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

## **Precluso**

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - (*Piano di riequilibrio finanziario*). - 1. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dai seguenti:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'Ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

714-*bis*. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziari o pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

714-*ter*. All'articolo 243-*bis*, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

'*b*) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macro aggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati: alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto, al servizio di trasporto pubblico locale, al servizio di pubblica illuminazione al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza., su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.

*c*) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche';

*b*) dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente:

'*c-bis*) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere *b*) e *c*) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato'''».

Dopo l'articolo, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "né per gli enti locali che deliberano", aggiungere le seguenti: "o che hanno deliberato"».

### 15.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - (*piano riequilibrio finanziario*). - *I*. L'articolo 1, comma 714 della legge 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'Ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione"».

### 15.4

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - *I*. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

"Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di

riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione"».

*Consequentemente, all'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

«*b*) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macro aggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:

alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

al servizio di trasporto pubblico locale;

al servizio di pubblica illuminazione;

al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.

*c*) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche»;

dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere *b*) e *c*) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

*Consequentemente, dopo l'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "né per gli enti locali che deliberano", aggiungere: "o che hanno deliberato"».

## 15.5

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

### Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - *I*. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 707 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del

2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvate o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della Legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo- 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinqies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione"».

#### **15.6**

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

#### **Precluso**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente: "714-*bis*. Gli enti locali che hanno presentato-il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformare il piano stesso, fermo restando la sua durata con particolare riferimento alla possibilità di il disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera *e*), dell'articolo 243-*bis* con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi su l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

#### **15.7**

[CATALEO, BERTOROTTA, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

#### **Precluso**

Al comma 2, capoverso «714-*bis*», primo periodo, sostituire le parole da: «o ne hanno conseguito» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio».

#### **15.8**

[CATALEO, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI](#)

#### **Precluso**

Al comma 2, capoverso «714-*bis*», primo periodo, sostituire le parole da: «o ne hanno conseguito» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi

dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adattarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o del debiti fuori bilancio».

#### 15.9

[CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

#### Precluso

Al comma 2, capoverso «714-bis», primo periodo, sostituire le parole: «o ne hanno conseguito» con le seguenti: «e ne hanno conseguito».

#### 15.10

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Al comma 2, capoverso comma «714-bis», sopprimere le parole: «fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000,».

#### 15.11

[MANCUSO](#)

#### Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

*«2-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000 le parole: "di dieci anni, compreso quello in corso" sono sostituite con le seguenti: "compatibile con i piani di rateizzazione dei pagamenti negoziati con i creditori dell'Ente, secondo i seguenti commi da 7 a 7-*quater*".

*2-ter.* alla lettera *c)* del comma 6 dell'articolo 243-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 le parole: "dieci anni", sono sostituite con le parole: "trenta anni; e comunque compatibile con i piani di rateizzazione dei pagamenti negoziati con i creditori dell'Ente, secondo i seguenti commi da 7 a 7-*quater*".

*2-quater.* All'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

*"7-bis.* Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma l'Ente locale approva con apposita deliberazione di Giunta lo schema di accordo da sottoporre ai creditori e incarica il Segretario Generale o il Ragioniere Generale di proporre ai singoli creditori accordi transattivi secondo le modalità definite per l'Organo straordinario di liquidazione dal comma 3 del seguente articolo 258. Le proposte di accordo non potranno prevedere il pagamento di un importo inferiore rispetto alla percentuale massima di cui al comma 3 dell'articolo 258. Il piano di rateizzazione potrà includere specifici accordi relativi ai crediti amministrati dalle Agenzie fiscali e i relativi accessori e stipulati con le competenti Agenzie fiscali, che saranno regolati nel loro contenuto economico secondo le modalità definite dall'articolo 182-*ter* del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267. L'accordo transattivo relativo ai crediti amministrati dalle Agenzie fiscali potrà includere i debiti fiscali dell'Ente e delle Società da esso controllate ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ove tali debiti siano stati ricompresi nel piano di riequilibrio.

*7-ter.* Per effettuare i pagamenti verso i creditori privati l'Ente può avvalersi, previa sottoscrizione di apposito accordo, di uno o più Istituti di credito che abbiano accettato di agire quali soggetti delegati al pagamento dei debiti dell'Ente ai sensi dall'articolo 2169 del Codice Civile. In tal caso gli accordi individuali con i creditori finali dell'Ente di cui ai commi 7 e 7-*bis* dovranno prevedere esplicitamente l'intervento del soggetto delegato, che sarà tenuto ad anticipare l'intera somma concordata tra l'Ente e il creditore. La restituzione delle somme anticipate dall'Istituto delegato al pagamento sono oggetto di

accordo separato tra il Comune e lo stesso Istituto di credito.

*7-quater.* Le rateizzazioni dei pagamenti verso le Agenzie fiscali e verso le banche che abbiano accettato la delega al pagamento possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui la rateizzazione dei pagamenti verso le Agenzie fiscali e/o verso le banche abbiano una durata superiore a dieci anni, il piano di riequilibrio è esteso fino alla durata dell'accordo che presenta la maggiore dilazione".

*2-quinquies.* Al comma 1 dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267/2000 le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "30 anni, e comunque compatibile con i piani di rateizzazione dei pagamenti negoziati con i creditori dell'Ente, secondo i seguenti commi da 7 a 7-*quater*".

*2-sexies.* Al comma 4 dell'articolo 243-*quinquies* del decreto legislativo n. 267/2000 le parole: "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "trenta anni, e comunque compatibile con i piani di rateizzazione dei pagamenti negoziati con i creditori dell'Ente, secondo i seguenti commi da 7 a 7-*quater*"».

#### 15.12

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

#### Precluso

Al comma 2, dopo il capoverso nuovo comma 714-bis aggiungere il seguente:

«714-*ter.* Gli enti locali che nel corso del 2015 o del 2016 abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne abbiano conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio; secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di equilibrio come prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».

#### 15.14

[MILO](#)

#### Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. I Comuni con un Piano di Riequilibrio Finanziario già approvato ed in corso di attuazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la copertura di debiti fuori bilancio già riconosciuti in esercizi precedenti alla definitiva approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario, al cui interno sono inseriti, e ad oggi non finanziati a causa delle disposizioni osservate dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A. in quanto non contratti nell'anno in cui è intervenuto il relativo riconoscimento ex articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### 15.15

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

#### Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento

dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione».

**15.16**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: "di dieci anni" sono sostituite dalle parole: "di quindici anni"».

**15.17**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: "di dieci anni" sono sostituite dalle parole: "di quindici anni"».

**15.18**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: "di dieci anni" sono sostituite dalle parole: "di quindici anni"».

**15.19**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL».

**15.20**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli enti di area vasta nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore a 15 per cento del debito residuo.

**15.0.1**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) Al terzo periodo la parola "massimo" è abrogata.

4) Aggiungere in fine il seguente periodo: "Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel

caso in cui, al 1° gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014"».

#### **15-bis.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15-bis. - (Norme relative alla disciplina del di dissesto). - 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis dell'articolo 268-bis, è aggiunto il seguente periodo "con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque la superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.";

b) li comma 3 dell'articolo 268-bis è così sostituito:

"La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel Campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.";

c) All'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole: "nei bilanci di previsione", aggiungere le parole: ", non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.";

d) All'articolo 256 viene aggiunto il comma 13:

"I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni".

e) All'articolo 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo: "Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'Ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.".

f) All'articolo 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l'Erario".

g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:

"258-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011".

h) all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

i) All'articolo 259 è inserito il seguente comma:

«1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario a della procedura di dissesto, con deliberazione

del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire una corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità"».

#### **15-bis.0.1**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«15-ter.

*(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative)*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.

2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

#### **15-bis.0.2**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Semplificazioni-comunicazioni contabili)*

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012».

#### **15-bis.0.3**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

*(Abolizione comunicazioni superflue)*

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».

#### **15-bis.0.4**

[MANELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.  
(Rateizzazione)

1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1° gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.)».

#### **16.1**

[PERRONE](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-*sexies*. In applicazione dell'articolo 11 n. 4) L. 7 agosto 2015 n.124, l'Amministrazione competente iscrive nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al n. 3), coloro che, già iscritti nella fascia professionale C del soppresso Albo dei segretari comunali e provinciali maturino due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione da parte dell'interessato, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Amministrazione competente provvede all'iscrizione al ruolo unico di cui al n. 3) dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e ne verifica i requisiti. Decorso il termine di trenta giorni e in assenza di provvedimento espresso e motivato di rigetto, l'istanza è definitivamente accolta ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.3. Al fine di garantire la piena operatività del principio di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a), l'Amministrazione competente assicura lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per i professionisti iscritti nel ruolo, secondo le modalità di cui all'articolo 21 legge n.114 dell'11 agosto 2014. La frequentazione del corso di aggiornamento professionale per i neo iscritti al ruolo unico di cui al comma 1 è obbligatoria».

#### **16.2**

[PERRONE](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-*sexies*. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11 n. 4) della Legge 7 agosto 2015, n.124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi ai enti locali fino a 10.000 abitanti. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 165/2001».

#### **16.3**

[PERRONE](#)

**Precluso**

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-*sexies*. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11 n. 4) della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 5.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 165/2001».

**16.4**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo il comma 11;-*quiquies*2;, aggiungere il seguente:

«1-*sexies*. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la conferenza Stato Città e Autonomie locali».

**16.5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*sexies*. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

**16.6**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*sexies*. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei Comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali».

**16.7**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*.1. Gli enti strumentali delle regioni che risultano adempienti alle condizioni previste all'articolo 6, comma 20 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 149, assolvono gli obblighi della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dai comma 28 dell'articolo 9 del medesimo decreto, attraverso misure alternative di risparmio per il medesimo importo sulla spese corrente di gestione».

#### **16.8**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis.1. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertita dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017 e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016».

#### **16.10**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis.1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera: *ed-bis*) alle collaborazioni stipulate dagli IRCCS pubblici finanziate con risorse economiche provenienti da finanziamenti privati o da altri soggetti pubblici, in ragione delle peculiari esigenze organizzative della ricerca traslazionale da essi svolta».

#### **G16.200**

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

il decreto-legge n. 113 del 2016 ha affrontato e risolto alcune problematiche che da tempo interessano gli enti-locali, tuttavia è necessario intervenire ancora su alcune materie con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori del settore interessati, nonché soprattutto di difendere il sistema dei servizi offerti dagli enti locali;

impegna il Governo:

ad eliminare le sanzioni finanziarie per le province e le città metropolitane che hanno violato il patto di stabilità risolvendo il problema del taglio del salario accessorio per questi enti, nonché il problema più complessivo della sostenibilità finanziaria del sistema visto che molti enti a seguito dei prelievi imposti dalla legge di stabilità 2014 potranno entrare in dissesto come sono già entrati in dissesto altri enti;

a risolvere, nelle province e città metropolitane, la problematica della presenza di lavoro precario che, a differenza del resto del personale delle Pubblica Amministrazione, non vede alcuna prospettiva di stabilizzazione. nonché il rischio di non vedere rinnovati i contratti tutti in scadenza al 31 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016;

ad intervenire per salvaguardare i livelli salariali del personale degli enti locali che a causa del combinato disposto stratificazione normativa I blocco contrattuale, stanno affrontando il grave problema della contestazione dei fondi del salario accessorio da parte dei servizi ispettivi del Ministero

economia e finanze.

**G16.201**

**DLBIAGIO**

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate a garantire funzioni fondamentali degli enti locali intervenendo anche in materia di relazione al mantenimento di *standard* operativi di sicurezza a seguito della crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, anche a seguito dell'acuirsi dell'allarme terrorismo e delle criticità dello scenario internazionale;

è opportuno ricordare che, al fine di soddisfare le esigenze di vivibilità del contesto pubblico, urbano e metropolitano, l'amministrazione locale si avvale anche dell'operato della polizia locale, segnatamente in tema di sicurezza pubblica;

peraltro, la Polizia Locale è ormai impegnata in operazioni di sicurezza e soccorso pubblico al fianco delle altre forze di polizia tanto in situazioni di estemporanea emergenza, quanto nell'ambito dell'azione più strutturata e programmata prevista dai cosiddetti «patti per la sicurezza» avviati dal Ministero dell'Interno a partire dal 2007;

ad un tale coinvolgimento sempre più stringente, che di fatto ha mutato i contorni operativi e funzionali dell'agente di polizia locale, non ha corrisposto tuttavia un necessario adeguamento normativo che garantisca, dal punto di vista dell'inquadramento, la piena funzionalità del comparto;

è opportuno ricordare, infatti, che l'ordinamento della polizia locale appare ancora informato alla legge 7 marzo 1986, n. 65, che allo stato attuale dei compiti e delle funzioni attribuite agli agenti, risulta assolutamente inadeguata anche perché mantiene l'inquadramento del personale di polizia locale come personale amministrativo, senza considerarne le specificità;

tale normativa richiederebbe un opportuno aggiornamento finalizzato a garantire a tutti gli effetti l'operatività e la funzionalità del comparto, rispecchiando anche le esigenze e i compiti di cui la polizia locale è investita, di fatto, al pari delle altre forze di polizia ad ordinamento centrale e rispecchiando anche l'esigenza di una maggiore sinergia tra gli attori coinvolti nelle operazioni di sicurezza e soccorso pubblico;

sarebbe pertanto opportuno che tale aggiornamento, quantomai opportuno in una fase delicata come quella attuale anche al seguito del crescente allarme terrorismo che lo scenario internazionale impone, avesse il suo principio cardine nell'imprescindibile inserimento della polizia locale all'interno del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, insieme al superamento dei limiti funzionali che ne condizionano attualmente l'operatività;

tale aggiornamento dovrebbe altresì essere informato al superamento delle criticità derivanti dall'abrogazione degli istituti di tutela accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che erroneamente non ha inserito la polizia locale tra le categorie esposte a rischio per le quali mantenere in deroga i suddetti istituti;

a un tale quadro complessivamente critica del comitato si aggiungono le criticità delle singole situazioni che a livello locale presentano problematiche relative alla carenza di organico, che di fatto rende ancor più difficile garantire sul territorio una efficiente ed efficace azione di tutela della vivibilità del contesto pubblico;

a tal riguardo è opportuno citare il caso della città di Roma, che si trova in una carenza strutturale stimata intorno alle 3000 unità e dove il concorso definito nel 2010 per sopperire a tale carenza attraverso l'assunzione di 300 nuovi agenti e le cui prove furono avviate nel 2012 è ormai fermo da quattro anni, nonostante il moltiplicarsi di ricorsi ed interventi del TAR;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a superare le criticità evidenziate in premessa garantendo l'adeguata operatività del personale afferente la polizia locale definendo altresì, nelle situazioni localmente in sofferenza di organico le misure finalizzate a consentire nuovi inserimenti anche attraverso la ripresa delle procedure concorsuali già avviate e attualmente in fase di stallo.

#### 16.0.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata.. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità, nel caso siano superiori al 5 per cento ed inferiori al 10 per cento possono estendere la durata del piano fino ad un massimo di 15 annualità".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quindici";

b) al comma 3 le parole da: "non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo", fino a: "ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014"».

#### 16.0.2

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

*(Disposizioni in materia di personale degli Enti locali)*

1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi

di spesa previsti in primi, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinati a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità".

2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente:

"219-*bis*. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al *turn over* definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima dello gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità"».

### 16.0.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 38 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque precedenti la normalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinata bile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità".

2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente:

"219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni mediante procedure di mobilità le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità"».

#### **16.0.4**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali)*

1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti il cui rapporto dipendenti popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

3. Per le unioni di comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.

4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: "e locali" sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: "e gli enti locali" sono soppresse.

7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il settimo periodo è abrogato;

b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

8. Sono abrogati:

a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: "con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno", sono inserite le seguenti: ", previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali,"».

**16.0.5**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE](#)

[CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.

4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della citata legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: "e locali" sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertite in legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole "e gli enti locali" sono soppresse.

7. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il settimo periodo è abrogato.

b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.".

8. Sono abrogati:

a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: "con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno", sono inserite le seguenti: ", previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,"».

**16.0.6**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

*(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)*

1. Al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 97, comma 1 dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

**16.0.7**

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

*(Formazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successi modificazioni e integrazioni».

**16.0.8**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

All'articolo 4, comma 4, della legge 31 agosto 2013, n. 101, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

**16.0.9**

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il pagamento delle rate dei mutui erogati è sospeso fino al 31 dicembre 2017 per le sole province. I risparmi di rata sono destinati esclusivamente alla corresponsione dei trattamenti economici del personale in organico a qualunque titolo-impiegato, nei casi in cui detta corresponsione risulti già in arretrato o gli enti non siano in grado di provvedervi per il futuro a causa di carenze di bilancio».

**17.1**

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#),  
[DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «228-ter» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le

deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa totale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario"».

### 17.2

[CENTINAI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

All'articolo 17, comma 1, capoverso 228-ter, ultimo periodo, le parole: «Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano. ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario"».

### 17.3

[MANELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

#### Precluso

Al capoverso 228-ter è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario».

### 17.4

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

#### Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e garantire la copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017 per rifinanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*

«(Continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. nonché rifinanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)».

### G17.200

[CONTE](#), [DALLA TOR](#)

#### Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2495 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 17 del provvedimento in esame prevede per i comuni la possibilità di effettuare procedure di stabilizzazione del personale educativo e scolastico delle scuole dell'infanzia e degli asili nido senza vincoli di bilancio, anche per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015,

considerato che:

nelle scuole pubbliche del Veneto è presente una situazione contingente che richiede particolare attenzione: è sempre più persistente la difficoltà delle scuole paritarie, alcune delle quali, a causa della grave situazione di bilancio, hanno cessato definitivamente l'attività, generando un aumento della richiesta di posti nelle scuole dell'infanzia pubbliche esistenti o la richiesta di nuove sezioni nei comuni in cui le scuole pubbliche non sono presenti;

sembra opportuno ricordare che in Veneto le scuole d'infanzia paritarie soddisfano oltre il 65 per cento dell'utenza; la chiusura delle stesse determina l'aumento dell'utenza che resta esclusa dal servizio scolastico, ed in parti colar modo ricadenti nelle fasce economicamente e socialmente più deboli,

considerato che:

l'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva previsto l'obbligo per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di conseguire, a decorrere dall'anno 2009, economie lorde di spesa attraverso la riduzione dei posti di organico del personale scolastico nella misura di 456 milioni di euro per l'anno 2009, 1.650 milioni per l'anno 2010, 2.534 milioni per l'anno 2011, 3.188 milioni a decorrere dall'anno 2012;

l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tuttora vigente, ha previsto che gli effetti della riduzione dei posti di organico del precedente triennio 2009-2012 diventassero «permanenti», in quanto le dotazioni organiche del personale scolastico non devono superare (a livello nazionale) la consistenza delle dotazioni organiche determinate nell'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 64, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,

considerato, inoltre che:

nella regione Veneto, nel periodo 2009-2016, a fronte dell'aumento di 30.750 alunni, i posti dell'organica di diritto del personale docente, assegnati dagli annuali decreti interministeriali, anziché aumentare, sono diminuiti di 4.569 unità;

in Veneto, inoltre, nel periodo 2009-2016, si è registrato un progressivo aumento del numero di alunni disabili (più 3.874 disabili certificati), e la riduzione dei posti di organico (di diritto e di fatto) ha determinato l'impossibilità di rispettare l'obbligo di sdoppiare le classi con più di 20 alunni, in presenza di alunni disabili, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,

tenuto conto che:

nell'anno scolastico 2015/2016, nelle scuole pubbliche del Veneto di ogni ordine e grado, sono aumentate le già numerose gravi criticità che penalizzano il servizio scolastico, dovute al sottodimensionamento degli organici e causa di una grave situazione di difficoltà rispetto alle altre regioni e di un'ingiusta disparità di trattamento degli studenti e dei docenti del Veneto; in particolare, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto, con lettera del 3 marzo 2016, aveva segnalato le seguenti criticità: 175 classi sovradimensionate che non era stato possibile sdoppiare (equivalenti a 289 posti mancanti), 1.480 ore eccedenti all'orario prescritto di 18 ore (equivalenti a 82 cattedre risparmiate), 20 sezioni di scuola dell'infanzia non autorizzabili (pari a 40 posti mancanti), 8 turni pomeridiani di sezioni di scuola dell'infanzia non attivabili (pari a 8 posti), 130 cattedre di liceo musicale non inseribili nel portale dei servizi SIDI del Ministero dell'istruzione;

nonostante tale comunicazione, il Ministero ha applicato al Veneto, nell'organico di diritto 2016/2017, un'ulteriore riduzione di 92 posti rispetto all'organico di diritto 2015/2016;

in sede di definizione il MIUR non ha tenuto in considerazione l'istanza dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto, confermando la riduzione della dotazione organica;

constatato che la regione Veneto è stata quella più penalizzata negli ultimi 8 anni dall'applicazione dei tagli, in quanto nello stesso periodo vi è stato il massimo aumento della popolazione scolastica;

impegna il Governo:

al fine di evitare la grave penalizzazione del servizio scolastico pubblico in Veneto e i conseguenti pesanti disagi sociali, a valutare la possibilità di prevedere con la determinazione degli organici di fatto rassegnazione di posti aggiuntivi, necessari non tanto per affrontare situazioni sopravvenute successivamente alla data di determinazione dell'organico di diritto, quanto invece per dare risposta ai posti non assegnati con l'organico di dirittostesso;

nei limiti del processo di contenimento della spesa pubblica in atto, a valutare la possibilità di effettuare, sia pure in forma graduale, una revisione degli organici dei docenti, in modo da rispettare i parametri previsti dalle norme vigenti, con un riequilibrio tra le varie regioni.

### **G17.201**

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'Italia è ancora molto arretrata rispetto agli obiettivi previsti per la fascia d'età 0-3 dal trattato di Lisbona e che per ovviare alla mancanza dei nodi si sono incoraggiate le anticipazioni di iscrizioni alla scuola dell'infanzia e si sono istituite, in maniera ancora sperimentale le «sezioni primavera»;

la questione relativa alla stabilizzazione delle educatrici e degli educatori degli asili nido, a gestione comunale, riguarda migliaia di lavoratori e relative famiglie del nostro Paese; negli ultimi anni si è consolidata la prassi, da una parte, della cessione graduale delle materne allo Stato, che già gestisce molti di questi istituti, dall'altra invece l'incremento dei nidi da dare in gestione ai privati;

il settore, costituito in larga parte da donne, ha subito un'inconcepibile penalizzazione successivamente alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, volta, al contrario, alla tutela dei lavoratori precari dall'abuso di contratti a tempo determinato. La sentenza, infatti, aveva valutato la legislazione italiana come contrastante con quella comunitaria, non prevedendo misure dissuasive e preventive adeguate in tal senso; la Corte aveva, tra l'altro, ribadito il principio di non abuso dei contratti a termine nei casi in cui si manifestino esigenze permanenti, come, è evidente, nel comparto educativo e scolastico;

nel solco della direttiva 1999/70/CE, ove si prevedeva, tra le altre cose, che al fine di contrastare l'abuso dei contratti a tempo indeterminato, gli Stati membri dovessero indicarne la durata massima totale, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, aveva stabilito, al comma 40 dell'articolo 1, che «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato»;

è evidente, tuttavia, come tale previsione non sia stata in alcun modo rispettata. Lo dimostra la fretta con la quale il Governo ha approvato, lo scorso anno, la legge 13 luglio 2015, n. 107, «Buona scuola», che aveva l'obiettivo primario di stabilizzare migliaia di insegnanti precari, prima che venissero avviati altrettanti ricorsi, con conseguenze risarcitorie imprevedibili;

in tale contesto, gli educatori e le educatrici degli asili nido si sono ritrovati nella drammatica condizione della probabile perdita del posto di lavoro, a causa di un meccanismo perverso che, dopo averli penalizzati nella reiterazione dei contratti a termine, li espone al rischio di non vederli rinnovati

al superamento dei 36 mesi;

l'intervento della Corte di giustizia europea, si segnala, aveva come obiettivo la stabilizzazione dei lavoratori precari;

si segnala come educatrici ed educatori dipendano dagli enti locali e, dunque, siano stati sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno che ancorché il presente DL deroghi, non risultano risorse aggiuntive,

considerato che:

l'attuale servizio per questa fascia di età (0-6 anni) va ricondotto all'interno del sistema nazionale d'istruzione, così come previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, per la fortissima incidenza che gli interventi hanno per lo sviluppo della persona e per il successivo percorso educativo,

fondamentali funzioni del nido sono altresì quelle di decondizionare le eventuali situazioni di marginalità e povertà socio-culturale di provenienza e di affrontare tempestivamente, con ottime possibilità di soluzione, problemi di disagio culturale che potrebbero consolidarsi successivamente come condizioni di *handicap*,

atteso che:

se l'AS 2495 consente di assumere il personale del settore educativo derogando al vincolo del patto di stabilità, è necessario investire delle risorse affinché gli Enti Locali possano provvedere a stabilizzare i precari e fare concorsi per riportare alla gestione del pubblico il servizio nidi e delle scuole dell'infanzia comunali,

impegna il Governo:

ad emanare opportuni provvedimenti, stanziando adeguate risorse, che rendano possibile garantire la salvaguardia del posto di lavoro di migliaia di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole dell'infanzia, avviando inoltre l'apertura ad una statizzazione dei servizi educativi tutti;

a verificare, nelle more dello sblocco del *turn over*, l'opportunità di restituire alla gestione diretta dei comuni quei contesti educativi che sono stati affidati in convenzione per l'impossibilità ad assumere dettata agli Enti Locali dalle varie leggi di stabilità.

#### **G17.202**

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 29 del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, prevede una serie di esclusioni dal campo di applicazione del Capo III del decreto medesimo che disciplina il lavoro a tempo determinato, in quanto trattasi di rapporti di lavoro già regolati da specifiche normative;

è di assoluta importanza assicurare il diritto all'educazione negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali,

impegna il Governo:

ad escludere dall'applicazione delle norme del suddetto Capo III, anche il personale educativo, insegnante ed ausiliario degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale.

#### **17.0.2**

[ZIZZA](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

*(Prosecuzione dei servizi in house providing dell'Ente Provincia di Brindisi)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dal personale delle società

a partecipazione interamente pubblica della Provincia di Brindisi, gli enti locali« della provincia di Brindisi sono tenuti ad avviare entro il 31 agosto 2016, procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale delle società *in house*, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e che sia stato posto in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano in deroga agli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale».

### **17.0.3**

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni per dirigenti scolastici)*

1. Per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2016-2017, per perseguire esigenze di economicità dell'azione amministrativa, nonché la copertura dei posti eventualmente vacanti, gli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a conferire prioritariamente le reggenze necessarie per dirigente scolastico ai soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 87 della legge 13 luglio 2015 n. 167 e del decreto ministeriale n. 499 del 2015, per un ammontare pari ad almeno 65 ore. A tal fine l'USR utilizza detti soggetti sulla base dei titoli posseduti. A parità di titoli, viene utilizzato il criterio della minore età anagrafica.

2. All'onere derivante per la relativa copertura pari a 1 milione di euro per l'anno 2016-2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali».

### **17.0.4**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Riconoscimento del titolo di educatore professionale per l'esercizio della professione sanitaria)*

1. I titoli conseguiti a compimento di corsi per educatore professionale fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 26 febbraio 1999, n. 42.

2. In riferimento alla figura dell'educatore professionale, gli attestati regionali di "educatore professionale" conseguiti a seguito di percorsi formativi post-diploma di durata triennale, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province Autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base alla laurea educatore professionale classe 2: Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile "2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie"».

### **17.0.5**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di accertamenti medico legali ai dipendenti pubblici)*

1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), legge 7 agosto 2015, n.124, le Pubbliche Amministrazioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti- pubblici assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **17.0.6**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Formazione)*

1. A decorrere dall'1° gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni e integrazioni».

#### **18.1**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

#### **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

#### **18.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

#### **18.3**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18-bis. - *(Servizio riscossione enti locali)* - 1. All'articolo 7, comma 2, lettera g-*quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertita, con modificazioni dalla legge 12-luglio 2011, n.106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: " , anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n; 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedano altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessata in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

5. Entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4».

#### 18.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

##### Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Servizio riscossione enti locali*) - 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *g-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: ", anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del resto unico delle leggi sull'ordinamento-degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento-dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4».

#### 18.5

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

##### Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Servizio riscossione enti locali*) - 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *g-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: "., anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4».

## 18.6

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

### Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18-*bis*. - (Servizio riscossione enti locali) - 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *g-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: ", anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

## 18.7

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

### Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: " che si avvale delle società del gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione", sono soppresse».

## 18.8

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

### Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

1.2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria-responsabilità.

1.3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3».

## 18.9

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

### Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

1.2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, pagamento dilazionato uniformandosi ai

criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.

1.3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3».

#### **18.10**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo.52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

1.2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

1.3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3».

#### **18.11**

[GALIMBERTI](#)

#### **Precluso**

Sopprimere il comma 1-bis.

#### **18.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle camere di commercio)*

1. Alle camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1 comma 5 della legge n. 580 del 1993 non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il maggiore importo fu disponibilità delle Camere è utilizzato per finanziare programmi di sostegno alle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 179 della legge n.190 del 2015».

#### **19.0.3**

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni per gli enti locali che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche)*

1. Per l'anno 2016, ai comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno nell'anno 2015 a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, lettera a) e lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

#### 19.0.4

[LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

##### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni in materia di fusione di comuni)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "1° gennaio 2016" sono aggiunte le seguenti: "ovvero che hanno il processo di fusione in corso dal 2015».

#### 20.1

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", tenendo conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione, che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie e sulla base dei principali indicatori ambientali e socio economici, individuati annualmente dall'ISTAT"».

#### 20.2

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

##### **Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. -Al fine di prevenire sprechi di risorse pubbliche e fenomeni di mala gestione nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, è disposta la revoca di incarichi dirigenziali e il divieto di rinnovo di conferimento di tali incarichi in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose».

#### 20.3

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

##### **Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di corruzione che determinano condizioni di inefficacia e inefficienza nell'erogazione dei servizi di tutela della salute, nonché gli sprechi di risorse pubbliche e ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria è attivato in via sperimentale lo strumento operativo di controllo per il monitoraggio dei livelli di corruzione come sviluppato dall'Istituto per la promozione dell'etica in Sanità».

#### 20.4

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

##### **Precluso**

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«*2-ter*. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: "30 aprile 2015" fino a: "presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre-1996, n. 662"».

#### 20.5

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

##### **Precluso**

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: "30 aprile 2015" fino a: "presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."».

## **G20.200**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio modifica i tempi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale, con l'intento di consentire una programmazione regionale più efficiente dei servizi sanitari;

la disposizione interviene quindi sulla procedura indicata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per fissare i termini entro cui devono essere individuate le regioni in equilibrio economico e la definizione dei pesi nonché le regioni di riferimento (regioni *benchmark*), così da determinare i costi *standard* e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre;

il costo *standard* è stato introdotto per dare attuazione al federalismo fiscale e per controllare gli sprechi nella sanità ove si concentrano importanti sperperi della spesa pubblica che, come rilevati dall'Agenas, ammontano a circa 4 miliardi;

nonostante le previsioni normative l'adozione dei costi *standard* della sanità non è mai stata attuata con coerenza e, di fatto, il ritardo nel riparto del fondo sanitario nazionale ha determinato gravi squilibri nelle contabilità regionali;

come sottolineato dalla Corte dei conti: «il ritardo con il quale viene approvato in via definitiva il riparto del FSN comporta una gestione "provvisoria" tra le contabilità speciali delle anticipazioni ricevute, con regolazioni contabili che intervengono in esercizi successivi»;

la conseguenza evidente, più volte lamentata dal gruppo M5S, è il fallimento di una vera lotta agli sprechi in sanità più volte annunciata dal governo e dal Ministro della salute, fallimento a cui si rimedia con i tagli lineari al SSN;

durante l'esame del provvedimento in Commissione bilancio è stato approvato un emendamento del M5S che prevede, ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, che il programma di informatizzazione del Sistema sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute 2014-2016, sia attuato entro e non oltre le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti *on-line*;

in tale senso era già stata presentata la mozione 1/01009 del M5S ove per superare la riduzione sistematica delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale e il taglio delle prestazioni, al fianco della necessità di condurre a termine l'iter di attuazione dei costi *standard* e della centralizzazione degli acquisti, uniformando le spese e la variazione dei costi per l'acquisto e la fornitura di dispositivi, farmaci ospedalieri, materiali, apparecchiature e servizi in ambito sanitario, si chiedeva al Governo di completare il programma di informatizzazione del sistema sanitario nazionale previsto dall'articolo del patto per la salute;

le attività programmatiche e le misure previste dal patto per la sanità digitale 2014-2016-tali sono rimaste, non avendo ricevuto ad oggi concreta attuazione e non è dato sapere con esattezza le ragioni che ne hanno impedito l'implementazione;

il 24 giugno 2016 la conferenza Stato Regioni ha aggiornato il patto per la sanità digitale con l'obiettivo dichiarato di rendere efficiente e sostenibile il SSN e che a tal fine è costituita l'ennesima cabina di regia che avrà compiti di-indirizzo, coordinamento e-controllo sull'attuazione del Patto della

salute digitale che contempla quali: forme di finanziamento, oltre ai fondi strutturali e a quelli già stanziati, anche iniziative privatistiche sul modello del *project financing* e del partenariato pubblico-privato che il M5S non condivide e che tuttavia dalla attuazione del suddetto patto si attendono risparmi a regime fino a 8-10 miliardi;

impegna il Governo:

a rispettare le scadenze fissate per l'attuazione del patto per la salute e in particolare dell'articolo 15 per quanto riguarda il patto per la salute digitale;

al fine di sopperire alla mancata implementazione delle attività previste dal patto nel termine di dette scadenze, a provvedere annualmente a relazionare al parlamento in merito all'iter dello stato dei lavori e delle cause di ostacolo o ritardo, con la pubblicazione di tale relazione e relativi dati sui siti del Ministero della salute e dell'Agid;

a prendere in considerazione l'opportunità di stanziare ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per l'implementazione del patto, soprattutto in relazione ai risparmi che si stimano dover derivare dall'implementazione stessa.

## **G20.201**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio modifica i tempi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, con l'intento di consentire una programmazione regionale più efficiente dei servizi sanitari;

la disposizione interviene quindi sulla procedura indicata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per indicare i termini entro cui devono essere individuate le regioni in equilibrio economico e la definizione dei pesi nonché le regioni di riferimento (regioni benchmark), così da determinare i costi *standard* e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre;

qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro tale termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre. Qualora i dati relativi alle regioni in equilibrio economico e i dati relativi ai pesi non siano disponibili in tempo utile a garantire il rispetto del termine, le regioni in equilibrio e i pesi sono individuati rispettivamente sulla base dei risultati e dei valori ultimi disponibili;

per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento del SSN 2014 e 2015 eccedente la quota premiale, non ancora trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso SSN e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA;

per tali anni, 2014 e 2015, la popolazione pesata regionale è stata calcolata utilizzando i pesi del riparto del Fondo sanitario nazionale anno 2011 e quanto eccedente la quota premiale è stato stimato in circa 1,5 miliardi di euro per il 2014 e in circa 2,4 miliardi di euro per il 2015;

dal 2017 la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata in caso di eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il SSN e, se l'intesa di riparto non viene raggiunta entro tale data, la determinazione in via provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard è fissata da un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF entro il 15 marzo dell'anno di riferimento e tale determinazione diviene definitiva entro il 30 settembre dell'anno di riferimento qualora non venga raggiunta l'intesa di riparto e per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard è adottata in via definitiva la proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, assegnando alle singole

regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento; con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi strategici e prioritari (obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale) sui quali far convergere, in accordo con le Regioni, una quota del Fondo sanitario nazionale;

il decreto legislativo n. 68 del 2011 attualmente prevede che dal 2013, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* ossia l'ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza (Lea) in condizione di efficienza e appropriatezza, è determinato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria;

le regioni di riferimento sono individuate, ai sensi del decreto legislativo n. 68/2011 nella maniera che segue:

definizione con DPCM dei criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

individuazione, da parte del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, delle cinque migliori regioni elegibili che abbiano garantito l'erogazione dei Lea in condizione di equilibri economico, che rispettino criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e che non siano assoggettate a piani di rientro;

sceita, da parte della Conferenza Stato-Regioni, tra le cinque regioni elegibili, di tre- regioni quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* del settore sanitario;

la determinazione dei costi *standard* è calcolata a livello aggregato- per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza (collettiva, distrettuale e ospedaliera) in condizione di efficienza ed appropriatezza quali «media pro capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento»;

il costo *standard* è stato introdotto per dare attuazione al federalismo fiscale e per controllare gli sprechi nella sanità ove si concentrano importanti sperperi della spesa pubblica che, come rilevati dall'Agenas, ammontano a circa 4 miliardi;

nonostante le previsioni normative l'adozione dei costi *standard* della sanità non è mai stata attuata con coerenza e, di fatto, il ritardo nel riparto del fondo sanitario nazionale ha determinato gravi squilibri nelle contabilità regionali;

come sottolineato dalla Corte dei conti: «Il ritardo con il quale viene approvato in via definitiva il riparto del FSN comporta una gestione "provvisoria" tra le contabilità speciali delle anticipazioni ricevute, con regolazioni contabili che intervengono in esercizi successivi»;

la conseguenza evidente, più volte lamentata dal gruppo M5S, è il fallimento di una vera lotta agli sprechi in sanità più volte annunciata dal governo e dal Ministro della salute, fallimento a cui si rimedia con i tagli lineari al SSN;

numerose e approfondite rilevazioni fanno emergere differenze rilevanti a livello regionale (si pensi ad esempio che i costi per la pulizia di taluni ospedali di Napoli sono più del doppio rispetto a quelli emiliani);

la spesa degli ospedali si aggira intorno ai 50 miliardi l'anno con una rilevante incidenza sul bilancio dello Stato e delle Regioni e l'introduzione dei costi *standard* ha l'auspicio di ottenere dei risparmi;

il problema è che nell'individuazione dei costi *standard* e nella individuazione dei «costi ottimali» prendendo a riferimento le Regioni «modello» non si è mai tenuto conto delle condizioni di partenza delle Regioni e della perequazione-esistente tra le diverse regioni anche a livello di infrastrutture né si è mai tenuto della necessità di- introdurre meccanismi di rilevazione della situazione socioeconomica che dovrebbero dovrebbe far affluire più risorse alle Regioni meno sviluppate;

di fatto nonostante i diversi tentativi e propositi l'applicazione dei: costi *standard* è stata caratterizzata da un affanno tale che la Conferenza delle Regioni non ha adottato nei tempi previsti le opportune intese e dinanzi a tale quadro quindi il Governo ha di fatto adottato, nei diversi

provvedimenti finanziari, il sistema dei tagli lineari sul personale del servizio sanitario nazionale ovvero una politica di riduzione drastica del fondo sanitario nazionale o di accorpamento/soppressione di strutture sanitarie pubbliche con conseguente vantaggio e beneficio per il sistema sanitario privato;

L'articolo del decreto legge in esame cerca quindi di superare questo stallo con la fissazione di tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e, dunque, vengono indicati i termini certi per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento;

L'articolo non affronta però la necessità che nell'ambito della definizione del fabbisogno standard sanitario regionale, è necessario tener conto di ulteriori variabili come quelle determinate dalle carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni, individuandole sulla base di specifici indicatori socio-economici, ambientali, culturali e di deprivazione;

le misure di «deprivazione», come formulate da studi e ricerche dell'ISTAT «sono utilizzate come indice di uno stato di svantaggio in relazione alle condizioni di vita della comunità alle quali un individuo, una famiglia o un gruppo appartengono, ben possono essere utilizzati tra i metodi di pianificazione sanitaria nella fase di allocazione delle risorse e sintetizzano le caratteristiche socio-economiche di aree geografiche, attraverso l'elaborazione di indici aggregati correlati con un esito di salute della popolazione».

impegna il Governo:

a tener conto, nell'ambito della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali e sulla base dei principali indicatori ambientali, socio economici, culturali e di deprivazione, come individuati annualmente dall'ISTAT, delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione, che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie;

a introdurre dei correttivi nella determinazione dei fabbisogni standard delle regioni italiane più in difficoltà, in cui le carenze strutturali inevitabilmente determinano variazioni sui costi delle prestazioni ed in particolare tali correttivi dovrebbero tener conto delle condizioni geomorfologiche e demografiche nonché delle condizioni di deprivazione e di povertà sociale ed il fabbisogno epidemiologico dovrebbe quindi essere ad ampio spettro.

#### **21.1**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, dopo le parole: «2 luglio 2015,» inserire le seguenti: «prevedendo che il prezzo di rimborso dei medicinali a carico del servizio sanitario nazionale sia negoziato sulla base dell'assimilabilità dei principi attivi e che tenga in considerazione tutte le categorie terapeutiche di farmaci,».

#### **21.2**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) La lettera a) del comma 4 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:

"a) il direttore generale, nominato dal Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome previo, concorso pubblico per titoli ed esami. Ai fini della selezione con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due

designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;».

### 21.3

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

#### Precluso

Dopo il comma l inserire il seguente:

«1-*bis*) la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituita dalla seguente:

"*b*) il consiglio di amministrazione costituito da un presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui uno designato dall'autorità garante per la concorrenza ed il mercato; uno dall'autorità nazionale anticorruzione, uno designato dal Ministro della salute in rappresentanza delle associazioni a tutela della salute dei cittadini e uno alla predetta Conferenza permanente;».

### 21.4

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

#### Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In relazione alla esigenza di revisione di cui al comma 1, sono classificate in fascia C le specialità medicinali presenti nelle "liste di trasparenza", di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, il cui prezzo al pubblico risulta uguale o maggiore del 10 per cento rispetto il prezzo a carico del servizio sanitario nazionale».

### 21.5

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

#### Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni».

### 21.6

[RIZZOTTI](#), [D'ALI'](#)

#### Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 15 del modificazioni, dalla legge modifiche:

1) al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: "e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara";

2) al comma 8, lettera *a*), sopprimere le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e".

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano- a decorrere dalle procedure di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera disciplinata dai commi da 2 a 9, nonché alle procedure di ripiano-disciplinate dai commi da 17 a 20"».

### 21.7

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

#### Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è abrogato».

#### **21.8**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80» con le seguenti: «2013, 2014 e 2015 nella misura del 100».

*Consequentemente sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 100 per cento per gli anni di riferimento come previsto al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio».

#### **21.9**

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#),  
[DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Al comma 2 sostituire dalle parole: «nella misura del 90 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella misura del 100 per cento per ciascuno degli anni».

*Consequentemente, sopprimere il comma 9.*

#### **21.10**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

#### **Precluso**

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

#### **21.11**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

#### **Precluso**

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «previa trasmissione all'AIFA» aggiungere le seguenti: «e alla regione interessata,».

#### **21.12**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

#### **Precluso**

Al comma 6 sostituire le parole: «tenuto conto delle istanze di rettifica» con le seguenti: «evidenziando le eventuali richieste di rettifica».

#### **21.13**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

#### **Precluso**

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità di cui al comma 7».

#### **21.14**

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#),  
[DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Sopprimere il comma 9.

#### **21.15**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

#### **Precluso**

Sopprimere il comma 9.

**21.16**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

**Precluso**

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo dovuto deve essere corrisposto nella misura del 100 per cento tramite conguaglio».

**21.17**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

**Precluso**

Al comma 9, in fine, sopprimere le seguenti parole:«, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio».

**21.18**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

**Precluso**

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 100 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015;».

**21.19**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

**Precluso**

Al comma 15, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «20».

**21.20**

[RIZZOTTI](#), [D'ALI'](#)

**Precluso**

Al comma 16, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti:«dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "a decorrere dal ripiano riferito all'anno 2016, la quota dello sfioramento imputabile al superamento del budgetassegnato alle aziende titolari di medicinali non più coperti da brevetto o che hanno usufruito di licenze derivanti da tale brevetto e di quelle titolari di medicinali di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo dell'IVA, tra tali aziende nel limite massimo delle rispettive quote mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I medicinali generici di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 immessi in commercio da meno di 24 mesi rispetto all'anno a cui si riferisce l'eventuale sfioramento del tetto di spesa, sono esclusi dalla ripartizione del relativo ripiano"».

**21.21**

[RIZZOTTI](#), [D'ALI'](#)

**Precluso**

Al comma 16 sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le parole: «sono aggiunti i seguenti», indi inserire il seguente periodo: «A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, comma 2, lettera a), quarto periodo,*

*sopprimere le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine;*

all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, comma 8, lettera b), sopprimere le parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».

#### **21.22**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei principi attivi.».

#### **21.23**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Al comma 22, aggiungere, infine, il seguente periodo:«Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il servizio sanitarionazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione-dei farmaci appartenenti al "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale territorio", dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedali era avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405».

#### **21.24**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci».

#### **21.25**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in relazione alla esigenza di revisione del settore farmaceutico di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "hanno facoltà di" con le seguenti: "provvedono a";
- b) al comma 1, sopprimere la lettera a)».

#### **21.26**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. Il comma 5 dell'articolo 19 del Decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso sono nominati

con decreto del Ministro della salute, e sono composti ciascuno da dieci membri. Sono componenti di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore della valutazione dei farmaci.

Sono componenti di diritto della Comitato prezzi e rimborso il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e di farmacoeconomia nonché dell'organizzazione sanitaria.

Ai fini della valutazione dei componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare nel settore della valutazione dei farmaci nonché nella metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta".».

#### **21.27**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«23-ter. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso sono disciplinati con decreto del ministero della salute, da emanarsi entro il 30 novembre 2016, previo intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto Superiore di Sanità. Con lo stesso decreto si riporta il valore dell'indennità lorda che spetta ai membri di non diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso"».

#### **21.28**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. Al comma 3 dell'articolo 6 del Decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni le parole: "del Direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "delle aree competenti dell'agenzia"».

#### **21.29**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'AIFA in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione con testualmente alla determina Aifa di autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo-la *privacy* dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA».

### **21.30**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni dopo le parole: "ridurre il prezzo di rimborso" sono aggiunte le parole: "di almeno il 30 per cento"».

### **21.31**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno"».

### **G21.200**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del suo citato articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sfioramento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

la disposizione all'esame autorizza l'Aifa a pubblicare, entro 15 giorni dall'approvazione del decreto l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano degli eventuali sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di Aic, (autorizzazione di immissione al commercio) ed entro i successivi 15 giorni, poi, le case farmaceutiche corrisponderanno provvisoriamente a ciascuna regione e provincia autonoma la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per il 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo indicato dall'Aifa;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

per quanto attiene all'anno corrente, il 2016, entro il prossimo 31 ottobre l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfioramento relativo al periodo 1° gennaio 31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro

il 15 novembre 2016 e, successivamente, entro il 31 marzo 2017, l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti lo sfioramento definitivo relativo all'anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 30 aprile 2017;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 milioni, a danno dei cittadini;

il ripiano dello sfioramento della spesa a carico delle imprese - anni 2013 e 2014 - è pari al 90 per cento dei valori derivanti dai flussi informativi disponibili. Percentuale che scenderebbe addirittura all'80 per cento per il 2015, che presenta uno scostamento assoluto della spesa, rispetto ai tetti previsti per legge, di poco meno di 2 miliardi di euro e già nella legge di stabilità 2016 l'esecutivo era corso ai ripari scrivendo un comma, il 702, per evitare che le Regioni chiudessero i bilanci della sanità in perdita con seri rischi di commissariamento;

con questo decreto-legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non rispondendo alle reiterate richieste del M5S sulla necessità di ripensare con urgenza la *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico che come dimostra il medesimo decreto, è stato fallimentare e non è in grado di governare il prezzo dei farmaci e la conseguente spesa pubblica;

tale disastrosa gestione è stata stigmatizzata anche dalle diverse bocciature del Tar Lazio e di fatto l'Aifa, nonostante il tanto tempo trascorso, non è stata in grado di determinare con esattezza gli importi che le industrie del farmaco devono versare alle aziende sanitarie e si teme che la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge all'esame non riuscirà a soddisfare l'esigenza di determinare i suddetti importi;

il M5S avrebbe infatti auspicato che la risoluzione del contenzioso in essere con le aziende farmaceutiche seguisse altre logiche e fosse contestuale ad una riforma della *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico, ciò perché si ritiene che la causa dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ha la sua origine anche e soprattutto in una *governance* non trasparente del settore e dell'autorità preposta;

il provvedimento all'esame prevede l'istituzione di un apposito Fondo denominato «Fondo per *payback* 2013, 2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, relativi alle quote di ripiano, attribuiti alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili;

impegna il Governo:

a valutare la necessità che lo sconto previsto per le aziende farmaceutiche, nella misura del 10 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'20 per cento per l'anno 2015, non sia in ogni caso applicato qualora le risorse del fondo citato in premessa, non siano in grado di soddisfare il fabbisogno di tutte le regioni e province autonome.

## **G21.201**

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure-finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del succitato articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sfioramento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

la disposizione all'esame autorizza l'Aifa a pubblicare, entro 15 giorni dall'approvazione del decreto l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano degli eventuali sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di Aic, (autorizzazione di immissione al commercio) ed entro i successivi 15 giorni, poi, le case farmaceutiche corrisponderanno provvisoriamente a ciascuna regione e provincia autonoma la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per il 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo indicato dall'Aifa;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

per quanto attiene all'anno corrente, il 2016, entro il prossimo 31 ottobre l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfioramento relativo al periodo 1° gennaio 31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, successivamente, entro il 31 marzo 2017, l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti lo sfioramento definitivo relativo all'anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 30 aprile 2017;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione- rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche- che potrebbe essere anche superiore a 300 milioni, a danno-dei cittadini;

il ripiano dello sfioramento della spesa a carico delle imprese - anni 2013 e 2014 - è pari al 90 per cento dei valori derivanti dai flussi informativi disponibili. Percentuale che scenderebbe addirittura all'80 per cento per il 2015, che presenta uno scostamento assoluto della spesa, rispetto ai tetti previsti per legge, di poco meno di 2 miliardi di euro e già nella legge di stabilità 2016 l'esecutivo era corso ai ripari scrivendo un comma, il 702, per evitare che le Regioni chiudessero i bilanci della sanità in perdita con seri rischi di commissariamento;

con questo decreto-legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non rispondendo alle reiterate richieste del M5S sulla necessità di ripensare con urgenza la *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico che, come dimostra il medesimo decreto, è stato fallimentare e non è in grado di governare il prezzo dei farmaci e la conseguente spesa pubblica;

tale disastrosa gestione è stata stigmatizzata anche dalle diverse bocciature del Tar Lazio e di fatto l'Aifa, nonostante il tanto tempo trascorso, non è stata in grado di determinare con esattezza gli importi che le industrie del farmaco devono versare alle aziende sanitarie e si teme che la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge all'esame non riuscirà a soddisfare l'esigenza di determinare i suddetti importi;

il M5S avrebbe infatti auspicato che la risoluzione del contenzioso in essere con le aziende farmaceutiche seguisse altre logiche e fosse contestuale ad una riforma della *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico, ciò perché si ritiene che la causa dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ha la sua origine anche e soprattutto in una *governance* non trasparente del settore e dell'autorità preposta;

l'articolo 48 del decreto-legge 326 del 2003 disciplina il procedimento di nomina del direttore generale prevedendo che sia nominato con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato/Regioni, mantenendo quindi un livello di discrezionalità inaccettabile tenuto conto dei diversi

intendimenti del Governo riguardo la dirigenza pubblica affinché sia garantita l'imparzialità delle nomine;

è auspicabile invece che il direttore generale non sia nominato discrezionalmente ma tramite un concorso pubblico per titoli ed esami secondo analoghe procedure introdotte nel decreto attuativo, attualmente all'esame delle competenti commissioni, della cosiddetta delega Madia (L. 124/2015) che con riguardo alla nomina dei direttori generali delle strutture del servizio sanitario nazionale, prevede una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza designati pariteticamente dallo Stato e dalle regioni;

impegna il Governo:

affinché nell'ambito della revisione del «sistema di governa» del settore farmaceutico, da compiersi, come previsto nel provvedimento all'esame, entro il 31 dicembre 2016, il direttore generale dell'AIFA sia nominato previo concorso pubblico per titoli ed esami e previa costituzione di una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza nominati designati pariteticamente dallo Stato e dalle regioni.

## **G21.202**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una-revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie eli misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato-il limite di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del succitato articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuti in base alle nuove norme in esame;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sfioramento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

la disposizione all'esame autorizza l'Aifa a pubblicare, entro 15 giorni dall'approvazione del decreto l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano degli eventuali sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di Aic, (autorizzazione di immissione al commercio) ed entro i successivi 15 giorni, poi, le case farmaceutiche corrisponderanno provvisoriamente a ciascuna regione e provincia autonoma la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per il 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo indicato dall'Aifa;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

per quanto attiene all'anno corrente, il 2016, entro il prossimo 31 ottobre l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfioramento relativo al periodo 1° gennaio 31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, successivamente, entro il 31 marzo 2017, l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti lo sfioramento definitivo relativo all'anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende la

quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 30 aprile 2017;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata. dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 milioni, a danno dei cittadini;

il ripiano dello sfioramento della spesa a carico delle imprese - anni 2013 e 2014 - è pari al 90 per cento dei valori derivanti dai flussi informativi disponibili. Percentuale che scenderebbe addirittura all'80 per cento per il 2015, che presenta uno scostamento assoluto della spesa, rispetto ai tetti previsti per legge, di poco meno di 2 miliardi di euro e già nella legge di stabilità 2016 l'esecutivo era corso ai ripari scrivendo un comma, il 702, per evitare che le Regioni chiudessero i bilanci della sanità in perdita con seri rischi di commissariamento;

con questo decreto-legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non rispondendo alle reiterate richieste del M5S sulla necessità di ripensare con urgenza la *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico che, come dimostra il medesimo decreto, è stato fallimentare e non è in grado di governare il prezzo dei farmaci e la conseguente spesa pubblica;

tale disastrosa gestione è stata stigmatizzata anche dalle diverse bocciature del Tar Lazio e di fatto l'Aifa, nonostante il tanto tempo trascorso, non è stata in grado di determinare con esattezza gli importi che le industrie del farmaco devono versare alle aziende sanitarie e si teme che la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge all'esame non riuscirà a soddisfare l'esigenza di determinare i suddetti importi;

il M5S avrebbe infatti auspicato che la risoluzione del contenzioso in essere con le aziende farmaceutiche seguisse altre logiche e fosse contestuale ad una riforma della *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico, ciò perché si ritiene che la causa dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ha la sua origine anche e soprattutto in una *governance* non trasparente del settore e dell'autorità preposta;

tenuto conto che sia la Commissione consultiva tecnico-scientifica e sia il Comitato prezzi e rimborso hanno un ruolo determinante nella immissione in commercio dei farmaci e nella definizione del prezzo sia in relazione alle valutazioni tecnico scientifiche per la definizione del valore terapeutico dei medicinali e ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché sulle sperimentazioni cliniche e sulle risultanze delle attività di Farmacovigilanza e sia in relazione all'attività negoziale connessa alla rimborsabilità dei farmaci;

è auspicabile quindi dare a tali importanti organismi una rappresentanza più diffusa e qualificata;

impegna il Governo:

nell'ambito della revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi come previsto nel provvedimento all'esame, entro il 31 dicembre 2016, a prevedere che tra i componenti di diritto figurino anche il Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre per i restanti componenti sia effettuata una selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza tecnicoscintifica nel settore dei farmaci, mediante una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza nel settore della valutazione dei farmaci nonché nella metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci.

### **G21.203**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano

della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del succitato articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della fili era distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90% per gli anni 2013 e 2014 e dell'80% per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sfioramento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 mln, a danno dei cittadini;

con questo decreto legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non ipotizzando, neanche lontanamente, di adottare misure finalizzate ad abbattere, anche nell'immediato, i costi della spesa farmaceutica;

un'ipotesi in tal senso potrebbe essere quella di incidere sulle modalità di distribuzione di alcuni farmaci ad alto costo ed in tal senso il vigente articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, relativo alla dispensazione dei farmaci ad alto costo, prevede che la scelta sia operata tra Asl, Ospedali o Farmacie convenzionate;

si cita l'esperienza di alcuni farmacisti di una ASL imperiese che, in ottemperanza alla succitata legge che prevede la distribuzione diretta di farmaci ad alto costo anche attraverso le farmacie ospedaliere, hanno deciso di avvalersi di detta normativa per dispensare direttamente alcune specialità medicinali ad alto costo;

la Determina AIFA 29.10.2004 istituisce il PHT ovvero il prontuario della distribuzione diretta per la-presenza in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio e a tale determina è allegato un elenco di farmaci ad alto costo i cui criteri di inserimento sono quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica e del controllo periodico da parte della struttura specialistica, criteri che determinano le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-assistenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci;

la Determina AIFA del 02.11.2010 che ha modificato il succitato elenco, prevede testualmente che: «I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e precisa altresì che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui al citato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione»;

la ASL imperiese, sulla base della legge citata e delle determina dell'Aifa succitate, ha provveduto, dal 2001 fino ad oggi, ad effettuare una distribuzione totale dei farmaci ad alto costo esclusivamente attraverso le proprie strutture, avvalendosi anche, per casi particolari, di una consegna a domicilio (circa 1500 assistiti);

le altre ASL liguri hanno invece optato per un sistema misto utilizzando maggiormente la dispensazione di detti farmaci attraverso le farmacie private, come peraltro previsto all'articolo 8 del

decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e che detta modalità ha comportato però un aggravio di spesa per la Regione Liguria, dovuto all'onorario professionale corrisposto alla farmacia privata, ovvero euro 5.50 per confezione (IVA esclusa) fino ad un limite di confezioni (variabile per ogni ASL) oltre il quale il corrispettivo viene ricalcolato in euro 4.50 per confezione (IVA esclusa), talché l'aggravio di spesa per l'anno 2015 è stato quantificato in circa euro 6.000.000 a fronte di un risparmio della l'ASL imperiese citata, quantificabile per il 2015 in euro 1.087.378;

l'articolo 21 del decreto-legge all'esame introduce disposizioni concernenti i criteri e le procedure per il ripiano - con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche - del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera ed introduce altresì disposizioni concernenti anche la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, quote sulle quali per l'appunto incide anche la modalità operativa scelta dalla regione per la distribuzione dei farmaci:

impegna il Governo:

al fine di incidere con urgenza sul problema del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad intervenire affinché la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non debba costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione includendovi anche tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.

#### **21-bis.1**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

#### **Precluso**

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita seguendo quanto previsto dal decreto 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" anche ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.».

#### **21-bis.0.1**

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [BELLOT](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [FUCKSIA](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.1.

*(Sperimentazione dei farmaci generici per la cura dell'epatite C-HCV)*

1. In considerazione dell'aumento al ricorso all'automedicazione dei singoli cittadini italiani, che non ricevono cure dallo Stato per la cura del virus dell'epatite C-(HCV), nonché il procurarsi i farmaci necessari attraverso *internet*, non solo quelli garantiti dai *brand*, ma anche quelli non garantiti, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge viene attivato un percorso di sperimentazione dei farmaci generici, già in produzione presso aziende farmaceutiche autorizzate in altri Paesi, attraverso i policlinici nazionali, che prendono in carico pazienti in varie fasi della malattia, la cui patologia non rientra nei criteri AIFA, per l'accesso alle cure orali e che accettano spontaneamente di sottoporsi alla sperimentazione clinica, senza ulteriori oneri a carico dello Stato o delle Regioni. La sperimentazione

consente di comprendere se i farmaci generici prodotti dalle aziende localizzate in vari Paesi, su licenza delle aziende farmaceutiche, che producono i vari *brand name* validati da EMA, hanno un tasso di risposta terapeutica e sicurezza clinica paragonabili a quelle dei farmaci anti HCV, già utilizzati dal sistema italiano nell'anno 2015 fino a giugno 2016.

2. A tale scopo viene attivata l'erogazione da parte dei servizi ambulatoriali in ospedali qualificati, coadiuvati da una rete di medici di medicina generale distribuiti sul territorio.

3. La validazione del farmaco generico, acquistato da Paesi terzi, viene effettuata dall'Istituto superiore di sanità.

4. L'utilizzo del farmaco viene sottoposto all'autorizzazione dell'immissione in commercio (AIC) da parte dell'AIFA.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **21-ter.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*quater*.

(Numero Unico dell'Emergenza - 112)

1. Ai fini di accelerare il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è finalizzato l'importo fino a 63 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

#### **22.1**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, ciascun presidente della Regione interessato dai suddetti interventi, assume le funzioni di Commissario, a cui sono intestate apposite contabilità speciali dove vengono assegnate le risorse finanziarie statali destinate a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive insistenti nella propria regione e oggetto della sentenza di condanna, nonché quelle già trasferite all'amministrazione regionale e a ciascuna amministrazione locale, o a contabilità speciali. Con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza Stato Regioni, si provvede alla ripartizione tra le regioni interessate, delle risorse complessive, comprese quelle di cui al successivo comma 2, da destinare agli interventi di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti, in ordine a ciascun intervento, i tempi per la conclusione dei lavori per premessa a norma delle discariche abusive, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori. In caso di inadempienza del presidente della regione in qualità di Commissario, e di mancato rispetto dei tempi e delle condizioni fissate in Conferenza Stato Regioni di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze può attivare, previa valutazione dei singoli casi specifici nonché il coinvolgimento delle regioni interessate, il

procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse, come previsto dall'articolo 43, comma 9-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3;*

*al comma 4, sopprimere dalle parole: «oggetto di commissariamento», fino alle parole: «n. 234»;*

*al comma 5, sostituire le parole: «il commissario straordinario», con le parole: «ciascun commissario»;*

*al comma 6, sopprimere la parola: «straordinario»;*

*al comma 7 sopprimere dalle parole: «previa sottoscrizione», fino alla fine del comma.*

## **22.2**

[TOSATO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

### **Precluso**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanziarie di cui al comma 1, possono provare di aver attivato procedure per l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, possono chiedere al Ministero competente la prosecuzione delle procedure avviate ed il mantenimento delle correlate risorse».

## **22.3**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

### **Precluso**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Al fine di contribuire a dare soluzione alla citata procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2037, al Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive di cui al presente comma, sono assegnati ulteriori 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Per la copertura dei suddetti oneri si provvede per ciascuno degli anni 2016-2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.».

## **22.4**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

### **Precluso**

Sopprimere il comma 3.

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di convenzione del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ-B) Lazio, Serravalle Scrivia e Campo spartivo Augusta, già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata ai commissari straordinari».

## **22.5**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

### **Precluso**

Al comma 3, sostituire le parole: «al commissario straordinario» con le seguenti: «ai commissari straordinari».

## **22.6**

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [CATALEO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

### **Precluso**

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Allo scadere di ogni semestre successivo alla sentenza relativa alla causa C-196/13 ovvero ogni qualvolta la Commissione europea informa il Governo italiano sullo stato di attuazione della citata sentenza, il commissario straordinario predisporre una relazione da inviare:

*a)* al Ministero dell'economia e delle finanze e alle commissioni competenti di Camera e Senato, allo scopo di comunicar un rendiconto economico e l'importo delle risorse finanziarie impegnate per ciascuna delle cariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

*b)* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Commissioni competenti di Camera e Senato, allo scopo di comunicare le discariche ancora non bonificate e lo stato dell'arte di ognuna di esse».

#### **22.7**

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

#### **Precluso**

Al comma 7, dopo le parole: «con proprie risorse» aggiungere le seguenti: «anche in deroga al patto di stabilità».

#### **22.8**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CATALFO](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di favorire l'intervento della Magistratura contabile conseguente alle sanzioni pecuniarie stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dovute all'inottemperanza degli amministratori locali sia a quanto stabilito dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a quanto predisposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea già attraverso la prima sentenza (C. 135/05) del 26 aprile 2007, la Conferenza Unificata:

*a)* istituisce un tavolo tecnico che, in coerenza con Il principio di leale cooperazione, ricostruisce l'iter amministrativo che, caso per caso, non ha garantito la bonifica delle discariche oggetto della condanna della Corte;

*b)* redige, entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un rapporto conseguente a quanto accertato dal tavolo tecnico di cui alla lettera *a)*, e lo deposita presso gli Uffici delle procure regionali delle sezioni della Corte dei conti competenti per il territorio di ubicazione delle discariche non bonificate ed oggetto di sanzioni pecuniarie».

#### **22.9**

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CATALFO](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. L'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applica laddove la discarica abusiva oggetto di condanna da parte della Corte si trovi all'interno di un sito di interesse nazionale».

#### **22.10**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Al comma 8, capoverso comma 7-*bis*, sostituire le parole: «con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque», con le seguenti: «con tutte le risorse destinate alla depurazione delle acque».

*Conseguentemente, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:*

«7-*quater*. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione alle sentenze di condanna della UE nei nostri confronti per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, di cui al comma 7, nonché per carenza di depuratori e sistemi

fognari, e per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2016, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **22.11**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Al comma 8., capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: «con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque», con le seguenti: «con tutte le risorse destinate alla depurazione delle acque».

#### **G22.200**

[DONNO](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio; premesse che:

l'articolo 22 comma 8 del decreto-legge in esame disciplina, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane;

considerato che:

l'impianto di depurazione delle acque reflue civili di Martina Franca (Taranto), gestito dall'Acquedotto pugliese (Aqp) e lo scarico attualmente asservito all'impianto, situato in un terreno di proprietà privata in località Pastore, sono stati sottoposti a sequestro preventivo;

lo scarico, è costituito da un inghiottitoi e naturale che recapita gli effluenti inquinanti del ciclo di depurazione nel sottosuolo, intaccando la salubrità delle acque sotterranee per effetto dell'estrema vulnerabilità della falda profonda in territorio carsico quale è quello della Valle d'Itria;

le analisi chimico-fisiche su campioni di acque prelevate dai pozzi posti in un raggio di un chilometro dallo scarico sequestrato hanno evidenziato superamenti dei limiti tabellari per parametri quali il cloro, l'azoto totale, il fosforo, i solidi sospesi e i tensioattivi anionici e totali. Si è così raggiunta la prova che le acque della falda profonda, che alimentano i pozzi ispezionati, risultano contaminate dai reflui provenienti da un depuratore che non funziona adeguatamente»;

in data 18 dicembre 2015 la sezione Risorse idriche del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente della Regione Puglia, confermava, in riferimento a Martina Franca, la sussistenza di una situazione «di assoluta precarietà in cui versa sia il presidio depurativo che l'attuale recapito finale»;

considerato inoltre che:

l'intera Puglia risente di una drammatica gestione dei depuratori, ivi compresi, quelli di Pulsano e Manduria Sava;

si impegna il Governo:

a sollecitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la regione e gli enti locali interessati per la risoluzione delle citate criticità ambientali anche mediante l'adozione di provvedimenti urgenti atti a salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.

#### **G22.201**

[TOSATO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sedi di esame del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premessi che:

l'articolo 22 fa confluire in una contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014;

allo scopo di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei interventi di bonifica, la norma prevede la revoca delle risorse già trasferite alle regioni;

in alcuni casi, il mancato impegno delle risorse dipende dalle difficoltà incontrate dalle regioni nella gestione operativa degli interventi di bonifica e risanamento ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, disposizioni volte a permettere la prosecuzione delle procedure avviate ed il mantenimento delle correlate risorse alle regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanziarie di cui all'articolo in premessa, possono provare di aver attivato procedure per l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

**22.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.  
(Rifiuti portuali)

1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 182 del 2003, come modificato dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 221 del 2015, dopo le parole: "d'intesa con l'Autorità marittima" aggiungere: ", che resta competente alla sottoscrizione e gestione del successivo contratto,"».

**23.1**

[Giovanni MAURO](#)

**Precluso**

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016-2017 e 2018 per il finanziamento di misure a sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi.

1-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero caseario e di garantire un disciplinato e ragionevole superamento del regime delle quote latte all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

"4-ter. 2. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora, dopo l'applicazione del precedente comma 4-ter.1 il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, si procede, con la medesima priorità, alla restituzione del prelievo calcolato e versato e all'annullamento del prelievo calcolato e non versato fino all'esaurimento della disponibilità dell'importo di cui al comma 3"».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### **23.2**

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016-2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e dai riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### **23.3**

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi».

*Conseguentemente; sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### **23.4**

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti

variazioni di bilancio».

### 23.5

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### 23.6

[GALIMBERTI](#)

#### Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

### 23.7

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare il lungo periodo di grave squilibrio del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, è altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari sottoposti al regime di controllo dei prodotti biologici di cui al regolamento CE n.834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, interessati dai predetti accordi o decisioni di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

### 23.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare il lungo periodo di grave squilibrio del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, è altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari presenti nelle zone montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, interessati dai predetti accordi o decisioni di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

### 23.9

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### Precluso

Al comma 3; aggiungere, in fine, il seguente periodo:«La distribuzione gratuita di latte di cui al precedente periodo è limitata alle persone indigenti in possesso della nazionalità italiana o comunitaria

ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

### **23.10**

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano, per l'anno 2016, per le piccole e medie imprese del settore-lattiero caseario, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni-finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente o in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b), e c) della legge 3 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

### **23.11**

[Giovanni MAURO](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

"4-ter. 2. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora, dopo l'applicazione del precedente comma 4-ter.1 il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, si procede, con la medesima priorità, alla restituzione del prelievo calcolato e versato e all'annullamento del prelievo calcolato e non versato fino all'esaurimento della disponibilità dell'importo di cui al comma 3"».

### **23.12**

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Al comma 6-quater, lettera a), sostituire il capoverso «4-sexies», con il seguente:

«4-sexies. L'AGEA determina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, ripartendo il prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento, tra i produttori, che, dopo l'applicazione dell'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio, n. 119 risultano a prelievo. AGEA, comunica alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti, i produttori a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies.».

### **23.13**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

- «7-bis. La lavorazione e il confezionamento di prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta (DOP), registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel relativo sistema di controllo. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti, purché realizzati esclusivamente con latte proveniente

da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della rispettiva DOP. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da . allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 7-ter.

*7-ter.* Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al medesimo comma impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP e altro latte, in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.

*7-quater.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 20.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la DOP dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la DOP è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati».

## **G23.200**

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Precluso**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»

premessi che:

il decreto legislativo n. 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge n.88 del 11 luglio-2009» concerne la disciplina della gestione degli esuberi di produzione dei vini a denominazione-di origine-protetta;

è in corso di-esame questo ramo del Parlamento il disegno di legge recante «Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (cosiddetto testo unico del vino), testo, peraltro, condiviso dal Ministero delle Politiche Agricole e da tutte le organizzazioni rappresentanti della filiera vitivinicola;

i tempi sono ancora incerti rispetto all'iter di approvazione del suddetto testo, la cui entrata in vigore, con molta probabilità, non coinciderà con la prossima vendemmia;

esiste la necessità ed urgenza, da parte di alcune produzioni vitivinicole di primaria importanza nazionale, di poter disporre in dalla prossima vendemmia dello strumento di valorizzazione dell'esubero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di anticipare nel presente provvedimento la disposizione, contenuta nel cosiddetto testo unico sul vino, che prevede la possibilità di consentire la destinazione del supero di produzione di un vino DOC anche ad altre produzioni di origine controllata, ferme restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

**G23.201**

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),  
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Precluso**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 88 del 7 luglio 2009» concerne la disciplina della gestione degli esuberi di produzione dei vini a denominazione-di origine protetta;

è in corso di esame questo ramo del Parlamento il disegno di legge recante «Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (cosiddetto testo unico del vino), testo, peraltro, condiviso dal Ministero delle politiche agricole e da tutte-le organizzazioni rappresentanti della filiera vitivinicola;

i tempi sono ancora incerti rispetto all'iter di approvazione del suddetto testo, la cui-entrata-in vigore, con molta probabilità, non coinciderà con la prossima vendemmia;

sarebbe necessario autorizzare la possibilità di destinare l'esubero di produzione di vino a DO alla produzione di un altro vino a DO, nel rispetto della resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione e nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare .di produzione del vino a DOP di destinazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di anticipare nel presente provvedimento l'introduzione della disposizione esposta in premessa, contenuta nel c.d. testo unico sul vino, al fine di consentire alle aziende di poter beneficiare, già a partire della vendemmia 2016, delle innovazioni già inserite nel cosiddetto «Testo Unico» e strettamente legate alla corretta gestione dei superi di produzione.

**G23.202**

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»;

premesso che:

in alcuni provvedimenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato individuato come il soggetto ideale per promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione alimentare, alla produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare;

il Ministero della salute ha già individuato in diversi documenti programmatici il rapporto tra stato di salute e alimentazione;

la competenza sull'educazione alimentare è, e deve rimanere in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi;

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole , alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo riguardanti la «buona alimentazione», e la promozione di iniziative per l'incremento di consumo degli alimenti, «a Km zero»;

a prevedere l'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, nonché all'evidenziazione dei fattori alimentari che possono influire negativamente sull'insorgenza di patologie a carico del metabolismo umano.

#### **G23.203**

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesse che:

è oramai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale, di scarsa qualità e che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale; quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane è utilizzato per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alla biodiversità e problemi alle popolazioni locali;

oltre ad essere insostenibili a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, presenti in tantissimi prodotti, soprattutto dolci ari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, *crackers*, che portano all'insorgenza di tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, aumento del colesterolo, sovrappeso eccetera;

l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini abusano soprattutto di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite poiché la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;

appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese, sulle etichette dei prodotti alimentati che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;

già in altri paesi europei si è intervenuto in tal senso, ad esempio in Francia, su alcuni prodotti, vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, ai fini della sicurezza alimentare, sia resa obbligatoria nell'etichetta dei prodotti, l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo, la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva e a porre in essere azioni informative tendenti alla limitazione dell'uso.

#### **G23.204**

[FATTORI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premessi che:

il capo IV del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

il comparto agricolo registra difficoltà sempre maggiori quanto al reperimento di manodopera per la raccolta, non solo per la scarsa disponibilità di operatori stagionali, ma anche e soprattutto per i vincoli normativi imposti anche alle piccole realtà produttive che limitano fortemente le possibilità di assunzione;

per le lavorazioni stagionali, per cui di carattere occasionale, la soluzione più vantaggiosa per il proprietario del fondo agricolo risulta quella del ricorso ai buoni di lavoro (i cosiddetti voucher) di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 81/2015, il cui utilizzo ha però dato luogo a diversi abusi anche a

causa della continua-modifica ed allargamento dei limiti di utilizzo tale strumento;

qualsiasi altra forma di collaborazione, anche se contrattuale, e anche nell'attività lavorativa di tipo stagionale non è ammessa, a meno che non si tratti di parenti e/o affini entro il 4° grado del proprietario del fondo agricolo, che a titolo gratuito svolgono tale lavoro assolutamente occasionale;

tutto ciò, unito anche ad adempimenti burocratici complessi e talvolta inutilmente ripetitivi e alla mancanza di una rete efficace e mirata di servizi per il lavoro, da un lato non ha risolto il problema della mancanza di manodopera stagionale nel comparto e dall'altro ha favorito il permanere del lavoro sommerso;

impegna il Governo:

a porre in essere misure di carattere normativo finalizzate a facilitare il reperimento di manodopera stagionale da parte delle aziende agricole nel pieno rispetto delle garanzie dei lavoratori.

### **G23.205**

#### **[FATTORI](#)**

##### **Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

il capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

il comparto agricolo registra difficoltà sempre maggiori quanto al reperimento di manodopera per la raccolta, non solo per la scarsa disponibilità di operatori stagionali, ma anche e soprattutto per i vincoli-normativi imposti anche alle piccole realtà produttive che limitano fortemente le possibilità di assunzione;

per le lavorazioni stagionali, per cui di carattere occasionale, la soluzione più vantaggiosa per il proprietario del fondo agricolo risulta quella del ricorso ai buoni di lavoro (i cosiddetti voucher) di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 81/2015, il cui utilizzo ha però dato luogo a diversi abusi anche a causa della continua modifica ed allargamento dei limiti di utilizzo tale strumento;

qualsiasi altra forma di collaborazione, anche se contrattuale, e anche nell'attività lavorativa di tipo stagionale non è ammessa, a meno che non si tratti di parenti e/o affini entro il 4° grado del proprietario del fondo agricolo, che a titolo gratuito svolgono tale lavoro assolutamente occasionale;

tutto ciò, unito anche ad adempimenti burocratici complessi e talvolta inutilmente ripetitivi e alla mancanza di una rete efficace e mirata di servizi per il lavoro, da un lato non ha risolto il problema della mancanza di manodopera stagionale nel comparto e dall'altro ha favorito il permanere del lavoro sommerso;

impegna il Governo:

a porre in essere misure di carattere normativa finalizzate a facilitare il reperimento di manodopera stagionale da parte delle aziende agricole nel pieno rispetto delle garanzie dei lavoratori.

### **G23.206**

#### **[RUYOLO, COMPAGNONE, SCAVONE](#)**

##### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesso che:

Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestisce e coordina il pagamento degli aiuti comunitari e nazionali per un valore annuo pari a oltre sei miliardi di euro a favore di oltre 1.000.000 aziende agricole; con un indotto sul mercato di estrema significatività ed ulteriori 5.000.000 di posti di lavoro connessi con l'operato delle aziende agricole destinatarie degli aiuti;

La Commissione Europea ha comminato allo Stato Membro Italia tutta una serie di correzioni finanziarie che nell'ultimo periodo assommano ad oltre 2 miliardi di euro (al netto del problema delle quote latte) che evidentemente hanno gravato sul bilancio dello Stato;

L'andamento delle correzioni finanziarie all'Italia non accenna a diminuire, anzi nell'ultimo periodo sono in corso da parte delle UE ulteriori accertamenti su AGEA che possono comportare ulteriori centinaia di milioni di euro di correzioni finanziarie;

Gli Organismi Pagatori Regionali hanno reiteratamente contestato negli ultimi anni l'operato di AGEA in quanto, se da un lato la stessa non effettua un corretto e tempestivo coordinamento ai sensi degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, dall'altro opera in palese e non corretto favore del proprio Organismo Pagatore (13 regioni), con ciò creando una situazione di sperequazione a livello nazionale a favore delle regioni appartenenti all'Organismo Pagatore AGEA;

Gli Organismi Pagatori Regionali scontano i ritardi dell'AGEA Coordinamento nel comunicare regole, circolari e modalità atte a consentire loro la tempestiva erogazione degli aiuti, ciò comportando il blocco a livello regionale di tutta una serie di aiuti per i quali non sono disponibili le regole armonizzate di istruttoria;

L'AGEA Coordinamento quindi non opera in modo corretto ai fini della omogenea attuazione a livello nazionale della Riforma della PAC, con particolare riferimento alla attribuzione dei Titoli - provvisori e definitivi - validi per le aziende agricole dalla campagna 2015 alla campagna 2020;

L'attribuzione dei Titoli definitivi 2015 è avvenuta con estremo ritardo, in modo difforme rispetto ai titoli provvisori comunicati, generando nel comparto agricolo un disorientamento dei produttori che loro malgrado, in molti casi hanno visto una attribuzione definitiva dei Titoli significativamente inferiore a quanto a loro comunicato pochi mesi prima in sede di assegnazione dei Titoli Provvisori;

L'AGEA non ha ancora attuato la propria riforma, prevista in vari provvedimenti normativi sin dal 2013, ed in particolare continuano a «coesistere» in AGEA sia la funzione di Coordinamento dei vari Organismi Pagatori (tra cui la stessa AGEA) e la funzione di Pagatore (appunto, l'OP AGEA), e tale circostanza si verifica nonostante il Legislatore abbia previsto una netta separazione dei ruoli tra la funzione del Coordinamento e quella del Pagatore, come continuamente contestato dalle Regioni sia al Ministero per le Politiche Agricole sia ad AGEA, da ultimo anche con lettere direttamente indirizzate al Ministro, nelle quali le Regioni hanno contrastato la mancanza di una chiara disgiunzione dei ruoli di AGEA tra Coordinamento e Pagatore da assicurare anche attraverso una gestione finanziaria separata a livello di distinti bilanci d'esercizio;

La Commissione UE sta effettuando in Italia tutta una serie di Audit generatisi dalle inefficienze di AGEA negli esercizi precedenti, con particolare riferimento al consuntivo alla UE relativo all'esercizio 2015 per il quale AGEA risulta reiteratamente inadempiente, ciò comportando un possibile «mancato» riconoscimento di AGEA come Organismo Pagatore e, quindi, un rischio nella erogazione di circa 3 miliardi di euro all'anno;

L'AGEA è oggetto di indagine da parte della UE per l'anno 2015, relativamente alla correttezza dei conti, ossia alla esatta consuntivazione alla Commissione Europea degli aiuti erogati ai produttori, e che tale indagine è stata formalizzata con contestazioni ufficiali da parte della UE alla AGEA;

La UE ha chiesto ad AGEA un piano straordinario di «recupero» (cosiddetto «piano di azione») che prevede il completamento di attività che dovevano essere effettuate in precedenti esercizi finanziari e che comportano la risistemazione di situazioni amministrative per le quali l'AGEA ha già avuto rilievi da parte della UE, che ora con ritardo sta tentando di contrastare con azioni comunque tardive rispetto ai tempi previsti dai propri adempimenti istituzionali;

Il «piano di azione» dell'OP AGEA, ove non correttamente eseguito nei tempi comunicati alla UE, compromette il «riconoscimento» di AGEA come Organismo Pagatore di 13 regioni, con ciò mettendo a rischio l'erogazione degli aiuti comunitari per circa il 50% del Paese (circa 3 miliardi di euro), circostanza che comporterebbe la devastante conseguenza che tali importi siano posti a carico del Bilancio dello Stato invece che essere a carico del Bilancio UE;

La gestione del SIAN è stata sinora affidata ad una società pubblico-privata a maggioranza pubblica (la SIN S.p.A.) che ha effettuato i lavori di coordinamento e sviluppo del sistema senza ottenere risultati di efficienza nei confronti degli 8 Organismi Pagatori Regionali (Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Calabria) e dell'Organismo Pagatore AGEA che eroga gli aiuti comunitari per conto delle altre 13 regioni;

I servizi di gestione e sviluppo del SIAN, attualmente affidati alla SIN S.p.A., è previsto siano posti a gara, e che la relativa procedura concorsuale - redatta e gestita - in collaborazione con la CONSIP -, pur essendo prevista da tempo, ancora non è stata indetta;

La procedura concorsuale per la gestione e sviluppo del SIAN non potrà in ogni caso essere completata entro il 20 settembre 2016, data di scadenza della vigente Convenzione AGEA-SIN, con ciò generando inevitabili ed inefficienti proroghe degli attuali contratti tra AGEA e SIN;

La procedura concorsuale avrebbe dovuto essere già conclusa da tempo, ed in questi mesi sarebbe dovuto avvenire il subentro del nuovo fornitore rispetto a quello attuale;

Il ritardo nell'avviamento della procedura concorsuale genera inevitabili inefficienze tecniche ed economiche per AGEA, con ciò incrementando i costi complessivi e ritardando il processo di evoluzione tecnologica che un nuovo appalto comporta nei servizi della pubblica amministrazione;

La SIN S.p.A. ha circa 80 dipendenti che attualmente rischiano il proprio posto di lavoro in quanto, pur essendo previsto il loro assorbimento nell'ambito delle aziende che si aggiudicheranno la «nuova gara» (ancora non indetta), tale circostanza non assicura agli stessi dipendenti SIN una certezza del posto di lavoro né una certezza di conservazione dell'attuale livello retributivo, come anche confermato in un recente incontro tra l'attuale Commissario AGEA e le rappresentanze sindacali ed aziendali di SIN;

Il prossimo 20 settembre 2016 scadono tutti i contratti di servizio che la SIN ha con AGEA e con gli altri committenti del SIAN (Ministero per le Politiche Agricole, Ismea, Corpo Forestale dello Stato, ...) e tali contratti alla data non sono stati sostituiti da analoghi contratti con l'affidatario dei servizi della «nuova gara» (ancora non indetta) ovvero da proroghe dei contratti attuali (nelle more dell'affidamento della «nuova gara»);

L'AGEA è a conoscenza sin dal 2007 che la Convenzione Quadro con la SIN S.p.A. scade il 20 settembre 2016, e quindi ha avuto tutto il tempo per programmare una «nuova gara» per l'affidamento dei servizi;

Il quadro contrattuale incerto e non perfezionato tra AGEA e SIN, e quindi tra SIN ed il RTi attualmente affidatario dei lavori, rende indeterminata la situazione contrattuale dopo il 20 settembre 2016, e tale situazione può comportare la mancanza di un fornitore di servizi dopo il 20 settembre 2016 ossia esattamente nel periodo cruciale per AGEA e per gli Organismi Pagatori Regionali ai fini della erogazione degli anticipi (dal 16 ottobre) e dei saldi (dal 1 dicembre) degli aiuti della PAC per svariati miliardi di euro,

Tale situazione di indeterminatezza risulta del tutto inspiegabile e, anche se causata da ritardi generati dalle precedenti gestioni di AGEA, non ha visto nella attuale gestione commissariale un approccio fattivo e finalizzato ad affrontare tutti i temi aperti;

Il rischio di mancata tempestiva erogazione dei pagamenti degli anticipi PAC al 16 ottobre 2016 risulta essere, sulla base della situazione attuale, estremamente probabile ed assolutamente inaccettabile per l'intero comparto agricolo;

Il rischio legato alla situazione attuale comporta ripercussioni sociali che vanno ben oltre i confini del Ministero per le Politiche agricole e dell'AGEA;

Il Commissario AGEA, anche nell'audizione alla Camera del 26 luglio n.s., non ha prospettato soluzioni concrete volte alla regolarizzazione della complessa situazione in essere, che oramai rischia di comportare correzioni finanziarie da parte della UE (centinaia di milioni di euro) oltre al perdurare della attuale «assenza» di coordinamento degli Organismi Pagatori Regionali che, in mancanza di regole tempestive e corrette, tendono ad assumere comportamenti disomogenei a livello nazionale, impegna il Governo:

ad affrontare da subito la situazione che rischia di divenire devastante a valle del 20 settembre 2016, senza un «nuovo fornitore» individuato a seguito di apposita procedura concorsuale (ancora non indetta) e senza i contratti con il fornitore attuale che è affidatario dei servizi, appunto, sino al 20 settembre 2016;

a predisporre tempestivamente un'audizione presso Camera e Senato del Ministro per le Politiche Agricole nella quale si riferisca circa tutti i temi sopra riportati, fornendo una chiara illustrazione del percorso amministrativo finalizzato ad impedire che siano a rischio i servizi per il pagamento degli aiuti dal 20 settembre 2016, con particolare riferimento agli anticipi della PAC previsti per il 16 ottobre ed ai connessi saldi previsti dal 1 dicembre 2016;

a garantire l'occupazione degli 80 dipendenti della SIN S.p.A.;

a verificare che i servizi previsti per la «nuova gara» (ancora non bandita) siano stati preventivamente approvati dai servizi della UE, che effettua nei confronti di AGEA tutti i controlli atti ad autorizzare la stessa AGEA ad erogare gli aiuti in favore di 13 regioni;

ad assicurare che l'AGEA venga entro l'anno interessata da un profondo riassetto organizzativo, volto ad adeguare i servizi nei confronti degli altri OPR in modo omogeneo rispetto ad AGEA Pagatore ed assicurando una chiara e funzionante separazione dei ruoli di AGEA tra Coordinamento e Pagatore.

### **G23.207**

[DONNO](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio; premesso che:

il capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, gli ulivi sono circa 60 milioni; la presenza del batterio *Xylella fastidiosa* in un'area estremamente del territorio ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale, ossia circa quattro miliardi di euro ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla *Xylella fastidiosa* non sono sufficienti a garantire la ripresa per un comparto produttivo pesantemente colpito, soprattutto laddove i provvedimenti imposti per contrastare la diffusione del batterio, anche a livello di Unione europea, hanno comportato la distruzione delle piante contagiate, ovvero della base produttiva dell'attività delle imprese coinvolte;

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti di natura economica volte a sostenere ed incentivare le imprese della Regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *xylella fastidiosa*.

### **23.0.1**

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DOC è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massimo di vino per ettaro che non può essere destinato alla produzione della relativa DOC, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14";

b) dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: "Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DOC, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista-nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione"».

### **23.0.2**

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

1. L'esubero di produzione di un vino a DOC di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, può essere destinato anche alla produzione di vini DOC fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione».

### **23-bis.1**

[GALIMBERTI](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».

### **23-bis.2**

[GALIMBERTI](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

### **23-bis.3**

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Precluso**

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

4-*ter*. Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

*4-quater*. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma *4-bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo».

**G23-bis.200**

[DONNO](#), [FATTORI](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie-urgenti per gli enti territoriali e il territorio; premesso che:

l'articolo *23-bis* del decreto-legge in esame istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealicolo;

considerato che:

tra le misure necessarie a contenere la pesante situazione del mercato nazionale, oltre ad una ristrutturazione complessiva della filiera, appare indispensabile favorire la qualità e la competitività delle imprese agricole italiane anche attraverso una maggior tracciabilità della materia prima ed informazione ai consumatori;

il comparto del frumento duro è strettamente legato alla filiera della pasta, che i problemi della produzione primaria devono trovare soluzione anche tramite migliori intese con molini e pastifici e che a tal riguardo sarebbe molto utile che l'etichettatura della pasta contenesse l'indicazione del Paese di provenienza del grano utilizzato nella sua preparazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, l'obbligo di indicazione in etichetta del Paese di provenienza del grano utilizzato nella preparazione della pasta alimentare prodotta in Italia, con le designazioni «100 per 100 grano italiano» qualora sia stato impiegato esclusivamente grano coltivato nel territorio nazionale e «miscela di grani» in tutti gli altri casi.

**G23-bis.201**

[FATTORI](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio; premesso che:

l'articolo *23-bis* del decreto-legge in esame istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealicolo;

considerato che:

il settore cerealicolo nazionale, ormai in crisi da tempo, necessita, oltre che di misure atte a contenere la pesante situazione di mercato, di una ristrutturazione complessiva dell'intera filiera;

le politiche finora attuate hanno fortemente condizionato la cerealicoltura italiana, determinando un incremento delle superfici coltivate a discapito della qualità dei prodotti e dell'impatto ambientale;

le varietà oggi coltivate di grani duri e teneri sono molto poche e recenti disposizioni normative hanno sempre più limitato la possibilità di autoproduzione e scambio di semi. In natura, invece, esistono diverse varietà di grani antichi, molti dei quali si sono adattati spontaneamente al territorio per clima, altitudine e tipologia di suolo, pertanto non necessitano di particolari cure agronomiche e di pesticidi e si prestano alla coltivazione biologica;

la ristrutturazione della filiera nazionale cerealicola non può prescindere dall'adozione di sistemi di coltivazione sostenibili e più efficienti, come le lavorazioni ridotte, la semina su sodo e le rotazioni colturali, nonché dal recupero e valorizzazione del germoplasma autoctono;

alcune regioni italiane come la Toscana, hanno già avviato con successo progetti di recupero,

conservazione e caratterizzazione morfologica e funzionale delle varietà autoctone di frumento, come la collezione di frumento di Fontarronco, conservata dall'ex Arsia (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) dal 2004, ed affidata al Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali, del suolo e dell'ambiente agroforestale (Dipsa) dell'Università di Firenze,  
impegna il Governo,

a promuovere e sostenere, nell'ambito di una ristrutturazione complessiva dell'intera filiera, un progetto nazionale di recupero, conservazione, caratterizzazione morfologica e funzionale e diffusione di varietà autoctone di frumento, sia tenero che duro, atto ad accrescere la qualità nutrizionale ed organolettica della gamma varietale oggi disponibile sul mercato.

#### **G23-bis.202**

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premessi che:

i produttori di grano continuano ad essere oggetto di un'azione di speculazione che non ha precedenti, dal momento che il grano duro viene pagato a 18 euro al quintale;

tale prezzo si pone largamente al di sotto dei costi produttivi, causando perdite fino al 50 per cento sulla passata campagna di commercializzazione;

per avere un riferimento concreto, basti dire che oggi 100 chili di frumento valgono quanto sette chili di pane, come pure oggi gli agricoltori devono vendere 5 chili di grano per poter comprare un caffè, la qual cosa rappresenta un divario intollerabile e contrario ad ogni logica;

la crisi per il settore cereali colto sembra non avere mai termine, generando la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro e il rischio di desertificazione per quasi due milioni di ettari di terra, che rappresenta il 15 per cento della superficie agricola nazionale, dislocata soprattutto nelle aree più difficili del Paese;

il Paese è percorso da agitazioni e proteste degli agricoltori diffuse in tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo,

ad avviare un organico piano di sostegno al settore cerealicolo, in particolare del grano duro italiano al 100 per cento, sia sul fronte degli investimenti che delle infrastrutture;

a porre in essere azioni per rendere più trasparente la formazione del prezzo e conferire maggior valore al grano di qualità certificata;

prevedere meccanismi assicurativi per garantire eccessive fluttuazioni di mercato.

#### **23-bis.0.1**

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

*(Misure di sostegno per il riconoscimento del servizio ecosistemico e ambientale a favore degli imprenditori agricoli conduttori di allevamenti zootecnici nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri)*

1. Al fine di potenziare e garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e per la valorizzazione turistica delle aree montane, l'attività aziendale degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che conducono allevamenti zootecnici nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri, come definite dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, costituisce servizio ecosistemico e ambientale ai sensi dell'articolo 70, comma 2 lettera f), della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. I decreti attuativi di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, introducono le conseguenti agevolazioni. per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali a favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al comma 1, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento VE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, utilizzando come parametro di riferimento le unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 0..190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

#### **24.1**

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Sopprimere dal comma 3-bis fino alla fine.

#### **24.2**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

#### **Precluso**

Al comma 3-bis, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sua funzione culturale sul territorio».

#### **24.3**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Al comma 3-bis letterab) sopprimere le parole: «, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento1,».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d) sopprimere le parole da: «e disposta» fino alla fine della lettera.*

#### **24.4**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

#### **Precluso**

Al comma 3-bis, letterab), sostituire le parole: «e valorizzazione della qualità» con le seguenti: «, valorizzazione della qualità e delle risorse interne e della capacità di autoproduzione».

#### **24.5**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

#### **Precluso**

Al comma 3-bis, letterac), sostituire le parole: «di un numero adeguato» con la seguente: «prevalente».

#### **24.6**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Al comma 3-quater, sopprimere la lettera a).

#### **24.7**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Al comma 3-quater, letteraa), sostituire le parole: «al personale, anche direttivo, delle fondazioni» con le seguenti: «al personale direttivo delle fondazioni».

#### **24.8**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Al comma 3-quater, sopprimere la lettera b).

**24.9**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

**Precluso**

Al comma 3-quater, letterad), capoverso «d-bis», dopo la parola: «collaborazioni», aggiungere la seguente: «occasional».

**24.10**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

**Precluso**

Al comma 3-quater, letterad), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367», aggiungere le seguenti: «e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310».

**24.11**

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#),  
[DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 3-quater, inserire il seguente:

«3-quater.1. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 356 della legge n. 106 del 2015, ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'art 1 comma 355 della -medesima legge; è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso ed alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima della entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011».

**24.12**

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 3-sexies.

**24.13**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

**Precluso**

Sopprimere il comma 3-sexies.

**24.14**

[CIOFFI](#), [GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

**Precluso**

Sopprimere i commi 3-septies e 3-octies.

**24.200**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

**Precluso**

Dopo il comma 3-octies aggiungere i seguenti:

«3-nonies. Al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che risultino in possesso dei necessari requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2019, si applica la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-octies, valutato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 170 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

derivanti dal comma 3-*undecies*.

3-*undecies*. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del Testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 18 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non superiore al 70 per cento».

#### **G24.200**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2495, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

con l'articolo 24 del provvedimento in oggetto, recante Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche, s'intende affrontare il complesso percorso di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico sinfoniche;

è un fatto che - a far tempo dagli anni Novanta del secolo scorso, a fronte del mutamento della forma giuridica da enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche - queste ultime abbiano fatto registrare, nella maggioranza dei casi, gestioni poco oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie, dovute alla scarsità e a una discutibile allocazione delle risorse pubbliche del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) rispetto agli elevatissimi costi di produzione degli spettacoli;

insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche per farle tornare, in prospettiva più moderna, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura;

considerato che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

l'articolo 24, stabilisce una «revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche» di cui al comma 3-*bis*, e pertanto introduce di fatto una delega governativa in una legge di conversione di un decreto-legge, procedura teoricamente non congruente;

appare inoltre discutibile l'opportunità di inserire una norma di tale natura in una decretazione con profili di urgenza e necessità, atteso che la materia in esame necessita pragmaticamente di interventi normativi radicali, e non legati all'emergenza del momento;

valutato che:

il disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevede all'art. 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche, oggetto di stralcio in Commissione che potrebbe, qualora sia confermata in Aula, contenere misure di risanamento di tali enti;

valutato infine che:

i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 24 sopra citato prevedono la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;

il comma 1 lettera *a)*, *b)* e *d)* e il comma 2, novellando l'art. 1, comma 55, della legge 208/2015 sostituiscono il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018;

come peraltro osservato nel Dossier studi della Camera, la nozione di pareggio economico è per sua natura riferita alla singola annualità di bilancio e, in quanto tale, non può essere sufficientemente indicativa dei futuri andamenti economici dell'ente, anche attraverso il «tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

inoltre, a contenuti che già a un primo esame non appaiono «specificatamente individuabili sulla base della vigente disciplina contabile», corre necessità di evidenziare come la previsione, di cui comma 3-*bis*, di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario differisce da quella dei commi 1 e 2 circa il conseguimento del tendenziale equilibrio economico e finanziario;

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti, anche di carattere normativa, di riordino e rilancio di tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche, sia sotto il profilo economico sia, soprattutto, culturale, in conformità con l'annunciato provvedimento derivante dallo stralcio dell'articolo 34 nel disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, al fine di ripensare il modello produttivo nel suo insieme in un'ottica di supporto e piena valorizzazione di tali enti.

#### **G24.201**

[GASPARRI, D'ALI'](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, intervengono in materia di concessioni demaniali marittime sotto il profilo della proroga delle concessioni e riguardo ai procedimenti pendenti per il pagamento dei canoni demaniali ed al termine per il riordino complessivo della materia;

in particolare, il comma 3-*septies* interviene sulla proroga delle concessioni disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2009. Tale norma ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

il comma 3-*octies* novella il comma 484 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che dispone la sospensione fino al 30 settembre 2016 dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, quindi dei procedimenti sui quali fosse iniziato un contenzioso alla suddetta data, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e ai procedimenti rispetto ai quali sussistessero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni;

in base alla modifica recata dal comma 3-*octies*, viene infatti disposta la sospensione fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, anziché fino al 30 settembre 2016, dei procedimenti pendenti relativi alle concessioni demaniali e di quelli su cui sussistono contenziosi relativamente ai canoni; di conseguenza, viene soppresso il riferimento alla data del 30 settembre 2016 come termine previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime;

considerato che:

sulla materia delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative si è intervenuti a più riprese, a partire dalla 16ª legislatura, fino all'approvazione del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 179 del 2012 che all'articolo 1, comma 18, ha disposto - in attesa della revisione complessiva della legislazione nazionale in materia - la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

successivamente, l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2009, e s.m.i., alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

sulla materia è intervenuta inoltre a livello comunitario la Direttiva 2006/123/CE «Bolkestein» c.d. «Direttiva Servizi» che prevede che dal 1° gennaio 2016 le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

rilevato che:

la Corte di Giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione) si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), sulla proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali. Tale sentenza ha ad oggetto l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che in Italia ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza, come detto rinviata al 31 dicembre 2020 dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare);

la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

nella sentenza - che riguarda due controversie relative alle concessioni lacuali del Lago di Garda e del Lago di Idro, ed alle concessioni di beni del demanio-marittimo nel comune di Comune di Liori Porto San Paolo in Sardegna - la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare (ai fini dell'applicazione della direttiva c.d. «Servizi» n. 2006/123/CE), se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali; in tale caso il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità) e non può pertanto essere compatibile con una proroga automatica, anche se gli Stati membri possono tenere conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati;

la sentenza dispone, inoltre: «... A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato»;

la Corte ha stabilito inoltre, «L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.»;

tenuto conto che:

nelle sedute del 21 e del 22 giugno u.s., l'Assemblea del Senato ha svolto la discussione, tra le altre, della mozione n. 539 a firma dello scrivente e altri, recante l'impegno al Governo ad attivarsi affinché le concessioni demaniali siano estromesse dall'applicazione della direttiva concernente i servizi; a presentare una proposta di legge che permetta all'Italia di prorogare le concessioni in essere di almeno trent'anni a partire dal 2020 e di affidare nuove concessioni attraverso procedure di evidenza pubblica;

le mozioni approvate impegnano, invece, il Governo a garantire, nel rispetto dei principi di concorrenza, l'esercizio e la valorizzazione delle attività imprenditoriali; a verificare in sede europea la specificità del regime delle concessioni marittime e a riaprire una negoziazione per tutelare il sistema balneare nazionale e per difendere la proroga disposta fino al 2020; a prevedere un periodo transitorio adeguato per le concessioni in essere, che tenga conto degli investimenti e delle infrastrutture realizzati;

gli ordini del giorno approvati nella medesima seduta impegnano il Governo a predisporre, di concerto con le amministrazioni interessate, gli operatori del settore e gli utenti, una disciplina organica delle concessioni demaniali, che riqualifichi l'offerta turistica, garantisca la tutela ambientale delle coste e salvaguardi la più ampia fruizione dei cittadini; a rimodulare le tariffe dei canoni di concessori; a predisporre un sistema di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni con una durata ragionevole,

impegna il Governo:

considerato il periodo di incertezza che sta investendo l'Europa - nel quale i sostenitori del no all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea avevano trattato deroghe con l'Europa su argomenti di impatto maggiore rispetto a quelli affrontati nella direttiva Bolkenstein - a considerare una deroga alla direttiva medesima per balneari e ambulanti che da anni operano in un clima di forte incertezza che non fornisce alcuna garanzia per il futuro;

alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi, e che le risorse non sono esaurite, a prevedere che il rilascio di nuove concessioni attraverso un'evidenza pubblica debba avvenire solo per le aree libere, considerato che le concessioni esistenti hanno sostenuto quest'onere all'origine.

#### **G24.202**

[CIOFEI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

premessi che;

i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24 del disegno di legge in esame intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, sia sotto il profilo della proroga delle concessioni, che relativamente ai procedimenti pendenti per il pagamento dei canoni demaniali ed al termine per il riordino complessivo della materia;

a livello comunitario la Direttiva 2006/t23/CE «Bolkestein c.d. Direttiva Servizi» ha previsto che dal 1° gennaio 2016 le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione. Infatti l'articolo 12 della direttiva servizi disciplina l'ipotesi specifica in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un'attività di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione;

la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). La scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020;

la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 sulle cause riunite C-458/14), sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali prevista dal diritto italiano, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

la Corte ha stabilito che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali

candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità). Ne deriva che la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione;

l'articolo 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative;

secondo la Corte il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza;

impegna, quindi, il Governo

al fine di chiarire il quadro giuridico in materia per il settore balneare, che vive da anni un'inaccettabile situazione di incertezza, a predisporre di concerto con le Regioni, le amministrazioni interessate, gli operatori di settore e gli utenti del servizio spiaggia, una nuova disciplina organica delle concessioni demaniali che contempli da un lato la necessità di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica balneare e dall'altro garantendo la pianificazione e gestione delle coste in un'ottica di tutela ambientale con precisi limiti nella determinazione delle aree concedibili per attività di carattere economico salvaguardando la più ampia fruizione da parte dei cittadini delle aree non soggette a pagamento;

al fine di valorizzare le aree demaniali in concessione, a prevedere una nuova rimodulazione delle tariffe dei canoni concessori, aumentando la classificazione delle aree dalle attuali due vigenti al fine di potere meglio rappresentare le differenze delle diverse realtà italiane, tenendo conto di diversi fattori tra cui la redditività dell'area demaniale e le potenzialità di sviluppo della stessa;

a predisporre un sistema di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali a fini turistico ricreativi con una durata ragionevole delle stesse che possa da un lato permettere gli investimenti strettamente necessari nel settore balneare e dall'altro garantire l'accesso al mercato, prevedendo apposite clausole sociali, nonché evitando possibili fenomeni di concentrazione da parte dei partecipanti alle gare e pertanto a prevedere precisi limiti (soprattutto per le società di capitale) al numero di concessioni ottenibili su tutto il territorio nazionale, prevedendo un numero limitato di concessioni per Regione per ogni impresa o gruppo di imprese tra loro collegate e gestite dalla stessa società o gruppo societario con la stessa o parziale coincidenza della compagine sociale;

a disporre che le nuove gare pubbliche siano realizzate con criteri chiari e trasparenti, prevedendo a cura delle amministrazioni interessate sia la pubblicazione tempestiva online dei risultati, sia dei punteggi raggiunti.

### **G24.203**

[Mario MAURO](#), [Giovanni MAURO](#)

### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

il comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha fissato al 15 ottobre 2014 il termine temporale previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime; a seguito di numerosi contenziosi, la giustizia amministrativa si è più

volte pronunciata in merito alle proroghe,

impegna il Governo

a riordinare la materia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, al fine di evitare il protrarsi dell'infrazione del diritto dell'Unione europea, nel più breve tempo possibile, adoperandosi perché questo non sia superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e a prevedere una disciplina che dia attuazione alle regole dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione dei candidati, ferma restando un'adeguata tutela degli investimenti realizzati dagli esercenti attività di impresa nell'ambito delle concessioni, anche in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto del principio di certezza del diritto.

**G24.204**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

**Precluso**

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato n. 2495, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

con l'articolo 24 del provvedimento in oggetto, recante misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche, s'intende affrontare il complesso percorso di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico sinfoniche;

tali fondazioni hanno fatto registrare, in buona parte dei casi, gestioni poco oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie, dovute alla scarsità e a una discutibile allocazione delle risorse pubbliche del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) rispetto agli elevatissimi costi di produzione degli spettacoli;

insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche per farle tornare, in prospettiva più moderna, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura;

considerato che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 24 sopra citato prevedono la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;

il comma 3-*quater* stabilisce che «Le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale»;

valutato infine che:

il disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevede all'articolo 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche, oggetto di stralcio in Commissione che potrebbe, qualora sia confermata in Aula, contenere misure di risanamento di tali enti;

impegna il Governo:

ad adottare misure necessarie, in conformità con l'annunciato provvedimento derivante dallo stralcio dell'articolo 34 nel disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, affinché al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che risultino in possesso dei necessari requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2019, si applichino la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico vigenti anteriormente all'entrata in vigore

dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attualmente previste solo per gli enti assoggettati alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

#### **G24.205**

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

premesse che:

il comma 3-*septies*, dell'articolo 24, del decreto-legge in esame, nelle more della revisione e del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, dispone la validità dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2000, che proroga fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni stesse, in scadenza il 31 dicembre 2015;

l'intervento non appare risolutivo del problema e non scongiura la possibilità che la Commissione europea possa aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

la materia è sottoposta alla Direttiva 2006/123/CE «Bolkestein» cosiddetta «Direttiva Servizi» che prevede che, dal 1° gennaio 2016, le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione;

sulla conformità della proroga delle concessioni al 31 dicembre 2020 alla normativa europea sono state sollevate questioni interpretative da parte dei tribunali amministrativi della Lombardia e della Sardegna che hanno rivolto una questione pregiudiziale alla Corte Europea, per verificare, appunto, la compatibilità dei due ordinamenti;

la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacustri, stabilendo che il diritto comunitario non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

a seguito di tale pronuncia, appare fortemente a rischio la prosecuzione delle attività di molte imprese balneari, con il rischio che vadano persi migliaia di posti di lavoro e milioni di euro investiti dalle oltre 30.000 imprese attive sul territorio;

appare ormai non più procrastinabile un intervento di riforma del settore che superi l'impasse normativa legata al riconoscimento della proroga automatica delle concessioni, nell'ottica di tutelare gli interessi delle aziende coinvolte e gli investimenti da questi effettuate nel settore, avviando urgentemente l'esame del disegno di legge 2377, a mia prima firma,

impegna il Governo:

a presentare quanto prima al Parlamento una legge di revisione e di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, che permetta all'Italia di superare l'attuale impasse normativa, ispirandosi alle proposte in materia, già depositate presso l'aula del Senato, ed in particolare, al sopra menzionato disegno di legge n. 2377.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (**2290**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### **Capo I**

#### **FINALITÀ E DEFINIZIONI**

#### **Art. 1.**

## **Approvato**

(Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
- b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
- c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### **1.1**

[CANDIANI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «farmaceutici».

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma, sopprimere la lettera b);*
- all'articolo 13, capoverso «Art. 1», sopprimere le parole: «di prodotti farmaceutici»;*
- alla rubrica, sopprimere la parola: «farmaceutici»;*
- sopprimere l'articolo 15;*
- all'articolo 16, comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1);*
- al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «i prodotti farmaceutici nonché»;*
- alla rubrica, sopprimere le parole: «dei prodotti farmaceutici»;*
- al titolo del Capo III, sopprimere le parole: «farmaceutici»;*
- al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: «e farmaceutici».*

### **1.3**

[DONNO](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nonché alla cessazione dello smaltimento dei rifiuti biodegradabili in discarica».

### **1.4**

[DONNO](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.4**

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

*«d-bis) favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, con particolare attenzione ad ottenere una sostanziale riduzione dei consumi di alimenti di origine animale considerati gli effetti negativi su salute e ambiente ad essi associati».*

#### **G1.4 (già em. 1.4)**

[DONNO](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.4.

(\*) Accolto dal Governo

**G1.200**

[MIRABELLI, DE BIASI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;

premessi che:

dal 1° maggio al 31 ottobre del 2015 l'Italia ha ospitato a Milano l'esposizione universale dedicata al tema «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

considerato che:

in occasione di Expo 2015 è stata sottoscritta da più di un milione di persone la Carta di Milano, per assumere un preciso impegno in relazione al diritto al cibo quale diritto umano fondamentale e contro gli sprechi;

la Carta di Milano racchiude in sé i diritti e gli impegni per un mondo più sostenibile ed è stata ufficialmente consegnata alle Nazioni Unite;

il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, che trova nello spreco alimentare una delle sue importanti cause, rappresenta una violazione della dignità umana;

tenuto conto che:

in occasione di Expo 2015 è stato altresì sottoscritto l'*Urban Food Policy Pact*, che rappresenta il primo patto internazionale tra Sindaci sulle politiche alimentari urbane, e rappresenta, insieme alla Carta di Milano, l'impegno a ridurre lo spreco alimentare ad ogni livello, da quello locale a quello planetario;

valutato che:

è necessario avviare un'azione duratura e collettiva, assieme alle cittadine e ai cittadini, alla società civile, alle imprese e alle istituzioni locali, nazionali e internazionali, per consentire di vincere le grandi sfide connesse al cibo, partendo dalla riduzione dello spreco, per combattere la denutrizione e promuovere la gestione sostenibile dei processi produttivi, di conservazione, di trasformazione, di somministrazione e di consumo alimentare,

impegna il Governo a procedere all'istituzione a Milano, sede di Expo 2015, dell'osservatorio *Urban Food Policy Pact Center*, al fine di contribuire all'attuazione degli impegni previsti dalla Carta di Milano e dall'*Urban Food Policy Pact*, ed in particolare al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione ed educazione volte a ridurre gli sprechi alimentari, effettuare il monitoraggio del mantenimento degli impegni per il raggiungimento degli obiettivi, elaborare proposte per le istituzioni, sostenere i Comuni nella progettazione *dei food policy local action plan* (piani di azione locale per le politiche alimentari) finalizzati alla riduzione dello spreco.

**G1.200 (testo 2)**

[MIRABELLI, DE BIASI](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;

premessi che:

dal 1° maggio al 31 ottobre del 2015 l'Italia ha ospitato a Milano l'esposizione universale dedicata al tema «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

considerato che:

in occasione di Expo 2015 è stata sottoscritta da più di un milione di persone la Carta di Milano, per assumere un preciso impegno in relazione al diritto al cibo quale diritto umano fondamentale e contro gli sprechi;

la Carta di Milano racchiude in sé i diritti e gli impegni per un mondo più sostenibile ed è stata ufficialmente consegnata alle Nazioni Unite;

il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, che trova nello spreco alimentare una delle sue importanti cause, rappresenta una violazione della dignità umana;

tenuto conto che:

in occasione di Expo 2015 è stato altresì sottoscritto l'*Urban Food Policy Pact*, che rappresenta il primo patto internazionale tra Sindaci sulle politiche alimentari urbane, e rappresenta, insieme alla Carta di Milano, l'impegno a ridurre lo spreco alimentare ad ogni livello, da quello locale a quello planetario;

valutato che:

è necessario avviare un'azione duratura e collettiva, assieme alle cittadine e ai cittadini, alla società civile, alle imprese e alle istituzioni locali, nazionali e internazionali, per consentire di vincere le grandi sfide connesse al cibo, partendo dalla riduzione dello spreco, per combattere la denutrizione e promuovere la gestione sostenibile dei processi produttivi, di conservazione, di trasformazione, di somministrazione e di consumo alimentare,

impegna il Governo a promuovere, in raccordo con le istituzioni locali, l'istituzione a Milano, sede di Expo 2015, dell'osservatorio *Urban Food Policy Pact Center*, al fine di contribuire all'attuazione degli impegni previsti dalla Carta di Milano e dall'*Urban Food Policy Pact*, ed in particolare al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione ed educazione volte a ridurre gli sprechi alimentari, effettuare il monitoraggio del mantenimento degli impegni per il raggiungimento degli obiettivi, elaborare proposte per le istituzioni, sostenere i Comuni nella progettazione *dei food policy local action plan* (piani di azione locale per le politiche alimentari) finalizzati alla riduzione dello spreco.

### **G1.201**

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premessi che:

è oramai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale, di scarsa qualità e che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale; quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane è utilizzato per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alla biodiversità e problemi alle popolazioni locali;

oltre ad essere insostenibili a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, presenti in tantissimi prodotti, soprattutto dolciari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, crackers, che portano all'insorgenza di tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, aumento del colesterolo, sovrappeso etc.;

l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini abusano soprattutto di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite poiché la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;

appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese, sulle etichette dei prodotti alimentati che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;

già in altri paesi europei si è intervenuto in tal senso, ad esempio in Francia, su alcuni prodotti, vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette,

impegna il Governo ad attivarsi affinché, ai fini della sicurezza alimentare, sia resa obbligatoria nell'etichetta dei prodotti, l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo, la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva e a porre in essere azioni informative tendenti alla limitazione dell'uso.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Approvato**

*(Definizioni)*

1. Al fine della presente legge si intendono per:

- a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
- b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
- d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
- e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;
- f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
- g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**2.1**

[DONNO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «prodotti» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli alimenti» con le seguenti: «dei prodotti alimentari, agroalimentari e agricoli».

**2.2**

[DONNO](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli alimenti», con le seguenti: «dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca».

**2.3**

[DONNO](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G2.3**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

*Consequentemente, alla medesima, lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### **G2.3 (già em. 2.3)**

[DONNO](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.3.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **2.4**

[MANDELLI](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G2.4**

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) "eccedenze alimentari": i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errore nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione; prodotti alimentari ai fini medico speciali invenduti a causa delle fluttuazioni di mercato».

### **G2.4 (già em. 2.4)**

[MANDELLI](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.4.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **2.5**

[DONNO](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «; essa è indicata con giorno, mese ed anno ed include le condizioni di conservazione in base alle quali è stata determinata».

#### Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DEGLI ALIMENTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI  
ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 3.

#### **Approvato**

*(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale)*

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.
2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.

3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.
4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.
5. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

#### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

##### **3.200**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

##### **Ritirato e trasformato nell'odg G3.201**

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire la parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti delle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

*Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:*

1) *nella rubrica, dopo la parola: «Riduzione», aggiungere le seguenti: «o incremento»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa da applicare alle struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i cui esercenti non hanno provveduto alla stipula degli accordi con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-bis.».

##### **G3.201 (già em. 3.200)**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

##### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2290 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

tenuto conto che è fondamentale il pieno coinvolgimento della Grande Distribuzione Organizzata e degli operatori del settore alimentare,

impegna il Governo a promuovere un tavolo con la Grande Distribuzione Organizzata, tutti gli operatori del settore alimentare e le organizzazioni solidaristiche per arrivare ad accordi e protocolli d'intesa per ridurre gli sprechi e promuovere le buone pratiche di reimpiego dei prodotti alimentari.

---

(\*) Accolto dal Governo

##### **3.201**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

##### **Ritirato**

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti*: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti delle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

3)aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».

### **3.202**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

#### **Ritirato**

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti*: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti delle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

### **3.4**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

### **3.5**

[MORONESE](#), [DONNO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» con la seguente: «cedono».

### **3.203**

[DE PIETRO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#)

#### **Ritirato**

Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» con le seguenti: «hanno l'obbligo di cedere».

### **3.204**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

#### **Ritirato**

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire la parola*: «possono» *con le seguenti*: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti delle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

### **3.8**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

### **3.9**

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La cessione avviene nel rispetto di idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e a chilometro zero».

### **3.205**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conferendo l'eventuale frazione non utilizzata alle attività di recupero di cui al comma 3».

### **3.13**

[GRANAIOLA](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G3.13**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza alimentare, possono essere cedute dagli operatori di cui al comma 1, per il sostegno vitale di animali, con particolare riguardo a quelli ricoverati nei canili e nei gattili. In seconda istanza le eccedenze alimentari di cui al presente comma possono essere destinate all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico».

#### **G3.13 (già em. 3.13)**

[GRANAIOLA](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.13.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **3.14**

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 3, sostituire le parole: «al consumo umano» con le seguenti: «all'alimentazione umana degli indigenti».

### **3.15**

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 3, dopo le parole: «per il sostegno vitale di animali» inserire le seguenti: «, purché non comportino pericoli per la salute di questi ultimi,».

### **3.17**

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».

### **3.18**

[MANDELLI](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G3.18**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti alimentari ai fini specialistici derivanti dalla gestione di pazienti in nutrizione artificiale domiciliare. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare».

**G3.18 (già em. 3.18)**

[MANDELLI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.18.

---

(\*) Accolto dal Governo

**3.19**

[DONNO](#)

**Improponibile**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

**3.20**

[DONNO](#)

**Improponibile**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo, e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

**3.21**

[DONNO](#)

**Improponibile**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del

settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

### 3.22

[DONNO](#)

#### **Improponibile**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato, in quota parte al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi. Le maggiori entrate previste dal presente comma, fatta salva la quota destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11, sono destinate all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza».

### 3.23

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.24

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.25

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che pratichino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.26**

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. I Comuni, anche in forma associata, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152, al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, possono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari destinati alla cessione gratuita. Per tali finalità il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.27**

[MORONESE](#), [DONNO](#)

#### **Ritirato**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il processo di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, nel rispetto del principio della rotazione, è reso tracciabile in conformità all'articolo 18 del regolamento 178/2002/CE, trasparente e pubblico. A tal fine con il decreto di cui all'articolo 11 della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata, denominata "economia circolare", ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari come definiti all'articolo 2 della presente legge. I soggetti cessionari predispongono sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali. La mancata pubblicazione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge».

### **3.28**

[MORONESE](#), [DONNO](#)

#### **Ritirato**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dolosamente lascino perire le eccedenze alimentari idonee al consumo umano, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro».

### **G3.200**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare - ai soggetti donatari, direttamente o mediante

incarico ad altro soggetto donatario;

il medesimo articolo prevede tra l'altro che la cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita; esse devono essere destinate prioritariamente a favore di persone indigenti. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale: le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli - effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati - sono svolte sotto la responsabilità di chi le effettua e nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare,

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti al fine di stabilire specifiche sanzioni a carico degli operatori del settore alimentare che, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dolosamente lascino perire le eccedenze alimentari idonee al consumo umano.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

### **3.0.200**

[DE PIETRO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#)

#### **Respinto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Misure relative agli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq)*

1. Gli esercizi commerciali con una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati hanno l'obbligo di devolvere le eccedenze alimentari a uno o più soggetti donatari.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi commerciali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di concludere un accordo con uno o più soggetti donatari.

3. Gli esercizi commerciali che ottemperano all'obbligo di cui al comma 2 sono inseriti in un apposito elenco elaborato, su base semestrale, dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso, che ne cura il costante aggiornamento.

4. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 3 possono utilizzare, a fini promozionali, la denominazione di «esercizio commerciale virtuoso».

5. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 3 beneficiano delle eventuali agevolazioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico e indirizzate a tale categoria di soggetti».

### **3.0.201**

[DE PIETRO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#)

#### **Ritirato**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Misure relative agli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq)*

1. Gli esercizi commerciali con una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati hanno l'obbligo di devolvere almeno il so per cento delle eccedenze alimentari a uno o più soggetti donatari.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi commerciali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di concludere un accordo con uno o più soggetti donatari.

3. Gli esercizi commerciali che ottemperano all'obbligo di cui al comma 2 sono inseriti in un apposito elenco elaborato, su base semestrale, dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso, che ne cura il costante aggiornamento.

4. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 3 possono utilizzare, a fini promozionali, la denominazione di «esercizio commerciale virtuoso».

5. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 3 beneficiano delle eventuali agevolazioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico e indirizzate a tale categoria di soggetti».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

#### **Approvato**

*(Modalità di cessione delle eccedenze alimentari)*

1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatori.

EMENDAMENTI

**4.1**

**CANDIANI**

**Respinto**

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, i prodotti trasformati devono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita».

**4.200**

**DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BENCINI**

**Respinto**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prodotti finali trasformati devono essere ceduti in forma gratuita a fini di solidarietà sociale».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

**Approvato**

*(Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita)*

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente legge. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.
2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.

EMENDAMENTO

**5.1**

**DONNO**

**Respinto**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente provvede a predisporre i manuali nazionali di corretta prassi operativa, in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni. Tali manuali, validati dal Ministero della salute, hanno l'obiettivo di rendere più agevole, per le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che

effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, il mantenimento di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza».

#### ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 6.

#### Approvato

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

#### EMENDAMENTI

##### 6.1

[MORONESE](#), [DONNO](#)

#### Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ne dispone la» inserire la seguente: «tempestiva».

##### 6.2

[DONNO](#)

#### Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

*Consequentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» inserire le seguenti:*

*«ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

#### EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

##### 6.0.1

[MORONESE](#), [DONNO](#)

#### Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Tariffa agevolata della tassa sui rifiuti)*

1. Al fine di sostenere i progetti e le iniziative di cui alla presente legge i comuni possono stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti».

#### ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 7.

#### Approvato

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre

1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[DONNO](#)

**Ritirato**

Al comma 1, dopo le parole: «enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «atti costitutivi» inserire le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

**G7.200**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premessi che:

le novelle di cui agli articoli 7 e 13 del disegno di legge in esame modificano la normativa cosiddetta del «Buon Samaritano»: la prima, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, la seconda ampliando l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati;

il combinato disposto delle novelle di cui ai citati articoli 7 e 13 comporta, sotto il profilo soggettivo, la sostituzione del riferimento alle sole ONLUS con quello, più ampio, agli «enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono ed attuano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;

considerato che:

l'attività di cessione gratuita agli indigenti se non censita e correttamente monitorata rischia di generare situazioni non trasparenti che possono poi contrastare con la finalità della legge ovvero quella di ridurre lo spreco alimentare,

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine prevedere che gli enti privati di cui alla disposizione in premessa debbano essere iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

**Approvato**

*(Tavolo di coordinamento)*

1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito denominato «Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:

a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:

- 1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;
- 2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;
- 3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;
- 4) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari;
- 5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;
- 6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale;

b) il Tavolo è composto da:

- 1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori;
- 2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) un rappresentante del Ministero della salute;
- 5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
- 6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- 7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;
- 8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;
- 9) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
- 10) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;
- 11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;
- 12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome;
- 13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- 14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;
- 15) un rappresentante della cooperazione agricola.

2. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.

3. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## 8.1

[DONNO](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi» con le seguenti: «distribuzione delle eccedenze alimentari».

**8.2**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«6-bis) formulazione di schemi di convenzione-tipo finalizzati a regolamentare, nelle diverse fasi della filiera, i rapporti fra gli operatori del settore alimentare e i soggetti donatari, per le attività di cessione gratuita e riutilizzo delle eccedenze alimentari».

**8.4**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G8.4**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«6-bis) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari».

**G8.4 (già em. 8.4)**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.4.

**8.5**

[GRANAIOLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) attività di monitoraggio e vigilanza affinché le cessioni di cui all'articolo 3 e la distribuzione dei relativi alimenti rispettino le effettive finalità della presente legge».

**8.6**

[GRANAIOLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il Tavolo è composto da:

- 1) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale è attribuito il compito di presiedere i lavori;
- 2) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) un rappresentante del Ministero della salute;
- 5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
- 6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- 7) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome;
- 8) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- 9) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 10) due rappresentanti degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;  
11) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;

12) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;

13) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;

14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative del settore agricolo;

15) un rappresentante della cooperazione agricola;

16) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

## 8.7

[DONNO](#)

### Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

## 8.9

[GRANAIOLA](#)

### Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Tavolo, una volta costituito, si riunisce entro trenta giorni per nominare una cabina di regia composta da non più di 5 partecipanti al tavolo medesimo, che ha il compito di coordinare le attività decise in sede di riunione plenaria».

## G8.200

[GRANAIOLA](#)

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";  
premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame detta criteri per l'integrazione delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento, costituito al fine di incentivare attività di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

il Tavolo di coordinamento, nella nuova composizione, appare piuttosto pletorico, con le difficoltà che ciò può determinare, in particolare per le convocazioni e le assunzioni di decisioni rapide e condivise; eppure, risultano assenti dal Tavolo rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, che sono forse gli attori principali delle azioni promosse dal Tavolo, così come risultano assenti rappresentanti dei farmacisti, che potrebbero svolgere un ruolo importante viste le nuove previsioni del disegno di legge stesso, che introduce modalità di donazione e distribuzione anche di farmaci;

non è stato inoltre introdotto tra i compiti del Tavolo, quello relativo al monitoraggio e alla verifica e vigilanza affinché la cessione/distribuzione avvengano effettivamente nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge stesso;

in merito all'articolo 15 del disegno di legge, si nota inoltre che la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali viene subordinata alla presentazione della prescrizione medica, ove necessaria, e alla condizione che si disponga di personale sanitario ai sensi della normativa vigente;

sarebbe necessario tuttavia chiarire meglio tali disposizioni e le condizioni cui la distribuzione può avvenire: in particolare, a quali categorie di personale ci si riferisca, se volontario o meno, e in caso di personale volontario a quali soggetti sia attribuibile la responsabilità della distribuzione; si pone inoltre il problema reale che non molte ONLUS dispongono, ad oggi, di personale medico che

possa sovrintendere a tale compito,

impegna il Governo:

a voler integrare la composizione del Tavolo di coordinamento con rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, nonché di rappresentanti dei farmacisti, anche al fine di prevedere per il Tavolo compiti di monitoraggio e verifica e vigilanza sulla cessione/distribuzione di medicinali nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge;

a chiarire la portata delle previsioni dell'articolo 15, in merito alle condizioni cui può avvenire la distribuzione gratuita e diretta di medicinali, in particolare relativamente alle categorie di personale medico coinvolto e alla attribuzione delle relative responsabilità.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 8

**8.0.1**

[DONNO](#)

**Improponibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Vendita di prodotti alimentari tramite distributore automatico)*

1. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti in esso contenuti nonché, per ciascun prodotto, l'elenco degli ingredienti».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato**

*(Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi)*

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, lettera *b*), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.
2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito *internet* dei comuni interessati.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

#### 9.1

[DONNO](#)

#### **Improponibile**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

#### 9.2

[MORONESE](#), [DONNO](#)

#### **Improponibile**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

#### 9.3

[DONNO](#)

#### **Improponibile**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie"».

#### 9.4

[DONNO](#)

#### **Improponibile**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari contenenti olio di palma, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "questo prodotto contiene olio di palma, l'assunzione eccessiva può essere dannosa per la salute"».

#### 9.200

[AMIDEI](#), [SCOMA](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [MANDELLI](#), [SERAFINI](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G9.2000**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di promuovere modelli di produzione, di trasformazione, di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e degli Affari Esteri, istituisce a Milano, sede di Expo 2015, l'osservatorio per contribuire

all'attuazione degli impegni previsti dalla carta di Milano e dall'Urban *Food Policy Pact*, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi».

**G9.2000 (già em. 9.200)**

[AMIDEI](#), [SCOMA](#), [Mariasaria ROSSI](#), [MANDELLI](#), [SERAFINI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.200.

---

(\*) Accolto dal Governo

**9.5**

[GRANAIOLA](#)

**Ritirato**

Al comma 2 sostituire le parole: «per fini di beneficenza» con le seguenti: «per fini di solidarietà sociale o di beneficenza».

**9.6**

[DONNO](#)

**Respinto**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso la diffusione dell'utilizzo di prodotti agroalimentari ecologici, a base preferibilmente vegetale, provenienti da filiera corta e a chilometro utile».

**9.7**

[GRANAIOLA](#)

**Ritirato**

Al comma 4 dopo le parole: «per dotare gli operatori della ristorazione» inserire le seguenti: «, comprese le mense scolastiche e aziendali.».

**9.8**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

**Respinto**

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di perseguire più efficacemente a livello locale gli obiettivi di cui all'articolo 1, i comuni possono dotarsi di un programma di azione rivolto alla sostenibilità degli approvvigionamenti alimentari, finalizzato a individuare e promuovere interventi nelle diverse fasi della filiera, anche prevedendo l'istituzione di organismi permanenti di consultazione delle rappresentanze degli operatori del settore alimentare, dei consumatori, dell'università e della ricerca».

**9.10**

[CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 5 sostituire le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

**9.11**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

**Respinto**

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

*al comma 5, dopo la parola: «promuove», inserire le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2017,»;  
dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*«5-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è istituito, a decorrere dall'anno 2017, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alimentato con i maggiori introiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter.*

*5-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2017, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"*;

*b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"*;

*c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" sono soppresse.».*

*al comma 6, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 5», con le seguenti: «commi 2 e 3».*

## 9.12

[MORONESE](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#)

### Ritirato

Al comma 5 dopo le parole: «produzione alimentare ecosostenibile,» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre la somministrazione di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.».

## 9.13

[MORONESE](#), [DONNO](#)

### Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

*«5-bis. Al fine di promuovere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e delle campagne informative realizzate, anche in attuazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della salute predispongono sui propri siti istituzionali una sezione web dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari».*

*Consequentemente, al comma 6, sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2, 3, 5 e 5-bis».*

## 9.15

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

### Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

*«6-bis. Al fine di favorire la diffusione di comportamenti alimentari consapevoli rivolti alla tutela della salute e alla riduzione dello spreco alimentare, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;*

*b) destinare l'introito fiscale aggiuntivo, derivante dall'incremento dell'imposizione di cui alla lettera a), al finanziamento di campagne informative orientate a promuovere la riduzione dello spreco alimentare e l'adozione di comportamenti responsabili dei consumatori.*

*6-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,*

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

**G9.200**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [DONNO](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;

l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo a rafforzare il ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella predisposizione di percorsi mirati, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di educazione alimentare contro lo spreco.

**G9.201**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere;

il successivo comma 5 stabilisce che è rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo;

considerato che:

le disposizioni di cui alla presente legge riguardano soprattutto l'ambito della distribuzione e della produzione ma trascurano la parte [male della filiera, ovvero quella domestica, la quale riguarda circa il 50 per cento dello spreco alimentare nel nostro Paese, ovvero 2,5 milioni di tonnellate l'anno, quasi quanto il resto dell'intera filiera;

l'industria alimentare fa leva sui minori, sui ragazzi e sui bambini, perché molto influenzabili dalla pubblicità;

ciò porta ad acquistare una certa quantità e a creare veri e propri bisogni indotti di cibo, e a

portare nell'alimentazione dei minori il cosiddetto cibo spazzatura, e porta l'Italia ad avere, secondo l'Istituto superiore di sanità, il primato in Europa per i bambini sovrappeso (uno su tre) e obesi (uno su dieci);

come dimostrato da vari studi scientifici, i bambini in sovrappeso o obesi hanno un alto rischio di diventare poi adulti obesi, con le conseguenti patologie correlate: ipertensione, diabete, problemi cardiovascolari;

in Francia già dal 2007 sono vietate le pubblicità di cibo negli orari rivolti ai minori, in Gran Bretagna dal 2008, in Spagna dal 2005; in Olanda, Svezia, Danimarca e Norvegia sono vietate le pubblicità di alimenti per tutte le trasmissioni rivolte ai minori di 12 anni; in Svezia è vietato l'utilizzo nella pubblicità di cartoni animati,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi provvedimenti al fine di incentivare la riduzione del consumo e della somministrazione di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma:

prevedendo anche tale finalità per i percorsi educativi di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente legge;

stabilendo il divieto di pubblicizzare tali prodotti sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti.

#### **G9.202**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca disposizioni per la promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi alimentari;

in particolare:

*a)* il comma 2 stabilisce che, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi;

*b)* il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo,

impegna il Governo a prevedere che, al fine di promuovere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e delle campagne informative realizzate, anche in attuazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della salute predispongano sui propri siti istituzionali una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari.

#### **G9.202 (testo 2)**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca disposizioni per la promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi alimentari;

in particolare:

*a)* il comma 2 stabilisce che, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi;

*b)* il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo,

impegna il Governo a prevedere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e di campagne informative, in attuazione della presente legge, anche mediante una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari.

**G9.203**

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesso che:

in alcuni provvedimenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato individuato come il soggetto ideale per promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione alimentare, alla produzione alimentare eco sostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare;

il Ministero della salute ha già individuato in diversi documenti programmatici il rapporto tra stato di salute e alimentazione;

la competenza sull'educazione alimentare è, e deve rimanere in capo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo riguardanti la «buona alimentazione», e la promozione di iniziative per l'incremento di consumo degli alimenti «a km zero»;

a prevedere l'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, nonché all'evidenziazione dei fattori alimentari che possono influire negativamente sull'insorgenza di patologie a carico del metabolismo umano.

**G9.203 (testo 2)**

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesso che:

in alcuni provvedimenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato individuato come il soggetto ideale per promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione alimentare, alla produzione alimentare eco sostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare;

il Ministero della salute ha già individuato in diversi documenti programmatici il rapporto tra stato di salute e alimentazione ;

la competenza sull'educazione alimentare è, e deve rimanere in capo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative, in raccordo con il MIUR, volte a rafforzare il ruolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella predisposizione di percorsi mirati, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di educazione alimentare contro lo spreco, nonché al coinvolgimento nella predisposizione delle linee di indirizzo riguardanti la «buona alimentazione», e la promozione di iniziative per l'incremento di consumo degli alimenti «a km zero».

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

**Approvato**

*(Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti)*

1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinquies*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

EMENDAMENTI

**10.1**

[CANDIANI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero della salute» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute».

**10.4**

[DONNO](#), [MONTEVECCHI](#)

**Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "oli vegetali" sono aggiunte le seguenti: "di palma e grassi vegetali idrogenati,".».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 10

**10.0.200**

[DE PIETRO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#)

**Respinto**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

*(Misure relative agli esercizi di ristorazione)*

1. Gli esercizi di ristorazione, definiti ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, che servono più di 180 coperti giornalieri, hanno l'obbligo di rendere disponibile ai loro clienti un contenitore adeguato a riporre e portare presso la propria abitazione gli avanzi del pasto consumato negli esercizi medesimi».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

**Approvato**

*(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze)*

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**11.1**

[DONNO](#)

**Respinto**

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni*

2016, 2017 e 2018» con le seguenti: «3 milioni di euro per il 2016 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

*alla rubrica, sopprimere le parole:* «Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e».

#### 11.2

[MORONESE, DONNO](#)

##### **Ritirato**

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

*sostituire le parole da:* «1 milione di euro», *fino a:* «e 2018,» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

*dopo le parole:* «o facilmente riciclabili,», *inserire le seguenti:* «all'utilizzo, da parte degli operatori di settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei all'asporto di avanzi di cibo».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti variazioni:*

*sostituire le parole:* «1 milione» con le seguenti: «5 milioni»;

*dopo le parole:* «per gli anni 2017 e 2018,» *inserire le seguenti:* «quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,».

#### 11.3

[CANDIANI](#)

##### **Le parole da: «Al comma» a: «milioni.» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole:* «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» e *sostituire le parole da:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 11.4

[CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole:* «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» e *sostituire le parole da:* «e per gli anni 2017 e 2018» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

#### 11.5

[CANDIANI](#)

##### **Precluso**

Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

*Consequentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro».*

#### **11.6**

[GRANAIOLA](#)

#### **Ritirato**

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

*sostituire le parole: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelflife dei prodotti alimentari» con le seguenti: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del periodo di vita dei prodotti alimentari sullo scaffale»;*

*dopo le parole: «al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale» inserire le seguenti: «nel campo della lotta allo spreco alimentare».*

#### **11.7**

[DONNO](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «indigenti», inserire le seguenti: «nonché, in tema di educazione alimentare, a promuovere le diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine vegetale, in considerazione dei forti impatti sulle risorse naturali connessi al consumo di carne,».

#### **11.8**

[DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE.CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G11.8**

Al comma 2 dopo le parole: «facilmente riciclabili» inserire le seguenti: «e la promozione di comportamenti innovativi che consentano ai cittadini, attraverso l'utilizzo delle App e delle tecnologie digitali, di mettere a disposizione e scambiarsi il cibo in scadenza, attraverso la messa in rete delle eccedenze alimentari,».

#### **G11.8 (già em. 11.8)**

[DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE.CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.8.

#### **11.9**

[DONNO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «del fondo» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'evidenza pubblica».

#### **11.10**

[MORONESE](#), [DONNO](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G11.10**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare, con il decreto di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni. Le informazioni sono rese pubbliche attraverso l'istituzione di una banca dati».

#### **G11.10 (già em. 11.10)**

[MORONESE](#), [DONNO](#)

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.10.

**G11.200**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare ai soggetti donatari;

il comma 2 dell'articolo 11 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze le cui modalità di utilizzo sono definite con decreto ministeriale;

considerato che:

appare necessario rendere tracciabile, trasparente e pubblico il processo di cessione gratuita stimolando il principio di rotazione al fine di evitare che le cessioni di eccedenze alimentari avvengano esclusivamente a favore dei medesimi enti e sfavorire quindi possibili traffici o accordi illeciti nonché permettere all'ente donatore e all'ente ricevente di entrare più facilmente in contatto,

impegna il Governo:

nel rispetto del principio della rotazione, a definire con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 11:

- le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione delle eccedenze alimentari;

- le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata, denominata «economia circolare», ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari;

a porre in essere, altresì, apposite iniziative normative volte a prevedere l'obbligo per i soggetti cessionari di predisporre sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali e a stabilire che la mancata pubblicazione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge.

**G11.201**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 11 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze le cui modalità di utilizzo sono definite con decreto ministeriale;

considerato che:

al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera

agro alimentare è da ritenersi fondamentale la previsione di una efficace attività di monitoraggio, impegna il Governo:

a prevedere che, con il decreto previsto dalla disposizione di cui in premessa, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, individui a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni;

a porre in essere appositi provvedimenti al fine di istituire una specifica banca dati attraverso la quale rendere pubbliche tali informazioni.

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

**Approvato**

*(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari)*

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CESSIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI E DI ALTRI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE  
ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

**Approvato**

*(Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155)*

1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *(Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)*. -- 1. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».

EMENDAMENTI

**13.1**

**DONNO**

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «Gli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione

dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

*Consequentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### 13.2

[MORONESE, DONNO](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «Gli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

*Consequentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

### 13.3

[GRANAIOLA](#)

#### **Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire le parole: «compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza,» con il seguente: «compresi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e tutela dei diritti civili,».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

#### **Approvato**

*(Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale)*

1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori.

2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».

EMENDAMENTO

### 14.1

[MORONESE, DONNO](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, dopo la parola: «privati» inserire le seguenti: «o da enti pubblici senza scopo di lucro».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

#### **Approvato**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali)*

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*l-bis*. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 15.1

[CANDIANI](#)

#### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

### 15.2

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

#### **Ritirato**

Sopprimere l'articolo.

### 15.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#)

#### **Id. em. 15.1**

Sopprimere l'articolo.

### 15.4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#)

#### **Respinto**

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 15. - *(Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS)* - 1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali)*. -1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente

conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre, 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione".

Art. 15-bis. - 1. Alle ONLUS di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui al presente articolo.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS».

## 15.7

### [MANDELLI](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G15.7**

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene istituito un sito sul quale il soggetto donatore, previa registrazione, mette a disposizione l'elenco dei prodotti farmaceutici - farmaci e dispositivi medici - non utilizzati, da donare, con relativi numeri di lotto e data di scadenza. A tale sito, previa registrazione, possono accedere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di individuare tra i prodotti farmaceutici disponibili quelli utilizzabili. Vengono individuate, inoltre, tutte le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

**G15.7 (già em. 15.7)**

[MANDELLI](#)

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.7.

**15.8**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [TARQUINIO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «di utilità sociale (ONLUS)» inserire le seguenti: «che prevedano espressamente nel proprio statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.».

**15.9**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», inserire le seguenti: «prevedendo anche il coinvolgimento delle farmacie convenzionate con il SSN nelle attività di raccolta.».

**15.10**

[MANDELLI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo, sopprimere le parole da: «con esclusione dei medicinali» fino a: «strutture ospedaliere».

**15.200**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G15.250**

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le specifiche concernenti il personale sanitario addetto a sovrintendere alle donazioni e le modalità di esercizio della vigilanza sulle attività delle ONLUS di cui al presente comma».

**G15.250 (già em. 15.200)**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2290 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

tenuto conto dell'importanza della specificità della distribuzione dei farmaci in eccedenza, impegna il Governo a garantire le idonee soluzioni per sovrintendere e vigilare che le ONLUS a cui sono conferiti i farmaci utilizzino personale sanitario adeguatamente formato.

**15.11**

[MANDELLI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al terzo periodo, sostituire la parola: «sanitario», con le seguenti: «farmacista, anche volontario».

**15.12**

[GRANAIOLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» terzo periodo, sostituire le parole: «ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente» con le seguenti: «nei casi previsti dalla normativa vigente».

**15.13**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [TARQUINIO](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G15.13**

Al comma 1, lettera b), al copoverso 1-bis, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «In ogni caso, anche nell'ambito del volontariato l'attività di dispensazione e distribuzione dei medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa».

**G15.13 (già em. 15.13)**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [TARQUINIO](#)

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.13, prevedendo comunque che l'attività di dispensazione e distribuzione dei medicinali avvenga a cura di personale abilitato in base alla normativa vigente.

**15.14**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

**G15.200**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [DONNO](#), [PUPPATO](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premessi che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma «*ad hoc*» che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo a valutare la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

**G15.200 (testo 2)**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [DONNO](#), [PUPPATO](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

premessi che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma "*ad hoc*" che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare, per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci e non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo:

a prevedere l'emanazione di un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato;

a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

**G15.201**

[FORMIGONI](#), [PIGNEDOLI](#), [DALLA TOR](#), [PANIZZA](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione

degli sprechi»,

premessi che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alloro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione dei medicinali per garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

ricordato che:

in data 8 giugno 2016 la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti di Farmindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva;

in tale occasione si è richiamata l'esigenza di distinguere il trattamento degli sprechi alimentari da quello delle donazioni umanitarie di farmaci, tutelandone le specificità, poiché le proprietà curative o di prevenzione delle malattie umane ha condotto a una articolata normativa, anche di derivazione europea, che disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti della vita del medicinale, dall'autorizzazione all'immissione in commercio, alla produzione, alla farmacovigilanza, all'informazione scientifica e alla distribuzione;

si è sottolineata in tale sede l'importanza di adottare tutte le cautele possibili per garantire la salute dei pazienti e la responsabilità del produttore del medicinale oggetto di donazione, in relazione agli obblighi in materia di tracciatura, dispensazione e corretta conservazione dei medicinali;

è altresì emersa la necessità di valorizzare ogni iniziativa volta a sostenere e favorire la donazione degli alimenti di origine animale invenduti attraverso: la formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza igienico-sanitaria degli operatori delle associazioni beneficiarie che li acquisiscono e li ridistribuiscono; il supporto informativo e tecnico ai fini dell'interpretazione delle norme in materia di sicurezza alimentare, per l'acquisizione di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e la redistribuzione gratuita dai soggetti beneficiari equiparati all'ambito domestico; la diffusione e condivisione di buone pratiche già in essere,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 15 del disegno di legge, a considerare distintamente la disciplina della donazione dei farmaci da quella dei prodotti alimentari, considerate le specificità dei farmaci, al fine di evitare possibili rischi sulla salute dei pazienti derivanti dall'assunzione;

a eliminare ogni dubbio interpretativo in merito ai medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e ai medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che per le loro caratteristiche non possono essere oggetto di donazione;

ad adottare tutte le iniziative volte ad assicurare una adeguata formazione degli operatori degli enti assistenziali, per assicurare la salubrità degli alimenti donati alle persone bisognose;

in tal senso, a considerare l'importanza delle figure dei medici veterinari con riferimento agli alimenti di origine animale e dei medici deputati ai servizi di igiene e prevenzione delle malattie, quanto alla diffusione della conoscenza delle corrette prassi igienico-sanitarie per la donazione e il recupero del cibo, anche mediante campagne informative e divulgative rivolte ai consumatori;

a considerare anche le ulteriori possibili destinazioni delle eccedenze alimentari diverse dal consumo umano, quali la destinazione alla produzione di mangimi e di alimenti per gli animali e la produzione di bioenergie;

a collaborare con le competenti istituzioni europee per l'adozione e l'attuazione di iniziative comuni contro lo spreco alimentare e la diffusione e condivisione di buone prassi di utilizzo e trattamento dei cibi.

**G15.202**

[FORMIGONI](#), [PIGNEDOLI](#), [DALLA TOR](#), [PANIZZA](#), [BIANCONI](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed alloro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS in oggetto dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione di detti medicinali ai soli fini di garantire la qualità, sicurezza ed efficacia;

all'articolo 16 sono previste norme inerenti il regime fiscale applicabile a dette donazioni che parimenti dovranno essere integrate da provvedimenti del Governo e dell'Agenzia delle entrate, anche alla luce della delega al Governo per la riforma del terzo settore approvata in via definitiva il 25 maggio 2016 dalla Camera dei deputati (legge n. 106 del 2016);

rilevato che:

detti provvedimenti dovranno in una certa misura recuperare il concetto di filiera farmaceutica controllata anche in ambito non lucrativo e caritatevole favorendo lo sviluppo di questa attività e non disincentivandola;

che i provvedimenti fiscali previsti sono volti a incrementare chiarezza ed efficacia del regime di favore cui queste attività devono godere;

che appare opportuno, stante la complessa normativa specifica del settore farmaceutico, distinguere tra norme volte alla tutela della salute pubblica e quelle volte al corretto svolgimento dell'attività commerciale del settore, non applicabile nella presente fattispecie in quanto esplicitamente esclusa, tra l'altro, dall'ultimo paragrafo del citato articolo 15;

che in particolare riguardo alla normativa concernente la distribuzione dei farmaci prevista nel decreto legislativo n. 219 del 2006 appaiono del tutto avulse dal contesto e dalle finalità *non profit* le norme concernenti la detenzione di un assortimento completo dei medicinali autorizzati al commercio e quelle concernenti il servizio pubblico riguardo alla continuità e capillarità di dette forniture;

che riguardo al corretto equilibrio tra contenimento dei costi di struttura delle ONLUS in oggetto, volto a non distrarre inutilmente risorse dal perseguimento dello scopo statutario caritatevole, e una corretta conservazione dei medicinali ricevuti e distribuiti in quantità non modiche, appare coerente la possibilità di detenere detti medicinali anche presso depositi di terze parti debitamente autorizzate allo stoccaggio e movimentazione dei medicinali,

impegna il Governo, in sede di emanazione dei richiamati decreti, a:

1) individuare modalità che facilitino la donazione di medicinali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano per scopo l'assistenza sanitaria o sociosanitaria;

2) individuare modalità di detenzione e tracciatura dei farmaci destinati all'assistenza di persone in svantaggio sociale da parte di dette organizzazioni coerenti con le finalità non commerciali di tali enti o che comunque siano rapportate alla realtà di tali organizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'eventuale previsione di specifiche autorizzazioni semplificate alla detenzione e distribuzione di farmaci a scopo caritatevole;

3) dare coerenza e consistenza al regime fiscale di favore per le donazioni di farmaci, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della citata delega al Governo per la riforma del terzo settore;

4) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali debba avvenire, anche con riferimento alle attività di volontariato, a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, senza obbligo di rapporto subordinato e/o continuativo;

5) facilitare un'azione di supporto e collaborazione con le Onlus da parte degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio, al fine di garantire un più rapido coinvolgimento di farmacisti volontari, ed in modo tale da consentire la corretta distribuzione dei farmaci.

### **G15.300**

La Relatrice

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

considerato che:

il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale, inclusi i medicinali;

le disposizioni relative alla raccolta e donazione di farmaci, inserite nel testo in sede di esame alla Camera dei deputati, erano oggetto di uno specifico disegno in discussione presso la Commissione sanità del Senato (disegni di legge n. 1092 e connesso); in tale disegno di legge, si faceva riferimento alle *Guidelines for Medicine Donations Revised*, linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare laddove si prevede che la donazione di farmaci sia limitata a quelli contenuti nella lista dei farmaci essenziali e che sia circoscritta alle richieste derivanti dalle associazioni o enti destinatari delle donazioni stesse,

impegna il Governo, in sede di predisposizione del decreto previsto all'articolo 15 del disegno di legge in esame, ad individuare modalità atte a favorire pratiche di donazione appropriate per i beneficiari e per i donatori, ed in particolare, conformemente alle linee guida per le donazioni di farmaci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che siano individuate modalità per proteggere i beneficiari da inadeguate pratiche di donazione, per rafforzare le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione fra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo, nonché a prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme nazionali, con riferimento a farmaci compresi nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS o del nostro Paese, anche attraverso la definizione di linee guida nazionali per la donazione di farmaci.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)*

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari

facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;

2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».

6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo.

EMENDAMENTI

**16.1**

[GRANAIOLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, sostituire le parole: «non sia superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «non sia superiore a 10.000 euro».

**16.2**

[DONNO](#)

**Ritirato**

Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

*Consequentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

**16.3**

[MORONESE](#), [DONNO](#)

**Ritirato**

Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

*Consequentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

**16.4**

[DONNO](#)

**Ritirato**

Al comma 5, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti» inserire le seguenti: «e ad indicarne la quantità,».

**16.5**

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

**Ritirato**

Apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e i prodotti farmaceutici»;*

*nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di prodotti farmaceutici».*

**16.6**

[DONNO](#)

**Ritirato**

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

*Consequentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «Ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

**16.7**

[MORONESE](#), [DONNO](#)

### **Ritirato**

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

*Consequentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».*

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

### **Approvato**

*(Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### **17.1**

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «il comune può applicare un» inserire la seguente: «piccolo» e dopo la parola: «donazione» aggiungere il seguente periodo: «Alle utenze domestiche che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari, vestitari o farmaceutici ai soggetti donatori di cui all'articolo 3 comma 1, o ad altri cittadini attraverso le App e le tecnologie digitali il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione».

#### **17.2**

[AMIDEI](#)

#### **Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*l-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze domestiche che cedono, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4, beni alimentari a soggetti donatari».

#### **G17.200**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

considerato che:

appare particolarmente importante e necessario che i progetti e le iniziative di cui alla presente legge volte a combattere lo spreco alimentare siano supportate da altrettante iniziative a livello locale, impegna il Governo a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere la possibilità per i comuni di stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti.

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

**Approvato**

*(Disposizioni finali)*

1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.

ORDINI DEL GIORNO

**G18.200**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

considerato che:

la Commissione europea ha invitato gli stati membri a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono la redistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei prodotti non somministrati (inventuti) e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di prevedere che nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedano specifici punteggi premianti all'offerente che:

a) realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge;

b) accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo;

c) dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.

**G18.200 (testo 2)**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

considerato che:

la Commissione europea ha invitato gli stati membri a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono la redistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei prodotti non somministrati (inventuti) e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di porre in essere appositi provvedimenti normativi al

fine di prevedere che nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedano specifici punteggi premianti all'offerente che:

a) realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge;

b) accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo;

c) dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.

#### **G18.201**

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#)

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

considerato che:

la Commissione europea ha invitato gli stati membri a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono la redistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei prodotti non somministrati (invenduti) e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo,

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

#### **18.0.1**

[MORONESE](#), [DONNO](#)

**Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «riferite» respinte; seconda parte preclusa**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

#### **18.0.2**

[MORONESE](#), [SERRA](#), [DONNO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Servizi mensa nelle scuole)*

1. Nelle gare d'appalto riferite alla fornitura di servizi di mensa per istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le amministrazioni interessate prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.»

**18.0.3**

[MORONESE, DONNO](#)

**Respinto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo».

**DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO**

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare ([2320](#))

**ARTICOLI**

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, la presente legge stabilisce principi volti alla prevenzione e alla riduzione dello spreco alimentare.
2. Le azioni di contrasto allo spreco alimentare devono essere attuate secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) prevenzione dello spreco alimentare;
  - b) riutilizzo dell'invenduto ancora atto al consumo umano, in forma di donazione o trasformazione;
  - c) valorizzazione dell'invenduto, destinandolo all'alimentazione animale;
  - d) valorizzazione dell'invenduto, utilizzandolo per il *compost* agricolo;
  - e) valorizzazione dell'invenduto tramite la trasformazione energetica per la produzione di biogas.
3. È nullo ogni accordo o contratto con il quale si ostacoli o si faccia divieto alla donazione di prodotti alimentari invenduti.

**Art. 2.**

*(Educazione e formazione)*

1. Il contrasto allo spreco alimentare è inserito nei programmi formativi delle scuole dell'obbligo.
2. Produttori e distributori di prodotti alimentari adottano iniziative adeguate alla sensibilizzazione e formazione del personale riguardo la prevenzione dello spreco alimentare.
3. Produttori e distributori di prodotti alimentari invenduti individuano e formano fra il proprio personale soggetti incaricati della selezione dei prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano.

**Art. 3.**

*(Azioni contro lo spreco alimentare)*

1. Senza pregiudizio per le normative in materia sanitaria, i distributori di prodotti alimentari assicurano la loro commercializzazione o la loro valorizzazione conformemente alle priorità previste dall'articolo 1.
2. I prodotti alimentari invenduti conformi al consumo umano secondo i requisiti igienico-sanitari sono donati ad associazioni senza fini di lucro.
3. I prodotti non più atti al consumo umano devono essere destinati alla valorizzazione in forma di alimentazione animale, *compost* agricolo o trasformazione energetica.

Art. 4.

*(Donazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distributori di prodotti alimentari stipulano con associazioni senza fini di lucro convenzioni per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 10.000 per i casi di recidiva.

Art. 5.

*(Valorizzazione)*

1. I prodotti alimentari non più idonei al consumo umano sono valorizzati ai sensi e secondo le priorità delineate all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.
2. Ove non sia possibile la donazione dei prodotti alimentari non idonei al consumo umano, la loro cessione ai fini di valorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, può aver luogo a titolo oneroso.

Art. 6.

*(Procedure per la donazione)*

1. Al fine di procedere alla donazione di prodotti alimentari invenduti, il personale adeguatamente formato di ciascun esercizio commerciale procede alla selezione dei prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano, identificandoli e separandoli dai prodotti non più atti al consumo umano.
2. I prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano devono essere adeguatamente immagazzinati al fine di evitare eventuali contaminazioni prima della consegna alle associazioni senza fini di lucro.
3. I prodotti alimentari invenduti non più idonei al consumo umano devono essere separati ed identificati mediante adeguata dicitura ed altri elementi cromatici.
4. I costi di selezione e stoccaggio restano a carico degli esercizi commerciali.
5. I responsabili degli esercizi commerciali adottano ogni misura appropriata al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione o scambio fra i prodotti idonei e non idonei al consumo umano.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali adottano adeguati piani di autocontrollo indicanti le procedure di selezione, identificazione, stoccaggio e conservazione dei prodotti alimentari invenduti.

Art. 7.

*(Sanzioni)*

1. Il produttore o distributore di prodotti alimentari che renda dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 70.000 con pubblicazione della decisione.

Art. 8.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. A decorrere dall'anno 2017, ai produttori e ai distributori di prodotti alimentari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del valore dei beni alimentari donati al fine di consumo umano.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 10.

Art. 9.

*(Riduzione degli imballaggi)*

1. Al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, a decorrere dall'anno 2017 ai venditori al dettaglio è

riconosciuto un credito d'imposta pari al 140 per cento del costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio. Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascun esercizio commerciale.

2. A decorrere dall'anno 2017, ai venditori al dettaglio che si siano dotati di sistemi di vendita senza imballaggio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 5 per cento del valore dei beni venduti con suddetti sistemi.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 10.

Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

NB. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2290.

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico ([2500](#))

## PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

### QP1

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#),  
[PETRAGLIA](#)

### Respinta (\*)

Il Senato,

permesso che:

l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari;

la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. «Negli Stati che si ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo. A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che» la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere «(articolo 70)» (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007);

l'intervento previsto dal decreto-legge in esame, che non sarà nemmeno risolutivo considerato il grave ritardo nella sperimentazione dovuto all'emergere di notevoli criticità sia sostanziali che tecniche di applicazione, riguarda essenzialmente l'ennesima proroga (la quarta) dell'entrata in vigore di norme sul processo amministrativo telematico che sarebbero dovute entrare in vigore, per ultimo, il 1° luglio 2016;

non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Si tratta

solamente di gravi inadempienze dello stesso Governo e della sua articolazione ministeriale ad aver determinato una situazione di assoluta inapplicabilità delle norme che lo stesso Governo aveva ritenuto indispensabili al buon andamento del processo di rinnovamento telematico nel settore della giustizia amministrativa, che dimostra l'incapacità assoluta, da parte dell'attuale Esecutivo, di dirigere in modo efficace ed efficiente la giustizia e la macchina amministrativa dello Stato assicurando il buon andamento della Pubblica amministrazione e l'esecuzione di un giusto processo nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 97 e 111 della Costituzione. Non esiste quindi alcuna urgenza che possa giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, prevista dalla Carta costituzionale, del resto, solo per casi eccezionali;

la Corte costituzionale ha individuato molteplici indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione da parte del Governo che esercita la potestà legislativa ricorrendo all'adozione dello strumento eccezionale del decreto-legge;

la proroga di termini di legge non può essere indicata come un'emergenza straordinaria in quanto tale emergenza è strutturale e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale quando oltretutto un abnorme ricorso, in atto da non pochi anni, alla decretazione di urgenza viene ed è già stata, nel recente passato, autorevolmente stigmatizzata dalla Presidenza della Repubblica come distorsivo della dialettica istituzionale democratica;

la giurisprudenza della Corte collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, oltre che ad un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, al punto di vista funzionale e finalistico (sentenze n. 121 del 2008 e n. 171 del 2007). La fattispecie disciplinata dal decreto-legge in esame evidenzia che esse non è accomunata da una natura funzionale e finalistica. È del tutto evidente quindi che l'assenza dei predetti legami si risolvono in una «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o in una «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenze n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007);

è del tutto evidente infine che il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale violando il principio contenuto nel primo periodo dell'articolo 101, della Costituzione, su cui si fonda tutta la giurisdizione, quando si afferma che «La giustizia è amministrata in nome del popolo». L'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che la Costituzione chiama a rappresentare il popolo in nome del quale esercita la rappresentanza e il volere popolare,

Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS n. 2500.

## QP2

[BERNINI](#), [FAZZONE](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

### Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2500, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematica»,

premesso che:

il provvedimento, già approvato, con modificazioni dalla Camera dei Deputati, interviene in materia di digitalizzazione del processo telematico, prorogando al 10 gennaio 2017, cioè di sei mesi, il termine tutt'ora fissato al 1° luglio 2016, a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con

firma digitale;

il Governo intenderebbe risolvere con un atto di urgenza il protrarsi di ritardi nella preparazione di regole operative e tecniche fondamentali per potere superare il periodo di sperimentazione e mettere in atto l'obbligo di presentazione in digitale degli atti del processo amministrativo;

non è infatti comprensibile come l'obbligatorietà della previsione, fissata inizialmente al 1° gennaio 2015, sia stata oggetto di posticipo al 1° luglio 2015 (anche allora per mezzo di un decreto-legge, n. 192/2014), poi al 1° gennaio 2016, anche in quella occasione per merito del decreto-legge, n. 83/2015, e quindi al 1° luglio 2016 (di nuovo un decreto-legge, n. 210/2015). È pertanto da stigmatizzare che il tema della disciplina del processo amministrativo per via telematica venga, con il provvedimento in esame, differito per la quarta volta;

il differimento temporale dell'applicazione dell'insieme di regole costituenti l'apparato del processo amministrativo telematico penalizza il cittadino nel senso che sospende la possibilità di procedere ad un miglioramento sostanziale del livello di efficienza della giustizia. È una situazione questa che potrebbe indurre il Senato a ritenere che vi siano nel settore della giustizia resistenze alla sua applicazione, od anche che non vi siano, al momento, risorse finanziarie, strumentali e professionali adeguate affinché il processo telematico possa superare la fase progettuale e di sperimentazione e diventare realmente applicabile ed utilizzabile a livello nazionale e in tutte le sedi;

il differimento dei termini di applicazione della firma digitale determina un allungamento dei tempi per un ammodernamento dell'amministrazione della giustizia, laddove ogni inefficienza, come è stato precisato nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, presentata all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 « ... incide in maniera decisiva e diretta, sia in termini di sfiducia nel sistema giudiziario e nei confronti degli operatori della giustizia, che di impoverimento dei principi di legalità... »;

tenuto conto che:

il decreto-legge emanato per prorogare l'avvio del processo amministrativo telematico, nel corso dell'iter alla Camera è stato integrato con disposizioni che, di fatto, consentono un sostanziale ampliamento della dotazione organica dell'amministrazione della giustizia, prevedendo il reclutamento tra categorie eterogenee laddove si consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attingendo alle risorse residue delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province;

sarebbe stato opportuno procedere alla valorizzazione delle professionalità e, quindi, all'assunzione dei tanti precari della giustizia che da lungo tempo prestano servizio negli uffici giudiziari;

evidenziato che:

questo ennesimo decreto-legge rappresenta:

- un intervento di normazione che sottrae al Parlamento il suo ruolo di legislatore, specificamente nella parte riguardante la possibilità decisa dal Governo di permettere al Ministero della giustizia di procedere a nuove assunzioni, scelta che necessiterebbe di dovute analisi e approfondimenti in termini di reale necessità e di adeguatezza ai principi, più volte espressi da questo Governo, di contenimento degli oneri di spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche;

- in considerazione del numero di possibili assunzioni accordate al Ministero e alla tipologia contrattuale (a tempo indeterminato), un'ennesima prova della necessità delle Camere di conoscere, in previsione anche della prossima Nota di aggiornamento del DEF e della presentazione della legge di stabilità per il 2017, la reale consistenza delle risorse pubbliche disponibili, tenuto conto che in molti casi le iniziative parlamentari volte a introdurre misure per migliorare la qualità dei servizi, l'assistenza alle persone, le retribuzioni delle forze dell'ordine sono state sovente non accolte dal Governo per carenza di risorse;

- la perdurante difficoltà da parte del Governo di superare le resistenze interne alla pubblica amministrazione, ad introdurre e rendere operative modalità di lavoro ed organizzative che siano in grado di migliorare effettivamente la qualità e la speditezza dell'azione amministrativa in un settore, quale quello dell'amministrazione della giustizia, caratterizzato da una perdurante criticità in termini di numero di processi in corso e di tempi certi per la loro conclusione;

ricordato che:

nel Quadro di valutazione della giustizia 2016 nell'Unione Europea, presentato dalla

Commissione Europea e pubblicato ad aprile 2016, l'Italia è risultata agli ultimi posti per efficienza relativamente al tempo necessario a risolvere le cause civili, commerciali, amministrative e di altro tipo;

sebbene il 2015 abbia fatto registrare un ulteriore calo delle pendenze degli affari civili che si sono attestate a circa 4,5 milioni, 4,2 milioni al netto del contenzioso di volontaria giurisdizione, 370 mila cause in meno rispetto al 2014, il volume di pendenze rimane consistente;

ostacolare la realizzazione della digitalizzazione informatica in materia di processo amministrativo, per la quale sarà necessario, se non ci saranno ulteriori posticipazioni di termini, aspettare il 1° gennaio 2017, è un chiaro segno politico da parte del Governo della sua inefficienza di fronte a quelle che possono essere le sfide del futuro, cioè la semplificazione del processo amministrativo e la celerità del reperimento di documenti;

evidenziato che:

il provvedimento in esame testimonia un continuo, inadeguato impiego del decreto-legge previsto dalla Carta costituzionale all'articolo 77 e, soprattutto, l'illegittimità di utilizzare i due presupposti primari necessari per l'attuazione di quest'ultimo: «casi straordinari di necessità e di urgenza»;

il decreto-legge 117/2016, privo di motivazioni di «necessità e urgenza», testimonia un utilizzo smodato dell'articolo 77 sopra citato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge AS 2500.

---

(\*) Su tali proposte e su quella presentata in forma orale dal senatore Calderoli è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

#### *Allegato B*

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2290 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 17.1 parere non ostativo, a condizione che sia trasformato in facoltà l'obbligo di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nel rispetto delle prerogative riconosciute in materia agli enti locali;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 9.200, 17.1, 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 3.5, 3.203, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 11.4, 11.5 e 15.7.

Il parere non ostativo sulle proposte 3.202, 3.204 e 8.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

#### **Testo integrale della relazione orale della senatrice Bertuzzi sui disegni di legge nn. 2290 e 2320**

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in aula pone nuovamente al centro del dibattito politico il tema del cibo, in linea con il contenuto ereditato da Expo 2015, "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", come il simbolo del paradosso che meglio rappresenta le contraddizioni del nostro tempo.

L'eccesso e la scarsità, il troppo e il niente, lo spreco e il risparmio, l'egoismo e il dono, la fame e

l'inappetenza, la povertà e la ricchezza.

Sono i paradossi di un modello economico ed etico che ha disegnato gli squilibri enormi di un mondo ove in alcune parti si acquistano beni e, in particolare, si acquista cibo, ma non sempre lo si consuma più spesso lo si trasforma in rifiuto producendo danni all'ambiente e costi economici e sociali per le comunità e, in altre parti, non si consuma perché il cibo non c'è e spesso non si riesce a produrre nulla e l'impossibilità di alimentarsi domina i pensieri e le azioni dell'intera esistenza.

Un mondo in cui 800 milioni di persone soffrono per la fame e altrettanti di eccesso di nutrizione.

Nella storia recente della nostra civiltà, lo sviluppo economico ha messo la fame al bando dalle nostre città, dalle nostre campagne, dalle nostre vite, come i vaccini hanno fatto sparire molte malattie. La fame però non è sparita dalle zone più degradate, più marginali, più povere l'abbiamo semplicemente allontanata.

I modelli di produzione e di consumo hanno progressivamente modificato finalità e funzioni del cibo come bene primario. La sua utilità non è più stata la variabile principale di quantificazione del valore ma sono entrate in campo altre determinanti, come il prezzo. Ciò fino a quando la crisi non ci è piombata addosso e ha riattivato le categorie sociali della povertà e dalla mancanza di cibo, di nuovo, chiaramente visibili anche dove non c'erano più da decenni.

Questo brusco e per di più inaspettato cambiamento sta modificando le scelte di acquisto e le modalità di consumo per molti, aprendo riflessioni e interessi che stanno incidendo anche sulle abitudini e sui comportamenti portando in superficie quei paradossi con cui il nostro tempo e noi tutti cominciamo a fare i conti. E di numeri se ne stanno raccogliendo tanti.

L'Osservatorio Waste Watcher, ad esempio, ha stimato il fenomeno dello spreco alimentare nel nostro Paese e i risultati sono sconcertanti: più di 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono, ogni anno, nella spazzatura. Si parla di una cifra intorno agli 8 miliardi di euro, mezzo punto di PIL.

Le nostre 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari comprendono tutto quel cibo che viene realizzato, trasformato, distribuito e preparato per la somministrazione ma che per diverse ragioni non viene venduto o consumato. Esse si formano per il 57 per cento presso operatori economici in tutta la filiera ma il resto è prodotto dal consumatore finale.

È dunque necessario agire da una parte sul fronte di educazione dei cittadini al valore del cibo e, dall'altra, facilitare la donazione da parte degli operatori economici. Disegno di legge sull'educazione al valore del cibo. A questo fine, nella legge di stabilità 2015 è stata inserita una norma che rende più conveniente per le imprese donare che buttare.

Ci sono poi altri numeri che rappresentano la seconda faccia della medaglia e aumentano lo sconcerto. Sono i preoccupanti dati dell'ISTAT relativi all'aumento della povertà.

Spreco alimentare e povertà sono un binomio inconciliabile, ma il metterli in relazione per ripristinare un equo riequilibrio non può avvenire secondo le regole del modello ad economia di mercato che sono, di fatto, le stesse regole che hanno determinato tale squilibrio.

Un modello nuovo che, facendo leva anche su principi di eticità, consenta di rimettere in circolo ciò che non viene consumato, chiudendo il cerchio del ciclo di vita del prodotto secondo le regole dell'economia circolare, destinando le eccedenze a destinazioni a fini di solidarietà sociale.

Chi si fa carico di diffondere questa cultura nel nostro Paese? Chi è nelle condizioni di costruire e indirizzare il flusso dei beni? Quale è il valore di questi beni? Come ottimizzarne l'utilizzo? Sostenere la filiera della solidarietà, dal recupero dello spreco dei cittadini e operatori economici o di nuovi consumatori.

Nel nostro Paese esistono già importanti risorse umane che, per vocazione e scelta personale, sono impegnate per la diffusione dei principi di giustizia sociale: si tratta del terzo settore e, restringendo il campo alla *mission* specifica, di associazioni che operano per il contrasto alle povertà e che hanno improntato il loro agire quotidiano secondo la logica della donazione e del riequilibrio e dell'ottimizzazione delle eccedenze e non solo di cibo, ma di tutti quei beni di prima necessità.

Sono loro il primo esempio di questa cultura e compito della politica e delle Istituzioni è agevolare e valorizzare il loro lavoro.

Questa è l'ambizione di questo provvedimento approvato alla Camera in un testo, che porta la firma di 217 deputati, risultante dall'unificazione di nove disegni di legge presentati dai partiti di maggioranza, dal M5S, da SEL e da FI.

Un testo quindi largamente condiviso, che si è arricchito del contributo dato in audizione da tanti soggetti, che attraverso discussioni e confronti giungendo ad una sintesi finale condivisa al punto tale che diversi soggetti mi hanno pregata di comunicare ai signori senatori che il lavoro fatto alla Camera è per loro estremamente soddisfacente pregandoci di confermare il loro giudizio positivo.

Il testo mantiene la linea della legge n. 155 del 2003, detta «del buon samaritano», che, in questi anni, ha regolamentato le donazioni e armonizza il quadro normativo per rendere agevole la donazione, attraverso semplificazioni e incentivi.

Si riordina la materia delle cessioni ai fini di solidarietà sociale, si affrontano i limiti più spigolosi di una burocrazia onerosa e di una normativa complessa, salvaguardando e garantendo la sicurezza degli alimenti e la tracciabilità dei prodotti.

Veniamo ai contenuti del provvedimento, dei quali delinearò solo gli aspetti principali, vista l'ampiezza del provvedimento. L'articolato del provvedimento è suddiviso in tre capi, per complessivi 18 articoli.

Il Capo I delinea agli articoli 1 e 2 finalità e definizioni del disegno di legge, indicando, tra le prime, la riduzione degli sprechi alimentari, farmaceutici e dei prodotti destinabili a fini di tipo sociale, per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze, contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori.

Il Capo II, comprendente gli articoli da 3 a 12, contiene la parte più consistente del provvedimento, prevedendo misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario.

La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente a favore di persone indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale, le cui fasi di raccolta o ritiro saranno effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati.

L'articolo 4 dispone sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita a determinate condizioni anche oltre il termine minimo di conservazione, per le quali è possibile l'ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, prevedendo, a carico degli operatori che effettuano le cessioni gratuite, corrette prassi operative atte a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, la responsabilità del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino alla cessione, l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, stabilendo che l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici o a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

Le disposizioni dell'articolo 7 possono essere lette in combinato disposto con l'articolo 13. Mentre, infatti, l'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, l'articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che

procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati, con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza.

L'articolo 8 prevede l'integrazione delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012, istituito in relazione al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

L'articolo 9 contiene una serie di norme volte alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi, tra le quali si segnalano obblighi d'informazione della RAI, la stipula di accordi o di protocolli di intesa nel settore della ristorazione da parte delle Regioni, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare ed ecosostenibile.

L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 11 provvede a rifinanziare con 2 milioni di euro per il 2016 il sopracitato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituendo altresì un Fondo, con dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.

L'articolo 12 include la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari tra le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, incrementandone la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Dando per illustrato precedentemente l'articolo 13, l'articolo 14 considera cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati, purché conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori e idonei ad un successivo utilizzo. Inoltre si interviene, con l'obiettivo di contribuire alla sua sostenibilità economica, sull'attività di recupero dei capi in oggetto, in particolare sulla fase di trattamento, che attualmente si divide in selezione e igienizzazione.

L'articolo 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati esoa4uti, modificandone la disciplina sui sistemi di raccolta e sull'eventuale successivo impiego.

L'articolo 16 detta disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti, prevedendo tra l'altro modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni in oggetto, casi possibili e condizioni di detraibilità IVA e di deducibilità dal reddito.

L'articolo 17 conferisce al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

L'articolo 18 esime le cessioni in esame dai requisiti di forma scritta, previsti dalla disciplina che regola il regime delle donazioni.

La Commissione ha approvato diversi ordini del giorno, che rafforzeranno l'azione successiva del Governo, in particolare per la parte relativa agli sprechi farmaceutici.

Mi avvio alla conclusione ricordando, signora Presidente, che questa proposta di legge di iniziativa parlamentare raccoglie e riordina un percorso di norme degli ultimi venti anni e crea una cornice omogenea. È ambiziosa perché si pone anche un obiettivo concreto di raddoppiare il recupero delle eccedenze.

L'Italia vuoi fare da traino per gli altri Paesi nella lotta agli sprechi alimentari, allargando sempre di più la platea dei donatori. Lo abbiamo reso possibile e continueremo a batterci per rendere sempre più semplice e naturale strumenti in grado di rendere la nostra società più giusta, più inclusiva e più equa.

#### **Relazione orale del senatore Russo sul disegno di legge n. 2500**

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'atto oggi in discussione è un

disegno di legge di conversione di un decreto-legge recante proroga dei termini in materia di processo amministrativo telematico. Prima di illustrarne i contenuti, ritengo però opportuno fare una breve premessa per inquadrare meglio l'oggetto.

Con l'articolo 44 del decreto-legge n. 69 del 2009, il legislatore ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo. Tra i principi e criteri direttivi figurava l'esigenza di assicurare procedimenti giurisdizionali rapidi, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche.

Con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il Governo ha quindi dato seguito alla delega ed ha adottato il codice del processo amministrativo e le norme di attuazione del medesimo. Per quanto concerne nello specifico il tema di nostro interesse, il decreto legislativo ha disposto un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (decreto milleproroghe) ha previsto che l'introduzione del processo telematico debba avvenire in modo graduale, attraverso una fase di sperimentazione delle nuove disposizioni, presso i TAR e il Consiglio di Stato, destinata ad avviarsi con l'entrata in vigore del già citato decreto del Presidente del Consiglio ed a concludersi il 30 giugno del 2016.

Il decreto del Presidente del Consiglio è stato infine adottato in data 16 febbraio 2016, con un po' di ritardo rispetto alle previsioni. Ciò ha reso necessario definire una serie di proroghe rispetto al *timing* iniziale.

Il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire si inserisce nel contesto descritto e posticipa di sei mesi - speriamo in via definitiva - il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, interviene sull'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, posticipando dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 l'efficacia della disposizione che obbliga tutte le parti del processo amministrativo, nonché il giudice, a sottoscrivere gli atti processuali con modalità digitali.

Si tenga presente, in proposito, che l'articolo 136 del codice del processo amministrativo, nella sua versione originaria, prevedeva la mera facoltà di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha previsto l'obbligo, e non più la facoltà, di utilizzo delle modalità telematiche. Questa disposizione però non è mai stata efficace, in quanto lo stesso decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato un termine a partire dal quale il processo amministrativo telematico avrebbe dovuto affermarsi. Tale termine è stato più volte modificato ed è stato differito fino al 1° luglio 2016, ad opera del decreto-legge n. 210 del 2015.

Il comma 2 del decreto in esame, dunque, posticipa l'avvio della sperimentazione delle regole tecnico-operative, introdotta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 è stato poi ampliato con l'inserimento di disposizioni sull'assunzione di personale amministrativo da parte del Ministero della giustizia.

In particolare, si autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Detto personale potrà essere selezionato sia attraverso nuovi bandi di concorso, sia attingendo alle graduatorie in corso di validità. È consentita altresì l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali e attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle Province. Il carattere straordinario del reclutamento è confermato dalla disposizione che specifica come allo stesso si proceda in deroga alla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che le assunzioni straordinarie avranno priorità su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le ordinarie procedure di assunzione, il testo specifica che l'amministrazione non potrà procedere se prima non sarà stato ricollocato in ambito regionale il personale proveniente dalle Province. Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, il comma 2-*novies* consente, limitatamente alle procedure già in atto di riqualificazione e di mobilità del personale, l'inquadramento in soprannumero nei singoli profili, ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della pianta organica. Tale revisione è infatti prevista dal precedente comma 2-*octies*, ai sensi del quale con decreto del Ministero della giustizia, prima di procedere con le assunzioni straordinarie, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e alla revisione della relativa pianta organica, sempre nel rispetto del limite della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa. Il comma 2-*decies* sopprime la disposizione - prevista dalla legge di stabilità 2016 - che consente, se non sono possibili le procedure di mobilità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta mediante mobilità volontaria, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tale modalità è da ritenersi superflua alla luce della disposizione che consente ora al Ministero di indire procedure concorsuali per la copertura dei posti. Al comma 2-*undecies* è previsto lo stanziamento di 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il comma 2-*duodecies* riduce il contingente di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità ai sensi della legge di stabilità 2015. In relazione alla riduzione del contingente assumibile, i commi 2-*terdecies* e 2-*quaterdecies* provvedono a rimodulare la copertura finanziaria. Le risorse in tal modo rese disponibili sono destinate dal comma 2-*quindiesdecies* all'assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo di cui al comma 2-*bis* del testo in esame. Infine, il comma 2-*sexiesdecies* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In sintesi, quindi, i contenuti del decreto-legge sono principalmente due: 1) la proroga dei termini per l'avvio della digitalizzazione del processo amministrativo; 2) la possibilità di procedere ad un piano di assunzioni di 1.000 unità di personale amministrativo per il Ministero della giustizia.

Su questo secondo punto, conviene osservare che il reclutamento di personale amministrativo è assolutamente urgente. Si consideri, in particolare, che alla data del 30 giugno 2016 il personale amministrativo in forza al Ministero era pari a 34.212 unità, mentre la dotazione organica prevede l'impiego di 43.436 unità con una differenza, quindi, di oltre 9.000 unità di personale. Questi sono dati che tengono conto anche della riorganizzazione dovuta alla *spending review*, che ha ridotto sensibilmente la dotazione organica fissata in precedenza.

I dati disponibili registrano quindi un tasso di copertura superiore al 21 per cento. Si consideri poi che il dato delle cessazioni è anch'esso allarmante, visto che oltre 1.000 persone all'anno cessano dal servizio per svariate ragioni. A ciò si aggiunga che l'età media dei funzionari amministrativi in forza al Ministero è di circa 50-55 anni.

La situazione descritta è ovviamente derivata dall'impossibilità di procedere a nuove assunzioni di personale conseguente al blocco del *turnover* previsto dalla normativa recente. Il Ministero ha quindi seguito una politica di reclutamento rivolta all'istituto della mobilità volontaria, prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e di quella provinciale, prevista dall'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2015.

In particolare, le procedure di mobilità volontaria, rivolte a personale di ruolo della pubblica amministrazione, hanno permesso di inquadrare 580 unità su una disponibilità complessiva di 1.031 posti. Le restanti posizioni sono rimaste scoperte. Ciò è dipeso da vari fattori, ma principalmente dal fatto che in alcuni casi l'amministrazione di appartenenza non ha rilasciato il consenso alla mobilità mentre in altri è stato il pubblico dipendente a rinunciare, a causa delle condizioni economiche tutt'altro che allettanti.

Per quanto attiene alla mobilità provinciale cosiddetta obbligatoria, diretta in modo esclusivo ai dipendenti delle Province che si trovino in esubero, il Ministero ha offerto una disponibilità all'ingresso in mobilità degli esuberanti provinciali per 3.000 unità per il biennio 2016-2017. Nello

specifico, per il 2016 sono state assorbite soltanto 363 unità, a fronte di una disponibilità di ben 1.583 posti. Si consideri poi che entro l'anno in corso si esaurirà verosimilmente l'intero processo di mobilità provinciale obbligatoria, avendo le regioni assorbito, in modo virtuoso, praticamente tutte le risorse in esubero.

Altre posizioni potranno essere coperte mediante il reclutamento dei tirocinanti presso le cancellerie. A tal fine, il decreto-legge n. 83 del 2015 prevede che tali soggetti possano partecipare ad un percorso professionalizzante, per un periodo di dodici mesi, nell'ambito delle strutture dell'Ufficio per il processo, a seguito di una selezione e attribuendo altresì una borsa di studio mensile di euro 400. Con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015 è stata quindi indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti, all'esito della quale sono stati assegnati 1.231 posti a coloro che si sono classificati in posizione utile nelle graduatorie. Di questi tuttavia sono solo 1.115 coloro che si sono presentati realmente presso gli uffici di destinazione per sottoscrivere il progetto formativo.

A tal proposito, voglio ricordare che i lavori di Commissione, attraverso l'indicazione di colleghi appartenenti a diversi Gruppi di maggioranza e di opposizione, hanno sottolineato la necessità di intervenire a favore dei tirocinanti nella prospettiva di una loro assunzione a titolo definitivo, che valorizzi la competenza maturata ormai nel corso di molti anni.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, ad ogni modo, tali soggetti potranno acquisire titolo preferenziale nell'ambito delle procedure concorsuali indette dalla pubblica amministrazione.

Alla luce dei dati appena citati, emerge quindi con chiarezza l'esigenza di procedere al reclutamento di unità di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia, in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività previste dalla legge.

L'articolo 2 del decreto-legge, invece, precisa che al processo amministrativo telematico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, sarà dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017. Al medesimo articolo, la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-bis per estendere, fino al 31 marzo 2017, l'applicazione delle disposizioni oggi vigenti, che prevedono la facoltà della firma digitale degli atti. In sostanza, al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, per i primi tre mesi sarà possibile sottoscrivere gli atti sia in modo tradizionale sia digitalmente.

Infine, l'articolo 3 reca norme in materia di entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, siamo di fronte ad un decreto-legge i cui presupposti costituzionali sono evidenti ed il cui contenuto si presenta come un decisivo contributo al miglioramento della qualità del sistema giustizia. Per tale ragione, invito quest'Assemblea a procedere nell'esame con celerità così da convertire il decreto in legge nel più breve tempo possibile.

#### [VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2290:

sull'emendamento 17.2, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bruni, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Compagnone, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Gentile, Longo Fausto, Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rossi Luciano, Rubbia, Scavone, Schifani, Sciascia, Stucchi, Verducci, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Petraglia Alessia, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Mineo Corradino

Assegnazione di risorse per la ricerca in memoria dei giovani ricercatori Giulio Regeni e Valeria Solesin (2501)

(presentato in data 21/7/2016);

senatori Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Angioni Ignazio, Astorre Bruno, Cantini Laura, Casson Felice, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fasiolo Laura, Moscardelli Claudio, Padua Venera, Pagliari Giorgio, Puppato Laura, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Vaccari Stefano

Disposizioni in materia di accesso anticipato al sistema pensionistico per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore della pesca professionale e nel settore della raccolta dei rifiuti (2502)

(presentato in data 27/7/2016);

senatori Sonogo Lodovico, Tomaselli Salvatore, Margiotta Salvatore, Lai Bachisio Silvio

Disposizioni per l'estensione delle attribuzioni dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (2503)

(presentato in data 27/7/2016);

senatori Giovanardi Carlo, Augello Andrea, Compagna Luigi, Quagliariello Gaetano

Modifiche all'articolo 29, comma 2-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo 1993, n. 385 (2504)

(presentato in data 28/7/2016);

senatori Bonfrisco Anna Cinzia, Augello Andrea, Bruni Francesco, Compagna Luigi, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Di Maggio Salvatore Tito, Liuzzi Pietro, Perrone Luigi, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio  
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (2505)

(presentato in data 01/8/2016);

senatori Lucidi Stefano, Nugnes Paola, Martelli Carlo, Moronese Vilma, Cappelletti Enrico, Bertorotta Ornella, Serra Manuela, Buccarella Maurizio, Santangelo Vincenzo, Puglia Sergio, Mangili Giovanna, Scibona Marco, Petrocelli Vito Rosario, Fattori Elena, Gaetti Luigi, Montevecchi Michela

Nuove disposizioni concernenti la classificazione dei prodotti in base alla loro sostenibilità produttiva, tenuto conto delle materie prime impiegate, dell'energia e delle risorse idriche utilizzate nonché del potenziale recupero e riciclo finale (2506)

(presentato in data 02/8/2016);

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Misure per l'istituzione di programmi di volontariato per l'esecuzione di lavori volti a creare un'Italia più bella (2507)

(presentato in data 12/7/2016).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (2498)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

*C.3260 approvato dalla Camera dei Deputati*

(assegnato in data 02/08/2016);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2499)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

*C.2710 approvato dalla Camera dei Deputati*

(assegnato in data 02/08/2016);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Mandelli Andrea ed altri

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri (2492)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 02/08/2016).

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 02/08/2016 la 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Amati Silvana

"Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" (57)

**Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Nunziante Consiglio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge Consiglio. - "Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo" (2415).

**Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 giugno nonché 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 luglio 2016, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 1 giugno al 30 luglio 2016, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

**Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 giugno 2016, ha inviato, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione circa la necessità di una più chiara definizione del quadro normativo nazionale in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi ("SDC"), di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE, 2009/92/CE, costituenti il c.d. "Terzo Pacchetto Energia) che in coerenza con obiettivi di promozione e tutela della concorrenza e al fine di una maggiore efficienza del funzionamento del settore elettrico nel suo complesso, a beneficio delle imprese e degli utenti domestici, consenta e garantisca lo sviluppo e l'integrazione delle reti elettriche private nel sistema elettrico nazionale.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 822).

**Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, trasmissione di atti e documenti**

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione concernente la ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 824).

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 1).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato la deliberazione n. 13/2016 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione: "trasferimento delle risorse proprie al bilancio dell'Unione europea: profili critici".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 823).

#### **Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti**

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inviato, in data 1° luglio 2016, il testo di quattro raccomandazioni e di dodici risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della III parte della Sessione ordinaria svoltasi a Strasburgo dal 20 al 24 giugno 2016. Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnati alle stesse in sede primaria:

raccomandazione n. 2092 - La lotta contro l'ipersessualizzazione dei minori. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 20);

raccomandazione n. 2093 - Cultura e democrazia. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 21);

raccomandazione n. 2094 - Trasparenza e apertura nelle istituzioni europee. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 22);

raccomandazione n. 2095 - L'immunità parlamentare: la portata dei privilegi e delle immunità dei membri dell'Assemblea parlamentare rimessa in discussione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 23);

risoluzione n. 2118 - I profughi in Grecia: criticità e rischi - una responsabilità europea. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 24);

risoluzione n. 2119 - La lotta contro l'ipersessualizzazione dei minori. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 25);

risoluzione n. 2120 - Le donne nelle forze armate: promuovere la parità, porre fine alla violenza di genere. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 26);

risoluzione n. 2121 - Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 27);

risoluzione n. 2122 - La detenzione amministrativa. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 28);

risoluzione n. 2123 - Cultura e democrazia. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*

, n. 29);

risoluzione n. 2124 - Le reti educative e culturali delle comunità all'estero. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 30);

risoluzione n. 2125 - Trasparenza e apertura nelle istituzioni europee. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 31);

risoluzione n. 2126 - La natura del mandato dei membri dell'Assemblea parlamentare. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 32);

risoluzione n. 2127 - L'immunità parlamentare: la portata dei privilegi e delle immunità dei membri dell'Assemblea parlamentare rimessa in discussione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 33);

risoluzione n. 2128 - La violenza contro i migranti. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 34);

risoluzione n. 2129 - La sicurezza stradale in Europa, una priorità in materia di salute pubblica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8a e 12a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 35).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06168 del senatore Puglia ed altri.

Mozioni

[GUERRA](#), [DE BIASI](#), [GRANAIOLA](#), [MANASSERO](#), [ALBANO](#), [BORIOLI](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [ORRU](#), [VALDINOSI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'incontinenza, secondo l'accezione più comune utilizzata nel linguaggio medico, consiste nella «perdita della capacità di controllare volontariamente l'emissione delle urine (incontinenza, urinaria) o delle feci (incontinenza fecale)»; le cause di tale disturbo possono essere molteplici e di varia natura (malformazioni, traumi, tumori, patologie croniche, età) e possono interessare sia direttamente le strutture muscolari sia i loro meccanismi di controllo;

secondo gli ultimi dati diffusi, in Italia oltre 5 milioni di persone (di cui il 60 per cento donne) hanno problemi di incontinenza urinaria e quasi 2 milioni sono affette, invece, da incontinenza fecale; le associazioni operanti nel settore, tuttavia, ritengono tali stime di gran lunga inferiori al dato reale, considerato che spesso molti, per l'imbarazzo, non palesano la loro patologia neppure al proprio medico di base;

agli incontinenti vanno aggiunti gli stomizzati, ossia quei pazienti che, a seguito di patologie gravi o malformazioni, hanno dovuto subire uno o più interventi chirurgici demolitivi (anche solo parzialmente) del tratto intestinale e urinario, con il conseguente confezionamento di una o più stomie cutanee, consistenti in nuovi collegamenti (provvisori o permanenti) tra cavità interne del corpo ed esterno che, a seconda dell'apparato coinvolto, si distinguono principalmente in 3 tipologie: colostomia, ileostomia e urostomia;

da un censimento parziale effettuato di recente, su base provinciale, è emerso che gli stomizzati in Italia sono oltre 70.000, numero che è decisamente cresciuto negli ultimi anni; non si tratta, tuttavia, di dati certi ufficiali anche in quanto ad oggi manca un registro nazionale dei portatori di stomia;

si tratta di disabilità che hanno rilevanti implicazioni sia per i pazienti e le loro famiglie che per l'intera collettività, soprattutto se si considerano gli effetti che esse complessivamente determinano, in termini da un lato di "compressioni" della qualità di vita (anche dal punto di vista socio-relazionale) di chi ne è affetto, dall'altro di costi da sostenere e di risorse necessarie da destinare, dato il notevole "impatto economico" che esse determinano per il Servizio sanitario nazionale, anche per la fornitura degli specifici dispositivi e ausili tecnici di cui necessitano;

considerato che:

numerose associazioni e organizzazioni di volontariato da anni operano, a livello nazionale e regionale, in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti e delle loro famiglie, fornendo assistenza sanitaria e protesica, servizi di riabilitazione fisica e psichica, consulenza legislativa, supporto informativo e tecnico, stimolando una maggiore consapevolezza sulle condizioni di vita e sollecitando l'attenzione delle istituzioni;

nel nostro ordinamento ogni competenza in materia sanitaria, assistenziale e riabilitativa in generale è demandata alle singole Regioni che vi provvedono, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

la maggior parte delle Regioni (Piemonte, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Marche, Sardegna), grazie anche al forte stimolo proveniente dal mondo dell'associazionismo, ha legiferato e deliberato in materia di assistenza e sostegno ai soggetti incontinenti e stomizzati, anche al fine di istituire centri di riabilitazione specializzati; ciò, al di là degli indubbi effetti positivi, ha inevitabilmente contribuito ad accentuare le disparità di trattamento tra i pazienti e le disomogeneità e disfunzioni procedurali relative al riconoscimento dei benefici spettanti tra i diversi territori;

tra le competenze regionali rientra, in particolare, anche la fornitura delle protesi e degli ausili tecnici la cui disciplina, a livello nazionale, è demandata al «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe», di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, n. 321, che individua sia le prestazioni di assistenza protesica, che comportano l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) di specifici dispositivi indicati nel "nomenclatore tariffario delle protesi" (allegato 1), suddivisi per categorie e nei prescritti limiti quantitativi massimi, sia gli assistiti aventi diritto;

tenuto conto che:

spesso si registrano enormi difficoltà e criticità operative, soprattutto nella gestione e distribuzione dei dispositivi medici e degli ausili protesici, in particolare per quanto concerne il pieno rispetto e l'effettiva attuazione del diritto del paziente alla "libera scelta" dei presidi necessari ritenuti maggiormente adeguati e appropriati alle proprie condizioni ed esigenze fisiologiche tra quelli disponibili, secondo quanto ribadito anche dalla lettera-circolare del Ministro della sanità n.100/SCPS/3.9743 del 5 agosto 1997;

il processo di revisione della spesa pubblica (*spending review*), avviato negli ultimi anni soprattutto al fine di razionalizzare e ottimizzare la spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e garantire un consistente contenimento dei costi, sta interessando complessivamente e in maniera sempre più consistente il settore sanitario, anche attraverso un rafforzamento dei processi di acquisto centralizzati;

la centralizzazione, in particolare, degli acquisti di dispositivi medici e di ausili protesici, oltre ad assicurare l'effettivo contenimento della spesa, il rispetto di *standard* di qualità, la capillarità e l'uniformità della distribuzione, nonché la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare molteplici esigenze, rischia, tuttavia, di privare i pazienti incontinenti e stomizzati del diritto di "scegliere liberamente" il prodotto più adatto alle proprie condizioni;

i bisogni e le necessità fisiologiche dei pazienti incontinenti e stomizzati non possono essere standardizzati, ma vanno adeguatamente differenziati e personalizzati sulla base dell'intervento subito e delle caratteristiche fisiche e psichiche individuali; è pertanto assolutamente indispensabile, per l'appropriatezza delle cure, assicurare loro un elevato livello di personalizzazione e di adattamento dei trattamenti e dei percorsi assistenziali, anche dal punto di vista dei dispositivi e presidi da utilizzare;

è importante, dunque, coniugare e bilanciare le esigenze di oculatezza nella gestione delle risorse, nell'ottica di una maggiore e più efficiente sostenibilità del SSN con quelle, altrettanto essenziali, di personalizzazione dei percorsi assistenziali e riabilitativi rivolti ai pazienti incontinenti e stomizzati, anche favorendo e tutelando la "libera scelta" dei singoli dispositivi e presidi ritenuti più idonei;

valutato altresì che:

sarebbe quanto mai necessario armonizzare le normative e le prassi regionali al fine di assicurare un efficace, efficiente e omogeneo sistema integrato di cura, assistenza, riabilitazione fisica e psichica che sia efficace, equo, omogeneo e liberamente accessibile sull'intero territorio nazionale;

a livello parlamentare si è tentato più volte in questi anni di portare all'attenzione istituzionale la necessità di un intervento normativo organico finalizzato principalmente ad affrontare le problematiche che complessivamente investono il settore: nel corso delle ultime Legislature, infatti, sono state presentate numerose proposte di legge *bipartisan* volte a disciplinare le tipologie, i criteri e le modalità degli interventi che lo Stato, nel rispetto delle competenze regionali, deve assicurare ai soggetti incontinenti e stomizzati; il 14 giugno 2000 la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione al riguardo (7-00869);

considerato inoltre che:

nel 2016 ricorre il 40° anniversario della "Carta internazionale dei diritti dello Stomizzato" la cui prima stesura risale al 1976 al Bay Front medical centre ostomy fair - Florida (mentre l'ultima è stata effettuata in occasione del seminario "European ostomy association" a Francoforte il 3 maggio 2003);

si tratta di un'occasione altamente simbolica per ribadire la centralità dei percorsi assistenziali e riabilitativi personalizzati e la necessità di dare completa attuazione ai principi fondamentali dei diritti che, enucleati in un documento formale che riveste un'alta valenza etico-morale (più che giuridica), dovrebbero essere ampiamente riconosciuti a tutti i soggetti portatori di stomia: ricevere una corretta e completa informazione oltre ad un corretto confezionamento della stomia; avere un'assistenza specialistica e un supporto professionale qualificato e adeguato da parte di operatori sanitari specializzati; scegliere liberamente, fra quelli disponibili, i presidi maggiormente soddisfacenti e ritenuti più idonei; favorire la partecipazione attiva dei familiari alla "gestione" della disabilità,

impegna il Governo:

1) a garantire ogni iniziativa volta a promuovere e sviluppare, nel rispetto delle competenze regionali e con il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni e organizzazioni di settore, un efficace, efficiente, omogeneo e liberamente accessibile sull'intero territorio nazionale sistema di interventi e di servizi socio-sanitari integrati in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati;

2) ad adottare ogni misura di competenza volta a perseguire il raggiungimento e l'implementazione dei seguenti obiettivi:

a) assicurare ai soggetti incontinenti e stomizzati la piena tutela del diritto alla salute, il rispetto della dignità umana, la massima equità e inclusione sociale nonché il miglioramento delle loro condizioni di vita, fisiche e psichiche, anche attraverso l'appropriatezza delle cure e il pieno riconoscimento e la concreta salvaguardia del "diritto alla libera scelta" dei necessari dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) garantire idonei livelli, qualitativi e quantitativi, di cura, assistenza, riabilitazione e rieducazione dei soggetti incontinenti e stomizzati, anche agevolando l'erogazione delle prestazioni e la fornitura dei necessari dispositivi medici, compresi quelli di ultima generazione, e dei presidi medico-chirurgici, in regime di gratuità e di libera scelta;

c) assicurare adeguati ed efficaci interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro nonché nelle scuole di ogni ordine e grado, qualora, sulla base della patologia, ve ne fosse la necessità, con particolare riferimento ai bambini stomizzati affetti da atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente;

d) assicurare che i soggetti incontinenti e stomizzati siano assistiti da personale medico e infermieristico specializzato, in possesso di idonea certificazione di competenza in stomaterapia, riabilitazione dell'incontinenza uro-fecale e colonproctologia conseguita ad esito di appositi corsi di formazione e aggiornamento;

e) favorire lo sviluppo di un approccio multidisciplinare integrato da parte degli operatori del settore, al fine di offrire ai soggetti incontinenti e stomizzati percorsi terapeutici ed assistenziali personalizzati ed efficienti volti ad accrescere il loro benessere fisico e psichico;

f) istituire appositi centri funzionali multidisciplinari e specializzati per la cura, l'assistenza, il

- sostegno, anche informativo e psicologico, la riabilitazione e la rieducazione dei soggetti incontinenti e stomizzati;
- g) istituire un registro regionale dei pazienti incontinenti e stomizzati, nella prospettiva della graduale costituzione di una banca dati nazionale centralizzata utilizzabile ai fini statistici ed epidemiologici nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- h) predisporre un modello unico regionale di certificazione della patologia e dello stato di invalidità che consenta al paziente di richiedere il riconoscimento dei benefici spettanti secondo criteri e modalità uniformi sull'intero territorio nazionale;
- i) promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in stomaterapia, colonproctologia e incontinenza uro-fecale, anche attraverso l'organizzazione e il sostegno di apposite campagne di comunicazione e di sensibilizzazione nonché l'implementazione della partecipazione degli operatori del settore a progetti di ricerca e a eventi formativi e scientifici promossi dalle strutture del Servizio sanitario nazionale o da altri enti pubblici o privati;
- j) garantire una corretta, completa, chiara e tempestiva informazione circa i dispositivi medici e i presidi medico-chirurgici, le tecniche di riabilitazione e di rieducazione disponibili e più adeguati alla propria patologia nonché i diritti e i benefici spettanti e i criteri e le modalità per ottenerli in tempi rapidi;
- k) semplificare e agevolare le procedure amministrative per il disbrigo delle pratiche relative al riconoscimento e alla concessione dei benefici spettanti;
- l) promuovere una maggiore consapevolezza sulle condizioni dei soggetti incontinenti e stomizzati, anche attraverso l'organizzazione e il sostegno di eventi, manifestazioni e campagne di informazione e sensibilizzazione;
- 3) a favorire, per quanto di competenza, l'approvazione tempestiva di ogni disposizione nazionale volta al perseguimento e alla promozione degli obiettivi precedentemente indicati;
- 4) a valutare l'opportunità di prevedere specifici finanziamenti per l'erogazione e il potenziamento dei servizi di assistenza socio-sanitaria e protesica in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati, anche eventualmente vincolando una quota del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(1-00614)

Interrogazioni

[ROMANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 15 luglio 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, per 2.386 posti complessivi, di cui 224 per la Campania;

nel 2011, circa 50 ricorrenti hanno partecipato, avendone i requisiti, e superato, tutte le prove valutabili del concorso per dirigenti scolastici in Campania e sono stati esclusi dalla procedura concorsuale dopo 6 mesi dal termine delle operazioni di ratifica;

il concorso, organizzato su base regionale, prevedeva una preliminare prova preselettiva, durante la quale si verificarono diverse incongruenze nelle modalità di svolgimento e sono state segnalate irregolarità e vizi di legittimità tali da inficiarne la validità intrinseca;

i docenti non hanno superato la prova preselettiva, svoltasi ad ottobre 2011, ed avverso la non ammissione a sostenere la prova scritta hanno presentato ricorso al TAR Campania, che, con decisione monocratica presidenziale (decreto n. 1955/2011), ha accolto l'istanza cautelare di ammissione degli stessi ricorrenti alle prove scritte fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 2011;

in esecuzione della decisione del TAR veniva, dunque, espletata la prova scritta sui temi specifici previsti dal bando;

nel gennaio 2012 il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed i giudizi sono stati riassunti presso il TAR Lazio. Nelle more l'amministrazione, nella persona del direttore dell'USR

Campania, ha ammesso e convocato i soggetti ricorrenti alle prove orali successive. Gli stessi hanno superato a pieni voti le prove orali conclusesi entro il 18 febbraio 2014; considerato che:

con provvedimento del 16 giugno 2014 i docenti sono stati esclusi dalla procedura concorsuale dallo stesso direttore dell'USR Campania, senza alcun avviso di inizio di procedimento amministrativo e mediante un provvedimento privo, tra l'altro, di motivazione. In particolare, il direttore generale ne decretava l'esclusione dal concorso per non aver superato la prova preselettiva, che costituiva una fase, nell'ambito del procedimento, già ampiamente superata dalle decisioni giurisdizionali e dallo stesso comportamento dell'amministrazione che aveva rimosso, per fatti concludenti, il precedente provvedimento di esclusione sulla preselezione che i ricorrenti avevano impugnato nella sede giurisdizionale;

i candidati ricorrenti sono stati, dunque, costretti a promuovere altro giudizio avverso tale provvedimento innanzi al TAR Lazio, anch'esso ancora pendente, così come sono stati costretti ad introdurre ulteriore giudizio avverso il mancato inserimento nella graduatoria di merito pubblicata dall'USR Campania in data 18 dicembre 2014, in quanto non inseriti nella stessa;

ad oggi pendono, dunque, almeno 3 tipologie di ricorsi sempre per la stessa procedura concorsuale; tenuto conto inoltre che:

l'articolo 1, commi 87 e 88, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta buona scuola) ha previsto una sanatoria afferente solo a due concorsi per dirigenti scolastici ovvero per "i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202";

sono state dunque sanate tutte le posizioni di coloro i quali avevano preso parte ai concorsi per dirigenti scolastici negli anni 2004 e 2006 azzerando, in tal modo, tutti i contenziosi pendenti e lasciando di fatto in essere, ancora irrisolti, quelli relativi al concorso del 2011, creando, in tal modo, un'evidente iniquità nel principio dell'applicazione della legge;

nel settembre 2012 in Emilia-Romagna sono stati inseriti, nella graduatoria di merito per il reclutamento dei dirigenti scolastici, alcuni docenti i quali, pur non avendo superato la prova preselettiva, sono stati convocati dal direttore generale dell'USR Emilia-Romagna per la stipula del contratto relativo alla funzione dirigenziale; questi docenti a tutt'oggi svolgono tale funzione senza alcuna sentenza di merito pronunciata dal TAR Lazio;

nel gennaio 2015 sono state emesse due sentenze, una del TAR Lazio ed una del Consiglio di Stato, a favore di due ricorrenti calabresi che non avevano superato la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici del 13 luglio 2011. Il TAR ha accolto tale ricorso inserendo i candidati nella graduatoria di merito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire per sanare la situazione dei candidati ricorrenti campani che hanno partecipato e positivamente superato tutte le prove valutabili del concorso per dirigenti scolastici del 13 luglio 2011 e sono stati esclusi dalla procedura concorsuale;

quali siano le motivazioni della disparità di trattamento rispetto ai soggetti candidati ricorrenti di altre regioni che sono stati inseriti nella graduatoria di merito.

(3-03081)

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:

attraverso una serie di proroghe tramite ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti, ex art.191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice dell'ambiente), del presidente della Regione

Siciliana, Rosario Crocetta, continua il conferimento nella discarica di contrada "Valanghe d'inverno" nel comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) di un'enorme quantità di rifiuti;

la discarica di Valanghe d'inverno, vicinissima ai centri abitati di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, avrebbe già dovuto chiudere nel 2014 per effetto del decreto del direttore generale n. 1143 del 22 luglio 2014, con contestuale bonifica e ripristino dei luoghi;

né la chiusura, né la bonifica né il ripristino dei luoghi sono mai avvenuti per effetto delle ripetute ordinanze del Governo regionale, incapace di costruire una strategia ed una politica efficiente di gestione integrata dei rifiuti, richiamata invece puntualmente nelle motivazioni a supporto delle ordinanze e altrettanto puntualmente disattesa nei fatti;

gli abitanti di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia continuano pertanto a subire il disagio che i miasmi provenienti dalla discarica ancora in uso, e dall'adiacente discarica di Tiriti chiusa più di un anno fa, ma mai bonificata, dopo avere accolto per quasi 40 anni quantità enormi di rifiuti, spesso senza autorizzazioni e sistemi di monitoraggio e controllo, come dimostrato dalla relazione della commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale prima e dallo stesso decreto del direttore generale n. 1143 che ne ha disposto la chiusura dopo;

un disagio manifestato e ribadito negli ultimi anni da una quantità innumerevole di documenti, raccolte di firme, esposti, denunce, manifestazioni, cortei, ricorsi, appelli, presidi, proteste, incontri con istituzioni a tutti i livelli;

la condizione oggettiva di scarsa vivibilità che caratterizza le due comunità per la presenza, vicinissima ai centri abitati delle due città, di queste megadiscariche, è stata aggravata dalla notizia della pubblicazione di uno studio scientifico del dipartimento di Epidemiologia del Sistema sanitario regionale del Lazio, appena pubblicato sull'"International journal of epidemiology", che afferma che risiedere a 5 chilometri da una discarica di rifiuti solidi urbani aumenta il rischio di cancro ai polmoni e il rischio di ricovero in ospedale per malattie respiratorie;

lo studio si proponeva di individuare gli effetti sulla salute dei soggetti che risiedono vicino alle discariche di rifiuti, valutando i potenziali danni causati dalla contaminazione connessa all'esposizione all'idrogeno solforato, presente nelle discariche. Esso ha coinvolto 242.409 individui. È stato seguito, infatti, un campione di residenti la cui abitazione era posta all'interno dei 5 chilometri di distanza dalle discariche (soggetti residenti dal 1° gennaio 1996 e coloro che successivamente si sono trasferiti all'interno di quest'area fino al 2008), e si sono considerate le ospedalizzazioni e la mortalità fino al 31 dicembre 2012;

i risultati sono a giudizio degli interroganti inaccettabili: l'esposizione all'idrogeno solforato è stata associata ad un incremento di mortalità per cancro ai polmoni e malattie respiratorie, aumento delle ospedalizzazioni per malattie respiratorie, specialmente infezioni respiratorie acute tra i bambini di età compresa dai 0 ai 14 anni;

le conclusioni seguono drammaticamente i risultati, si legge infatti nel documento che: "L'esposizione all'H<sub>2</sub>S, il tracciante della contaminazione dell'aria correlato alle discariche, è associata alla mortalità per cancro ai polmoni, così come alla mortalità e agli stati patologici dovuti a malattie respiratorie. Il nesso con le malattie respiratorie è plausibile e coerente con studi antecedenti";

uno studio allarmante che alimenta i dubbi e le paure che gli abitanti di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, inascoltati, esprimono da anni insieme al disagio per i miasmi che investono ormai quasi quotidianamente le due città, tenuto conto anche del fatto i comuni si trovano a pochissime centinaia di metri dalle discariche di Valanghe D'inverno e Tiriti;

considerato che:

in data 29 luglio 2016 veniva presentato alla Procura della Repubblica di Catania, dai comitati di cittadini "NO Discarica di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia", un esposto per far luce su un'ingente perdita di liquame maleodorante, irritante per la gola, di colore scuro, identificato da alcuni come percolato, proveniente da alcuni *tir* diretti all'interno del centro di smaltimento sprovvisti dell'apposita segnaletica relativa al trasporto di rifiuti pericolosi;

le intricate e nebulose vicende che riguardano la discarica di Valanghe d'inverno, tra scandali, reati e

dubbi legittimi sugli atti autorizzativi e di proroga, costituiscono già una ragione sufficiente per la chiusura degli impianti;

a tali motivazioni si aggiungano i risultati dello studio condotto dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale della Regione Lazio che rappresenta un fatto nuovo e rilevante da prendere in seria considerazione nelle scelte compiute dalle istituzioni in ordine alla vicenda della discarica;

a parere degli interroganti, tenere ancora aperta la discarica di Valanghe d'inverno e non procedere alla bonifica di quella di Tiriti significa voler a tutti i costi perpetrare un crimine nei confronti della comunità locale e dell'ambiente, dal momento che la provvista economica a disposizione dell'azienda commissariata c'è ma rimane intonsa, senza legittima spiegazione;

considerato inoltre che:

con l'ordinanza n. 5 rif del 7 giugno 2016 d'intesa con il Ministero dell'ambiente è stata anche disposta un'ulteriore riduzione dei tempi di trattamento della frazione umida dei rifiuti, in deroga alla normativa vigente in misura palesemente insufficiente (soli 12 giorni), con conseguenti gravissimi rischi per l'ambiente e la salute umana, e pesanti disagi per la cittadinanza conseguenti agli insopportabili fetori aggravati dall'insufficiente trattamento dei rifiuti conferiti;

infine, a ulteriore conferma della scriteriata e improvvida gestione dei rifiuti da parte della Regione Siciliana, a pochi giorni di distanza dall'emanazione della predetta ordinanza n. 5 rif del 7 giugno 2016 il presidente della Regione ha emanato ulteriori ordinanze d'urgenza *ex art.* 191 citato, sempre in materia di gestione "speciale" dei rifiuti, peraltro illegittime in quanto non emanate d'intesa con il Ministero, cui vengono solo notificate;

in particolare per quanto attiene all'impianto della Oikos con le ordinanze n. 9 rif del 19 luglio 2016 e n. 12/rif del 22 luglio 2016 intitolate "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e il deposito temporaneo", in dispregio dai più elementari principi che dovrebbero presiedere l'azione amministrativa, è stato disposto un incremento dei Comuni e delle Province siciliane autorizzati ad abbancare nell'impianto della Oikos, nonostante l'estrema vicinanza al centro abitato di Misterbianco (meno di 500 metri) e senza tenere in alcun conto delle insostenibili conseguenze per l'ambiente e la salute della comunità misterbianchese;

a parere degli interroganti, alla luce dello studio citato e secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 32 della Costituzione, l'amministrazione regionale dovrebbe rivedere i pareri espressi in ordine al proseguimento dell'attività della discarica di Valanghe d'inverno ed attivarsi immediatamente affinché, oltre all'immediata chiusura della discarica di Valanghe d'inverno e la bonifica definitiva ed immediata della vecchia discarica di Tiriti, si avvii in Sicilia un immediato provvedimento per gestire l'emergenza, senza insistere ancora su territori martoriati, incentivando la progettazione e la realizzazione di impianti di compostaggio, separazione, recupero e di digestione anaerobica già previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se siano state intraprese le opportune iniziative di verifica, al fine di valutare la situazione attuale nei territori coinvolti;

quali siano i loro intendimenti, nei limiti delle proprie competenze, in merito alla questione e se intendano prendere in considerazione il grido di dolore proveniente dalla società civile, alla quale viene negato il diritto alla salute.

(3-03083)

[LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la recente legge n. 122 del 2016, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016", agli articoli 11, 12 e 13 disciplina il diritto e le modalità di accesso all'indennizzo, in favore delle vittime di reati intenzionali

violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, procedura di infrazione 2011/4147;  
in particolare, l'art. 12 stabilisce le modalità di accesso al fondo previsto per le vittime di reati violenti, indicando che " L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni: a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato";  
inoltre, la suddetta legge stabilisce le modalità di accesso al fondo previsto per le vittime di reati violenti, sia in termini di reato subito in generale, ma anche determinando una soglia economica reddituale della vittima, che deve essere non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;  
la soglia economica che conseguentemente consente l'accesso al suddetto fondo è pari a 11.500 euro, corrispondenti a circa 950 euro mensili;  
considerato che:  
la direttiva 2004/80/CE non indica nessuna soglia reddituale quale vincolo al suddetto risarcimento;  
si apprende da notizie di stampa ("Corriere della Sera" del 27 luglio 2016) di casi relativi a cittadini e famiglie italiane vittime di reati intenzionali violenti, che non possono accedere al risarcimento, proprio a causa della soglia economica determinata dalla legge n. 122 del 2016;  
risulta agli interroganti che attualmente non esistano informazioni pubbliche circa il numero di vittime di reati intenzionali violenti e quindi di famiglie che potrebbero essere aventi diritto di accesso al fondo,  
si chiede di sapere:  
quali siano i motivi che hanno determinato nella legislazione nazionale l'inserimento della soglia di reddito massima per accedere al fondo di indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti;  
quale sia il numero, anche stimato, delle vittime di reati intenzionali violenti aventi diritto di accesso al fondo di cui premessa;  
quante siano le domande di accesso al fondo sinora pervenute;  
se il Ministro in indirizzo ritenga congrua la cifra stanziata di 2 milioni e 600.000 euro annui finalizzata alla gestione del Fondo.

(3-03085)

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#), [FUCKSIA](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da un articolo del 6 luglio 2016 pubblicato su un sito di informazione *on line*, il cronista de "Il Velino" informa della mancata esazione di una parte del gettito fiscale previsto nella legge di stabilità per il 2015 tramite la sanatoria dei centri trasmissione dati (CTD), termini successivamente riaperti con il provvedimento di fine anno 2015. Il tema è quello del gioco d'azzardo, più precisamente la regolarizzazione fiscale dei CTD presenti su tutto il territorio italiano (la relazione tecnica della legge di stabilità per il 2015 ne definiva un numero di circa 7.000 contro i circa 4.000 provvisti di regolare autorizzazione), di fatto centri scommesse che operano in Italia comunque riconducibili a *bookmaker* comunitari, ai quali, a causa dei requisiti finanziari stringenti del cosiddetto bando Monti, fu resa particolarmente complicata la partecipazione alla gara del 2011 per il rilascio della regolare concessione. La confusione che imperversa sull'assegnazione di questa tipologia di concessioni è generata primariamente dalla mancanza di una chiara normativa nazionale di (negli anni si è assistito a una produzione normativa stratificata e poco uniforme) relativa al settore delle scommesse e dei giochi, e ciò, in secondo luogo, ha causato una incontrollata proliferazione di contenziosi giudiziari che spesso sono arrivati fino alla Corte di giustizia europea;  
per effetto del *caos* interpretativo, si configura un panorama frammentato anche rispetto ad un altro requisito concomitante a quello fiscale, fondamentale per il regolare esercizio dei CTD: il rilascio della licenza da parte della Polizia di Stato per quanto concerne la pubblica sicurezza e la tutela dei giocatori, a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In assenza di questa autorizzazione il CTD non può essere collegato alla rete del sistema

informatico che riceve, elabora e controlla il numero delle giocate (totalizzatore nazionale). Alcuni CTD, ad ogni modo, hanno sanato la propria posizione fiscale, mentre per altri la difficoltà riscontrata al momento della richiesta della licenza è stata facile pretesto per non regolarizzare le proprie pendenze. Ciò si è concretizzato, stante la sostanziale continuità dell'esercizio di offerta al pubblico, in un mancato versamento di tasse effettivamente dovute da parte dei centri, sia prima che successivamente alla sanatoria;

considerato che:

i CTD non sanati e che non hanno provveduto ad inoltrare l'istanza per la richiesta della licenza a norma dell'art. 88 citato esercitano, di fatto, una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali o, comunque, regolari ovvero regolarizzati: non versano imposte all'erario sulla raccolta, non sono tenuti a sopportare oneri di concessione; possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato; offrono la possibilità di effettuare giochi *on line* che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale; hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato; non hanno alcun onere, specie economico, conseguente all'attività di controllo e di sanzione tipica dell'amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato; non riconoscono ai giocatori alcun diritto risarcitorio;

la sanatoria prevista dalle leggi di stabilità per il 2015 e per 2016 ha consentito ai centri scommesse non autorizzati la propria regolarizzazione a condizioni molto vantaggiose, sebbene solo uno su 3 abbia aderito alla possibilità di emersione dal nero fiscale, condizione che, purtroppo, ha permesso allo Stato di recuperare solo il 20 per cento delle previsioni di gettito stimate con molto ottimismo dal Governo. I 220 milioni di euro previsti, come riportato da diverse riviste specializzate, costituirebbero la cifra relativa al calcolo del perfezionamento della regolarizzazione fiscale, partendo da una cifra base di 10.000 euro seguita dal versamento dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016, come disposto dal comma 643 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), moltiplicata per un un totale di circa 7.000 CTD irregolari, considerando che nei successivi commi sono previste anche altre eventuali sanzioni e ulteriori stime di gettito (commi 646, 648 e 657);

tornando ad osservare l'inefficacia e inadeguatezza delle ipotesi dei ricavi previsti sulla scorta della sanatoria in materia di CTD, sull'articolo *on line* citato si legge che "su settemila operatori, poco più di duemila hanno optato per la regolarizzazione: 2.156 hanno versato nelle casse dell'erario 44 milioni di euro, mentre per altri 36 sono ancora in corso le verifiche degli importi dovuti. E grandi novità non dovrebbero arrivare nemmeno dalla riapertura dei termini della sanatoria, decisa con l'ultima legge di stabilità [2016]: ad aprile, sulla base della documentazione fornita dai Monopoli alla commissione Antimafia, erano appena 327 le ulteriori domande di regolarizzazione giunte a ADM ex AAMS a Piazza Mastai";

per quanto concerne il mancato gettito valutato, invece, come verosimile dall'Esecutivo, questo scenario testimonia l'infruttuosità dell'espedito del condono fiscale come procedura per il recupero dei tributi non corrisposti da una determinata categoria di inadempienti, come sottolineato anche dal presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Rosy Bindi, in occasione dell'invio ai due rami del Parlamento della relazione del 6 luglio 2016 sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito. Nella relazione viene evidenziata "l'esigenza di una seria riflessione sulla compatibilità tra un'azione di reale contrasto al gioco illecito ed alle infiltrazioni mafiose ed il costante ricorso a forme di sanatoria che, in buona sostanza, finiscono con il realizzare un doppio sistema concessorio e abilitativo ai soli fini di una regolarizzazione della sola posizione fiscale/amministrativa di coloro che fino al momento dell'autodenuncia hanno esercitato illegalmente l'attività di raccolta delle scommesse lasciando

impuniti i reati, per il fatto che allo stato non esiste un chiaro ed efficace impianto sanzionatorio specifico per il gioco *on line*. Tali misure si sono rivelate dunque, in concreto, concretamente non in grado di far emergere l'effettiva portata della clandestinità" (Doc. XXIII, n. 18). Per completezza, si riporta anche una dichiarazione dell'on. Bindi del gennaio 2016 in merito ad un'operazione del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha permesso di smantellare un'importante rete illegale di gioco e scommesse *on line*: "Le indagini hanno rivelato le capacità imprenditoriali di un'organizzazione che teneva insieme clan della camorra e della 'ndrangheta ed era in grado di controllare dall'estero il gioco illegale su buona parte del territorio nazionale e assicurare enormi profitti, come conferma anche il valore dei beni sequestrati. Il gioco d'azzardo online è ormai la nuova frontiera degli affari criminali, tanto più pericolosa perché, come dimostra anche questa ultima indagine, riesce facilmente a sovrapporsi al sistema legale. Occorre rafforzare la vigilanza su tutto questo settore";

considerato inoltre che:

la notizia dell'emanazione di un nuovo bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta scommesse è una circostanza che viaggia, dunque, su un asse parallelo alla sanatoria prevista nelle leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016: in un contesto di incertezza, pervaso dal *caos* interpretativo delle disposizioni in materia di emersione della fiscalità del settore, ad alcuni dei *bookmaker* comunitari non risulta chiaro che l'adesione alla sanatoria è solamente un modo per avviare le procedure di corresponsione del pregresso dovuto attraverso un'imposta unica forfettaria, ossia del solo aspetto fiscale. Infatti, al comma 643 dell'art. 1, lett. g), della legge di stabilità per il 2015 si legge: "con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari", sebbene alla lettera *h*) viene specificato che "il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera *g*) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera *e*). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio";

anche nelle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Nils Wahl, presentate il 16 giugno 2016 relative alla causa C-225/15, viene ribadita la medesima interpretazione: "Ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (...) il rilascio dell'autorizzazione di polizia è subordinato all'ottenimento di una concessione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (...). Tale autorizzazione di polizia abilita i suoi titolari a raccogliere le prenotazioni di scommesse in uno specifico ambito territoriale. Il mancato ottenimento della concessione osta pertanto all'ottenimento dell'autorizzazione di polizia. L'esercizio dell'attività di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia viene sanzionato penalmente (...) la necessità che la Corte non sia indotta a pronunciarsi su questioni che trovano innanzitutto la loro fonte nel tentativo di taluni operatori di sottrarsi a determinate sanzioni penali e non nell'intento di garantire l'effettività del diritto dell'Unione. La normativa italiana prescrive, in sostanza, che la partecipazione all'organizzazione di giochi d'azzardo, inclusa la raccolta di scommesse, è subordinata all'ottenimento di una concessione e di un'autorizzazione di polizia. (...) le restrizioni alle attività dei giochi d'azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco. Per quanto riguarda la normativa italiana sui giochi d'azzardo, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo generale attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare restrizioni derivanti da tale normativa nazionale applicabile, purché dette restrizioni siano conformi al principio di proporzionalità e nei limiti in cui i mezzi utilizzati a tal fine siano esaminati in modo globale, coerente e sistematico". Si ricorda che la motivazione che di norma comporta il diniego al rilascio

dell'autorizzazione della Polizia di Stato a norma dell'art. 88 citato collegata alla necessità di verifica dei requisiti finanziari dell'operatore economico che, comunque, abbia già provveduto a sanare la propria posizione fiscale irregolare, considerando, infine, che "spetta al giudice nazionale stabilire se l'ottenimento delle dichiarazioni bancarie richieste sia tale da comportare oneri finanziari particolari o reali difficoltà di tipo organizzativo per le imprese che intendano partecipare a una gara d'appalto al fine di ottenere una concessione per l'esercizio dell'attività nel settore dei giochi d'azzardo", continua l'avvocato generale;

considerato infine che:

la sanatoria era da considerarsi come una possibilità di conferire tasse dovute a vantaggio dello stesso inadempiente, quindi è opinione degli interroganti che il Governo, avendo sperimentato per 2 anni consecutivi l'insuccesso di questa via, non debba replicare nel disegno di legge di stabilità per il 2017 questa metodologia fallimentare per il recupero delle tasse non versate all'erario, affinché stime di gettito, che, semplicemente, si configurano come troppo ottimistiche e, quindi, non realistiche, non vengano considerate come risorse finanziarie affidabili per il realizzo di altre poste messe a bilancio. Orbene, è opinione degli interroganti che il pregresso tributario non sanato ma ancora dovuto, propedeutico alla partecipazione al prossimo bando di gara relativo alle concessioni sui giochi, debba essere esatto senza più alcuno sconto e con le doverose sanzioni e interessi, avendo avuto gli irregolari ben 2 anni per provvedere in maniera agevolata;

come chiarito dall'avvocato generale della Corte di giustizia europea, "risulta che la concessione relativa all'organizzazione di scommesse, come quella oggetto del procedimento principale, non costituisce un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18. Non solo il "servizio" ivi previsto non è prestato per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, ma, inoltre, gli operatori economici offerenti non sono remunerati tramite fondi pubblici. Peraltro, il concessionario sopporta integralmente il rischio connesso all'esercizio dell'attività di raccolta e trasmissione delle scommesse. Più in generale, va ricordato che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, i contratti di concessione di servizi non sono disciplinati da alcuna delle direttive di armonizzazione in materia di appalti pubblici. Tali contratti potrebbero, invece, rientrare nel campo d'applicazione della direttiva 2014/23/UE, entrata in vigore il 23 giugno 2014 e il cui termine di recepimento è stato fissato al 18 aprile 2016". Si fa presente che la direttiva dirimente 2014/23/UE, segnalata dall'avvocato della Corte sia stata recepita con la legge n. 11 del 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2016;

gli interroganti si augurano che la Conferenza unificata tra Ministero dell'economia e delle finanze ed enti locali, prevista per il 3 agosto 2016, concertazione che si pone il fine di trovare una soluzione ai conflitti generati dalle competenze legislative non concorrenti dei diversi livelli territoriali di governo (le Regioni possiedono la prevalenza delle competenze legislative in ambito sanitario e quindi sul contrasto alla ludopatia), di modo che si possa ultimare la stesura del prossimo bando di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici. Si auspica, in sostanza, che vi sia volontà di evitare il ricorso alla proroga delle attuali concessioni, pratica bocciata nel caso del differimento della scadenza delle concessioni balneari (direttiva Bolkestein 2006/123/CE), convenendo, infine, sul deludente esito dell'istituto amministrativo della sanatoria;

da ultimo, è da segnalare che il disegno di legge in materia di riordino dei giochi pubblici (AS 2000) giace in 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), e si evidenzia quanto questo provvedimento sia indispensabile per dirimere l'incertezza normativa che caratterizza questo settore, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2017 una nuova sanatoria riguardante i centri trasmissione dati ancora inadempienti, invece di perseguire le ordinarie, tuttavia, auspicate modalità di esazione del dovuto non versato, come avviene per la maggior parte dei contribuenti dello Stato italiano, considerate anche le dichiarazioni dell'on. Bindi in relazione alla lotta alle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito;

quali poste siano derivate e incamerate ex art. 1, commi 646, 657 e 648, della legge n. 190 del 2014, in

cui si prevedeva di incamerare dai "totem" (spesso presenti nei CTD) e altri giochi irregolari circa 540 milioni di euro, come si evince dalla relazione tecnica accompagnatoria a firma del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta;

se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, favorire un quanto più veloce accordo da raggiungere nella Conferenza Stato-Regioni per la stesura definitiva del bando di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, recependo le osservazioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Nils Wahl.

(3-03086)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[MARINELLO](#) - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

l'Italia è un Paese caratterizzato da fenomeni sempre più intensi e frequenti di dissesto idrogeologico: frane e alluvioni provocano ogni anno vittime, feriti, persone evacuate o senz'altro, danni anche irreparabili all'ambiente e al patrimonio culturale, compromettendo gravemente lo sviluppo economico del territorio italiano;

la messa in sicurezza del territorio ha rappresentato un obiettivo prioritario dell'azione del Governo: basti pensare ai vari provvedimenti di questi ultimi 2 anni che hanno riguardato sia la programmazione degli interventi in materia di rischio idrogeologico che le fasi di progettazione ed esecuzione;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 7, comma 4, dispone che "Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente [del Consiglio dei ministri] istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata nell'atto istitutivo";

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, ai sensi del citato articolo 7, comma 4, è stata istituita presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la finalità di imprimere un'accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, nonché per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

alla struttura sono demandati, ai sensi dell'art. 2 del decreto citato, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza *post* eventi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni, nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali;

la struttura svolge, altresì, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse attualmente disponibili per le finalità indicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi;

ai sensi del medesimo decreto è previsto che, per l'espletamento di tutte le attività, la struttura si avvalga della collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dell'ambiente e delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato e che attraverso accordi istituzionali possa avvalersi di uffici dell'amministrazione regionale, dei Comuni e dei consorzi di bonifica, e che attraverso la stipula di apposite convenzioni possa avvalersi di società a totale capitale pubblico, di società controllate dai ministeri e delle università;

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare con l'art. 7, sono state fissate "misure urgenti per la mitigazione del dissesto idrogeologico": la responsabilità nell'attuazione di qualunque intervento in materia di rischio idrogeologico è stata attribuita ai presidenti di Regione in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con tutti i poteri e le modalità già previste precedentemente;

prevede, altresì, ai commi 8 e 9 che "Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle

aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua" e che "La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...) nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico", si chiede di sapere:

se gli strumenti messi in campo dal 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'istituzione della "Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture idriche" al fine di supportare la realizzazione degli interventi in materia di rischio idrogeologico, abbiano prodotto l'accelerazione auspicata nella realizzazione delle attività e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro Paese e abbiano favorito l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, anche al fine di superare le varie procedure di infrazione pendenti nel settore;

quali siano i risultati ad oggi ottenuti grazie all'azione della struttura di missione e quali dati evidenzino la correlazione diretta tra l'attività di impulso e coordinamento esercitata e la realizzazione degli interventi;

se l'attività di coordinamento esercitata dalla struttura di missione nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico abbia favorito il concerto tra le amministrazioni competenti o rischi piuttosto di determinare una sovrapposizione di competenze tra amministrazioni dello Stato e Regioni sulle tematiche del rischio idrogeologico sia in fase programmatica che in fase attuativa;

quale sia il contributo effettivo della struttura di missione nelle fasi di programmazione degli interventi, tenendo conto che "gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e che la loro individuazione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 e deve essere coerente con il quadro più aggiornato della pericolosità, quale emerge dagli strumenti di pianificazione approvati (piani di gestione del rischio di alluvioni e piani di assetto idrogeologico);

quali iniziative e attività di impulso abbia assunto in questi 2 anni la struttura di missione per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e quali siano i risultati raggiunti;

quali siano i costi di funzionamento della struttura e su quali capitoli di bilancio gravino, quali siano gli avvalimenti e le collaborazioni attivate dalla stessa, con i relativi costi.

(3-03077)

[MANCUSO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), all'articolo 1, comma 926, che richiama espressamente il contenuto della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), articolo 1, comma 643, ha una valenza di primaria importanza per il settore della raccolta delle scommesse sportive in Italia;

il riscontro positivo suscitato fra gli operatori del settore della legge n. 190 del 2014 si è manifestato attraverso l'ampia adesione alle condizioni di regolarizzazione introdotte dalla medesima (fra le quali rientrava l'esborso di 10.000 euro nonostante il limitato lasso temporale riconosciuto per l'esercizio dell'attività sanata) ed ha creato, rispetto alle previsioni stimate, un incremento di bilancio inimmaginato della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli;

considerato che:

gli uffici dell'Agenzia, interpellati proprio in merito sia alla portata economica della manovra che alle proroghe contenute nella legge di stabilità per il 2016, hanno riconosciuto una manifesta "incongruità" fra la cifra richiesta per accedere alla sanatoria (la stessa prevista in precedenza) rispetto alla durata

della stessa;

in particolare, secondo quanto prospettato dagli uffici, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità per il 2015, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve e la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara sarebbe più allettante, in considerazione del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse sono da considerarsi scadute al 30 giugno 2016 ed i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara;

sempre secondo gli uffici: «Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo di asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno considerare, nel caso di quegli operatori che abbiano aderito alla sanatoria in maniera rilevante, ovvero che abbiano presentato un'istanza di regolarizzazione di almeno 700 centri, di concedere una proroga, fino al 31 dicembre 2016, per il perfezionamento delle adesioni delle istanze già presentate.

(3-03078)

**MANCUSO** - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione ha previsto un'assegnazione della sede di lavoro dei docenti in relazione agli ambiti territoriali (commi 66 e 73 dell'articolo 1) e ai risultati di un piano di mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (comma 108). Tali disposizioni, per essere pienamente operative e non essere foriere di eventuali problemi in sede di attuazione, necessitano di appositi atti di indirizzo applicativo;

a tal fine e riguardo alla definizione degli ambiti territoriali, è intervenuta la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 726 del 26 gennaio 2016, che fornisce indicazioni e requisiti per la definizione, da parte degli Uffici scolastici regionali, della suddivisione del territorio in ambiti. In particolare, il territorio della Regione Siciliana è suddiviso in 28 ambiti territoriali subprovinciali;

considerato che:

risulta all'interrogante che nella Regione Siciliana si sono verificate situazioni particolarmente critiche nella gestione delle domande di mobilità: tantissimi docenti sono stati assegnati in ambiti di province lontane dalla propria residenza o dalla precedente sede di lavoro, a seguito di procedure basate su criteri difficilmente intellegibili e che in alcuni casi hanno previsto assegnazioni di sede a candidati con punteggi (e precedenze dovute a benefici di legge) inferiori rispetto ad altri;

in alcuni casi sono stati registrati malfunzionamenti della piattaforma telematica attraverso cui gestire le procedure di mobilità, con pratiche non trattate completamente dal sistema e quindi docenti che al momento risultano addirittura privi di sede assegnata, non potendo conseguentemente neppure accedere al sistema "Istanze on-line" per la compilazione del *curriculum*;

tenuto conto che tali operazioni di mobilità si sono rivelate confuse e poco chiare, caratterizzate da molteplici errori di inserimento dei dati, di conteggio e di attribuzione delle sedi e hanno gettato nello sconforto migliaia di docenti e di famiglie, che hanno perso la serenità e le certezze che fino a pochi mesi fa nutrivano per il proprio futuro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con lo strumento reputato più idoneo e nel modo più rapido possibile, per assicurare che le operazioni di mobilità previste dalla legge siano svolte in modo che sia assicurata ai docenti una risposta per l'assegnazione della propria sede di lavoro basata su criteri uniformi e caratterizzata da modalità paritarie di attribuzione dei punteggi.

(3-03079)

**DALLA TOR** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 25 novembre 2014 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 165 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avviata il 27 ottobre 2014, presso la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione del progetto preliminare piattaforma d'altura al porto di Venezia e *terminal container* Montesyndial; sono trascorsi quasi 2 anni dalla conclusione della conferenza; ai sensi dell'art. 168, comma 4, del decreto il Ministero avrebbe dovuto formulare "al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa";

ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto-legge "Sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, era previsto che le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture, approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dal CIPE, nella seduta dell'agosto 2014, e per le quali all'entrata in vigore della legge di conversione, era stata già indetta la conferenza di servizi, vengono trasmesse in via prioritaria, entro il termine di 180 giorni, allo stesso CIPE, al fine dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione. Tra le opere dell'XI allegato infrastrutture, vi è la realizzazione della "piattaforma d'altura di Venezia" il cui avvio è stato disposto dall'articolo 1, comma 186, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228);

considerato che:

a norma del citato articolo 165 del decreto legislativo n. 163, il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato "ai fini della intesa sulla localizzazione" dell'opera e, ove previsto, della VIA? ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166;

sul progetto piattaforma d'altura al porto di Venezia sono state acquisite sia l'intesa sulla localizzazione dell'opera (delibera della Regione Veneto n. 1678 del 19 novembre 2015) sia il parere della commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 1320 del 2 agosto 2013); pertanto è da intendersi completo l'*iter* delle autorizzazioni necessarie *ex lege* per la trasmissione del progetto da parte del Ministero delle infrastrutture al CIPE;

al progetto devono essere applicate, in base a quanto stabilito dall'articolo 216, comma 27, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006; infatti, "Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti";

gli impegni assunti nell'ambito degli accordi di programma tra Autorità portuale di Venezia e magistrato alle acque del 16 settembre 2009 e del 4 agosto 2010, oltre ad inquadrarsi in una serie di interventi volti ad ampliare ed adeguare le infrastrutture portuali rispetto alle nuove esigenze, tengono conto dei limiti alla navigazione già imposti con la posa dei cassoni del Mose alla bocca di Malamocco che ne ha ridotto il pescaggio utile a 12 metri di profondità e di quelli ulteriori che deriveranno dalla messa in esercizio del sistema Mose per il controllo delle maree e delle prescrizioni di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 (cosiddetta legge speciale per Venezia), per la salvaguardia della laguna;

considerato, inoltre, che:

sussiste l'obbligo dell'estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia ai sensi della legge speciale n. 798 del 1984, ma, in assenza dell'approvazione dell'intero progetto preliminare VOOPS (Venice offshore onshore port system), anche quest'obbligo verrebbe disatteso;

l'intervento era già previsto nella legge di stabilità per il 2013, come confermata e rimodulata dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che autorizza la spesa nei limiti di importo annuali indicati per le attività finalizzate alla realizzazione della piattaforma d'altura;

presso il Ministero delle infrastrutture nel mese di giugno 2016 si sono svolti tre incontri con la Direzione generale porti e la struttura tecnica di missione, in cui sono stati affrontati i temi giuridici, ingegneristici, economici e relativi ai trasporti del progetto, con un'istruttoria aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla norma e secondo le direttive del Ministro in tema di *project review*;

il 16 aprile 2016 l'Autorità portuale di Venezia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU/S S75 del 16 aprile 2016) il bando per l'appalto del servizio di progettazione definitiva dei lavori relativi alla realizzazione della piattaforma d'altura al porto di Venezia e del *terminal container* Montesyndial della diga foranea del molo *container* e dell'area servizi; è previsto che sarà a cura dell'affidatario del servizio la predisposizione della relazione per la verifica di ottemperanza ambientale (ai sensi degli articoli 166 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006), attestante la rispondenza del progetto definitivo (comprensivo della variante della diga a cassoni circolari) al progetto preliminare e alle osservazioni e raccomandazioni espresse dalla commissione VIA, dalla conferenza dei servizi e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'importo complessivo posto a base di gara trova copertura nei finanziamenti attribuiti dalla legge di stabilità per 2015 e nelle risorse proprie dell'Autorità portuale di Venezia;

in assenza dell'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non è possibile né rendere definitivo il parere sulla VIA, né adeguare gli strumenti urbanistici;

in assenza dell'approvazione del CIPE, non possono essere avviati i lavori relativi al primo lotto funzionale relativo al *terminal container* a Porto Marghera, venendo meno al principio di leale collaborazione fra enti con riferimento agli obblighi intrapresi dal Governo e quindi, con l'accordo di programma sottoscritto da Ministero dello sviluppo economico, Regione Veneto, Comune ed Autorità portuale di Venezia per la riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, siglato l'8 gennaio 2015;

eventuali ritardi da parte del Ministero delle infrastrutture nella trasmissione del progetto al CIPE comporteranno inevitabilmente il venir meno degli accordi presi con lo stesso Ministero dello sviluppo economico e la perdita di finanziamenti già stanziati e assegnati per il rilancio di Porto Marghera, a salvaguardia dei livelli economici ed occupazionali del territorio veneziano;

come sottolineato anche dallo stesso ministro Delrio, il porto di Venezia rappresenta un terminale importante della "via della seta" e del piano strategico di collaborazione economica one belt one road (OBOR);

hanno fatto visita al porto in questi mesi diversi investitori internazionali interessati al progetto VOOPS, i quali, in assenza di un segnale formale da parte del Governo italiano (l'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare da parte del CIPE), non potranno che abbandonare ipotesi di investimento con l'ennesima mancata occasione dell'Italia nel rilancio delle infrastrutture portuali a vantaggio di quelle del nord Europa, già attrezzate per contrastare i porti italiani e del sud Europa;

le gare per la costruzione e la gestione della piattaforma d'altura verranno bandite esclusivamente sul progetto definitivo riducendo quindi i rischi sia per il pubblico che per il privato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno sottoporre, senza indugi, il progetto preliminare piattaforma d'altura al Porto di Venezia e *terminal container* Montesyndial al CIPE entro il mese di agosto 2016 per l'approvazione in linea tecnica, in modo tale che venga deliberato l'avvio dei lavori per il primo lotto funzionale a Porto Marghera e possa essere svolta così la progettazione definitiva;

se non sia necessario garantire che il finanziamento previsto a legislazione vigente rimanga invariato per garantire una corretta e rapida esecuzione delle opere.

(3-03080)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

F. P. è un pianista di 47 anni, di Chieti, malato di fibromialgia. La fibromialgia, o sindrome di Atlante, porta dolori muscolari fortissimi, insonnia, spossatezza e scarsa produzione di serotonina;

l'11 giugno 2016 è stato rinchiuso nel carcere di Madonna del Freddo a Chieti, con l'accusa di coltivazione di *cannabis*;

essendo malato di fibromialgia, F. P. assume, a scopo terapeutico, la *marijuana*. A detta del suo avvocato, durante la permanenza in carcere, le condizioni di salute dello stesso sono enormemente peggiorate: è molto dimagrito, a causa anche dell'impossibilità di dormire, non potendo assumere alcuna terapia sostitutiva. Non può infatti assumere i medicinali a base di oppiacei per intolleranza, peraltro attestata da anni. Dunque, i medicinali a base di cannabinoidi sarebbero l'unico rimedio efficace per la sua patologia, come la stessa ASL di Chieti ha certificato;

vari quotidiani hanno diffuso la notizia, secondo la quale il magistrato di sorveglianza di Pescara ha, il 1° agosto 2016, concesso gli arresti domiciliari per manifesta incompatibilità con il regime carcerario;

l'Asl di Chieti, pur avendo certificato la necessità di una terapia a base di cannabinoidi, non ha, finora, attivato alcuna procedura per assicurare al signor P. la somministrazione gratuita del farmaco Bedrotan, che attualmente costa 500 euro al mese, cifra esorbitante per un uomo che da anni, a causa della malattia, non è più in grado di lavorare con continuità e profitto. Né la Regione Abruzzo ha mai attivato il fondo, 50.000 euro, previsto da una legge regionale, la più avanzata in Italia, per sostenere persone con patologie gravi che non sono in grado di sostenere finanziariamente le terapie, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire immediatamente, al fine di autorizzare la somministrazione gratuita al signor F. P. del Bedrotan, farmaco di cui ha bisogno per alleviare i forti e incessanti dolori dovuti alla malattia di cui soffre;

se non ritenga opportuno intervenire, a livello nazionale, per consentire a tutti i pazienti colpiti da patologie, che causano forti dolori, di ottenere gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale i medicinali a base di cannabinoidi.

(3-03082)

[MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

come si apprende dalla stampa locale e dai *social network*, vi è una fortissima preoccupazione dei cittadini in merito alle peggiorate condizioni del viadotto Cannavino, situato al chilometro 42,700 della strada statale 107 Silana crotonese;

in data 8 luglio 2015 è stata presentata alla Camera dei deputati una interrogazione da parte di Roberto Occhiuto inerente alla situazione, già allora preoccupante; nella risposta del Ministro in indirizzo del 4 marzo 2016 si legge: «Il viadotto Cannavino è ubicato tra il chilometro 42+703 e il chilometro 43+085 della strada statale 107 "Silana crotonese"; a causa di una anomalia nella parte centrale delle campate maggiori l'ANAS ha affidato un incarico professionale specialistico all'ingegner Pietro Monaco, professore ordinario presso il politecnico di Bari, per la direzione di una apposita campagna di indagini e prove di laboratorio. Sono state eseguite ispezioni visive e rilievi topografici, nonché prove di carico statiche e dinamiche volte a valutare le condizioni di sicurezza del viadotto. Sulla base delle risultanze l'ANAS ha previsto la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria che è stato inserito nella programmazione quinquennale 2015-2019 con priorità massima e sarà realizzato non appena le risorse finanziarie saranno rese disponibili";

considerato che:

è trascorso un altro anno senza che alcun intervento sia avvenuto, con peggioramento della situazione, per come denunciato anche da diversi organi di stampa;

il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione dell'apertura ultimo tratto di autostrada sul "viadotto Italia" della Salerno-Reggio Calabria, ha affermato che vi è la disponibilità di 1,2 miliardi di euro utili anche per la Calabria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, previo nulla osta del CIPE, procedere all'intervento urgente di manutenzione (dalla stessa ANAS già definita straordinaria nel 2015) con relativa cantierizzazione dei lavori necessari per la messa in sicurezza del viadotto Cannavino, onde evitare il peggioramento strutturale dell'importante infrastruttura sottoposta, durante il periodo estivo,

ad un aumento considerevole del traffico veicolare e prima del verificarsi di tragedie a cui i calabresi non vogliono assistere.

(3-03084)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PUGLIA](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreto dirigenziale n. 418 del 9 giugno 2014 al Comune di Frignano (Caserta) veniva concesso un finanziamento POR Campania FESR 2007-2013, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale ed antisismico, adeguamento alle norme di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio pubblico strategico scuola media statale "Luca Tozzi" per l'importo complessivo di 2.395.518,22 euro;

l'amministrazione regionale operava una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei fondi strutturali per i soli progetti di immediata attuazione, tra cui quello approvato al Comune di Frignano; in particolare i fondi previsti per la scuola sono quelli strutturali europei di accelerazione della spesa, da utilizzare e rendicontare entro il 31 dicembre 2015;

nel febbraio 2015 il Comune di Frignano aggiudicava alla ditta Compart un appalto di 2.400.000 euro per la messa a norma dell'edificio scolastico, già parzialmente inagibile;

i lavori di adeguamento sono iniziati nel mese di giugno 2015 e dovevano essere conclusi in data 30 settembre 2015;

il sindaco di Frignano ha rassicurato i cittadini comunicando che la consegna della scuola sarebbe avvenuta entro febbraio 2016 ma, successivamente, spostava la data al mese di maggio;

attualmente i lavori sono fermi e non si è conosciuta di una data ufficiale di consegna alla collettività dell'istituto scolastico, reso nuovamente funzionale e adeguato alle esigenze sismiche e norme di sicurezza. Pertanto l'edificio scolastico è del tutto inagibile e da settembre 2015 la scuola di Frignano funziona con i doppi turni;

a fine febbraio 2016 la Giunta del Comune di Frignano decade e il Consiglio viene sciolto;

in data 16 febbraio 2016 la ditta appaltatrice ha presentato diffida al Comune con richiesta di risarcimento ed ha esposto gravissime irregolarità progettuali, che rendono impossibile chiudere i lavori senza un ulteriore finanziamento. Contestualmente la ditta ha chiesto 2 milioni di euro di risarcimento in danno del Comune. Ad oggi i lavori sono stati interrotti;

agli inizi di marzo 2016 si è insediato il commissario prefettizio. Il dirigente scolastico e i rappresentanti dei genitori hanno chiesto di cercare altri locali per evitare di fare un secondo anno di turni pomeridiani, che coinvolgono circa 400 alunni e le loro famiglie, con smisurati disagi e ricadute negative sull'andamento scolastico, ma nessuna risposta concreta è stata loro data;

considerato inoltre che:

l'attività scolastica ha subito e subisce gravissime conseguenze tecnico-organizzative e didattiche: a) doppi turni scuole medie e scuole elementari, con conseguente affollamento e mal funzionamento; b) orario delle lezioni ridotto per gli alunni; c) spostamento delle sedi di esame dall'edificio Tozzi a quello delle "elementari e materne"; d) disagio familiare nella gestione dell'emergenza che da momentanea si è trasformata in ordinaria; e) inadeguatezza dell'arredo scolastico dell'istituto "elementari e materne" rispetto alle esigenze degli alunni delle scuole medie;

per l'anno scolastico 2016/2017, a causa di questa situazione emergenziale si è verificato un calo significativo delle nuove iscrizioni, oltre ad una "migrazione" dall'istituto frignanese a quelli dei Comuni limitrofi;

in data 11 marzo 2016, relativamente a detta gara, è stato avviato, a seguito di segnalazione dei cittadini interessati, un procedimento istruttorio da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti del Comune;

ad oggi è in corso un contenzioso tra la ditta esecutrice e la direzione dei lavori, non garantendo quindi il completamento degli interventi sulla scuola media per inizio anno scolastico 2016/2017;

non sono state ancora adottate soluzioni concrete al superamento dei doppi turni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso l'amministrazione competente affinché sia alleviata la grave condizione in cui versano gli alunni di Frignano e, conseguentemente, le loro famiglie, e sia accertata l'attuale disponibilità dei fondi erogati dall'autorità di gestione POR FESR, relativi al progetto per far fronte al compimento dei lavori o, al contrario, la possibilità che il Comune interessato sia chiamato a restituire anche quanto già erogato, per un importo di circa un milione di euro.

(4-06216)

[BUCCARELLA](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#), [GIARRUSSO](#), [BOTTICI](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

l'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sopprimendo l'AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha ridisegnato la missione istituzionale di quest'ultima;

la missione dell'ANAC può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese;

con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2014, il dottor Raffaele Cantone è stato nominato presidente dell'ANAC, per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni; considerato che:

l'avvocato Ugo Patroni Griffi di Bari attualmente riveste il ruolo di presidente dell'Amgas SpA (azienda municipalizzata gas del Comune di Bari), a partire dal 2011; dalla metà del 2013 fino ai primi mesi del 2016, ha rivestito il ruolo di presidente della Fiera del levante di Bari;

inoltre, Patroni Griffi è stato ed è contestualmente consulente giuridico della fondazione Apulia Film commission della Regione Puglia;

con riferimento all'Amgas SpA, il 12 aprile 2015 sul quotidiano "la Repubblica" di Bari è stato pubblicato un articolo dal titolo "Simone e i suoi amici, le carte della Cpl Concordia arrivano in Puglia. Dall'illuminazione e dalle navi del Gargano, ai contatori intelligenti dell'Amgas di Bari: gli affari della coop rossa e la rete del faccendiere di Conversano", che evidenzia che la recentissima inchiesta partenopea sulle tangenti, che ha coinvolto i vertici della società cooperativa Cpl Concordia, tra cui il responsabile delle relazioni istituzionali Francesco Simone di Conversano (Bari), è arrivata negli uffici giudiziari pugliesi e investe molteplici appalti acquisiti dalla cooperativa Cpl Concordia in Puglia;

in particolare, viene evidenziato che i Carabinieri hanno stilato un elenco di appalti sospetti ottenuti recentemente dalla cooperativa Cpl Concordia, tra cui alcuni appalti presso l'Amgas SpA di Bari durante la gestione di Patroni Griffi;

si apprende da un articolo pubblicato dal quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 4 giugno 2016 che recentemente, nell'ambito di un'inchiesta sulle sospette procedure adottate per l'affidamento delle consulenze nell'Amgas SpA da parte del presidente Patroni Griffi, la Guardia di finanza ha provveduto ad acquisire la documentazione presso l'ente, ai fini della verifica della stessa documentazione;

sull'operazione di privatizzazione della Fiera del levante condotta, a giudizio degli interroganti malamente, dal presidente Patroni Griffi sono state presentate numerose interrogazioni parlamentari e denunce presso l'ANAC e presso la Procura della Repubblica di Bari, nelle quali è stata evidenziata l'illegittimità e l'illiceità delle procedure adottate, attualmente in corso di svolgimento;

un articolo su "la Repubblica", cronaca di Bari, del 3 maggio 2016, evidenzia che è tuttora in atto una doppia inchiesta della Procura della Repubblica e della Corte dei conti sul sospetto utilizzo dei fondi

pubblici e su presunte false attestazioni del *management* della Fiera del levante, nella quale è coinvolto anche il consiglio di amministrazione dell'ente inerente alla gestione del presidente Patroni Griffi; inoltre, secondo quanto risulta agli interroganti, l'avvocato Ugo Patroni Griffi risulta attualmente essere imputato in un processo penale, nell'ambito del quale, nel gennaio 2015, il sostituto procuratore presso il Tribunale di Taranto, dottor Remo Epifani, ha chiesto il suo rinvio a giudizio, con l'accusa di truffa e falso ideologico, come si evince dall'articolo pubblicato su "la Repubblica", cronaca di Bari, in data 9 gennaio 2015;

considerato altresì che:

egli svolge contemporaneamente la libera professione, ricevendo, con molta assiduità, importanti incarichi professionali dalle pubbliche amministrazioni pugliesi, tra cui la Regione, senza che venga esperita alcuna procedura di evidenza pubblica. Tale situazione, come si evince dall'articolo su "la Repubblica", cronaca di Bari, in data 17 gennaio 2014, dal titolo "Guardate quanto fattura il Presidente", è stata pubblicamente denunciata dall'allora segretario generale della Fiera del levante, dottor Leonardo Volpicella;

sullo stesso quotidiano del 4 marzo 2015, in un articolo dal titolo "Presidenza Amtab, tra i candidati spunta Patroni Griffi", egli è stato indicato quale probabile futuro presidente anche dell'Amtab SpA (azienda municipalizzata trasporti autofiloviari baresi) del Comune di Bari;

la stampa tarantina, tra cui il giornale "Taranto Buonasera" del 12 marzo 2015, ha indicato Ugo Patroni Griffi quale aspirante candidato per la nomina a presidente dell'Autorità portuale di Taranto, pur non possedendo i requisiti previsti dalla relativa normativa sui porti;

per diverso tempo, il suo nome è stato citato dalla stampa quale probabile nuovo presidente di AQP (Acquedotto pugliese);

inoltre, è recentemente stato accostato alla presidenza di Amiu (azienda multiservizi e igiene urbana) Puglia;

di recente, altresì, alcuni mezzi di informazione, tra cui "TeleNorba", hanno evidenziato che Patroni Griffi aspirerebbe anche alla carica di presidente della nuova autorità di sistema portuale di Bari-Brindisi-Manfredonia, pur non possedendo i requisiti previsti dalla riforma portuale in corso di approvazione;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

i risultati di gestione dell'avvocato Patroni Griffi alla Fiera del levante e all'Amgas SpA sono pessimi, in quanto: alla Fiera del levante, nell'anno 2013, si è avuta una perdita di circa 3 milioni di euro e, inoltre, una maggiore esposizione debitoria rispetto al 2012, che è passata dai circa 20 milioni di euro del 2012 ai più di 25 milioni del 2013; all'Amgas SpA, azienda da sempre in utile, nell'anno 2013 si è avuto un dimezzamento dell'utile di esercizio, che è stato addirittura inferiore rispetto agli anni 2009 e 2010 afferenti ad una diversa gestione;

inoltre, l'avvocato Patroni Griffi, nominato alla presidenza della Fiera del levante con l'unico scopo di effettuare la privatizzazione dell'ente, non è riuscito ad assolvere al compito affidatogli all'atto della nomina, in quanto ha soltanto avviato l'affidamento, peraltro senza gara pubblica, della gestione della Fiera, per il 90 per cento ad un ente pubblico quale la Camera di commercio di Bari, già socio al 33 per cento della stessa Fiera del levante; nonostante le procedure "di favore", tale sprovveduto affidamento ad oggi non si è ancora compiuto;

sebbene le gestioni di Patroni Griffi siano state fallimentari, lo stesso gode del mantenimento e, per di più, dell'aumento dei suoi incarichi istituzionali e professionali, in quanto apparterrebbe ad un sistema "lobbistico" di rilevanza nazionale, che gli consentirebbe, altresì, di godere di importanti "coperture", si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo, nel rispetto ed indipendentemente dalle indagini della magistratura in corso, per ripristinare la legalità nella gestione amministrativa che ha riguardato e che tuttora riguarda l'avvocato Ugo Patroni Griffi;

se intendano attivarsi, con urgenza e per quanto di competenza, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di vagliare la legittimità degli incarichi istituzionali di gestione degli enti

pubblici assunti dall'avvocato Ugo Patroni Griffi, per via delle numerose problematiche di carattere penale e amministrativo in capo alla sua persona, quali: la liceità della procedura di "privatizzazione" della Fiera del levante gestita in qualità di presidente; la legittimità degli appalti affidati dall'Amgas SpA alla cooperativa Cpl Concordia durante la gestione a lui riconducibile; la liceità dei numerosissimi incarichi professionali affidatigli dalle pubbliche amministrazioni pugliesi, senza esperire alcuna procedura di evidenza pubblica; l'eventuale conflitto di interessi per la contemporaneità tra gli innumerevoli incarichi pubblici istituzionali e gli incarichi pubblici professionali; se ritengano di intervenire con urgenza, per quanto di competenza, al fine di accertare eventuali responsabilità in capo all'avvocato Ugo Patroni Griffi; se egli abbia i requisiti, richiesti dall'ANAC, per rivestire importanti incarichi pubblici di livello nazionale o regionale.

(4-06217)

**ARRIGONI** - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il processo per la digitalizzazione per i documenti di identità è stato avviato oramai da molti anni. La disciplina originaria della carta di identità elettronica è stata ampiamente riformata con il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. Tale riforma aveva attribuito al Ministero dell'interno la titolarità del processo di emissione della carta d'identità elettronica e aveva unificato la stessa alla tessera sanitaria (cosiddetto documento digitale unificato). Inoltre, nell'ambito della complessa progettualità tecnologica connessa alla contestuale realizzazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), era stata prevista anche la gratuità del rilascio;

come è noto, l'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato ed ha introdotto la nuova carta di identità elettronica con funzioni di identificazione del cittadino;

con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015, sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica;

prevede che i Comuni siano dotati di tutti gli strumenti affinché possa essere rilevata l'identità del cittadino non solo con gli elementi biometrici primari (fotografia) ma anche secondari (impronta digitale). Questo comporterà però che, anche in casi straordinari, il messo comunale non potrà recarsi direttamente alla residenza del cittadino impossibilitato a muoversi per rilevare le impronte digitali;

è doveroso riflettere sui tempi previsti per ottenere il rilascio del documento d'identità; infatti, da quanto si legge dalla circolare della Prefettura recapitata ai Comuni pilota che devono sperimentare la nuova carta d'identità, la consegna del documento avrà luogo entro 6 giorni lavorativi. Nella stessa circolare prefettizia che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni per il rilascio del documento elettronico ai Comuni che da sorteggio sono stati individuati per il progetto pilota, a ragione di quanto detto in merito ai tempi (quintuplicati rispetto a quelli ad oggi stabiliti per la consegna a vista della carta d'identità), si prevede che, per evitare disservizi ai cittadini, non sia esclusa la possibilità di rilasciare in via temporanea anche la carta d'identità in formato cartaceo;

con il decreto 25 maggio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato determinato l'importo del corrispettivo che dovranno sostenere i cittadini per ottenere il documento in 16,79 euro (13,76 euro più IVA all'aliquota vigente). A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai Comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza, per un importo di 5,42 euro, per un esborso totale per il cittadino pari a 22,21 euro, notevolmente superiore rispetto alla spesa sino ad oggi sostenuta. La riscossione da parte dell'ente locale e il riversamento dei corrispettivi di competenza statale segue un percorso articolato e complesso in antitesi con gli obiettivi di semplificazione prefissati;

sul tema della semplificazione normativa è essenziale il raccordo con le Regioni e le autonomie locali.

Occorre individuare un programma e un metodo di lavoro ispirato ad un dialogo costante tra i diversi livelli di governo, nella consapevolezza che oggi, in Italia, qualsiasi strategia di semplificazione non può essere condotta a livello esclusivamente nazionale, si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per rivedere le disposizioni applicative volte all'introduzione a regime della carta d'identità elettronica, in linea con gli obiettivi di semplificazione, gratuità del servizio e tempi rapidi per il rilascio del documento;

quali interventi, secondo le proprie competenze, intendano adottare, fin da subito, per evitare che il sensibile aumento del costo per il rilascio della nuova carta gravi ulteriormente sul bilancio delle famiglie, prevedendo, ad esempio, la gratuità per i figli minorenni;

se intendano chiarire come le amministrazioni comunali debbano procedere per rilevare le impronte digitali per i soggetti impossibilitati a recarsi presso i municipi.

(4-06218)

**ARRIGONI** - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

in base ad indiscrezioni, sembra che il Governo abbia ripreso a lavorare alla riforma del sistema delle Camere di commercio, con l'imminente adozione del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 124 del 2015 (cosiddetta riforma Madia della pubblica amministrazione);

il testo, stando alle denunce delle organizzazioni dei lavoratori, sembra riprendere tutti i contenuti della precedente bozza, in circolazione durante il mese di gennaio 2016, profondamente criticata perché lesiva degli interessi di tutte le categorie rappresentate nel sistema camerale: imprese, lavoratori e professionisti;

la riforma sostanzialmente riconfermerebbe la riduzione del numero e delle sedi delle Camere di commercio, il taglio del personale e il razionamento delle funzioni e dei servizi offerti alle imprese;

una tale riforma non farebbe altro che creare nuovi oneri e disservizi alle imprese che verrebbero private dell'offerta di servizi fondamentali allo svolgimento della loro attività, dai certificati di origine, al supporto per l'accesso al credito bancario, passando per i corsi di formazione alla nuova imprenditoria, anche femminile, e i contributi e i finanziamenti per fiere ed eventi per il sistema turistico locale o per la promozione dei prodotti tipici;

il clima di incertezza che aleggia attorno alla riforma ha riaccessato le preoccupazioni dei lavoratori camerali che, stando a quanto si legge sulla stampa, rischiano la cassa integrazione; se ciò fosse confermato si assisterebbe anche ad una grave perdita di conoscenze e professionalità maturate all'interno del sistema camerale;

le Camere di commercio rappresentano per le aziende locali un punto di riferimento importante; proprio il legame esistente tra il sistema delle camere di commercio e il territorio che le ospita ha fatto sì che le stesse aziende potessero usufruire di servizi apprezzati e di valide professionalità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano fornire maggiori dettagli sulla riforma del sistema camerale nella bozza di decreto attuativo attualmente in circolazione e quali iniziative intendano adottare per garantire che dalla sua attuazione non derivino tagli ai livelli occupazionali e ai servizi offerti alle imprese e ai professionisti.

(4-06219)

**DE POLI** - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende dell'incontro avvenuto il 19 luglio 2016 tra Italcementi di Bergamo e sigle sindacali nell'ambito delle trattative a seguito dell'acquisto dell'azienda da parte di un gruppo tedesco, la Heidelberg Cement: incontro dal quale i lavoratori sono stati delusi vista l'incertezza delle sorti future;

l'auspicio era inizialmente fare il punto della situazione con l'azienda e ricevere un quadro dettagliato su quanti dipendenti saranno mantenuti dopo le dichiarazioni dell'acquirente circa 400 esuberanti ipotizzati su un totale di 630 dipendenti;

ridefinita la struttura organizzativa generale di Italcementi con i rispettivi responsabili di funzione e

servizio, l'attesa ora è per quanti tra impiegati amministrativi e tecnici faranno parte di questa nuova struttura: l'azienda si sarebbe impegnata a fornire il quadro richiesto entro le prossime settimane, dopo l'incontro con il Governo in programma per il 22 settembre; nonostante l'uso di strumenti innovativi, incentrati sulla formazione e sui percorsi di ricollocamento dei lavoratori per non creare nuova disoccupazione, esistono forti timori che da un tale piano sociale per l'occupazione e riqualificazione del personale siano stati tagliati fuori i lavoratori di Monselice, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, per spiegare quali siano le ragioni che hanno portato ad escludere i 50 suddetti lavoratori, che, dal momento in cui non beneficavano più neppure della cassa integrazione, non saranno più in grado di condurre una vita dignitosa, affinché si limiti l'impatto sociale e si garantisca continuità occupazionale.

(4-06220)

[ASTORRE](#), [ANGIONI](#), [COLLINA](#), [CIRINNA'](#), [COCIANCICH](#), [CARDINALI](#), [CAPACCHIONE](#), [Stefano ESPOSITO](#), [EABBRI](#), [EAVERO](#), [ZANONI](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [FISSORE](#), [BERTUZZI](#), [MOSCARDELLI](#), [MORGONI](#), [LUCHERINI](#), [LUMIA](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PARENTE](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [SAGGESE](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SILVESTRO](#), [Gianluca ROSSI](#), [RICCHIUTI](#), [SPILABOTTE](#), [DEL BARBA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#), [CALEO](#), [MIRABELLI](#), [PEZZOPANE](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [CUCCA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Monte Compatri (Roma) aveva visto svilupparsi, sin dagli anni '60, lungo la strada statale Casilina, un forte insediamento di strutture di tipo industriale per lo svolgimento di attività produttive;

tra queste attività, va annoverata l'Acciaieria Ferriera Casilina, che per anni è stata una delle aziende più importanti nel settore della siderurgia metallica italiana. Successivamente, per far fronte alla grave crisi del settore della siderurgia, questa azienda trasformava il tradizionale lavoro di fonderia nella più richiesta lavorazione del metallo, assemblando elementi per la realizzazione di strutture da utilizzare in edilizia e nella cantieristica, con la creazione intorno alla meta degli anni '90, della società Casilina Presagomati. Fino ad arrivare all'evoluzione dei giorni nostri, con la creazione della Sidercaf Srl con una vocazione al commercio di prodotti dell'industria siderurgica e metallica in genere;

a quanto risulta agli interroganti in data 31 dicembre 2015, la Giunta comunale di Monte Compatri approvava la delibera n. 182, avente per oggetto "Atto d'indirizzo sulla proposta preliminare di programma integrato d'intervento ai sensi della legge regionale 22/97 proposto da Sidercaf s.r.l. ex Ferriera Casilina s.p.a.";

i consiglieri comunali del Partito democratico all'epoca dei fatti, attraverso manifesti pubblici e comunicati stampa, informarono l'opinione pubblica circa l'illegittimità dell'adozione dell'atto sopra richiamato, in quanto, trattandosi di pianificazione territoriale ai sensi del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera *b*), solo il Consiglio comunale aveva la competenza di deliberare, anche solo con pareri, in detta materia. L'amministrazione comunale, ignorando tutte le richieste avanzate, non ha mai rivisto le sue posizioni relative all'*iter* adottato, per arrivare alla definizione della richiesta della società Sidercaf Srl;

considerato che:

in data 16 luglio 2016, attraverso la stampa nazionale, si apprendeva che, nell'ambito di indagini partite dalla Procura della Repubblica di Napoli e affidate alla Guardia di finanza, relative ad una truffa fiscale, messa in atto da decine di aziende, alcune delle quali si erano aggiudicate appalti o subappalti per opere pubbliche di grande rilevanza (tra cui la linea "C" della metropolitana di Roma), venivano emesse 5 ordinanze di custodia cautelare, 4 ai domiciliari e una in carcere;

tra le persone poste agli arresti domiciliari, risulterebbero Valter De Carolis, procuratore della Casilina Presagomati (società oggi posta in liquidazione) e fratello del sindaco di Monte Compatri (Marco De Carolis), e Gian Rodolfo Bertoli, ex amministratore della Casilina Presagomati, tra i maggiori azionisti della società Sidercaf Srl;

la Sidercaf è la società richiedente al Comune di Monte Compatri l'approvazione di un programma integrato d'intervento per la realizzazione di edifici residenziali e commerciali per 40.000 metri cubi, da realizzare nell'area ex Ferriera Casilina, a ridosso dell'attestazione della "metro C", in località Pantano di Monte Compatri;

tale circostanza evidenzerebbe i rapporti di collaborazione e di affari tra l'amministratore della Sidercaf Gian Rodolfo Bertoli e il fratello del sindaco di Monte Compatri, Valter De Carolis. Questo collegamento, legato alle vicende giudiziarie ormai note, mostra in una nuova prospettiva l'approvazione della delibera n. 182 del 31 dicembre 2015;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 (un anno prima della delibera n. 182) sotto il titolo "Introduzioni" nella voce "Immobilizzi" (pag. 19) si riscontra la seguente dichiarazione: "La società sta proseguendo il confronto con le autorità amministrative locali, volte alla definizione di un progetto urbanistico che prevede una destinazione residenziale-commerciale in sostituzione all'attuale destinazione d'uso industriale. Il nuovo insediamento che verrà sviluppato sull'area di proprietà della società, prevede la realizzazione di edifici residenziali, direzionali e commerciali per una cubatura di circa 40.000 mc. Tale progetto si integra in maniera più consona allo sviluppo urbanistico dell'area anche in funzione della recente attivazione della nuova linea della metropolitana Roma C, il cui capolinea è confinante con la nostra proprietà". Questo aspetto della relazione, allegata al bilancio, risulta a parere degli interroganti singolare, in quanto la società Sidercaf Srl, per riportarlo nelle scritture di bilancio dell'anno 2014 era certa, con un anno d'anticipo, che l'amministrazione comunale avrebbe accettato la sua richiesta, senza apportare nessuna modifica al programma integrato d'intervento proposto, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce degli accadimenti giudiziari verificatisi e dei fatti singolari emersi nella trattazione della problematica legata alla riqualificazione dell'area ex Acciaieria Ferriera Casilina da parte del Comune di Monte Compatri, non intenda verificare la legittimità degli atti assunti dal Comune, in merito alla definizione della richiesta avanzata dalla società Sidercaf, con particolare riferimento alla delibera di Giunta n. 182 del 31 dicembre 2015, avente per oggetto "Atto d'indirizzo sulla proposta preliminare di programma integrato d'intervento ai sensi della legge regionale 22/97 proposto da Sidercaf s.r.l. ex Ferriera Casilina s.p.a.";

se non ritenga, qualora emergessero illegittimità nella procedura dell'assunzione dell'atto deliberativo n. 182 del 31 dicembre 2015 da parte del Comune di Monte Compatri, di chiedere al prefetto la revoca, in via di autotutela, dell'atto deliberativo, al fine di difendere l'ente da eventuali atti di rivalsa, che l'esporebbero a verosimili danni erariali e, al contempo, di avviare i procedimenti necessari per ristabilire la legalità.

(4-06221)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a seguito di gara d'appalto per la gestione del servizio di pulizia del *campus* dell'Università di Salerno, vinto da un'impresa siciliana, (la "Giorna Facility management SRL") sarebbe a rischio la tenuta occupazionale dei 156 lavoratori, attualmente impiegati dalla Fisciano Sviluppo, la municipalizzata che gestisce il servizio;

la stragrande maggioranza di questi lavoratori ha già contratti di lavoro ad orario ridotto di 15 e 22 ore settimanali;

con il passaggio alla nuova gestione, sono stati illegittimamente azzerati tutti i diritti acquisiti e la stessa direzione territoriale per il lavoro sembrerebbe intenzionata a sanzionare le palesi violazioni commesse dall'impresa appaltatrice;

sin dal primo giorno del nuovo appalto, i lavoratori stanno subendo, non solo un danno salariale, che avrà riflessi negativi sulla futura pensione, ma sarebbero altresì sottoposti a pressioni sugli orari, sulle competenze e sui ritmi di lavoro, sotto costante ricatto del licenziamento;

il bando è stato indetto con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ed è stato vinto, invece,

dall'impresa che ha fatto l'offerta economica più bassa. Un ribasso del 40,62 per cento con una somma di 1.853.903,21 euro, che divisa per 14 mesi (durata dell'appalto) fa risultare 132.400 euro al mese, che diviso per 15,87 (costo orario) determina 8.344 ore mensili, ovvero la metà dell'attuale monte ore mensile;

se si verificasse l'aggiudicazione definitiva del bando, ci sarebbe una decurtazione delle ore di lavoro, che arriverebbe al 50 per cento rispetto alle attuali, con gravissime conseguenze sulla qualità dei servizi d'igiene e pulizia dell'università ed un peggioramento delle condizioni lavorative, retributive e di tutela dei diritti dei lavoratori: la fondazione universitaria, accettando il ribasso d'asta del 40,60 per cento, ha avallato di fatto l'abbassamento delle ore di lavoro e la decurtazione del salario, consentendo, inoltre, all'azienda le assunzioni di prova e la possibilità di futuri licenziamenti;

se dal punto di vista procedimentale il bando della fondazione è lecito, non sono invece stati garantiti i diritti dei lavoratori: se il proposito della fondazione universitaria era quello di assicurare maggiore trasparenza e efficienza, tuttavia la trasparenza è per lo più formale, mentre per l'efficienza si sta puntando al risparmio;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

solo 2 mesi fa sono stati chiusi 3 punti ristoro all'interno del *campus*, gestiti dalla Sodexo, lasciando a casa 19 lavoratori;

nell'Università di Salerno permane una situazione gestionale ormai insostenibile per l'intera comunità universitaria, che ha firmato un appello per la chiusura della stessa fondazione universitaria, non in grado di assolvere agli scopi preposti;

con il ribasso con cui è stato aggiudicato l'appalto è impossibile assicurare lo *standard* qualitativo previsto dal bando e dal contratto;

il decoro, la sicurezza, la pulizia dell'Ateneo, con la garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori sono una priorità su cui investire e non già una rincorsa al ribasso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle loro competenze, non ritengano di dover verificare se sono rispettate le norme in materia di salute e sicurezza per i lavoratori e per tutta la comunità universitaria;

se non ritengano che, alla luce dei fatti riportati, i comportamenti dell'impresa nei confronti dei lavoratori, vadano ben oltre la già flessibile normativa in materia di lavoro;

se non ritengano di verificare le modalità del bando, la sua conformità alla normativa vigente, accertare il rispetto di *standard* qualitativi e quantitativi e prevedere un supplemento di indagine, per accertare se è stato esercitato il necessario controllo sul ribasso con cui è stata vinta la gara d'appalto.

(4-06222)

**TORRISI** - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

con decreto prot. n. 8801 dell'8 giugno 2016, il Ministero dell'interno ha approvato la graduatoria finale del quinto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale all'albo dei segretari comunali e provinciali, denominato "Co.A 5", bandito in data 6 novembre 2009;

ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, "il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali";

con nota prot. n. 10038 dell'8 luglio 2016, il Ministero dell'interno ha invitato tutti gli idonei ad esprimere, tenendo conto della graduatoria approvata, le proprie preferenze, per quanto concerne l'iscrizione negli albi regionali dei segretari comunali e provinciali, comunicando, all'uopo, i posti disponibili presso ogni Regione;

il provvedimento specificava che i posti disponibili nella Regione Siciliana erano pari a 5, così come comunicato dal relativo albo regionale;

con provvedimento del 18 luglio 2016, il Ministero dell'interno decretava di assegnare i soggetti idonei ai singoli albi regionali, in base alle preferenze espresse;

attualmente, tutti gli idonei assegnati all'albo regionale della Sicilia stanno riscontrando non poche difficoltà a ricoprire il ruolo di segretario comunale presso i Comuni siciliani di classe IV, oltre che per la presenza diffusa di scavalchi, anche a causa delle rimostranze dei sindaci dei Comuni con sede di segreteria vacante, i quali avrebbero già garantito l'individuazione in favore di soggetti che, seppur idonei, risultano iscritti presso altri albi regionali;

tale situazione è a parere dell'interrogante illegittima ed arbitraria, in quanto palesemente in contrasto con l'art. 11 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che a norma dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, recita "il Sindaco di un Comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di Provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nel quale è ubicato il Comune. Qualora il Sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale. Il Segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il Comune è ubicato sempreché non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito";

la situazione descritta, oltre a ledere il buon andamento della pubblica amministrazione, determina un grave pregiudizio agli iscritti all'albo regionale della Sicilia;

ai sensi della circolare n. 150/1999 del Consiglio nazionale di amministrazione, spetta alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali il compito di effettuare gli opportuni riscontri, finalizzati all'accertamento dei requisiti previsti in capo al segretario individuato,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo al riguardo e se non ritenga opportuno, nello specifico, sollecitare la Prefettura di Palermo, quale tenutaria dell'albo dei segretari comunali e provinciali per la Regione Siciliana, affinché la stessa garantisca che tutti i soggetti responsabili delle citate procedure si attengano scrupolosamente alla normativa di riferimento e siano assicurate, entro tempi rapidi, valide forme di tutela, a favore dei soggetti assegnati all'albo regionale della Sicilia.

(4-06223)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'ex convento di Sant'Orsola a Firenze è un complesso architettonico di grande valore storico e artistico, che occupa quasi interamente l'isolato compreso tra Via Sant'Orsola, Via Guelfa, Via Panicale e Via Taddea, in una posizione baricentrica tra la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, piazza del Duomo e piazza Indipendenza;

fu fondato nel 1309 come piccolo monastero femminile satellite rispetto alla chiesa di San Lorenzo. Gradualmente ingrandito, in parallelo con l'urbanizzazione della zona, fu ampliato dalle monache benedettine intorno al 1320, che lo abitarono fino al 1435, sostituite poi dalle francescane;

il monastero venne soppresso agli inizi dell'Ottocento dai francesi e dal 1810, dopo lavori di ristrutturazione dell'architetto Bartolomeo Silvestri, divenne manifattura di tabacchi. Conservò questa destinazione fino all'apertura della manifattura tabacchi presso piazza Puccini, risalente al 1940 ed in seguito ospitò un centro di ricovero per gli sfollati e poi alcune aule e uffici dell'Università di Firenze. Negli anni '80 venne acquistato dall'agenzia del Demanio per crearvi una caserma della Guardia di finanza. Iniziarono i lavori di ristrutturazione verso il 1985, che portarono alle manomissioni più evidenti della struttura, ma poi i finanziari si resero conto che quella sede non era adatta per le loro esigenze e abbandonarono il progetto;

l'ex convento, dove negli anni scorsi sono state anche cercate le spoglie di Monna Lisa Gherardini, possibile "modella" della Gioconda di Leonardo, è attualmente in stato di abbandono e di proprietà della città metropolitana, che da anni realizza bandi tesi a rivitalizzarne gli spazi che vanno però puntualmente deserti;

il 10 giugno 2016 è stato pubblicato da parte della città metropolitana di Firenze l'ennesimo avviso di gara per la concessione di valorizzazione dell'ex convento di Sant'Orsola. Lo scopo della concessione, come si legge nella documentazione di gara, è la valorizzazione del complesso immobiliare mediante

interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, e l'utilizzazione dell'ex convento a fini economici, secondo un programma da redigere in conformità agli "Indirizzi per la redazione della proposta di programma di valorizzazione e gestione";

come dichiarato da Benedetta Albanese, consigliere delegato al Patrimonio della Città Metropolitana di Firenze, il bando rappresenta l'occasione "per dare a Sant'Orsola un'identità rinnovata, da offrire ai cittadini e ai residenti. Si tratta di realizzare non solo il restauro di un complesso di grande valore storico, ma di far assolvere all'ex convento funzioni di interesse pubblico, portando al suo interno anche attività culturali e sociali";

la concessione di valorizzazione, si sottolinea, non comporta il trasferimento, neppure parziale, della proprietà dell'immobile. Non essendo contemplata alcuna forma di cofinanziamento da parte della città metropolitana di Firenze o di altro soggetto pubblico, tutti gli interventi sono a carico esclusivo del concessionario, che dovrà assumersi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo. La concessione in uso del complesso dovrà essere autorizzata dalla Direzione regionale del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo. Trattandosi di valorizzazione e gestione di immobili con oneri a carico del solo concessionario, senza alcun corrispettivo da parte della città metropolitana, il solo compenso dovuto al concessionario è rappresentato dai proventi, derivanti dalla gestione del complesso;

considerato che come dichiarato recentemente dal presidente degli architetti di Firenze e provincia, Roberto Masini, "Sant'Orsola rappresenta una ferita aperta nel cuore della città", ma è anche "un luogo stravolto: non può essere recuperata la sua condizione originaria e pure l'abbattimento, come soluzione estrema, è difficile. C'è sicuramente un problema di sostenibilità economica per qualunque operazione riguardi la struttura, visto lo stato in cui riversa". Tanto è giustificato il timore che anche l'attuale bando di gara in scadenza il 9 agosto 2016 possa portare ad un nulla di fatto, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione dell'ex convento di Sant'Orsola a Firenze; quali iniziative, di sua competenza, intenda assumere al fine di giungere al recupero e alla valorizzazione totale del complesso, qualora il bando per la concessione di cui in premessa non conduca ad una soluzione soddisfacente.

(4-06224)

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la fenetilina (nota anche come amfetaminoetilteofillina o amfetillina) è un composto derivato dal legame, tramite ponte etile, tra amfetamina e teofillina, per entrambe le quali funge da profarmaco. La fenetilina viene commercializzata in qualità di psicostimolante, sotto il nome di "Captagon";

l'abuso di fenetilina sotto forma di Captagon sarebbe assai diffuso nei Paesi arabi e, mescolata a caffeina, sarebbe stata utilizzata da gruppi antigovernativi durante la guerra civile siriana, tanto che, mentre fino al 2011 i principali centri di produzione sono stati la Libia e il Libano, dopo lo scoppio della guerra civile, la Siria ne è diventato il primo produttore. Secondo il rapporto dell'Organizzazione mondiale delle dogane sui traffici illeciti, relativo all'anno 2013, la quantità di pillole sequestrate nella penisola arabica è aumentata dalle 4 tonnellate del 2012 alle 11 del 2013;

il quotidiano francese "Liberation", il 2 luglio 2015, riportava la notizia che da tempo i *jihadisti* del gruppo Stato islamico e del Fronte Al Nusra userebbero il Captagon per inibire la paura durante le loro azioni. Già in data 28 giugno 2015, dopo gli attentati sulla spiaggia di Sousse, in Tunisia, in cui vennero uccise 38 persone, l'autopsia sul corpo dell'attentatore Seifeddine Rezgui aveva accertato l'uso di Captagon;

l'uso di tale droga, che si può reperire nelle urine e quindi nelle acque reflue dei luoghi dove risiedono i consumatori, induce una sorta di stato di eccitazione amorale, che produce, oltre all'aggressività estrema, una specie di incoscienza morale. Sia la teofillina che le amfetamine sono, inoltre, degli stimolanti del sistema nervoso centrale e, perciò, il Captagon risulta essere uno stimolante particolarmente potente;

a giudizio degli interroganti, la possibilità di poter evidenziare nelle acque reflue i metaboliti potrebbe facilitare l'individuazione dei consumatori e la loro sorveglianza preventiva, soprattutto perché l'uso di tale droga in Europa non è comune, come in Medio Oriente, e quindi, tale ricerca, potrebbe essere uno strumento di controllo e di possibile valutazione circa la potenziale presenza di utilizzatori in un determinato territorio;

in data 19 novembre 2015, Giovanni Serpelloni ed Elisabetta Bertol, docenti dell'Unità di ricerca interdipartimentale di tossicologia forense e neuroscienze di Firenze, dichiaravano all'agenzia di stampa "AdnKronos" che, in merito alla possibilità di ricercare il Captagon nelle acque fognarie delle città, in Italia "abbiamo tecniche scientifiche e laboratori di Tossicologia forense in grado di farlo (...). Come tutte le droghe possiamo anche ricercarla e ritrovarla facilmente nelle acque reflue con tecniche di spettrometria di massa e geo-referenziare così la possibile presenza di terroristi sul territorio", si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno valutare l'utilizzo dello strumento di cui in premessa in funzione investigativa, al fine di rilevare la presenza di possibili terroristi nel territorio nazionale; quali siano le misure adottate per impedire che la sostanza stupefacente, nota come Captagon, giunga illegalmente dal Medio Oriente in Italia.

(4-06225)

[MORRA](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#) - *Al Ministro della salute* - Premessa :

gli IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) sono enti caratterizzati da un alto livello di attività diagnostico-terapeutiche e di ricerca. La coniugazione fra ricerca e assistenza ai pazienti è funzionale al compito istituzionale degli IRCCS, che sono nati per produrre conoscenze, tecnologie e protocolli terapeutici trasferibili a tutto il Servizio sanitario nazionale (SSN);

gli IRCCS di diritto pubblico, essendo presenti nella maggior parte delle Regioni, sono normati da decreti regionali, ai sensi del decreto legislativo del 16 ottobre 2003 n. 288; in ragione di tale decreto, anche la Regione Lazio ha emanato in data 23 gennaio 2006 la legge regionale n. 2, recante "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";

la legge regionale, all'art. 7, sancisce le funzioni e compiti del direttore scientifico, figura peculiare degli istituti per le attività clinico-sperimentali, che vengono svolte negli IRCCS. In particolare al comma 1 recita: "Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 9 ed esprime parere obbligatorio al direttore generale in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche nonché alle assunzioni e all'utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell'ambito delle attività stesse." Al comma 2 stabilisce: " Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 288/2003 e il relativo incarico, di durata quinquennale, è disciplinato da contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale, ha natura esclusiva ed è incompatibile con l'incarico di direzione di struttura all'interno dell'Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione. L'incarico cessa, comunque, all'insediamento del consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento, salvo rinnovo. Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato, come limite massimo, a quello del direttore generale dell'Istituto";

gli IRCCS sono enti caratterizzati da un alto livello di attività diagnostico-terapeutiche e di ricerca. La coniugazione fra ricerca e assistenza ai pazienti è funzionale al compito istituzionale degli IRCCS, che sono nati per produrre conoscenze, tecnologie e protocolli terapeutici, trasferibili a tutto il Servizio Sanitario Nazionale;

a quanto risulta agli interroganti nel dicembre 2015, il direttore scientifico dell'Istituto nazionale tumori "Regina Elena" di Roma ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e di conseguenza il

Ministro della salute ha indetto un bando per il reclutamento di un nuovo direttore scientifico, essendo il Ministero stesso (ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della legge della Regione Lazio n. 2) responsabile del bando e della relativa selezione dei candidati;

il bando è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute, al pari di analoghi bandi per la selezione di altri istituti, ma, a parere degli interroganti, sarebbe in contrasto con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in quanto non sarebbero stati ancora pubblicati i nominativi dei componenti la Commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati che, secondo l'art 4 del bando stesso, dovevano essere resi pubblici, attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute;

a quanto risulta, negli ambienti scientifici e sanitari si conoscerebbero i nomi dei candidati e i componenti della suddetta Commissione;

inoltre risulta agli interroganti che sia presente un possibile conflitto di interessi tra i componenti della Commissione di valutazione ed uno dei candidati,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che tra i componenti della Commissione di valutazione e un candidato siano presenti conflitti di interesse, in quanto entrambi svolgerebbero la propria professione presso la stessa Università, in particolare presso lo stesso Dipartimento, ed avrebbero in comune pubblicazioni scientifiche;

in caso affermativo, come sia possibile una tale palese violazione dell'etica amministrativa, atteso che la Commissione è stata selezionata dopo la presentazione delle candidature, proprio al fine di evitare il configurarsi di possibili conflitti d'interessi in onore ai principi di trasparenza e terzietà, che devono ispirare i lavori di una Commissione preposta, come nel caso di specie, alla selezione di una figura importante per l'attività degli IRCCS ed al tempo stesso organo degli stessi.

(4-06226)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che: le assunzioni nella scuola, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, dovrebbero essere regolate solo dal nuovo bando di concorso e dallo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE);

gli insegnanti precari, quindi, potranno essere stabilizzati solo se risulteranno vincitori del prossimo concorso ovvero se saranno immessi in ruolo secondo le GAE;

le assunzioni programmate per il mese di settembre 2016 e quelle del prossimo triennio prevedono la graduale immissione in ruolo dei docenti dalle graduatorie ad esaurimento secondo il criterio della spartizione duale: i posti disponibili dovrebbero essere divisi al 50 per cento fra docenti delle graduatorie di merito e precari delle GAE secondo le previsioni della legge n. 107 del 2015 (la Buona scuola);

nelle regioni settentrionali, a differenza di quelle meridionali, essendo le GAE costituite da pochissimi iscritti, si registrerebbe una grande richiesta di personale docente;

premessi, inoltre, che:

tale stato dei fatti imporrebbe, pertanto, a tutti quei docenti precari, che non possono permettersi di perdere il lavoro per il quale hanno tanto lottato, di dover subire una sorta di "deportazione" al Nord con un evidente aggravio di costi da sostenere e con gravi ripercussioni sul piano sociale e familiare;

i docenti precari storici abilitati e inseriti nelle GAE dovrebbero, ad avviso dell'interrogante, essere immessi di diritto nel ruolo della provincia di residenza;

al contrario, secondo il piano di assunzioni previsto dalla legge, per conseguire l'immissione in ruolo, i citati precari storici, costretti a presentare la domanda in tutte le province italiane, saranno, quindi, costretti ad emigrare in quelle con maggiori carenze di personale;

tale programma di assunzioni trascura del tutto la professionalità acquisita dagli insegnanti in molti anni di insegnamento precario svolto con sacrificio e dedizione;

preso atto che in molte regioni del Sud Italia, in Puglia in particolare, i docenti neo assunti hanno inscenato una protesta contro la mobilità fuori regione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, al fine di evitare che si verifichi, in base alle modalità adottate per le assunzioni programmate nel prossimo triennio scolastico, un'emigrazione in massa del corpo docente dalle regioni meridionali verso il Nord del Paese ovvero se intenda limitare la mobilità almeno alle regioni limitrofe;

se e in quali modi intenda intervenire per valorizzare il lavoro svolto dagli insegnanti, ovvero se e quali modalità valutative e premiali intenda introdurre.

(4-06227)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il cavaliere Giovanni Pelagalli ha dato vita a Bologna, nel 1990, basandosi sulle sue sole forze, anche economiche, ad un Museo, riconosciuto unico nel suo genere, a livello nazionale e non solo;

il museo è dedicato alla storia degli strumenti della moderna comunicazione ed è costituito da circa 2.000 pezzi esposti, originali, tutti funzionanti e di grande pregio;

il "Museo della Comunicazione e del Multimediale Pelagalli" è situato a Bologna, città di Marconi, di Galvani e di Righi. Questi, per benemerenze e per meriti culturali che unanimemente gli sono riconosciuti, opera senza alcun fine di lucro;

il museo, nel giugno 2007, è entrato a far parte del patrimonio UNESCO della cultura; considerato che:

la sede del museo, visitata annualmente da migliaia di studenti e turisti, è ubicata in locali di proprietà di Pelagalli, 600 metri quadrati posti in città, in Via Col di Lana, locali dignitosi, ma da sempre angusti e inadatti ad ospitare un patrimonio culturale così ampio;

il cavaliere Giovanni Pelagalli ha già più volte manifestato la disponibilità a costituire una fondazione, cui conferire il proprio museo, al fine di poterlo donare alla città di Bologna, qualora gli venisse assicurata una collocazione dignitosa, in un luogo facilmente accessibile. In tal modo, Bologna potrebbe disporre di una struttura unica nel suo genere, disponibile per la didattica scientifica al servizio dello sviluppo economico e culturale, anche a supporto degli istituti scolastici cittadini;

la situazione di grave crisi finanziaria che colpisce gli enti locali rende più problematico ai comuni di affrontare impegni economici del genere;

sarebbe pertanto utile accogliere ed integrare l'intera collezione in un luogo consono ed in una sede istituzionale facilmente accessibile, che tenga conto della ricca rete museale cittadina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda coinvolgere soggetti interessati al mondo della Comunicazione privati, nazionali ed internazionali, che riconoscano il valore di questa pregevole collezione e che intendano investire nella valorizzazione della stessa;

se si renda disponibile ad individuare un luogo, nell'ambito del sistema museale bolognese, atto all'esposizione della collezione;

se intenda elaborare una proposta concreta, compatibile con la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, di valorizzazione del patrimonio del museo, con l'obiettivo di mantenerlo nella città di Bologna, quale polo importante dell'offerta culturale della città.

(4-06228)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#) -

*Al Ministro della difesa* - Premesso che:

come evidenziato nell'interrogazione 3-01956, del 3 giugno 2015, che ad oggi non ha ancora ricevuto risposta, l'avanzamento del personale militare delle forze armate, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (ufficiali, sottufficiali e graduati) costituisce una complessa attività procedimentale, volta a consentire, nell'interesse dell'amministrazione militare, la selezione del proprio personale, in modo da attribuire la promozione al grado superiore a quello più idoneo e meritevole. In sostanza, in esso confluiscono un insieme di interessi pubblici (quelli dell'amministrazione della Difesa, volti a selezionare i soggetti più capaci in possesso dei migliori *curricula* relativi ai requisiti morali, di

carattere, fisici, intellettuali e di cultura professionale) e soggettivi (costituiti dall'aspettativa dei singoli di veder riconosciuto il proprio operato con la promozione al grado superiore, cui corrisponde il conseguente aumento del trattamento economico);

con riferimento all'avanzamento della categoria dei sottufficiali e dei graduati, in servizio permanente delle forze armate, si rileva, così come avvenuto per l'avanzamento degli ufficiali, che il corpo normativo che lo disciplina, negli ultimi anni, ha subito una significativa e profonda evoluzione, che ha affidato a delle commissioni permanenti di forza armata, costituite *ad hoc*, per cercare di colmare un elevato *gap* temporale tra la formazione dell'aliquota d'avanzamento e l'emanazione del decreto di promozione da parte della competente direzione generale per il personale militare. In particolare, si sottolinea l'importanza data dalla forza armata Esercito alla valutazione dei graduati in servizio permanente, che, con la costituzione della commissione di avanzamento dei graduati, ha riportato gli avanzamenti di questa importante categoria del personale militare nell'alveo di uno sviluppo temporale accettabile. Analogamente non si può dire per l'avanzamento dei graduati della Marina militare; infatti le relative promozioni, a fronte di numeri esigui di personale da prendere in esame, vengono conferite con notevole ritardo rispetto ai colleghi appartenenti ad altra forza armata;

un forte ritardo nell'avanzamento viene lamentato dal personale appartenente alla categorie dei sottufficiali di tutte le forze armate, a causa del notevole arretrato esistente presso le commissioni d'avanzamento dei sottufficiali. Per questa categoria di personale le promozioni vengono conferite con ritardi fino a 3 anni rispetto alla data in cui maturano il diritto, determinando una forte sperequazione rispetto alla categoria degli ufficiali, le cui promozioni vengono attribuite entro l'anno successivo alla maturazione del requisito;

inoltre, negli avanzamenti a scelta e significativamente in quelle di Primo Maresciallo e gradi corrispondenti, si rileva un'ampia discrezionalità da parte dei collegi giudicanti (commissioni di avanzamento dei sottufficiali) che fanno sorgere delle perplessità circa la corretta applicazione della normativa vigente. Infatti, risulta agli interroganti, che i citati collegi giudicanti per l'attribuzione dei punteggi alle varie qualità culturali, militari, professionali di carattere si avvalgano di criteri mai resi pubblici e non normativamente previsti. Pertanto, emerge l'esigenza di un processo di valutazione trasparente, che renda oggettivamente riscontrabili gli elementi che confluiscono nella scelta del personale sottufficiale, al quale conferire il grado più elevato della categoria, evitando che la scelta avvenga attraverso dei giudizi o punteggi pre-confenzionati;

considerato che:

a parere degli interroganti tale procedura di avanzamento fa sorgere dubbi sulla trasparenza dell'attuale sistema di avanzamento del personale delle forze armate, che risultano suffragati da quanto riportato al punto 229 del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa 2015 che recita testualmente "a progressione di carriera sarà selettiva sulla base di indiscutibili e provate capacità, professionalità acquisite, titoli posseduti, non ultimo la laurea magistrale e specialistica per la dirigenza, ed esperienze maturate. Si svilupperà, inoltre, secondo criteri di valutazione trasparenti, quanto più possibili oggettivi e basati sul raggiungimento di obiettivi quantificabili e misurabili";

risulta agli interroganti che nel 2016 siano state conferite promozioni ai gradi dirigenziali di colonnello e generale di brigata ad ufficiali, che, nel corso della carriera professionale, sono incorsi in procedimenti di carattere penale, che hanno portato a sentenze di condanna passate in giudicato. Ciò anche in virtù di rapporti di parentela, o gerarchici, con qualche autorevole membro della commissione d'avanzamento. Peraltro, risulta agli interroganti che qualcuno degli ufficiali in questione (colonnelli) non sia in possesso di titolo ISSMI (Istituto superiore di Stato Maggiore interforze), che in passato si è rivelato fondamentale e discriminante per occupare delle posizioni di rilievo, utili per la successiva promozione a generale di brigata,

si chiede di sapere:

quali siano gli elementi documentali da cui discendono i punteggi espressi dalle commissioni di avanzamento e se questi siano condizionati da linee guida o criteri forniti anticipatamente alle commissioni dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata, comandante generale dei Carabinieri;

quali siano le motivazioni alla base dei notevoli ritardi accumulati nella valutazione e promozione dei sottufficiali e graduati delle forze armate, con riflessi negativi sul loro trattamento economico, e quali i provvedimenti per porvi rimedio;

se valutazione e promozione, tra le differenti categorie del personale militare, siano improntate a principi di equità e, in caso contrario, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire detti principi;

quali forme di controllo siano state adottate o intenda adottare per verificare che le commissioni esprimano congrui punteggi di merito sulle qualità morali degli interessati, tenendo anche conto di eventuali condanne penali a loro carico;

se, a fini deflativi e per assicurare la massima trasparenza al processo valutativo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati, intenda rendere pubblici gli elementi che concorrono al processo valutativo, nonché consentire la visione agli interessati degli atti preparatori delle commissioni ed i verbali di valutazione al termine di ciascuna sessione.

(4-06229)

[PEPE](#), [VACCIANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

in data 15 luglio 2016, nella *Gazzetta Ufficiale* n.164, è stato pubblicato un avviso di rettifica avente ad oggetto lo stesso decreto legislativo, codice degli appalti, e contenente le correzioni a ben 181 errori che vanno dagli strafalcioni grammaticali alla sciattezza banale, nel riportare gli esatti termini, ma anche grave, laddove manca la precisione dei pertinenti riferimenti normativi, passibile di ingannare gli operatori di un settore già affetto da tecnicismi e eccessivi rinvii ad altra produzione normativa;

diverse critiche si sono levate sul nuovo codice, principalmente per l'assenza della previsione di un periodo transitorio che assicurasse un passaggio graduale alle nuove norme; soprattutto considerato che la riforma sarà destinata ad andare a regime solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti attuativi, ben 62, per alcuni dei quali non è stata prevista una scadenza mentre per altri le scadenze previste (18 giugno e 18 luglio 2016) già non sono state rispettate né si intravede miglior sorte per quelli di imminente prossima scadenza, indispensabili per rendere operativo l'articolato;

secondo le parole pronunciate da Piercamillo Davigo, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, durante un convegno organizzato il 10 giugno dai giovani di Confindustria di Santa Maria Ligure, il codice appalti "non serve a niente". Bisogna usare "agenti infiltrati". Da anni si scrivono normative sugli appalti con regole sempre più stringenti che danno fastidio alle aziende perbene e non fanno né caldo né freddo a quelle delinquenziali". Ciò ad onta di certe trionfistiche affermazioni dei politici della maggioranza che hanno usato il varo del nuovo codice per declamare la cancellazione del malaffare dal mondo degli appalti;

considerato che:

il testo è stato predisposto dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri che "sovrintende alle diverse fasi del procedimento di adozione degli atti normativi, coordinandone e promuovendone l'istruttoria al fine di assicurare la qualità della regolazione e una corretta e adeguata attuazione del programma di Governo", come si legge sulla sua pagina *internet*;

all'art. 212 del codice degli appalti è stata prevista la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia, con il compito, tra l'altro, di "effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche la fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento": a giudizio degli interroganti si tratta di una saggia previsione, alla luce delle inefficienze normative emerse (e che continuano quotidianamente ad emergere). Eppure non è stato ancora predisposto il decreto previsto

all'articolo 212, comma 5, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 18 luglio 2016 e che consentirebbe la nomina dei componenti della stessa cabina di regia;

è giunta, da parte del presidente del consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la "disponibilità" ad elaborare un correttivo che possa "riallineare" il testo del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai principi espressi all'interno della legge delega e, in tal senso, il consiglio, unitamente alla rete delle professioni tecniche, aveva già presentato un documento che indicava una serie di modifiche all'attuale versione;

l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il 13 luglio 2016 ha reso noto un comunicato del presidente Raffaele Cantone che, nonostante il tentativo di giustificare gli effetti del decreto legislativo n. 50 del 2016, al contrario certifica la forte contrazione degli appalti pubblici a partire proprio dal 19 aprile 2016. Infatti, entrando nel dettaglio, il documento dell'ANAC allega alcune tabelle e, specificamente, nelle due tabelle 1 e 2 (dove, relativamente ai lavori, sono analizzati numero e importi di lavori pubblici nei periodi che vanno dal 1° gennaio al 18 aprile degli anni 2016, 2015 e 2014 a confronto di quelli che vanno dal 19 aprile al 30 giugno degli stessi anni) emerge, con riferimento agli anni 2015 e 2016 come, nel 2016, relativamente al periodo 19 aprile - 30 giugno, le percentuali segnano un calo del 52 per cento per il numero ed un calo del 62 per cento per gli importi. Un'analoga situazione è possibile rilevare per i servizi, nella tabella 4 dove nello stesso periodo, si registra una diminuzione del 43 per cento in numero ed una del 48 per cento per gli importi,

si chiede di sapere:

perché della predisposizione del testo originario del codice sia stato espropriato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, naturalmente competente e responsabile, visto peraltro il risultato a giudizio degli interroganti risibile;

perché, nonostante l'importanza del provvedimento, le rettifiche siano arrivate con l'ingiustificabile ritardo di circa 90 giorni;

che cosa impedisca al Governo di ascoltare le proposte delle professioni tecniche, considerato il loro peso specifico e le competenze che possono essere fatte valere nei processi legislativi;

quale intervento urgente, al di là di quelli che, secondo l'interrogante, risultano essere recentissimi scambi di pareri di cortesia tra Commissioni competenti dei rami del Parlamento ed ANAC, il Governo ritenga di dover intraprendere di fronte al crollo oggettivo del mercato degli appalti pubblici.

(4-06230)

**DL BIAGIO** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Credito di Romagna SpA è stato fondato nel 2004, con lo scopo di realizzare una banca al servizio delle famiglie e delle imprese, che operano nel territorio, dove la banca è presente con i suoi sportelli;

la banca, in breve tempo, ha registrato risultati assolutamente positivi e nel 2010 aveva già raggiunto quasi 900 milioni di raccolta, 600 milioni di impieghi, 16.000 clienti, un conto economico positivo, 12 filiali e 130 dipendenti;

dal maggio al luglio 2007 il Credito di Romagna è stato oggetto di una prima ispezione generale della vigilanza di Banca d'Italia, che si concludeva con parere "in prevalenza favorevole";

il 27 luglio 2010, l'istituto veniva nuovamente sottoposto ad ispezione da parte della vigilanza di Banca d'Italia;

in controtendenza rispetto a quanto precedentemente rilevato e, ad avviso dell'interrogante, apparentemente senza particolari ragioni sopravvenute, Banca d'Italia poneva il Credito di Romagna in amministrazione straordinaria per legami sociali e operativi con una istituzione bancaria sammarinese;

si evidenzia come tale situazione fosse già in essere, fin dall'avvio dell'attività e soprattutto in epoca antecedente alla prima ispezione e quindi già conosciuta da Banca d'Italia, che sul punto non aveva ritenuto di rilevare alcunché;

purtroppo si rileva come la banca, nel periodo amministrazione straordinaria, abbia subito ingenti danni economici: la raccolta complessiva, da 870 milioni infatti scese a 730 milioni, il conto economico registrò una perdita per 3,2 milioni di euro, perdita che sarebbe stata superiore ai 6 milioni,

ma che fu mitigata da utili derivanti dalla vendita di coperture di investimenti, imputata su quell'esercizio contabile;

ancora nel 2010, non è stato possibile chiudere il bilancio al 30 giugno 2010, pertanto nel periodo di amministrazione straordinaria è stato redatto un bilancio unico a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 30 settembre 2011, data di ritorno all'ordinaria amministrazione;

l'amministrazione straordinaria si è chiusa in data 30 settembre 2011, a seguito di un incontro presso gli uffici della Banca d'Italia di Roma, in occasione del quale sono state concordate le condizioni per ritornare all'amministrazione ordinaria;

tra le condizioni prescritte, vi era l'acquisto di una quota del Credito di Romagna pari al 10 per cento da parte di Veneto Banca, e dall'altro lato l'acquisto da parte del Credito di Romagna di azioni di Veneto Banca, al prezzo di 40 euro per azione, investendo una somma di euro 5,8 milioni, corrispondente quindi a quella che la stessa Veneto Banca aveva investito nel Credito di Romagna;

nel "piano di discontinuità" autorizzato dalla Banca d'Italia, era inoltre previsto che Veneto Banca nominasse il direttore generale per i primi 6 mesi, e in seguito, il capo dell'esecutivo sarebbe stato scelto dai soci, che peraltro avevano continuato a manifestare la loro massima fiducia nel dottor Giovanni Mercadini, che quindi sarebbe potuto rientrare nel ruolo di direttore generale e di consigliere di amministrazione;

è opportuno segnalare che tra Veneto Banca ed i soci privati venne stipulato nel 2011 un patto di sindacato, oggettivamente penalizzante per il Credito di Romagna, condiviso da Banca d'Italia, alla quale fu trasmesso dai commissari straordinari;

con tale patto, il Credito di Romagna si impegnava ad acquistare la partecipazione in Veneto Banca per un investimento complessivo di 5,8 milioni, al prezzo per singola azione di 39,50 euro, nonché la nomina di 2 consiglieri su 7, un sindaco e il direttore generale per i primi 6 mesi, ottemperando, in tal modo, a tutte prescrizioni indicate dalla vigilanza della Banca d'Italia;

nonostante ciò, da parte della filiale di Forlì della Banca d'Italia si poneva in essere un comportamento a giudizio dell'interrogante quantomeno discutibile, con velate pressioni su diversi esponenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca, finalizzate ad un maggior controllo tecnico ed economico da parte di esponenti di Veneto Banca sul Credito di Romagna;

ad ogni modo, il Credito di Romagna, ripristinato il regime di ordinaria amministrazione, dall'inizio del 2013 al 30 giugno 2016 ha visto aumentare il numero dei clienti da 15.900 unità ad oltre 24.000 unità, nonché la raccolta diretta che al 4 luglio 2016 era di 721 milioni di euro (nonostante la crisi dei mercati finanziari);

il dottor Giovanni Mercadini, nel luglio 2013, veniva nominato direttore generale e amministratore delegato, in forza degli accordi rinnovati con Veneto Banca e che si rifacevano agli accordi del 2011 descritti;

nell'agosto 2013, a seguito di una segnalazione della Vigilanza Territoriale del gennaio 2013, al fine di rafforzare il patrimonio e aumentare la redditività della Banca, è stato deliberato dal consiglio di amministrazione un piano di sviluppo territoriale, in linea con le allora vigenti disposizioni di Basilea II, che consentisse alla banca di raggiungere volumi maggiori (per supportare i crescenti costi di struttura) ampliando la propria rete di filiali e di raccogliere più facilmente adesioni nuove per gli aumenti di capitale sociale previsti in più esercizi;

tale progetto è stato bocciato dalla Vigilanza della Banca d'Italia, filiale di Forlì, con la motivazione che non erano gradite banche in fase espansiva, in un periodo in cui molti istituti stavano chiudendo filiali;

a seguito di tale bocciatura da parte della Vigilanza della Banca d'Italia, filiale di Forlì, il Credito di Romagna ha prontamente ritirato il progetto e presentato una istanza di aumento di capitale sociale, da 45 a 50 milioni, con l'obiettivo principale di riequilibrare il patrimonio aziendale, dopo le perdite registrate per effetto del commissariamento, e tale aumento è stato versato e interamente sottoscritto entro il gennaio 2014;

ma, ancora una volta, nel giugno del 2014, il Credito di Romagna veniva sottoposto ad una ulteriore

ispezione da parte della Vigilanza di Banca d'Italia;

a seguito di tale ispezione, la Vigilanza prescriveva che, nella compagine sociale del Credito di Romagna, venisse inserito un *partner* qualificato nel termine di 45 giorni, che tale *partner* sottoscrivesse l'aumento di capitale necessario per conseguire un obiettivo di CET 1 del 10,50 per cento, ed infine che venisse nominato un nuovo capo dell'esecutivo, con il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

in considerazione delle oggettive difficoltà a reperire in tempi così brevi un *partner* qualificato, si è individuata la strada di una integrazione con Veneto Banca, soluzione peraltro gradita alla Vigilanza di Banca d'Italia, che, con lettera del 28 gennaio 2015, aveva dato la propria disponibilità a sottoscrivere l'aumento del capitale;

appena 2 mesi dopo, con lettera del 10 marzo 2015, Veneto Banca comunicava al Credito di Romagna la sopravvenuta impossibilità a dar corso agli impegni presi con la precedente nota del 28 gennaio 2015, a seguito del diniego della Banca centrale europea;

dopo tale comunicazione, ricevuta da Veneto Banca, il consiglio di amministrazione del Credito di Romagna ha prontamente provveduto a modificare il progetto di integrazione originario, in modo tale da prevedere un controllo di fatto di Veneto Banca, attraverso la sottoscrizione di un nuovo patto parasociale;

a tal fine, veniva richiesta a Banca d'Italia l'autorizzazione ad un aumento di capitale di 26 milioni, che veniva concesso con lettera del 5 giugno 2015, nella quale, tra l'altro, Banca d'Italia rinnovava le prescrizioni già contenute nella lettera datata 11 novembre 2014, tra cui la richiesta di aggregazione stabile con un *partner* e il ricambio dell'esecutivo da adempiere con soluzioni non temporanee;

data l'impossibilità sopravvenuta di Veneto Banca di aggregare il Credito di Romagna, il consiglio di amministrazione della banca dava quindi incarico di ricercare il *partner*, così come indicato da Banca d'Italia, all'*advisor* GRASBERG, che, dopo aver contattato oltre 40 banche, riferiva che solo 4 istituti, di piccola dimensione, si erano resi disponibili, peraltro in tempi futuri, a valutare il *dossier* Credito di Romagna;

l'*advisor* Grasberg veniva, anche su indicazione della Banca d'Italia, filiale di Forlì, sostituito con il professor Mario Cera, ma anche questo incarico non raggiungeva l'obiettivo di trovare il *partner* richiesto;

in data 20 luglio 2015, il Credito di Romagna inviava una lettera a Banca d'Italia in cui chiedeva la proroga dei termini di aggregazione con un *partner*;

nella stessa comunicazione, veniva fornita alla Banca d'Italia una puntuale informativa sull'incarico all'*advisor* Grasberg, indicato da Veneto Banca, per la ricerca del *partner* bancario, sull'aumento di capitale sociale, sui dati della semestrale ed infine sulla nuova *governance* e della rinuncia della delega di amministratore delegato da parte di Giovanni Mercadini;

veniva quindi deliberato un nuovo piano commerciale e operativo da sviluppare nel triennio 2015 e 2018, che prevedeva una ulteriore diversificazione del *business* e, tra le altre iniziative, l'apertura della filiale di Roma, mediante la contestuale chiusura di una delle 3 filiali di Bologna;

l'apertura di Roma era propedeutica alla diversificazione del *business* per area geografica e per dare valore aggiunto alla banca, in caso di cessione ad un terzo istituzionale;

nel dicembre del 2015, dopo il caso delle quattro banche "risolte" (Marche, Ferrara, Etruria, Chieti) e dopo soli 12 mesi dalla fine della precedente ispezione, la Vigilanza di Banca d'Italia svolgeva un'ennesima ispezione che terminava il 4 marzo 2016;

a conclusione della visita ispettiva, il capo del *team* ispettivo, dottor Mitra, dichiarava a diversi esponenti della banca di non aver sostanzialmente rilevato anomalie di rilievo nell'attività di antiriciclaggio, né irregolari concessioni di credito alle parti correlate;

nonostante quanto evidenziato, in data 4 luglio 2016, il Credito di Romagna è stato oggetto da parte di Banca d'Italia del provvedimento "removal", per la prima volta attuato in Italia, con la rimozione di tutti gli organi sociali della banca;

il provvedimento si incentrava, in particolare, su alcuni aspetti e cioè sulla necessità di ingresso nel

capitale con un ruolo di controllante di un qualificato investitore professionale, entro 45 giorni, con conseguente discontinuità aziendale, e si contestava, in maniera ricorrente, che la precedente gestione della banca fosse incentrata eccessivamente sulla figura del dottor Giovanni Mercadini;  
alla luce di quanto evidenziato, sorgono, secondo l'interrogante, molteplici perplessità in riferimento al comportamento anomalo tenuto dalla Vigilanza di Banca d'Italia, che avrebbe ripetutamente sottoposto un istituto bancario "sano" ad ispezione in un circoscritto periodo di tempo, intimando prescrizioni, che sono state attuate nei limiti del possibile, per poi spingersi fino all'adozione di un provvedimento forte come il "removal", *unicum* nella storia italiana, sulla scorta di motivazioni a giudizio dell'interrogante alquanto opinabili;  
sembrerebbe trasparire, secondo l'interrogante, dato il numero e la frequenza delle ispezioni e l'esito delle stesse, quasi un *fumus persecutionis* da parte di Banca d'Italia, quantomeno nella figura della filiale di Forlì, finalizzato ad una acquisizione del Credito di Romagna da parte di altro investitore o comunque a determinare pressione in tal senso;  
in considerazione del ruolo assolutamente prezioso per il tessuto sociale che un istituto bancario, come il Credito di Romagna, svolge, al servizio delle famiglie e delle imprese che operano nel territorio, dove la banca è presente con i suoi sportelli, ed in un periodo critico anche per la credibilità del sistema bancario, è assolutamente necessario, ad avviso dell'interrogante, chiarire se, nei confronti di tale istituto, siano state poste in essere dalla Vigilanza di Banca d'Italia condotte nell'esclusivo interesse dei risparmiatori e non eventualmente motivate da altri interessi e logiche;  
bisogna infatti rammentare come, al di là di pochi e isolati casi di *mala gestio*, sono proprio le piccole realtà locali e di credito cooperativo che hanno mantenuta salda l'ossatura del sistema bancario nell'interesse dei piccoli risparmiatori,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e della procedura posta in essere dalla Vigilanza di Banca d'Italia e quali siano le sue valutazioni in merito;  
se, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto centrale, ritenga siano legittime, nei tempi e nei modi, le prescrizioni richieste da Banca d'Italia, filiale di Forlì, al Credito di Romagna;  
se vi sia un indirizzo del Governo volto ad accentrare e raggruppare gli istituti di credito, a carattere locale, in capo a *partner* più qualificati e, in caso di diniego, quali iniziative intenda porre in essere, al fine di evitare che si moltiplichino sul territorio italiano procedure, secondo l'interrogante, anomale e distorsive sul modello di quella evidenziata in premessa.

(4-06231)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2a Commissione permanente*(Giustizia):

3-03085, del senatore Lucidi ed altri, sull'accesso al Fondo per le vittime di reati violenti;

*6a Commissione permanente*(Finanze e tesoro):

3-03086, del senatore Vacciano ed altri, sulla sanatoria dei centri di scommesse sportive in Italia;

*7a Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03081, del senatore Romano, sulla disparità di trattamento *ex lege* per i dirigenti scolastici campani del concorso del 2011.

